




Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Toronto



ISTITUTO STORICO

ITALIANO

FONTI

PER LA

STORIA D'ITALIA

PUBBLICATE

DALL'ISTITUTO STORICO

ITALIANO

STATUTI • SECOLI XIII-XIV



ROMA

NELLA SEDE DELL'ISTITUTO

PALAZZO DEI LINCEI, GIÀ CORSINI,

ALLA LUNGARA

1896

I CAPITOLARI

DELLE

ARTI VENEZIANE

SOTTOPOSTE ALLA GIUSTIZIA

E POI ALLA GIUSTIZIA VECCHIA

DALLE ORIGINI AL MCCCXXX

A CURA

DI

GIOVANNI MONTICOLO

VOLUME I

CON SETTE TAVOLE
ILLUSTRATIVE

ROMA

FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO

PALAZZO MADAMA

1896



NOV 17 1947

13728

DIRITTI RISERVATI

P R E F A Z I O N E

I capitolari¹ di questa collezione si leggono per la maggior parte in un codice conservato all'Archivio di Stato di Venezia e segnato *Giustizia Vecchia, busta I, registro I*. Non è qui il luogo di dimostrare il valore di questi documenti, grandissimo per la storia del costume e per la storia civile ed economica di Venezia nei secoli XIII e XIV, e di trarne la materia per illustrare le condizioni dei corpi d'Arte in quei tempi e le loro relazioni collo Stato²;

¹ Il termine tecnico originario di questi documenti era « capitulare » e anche « ordo », « ordinamentum »; i loro articoli venivano denominati « capitula » o anche « statuta ». Verso la fine del secolo XIII e nel XIV si trova usata come sinonimo di « capitulare » anche la parola « matricula »; cf. p. 344, rr. 3-4 e cod. c. 93 A.

² Questo argomento sarà trattato in un altro lavoro. Qui non credo inutile spiegare per quali vicende il manoscritto che in origine apparteneva all'archivio della Giustizia Vecchia, venne in questi ultimi anni restituito per intero nella sua sede. Una parte di esso, e precisamente quella dalla c. 2 alla 128 inclusa, fu staccata dalla rimanente e dopo vicende tuttora ignote venne acquistata a Milano dal Morbio. La collezione dei manoscritti del Morbio fu poi venduta in Monaco al libraio Ackermann, che ne pubblicò nell'aprile 1889 un catalogo illustrato dai proff. Meyer e Simonsfeld. A Monaco il codice era stato esaminato dal prof. Thomas il quale in una lettera al Cecchetti in data 25 giugno 1885 (cf. *Archivio Veneto*, XXXIII, 54, nota 1) notò che la continuazione stava in un manoscritto, già conosciuto, dell'Archivio di Stato di

ma saranno date soltanto alcune notizie le quali credo necessarie per la retta intelligenza dei testi che pubblico.

Il manoscritto è il registro ufficiale in cui i giustizieri vecchi fecero copiare le loro ordinanze circa le Arti che da essi dipendevano. La natura ufficiale del codice si riconosce per indizi non dubbi: quasi tutti i capitolari hanno

Venezia, segnato *ex-Brera* n. 289. La medesima corrispondenza tra i due manoscritti fu indicata anche dal Simonsfeld nel catalogo suaccennato.

Il registro alcuni anni dopo la caduta della repubblica di Venezia (1804-1805) fu spedito da Venezia a Vienna con molti altri codici e documenti, ma nel trattato di Presburgo del 5 dicembre 1805, cessata la dominazione austriaca a Venezia, fu stabilita la restituzione di quei manoscritti. Essi furono mandati a Milano presso la biblioteca di Brera. Forse a Milano vennero tolte le carte 2-128, e così il registro contenne soltanto l'indice (c. 1) e le carte dalla 129 in poi. Questo codice da Milano passò, nel febbraio 1842 (cf. GAR nell'*Archivio storico italiano*, 1^a ser. 1843, V, 474, ove il manoscritto è riferito al secolo XVI!), nella biblioteca Imperiale di Vienna e nel 1857-58 vi fu esaminato dal Foucard che ne pubblicò il capitolare dei medici e un frammento di quello degli speziali. Da Vienna passò, nel 1868, all'Archivio di Stato di Venezia coll'intera collezione dei codici *ex-Brera* ove era segnato col n. 289. Il sovrintendente Cecchetti molto a proposito collocò il manoscritto nella busta I della sezione *Giustizia Vecchia*, avendo compreso che in origine apparteneva a quell'archivio. A Venezia alcuni eruditi, cioè il Foucard, il Cecchetti e l'Urbani de Gheltof, ne trassero materia per i loro studi, ma le stesse ricerche del Cecchetti, l'unico studioso che usò questo codice per illustrare le condizioni generali e speciali dei corpi d'Arte a Venezia nei secoli XIII e XIV, non sono state sempre nè sicure nè definitive.

L'Ackermann (*Arch. Ven.* XXXIII, 54, nota 8) propose al nostro Governo l'acquisto della parte del codice da lui posseduta, ma le pratiche fallirono. Nel 1890 venne comprata dalla Marciana, alla quale l'onorevole ministro della pubblica istruzione, Boselli, aveva assegnato in proposito un sussidio straordinario per eccitamento dell'on. Villari e della Deputazione veneta di storia patria, che avevano compreso l'importanza del manoscritto. Alla Marciana venne posto nella classe X dei manoscritti latini e fu segnato col n. 359; quindi per iniziativa del sovrintendente dell'Archivio di Stato, comm. Federico Stefani, e per autorizzazione ministeriale del 14 febbraio 1890, venne ceduto a quell'ufficio in cambio dei *Notabilia* di Marin Sanudo il 29 luglio di quell'anno. Il comm. Stefani molto opportunamente raccolse le due parti in un solo codice e così è stata ristabilita l'unità originaria del registro.

addizioni registrate in più tempi e da scrivani diversi; la scrittura di ciascun registratore appare ripetutamente nel manoscritto, ma sempre entro un determinato periodo di tempo e nella sua forma corrisponde ai tipi che a Venezia erano in uso nel secolo a cui appartengono quelle ordinanze; alcuni capitoli appaiono cancellati e non di rado della cancellazione è stato indicato il tempo e l'origine mediante una nota appostavi da questo o quello scrivano per ordine dei giustizieri stessi che avevano abolito la disposizione corrispondente.

Il registro, anche rispetto ai suoi fogli, si compone di due parti, l'una originaria, l'altra aggiunta a questa in più tempi. La prima mostra d'essere derivata da un solo scrivano, e facilmente si può determinare il tempo in cui egli eseguì il lavoro. La data più recente dei capitoli da lui registrati è il 31 maggio 1278¹; la data più antica nelle addizioni registrate dagli scrivani a lui posteriori è l'ottobre del medesimo anno²; quindi la trascrizione che forma la parte originaria del codice fu compiuta non prima del 31 maggio e non dopo il settembre 1278. In quel tempo il registro si componeva di diciotto quaderni, i due ultimi dei quali avevano tutti, o quasi tutti, i fogli bianchi³,

¹ Capitolare dei bottai, c. 46 B.

² Capitolare dei calzolari, c. 6 A.

³ Infatti le carte del codice dopo la 204 non sono più raccolte in quaderni e la 204 ha tutta l'apparenza d'essere stata in origine l'ultima del registro. Non tutte le prime duecentoquattro carte sono originarie, ma solo cenquarantaquattro; le altre sono state aggiunte in più tempi in questo o in quel quaderno, come spiegherò fra poco. Il codice è in pergamena, ed ha anche due miniature su due carte membranacee premesse al primo foglio che contiene il testo dell'indice dei capitolari. La figura della prima carta rappresenta il Crocefisso e tre donne, una delle quali abbraccia la croce. La figura della seconda carta rappresenta la Vergine con una comitiva di per-

ed era preceduto da un indice ove lo scrivano aveva data la serie dei titoli dei capitolari secondo l'ordine della loro registrazione¹.

L'opera dello scrivano del maggio-settembre 1278 può dare indirettamente molte notizie circa le qualità intrinseche ed estrinseche dei documenti ch'egli usò nella sua trascrizione. Erano essi per la maggior parte gli originali dei capitolari delle Arti che la Giustizia Vecchia conservava nel suo archivio; alcuni avevano avuto addizioni, talvolta in più tempi, e qualche loro capitolo appariva già cancellato d'ufficio²; talvolta anche v'era stata aggiunta nel margine una nota che conteneva il nome di un artefice³ o la designazione della cassatura di un'ordinanza⁴ o una nuova disposizione diversa da quella che vi corrispondeva nel testo⁵. I capitolari registrati mancano delle

sone, una delle quali porta un vessillo di panno rosso a frangie colla sigla MP. Simili immagini si ritrovano assai spesso nei codici dei posteriori capitolari o matricole delle Arti veneziane. Le due miniature, che forse appartenevano ad un manoscritto del genere di questi, vennero aggiunte molto più tardi al codice, perchè mostrano d'essere state eseguite qualche secolo dopo il XIII.

¹ I capitolari furono da lui trascritti in colonna con caratteri nitidi ed eleganti; ciascuna colonna comprende ventiquattro righe, e ciascun capitolare è preceduto dal suo numero d'ordine e dal titolo che sono stati scritti dallo stesso scrivano del maggio-settembre 1278 nel margine superiore della pagina. Come dimostrerò tra poco, quello scrivano tenne l'ufficio tra il 29 settembre 1277 e il 29 settembre 1278. In qualche carta la scrittura originaria è qua e là alquanto sbiadita ed a mala pena leggibile, forse perchè il codice non venne conservato nei tempi antichi come si doveva. In qualche rigo di quelle carte l'inchiostro è quasi interamente scomparso e le parole vi si leggono soltanto per l'esame delle tracce lasciate nella pergamena dalla scrittura.

² Cf. capitolare dei fabbri, capitolo XXVIII, c. 60 A.

³ Cf. capitolare degli orefici, capitolo XVII, p. 120, nota al r. 18.

⁴ Cf. capitolare dei fabbri, loc. cit.

⁵ Cf. capitolare dei fornaciai, capitolo I, p. 81, nota al r. 3.

firme dei giustizieri che li avevano imposti ai sodalizi e per solito anche di quella del notaro che ne aveva scritto il testo¹; ma non so se questa mancanza sia derivata dal copista o se già esistesse nell' originale da lui trascritto, perchè anche gli originali delle sentenze dei « iudices publicorum »² mancano talvolta della firma di qualcuno di quegli ufficiali quantunque fosse intervenuto al giudizio. Una copia autentica dei medesimi documenti si conservava nell'archivio della corrispondente corporazione³ e veniva letta nelle adunanze solenni che i capi dell'Arte dovevano convocare di propria iniziativa perchè i membri del sodalizio venissero a cognizione dei loro doveri⁴. Alcuni dei capitolari registrati dimostrano che l'ufficio della Giustizia Vecchia ne teneva più di un esemplare⁵; che quegli esemplari non sempre concordavano nella materia e nella lezione, e talvolta contenevano semplici estratti del docu-

¹ Fa eccezione il capitolare dei venditori di biade e legumi nel fondaco del comune, capitolare composto il 13 dicembre 1271; infatti alla parte originaria del medesimo segue: « data per manus Dominici Firiolis (*sic*) presbiteri et ecclesie Sancti Viti plebanus; scripsi de voluntate suprascriptorum « dominorum iusticiariorum » »; c. 152 B.

² Cf. il *Codex publicorum* al museo Civico di Venezia (cod. Cicogna 2562) ove gli esempi si ritrovano qua e là da c. 521 A a c. 572 B (documenti originali della prima metà del secolo XIV). Talvolta anche nelle sottoscrizioni che nei registri del Maggior Consiglio dei secoli XIII e XIV documentavano le cancellazioni delle parti, manca la firma di qualche commissario e perfino quella del notaro; p. e. cf. p. 201, nota al r. 21; p. 243, nota al r. 16; p. 248, nota al r. 6; p. 258, nota al r. 22 &c.

³ Cf. capitolare degli speciali, capitolo VIII, p. 162; essa doveva avere per lo meno la firma di uno dei giustizieri.

⁴ Il più antico ricordo esplicito di tali adunanze si ha nel capitolo XXVIII del primo capitolare dei « ternieri » in data del settembre 1263. I nomi degli iscritti in ciascun sodalizio stavano segnati presso l'ufficio della Giustizia Vecchia in speciali registri; cf. capitolare dei fornaciai, p. 79, rr. 10-12.

⁵ Così p. e. per il capitolare degli orefici.

mento originario ¹. Così si spiega come in alcuni di questi atti manchi il proemio e la data ² o anche il capitolo in cui i giustizieri minacciavano la multa « banni integri », cioè di lire trenta e soldi dodici e mezzo, a quanti uomini dell'Arte non osservavano gli obblighi che nel capitolare erano stati loro imposti ³. È ovvio congetturare che quando il registratore trascrisse soltanto gli estratti, il loro documento originario non più si conservasse nell'archivio della Giustizia Vecchia, altrimenti non si potrebbe spiegare perchè mai fossero stati preferiti; anzi la composizione del registro probabilmente venne fatta quando si sentì il bisogno d'impedire con essa gli effetti di nuove perdite eventuali in quegli atti.

Il registro rappresenta lo stato dell'archivio della Giustizia Vecchia nel 1278 rispetto ai capitolari delle Arti, e sino d'allora alcuni degli originali mancavano nonostante la vigilanza dei giustizieri, ma se ne perdettero anche altri, divenuti inutili ai bisogni della pubblica amministrazione. Se era necessario ai giustizieri conservare almeno una copia od un estratto del capitolare di cui gli uomini dell'Arte dovevano giurare l'osservanza presso l'ufficio della Giustizia, era loro altrettanto inutile tenere capitolari antiquati, aboliti da altri più recenti e però divenuti di nessun

¹ Ne sono prova i capitolari degli speciali, dei misuratori d'olio e dei rivenditori di roba vecchia.

² Mancano appunto data e proemio in uno degli esemplari registrati dei capitolari degli orefici, dei misuratori d'olio e dei rivenditori di roba vecchia e anche nei capitolari degli speciali, dei balestrieri, dei custodi degli stai nel fondaco del comune e degli artefici che lavoravano i pesi da libbra e once.

³ Quel capitolo manca p. e. in uno degli esemplari del capitolare degli orefici e nei capitolari dei balestrieri, dei misuratori d'olio, dei rivenditori di roba vecchia &c.

valore pratico e legale ; e che questa perdita sia veramente avvenuta è dimostrato da molti indizi. Difatti esaminando i documenti registrati dallo scrivano del 1278, facilmente si nota che alcuni hanno un carattere primitivo, laddove altri mostrano d'essere rifacimenti di capitolari più antichi, a noi non pervenuti.

I capitolari più antichi nella serie trascritta nel 1278, mostrano forme semplici e rudimentali, perchè in quel tempo a Venezia l'arte e la cultura necessarie a quelle speciali composizioni erano appena nel loro principio. Essi si compongono di un breve proemio ove dopo la data i giustizieri dichiarano d'aver fatto giurare lo statuto da ciascuno degli uomini dell'Arte; di una formula di giuramento, in genere in persona prima rispetto ai membri del sodalizio, per la quale ciascuno dei medesimi s'obbliga all'osservanza di alcuni doveri; di un precetto, talvolta in persona prima rispetto ai giustizieri, ove si minaccia la pena «banni integri» ai trasgressori. La formula di giuramento, oltre i periodi in persona prima singolare rispetto agli uomini dell'Arte, spesso ne contiene qualche altro ove questo o quel dovere dei medesimi viene imposto con maggiore rigidità come ordine espresso dei giustizieri. In quei passi è stata usata o la semplice forma obbiettiva « item, ordinatum est per dominos iusticiarios quod »¹, o la forma del comando col verbo al congiuntivo in terza persona singolare riferito agli uomini dell'Arte², oppure anche la forma del comando all'indicativo presente in

¹ Cf. capitolare dei sarti, p. 14, r. 1.

² P. e. « nullus audeat » (capitolare dei numeratori di tegoli, p. 55, r. 13); « debeat » (capitolare dei tintori, p. 142, r. 8); « quilibet debeat » (capitolare dei misuratori d'olio, p. 77, r. 15).

prima persona plurale colle frasi « ordinamus »¹, « stauimus »² e « volumus et ordinamus »³ riferite ai giustizieri. Per conseguenza nei capitoli di queste formule con i verbi in prima persona, il soggetto varia, ma questa variazione non era nuova negli atti pubblici a Venezia. Sino dal secolo nono i patti che regolavano le relazioni tra le città del regno italico ed i comuni del ducato veneziano contenevano capitoli con i verbi in persona prima, e in essi il soggetto si riferiva ora ai sudditi italici ora ai Veneziani⁴, ma con questa differenza importantissima, che in quei patti le due parti trattavano alla pari, laddove in questi documenti i giustizieri sono autorità e in nome dello Stato⁵ comandano, gli uomini dell'Arte obbediscono e ne ricevono gli statuti. In questi stessi capitolari la parte primitiva è formata da più periodi per solito uniti tra loro mediante particelle copulative o negative, e però appare che nella composizione di questi documenti non ancora si conosceva l'arte di distribuire la materia in più capitoli. La formula di giuramento vi termina con una dichiarazione per la quale l'uomo dell'Arte s'obbliga all'osservanza non solo dei doveri già a lui definiti dal capitolare, ma anche di quanti fossero a lui imposti in seguito

¹ Cf. capitolare dei cerchiai, p. 153, r. 1.

² Cf. capitolare dei medici, capitolo VII, p. 147, r. 3. I verbi in persona prima degli altri capitoli hanno invece per soggetto gli uomini dell'Arte.

³ Cf. capitolare dei fornaciai, capitolo I, p. 80, rr. 12-13. Gli altri verbi in prima persona di quel capitolo hanno invece per soggetto gli uomini dell'Arte.

⁴ Cf. FANTA, *Die Verträge der Kaiser mit Venedig bis 983* (*Ergänzungsbände der Mittheilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung*, I, 104 sg.).

⁵ Qualità caratteristica di questi capitolari è che lo Stato dà di propria iniziativa gli ordinamenti all'Arte, e solo per eccezione, su proposta del sodalizio, aggiunge qualche capitolo o riordina l'intero statuto.

dal Governo o per ordini del tutto nuovi nella materia o per modificazioni o abolizioni degli obblighi fissati in origine. Solo nel maggio 1222¹ cominciò ad insinuarsi in questi documenti l'uso di ripartire la materia in più capitoli e di adoperare quasi costantemente « item » come particella di transizione, ma esso trovò subito ostacoli e alcuni capitolari vennero pure composti anche dopo quell'anno secondo il modello dei più antichi². Nel marzo 1233 fu pubblicato il capitolare degli orefici³ il quale segna un notevole progresso nella sua composizione, essendo stato ripartito in molti capitoli; ma se in essi l'unione con « item » è la forma prevalente di transizione, sono anche frequenti i passaggi con « praeterea », o con congiunzioni pospositive come « vero », « quoque », « enim », « autem ». Il capitolare dei rivenditori di roba vecchia⁴ pubblicato nel maggio del medesimo anno è l'ultimo documento di questa collezione composto secondo il metodo originario; gli statuti susseguenti dimostrano che l'uso introdotto nel 1222, ha sostituito e per sempre la consuetudine di prima e che l'unione con « item » è la regolare e solo di rado è sostituita da « insuper », « praeterea », « ad hoc etiam », « si autem », « si vero »⁵. Il progresso nell'arte della composizione si manifesta anche nei proemi. In origine

¹ Cf. capitolare dei numeratori di tegoli, pp. 55-57.

² Cf. i capitolari dei fornaciai a pp. 79-84 e dei filacanape a pp. 95-99.

³ Cf. pp. 115-121.

⁴ Cf. pp. 135-137.

⁵ Una sola novità s'introduce col capitolare primo dei « ternieri » pubblicato nel settembre 1263. Il primo capitolo di questo documento e degli altri capitolari ad esso posteriori comincia con « in primis videlicet », « in primis igitur », « in primis », « in primis quidem », « in primis omnium », « in primis omnium igitur ».

essi contengono la data e la dichiarazione dei giustizieri d'aver fatto giurare lo statuto da ciascun uomo dell'Arte. Ma nel maggio 1243 nel capitolare dei tintori¹ si fa un primo tentativo tanto d'indicare le operazioni che prepararono la composizione del documento quanto di dare di questo la ragione morale. Questo tentativo non venne eseguito con molto ordine nè con molta perspicuità di forma, ma tutti i capitolari posteriori hanno nel loro proemio dichiarazioni più complesse e in esse si espongono sempre le condizioni nelle quali l'atto venne composto, e talvolta non manca, come già era stato fatto in quello dei tintori, anche la ragione morale. Molto più rudimentale appare la forma di questi documenti rispetto all'ordine logico e ideale della materia, perchè se qua e là si trova il tentativo di raccogliere in una serie continuata di capitoli ordinanze tecniche o disciplinari secondo le loro somiglianze intrinseche, in genere manca la disposizione sistematica, la quale tanto meno doveva essere facile quanto più il capitolare era complesso. È notevole che nella parte originaria dei capitolari di data certa, manchi innanzi al settembre 1263 qualsiasi notizia intorno agli ufficiali dell'Arte ed ai loro poteri e doveri, come pure circa l'ordinamento del sodalizio e in particolare circa il tribunale dell'Arte e la sua competenza verso quello della Giustizia Vecchia, circa i banchetti in comune dei confratelli, le elezioni dei capi e degli elettori, le adunanze della corporazione, le mutazioni del capitolare, gli obblighi degli apprendisti, le tasse d'entrata e di nomina a maestro, i registri delle rendite e delle spese. Questa materia in gran parte fu intro-

¹ Cf. pp. 139-140

dotta per la prima volta quando venne composto il primo capitolare dei « ternieri » nel settembre 1263, ed i capitoli corrispondenti passarono da esso negli statuti posteriori con alcune mutazioni di concetto e di forma. I capitolari composti dopo il 1263 sono quasi tutti anche più complessi e mostrano la tendenza a svolgere con maggiore ampiezza le disposizioni disciplinari ed organiche del sodalizio, e però per questa parte danno allo studioso, a differenza dagli antichi, testimonianze copiose e precise. I loro capitoli generalmente contengono ordinanze dei giustizieri o dichiarazioni degli uomini dell'Arte per l'osservanza di questo o quel dovere, ma talvolta danno qualche deliberazione del Maggior Consiglio che aveva provocato dal potere esecutivo e in particolare dall'ufficio della Giustizia un ordine corrispondente.

Ma la forma primitiva ed originale dei capitolari anteriori al settembre 1263 e di qualcuno degli altri non è indicata soltanto dalle qualità della loro composizione, perchè talvolta vi accennano anche dichiarazioni esplicite. I giustizieri che nell'aprile 1258 pubblicarono il capitolare dei medici, vollero dichiarare nel proemio d'esserne stati gli autori e vi espressero questo concetto colla frase « capitulare invenimus »¹, colla quale significarono il lavoro d'invenzione, laddove solevano esprimere il lavoro di compilazione con altre parole, quali « statuta ipsius « artis nova et vetera in unum iussimus copulari »² e simili, nè quel lavoro d'invenzione si potrebbe spiegare, secondo le consuetudini seguite in tali componimenti, se quel sodalizio avesse già avuto il suo capitolare. Più

¹ Cf. p. 145, r. 11.

² Cf. capitolare primo dei « ternieri », c. 153 B.

esplicita e decisiva è la testimonianza del proemio del primo statuto dei tintori in data del maggio 1243, perchè i giustizieri vi dichiararono che quell'Arte non aveva avuto sino allora alcun ordinamento scritto ¹.

Ma se tale natura semplice ed originaria appare nei capitolari anteriori al settembre 1263, nuova forma e del tutto diversa per solito dimostrano quando la loro origine fu posteriore a quel tempo. Nel proemio degli statuti composti dal settembre 1263 in poi, i giustizieri per solito espongono che i capi dell'Arte si sono recati presso di loro portando seco gli « statuta » o « ordinamenta » del sodalizio e supplicando quegli ufficiali di farne la revisione perchè ne fossero tolti i capitoli divenuti inutili e vani in seguito alle aggiunte o di aggiungervi nuove disposizioni che credevano utili al consorzio. Che la parola « ordinamenta » o « statuta » designasse in quei proemî gli articoli di un capitolare o anche l'insieme del capitolare e delle addizioni se ve n'erano state fatte, non può essere dubbio, perchè la prima frase si ritrova in quel senso anche nel proemio del secondo capitolare dei « ternieri » in data 15 maggio 1279 ², il quale dimostra d'essere stato in gran parte composto sulle tracce di quello che il medesimo sodalizio aveva avuto sino dal settembre 1263 con addizioni sino al 1276 ³, e che fu presentato per la revisione dai capi dell'Arte ai giustizieri. Del resto è frequente in questi atti l'uso della parola « ordo » ⁴ nel senso di capitolare o statuto, e d'altra parte il *Liber*

¹ Cf. capitolare dei tintori, p. 139, r. 14 - p. 140, r. 1.

² Cf. capitolare secondo dei « ternieri », c. 186 B.

³ Cf. capitolare primo dei « ternieri », c. 153 B sg.

⁴ Cf. p. 15, r. 14.

*plegiorum*¹ dimostra che già nel maggio 1224 i « fioleri » erano obbligati con giuramento all'osservanza di un « or-
« *dinamentum iusticiariorum comunis Venecie pro officio*
« *eorum, silicet de arte friolarie* », laddove nel registro della Giustizia Vecchia il loro capitolare, che ricorda anch'esso ordinamenti più antichi, è in data del 4 febbraio 1271 (1270 m. v.).

È facile immaginare quale sorte abbiano avuto i documenti che nel registro non hanno lasciato di sé alcuna traccia. Se un capitolare intero o una sua parte veniva annullato dopochè era stato registrato, l'annullamento per solito si indicava nel registro mediante alcune linee che venivano tracciate attraverso la scrittura corrispondente, e un bell'esempio è dato dal primo capitolare dei « ternieri »²; ma se l'annullamento dell'intero capitolare era anteriore alla sua registrazione, l'atto veniva tagliato e distrutto. La perdita di questi statuti primitivi è gravissima e in gran parte irreparabile; difatti nel maggior numero dei casi è impossibile ritrovare la materia dei capitoli che nella nuova redazione non furono compresi, spesso fu turbata la disposizione originaria degli altri e per solito venne tolta la data e l'indicazione dei nomi dei giustizieri in quelle addizioni che già erano state fatte via via al testo primitivo, le quali note importantis-

¹ *Liber plegiorum*, c. 64 A, all'Archivio di Stato di Venezia.

² Qualche volta si tenne un altro metodo; furono abrasi i nomi dei giustizieri e le indicazioni del millesimo e del mese, e sulla lacuna derivata dall'abrasione si scrissero la nuova data e i nomi dei nuovi giustizieri che avevano accettato il capitolare antico e l'avevano accresciuto con nuove addizioni. Ma in questi casi il correttore dimenticò di raschiare anche il numero dell'indizione della data antica, e però questo dà un indizio per ristabilire con approssimazione la data originaria del documento.

sime furono sostituite da un semplice « item » o da qualche altra frase di transizione di nessun valore storico, come è dimostrato all'evidenza dal confronto del primo e del secondo capitolare dei « ternieri ».

Alcuni dei capitolari registrati nel maggio-settembre 1278 hanno addizioni, ma non molte¹. I capitoli di queste

¹ Quando esse mancano della designazione cronologica precisa, sono congiunte al capitolare mediante « et », « insuper », « praeterea ». Per questo motivo, e anche per ciò che ho espresso più sopra, nell'uso di questi documenti bisogna riflettere che non sempre quelle frasi di transizione significano che la corrispondente ordinanza venne composta nel medesimo tempo di quella che la precede. Per i capitoli posteriori al settembre 1278 molti aiuti sicuri per accertare se tali frasi sono o no un indizio di contemporaneità delle disposizioni, ci vengono dati dalle qualità della scrittura. Per i capitoli anteriori al settembre 1278 i sussidi sono più scarsi; tuttavia qualche distinzione sicura può essere fatta, e principalmente può essere separata la parte originaria del capitolare dalle aggiunte che via via vennero fatte sino al 1278. Questa materia sarà trattata caso per caso nel commento, e soprattutto sarà distinta nell'edizione di ciascun capitolare la sua parte primitiva, quindi quella che via via ad esso venne aggiunta prima della sua registrazione e per ultimo quella che in più tempi e da più scrivani fu composta dopochè il documento era stato registrato. Naturalmente in quest'ultima parte sono necessarie altre suddivisioni determinate dalle qualità della scrittura, e però nell'edizione saranno segnati in margine mediante una serie progressiva alfabetica i vari momenti nei quali le addizioni furono registrate, e il commento e talvolta anche le note al testo spiegheranno i motivi della partizione e il suo valore storico. Quando le addizioni hanno la data, questa viene espressa o semplicemente mediante il millesimo, il mese, l'indizione, ed i nomi dei giustizieri o anche coll'indicazione del giorno, o soltanto colla designazione di quegli ufficiali; ai nomi dei giustizieri è premessa una delle frasi: « tempore « nobilium virorum », « tempore nobilium virorum dominorum », « tempore « nobiliorum virorum dominorum », « tempore dominorum » ed al millesimo spesso « currente anno Domini » o anche « anno Domini ». Di rado appare nelle transizioni una frase più complessa, come « ordinatum fuit per dominos « iusticiarios, videlicet »; « hoc ordinatum fuit, adiunctum huic capitulari »; « hoc ordinatum fuit... hunc tenorem habentem »; « additum fuit in hoc capitulari per dominos »; notevole è la formula « nos... iusticiarii comunis « Veneciarum tempore nostro hec infrascripta iussimus iungi in isto capitu-

addizioni per solito contengono ordinanze dei giustizieri, ma talvolta anche documenti d'altro genere. Così in quelle del primo capitolare dei « ternieri » e nello statuto dei « blancarii » si ritrovano due parti del Maggior Consiglio; in quelle del capitolare dei calzolari una sentenza della Giustizia Vecchia circa una lite tra il gastaldo di quel sodalizio ed i lavoranti di suole; in quelle del capitolare dei carpentieri una sentenza del medesimo tribunale per una controversia tra i carpentieri ed i calafati; in quelle del capitolare dei conciatori di pelle la notizia di un contratto della durata di nove anni tra gli uomini di quel sodalizio e due maestri dell'Arte dei muratori. Ma questi documenti vennero trascritti tra le ordinanze, perchè o diedero occasione a stabilire una nuova massima statutaria che nella sostanza e negli effetti equivaleva ad una nuova ordinanza di quegli ufficiali, o fissavano obblighi di lunga durata i quali vincolavano non solo quanti o come ufficiali o come semplici membri appartenevano al sodalizio in quell'anno, ma anche i loro successori sino al termine del contratto, e la trasgressione determinava una multa che in parte andava all'offeso, in parte alla Giustizia, forse perchè questa pronunciava nella lite eventuale la sentenza.

L'opera dello scrivano del maggio-settembre 1278 fu poco accurata. I capitolari non vennero da lui registrati secondo l'ordine cronologico e nemmeno secondo l'affinità della materia, ma a caso e ad arbitrio¹, e di

« lari ad petitionem gastaldionis suprascripte artis », usata quando l'ordinanza veniva fatta dai giustizieri per iniziativa e proposta degli uomini dell'Arte.

¹ Per questi motivi non ho seguito nell'edizione l'ordine del registro, ma quello della cronologia, il quale anche giova a spiegare lo svolgimento

quattro¹ la trascrizione fu persino eseguita due volte. Talvolta alcuni dei loro capitoli vennero omessi², e spesso la disposizione originaria della materia venne alterata mediante inversioni di periodi³, di parti di periodo⁴, o anche d'interi capitoli⁵, le quali sempre hanno turbato l'ordine logico del capitolare e talvolta hanno tolto anche il senso. Inoltre quello scrivano molte frasi omise, molte ne ripeté per errore, alcune ne collocò fuori posto e altre travisò in modo da rendere difficile la ricerca della loro forma originaria e anche interpolò nel testo qualche nota che si leggeva nel margine degli originali. Per tutti questi motivi non è sempre facile restituire il testo genuino di questa parte del registro sì nella distribuzione della materia, sì nella lezione, che nello stesso originale doveva abbondare di errori di grammatica e di forma, specialmente per influsso del dialetto⁶.

storico di queste composizioni e delle loro parti tanto rispetto alla materia quanto rispetto alla forma. Ho stabilito anche alcuni gruppi di questi documenti, e in questo volume ho raccolti i capitolari più antichi di data certa, quelli cioè pubblicati dall'ufficio della Giustizia innanzi alla sua divisione in Nuova e Vecchia, e quelli di data incerta ma che mostrano d'essere stati composti in quel medesimo periodo. I primi si riferiscono ad Arti che dopo la divisione furono sottoposte alla Giustizia Vecchia.

¹ I capitolari dei misuratori d'olio, dei rivenditori di roba vecchia, degli speciali e degli orefici.

² Cf. capitolare dei muratori, c. 75 B.

³ Cf. capitolare dei filacanape, pp. 96-98.

⁴ Cf. capitolare dei sarti, p. 12.

⁵ Cf. capitolare dei misuratori d'olio, p. 77, nota al r. 1, e capitolare degli orefici, p. 115, nota al r. 9.

⁶ Nell'edizione ho procurato di distinguere gli errori del copista da quelli che dovevano essere anche nell'originale; il criterio principale per la distinzione mi è stato dato dal confronto dei testi affini, come sarà indicato volta per volta nelle note. Nell'edizione ho premesso a ciascun capitolo il suo numero d'ordine; questo non si trova per regola nel codice, ma è stato da me posto per facilitare agli studiosi le citazioni e i raffronti.

La restituzione trova sovente un'altra difficoltà che non sempre si può superare, perchè spesso alcune frasi sono state raschiate e sostituite con altre da scrivani posteriori, e talvolta la scrittura abrasa non ha lasciato traccia di sé, nè il confronto con altri documenti può sempre dare materia per ritrovare la frase scomparsa¹. Al contrario è meno difficile stabilire l'epoca delle correzioni, perchè quelle scritture appaiono più volte negli atti del registro, ciascuna entro un determinato periodo di tempo, e non di rado la scrittura del correttore si ritrova in qualche addizione del medesimo capitolare, e la sua materia è in corrispondenza con essa. L'abrasione della scrittura originaria talvolta fu estesa ad un intero capitolo² o anche ad una serie di capitoli³ e persino ad un intero capitolare⁴, e in questi casi è per solito impossibile la restituzione del testo.

Il registro nel 1278 conteneva spesso alcuni fogli bianchi, o una parte di foglio bianco, tra capitolare e capitolare, ed erano destinati alle addizioni; ma alcuni statuti furono trascritti di seguito, quelli specialmente in forma di estratto. Gli spazi bianchi vennero usati dagli scrivani dopo il settembre 1278 per registrarvi le addizioni, e talvolta, quando furono riempiti, la trascrizione fu eseguita anche sui margini, ma non sempre con metodo

¹ Nell'edizione di questi passi la frase corretta verrà indicata nelle note e la frase originaria sarà data nel testo; ma quando la restituzione non sarà possibile o sicura, si porrà nel testo il segno di lacuna.

² Cf. capitolare dei «fioleri», capitolo IV; *Nuovo Archivio Veneto*, I, 319.

³ Cf. capitolare dei pittori, ove sono stati abrasi alcuni capitoli susseguenti al xxxvi; *Nuovo Archivio Veneto*, II, 341 sg. nota 3.

⁴ Ciò avvenne nel capitolare segnato col numero xviii, ove sull'abrasione venne registrato il capitolare dei «galedari» in data del 19 marzo 1282.

costante. Talora si cominciò dal margine inferiore dell'ultimo foglio del capitolare, e così via via si continuò la registrazione nel margine inferiore delle carte precedenti¹; ma talvolta anche si procedette ad arbitrio², e però quando l'addizione marginale manca della sua data, non è facile determinare il posto che ad essa spetta nella serie dei capitoli, ed è allora necessario seguire come criterio la forma della scrittura e la materia stessa dell'ordinanza.

Quando gli spazi bianchi erano stati riempiti o non si voleva usarne, per trascrivere le addizioni si aggiungevano al codice altri fogli i quali vennero ridotti alle stesse dimensioni delle carte originarie del registro, talchè alcuni non si distinguono da esse alla prima ispezione del manoscritto, ma soltanto dopo l'esame della struttura dei quaderni e della materia stessa dei documenti. Alcuni di questi nuovi fogli stanno a sè, altri appaiono riuniti a due a due, e allora ciascuna coppia deriva da un'unica pergamena ripiegata nel mezzo. Furono aggiunti via via al codice in più tempi, e se ne può stabilire l'epoca con sufficiente precisione dalla data dei documenti in essi registrati. Questi o sono in continuazione diretta delle ordinanze della carta precedente originaria, o anche cominciarono ad essere trascritti in essa e la registrazione si compì nel nuovo foglio, oppure furono aggiunti non dopo le carte ultime del loro capitolare, ma in altri fogli i quali vennero collocati in mezzo ad esse, talchè il codice a primo aspetto sembra in grande

¹ Questo metodo fu seguito nei capitolari dei « fioleri », dei fabbri e dei filacanape.

² Ciò avvenne nel capitolare degli speciali. Nella maggior parte dei capitolari mancano tali addizioni marginali.

disordine. L'interfogliatura venne fatta nel terzo modo quando l'ultima carta dello statuto conteneva a tergo il principio del seguente, e però non era possibile aggiungere con una successione materiale di fogli le ordinanze delle nuove addizioni agli ultimi capitoli del documento ¹.

I fogli bianchi originari furono usati dopo il settembre 1278 non solo per trascrivervi via via le nuove addizioni, ma anche per registrarvi capitolari composti dopo quel tempo ². Naturalmente se questi non potevano es-

¹ Le carte che vennero interfogliate per le prime, furono la 122, la quale contiene anche una parte del capitolare originario dei « galedarii » in data del 19 marzo 1283 (o 1282?); le carte 131 e 132 del capitolare dei giubbettieri, che furono poste nel registro tra gli anni 1278 e 1282, e le carte 177 e 178 del secondo capitolare dei cerchiai, aggiunte dopo il giugno 1281 e innanzi al maggio 1282; il secondo posto per antichità spetta alla carta 87 del capitolare dei fustagnai, che fu aggiunta dopo il settembre 1283 e innanzi al novembre 1284; l'ultima carta interfogliata fu la 78 del capitolare dei muratori, la quale venne collocata nel codice dopo il 19 gennaio 1322. Nell'edizione saranno indicati volta per volta i molti fogli aggiunti, e nelle note al testo anche si determinerà il tempo della interfogliatura dei medesimi.

² Nei fogli bianchi originari frapposti ai testi dei capitolari registrati nel 1278, vennero trascritti il capitolare dei « galedarii » (in data 19 marzo 1283 (o 1282?) a c. 121 A), il secondo dei venditori di biade e legumi nel fondaco del comune (in data dell'aprile 1282, a c. 163 A), quello degli ufficiali « super « auro cocto et argento » (registrato nel 1297 m. v. dopo il settembre, a c. 140 sg.) e una matricola o capitolare di data incerta, ma anteriore almeno al novembre 1288 e appartenente all'Arte delle faldelle. Il capitolare dei « galedarii » ebbe il numero del capitolare originario abraso sul quale venne scritto; i due capitolari che testè ho ricordato al terzo e al quarto posto, non sono preceduti nel codice da alcun numero d'ordine; non così il secondo capitolare dei venditori di biade e legumi, il quale essendo stato trascritto innanzi al capitolare dei tintori segnato col numero xxx ebbe per sè questo numero, e così la numerazione dei capitolari seguenti fu corretta ed accresciuta di una unità. Altri capitolari furono trascritti nei fogli bianchi dei due ultimi quaderni originari e con essi fu copiato anche qualche altro documento che riguardava queste Arti. Questi furono i capitolari delle Arti dei « ternieri », cappellai, fabbricanti di campane e caldaie, renaioli, berrettai e fabbricanti di corde di budello per la battitura del cotone e della lana.

sere trascritti per intero in quegli spazi, si aggiungevano nel codice nuovi fogli bianchi nel modo sopra indicato, e questi una volta anche servirono per la registrazione di un nuovo capitolare ¹. L'aggiunta di questi statuti portò come effetto la necessità di correggere in più luoghi la numerazione originaria della serie, accrescendola di una o di due unità, ma nel codice è facile distinguere e spiegare la mutazione. Quando poi tutti i fogli bianchi del registro furono riempiti e continuò il bisogno di registrare nuovi capitolari, si aggiunsero al codice in più tempi nuove carte, quelle precisamente che seguono la 204 e giungono sino alla 228, ultima del manoscritto ². L'aggiunta di tutti questi capitolari posteriori al settembre 1278 portò per solito corrispondenti aggiunte nell'indice, e anche in questa registrazione i nuovi documenti non sono stati disposti secondo l'ordine cronologico e nemmeno secondo le affinità delle industrie.

La materia dei capitolari posteriore al settembre 1278 è formata in gran parte da ordinanze dei giustizieri, ma talvolta anche da altri atti ufficiali che diedero origine a nuove disposizioni statutarie o ne furono conseguenza; così petizioni dei gastaldi al Governo, avvisi degli ufficiali

¹ Esso fu quello dei fusai, in data 12 maggio 1282, che venne trascritto a c. 148A dopo il capitolare dei rigattieri e innanzi al primo dei venditori di biade e legumi nel fondaco, segnato col n. xxvi. Ma allora il capitolare dei fusai ebbe il n. xxvi, e quello del capitolare dei venditori di biade fu corretto in xxvii. La numerazione dei capitolari susseguenti sino al xxx non ne fu alterata, perchè il capitolare primo dei « ternieri », dopochè venne cancellato, ebbe abraso il suo numero xxvii, e così il numero xxviii del capitolare degli speciali ad esso seguente restò immutato.

² Queste carte si possono raccogliere in cinque gruppi secondo i tempi nei quali sono state aggiunte, vale a dire le 205-209, 209 e 210, 211 e 212, 213-217 e 217-228.

di quei sodalizi ai confratelli, disposizioni della Signoria, parti del Maggior Consiglio, e sentenze della Giustizia sia verso qualche persona iscritta in una di quelle corporazioni, sia nelle liti tra Arte e Arte o tra i colonnelli o membri di una medesima Arte ¹. Nelle addizioni la data più vicina a noi è il 5 marzo 1330 ², ma non tutti i capitolari giungono coi loro articoli sino a quel tempo, e il limite varia da documento a documento. Che ciò sia avvenuto, facilmente si comprende, perchè ciascun sodalizio ebbe lo speciale svolgimento del suo diritto statutario, ed i capitolari dimostrano che l'ufficio della Giustizia Vecchia non diede tutti gli anni ordinanze a ciascuna delle Arti, ma solo a quelle che avevano bisogno di nuovi provvedimenti. Ma ciò non basta a spiegare quella disformità, perchè talvolta essa derivò da altre cause. Difatti alcuni dei capitolari del codice furono ricomposti innanzi al marzo 1330, e nella nuova forma non vennero trascritti in questo registro; la qual cosa fu praticata almeno per le Arti delle faldelle, dei pellicciai e dei medici. Naturalmente in questi casi lo statuto antico perdeva dinanzi al nuovo la sua importanza pratica, e le addizioni dovevano essere fatte nel testo dell'altro; anzi fa meraviglia che in questo registro il capitolare dell'Arte delle faldelle abbia l'ultimo suo capitolo in data dell'ottobre 1292, mentre un capitolare nuovo era stato già composto in data 8 settembre 1289 ³.

¹ Qualche volta venne trascritto anche qualche documento, che era un'aggiunta affatto casuale e che non può essere considerato come parte integrante del capitolare; cf. p. e. p. 137, r. 9 sgg.

² Cf. capitolo xxvii del capitolare degli speciali, p. 169.

³ Si legge nel cod. Cicogna 948 (matricola 53) al museo Civico di Venezia.

Inoltre la registrazione delle addizioni non venne sempre eseguita con diligenza, perchè talvolta alcune furono omesse. Così mentre il capitolare dei carpentieri¹ in data 14 giugno 1324 contiene alcune disposizioni che la Giustizia Vecchia prese nel medesimo giorno per tutti i sodalizi ad essa sottoposti, indarno esse si ricercano negli statuti delle altre Arti registrati nel codice; di più il capitolo LXXXVII del medesimo capitolare, in data 1° novembre 1324², ricorda una disposizione anteriore comune a tutti gli statuti delle Arti sottoposte alla Giustizia Vecchia, ma è vana qualunque ricerca per ritrovarvela.

Si può anche domandare se questo registro contiene gli statuti di tutte le Arti che allora dipendevano dalla Giustizia Vecchia. Testimonianze copiose e irrefragabili dimostrano che quest' ufficio invigilava anche sopra altri sodalizi di mestieri, dei quali questo codice non contiene i capitolari; una parte del Maggior Consiglio in data 11 aprile 1307³ prova che in quel tempo dalla Giustizia Vecchia dipendeva il sodalizio dei pollaioli; un frammento di un atto in data del marzo 1296⁴ attesta in via indiretta che ad essa era allora sottoposta l'Arte degli spadai; una parte del Maggior Consiglio in data del settembre 1318⁵ dimostra la medesima dipendenza per l'Arte dei fruttivendoli; moltissime deliberazioni del medesimo ordine provano altrettanto per le corporazioni dei venditori di legname e dei travasatori e portatori di vino. La man-

¹ A c. 39 A, capitolo LXXXII sg.

² A c. 39 B.

³ *Liber Capricornus*, c. 38 B.

⁴ A c. 191 B del registro dei capitolari.

⁵ Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 38 B, n. 485; Maggior Consiglio, *Liber Phronesis*, c. 4 B.

canza dei capitolari di questi sodalizi nel registro probabilmente derivò dal fatto che non ancora avevano raccolte le loro consuetudini statutarie in un codice, ossia in un regolamento scritto.

Le addizioni posteriori al settembre 1278 mostrano d'essere state registrate in più tempi da scrivani diversi. Poche notizie ritroviamo nelle testimonianze dei secoli XIII e XIV intorno agli scribi della Giustizia Vecchia, e quasi tutte si leggono nei registri delle deliberazioni del Maggior Consiglio. Che di questi funzionari minori ve ne sieno stati a quell'ufficio sino dalla sua origine, non si può porre in dubbio, perchè in un governo civile nessun ufficio può sussistere senza una segreteria che ne scriva e ne conservi gli atti. Ma il più antico ricordo positivo di tali scribi risale soltanto al 2 settembre 1271, nel qual giorno il Maggior Consiglio deliberò che gli scrivani della Giustizia Vecchia e della Giustizia Nuova non fossero assunti per più di un anno, e che il loro anno di servizio cominciasse dalla festa di san Michele del 29 settembre. Per la medesima deliberazione la Giustizia Vecchia non poteva prendere scrivani che fossero stati presso la Giustizia Nuova, e parimenti la Giustizia Nuova aveva la stessa limitazione rispetto alla Giustizia Vecchia, finchè un intero anno non fosse trascorso dalla loro decadenza, ed anche si vietava ai giustizieri di ricevere dai loro scribi pranzi e doni. La deliberazione fu abolita innanzi al 1309, perchè la parte relativa si legge nel *Liber Communis secundus* a c. 102 B, ma manca nel *Bifrons*; tuttavia l'amministrazione dell'ufficio continuò per questa parte quasi interamente come prima, perchè avevano sempre efficacia due disposizioni di origine più antica per le quali ai funzionari del comune

era vietato di ricevere doni o pranzi dai loro scribi¹ e questi non potevano durare nel loro ufficio oltre un anno, e dovevano aver dimorato a Venezia almeno da un decennio e godere riputazione di grande integrità²; inoltre gli scrivani che avessero commesso frodi, venivano proclamati spergiuri a S. Marco e sulle scale di Rialto, e i loro nomi erano notati nei quaderni di tutti gli ufficiali del comune, perchè non fossero più presi in servizio dallo Stato³. Più tardi, tra il settembre 1298 e il 7 marzo 1299, i due uffici della Giustizia furono riuniti in uno con diminuzione del numero dei servitori e degli scrivani, ma l'unione durò poco, perchè quei funzionari pel soverchio lavoro male disbrigavano i loro doveri, ed appunto in data del 7 marzo 1299 il Maggior Consiglio deliberò che l'ufficio fosse diviso in due e che la Signoria provvedesse a suo talento rispetto al numero dei funzionari minori⁴ sottoposti ai giustizieri. Che gli scrivani della Giustizia Vecchia dopo questa deliberazione sieno stati aumentati o diminuiti, non è dimostrato dai documenti, ma è noto che in quel tempo furono due e tanti rimasero sino agli ultimi mesi del 1305. Difatti il 24 settembre 1303 il Maggior Consiglio deliberò che, a volontà dei giustizieri, gli scribi potessero essere portati a tre, purchè il loro stipendio complessivo non obbligasse lo Stato ad una maggiore spesa⁵. Ma probabilmente la diminuzione della paga impedì che il numero degli scrivani fosse accresciuto; di qui nuove istanze dei giustizieri per ottenere un terzo scrivano, e nuova deliberazione del

¹ *Liber Communis primus*, c. 11 A, deliberazione del 23 settembre 1257.

² *Liber Communis secundus*, c. 70 A, deliberazione del 18 marzo 1251.

³ *Liber Communis secundus*, c. 70 B, deliberazione del 22 novembre 1261.

⁴ Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 80 A; Avogaria, *Liber Cerberus*, c. 66 A.

⁵ Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 55 A; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 49 A.

Maggior Consiglio in data 29 aprile 1305¹ e conseguente conferma della parte del 24 settembre 1303. Allora i giustizieri non trovarono altra via che di proporre l'abolizione di un posto dei loro nove fanti, per la quale lo stipendio corrispondente unito a quello dei due posti di scrivani poteva fornire la somma per la retribuzione di tre scribi; ma siccome erano obbligati dal capitolare a tenere nove fanti, la riduzione non poteva essere fatta senza un voto favorevole del Maggior Consiglio, e questo venne dato il 5 ottobre 1305².

Poco si sa intorno ai nomi degli scrivani della Giustizia Vecchia; uno di quelli del 29 settembre 1271 - 29 settembre 1272 fu Domenico Firiolo pievano di S. Vito³; tra il 29 settembre 1278 - 29 settembre 1279 ebbe quell'ufficio Iacopo, prete di S. Canciano⁴; inoltre il *Liber Neptunus*, a c. 139 B, in data 27 novembre 1320 ricorda un Alcarino scrivano dei giustizieri (nuovi o vecchi?), e due altre testimonianze parimente indeterminate ho ritrovato nel *Liber Brutus* a c. 36 A, ove, in data 3 ottobre 1325, è ricordato « Petrum filium condam Rodulfi » notarii iusticie » e a c. 41 B, ove in data 28 ottobre 1326 si fa menzione di « Andreas notarius iusticiariorum »⁵.

¹ Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 83 B; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 49 B.

² Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 97 B; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 49 B.

³ Cf. nota 1 a p. XI.

⁴ Scrisse nel novembre 1278 il capitolare degli artigiani che lavoravano le corde di budella per battere il cotone e la lana; cf. il registro a c. 203 A. Molto probabilmente la sua scrittura si ritrova nelle addizioni del capitolare dei filacanape che sono state riprodotte nel margine inferiore della tavola V, e nel documento del 28 novembre 1278 riprodotto nella tavola VII.

⁵ Le addizioni posteriori al settembre 1278 mostrano nelle transizioni e nelle designazioni cronologiche le medesime formule già usate nelle altre. Più

Nelle addizioni posteriori al settembre 1278 meritano d'essere notate anche le cancellazioni, perchè col 21 novembre 1290¹ non vennero più eseguite nel modo semplice che ho già indicato, ma furono accompagnate da una nota dove lo scrivano indicava i nomi dei giustizieri

volte esse si ricongiungono ai capitolari precedenti mediante un semplice «item», e in questi casi la loro scrittura è il principale indizio che sono posteriori alle parti registrate nel maggio-settembre 1278; ma generalmente cominciano con una designazione cronologica più o meno determinata. Qualcuno dei molti scrivani posteriori al 1278 usò nella composizione dei capitoli qualche forma speciale che contraddistingue la sua opera da quella degli altri. Il registratore che ricorderò a p. 26, nota 2 e che scrisse nel codice l'elenco dei maestri filacanape e dei loro segni riprodotto nel margine superiore e laterale della tavola v, costantemente adoperò «dominiorum» per «dominorum» e «volimus» per «volumus», molto spesso cominciò i capitoli colla frase «currente anno Domini... tempore nobilium virorum dominorum iusticiariorum», e per solito usò l'indizione romana. Lo scrivano al quale si riferisce la nota 1 a p. 108 e che tra le altre compose l'ordinanza riprodotta nella tavola iv in calce, per solito non premette ai capitoli da lui registrati l'indicazione dell'anno e dell'indizione, ma soltanto i nomi dei giustizieri colla frase «tempore nobilium virorum dominorum iusticiariorum». Un altro registratore (la sua scrittura sarà riprodotta in una delle tavole del secondo volume) che trascrisse documenti in data del novembre 1282, del marzo, dell'aprile ed agosto 1283, e del 1289, usa per solito la parola «gastoldio» in luogo di «gastaldio». I due scrivani che ricorderò a p. 130, nota al r. 7 e a p. 16, nota 5 (la scrittura di questi due scrivani sarà riprodotta nelle tavole del secondo volume), cominciano i loro capitoli coll'indicazione del millesimo, del mese, del giorno e dell'indizione e colla frase «nos... iusticarii veteres» e per solito sembrano preferire l'indizione romana, sebbene uno di loro talvolta erri diminuendo di un'unità il numero della medesima. Il registratore del quale farò menzione a p. 12, nota 1 e che compose la nota interlineare riprodotta nella seconda colonna della tavola 1, usa molto spesso la frase «temporum nobiliorum dominorum» in luogo di «tempore nobilium dominorum» e preferisce lui pure l'uso dell'indizione romana. Le stesse qualità si manifestano anche nella scrittura che ricorderò a p. 66, nota 2, e che nonostante qualche differenza, pur derivò dallo stesso scrivano al quale si riferisce la nota 1 a p. 12.

¹ Cod. c. 14 A.

per ordine dei quali la cancellazione era stata fatta, e talvolta anche la ragione del provvedimento.

Anche la cronologia di questi capitolari deve essere qui illustrata perchè lo studioso possa usarne con sicurezza. Nelle loro date sino al 4 febbraio 1271 (1270 m. v.) è indicato soltanto l'anno, il mese e l'indizione, per solito coi nomi dei giustizieri, e l'indizione quasi sempre è la greca, come in genere negli altri atti del Governo veneziano; dopo il 4 febbraio 1271 nella data è per solito indicato anche il giorno, e l'indizione continua per lo più ad essere quella del 1° settembre. Nelle addizioni anteriori al 31 maggio 1278 manca spesso l'indicazione del giorno; nelle altre sino alla fine del secolo XIII molto facilmente l'epoca viene indicata soltanto coi nomi dei giustizieri. Inoltre bisogna distinguere i capitoli anteriori al marzo 1304 dagli altri, perchè i primi generalmente mancano della indizione, e quando vi è indicata, viene usata con poca regolarità; così ora vi si ritrova la greca, ora la romana, e non di rado il calcolo in tutti i modi è errato, perchè il numero dell'indizione viene accresciuto o più di frequente diminuito di un'unità ad arbitrio. Di più qualche volta la data è mutila, perchè dà il mese e il giorno, o anche il solo giorno, e non l'anno, oppure omette i nomi dei giustizieri. Al contrario nelle addizioni posteriori al marzo 1304 le indicazioni sono regolari, perchè quasi sempre contengono i nomi dei giustizieri, l'anno, il mese, il giorno e l'indizione, e questa è costantemente la greca. Nelle addizioni posteriori al settembre 1278 bisogna anche notare che la data di un capitolo, mentre designa il tempo della sua composizione, non indica ch'esso sia stato anche registrato in quell'anno. Difatti in molti capitolari si ri-

trovano gruppi di ordinanze di data diversa, ma trascritte dal medesimo copista, senza variazione di scrittura o di inchiostro e senza alcun altro segno d'interruzione di lavoro, la qual cosa dimostra che sono state registrate tutte nel medesimo tempo¹. Inoltre nel registro si ritrovano capitoli trascritti da un medesimo scrivano e forniti di date che tutte insieme formano una lunga e non interrotta serie di anni²; ma questi documenti non furono di certo tutti registrati nell'anno della loro composizione, perchè, come sopra ho dimostrato, gli scrivani della Giustizia Vecchia tenevano l'ufficio per un anno solo, nè potevano ritornarvi se non dopochè fossero decorsi almeno dodici mesi dalla loro decadenza³.

Resta ora da dare qualche notizia circa la materia del comento, che in questo volume per necessità è stato molto ampio⁴. Difatti in esso ho dovuto raccogliere copiose notizie necessarie alla retta intelligenza del testo, e prima di tutto spiegarne i molti luoghi oscuri, specialmente tutte le frasi tecniche delle quali non era stato ancora determinato il senso, fissare la cronologia dei molti

¹ Cf. capitolare dei sarti, capitoli v-x; capitolare dei giubbettieri, capitoli xxxv-l; capitolare dei pescivendoli, capitoli xxxvii-xxxviii; capitolare dei balestrieri, capitoli vii-xxvi &c.

² Cf. p. e. p. 12, nota 1; p. 26, nota 2; p. 108, nota 1 &c.

³ È superfluo notare che l'anno veneziano cominciava col 1° marzo e che i giorni della seconda metà del mese venivano spesso contati nei documenti diminuendo, cioè indicando quanti giorni mancavano per terminare il mese, e che in questi casi si aggiungeva al nome di questo all'ablativo la frase « exeunte ».

⁴ Ho segnato in margine nell'edizione il numero delle carte del registro corrispondenti al testo. Talvolta si troverà indicata una doppia numerazione; in questi casi il numero minore, posto tra parentesi, indica la numerazione della seconda parte del codice, quando la parte precedente si trovava fuori di Venezia tra i manoscritti della collezione Morbio.

capitoli o privi di data o forniti di indicazioni mutile e indeterminate ¹ e illustrare i nomi dei luoghi poco o punto conosciuti. Inoltre ho creduto opportuno mettere in corrispondenza la materia dei capitolari con quella degli altri documenti politici del comune veneziano ad essi anteriori, per ritrovare quali concetti e quali frasi ne erano passati nella composizione di questi statuti. In terzo luogo ho raffrontato la materia dei capitolari veneziani con se stessa, specialmente nei capitoli che contenevano disposizioni identiche o affini, e ciò per ritrovare la storia e le vicende di questi provvedimenti e soprattutto il tempo ed il luogo in cui apparvero per la prima volta nella legislazione veneziana delle Arti ². Per simili motivi ho anche raffrontato la materia dei capitolari con quella degli altri documenti veneziani del tempo circa le Arti e con quella degli altri capitolari che qualche sodalizio ebbe più tardi, e da questo secondo raffronto ho potuto in qualche statuto stabilire quali delle sue disposizioni perdurarono inalterate anche in secoli a noi più vicini. Per ultimo ho dato le notizie di fatto strettamente necessarie alla interpretazione

¹ Per facilitare la ricerca delle date nei capitoli ove sono indicate in modo indeterminato, ho premesso al testo dei capitolari il Prospetto degli ufficiali che tennero l'ufficio della Giustizia dalle origini al 1330, per quanto la loro serie può essere restituita mediante le testimonianze delle pubbliche carte. Lo avevo pubblicato nella mia dissertazione intorno all'*Ufficio della Giustizia Vecchia a Venezia dalle origini sino al 1330*, Venezia, 1893; ma qui lo ho ampliato, avendo ritrovato nuovi ricordi di quei funzionari in altri documenti. Non si ha all'Archivio di Stato di Venezia nè altrove, per quanto è a mia cognizione, alcun elenco, ufficiale o privato, dei giustizieri anteriori al 1330; il volume primo del *Segretario alle voci* comincia la loro serie solo dal 1349 (c. 6 B).

² Questo raffronto mi è stato utile anche per l'edizione dei testi, perchè così ho potuto restituire la lezione originaria nei passi di questi capitoli, ove essa era stata alterata dai copisti.

del testo, specialmente sulla costituzione e sull'ordinamento delle Arti veneziane, e rispetto ai provvedimenti tecnici e disciplinari ho fatto anche qualche raffronto coi documenti simili di altre città, tutte le volte che contenevano disposizioni somiglianti e ne dichiaravano la ragione ¹. Anche le note al testo sono state talvolta diffuse, quantunque questi statuti si ritrovino per lo più in un solo esemplare; ma, come sopra ho notato, era necessario che il loro testo, spesso scorretto e talvolta anche lacunoso, venisse restituito nella sua forma originaria e la restituzione fosse giustificata quanto meglio si poteva.

Poche notizie aggiungo circa i capitolari che ho pubblicato in questo volume. Quello dei sarti è incompiuto ²; si è perduta almeno una carta del registro che dopo la 166 vi era stata aggiunta per le addizioni. La natura frammentaria del documento è dimostrata all'evidenza dai seguenti fatti: il capitolo VII accenna a un'ordinanza precedente circa l'elezione dei cinque soprastanti, la quale non si ritrova nei capitoli anteriori che ci sono rimasti; una parte del Maggior Consiglio in data 17 marzo 1304 ³ rimanda ad una disposizione del capitolare dei sarti per la quale era loro proibita la vendita dei panni a ritaglio in altre botteghe che in quelle del co-

¹ Importantissimo sotto questo aspetto è l'antico statuto dell'Arte di Por S. Maria di Firenze (Arch. di Stato di Firenze, *Arte di Por S. Maria*, 1), perchè indica assai spesso la ragione dei provvedimenti contenuti nei suoi articoli, e così giova a spiegarci molte disposizioni simili dei capitolari veneziani.

² La natura frammentaria del documento quale si legge nel registro è sfuggita ai due eruditi, il Foucard ed il Cecchetti, che lo studiarono. Il FOUCARD ne pubblicò alcuni passi nel suo *Statuto inedito delle nozze veneziane emanato nell'anno 1299*, Venezia, tip. Commercio, 1858.

³ Cf. p. 193, doc. n. 4.

mune, ma anche questa indarno si ricerca nel documento. Le due testimonianze valgono anche a restituire la materia di due dei capitoli perduti; quella di un terzo può essere ristabilita mediante un documento del 2 maggio 1299¹ pel quale il Governo fissò ai sarti alcune norme per la lavorazione delle vesti, specialmente nuziali. Il capitolare fu registrato con molte inesattezze e con grande disordine, e però volendo meglio giustificare la restituzione che ho proposto, ho pubblicato il facsimile della parte più scorretta.

Il capitolare dei lavoranti di giubbe e coltri è stato da me confrontato con un altro dei « coltreri », inedito, del 12 febbraio 1503², e dal raffronto ho potuto accertare che alcune disposizioni dello statuto antico erano sempre valide nel principio del secolo XVI.

Il capitolare dei numeratori e portatori di tegoli e mattoni non è veramente di un'Arte, ma di un membro di un'Arte e precisamente di quella dei fornaciai³. Ciò spiega come in esso manchino alcuni capitoli indispensabili, p. e. quello in cui i giustizieri minacciavano la pena « banni intergri » per le contravvenzioni; difatti erano inutili in questo documento, essendo compresi nello statuto generale dell'Arte. Il capitolare non ha un vero proemio, ma comincia con un periodo premessovi più tardi a guisa di nota o di titolo⁴, e del tutto indipendente, per origine, dal testo ufficiale.

Il capitolare dei pescivendoli è stato da me confrontato con un altro, inedito, del dicembre 1482⁵.

¹ Cf. p. 189 sgg.

² Cf. p. 23, nota 3.

³ Cf. p. 79, rr. 10-11.

⁴ È il periodo a p. 55 tra i rr. 2-6; fu composto prima dell'ottobre 1278.

⁵ Un esemplare elegantissimo, membranaceo, frammentario, di diciassette carte, segnato « provenienza Cicogna, n. 2791 bis; collocazione ms. IV, n. 97 »,

Il capitolare dei fornaciai è importante perchè rettifica un giudizio del Sagredo¹ circa quel sodalizio; difatti secondo lui i padroni di fornace ed i lavoranti di mattoni non solo avrebbero esercitato liberamente l'arte loro senza vincoli reciproci e privilegi, ma anche non avrebbero avuto corpo d'Arte nè statuto. Le addizioni al capitolare hanno grande valore storico, perchè mentre dànno le continue variazioni nel prezzo dei mattoni, dei tegoli e della calce, le spiegano in rapporto agli avvenimenti politici che interrompevano il commercio del legname coll' Istria e ne rialzavano il prezzo.

si conserva al museo Civico di Venezia. Il codice manca della c. 10 e fu scritto nel secolo XVI. La sua scrittura originaria cessa a c. 17 A con un'ordinanza del 28 gennaio 1513 (1512 m. v.). Esso ha cinque miniature; due innanzi al testo, un Cristo in croce con Maria e Giovanni ai lati, e Maria (questo secondo disegno è un po' guasto) che sotto il suo manto accoglie vari devoti; una a c. 1 A che riproduce in piccolo la seconda; una a c. 7 A che forse rappresenta uno dei soprastanti dell'Arte e finalmente una a c. 17 A ove è disegnato un capitolo del sodalizio, forse degli elettori, cioè dodici uomini seduti presso un tavolo, e uno scrivano in disparte presso un banco. Questo manoscritto fu venduto al Cicogna il 5 agosto 1863 dal libraio Angelo Bonvecchiato; la parte rimanente era allora posseduta da Giuseppe Palazzi consigliere alla imperiale contabilità di Stato, che la mostrò al Cicogna il 7 maggio 1865. Ora essa è perduta, ma vi supplisce il cod. Cicogna n. 2791 (matricola n. 98) che ne è una copia cartacea in foglio, fatta nel 1727 e continuata sino al 1751. Il cod. 2791 bis è prezioso, perchè molte delle sue ordinanze sono la versione dialettale di quelle del capitolare dell'ottobre 1227 e ne dichiarano il senso; è quindi necessario nelle note il continuo raffronto dei due testi, e quando non sarà riportato il passo del documento in volgare, s'intenderà che l'ordinanza del capitolare antico non ha in esso alcun riscontro, laddove l'identità letterale delle altre disposizioni dimostrerà che avevano vigore anche nel secolo XVI. Un esemplare del capitolare del dicembre 1482, composto nel secolo XVI, si conserva presso la Nazionale di Parigi ed il manoscritto è segnato col n. 54. Cf. SARFATTI, *I codici veneti delle biblioteche di Parigi*, Roma, Forzani, 1888, p. 40 sg.

¹ SAGREDO, *Sulle consorterie delle arti edificative in Venezia*, Venezia, Naratovich, MDCCCLVI, p. 72.

Il capitolare dei misuratori d'olio è pervenuto in due testi frammentari, ma tra loro diversi. Mancano tutti e due di un vero proemio, in luogo del quale in uno di essi si legge una breve nota contenente la data e i nomi dei giustizieri, e premessa più tardi, ma innanzi all'ottobre 1278, al frammento; mancano anche i due capitoli nei quali l'uomo dell'Arte promette l'osservanza del capitolare ed i giustizieri minacciano la pena « banni integri » ai contravventori. I due esemplari si leggono nel registro, l'uno (A) a c. 118A che contiene quella nota cronologica, e l'altro (B) a c. 172A che è meno corretto nella lezione, ma più si avvicina all'originale nella disposizione dei capitoli, e però in questa parte ne ho preferito nell'edizione la testimonianza.


Il capitolare dei filacanape è stato registrato con molti errori e soprattutto con grande disordine, e appunto per meglio giustificare la restituzione che ho proposta, ho aggiunto i facsimili della parte più scorretta del documento. I capitoli registrati innanzi all'ottobre 1278, in parte sono originari, in parte sono stati aggiunti ai primi in più tempi. Ho raccolto i secondi in quattro gruppi secondo il tempo in cui a mio giudizio vennero composti¹. Il criterio per la partizione fu di considerare come limite di ciascun gruppo i capitoli che hanno aspetto di chiusa, nei quali o gli uomini dell'Arte s'obbligavano a denunziare ai giustizieri quanti dei loro confratelli non osservavano le disposizioni degli articoli precedenti, oppure i giustizieri ordinavano che questi articoli fossero aggiunti al capitolare o stabilivano la multa « banni integri » per tutte le contravvenzioni agli ordini espressi in quei capitoli.

¹ Manca in questi capitoli qualunque indicazione cronologica.

Del capitolare degli orefici si hanno tre esemplari, ma nessuno dà con fedeltà ed esattezza il testo genuino. Uno (A) si legge a c. 113 B sg. del registro, e si distingue dagli altri due perchè contiene tutti i capitoli del documento originario, ma la loro disposizione è stata alterata più volte ad arbitrio dal copista. Gli altri due esemplari contengono soltanto due estratti, mutili del proemio e del capitolo della multa « banni integri »; con le addizioni giungono solo al maggio 1262 e in generale concordano nella disposizione dei capitoli, per solito esatta. Uno (B) si legge a c. 172 B sg. del registro e per solito è corretto nella lezione; l'altro (C) mostra di aver avuto comune con questo l'origine, ma ha qua e là molti errori e omissioni. Questo terzo esemplare è contenuto a cc. 98 B e 99 A di un codice della Queriniana di Brescia segnato sul dorso *palchetto YY, statuti 1277-1298*, scritto per intero nel secolo XIII, di origine ufficiale e un tempo appartenente all'antico archivio Municipale di quella città, come è anche dimostrato dalla stessa segnatura che è sempre l'originaria¹. L'esemplare si trova unito ad una lettera che il doge Giovanni Dandolo inviò con quel documento al comune di Brescia; avendo fatto gli orefici di questa città istanza alle autorità locali perchè fosse loro concesso di ordinare l'Arte sul modello della costituzione che quel sodalizio aveva a Venezia, a Milano e in altre città

¹ Devo queste notizie alla cortesia del chiarissimo sig. Giovanni Livi, direttore dell'Archivio di Stato di Brescia. L'ODORICI pubblicò il testo di questo capitolare dall'esemplare della Queriniana, avendo ignorato l'esistenza degli altri due, e a torto riferì alla composizione del capitolare la data del maggio 1262 che apparteneva soltanto alle prime addizioni; *Archivio storico italiano*, ser. II, vol. XI, par. 1, p. 97 sg. Il medesimo sig. Livi gentilmente collazionò per me il testo a stampa dell'edizione dell'Odorici con quello del manoscritto.

lombarde, il comune nel 14 febbraio 1281 stabilì che la corporazione si ordinasse secondo l'esempio dato da Venezia, e però a spese degli orefici fu mandato un nunzio dal comune a Giovanni Dandolo per avere una copia di quegli ordinamenti¹. L'esemplare A si distingue dagli altri due perchè contiene anche le addizioni posteriori al maggio 1262²; le più antiche non hanno alcuna indicazione cronologica, ma dalla loro scrittura, diversa dalla originaria del codice, è dimostrato che furono posteriori almeno al settembre 1278, e siccome mancano anche nella copia spedita poco dopo il 14 febbraio 1281 da Giovanni Dandolo al comune di Brescia, così è da ammettere che sieno state composte anche dopo di quell'epoca. Le relazioni fra i tre esemplari sono rappresentate dal seguente prospetto:



¹ Nell'edizione dell'Odorici manca la lettera che il nunzio portava al doge da parte del Governo di Brescia. Al documento del 14 febbraio 1281 è unita, ma senza la data, la risposta del doge. Nell'Archivio di Stato di Venezia non ho trovato un esemplare di questa risposta, ma è probabile che sia stata scritta poco dopo il 14 febbraio 1281.

² Esso pure è mutilo; manca il capitolo di un'ordinanza del 1316 alla quale rimanda il doc. n. 5 a p. 260, rr. 8-17.

Il capitolare dei rivenditori di roba vecchia è pervenuto in due esemplari; l'uno (A) si legge nel registro a c. 119 A sg., l'altro (B) a c. 175 A sg. Tutti e due concordano nella lezione e sono mutili, perchè mancano del capitolo ove i giustizieri minacciano la multa « banni integri » per le contravvenzioni, ma l'esemplare B difetta anche del proemio, e però ho posto A a fondamento dell'edizione.

Anche gli altri tre capitolari del primo gruppo sono imperfetti, perchè mancano del medesimo capitolo che quello dei rivenditori. Il capitolare dei tintori è stato registrato con tale disordine e con tante alterazioni arbitrarie che ho creduto opportuno darne il facsimile per meglio giustificare la restituzione da me proposta. Il capitolare dei medici manca delle addizioni¹, e anche prima del 5 marzo 1330, ultimo termine a cui giungono le date dei documenti del registro, doveva essere antiquato da molto tempo. Difatti in una parte del Maggior Consiglio del 29 marzo 1321 che si legge nel *Liber Phronesis*², furono fissate alcune disposizioni da aggiungersi « in matricula medicorum, tam fisicorum quam cirugie », le quali mancano nel testo del codice; inoltre un'altra parte del Maggior Consiglio in data 29 aprile 1281³ vi fu ag-

¹ Fu pubblicato per la prima volta dall'ALVISI nelle *Considerazioni documentate sull'arte medica e sul personale sanitario di Venezia dal x al xv secolo* nel *Giornale veneto di scienze mediche*, Venezia, Andreola, 1858, ser. II, vol. XI, 477 sg., su trascrizione eseguita a Vienna dal Foucard. L'edizione è piena di errori. Più tardi il FOUCARD ripubblicò con molto maggiore cura il prezioso documento col titolo *Lo statuto dei medici e degli speziali in Venezia, scritto nell'anno 1258*, Venezia, tip. del Commercio, 1859.

² A c. 60 B. Cf. anche doc. n. 144, pp. 342-344 e specialmente il passo a p. 344, rr. 3-5.

³ Maggior Consiglio, *Liber Communis secundus*, c. 103 A; *Liber Communis primus* (copia), c. 84 A; Avogaria, *Liber Bifrons*, c. 51 B.

giunta poco dopo di quel giorno, perchè ad essa accennano anche nel principio del secolo XIV alcuni documenti di quel sodalizio¹, laonde già nel 1281 un capitolare con nuove disposizioni aveva sostituito quello del 1258².

I capitolari del secondo gruppo mancano della data e per solito sono pervenuti in forma di estratto. Tutti vennero registrati nella loro parte originaria innanzi all'ottobre 1278, ma per la struttura semplice, per l'andamento della composizione e per la brevità somigliano ai più antichi tra i capitolari del primo gruppo. La loro parte primitiva è in genere formata da una formula di giuramento di pochi periodi, e qualcuno³ ha anche addizioni anteriori al 1278. Fa eccezione il capitolare degli speciali⁴, il quale è più complesso e probabilmente venne composto nel medesimo tempo che quello dei medici, perchè i due documenti hanno alcune disposizioni comuni e alcune di quello dei medici sono intimamente collegate

¹ Cf. i docc. nn. 49 e 58 dell'Appendice all'Arte dei medici, pp. 291 e 294. Inoltre i docc. nn. 141 (p. 341) e 153 (p. 348) accennano ad un'altra ordinanza che manca nel capitolare del 1258; per essa un medico non poteva farsi pagare dal suo cliente prima di averlo sanato.

² Ma quello del 1258 aveva efficacia anche nel maggio-settembre 1278 nella forma nella quale appare nel codice, altrimenti non sarebbe stato registrato in quel tempo.

³ Così quello dei balestrieri che ha grande valore storico per le notizie che dà circa la composizione delle balestre.

⁴ Fu pubblicato dal FOUCARD con quello dei medici nell'opera citata; un frammento ne era stato edito anche dall'ALVISI, op. cit. p. 478 sg. Il Foucard non diede il testo delle addizioni. Anche il capitolare degli speciali manca di alcune disposizioni che ne dovevano far parte, come è provato da due testimonianze. Difatti una nota marginale al capitolo XVIII prova che questo fu modificato nel 1318, ma il testo della mutazione non è pervenuto; cf. p. 164, nota al r. 10. Il doc. n. 11 a p. 388 fa presupporre un ordine anteriore all'11 marzo 1305 circa la composizione della « piperata », il quale manca nel capitolare ed è sostituito da un altro del 20 novembre 1310; cf. capitolo XX.

nella materia ad altre del capitolare degli speciali e viceversa. È pervenuto in due esemplari; il primo (A) si legge a c. 170 sg. del registro, e si distingue per la lezione migliore e perchè contiene le addizioni del 1268, e però l'ho posto a fondamento dell'edizione; il secondo (B) si legge a c. 159^A ed ha valore per le addizioni posteriori al 1278 le quali mancano nell'altro¹.

All'edizione dei capitolari ho aggiunto un'Appendice che contiene gli altri atti del Governo veneziano dalle origini al 1330 circa le Arti dei sarti, pescivendoli, fornaciai, filacanape, orefici, rivenditori di roba vecchia, medici, speciali e balestrieri². Non ho oltrepassato nella raccolta il 1330, perchè quell'anno segna il limite estremo delle addizioni dei capitolari. Sulle Arti dei giubbettieri, dei misuratori d'olio, dei venditori di lino, dei custodi degli stai nel fondaco del comune e dei fabbricanti di pesi da libbra non ho trovato alcun atto pubblico che possa illustrare il loro statuto; circa i sodalizi dei tintori e dei cerchiai ho creduto opportuno di raccogliere queste testimonianze nel volume che conterrà i loro nuovi capitolari. Nell'edizione di questi atti ho escluso tutti quelli che riguardano gli uomini delle Arti non come membri di un sodalizio, ma come semplici abitatori o cittadini del co-

¹ Ho dato il facsimile (tav. VII) dell'ultima parte del capitolare dei fabbricanti di pesi da libbra, perchè il codice in quella carta contiene i segni speciali di quegli artefici, e la parola male può darne la descrizione. È da notare che il secondo segno fu eseguito sull'abrasione di un altro, il quale rappresentava una campana.

² Ho rimandato all'ultimo volume l'edizione dei pochi atti che riguardano complessivamente tutte le Arti. Il medesimo volume conterrà al solito l'Indice dei nomi propri e delle cose notevoli, il Glossario latino e veneziano, e la Tavola delle opere edite ed inedite citate con abbreviatura nel commento.

mune; quali sarebbero il condono di multe a loro imposte dai Cinque alla pace, dai signori di Notte, dai giustizieri nuovi &c., gli atti relativi ai loro interessi personali e privati, come mutui, malleverie, vendite di beni &c., le punizioni per contravvenzioni alle leggi comuni e per reati, come stupri, insulti, false testimonianze, offese alla religione, falsificazioni di documenti, le grazie per buona condotta nell'esercito, le licenze di portare armi &c. Al contrario ho pubblicato tutti gli atti che risguardano la storia dei sodalizi, ne illustrano i capitolari o anche ne riempiono le lacune; così lo studioso potrà avere a sua disposizione tutta la materia storica circa le Arti veneziane sottoposte alla Giustizia Vecchia sino al 1330. La pubblicazione di questi documenti è stata possibile in forma di Appendice, perchè il loro numero non è in generale molto grande. A questa scarsezza fanno eccezione gli atti per l'Arte dei medici e facilmente se ne comprendono i motivi; difatti il medico era spesso un salariato del comune e serviva anche nell'esercito e nella flotta, e la professione era tanto stimata che ad alcuni per le loro aderenze vennero affidate dai Governi anche trattative politiche, e però nella raccolta sono stati compresi alcuni atti che illustrano più l'uomo che l'Arte¹. A ciascun documento ho aggiunto in margine

¹ Questi documenti hanno anche sotto un altro aspetto una grande importanza storica, perchè illustrano la procedura che il Governo con i suoi diversi uffici e Consigli teneva in alcune disposizioni, p. e. grazie, concessioni di cittadinanza &c. Qualche aiuto in queste ricerche mi è stato dato dalle pubblicazioni del Cecchetti circa la medicina a Venezia nel secolo XIV, ma non sempre è stato un aiuto sicuro, perchè vi ho ritrovato qualche citazione inesatta e alcuni errori di cronologia e d'interpretazione; inoltre il Cecchetti non usò tutti i documenti dei registri del Maggior Consiglio e dell'Avogaria, e nemmeno esaminò i due primi libri dei *Commemoriali* e il registro V dei *Signori di Notte*.

un regesto nel quale ho esposto la materia dell'atto, e ne ho indicato il carattere e la provenienza in ordine all'ufficio o al Consiglio che lo aveva composto¹.

¹ Più volte il regesto non è stato molto più breve dell'atto stesso, e ciò è avvenuto quando il documento già conteneva un'esposizione sommaria della materia, qualità comune alla maggior parte delle deliberazioni del Maggior Consiglio. E appunto deliberazioni del Maggior Consiglio sono per lo più gli atti che pubblico. Nel loro commento ho procurato di essere breve e di spiegare soltanto i termini tecnici e le relazioni di questi atti tra loro stessi e con i capitolari che li precedono in questo volume; le parti oscure dei testi sono state dichiarate indirettamente nel regesto.

I DOCUMENTI DELL'APPENDICE

ED I LORO REGISTRI.

I documenti dell'Appendice sono stati tratti da vari registri e intorno ad una parte di questi espongo anche i risultati di alcune mie ricerche. Le collezioni delle parti del Maggior Consiglio nel secolo XIII e nei primi decenni del XIV sono, come a tutti è noto, d'importanza massima per la storia interna ed esterna del comune veneziano, e però non credo inutile dare intorno ad esse tutte quelle notizie che pur essendo in immediata attinenza con questa edizione, mentre valgono a spiegare alcune qualità dei documenti che pubblico, possono essere di aiuto a chi voglia usare di quei fonti per qualsiasi altra indagine. I registri ai quali appartengono i documenti dell'Appendice sono i seguenti :

1) il *Liber plegiorum* del Minor Consiglio, registro cartaceo che contiene gli atti della Signoria dal 30 ottobre 1223 al 23 marzo 1229 con aggiunte fino al 12 maggio 1253; di questo registro non do altre notizie, rimandando il lettore agli ottimi registi pubblicatini dal Predelli¹ e alla loro prefazione;

2) il libro primo, secondo e terzo dei *Commemoriali*, registri membranacei in foglio, che molto acutamente sono stati definiti dal Predelli² « un protocollo « di affari di Stato correnti »; essi contengono rispetto al mio tema soprattutto provvedimenti presi dai consiglieri del doge coi capi della Quarantia e

¹ PREDELLI, *Il Liber Communis detto anche Plegiorum del R. Archivio di Stato di Venezia, Regesti*, Venezia, Visentini, 1872.

² PREDELLI, *I Libri Commemoriali della repubblica di Venezia, Regesti*, Venezia, 1876, p. VIII.

cogli ufficiali di Rialto, concessioni di cittadinanza fatte dal doge ad alcuni medici del comune, lettere del doge in risposta alle domande degli ambasciatori di altre città circa il traffico di alcune merci, e la ricerca è stata facilitata dai regesti a stampa;

3) il frammento del primo libro dei *Misti* del Senato, il quale è un registro cartaceo di fogli dugentonovantatre e contiene le parti di quel Consiglio dal dicembre 1300 al 23 febbraio 1303, 1302 m. v.; i regesti ne furono fatti dal Giomo¹ e pubblicati colle rubriche degli altri quattordici volumi perduti delle deliberazioni di quell'ordine;

4) il volume primo delle *Lettere di Collegio*, registro membranaceo di carte novantasette, che contiene le lettere della Signoria dal 16 settembre 1308 al 1310; alcune di esse rispetto al mio tema risguardano le Arti dei medici e dei balestrieri, e la ricerca ne è stata facilitata da un regesto e da un indice manoscritti, esistenti in quell'archivio; sul primo foglio di guardia del registro si legge di scrittura del tempo « Petrus Gradonico 1308 » e più sotto « Liber « decimus nonus litterarum »²;

5) il registro quinto dei *Signori di Notte*, codice membranaceo in foglio, che contiene con qualche lacuna gl'interrogatori fatti da quegli ufficiali nei processi penali che si svolsero dinanzi la loro corte tra gli anni 1289-1291³; questi documenti si riferiscono all'Arte dei medici, perchè dovevano in quei processi testimoniare circa le ferite e le uccisioni delle persone da loro curate, ferite e uccisioni che avevano dato luogo ad accuse e denunce e quindi all'azione di quel tribunale;

6) i primi tre libri delle *Grazie*, registri che contengono atti del Governo per il condono o la mitigazione delle pene inflitte ai colpevoli dagli ufficiali del comune. I due primi registri sono eguali nella materia, e il primo, membranaceo, non è che una copia del secondo, cartaceo in 4° e di scrittura molto sbiadita e talvolta a mala pena leggibile; la copia venne eseguita quando la scrittura dell'originale era già guasta e però si comprende come alcune frasi non sieno state trascritte e lo spazio corrispondente sia rimasto bianco; sul foglio di guardia dell'originale, e della stessa scrittura del codice, si legge un ricordo di consegna di alcuni documenti a « Nycoletto Pistorino scribe

¹ GIOMO, *Regesto di alcune deliberazioni del Senato Misti già esistenti nei primi 14 volumi distrutti (1290-1332) e contenute nella parte superstite del volume primo, pel periodo da 1300 dicembre a 1303 23 febbraio, nell'Archivio Veneto, XVII-XXXI.*

² Più sotto in quel foglio si legge: « in isto libro scripte sunt littere « [a cui segue una parola illeggibile] super ballis derobatis per comites de « Monteforte et de Bragancia », cioè dai conti di Montfort e di Bregenz; una di queste lettere fu pubblicata dal PREDELLI nell'*Archivio Veneto*, II, 441 e 442. I diciotto volumi che precedevano questo registro non più si conservano.

³ Gli altri registri di quei processi sino al 1330 sono perduti.

« pallacii »¹. I documenti del registro cominciano colla frase espressa o sottintesa « volumus esse inter .XL. », la quale significa che il doge e i suoi sei consiglieri avevano stabilito di recarsi presso i Quaranta per proporvi una grazia, laonde la data del documento indica soltanto il giorno in cui la Signoria deliberò di farne la proposta. Il terzo libro è invece un registro originale membranaceo in grande disordine, perchè è stata turbata la disposizione primitiva dei fogli; a c. 1 A vi si legge della stessa scrittura del testo: « Liber gratiarum factarum tempore illustris domini Francisci Dandulo « Dei gratia incliti Venetiarum ducis, currente anno Domini .MCCCXXXVIII., in- « dictione .XII., diebus et mensibus inscriptis », ma dopo la carta 16 bisogna andare alla 37-49 e quindi alla 49-60 inclusa che nella numerazione antica erano segnate 17-29 e 29-40 inclusa, ove i documenti giungono all' 8 settembre 1330. La continuazione si trova a c. 17 A sino alla 37, le quali carte avevano un'altra numerazione ora scomparsa e sulla 17 A si legge: « Liber « gratiarum factarum tempore illustris domini, domini Francisci Dandulo Dei « gratia incliti Veneciarum ducis, in millesimo trecentesimo trigesimo, indi- « cione quartadecima, die decima ianuarii et aliis diebus et mensibus infra- « scriptis »; laonde questo quinterno è un frammento di un nuovo registro, unito materialmente al terzo. I documenti che si riferiscono al mio tema hanno due o tre date; una precede il testo e significa il tempo in cui la Signoria ne decise la proposta, e le altre due sono state aggiunte più tardi nel margine colla nota « Capta in 40 », la quale indica il tempo in cui la Quarantia diede il voto favorevole circa la grazia, o colla nota « Capta in maiori con- « silio » la quale indica altrettanto verso il Maggior Consiglio, ma spesso la terza data manca²;

7) i registri delle deliberazioni del Maggior Consiglio sino a tutto il 1330, manoscritti originali membranacei in foglio: i più antichi sono il *Liber Communis primus* che è frammentario, perchè vi mancano le carte le quali contenevano le prime sessantaquattro deliberazioni, e il *Liber Communis secundus* o meglio *Liber officiorum*³ che il doge Giovanni Dandolo fece comporre con

¹ La nota fu di certo anteriore al marzo 1319, perchè Nicolò Pistorino divenne allora vicecancelliere. Cf. *Liber Phronesis*, c. 12 B.

² Cf. p. 211, nota 2.

³ Di questi due registri si hanno anche due altri esemplari autentici del tempo. Essi sono il *Liber Fractus*, simile al *Communis primus*, e il cosiddetto *Liber Communis primus, copia*, simile al *Liber officiorum*; il *Fractus* supplisce alla mancanza delle prime carte del *Communis primus*; il *Communis primus, copia*, contiene soltanto le parti che risguardano gli « officiales palatii » e gli « officiales Rivoalti ». I due esemplari si distinguono, perchè hanno le cancellazioni delle parti che divennero via via antiquate dopo il 1283 e le sotto-

decreto del 27 ottobre 1283¹, avendo affidato ad una commissione di scegliere tra i dieci antichi registri ora perduti degli atti del Maggior Consiglio le parti che avevano sempre valore legale e di disporle con un ordine sistematico e con brevi titoli e indici per facilitarne la ricerca. I registri seguenti, dei quali si ha anche una copia (e del *Clinus* due) del secolo XVII, contengono invece le deliberazioni di quel Consiglio secondo l'ordine cronologico², via via che vi furono trascritte dalle minute, le quali ora non si conservano; essi si distinguono per i loro nomi propri e sono:

α) il *Liber Luna* che è frammentario e dall'8 luglio 1283 giunge al 17 gennaio 1286, 1285 m. v.; alla mancanza dei primi fogli solo in parte supplisce la copia, perchè anch'essa è mutila nel principio;

β) il *Liber Çaneta* o *dona Çaneta* che comincia: « Millesimo ducen-
« tesimo octuagesimo quinto, inditione .XIII. liber consiliorum comunis Ve-
« netorum captorum in maiori consilio, ducante illustri domino Iohanne Dan-
« dulo Dei gratia Veneciarum duce », e dal 22 gennaio 1286, 1285 m. v., giunge sino al 17 agosto 1290; sull'ultima carta vi sono stati aggiunti con carattere diverso, ma del tempo, due documenti del 28 febbraio 1287, 1286 m. v.;

γ) il *Liber Pilosus* che comincia: « Millesimo ducentesimo .LXXX.,
« die .xxvii. augusti .III. indicionis » e giunge al 16 giugno 1299; la copia contiene qualche documento in più verso la fine;

δ) il *Liber Magnus* che dal 15 settembre 1299, ind. XIII, giunge al 16 dicembre 1305;

ε) il *Liber Capricornus* che dal 21 dicembre 1305 giunge al 29 agosto 1308; il foglio di guardia è stato posto ad arbitrio dopo la c. 8, e questo

scrizioni dei consiglieri che ne avevano ordinata la cancellazione e del notaio o cancelliere che l'aveva eseguita. Essi hanno anche alcuni documenti di età più recente che vi sono stati trascritti più tardi nei fogli bianchi e talvolta si riferiscono alle Arti. Anche gli altri due esemplari hanno qualche cancellazione ufficiale, ma assai di rado.

¹ Cf. su questi registri del Maggior Consiglio e su quelli dell'Avogaria VALSECCHI, *Bibliografia analitica della legislazione della repubblica di Venezia nell'Archivio Veneto*, II, 393 sgg. Ma il Valsecchi ha esaminato i registri soltanto nei loro caratteri estrinseci, e talvolta è incorso in qualche inesattezza nelle date. Per questo motivo ho creduto opportuno esaminare i medesimi registri nelle loro qualità intrinseche e determinare le relazioni tra la serie dell'Avogaria e quella del Maggior Consiglio.

² Appunto per questo motivo è faticosa la ricerca della materia storica in questi registri, e pochi aiuti danno gli antichi rubricari. Bisogna leggere ciascun volume da capo a fondo, e lo stesso metodo si deve tenere anche nei due registri dell'Avogaria *Neptunus* e *Brutus*.

registro che in origine stava a sè, venne unito al precedente in un solo volume nello stesso secolo XIV, perchè in *Magnus* a c. 1A di scrittura del tempo si legge: «Magnus» e poi: «Capricornus infra ad f. 105», e poi: «Magnus et Capricornus»; sull'ultima carta vi è stato aggiunto con altro carattere del tempo un documento del 17 settembre 1309;

ζ) il *Liber Presbyter* che dal 29 agosto 1308 giunge al 10 aprile 1315, ultima data leggibile; l'ultima carta è mutila e guasta, e il foglio di guardia contiene una lettera di Lodovico il Bavaro al doge Giovanni Soranzo «datum «Monaci .xvi. kalendas iunii, regni nostri anno quinto»;

η) il *Liber Clincus* che dal 10 aprile 1315 giunge al 18 luglio 1318 ed è preceduto da quarantasette carte che contengono le rubriche delle parti di questo registro e del seguente. Le rubriche sono disposte secondo il solito ordine sistematico e furono composte e premesse a questo registro dopochè alcune parti del *Phronesis* erano state cancellate d'ufficio¹. A c. 1A si legge di mano più recente il titolo «Civicus», ma «Clincus» è il nome che si ritrova in capo alle rubriche e con scrittura antica;

θ) il *Liber Phronesis* che dal 20 luglio 1318 giunge al 23 gennaio 1326, 1325 m. v., e comincia: «.MCCCVIII. liber partium maioris consilii pertinentium comuni et officialibus»;

ι) il *Liber Spiritus* che dal 24 gennaio 1326, 1325 m. v., giunge al 24 febbraio 1350, 1349 m. v., e comincia: «In Yesu Christi nomine amen. «anno ab incarnatione domini nostri Yesu Christi millesimo trecentesimo vigesimo quinto, mense ianuarii, die .xxiiii. intrante, indictione nona. incipit «liber parcium spectantium comuni et officialibus, captarum in maiori consilio».

I documenti di questi registri sono stati talvolta cancellati, perchè le corrispondenti disposizioni erano divenute inutili o per morte dell'interessato o per essere antiquate in seguito a nuove deliberazioni più ampie o ad esse contraddittorie. La cancellazione è per solito documentata dalle firme dei consiglieri che l'avevano fissata e da quella del notaio o cancelliere che l'aveva eseguita, e talvolta ne è indicato con precisione anche il tempo. Naturalmente le firme sono autografe e la scrittura delle note è di mani diverse da quelle delle parti del registro. Nell'edizione ho notato la cancellazione e ho pubblicato anche le firme, perchè lo studioso possa conoscere quando la parte corrispondente cessò di aver valore nella legislazione del comune. Alle volte l'età della cancellazione è indicata in modo preciso, ma

¹ Difatti una di esse ha la seguente lezione: «Bolçonelle vehdantur «denariis .xvi. sub pena contenta in consilio cancellato in 16», e la frase «in 16» indica la c. 16A del *Liber Phronesis* nella quale si legge la deliberazione in data del 3 maggio 1319 a cui rimanda quel titolo, e appunto quella parte vi fu cancellata da Giovannino Calderario per mandato di quattro commissari.

anche quando la data manca, si può ritrovarla entro certi limiti, determinando il tempo in cui il notaro che scrisse la nota stette in ufficio ¹. Talvolta la cancellazione venne eseguita per errore, ma in quei casi fu apposta nel registro una nota che la annullava come non avvenuta. Il testo delle parti è pervenuto a noi per solito in un' unica forma, ma talvolta anche in redazioni diverse, e credo che la diversità sia derivata ora dall'opera dei registratori, ora anche dalle minute stesse, perchè in un registro ho ritrovato una medesima parte ripetuta due volte di seguito, ma in due testi del tutto diversi, e senza che tra l' uno e l' altro si noti alcuna differenza di scrittura ². Le minute contenevano le parti proposte al Maggior Consiglio, ma per solito si trascrivevano soltanto le parti approvate dal medesimo, e per norma dello scrivano quando la deliberazione era stata presa e il suo testo per conseguenza doveva essere registrato, si faceva precedere nella minuta da un segno in forma di croce ³. Alcune deliberazioni hanno in fine la nota « pars de .XL. », la quale significa che erano state prese in precedenza dalla Quarantia ⁴. Questa nota è della stessa scrittura del testo ed è parte integrante del documento, e però differisce da altre che si leggono nei margini e sono state apposte più tardi, quasi sempre peraltro nel secolo XIV, per indicare sommariamente la materia d' una parte o anche il titolo dell' ufficio a cui si riferiva o sotto il quale doveva essere posta in una disposizione sistematica per materia. Anche il *Liber Luna* ed i registri susseguenti non contengono tutte le deliberazioni prese dal Maggior Consiglio nel tempo in cui furono composti, ma solo una scelta, come sarà dimostrato dal confronto con i registri dell'Avogaria. Questo lavoro di selezione era già stato praticato anche nei registri

¹ Nel seguente volume indicherò in un prospetto il tempo in cui ciascuno di quegli scrivani tenne l'ufficio, non avendo io ancora compiuto le ricerche intorno a questa materia. Alle volte si legge la sola firma del notaro che dichiara di aver cancellato la parte per mandato di alcuni consiglieri dei quali dà il nome. Cf. p. 299, nota al r. 16, e p. 302, nota al r. 11. Una parte del Maggior Consiglio in data 29 agosto 1280 che si legge a c. 24B del *Liber Communis primus*, stabilì le norme per tali cancellazioni; il secondo metodo si praticava quando i commissari incaricati della cancellazione non sapevano scrivere.

² Cf. p. 225, docc. nn. 15, 16, e anche p. 1.v, nota 2.

³ Cf. *Liber Pilosus*, c. 13B: « istud consilium scriptum fuit per fallum, « credente scriptore quod haberet crucem sicut habent consilia capta, et « postquam scripsit perpendit quod non habebat crucem » (nota marginale di scrittura del tempo).

⁴ Difatti in un documento del 17 marzo 1323 che si legge a c. 105B del *Liber Phronesis* la nota ha la seguente variante: « nota quod fuit pars « de .XL. ». Cf. p. 351, r. 18.

d' altri Stati, p. e. nella cancelleria dei pontefici; anzi, come già è stato notato, a Roma la compilazione di tali registri aveva l' apparenza di composizione individuale ed acquistava all' autore lode di cultura e di dottrina;

8) i registri dell' *Avogaria* nei quali considero separatamente quelli che contengono le parti del Maggior Consiglio e sono volumi membranacei di scrittura elegante e in foglio grande. I primi tre furono composti in seguito ad una deliberazione del Maggior Consiglio in data 6 aprile 1309¹, quando l' *Avogaria* sentì il bisogno di avere una raccolta sistematica delle parti allora vigenti del Maggior Consiglio. Questi tre registri sono:

α) il *Liber Bifrons* che corrisponde al *Comunis primus* e al *Comunis secundus*;

β) il *Liber Cerberus* che corrisponde ai libri *Luna*, *Çaneta* e *Pilosus*;

γ) il *Liber Magnus* che corrisponde ai libri *Magnus* e *Capricornus*.

La differenza principale tra la serie di questi tre volumi dell' *Avogaria* e quella del Maggior Consiglio è che la prima contiene solo le parti che nei registri corrispondenti del Maggior Consiglio non erano ancora state cancellate come inutili all' amministrazione, e queste parti sono precedute da un breve titolo, fornite di indici e disposte per materia secondo l' ordine già fissato nei libri *Comunis primus* e *Comunis secundus*; laonde questi tre registri dell' *Avogaria* offrono maggior facilità per la ricerca dei documenti, ma siccome ne contengono un numero molto minore e per solito senza le cancellazioni d' ufficio, così hanno una importanza storica inferiore a quella dei libri del Maggior Consiglio. Per questo motivo essi si distinguono profondamente dai registri susseguenti *Neptunus* e *Brutus*, i quali al contrario, come tra poco dimostrerò, avendo un numero di deliberazioni molto maggiore che le corrispondenti collezioni del Maggior Consiglio, ne possono in gran parte integrare la materia storica circa l' opera legislativa di quell' ordine. Inoltre nel *Liber Cerberus* alcuni titoli registrati negli indici, mancano col loro documento nella serie corrispondente delle parti, oppure in questa serie si ritrova talvolta il titolo, ma senza il testo della deliberazione, e lo spazio è rimasto bianco o è stato in parte riempito dalla dichiarazione « non inveni », « non reperi », « ipsum inveni cancellatum », « cassatum est », « revocatum est », « omnia predicta consilia inveni cancellata », la quale si riferiva ai registri del Maggior Consiglio. Ciò dimostra che la composizione degli indici nel *Cerberus* è indipendente dalle indagini che il compilatore del registro fece sui libri *Luna*, *Çaneta* e *Pilosus*, ed è anteriore ad esse.

Nell' edizione ho notato le varianti nelle parti comuni alle due collezioni, perchè mi è sembrato utile rappresentare la forma nella quale erano note all' *Avogaria* le parti del Maggior Consiglio che avevano valore legale ed efficacia quando i registri *Bifrons*, *Cerberus* e *Magnus* furono composti; difatti a questi tre volumi ricorrevano gli avogadori per la ricerca delle parti

¹ *Liber Presbyter*, cc. 6 B, 7 A.

quando dovevano esaminarle. Ma i compilatori di questi tre registri ebbero presenti quelli del Maggior Consiglio, perchè talvolta li ricordano ¹.

La serie dell'Avogaria è interrotta col *Liber Magnus* e viene ripresa col *Liber Neptunus*, registro membranaceo in foglio. È frammentario, perchè comincia coll'ultima parte di una deliberazione segnata col n. 85 e seguita da un'altra in data 6 maggio 1312. I fogli hanno doppia numerazione; la superiore è posteriore alla perdita delle prime carte; l'inferiore comincia col n. 14 e dimostra che vi mancano le prime tredici. Le parti sono disposte non già per materia, come nei libri *Bifrons*, *Cerberus* e *Magnus*, ma soltanto secondo l'ordine cronologico e sino alla 280 hanno i titoli scritti con inchiostro rosso e una numerazione araba progressiva ², e si ritrovano anche nel *Liber Presbyter*. Peraltro la corrispondenza non è perfetta, perchè il registro del Maggior Consiglio ha, rispetto a questa prima serie del *Liber Neptunus*, molte parti in più, alcune delle quali non vi sono state cancellate; inoltre qua e là i due registri discordano nelle date. Ma dopo la 280 mancano in *Neptunus* i titoli e la numerazione, e la scrittura è diversa dalla precedente, sempre peraltro del secolo XIV. In questa seconda serie i documenti cominciano col 21 novembre 1314 e giungono sino al 10 febbraio 1315, 1314 m. v. La materia di essa si ritrova anche nel *Liber Presbyter*, ma non sempre corrisponde, perchè *Neptunus* alle volte discorda nella data, alle volte ha qualche parte in più e anche qualche altra in forma diversa; le deliberazioni in più si riferiscono a fatti personali o di effetti transitori o anche a parti non prese per votazione contraria. Questa seconda parte del *Liber Neptunus* è utilissima, perchè per essa si può restituire il testo di quei docu-

¹ Così in *Cerberus* a c. 35 A si legge: « hoc consilium inveni cancellatum » in *Çaneta* c. 22 », a c. 59 A: « cancellatum inveni in *Piloso* c. 79 » e in *Magnus Av.* a c. 57 B: « nichil in *Magno* », cioè in *Magnus M. C.* La derivazione diretta dei tre volumi dell'Avogaria dai sette del Maggior Consiglio è anche dimostrata dalla parte del 6 gennaio 1306, 1305 m. v., che si legge a c. 1 B del *Liber Capricornus* e a c. 45 B del *Magnus Av.*; difatti in *Capricornus* ad essa segue una nota di mano diversa da quella del testo, ma in *Magnus Av.* la medesima nota fu trascritta dallo scrivano stesso di quel registro. Quei tre libri dell'Avogaria hanno, ma di rado, la cancellazione ufficiale di alcune loro parti.

² I titoli e la numerazione in tutte e tre le parti del *Liber Neptunus* sono stati aggiunti dopochè i documenti dei medesimi erano stati registrati; ma la scrittura e altri indizi dimostrano che l'aggiunta venne fatta nel tempo stesso della composizione del registro. *Neptunus* e *Brutus* hanno poi nel margine alcune note di scrittura del secolo XIV, ma diversa da quella delle parti; esse ne indicano sommariamente la materia o il titolo dell'ufficio a cui si riferiva, e però sono del genere di quelle postille che ho notato a proposito dei registri del Maggior Consiglio.

menti del *Presbyter* che qua e là è illeggibile per esserne i margini corrosi e la scrittura scomparsa. L'ultima deliberazione di questa serie si legge a c. 139 A, B in *Presbyter*, ove la registrazione continua, mentre in *Neptunus* la c. 34 B è in parte bianca e così pure la seguente, ultima del quaderno.

Quindi in *Neptunus* a c. 38 A sembrerebbe che incominciasse un nuovo registro, unito per caso al precedente, perchè vi si legge: « .MCCCXVIII., mensis « marcii, indicione prima. liber maioris consilii, sive partes capte in maiori « consilio tempore illustris domini Iohannis Superancio incliti Veneciarum « ducis ». Ma il primo documento, in data 12 marzo 1318, ha il n. 211, e però anche questa terza parte manca dei primi fogli. Il primo foglio è numerato in basso con un 30, il che significa che si sono perdute le ventinove carte precedenti. I documenti sono stati numerati, spesso con gravissimi errori, sino al 1307, ed i titoli sono stati scritti con inchiostro rosso sino al 1053 e poi di nuovo dal 1102 al 1115, e quindi sono stati omessi di continuo. Il registro giunge sino al 26 aprile 1324 e non è mutilo nelle sue ultime carte. La materia della terza parte si ritrova anche negli ultimi fogli del *Liber Clincus*, e soprattutto nel *Liber Phronesis*, ma con notevoli differenze.

Al *Liber Neptunus* fa seguito il *Liber Brutus* che è della medesima forma e comincia colla data « Millesimo trecentesimo vigesimo quarto, indicione .VII. ». La materia di questo registro si riferisce a quella del mio tema sino alla c. 125 B e corrisponde a quella dei libri *Phronesis* e *Spiritus* ma con grandi diversità. Difatti i registri *Neptunus* e *Brutus* non hanno cancellazioni nè firme di cancellazioni, e contengono moltissime parti del Maggior Consiglio, le quali mancano in *Clincus*, *Phronesis* e *Spiritus*; le deliberazioni omesse in questi tre libri danno provvedimenti personali e transitori, specialmente grazie verso condanne inflitte dagli ufficiali del comune. Inoltre nell'edizione delle parti comuni ai registri delle due serie ho dovuto sempre collazionarne i due testi, perchè ho ritrovato che talvolta discordano per notevoli varianti e che pur facendo capo alle medesime minute, non sono derivati l'uno dall'altro direttamente. Così il testo dei registri dell'Avogaria contiene talvolta qualche passo che negli altri era stato omesso per negligente trascrizione delle minute, e qualche notizia in più che si riferisce alle votazioni o ad altri particolari importanti¹; e qualche volta il testo del registro del Maggior Consiglio è un sommario assai ristretto, laddove quello dell'Avogaria contiene molte altre notizie che meglio illustrano il fatto². Quantunque i libri *Neptunus* e *Brutus*

¹ P. e. cf. p. 206, r. 13; p. 207, r. 5; p. 220, r. 15; p. 221, rr. 17-20; p. 223, r. 21 &c. Ma talvolta avviene anche il caso inverso. Cf. p. 351, note ai rr. 8, 13, 18 &c.

² Un esempio si ha nella deliberazione del Maggior Consiglio in data 18 luglio 1318 quale si legge a c. 156 A del *Liber Clincus* e a c. 50 A, n. 358, del *Liber Neptunus*.

abbiano molte parti in più rispetto ai registri *Phronesis* e *Spiritus*, non si deve credere che a differenza da questi contengano tutte le deliberazioni prese dal Maggior Consiglio durante gli anni dei quali essi trattano; difatti ne ho trovate alcune nel libro terzo delle *Grazie* che in essi mancano ¹, e anche talvolta ho notato che qualche parte del Maggior Consiglio accenna indirettamente a deliberazioni le quali in quei registri non sono a noi pervenute ².

Innanzi alle parti di *Neptunus* e *Brutus* si legge per solito « Capta », e la parola significa che la deliberazione ebbe votazione favorevole dal Maggior Consiglio. Talvolta quella parola vi manca innanzi a qualche deliberazione e questa nel testo ha la formula « vadit pars quod » la quale alla lettera significa soltanto che la proposta era stata messa ai voti che poi si raccoglievano andando in giro ³; ma anche queste parti devono essere considerate come approvate dal Maggior Consiglio, altrimenti non sarebbero state registrate nei volumi dell'Avogaria, ufficio che aveva per mandato la tutela della legge ⁴. Del resto le frasi « vadit pars » e « capta fuit pars » nel corpo del documento, hanno in realtà rispetto al valore di questo un significato molto meno diverso dal letterale, perchè anche « capta fuit pars » è sempre nel testo di una proposta, e ne designa l'approvazione soltanto in precedenza nella ipotesi del voto favorevole del Maggior Consiglio, ma solo dopo questo e non prima, qualunque fosse la lezione dell'atto, si poteva dire della « pars » che era « capta ».

Gli altri registri dell'Avogaria che ho usato in questo volume, sono designati col titolo *Raspe*, e contengono sentenze dei Quaranta, e spesso a ciascun documento è unita una nota, aggiunta più tardi, nella quale si dichiara che

¹ Cf. i docc. nn. 202 e 209 a pp. 369 e 372.

² Cf. i docc. n. 192 a p. 366, nota 1 e n. 200 a p. 369, nota 2, i quali presuppongono due deliberazioni del Maggior Consiglio circa l'aumento di stipendio di due medici che non sono state trascritte nei libri *Neptunus* e *Brutus*. Un altro esempio per i registri più antichi si ha in *Magnus M. C.*; difatti il doc. n. 59 a p. 295 accenna ad uno stipendio del medico « Perfilias « de Minervis » che non è ricordato nelle parti precedenti. Cf. anche p. 304, doc. n. 74.

³ Cf. i docc. nn. 11, 12, 13, pp. 218-224, i quali si leggono tanto in *Brutus* quanto in *Spiritus*.

⁴ Del resto « Capta » si ritrova anche innanzi a parti che contengono la formula « vadit pars »; cf. doc. n. 18 a p. 227. E nemmeno sarebbero state registrate quelle parti nei volumi del Maggior Consiglio; difatti il *Liber Spiritus*, come già ho indicato, ebbe in origine la seguente designazione della sua materia: « Liber parcium spectantium comuni et officialibus, captarum in maiori consilio ».

il condannato pagò la multa che gli era stata imposta. Il codice *Raspe I* è membranaceo e contiene più registri uniti materialmente e di forma diversa. Il primo comincia: « In Christi nomine amen. anno eiusdem incarnationis « millesimo trecentesimo vigesimo quarto, indictione septima. in isto libro sunt « scripte sententie late tempore nobilium virorum dominorum Andree Dan- « dulo, Marci Lauredano et Iohannis Fuscarenò advocatorum comunis et suorum « successorum »; ha carte cinquanta e va dal 4 aprile 1324 al 4 novembre 1327. Il secondo, che è di fogli più grandi, comincia: « In nomine domini Dei « eterni, anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo trecente- « simo vigesimo septimo, indictione undecima. in hoc libro scripte sunt sen- « tentie et partes capte in consiliis de condemnationibus factis tempore officii « dominorum Nicolai Mudacio, Marci Dedho et Raphaelis Aventurato advo- « catorum comunis », e poi d'altra mano del tempo: « et certe alie scripture « scripte de mandato ditorum dominorum advocatorum comunis, vel alicuius « eorum »; ha carte quarantanove e va dal 10 novembre 1327 al 22 aprile 1331.

9) il *Codex publicorum*, registro delle sentenze date dagli ufficiali al « pióvego » (« pubblici ») che dovevano tutelare la proprietà dello Stato contro le usurpazioni dei privati. Si hanno di questo registro più esemplari, ma l'archetipo si conserva a Venezia al museo Civico tra i codici Cicogna ove è segnato col n. 2562. L'archetipo venne composto nell'ufficio stesso del « pióvego » nella prima metà del secolo XIV per la trascrizione delle sentenze dagli originali e però ha origine ufficiale. Il codice Cicogna non contiene soltanto questo archetipo, ma anche altre carte importantissime che vi furono aggiunte casualmente; queste danno per lo più le matrici delle sentenze di quel tribunale, delle quali esso rilasciava alle parti le copie autentiche, e appunto in questi originali ho ritrovato due documenti che risguardano l'uno un medico e l'altro un chirurgo.

Quasi tutte queste ricerche ho fatte all'Archivio di Stato di Venezia nelle vacanze estive degli ultimi cinque anni. La mia opera è stata facilitata dalla cortesia del chiarissimo soprintendente, comm. Federigo Stefani, ma soprattutto devo ringraziare pubblicamente il dottissimo archivista, prof. Riccardo Predelli, che nella trattazione di questo difficile tema mi è stato largo di schiarimenti e di consigli.

G. MONTICOLO.

PROSPETTO DEI GIUSTIZIERI

SINO AL 21 NOVEMBRE 1261

E DEI GIUSTIZIERI VECCHI

DAL 21 NOVEMBRE 1261 AL 22 APRILE 1330

in relazione coi capitolari delle Arti

I.

Giustizieri sino al 21 novembre 1261.

1219, marzo	« D. Pestello, M. Romano, An. Marino, Guilelmus Marino, Iacobus Truno » .	Giubbettieri, c. 130 A
1224, 7 febbraio	« P. Lombardo »	<i>Liber plegiorum</i> . 3 A
1226, novembre	« Iuliano (1) Acotanto »	» » 81 B
1227, 3 agosto	« Nycolai Pentani »	» » 74 A
» novembre	« Mathei Feriolo, Laçari Bonci, Angeli Marao (Marco?), Costancii Stevano (2) atque Dominici Marco » .	Misuratori d'olio 118 A
1229, novembre	« Dominicus Barastro et Gerardus Totulo, Laurencius Zampani, Marinus Rubeus atque Constancius Stevano » .	Fornaciai 138 A
1233, febbraio	« Dominicus Valero, Marinus Bonci, Iulianus Acotanto, Basilius Simiteculo atque Stephanus Gambarino » .	Filacanape . . . 124 B
» marzo	(Gli stessi)	Orefici 113 A
» maggio	(Gli stessi)	Rivenditori . . . 119 A
1243, maggio	« Bartholameus Capello et Marci (3) Signolo et Ungarus Civrani, Bartholameus de Gutiscalco (4) et Marinus Bobiço »	Tintori 163 B

(1) Per errore tipografico è ricordato col nome di Nicolò dal PREDELLI, *Il Liber Communis detto anche Plegiorum, Regesti*, p. 113, n. 457.

(2) Probabilmente è lo stesso cognome che in altre terne ha la forma « Steno ». Ma questo Costanzo Steno non è ricordato nella tavola genealogica pubblicata dal comm. STEFANI nell'opera del LITTA, *Le famiglie celebri italiane*, Milano, Basadonna, vol. X.

(3) Sono frequenti in questi passi gli errori nei casi.

(4) Questo cognome molto raro e che credevo errato, si legge in un atto del 1129 che si conserva in copia autentica dell'aprile 1130 all'Archivio di Stato di Venezia (*Mani morte, Archivio di S. Zaccaria*, pergamene sec. XI-XII, busta 24): « tibi quidem Donosdei Gotescalco de confinio Sancti Luce ».

1258, aprile	« Marcus de Canale, Leonardus Moçanigo (1) et Andreas Memo » . . .	Medici c. 169 A
1259, gennaio	« Nicholaus Mauro, Benedictus Soperantio et Petrus Contareno » . . .	Cerchiai 176 A

II.

Giustizieri vecchi dal 21 novembre 1261 al 22 aprile 1330.

1262, maggio	« Nicolaus Mauro atque Petrus Ystrico atque Andreas Dodo »	Orefici c. 113 B
» ottobre	« Iacobus Fallero, Iohannes Donato, Marcus Barrocio »	Segatori 181 A
1263, settembre	« Paulo Gradonico, Petro Vassanno et Thomasino Maçamanno » . . .	« Ternieri » . . . 153 B
1265, novembre	« Iacobus Basilio, Marcus Contareno et Pangracius Mariperò » . . .	« Samiteri » . . . 183 B
» 30 novembre	(Gli stessi)	« Ternieri » . . . 157 A
1268, marzo	« Iohannis Bocasso, Marci Superanço atque Petri Contareno »	» . . . 157 B
» » (more veneto)	« Marci Signolo, Iohannis Cornarii et Mathei Gradonico »	Speziali 171 A
1270, dicembre	« Iohanes Mauroceno, Albertinus de Molino et Marinus Bellegno » . . .	Barbieri 65 B
1271, 4 febbraio	« Albertinus de Molino, Marinus Bellegno (2) et Petrus Baseglo » . . .	« Fioleri » 16 A
» 12 ottobre	« Leonardus Dotho, Marcus Badovarius et Petrus Basilio »	Pellicciai 89 A
» novembre	(Gli stessi)	« Blancarii » . . . 107 B
» 17 novembre	(Gli stessi)	Calzolai 1 A
» 23 »	(Gli stessi)	Falegnami 51 A
» 24 »	(Gli stessi)	Carpentieri . . . 33 A
» 25 »	(Gli stessi)	Calafati 25 B

(1) Un Leonardo Mocenigo è ricordato nella seconda metà del secolo XIII nella tavola pubblicata dal comm. STEFANI nell'opera del LITTA, loc. cit.; forse è il medesimo che fu giustiziere nel 1258.

(2) I nomi in corsivo indicano i giustizieri comuni alla terna precedente nella sua forma compiuta.

1271, 26 novembre	(Gli stessi)	Muratori . . . c. 72 B
» 2 dicembre	(Gli stessi)	Merciai 95 A
» 4 »	(Gli stessi)	Fabbri 57 A
» 7 »	(Gli stessi)	Pittori 101 A
» 13 dicembre	(Gli stessi)	Biadaioli 151 B
» (1) 17 »	(Gli stessi)	Bottai 40 B
1272, 30 marzo	« Leonardum Dothum et Marcum Bado- varium atque Iohannem Mau- rocenum »	Merciai 98 B
» novembre	« Nicolai Baseio, Iohannis Mauroceno et Marci Braçolano »	« Fioleri » 21 B
1273, 3 febbraio	« Iohannis Bon, Nicolai Baseio et Marci Braçolano »	« Ternieri » 158 A
1274, 17 ottobre	« Phylipi Contareno, Petri Savonario et Marini Trivisano »	Carpentieri 36 B
Posteriori al 4 dicem- bre 1271; anteriori al 30 marzo 1275	« Marcus Basilio, Iohannes Maripetro et Phylipus Contareno »	Fabbri 61 B
1275, 30 marzo	« Marinus Staniario, Iohannes Viglioni et Iacobus Gabrielle »	» »
1276 o 1275? (2), ind. IV (m. v.?)	« Marini Staniario, Iohannis Viglioni et Petri Lauredhano »	Carpentieri 37 A
» (m. v.?)	(Gli stessi)	« Ternieri » 158 A
1276, 1 marzo	« Marinus Vilio, Marcus Badoario et Andreas Vallaresso »	Barbieri 69 A
» 10 »	(Gli stessi)	« Fioleri » 22 A
» ind. V (m. v.)	(Gli stessi)	Calzolai 5 A
» 14 novembre	« Marci Badoario, Marci Trevisano et Andree Vallaresso »	Fabbri 62 A

(1) Per errore leggesi nel codice « millesimo ducentesimo septuagesimo ».

(2) Nel codice tutte e due le volte la data è stata scritta in lettere, ma dubito che sia errata. Difatti mentre questa terna in due nomi concorda con quella del 30 marzo 1275, non ha alcuna somiglianza con quelle del marzo-novembre 1276, e però non saprei dove collocarla altrimenti rispetto ad esse. Potrebbe l'anno non essere stato indicato secondo l'uso veneziano, e anche in altri documenti veneziani dei secoli XIII e XIV si trova l'anno « a nativitate »; cf. p. e. GALLICCOLLI, *Delle memorie venete antiche*, Venezia, Fracasso, MDCCXCV, I, 353 sg.; in questo caso i mesi nei quali quei giustizieri nel 1276 avrebbero retto l'ufficio sarebbero stati il gennaio ed il febbraio. Ma a questa interpretazione contrasta la terna del 1° marzo 1276; e però sarei disposto a correggere il numero dell'anno in 1275, e l'indizione quarta indicherebbe che la data sarebbe stata posteriore al 31 agosto. L'intervallo non piccolo potrebbe anche spiegare la diversità dalla terna del 1° marzo 1276.

Posteriori al 25 novembre 1271; anteriori al 31 maggio 1278 (1)	« Nicolaum (2) Steno, Gabriellem Minio et <i>Andreas Vallaresso</i> »	Calafati c. 29 A
1277, 27 ottobre	« <i>Marinum Baroçi, Andream Viglari et Gabrielem Minio</i> »	Calzolai 5 B
» » »	(Gli stessi)	Barbieri 69 A
» dicembre	(Gli stessi)	Muratori 75 B
1278, maggio	« <i>Marinum Baroçi, Andream Viglari et Pantaleo Çivrano</i> »	Bottai 47 A
» »	(Gli stessi)	Carpentieri 37 A
» 31 maggio	« <i>Marinus Baroçi, Andreas Viglari et Françiscus Georgio</i> »	Bottai 47 A
» ottobre	« <i>Andreas Dandullo, Henricus Ferro et Thomas Gauxoni</i> »	Calzolai 6 A
» 28 novembre	(Gli stessi)	Fabbi 62 B
» » »	(Gli stessi)	Fabbricanti di pesi da libbra 165 A
» novembre	« <i>Marinus Baroçi, Andreas Viglari et Thomas Gauxoni</i> » (3)	Id. di corde di budello per la battitura della lana e del cot. ^{ne} 203 A
1279, 15 maggio	« <i>Andrea Dandulo, Henrico Ferro et Iohanne Delphino</i> »	« Ternieri » 186 B
» 22 giugno	« <i>Carentanus Çanne, Andree Dandulo et Iohanne Delphino</i> »	Cerchiai 176 B
» luglio	(Gli stessi)	« Ternieri » 190 A
» novembre	(Gli stessi)	« Fioleri » 22 A
1280, 25 febbraio	« <i>Iacobus de Molino, Laurencius Mengullo et Gratonus Dandulo</i> »	Cappellai 193 A
» » »	(Gli stessi)	Renaioli 196 A
Posteriori all'ottobre 1278; anteriori al gennaio 1281	« <i>Laurençius Mengullo, Petrus Savonario et Vitalis Badoario</i> »	Pellicciai 92 B

(1) Così nel capitolare dei calafati; ma dalle somiglianze colla terna del 14 novembre 1276 e con quella del 27 ottobre 1277 è dimostrato che essa deve essere posta tra le date di queste due terne.

(2) Due Nicolò Steno sono ricordati nella tavola genealogica cit., ma di nessuno dei due vi è indicato che sia stato all'ufficio della Giustizia Vecchia.

(3) I due primi nomi della terna sono stati scritti su fondo abraso, ma senza variazione di scrittura; forse in origine leggevasi: « *Andreas Dandullo, Henricus Ferro* » e dal confronto colle terne precedenti e seguenti parrebbe che questa dovesse essere la lezione vera.

1280, 15 agosto	« Petrus Caucho, <i>Petrus Savonario</i> et Nicolaus Auduyno »	Muratori . . . c. 76 A
1281, gennaio	« <i>Petri Savonario, Nicholay Alduyno</i> et Thome Contareno »	Fabbri 62 B
» 16 gennaio	(Gli stessi).	Cerchiai 177 A
» 3 aprile	(Gli stessi).	Pellicciai 92 B
» 7 »	(Gli stessi).	Renaioli 196 B
» 19 »	(Gli stessi).	« Fioleri » 22 B
» 3 giugno	« Petri Cauco, <i>Petri Savonario</i> et Nicolaus Alduyno »	Berrettai 199 A
» 11 »	(Gli stessi).	Cerchiai 177 B
» (m. v.)	(Gli stessi).	Barbieri 69 A
» luglio	« <i>Petri Cauco</i> et <i>Petri Savonario</i> »	Calafati 29 B
» novembre	« Marcus Basilio, <i>Petrus Cauco</i> et Marcus Faletro »	Cappellai 195 A
[»] (1) dicembre	(Gli stessi).	Falegnami 54 B
1282? (o 1283?), 9 marzo (2)	« Nicolaus Salomon, Nicolaus Auduyno et Petrus Mudaço »	Berrettai . . 199 B calce
» 19 »	(Gli stessi).	« Galedari » 121 A
» 12 maggio	« Marcus Baseglo, Petrus Cauco et Marcus Faletro »	Fusai 148 A
Posteriori al luglio 1281 (3); anteriori al 6 novem. 1282	« <i>Marci Baseio, Petri Mudacio</i> et Marcus Faletro »	Calafati 29 B
» »	(Gli stessi).	Cerchiai 178 A
1282, 6 novembre	« Nicolai Salomono, Nicolai Auduyno et <i>Petri Mudaço</i> »	Barbieri 69 B
» 12 »	(Gli stessi).	Calzolai 6 A

(1) La parentesi quadra indica in questo Prospetto che l'anno non è indicato nel documento ma è stato da me dedotto pel confronto con altre ordinanze del tempo.

(2) Dubito che le date di questo documento e del seguente non sieno esatte; già nel codice tutte e due le volte l'indizione è indicata come undecima, il quale numero non concorda con quello dell'anno nè col nome del mese, perchè nel marzo 1282 correva l'indizione decima; inoltre sarebbe strano che questa terna si trovasse tra due identiche colle quali non ha in comune alcun nome, e poi riapparisse nel novembre 1282. Credo quindi che un errore sia stato fatto nella registrazione dei due documenti, e che esso si trovi nell'indicazione dell'anno e non in quella dell'indizione. Propongo la sostituzione di 1282 in 1283, la quale è ammissibile per quanto indicherò nella nota 1 della p. LXVI.

(3) Così nel capitulare dei calafati; ma per la sostituzione che ho proposto nella nota precedente questa terna sarebbe posteriore anche al 12 maggio 1282.

1282, 20 novembre	(Gli stessi)	Calafati . . . c. 29 B
» 26 »	(Gli stessi)	Fabbr. di campane 195 B
1283? (o 1284?), 7 marzo (1)	« Petri Cauco, Thome de la Scala et Petri Çane »	« De auro » . . . 142 B
» marzo	(Gli stessi)	Fornaciai 208 A
1283, 5 aprile	« Nicolaus Salomono, Nicolay Auduyno et Petri Mudacii »	« Ternieri » . . . 190 B
» 10 »	(Gli stessi)	Bottai 47 B
» 26 agosto	(Gli stessi)	Cappellai 195 A
» 12 settembre	(Gli stessi)	Rigattieri 145 A
» settembre	(Gli stessi)	Fustagnai 79 A
» »	« Petrus Cauco, Nicolaus Salomono et Nicolaus Auduyno »	Conciatori di pelli 9 B
» 29 »	(Gli stessi)	Faldelle 205 A
» ind. XII (m.v.)	« Petri Cauco, Thome de la Scala et Petri Çane »	» 207 A
» [»] (m. v.)	(Gli stessi)	Conciat. di pelli 15 A, B
» »	(Gli stessi)	Fabbri 65 A
» »	(Gli stessi)	Fabbr. campane 195 B
1284, gennaio	(Gli stessi)	Barbieri 72 A
» »	(Gli stessi)	Conciatori di pelli 14 A
» [genn. o febb.]	(Gli stessi)	Barbieri 72 A
» aprile	« Petri Cauco, Thome de Scala » . . .	« Fioleri » 22 B
» »	(Gli stessi)	Merciai 101 A
» ind. XII [dopo l'aprile e innanzi il settembre]	« Petri Cauco, Thome de Scalla et Pe- trus Gaussoni »	« Fioleri » 22 B
» settembre	« Nicolai Çane, Thome de la Scala et Petri Gaussoni »	Calafati 30 A
» novembre	« Nicolaum Çane, Marinum Iusto et Marinum Valareso »	Cristallai 207 B

(1) La data dell'anno in questo documento e nel seguente è scritta in lettere, ma credo che sia errata. Già ad essa non corrisponde l'indizione, perchè nel marzo 1283 correva l'indizione undecima, mentre nei due documenti è indicata come duodecima; inoltre sembra strano che questa terna si trovi tra due eguali, pur non avendo con esse alcun nome in comune. Propongo quindi che l'anno sia corretto in 1284, per la quale data questa terna sarebbe in accordo colle altre del 1283 e del gennaio-febbraio 1284.

1285, 10 maggio	(Gli stessi).	Rigattieri . . c. 147 E
» 3 agosto	« <i>Marini Iusto, Thome Gaussoni et Marini Vallarezzo</i> »	Faldelle . . 207 A calce
» (m. v.)	« <i>Marcus Feriolo, Iacobus Delphyno et Thomas Gauxoni</i> »	Cristallai 208 B
1286, 8 gennaio	(Gli stessi).	Falegnami. 55 A
» gennaio	(Gli stessi).	Muratori. 76 B
[»] 12 gennaio	« <i>Iacobi Delphyno et Thome Gauxoni</i> »	Barbieri 72 A
[»] 19 »	« <i>Marci Firiolo et Iacobus Dolfino</i> » .	Bottai 48 B
» 8 febbraio	« <i>Marci Firiolo, Iacobi Dolfino et Thome Gausoni</i> »	Calzolai 6 B
» » »	(Gli stessi).	Bottai 48 B
» » »	(Gli stessi).	Falegnami 55 B
» febbraio	(Gli stessi).	Calafati 30 A
» maggio	« <i>Marci Firiolo, Andree Acotanto et Iacobum Delfino</i> »	Fabbi 62 A calce
» giugno	(Gli stessi).	Pellicciai 92 B
» dopo il febr. e innanzi il 15 settemb.	« <i>Donatus Mengullo, Marcus Firiolo et Andreas Acotanto</i> »	Calzolai 6 B
» »	(Gli stessi).	« <i>Fioleri</i> » 25 A calce
» »	(Gli stessi).	Carpentieri. 40 A
» »	(Gli stessi).	Renaioli 196 A calce
» 15 settembre	« <i>Donato Mengullo, Marco Firiolo et Margarito Cupo</i> »	« <i>Fioleri</i> ». 22 B calce
» settembre	(Gli stessi).	Giubbettieri 132 B
» »	(Gli stessi).	« <i>De auro</i> » 143 A
» (1) settembre	« <i>Donatus Mengulo, Andreas Dandulo et Malgarito Cupo</i> »	Giubbettieri 130 A calce
1287, 7 gennaio	(Gli stessi).	Filacanape 126 A calce
» 6 febbraio	(Gli stessi).	« <i>Ternieri</i> » 190 A calce
» aprile	(Gli stessi).	» 190 B calce
» maggio	(Gli stessi).	Fustagnai 87 B
» giugno	(Gli stessi).	Bottai 48 B

(1) Cf. p. 48, nota 5.

1287, agosto	« Thomas Falletro, <i>Markarito Cupo</i> et <i>Andreas Dandullo</i> »	Berrettai . . . c. 202 A
[»] tra l'agosto e l'ottobre (?)	« <i>Iacobus Venerio, Thomas Faletro</i> et <i>Andreas Dandullo</i> »	Calzolari 6 B
» ottobre	« <i>Iacobi Venerio, Thome Gausoni</i> et <i>Thome Faletro</i> »	Barbieri . . . 69 B calce
» novembre	(Gli stessi).	Fornaciai 139 B
1288, 6 luglio	« <i>Iacobi Venerio, Petri Contareno, Thomas Gausoni</i> »	Bottai 49 A
» 15 settembre	« <i>Marci Badoario, Iohannis Maureçeno</i> et <i>Thome Gausoni</i> »	Doc. isolato . . . 161 A
[»] 10 novembre	« <i>Marcus Baseio, Marcus Badoario</i> et <i>Iohannes Mauroçeno</i> »	Pescivendoli . . 137 A
1289, febbraio	(Gli stessi).	Fustagnai 87 B
» luglio	« <i>Marci Baseio, Iacobi Magno</i> et <i>Iohannis Maureçeno</i> »	Calafati 30 B
» 8 settembre	« <i>Marco Baseglo, Iacomo Magno</i> et <i>Zanin Horio</i> »	Matricola Faldelle, premio (al museo Civico di Venezia, n. 53, già codice Cicogna 948)
» 23 »	(Gli stessi).	Soprastanti alle ancore 211 A
» (m. v.)	(Gli stessi).	« <i>Fioleri</i> ». . . 21 B calce
1290, 23 gennaio	« <i>Iacobi Magno, Thomas Agati</i> et <i>Iohannes Aurio</i> »	Cristallai 208 B
» 24 »	(Gli stessi).	Muratori 76 B
» 4 maggio	(Gli stessi).	« <i>Fioleri</i> ». . . 21 A calce
» 5 »	(Gli stessi).	Calzolari 9 A
» maggio	(Gli stessi).	Bottai 49 A
» 8 luglio	« <i>Iohannes Viionni, Thomas Agati</i> et <i>Iohannes Aurio</i> »	Giubbettieri . . . 132 B
» 1 agosto	(Gli stessi).	Conciatori di pelli 15 B
» 26 settembre	« <i>Iohannis Vignoni, Petri Minio</i> et <i>Thome Agalhi</i> »	Rigattieri. 148 B
» ottobre	« <i>Iohannes Vignono, Petrus Minio</i> et <i>Marinus Selvo</i> »	Calzolari 9 A
» 21 novembre	(Gli stessi).	Conciatori di pelli 14 A calce

1290, 14 dicembre	(Gli stessi)	Orefici c. 116 B
1291, 13 marzo	« <i>Iohannes Vignono, Petro Minio et Nicolaus de Canalle</i> »	« Blancarii » . . 113 A
» marzo	(Gli stessi)	Matricola Pellicciai, cap. LXVIII (al museo Civ. di Venezia, n. 18, già codice Correr A, 6, 29).
» (m. v.)	(Gli stessi)	Bottai 49 A
» (m. v.)	(Gli stessi)	« Ternieri » 190 A calce
[1292], 5 gennaio	« <i>Leonardus Dotho, Nicolaus Sanutho et Nicolaus Viatro</i> »	Renaioli 196 B
[»] 8 maggio	(Gli stessi)	Filacanape 126 A calce
» 15 giugno	(Gli stessi)	» 127 B
» luglio	(Gli stessi)	Fornaciai 139 B
» agosto	(Gli stessi)	Fabbri 63 B
» ottobre	« <i>Iohannis Dolfino, Marchisini Laure-dano</i> »	Carpentieri . . . 38 A
» »	« <i>Iohanni Dalfino, Marchisini Lauredano et Angelus Venerio</i> »	Faldelle . . 205 A calce
» »	(Gli stessi)	Matricola cit. Faldelle, capp. XXXIII, XXXXVIII.
[1293], 17 febbraio	« <i>Marchisinus Lauredano, Angelus Venerio et Francescus Iuliano</i> »	Fornaciai . 139 B calce
» marzo	(Gli stessi)	Bottai . . . 49 A calce
» giugno	(Gli stessi)	Fabbri 63 B
1294, febbraio	« <i>Marin Mauro, Samuel Minio et Blaxio Venero</i> »	Matr. cit. Faldelle, capitolo XXXIII.
» 10 maggio	(Gli stessi)	Cristallai 209 A
» (m. v.)	(Gli stessi)	Giubbettieri . . . 133 A
» 13 novembre	« <i>Marci Vituri et Petri Contareno</i> »	Bottai 49 B
1295, 21 marzo	« <i>Marci Vituri, Petri Contarenni et Marchisini Lauretano</i> »	Calafati 31 A
» 3 settembre	« <i>Marci Vituri, Marchisini Lauretano et Petri Barbo</i> » (1)	Conciatori di pelli 18 A

(1) Un Pietro Barbo della seconda metà del secolo XIII è ricordato nella tavola genealogica pubblicata dallo STEFANI nell' op. cit. del LITTA, vol. X.

1295, 12 ottobre	« Nicolai Brachadino, Petri Barbi et Iacobi Çorçi »	Fabbri c. 63 B
» [29 settembre-9 novembre]	(Gli stessi).	Fornaciai . 139 B calce
[1296?], 10 luglio	(Gli stessi).	« Ternieri » . . . 191 A
1297, marzo (1)	« Marchisini Lauredano, Nicholay Sanuto et Marini Mauro »	Doc. isolato . . . 191 B
» 15 luglio	« Nicolai Sanuto et Aurius Passcalligus »	Calafati 31 A
» 26 settembre	« Marchisini Lauretano et Gabrielis Dandolo »	« De auro » . . . 143 A
» novembre	« Boccaso de Priolis (2), Matheo Sovrancio et Gabriele Dandolo » . . .	Pettinai 212 A
» dicembre	(Gli stessi).	Giubbettieri . . . 132 A
1298, marzo	(Gli stessi).	Doc. isolato . . . 210 A
» 5 agosto	(Gli stessi).	« De auro » . . . 143 B
» 1 settembre	« Mathei Suprancii et Bocasii de Priollis »	« Fioleri » 23 A
1299, 26 maggio	« Nicolaus Çanne, Nicolaus Bragadino et Leonardus Steno » (3)	Pettinai 213 A
» (m. v.)	(Gli stessi).	Pittori 106 A
» settembre	« Nicolaus Çane, Nicolaus Bragadino et Petrus Gysi »	Barbieri 70 A
» ottobre	« Nicolaus Çane et Petrus Gysi » . . .	Barbieri 70 A
	(Gli stessi).	Cristallai 209 A
» novembre	« Nicolaus Çane, Petrus Gysi et Iohannes de Fontana »	Barbieri 70 A
» 20 »	(Gli stessi).	Pettinai 213 B
1300, 22 marzo	« Raphael Natalis, Petrus Gysi et Iohannes de Fontana »	« Ternieri » . . . 191 A
» 24 »	(Gli stessi).	Carpentieri . . . 38 A
» 30 »	(Gli stessi).	Conciatori di pelli 18 A
» » »	(Gli stessi).	Merciai 100 A

(1) Nel documento la data è « .MCLXXXVI. », ma credo che sia errata in luogo di « .MCLXXXVII. », e ciò per le somiglianze della terna colle due del 15 luglio e 26 settembre 1297.

(2) A torto il cod. a c. 212 A dà « Iohanne de Priolis », mentre le altre ordinanze di quel tempo concordano nel nome di « Boccaso de Priolis ».

(3) Un Leonardo Steno verso la fine del secolo XIII è ricordato come membro del Maggior Consiglio nella cit. tavola pubblicata dallo STEFANI.

1300, 2 aprile	« <i>Raphael Natalis et Iohannes de Fontana</i> »	Sarti c. 167 A
» » »	(Gli stessi)	Cristallai 209 A
» 14 maggio	« <i>Raphael Natalis, Blasius Venerio et Iohannes de Fontana</i> »	Renaioli 197 A
» 21 »	(Gli stessi)	Calafati 31 B
» » »	(Gli stessi)	Falegnami 55 B
» » »	(Gli stessi)	Muratori 76 B
» 18 giugno	(Gli stessi)	Bottai 49 B
» 15 settembre	« <i>Blasius Venerio, Iohannes de Fontana et Paulus Dolphyno</i> »	Tornitori 215 A
» 18 »	« <i>Blasius Venerio et Paulus Dolphyno</i> »	Pettinai 213 B
» 25 »	« <i>Blasius Venerio, Iohannes de Fontana et Paulus Dolphyno</i> »	Orefici 116 B
» 26 »	(Gli stessi)	« Ternieri » 191 A
» 1 ottobre	« <i>Marcus Faletro, Blasius Venerio et Paulus Dolphyno</i> »	» »
» 4 »	« <i>Marcus Faletro et Paulus Dolphyno</i> »	Conciatori di pelli 18 A
» 14 »	« <i>Marcus Faletro, Blasius Venerio et Paulus Delphyno</i> »	Barbieri 70 A
» 15 novembre	(Gli stessi)	» 70 B
1301, 3 gennaio	(Gli stessi)	Scodellari 217 A
» 6 febbraio	(Gli stessi)	Barbieri 70 B
» 11 »	(Gli stessi)	Calzolai 7 A
» 23 »	(Gli stessi)	Pittori 106 A
» (1) 21 marzo	(Gli stessi)	Tornitori 215 B
» (2) 22 »	(Gli stessi)	Pettinai 213 B
» 20 aprile	« <i>Marcus Faletro, Paulus Dolphyno et Phylippus Belegno</i> »	Cristallai 209 A
» » »	(Gli stessi)	Tornitori 216 A
» 15 giugno	« <i>Marcus Faletro, Phylippus de Fontana et Phylippus Beligno</i> »	Cristallai 209 B
» 12 agosto	(Gli stessi)	Peciaioli 225 A

(1) A torto il cod. dà « .mccc. ».

(2) A torto il cod. dà « .mccc. ».

1301, 17 agosto	(Gli stessi)	Berrettai . . . c. 200 A
» 9 ottobre	« Pancrati Baroçi, Petrus Bragadino et <i>Phyllippus Belegno</i> »	Barbieri 70 B
» 12 novembre	(Gli stessi)	Rigattieri 148 B
1302, 13 gennaio	(Gli stessi)	« Fioleri » 23 A
» 17 »	(Gli stessi)	Peciaioli 225 B
» 1 marzo	(Gli stessi)	Carpentieri 38 A
» 3 »	(Gli stessi)	Peciaioli 225 B
» 23 »	(Gli stessi)	Conciatori di pelli 18 A
» 26 »	(Gli stessi)	Merciai 100 A
» 24 ottobre	« Marci Ystrigo, Andree Geno et An- dree Marcello »	« De auro » 143 B
» 26 novembre	(Gli stessi)	Conciatori di pelli 18 B
1303, 15 gennaio	(Gli stessi)	« Fioleri » . 22 B calce
» 8 febbraio	(Gli stessi)	Fabbri 63 B
» 15 »	(Gli stessi)	Tornitori 216 A
» 18 »	(Gli stessi)	Calzolai 7 A
» » »	(Gli stessi)	Conciatori di pelli 18 B
» 1 marzo	(Gli stessi)	Filacanape 127 B
» 27 giugno	« Marci Ystrigo, Iohanis Mengulo et <i>Andree Marcello</i> »	Orefici 117 A
» 15 agosto	(Gli stessi)	Conciatori di pelli 18 B
» 4 settembre	« Marci Ystrigo et <i>Andreas Marcello</i> »	Pescivendoli . . . 137 A
1304, 3 gennaio	« Iacobus Bonhomo, <i>Iohannes Mengolo</i> et <i>Marinus Baroci</i> »	Scodellari 217 B
» marzo	(Gli stessi)	Pittori 106 A
1305, 12 gennaio	« <i>Marinus Busenago, Phyllippus de</i> <i>la Fontana et Andreas Marcello</i> » .	« Fioleri » 24 A
» 24 febbraio	(Gli stessi)	Fabbricanti di balestre 161 A
» 3 maggio	« <i>Iohannes Savonario, Phyllippus de Fon-</i> <i>tana et Andreas Marcello</i> »	Tintori 226 B
» 4 »	(Gli stessi)	« Fioleri » 24 A
» maggio	(Gli stessi)	Calafati 31 B

1305, 8 ottobre	« <i>Iohannes Savonario et Iohannes Mengulo</i> »	Calzolai . . . c. 7 A
1306, 7 giugno	« <i>Nicolaum de Fano, Iohannem Mengulo et Cressi Cornario</i> »	Sarti 167 A
» 8 giugno	(Gli stessi).	Orefici 117 A
» 1 luglio	« <i>Nicolai de Fano et Cressi Cornario</i> »	Calzolai 7 A
» 14 »	« <i>Nicolaum de Fano, Iohannem Mengulo et Cressi Cornarium</i> »	Fabbricanti di balestre 162 A
» 15 settembre	« <i>Iohannes Mengulo et Cressi Cornario</i> »	Muratori 77 A
» 7 ottobre	« <i>Kabrielis Benedicto, Petri Bragadino et Iohannis de Molino</i> »	Fornaciai. 138 B calce
» 22 »	(Gli stessi).	Barbieri 70 B
1307, 20 gennaio	(Gli stessi).	Conciatori di pelli 17 A
» 23 »	(Gli stessi).	Tornitori 216 A
» 23 febbraio	(Gli stessi).	« <i>Galedarii</i> » . . . 123 A
» » »	(Gli stessi).	Scodellari 217 B
» 7 marzo	(Gli stessi).	Pellicciai . . . 93 A calce
» » »	(Gli stessi).	Matr. cit. Pellicciai, capitolo LXIII.
» 4 aprile	« <i>Kabrielem Benedicto, Nicolaum Sagredo et Petrum Bragadino</i> »	Conciatori di pelli 17 A
» 6 »	(Gli stessi).	Pescivendoli . . . 137 A
» 22 »	(Gli stessi).	« <i>Galedarii</i> » . . . 123 A
» 27 »	« <i>Kabrielem Benedicto et Nicolaum Sagredo</i> »	Cristallai 209 B
» 7 giugno	« <i>Kabrielem Benedicto, Nicolaum Sagredo et Petrum Bragadino</i> »	Renaioli 197 A
» » »	(Gli stessi).	Pettinai 214 A
» 1 luglio	(Gli stessi).	Conciatori di pelli 17 A
» 5 settembre	« <i>Nicolaum Sanudo, Kabrielem Benedicto et Petrum Bragadino</i> »	Tornitori 216 B
» 6 »	(Gli stessi).	Muratori 77 A
» 15 »	(Gli stessi).	Remai 219 A
» » »	(Gli stessi).	Tagliapietra . . . 222 A
» 26 »	(Gli stessi).	Conciatori di pelli 17 A

1307, 26 settembre	(Gli stessi)	« Galedarii » c. 123 A
» » »	(Gli stessi)	Matric. « Remeri » c. 1 A (al museo Civico di Venezia n. 37, già codice Cicogna 2812).
1307, 13 ottobre	« Nicolai Sanudo et Marci Dalfino [.... terciò absente] »	Calzolai 7 A
» 24 »	(Gli stessi)	Cristallai 209 B
» 28 novembre	« Nicolaum Sanudo, Marcum Dalfino et Marcum Dandulo »	Scodellai 218 A
1308, 11 gennaio	(Gli stessi)	Falegnami 55 B
» 8 febbraio	(Gli stessi)	Giubbettieri 133 A
» » »	(Gli stessi)	Fabbr. balestre . 162 A
» 7 marzo	(Gli stessi)	Pittori 106 A
» 14 »	(Gli stessi)	Matric. cit. « Remeri » 2 B
» 18 »	(Gli stessi colla nota « domino Marco Dalphyno non sincero »)	Fornaciai 139 B mar- gine superiore
» 19 giugno	« Bellellum Civrano, Marcum Dan- dulo et Nicolaum Dalphyno »	Conciatori di pelli 17 B
» 20 »	(Gli stessi)	Matric. cit. « Remeri » 3 B
» 13 agosto [die martis]	(Gli stessi)	Carpentieri 38 B
» 3 settembre	(Gli stessi)	Calzolai 7 B
» 12 »	(Gli stessi)	Sarti 167 A
» 23 »	(Gli stessi)	Orefici 117 A
» 27 »	(Gli stessi)	Tagliapietra . . . 222 B
» 15 ottobre	« Iohannem Mariioni, Bellelum Civrano et Nicolaum Venerio »	Tornitori 216 B
» 14 novembre	(Gli stessi)	Muratori 77 A
» 15 »	(Gli stessi)	Remai 219 B
» dicembre	(Gli stessi)	Tagliapietra . . . 223 A
1309, 15 aprile	« Iohannem Mariioni, Nicolaum Venerio et Iohannem Michaellem »	Conciatori di pelli 17 B
» 22 »	(Gli stessi)	Tintori 227 A
» 10 maggio	(Gli stessi)	« Galedarii » . . . 123 B
» 25 agosto	(Gli stessi)	Speziali 160 A

1309, 22 settembre	(Gli stessi)	Fabbri c. 64 A
» 12 novembre	« <i>Marinum Maripetro, Nicolaum Mauroceno et Iohannem Michaele</i> » . .	» »
1310, 20 gennaio	(Gli stessi)	Remai 219 B
» 26 marzo	(Gli stessi)	» »
» » »	(Gli stessi)	Tintori 227 B
» 2 aprile	« <i>Marinum Maripero, Marinum Busenago et Nicolaum Mauroceno</i> » . .	Tornitori 216 B
» 10 settembre	« <i>Marinum Maripetro et Nicolaum Mauroceno</i> [.....tercio iusticiario vacante] »	Remai 220 A
» 17 »	« <i>Ordinatum fuit et stabilitum per maiorem partem, scilicet per dominos Petrum Bellegno et Nicolaum Mauroceno</i> »	Pettinai 214 A
» 25 »	« <i>Petrum Bellegno et Nicolaum Mauroceno</i> [.....tercio iusticiario tunc absente] »	Fustagnai 88 A
» 2 ottobre	« <i>Petrum Bellegno, Petrum Bruiosso et Federicum Dandolo</i> »	» »
» 6 »	(Gli stessi)	Tornitori 216 B
» 20 novembre	(Gli stessi)	Speziali 160 A
1311, 3 febbraio	(Gli stessi)	Cristallai 209 B
» » »	(Gli stessi)	Muratori 77 B
» 16 »	(Gli stessi)	Cristallai 210 A
» 2 marzo	(Gli stessi)	Barbieri 70 B
» 9 »	(Gli stessi)	Calzolai 7 B
» 18 marzo	(Gli stessi)	Pittori 106 B
» marzo	(Gli stessi)	Remai 220 A
» ind. IX [sino al settembre]	« <i>Marcum Karoso, Iohannem Chaucho et Petrum Bruiosso</i> »	Giubbettieri . . . 133 A
» 7 giugno	(Gli stessi)	Pellicciai di pelli di ghiro 94 A
» 21 »	(Gli stessi)	Calafati 31 B
» 25 agosto	(Gli stessi)	Calzolai 7 B
» settembre	(Gli stessi)	« <i>Galedarii</i> » . . 123 B

1311, 19 novembre	« Hermolay Geço, <i>Iohannis Chaucho</i> et <i>Raynerii Paradiso</i> »	« Fioleri » . . . c. 24 B
» 23 »	(Gli stessi)	Calafati 32 A
» » »	(Gli stessi)	« Blancarii » 112 A
1312, marzo	(Gli stessi)	Matric. cit. Pellicciai, proemio.
» 18 marzo	(Gli stessi)	Merciai 100 B
» » »	(Gli stessi)	« Blancarii » . . . 112 A
» » »	(Gli stessi)	Fornaciai 139 A calce
» 6 aprile	« <i>Almorò Gheço, Piero Pasqualigo</i> et <i>Rainèr Paradiso</i> »	Matric. cit. Pellicciai, cap. XXI.
» 22 giugno	(Gli stessi)	Scodellai 218 A
» 2 agosto	« <i>Hermolaum Geço et Raynerium Para-</i> <i>diso</i> [..... <i>tercio tunc abscente</i>] »	Pettinai 214 A
» 17 »	« <i>Hermolaum Geço, Petrum Pasqualigo</i> et <i>Raynerium Paradiso</i> »	Giubbettieri . . . 133 B
» 28 »	(Gli stessi)	Fustagnai 88 A
» 9 ottobre	« <i>Raynerium Paradiso, Petrum Pasqua-</i> <i>ligo et Donatum Truno</i> »	Calzolari 8 A
» 3 novembre	« <i>Petrum Pasqualigo et Donatum Truno</i> [..... <i>tercio, scilicet domino Michaelae</i> <i>Venero tunc abscente</i>] »	Giubbettieri . . . 133 B
1313, 21 febbraio	« <i>Petrum Pasqualigo, Michielem Venero</i> et <i>Donatum Truno</i> »	Scodellai 218 A
» 6 luglio	« <i>Michaellem Venero, Catarinum Çane</i> et <i>Donatum Truno</i> »	Calzolari 8 A
» 5 agosto	« <i>Michaellem Venerio, Catharinum Çane</i> et <i>Nicolaum Vulpe</i> »	Fustagnai 88 A
» » »	(Gli stessi)	« Galedarii » . . . 123 B
» 30 »	(Gli stessi)	Falegnami 55 B
» 23 ottobre	« <i>Catharinum Çane, Turchum Mauro-</i> <i>ceno et Nicolaum Volpe</i> »	Barbieri 71 A
» novembre	(Gli stessi)	Carpentieri . . . 38 B
» 12 dicembre	(Gli stessi)	Barbieri 71 A
» dicembre	(Gli stessi)	Muratori 77 B
1314, 10 gennaio	(Gli stessi)	Cristallai 210 B

1314, 15 febbraio	(Gli stessi)	Fornaciai c. 139 B margine laterale esterno.
» 29 marzo	(Gli stessi)	Matric. cit. Faldelle 14 B
» luglio	« Marinum Maripetro, Marcum da Mugla et Turchum Mauroceno »	Sarti 167 B
» »	(Gli stessi)	Matricola dell'Arte dei conciatori di pelli 13 B (al museo Civico di Venezia n. 103, già cod. Cicogna 2793).
» (1) settembre	(Gli stessi)	Matric. cit. Pellicciai, cap. LXX.
» ottobre	« Petrum Venerio, Marcum da Mugla et Nicolaum Viglioni »	Calafati 32 B
» 24 ottobre	(Gli stessi)	Pescivendoli . . 137 A
» 30 »	(Gli stessi)	« De auro » . . . 143 B
1315, 12 marzo	(Gli stessi)	« Fioleri » 23 B
» 15 maggio	« Petrum Venerio, Thomam Sagredo et Iohannem Çorçi »	Cerchiai 179 A
» 19 settembre	« Thomam Sagredo, Nicolaum Navaiaro (2) et Iohannem Georgio »	Peciaioli 225 B
» » »	(Gli stessi)	« Ternieri » 189 B calce
» 14 ottobre	« Nicolaum Navaiaro, Kabriellem Barbarico et Iohannem Georgio »	Carpentieri . . . 39 A
» 21 »	(Gli stessi)	Peciaioli . . . 225 A nel margine e 225 B.
» 11 novembre	« Nicolaum Navaiaro et Kabrielem Barbarico [... .tercio, scilicet domino Iohanne Georgio non existente secum in consciencia in hac parte....] »	Merciai 100 B
1316, 22 aprile	« Nicolaum Navaiaro, Gabrielem Barbarico et Franciscum Alberto »	Fornaciai . 138 B calce
1317, marzo	« Phylippus Foscolo, Petrus Venerio et Iohannes Bragadino »	Cristallai . 210 B calce
» (3) 31 agosto	(Gli stessi)	Matricola cit. Faldelle, cap. XXXVIII.
» dicembre	« Misèr Phelipo Foscolo, Griguòl Signolo et Nicolò Minoto »	Matr. cit. « Remeri » 5 B

(1) A torto il cod. dà « .MCCCXIII. ».

(2) Nella tavola genealogica della famiglia (LITTA, op. cit. VII) è ricordato un Nicolò Navagero che viveva nel 1329, ma non so se sia il medesimo che qui viene indicato come giustiziere.

(3) Nel codice l'anno è a torto indicato « mille .cccxviii. ».

1318, 12 aprile	« Petrum Georgio, Nicolaum Grimani et Andream Mocenigo »	Speziali . . . c. 160 A
» settembre	« Misèr Francesco Zane, misèr Nicolò Grimani et misèr Andrea Mozanigo » (1)	Matr. cit. Faldelle, capitolo XXXVII.
» 9 novembre (2)	« Franciscum Zane et Nicolaum Grimani [..... tertio, scilicet domino Andrea Mocenigo non existente secum in consciencia in hac parte] » .	CORNER, <i>Ecclesiae Venetae</i> , XII, 245.
1319, gennaio	« Marco Contarini, Francesco Çane et Andrea Mocenigo »	Matr. Cristallai, proemio (al museo Civico di Venezia n. 99, già cod. Cicogna 2820).
» 15 marzo	« Marcho Contarini, Francescho Çane et Marcho Mudaço »	Matr. cit. Pellicciai, capitolo LXXI.
» maggio	(Gli stessi)	« De auro » . . . 144 A
1320, gennaio	« Missièr Piero Belegno, missièr Marco Venièr et missièr Marco Mudazzo »	Matr. cit. Conciatori di pelli 15 B
» marzo	« Missièr Marin Malipiero, Marco Venèr e Polo Dandolo »	Matr. cit. Cristallai, capitolo XXXVII.
» aprile	« Marcum Venerio et Paulum Dandolo [..... domino Marino Maripetrus non existente secum in consciencia in hac parte] »	Merciai 100 B
» 17 settembre	« Marin Malipero et Nicolò Grimani [..... lo terço, çoè mesèr Andrea Mocenigo, no fo de so volere] »	Matr. cit. Pellicciai, capitolo LV.
» 18 »	« Marini Maripetro, Nicolai Grimani et Andrea Mocenigo »	« Galedarii » . . . 124 A
» 22 »	(Gli stessi)	Conciatori di pelli 17 B
» 24 »	(Gli stessi)	Peciaioli 226 A
» 26 »	(Gli stessi)	Pettinai 214 A
» 1 ottobre	(Gli stessi)	Falegnami 55 B
» 7 »	(Gli stessi)	Merciai 100 B
» 15 »	(Gli stessi)	Matr. cit. Cristallai, capitolo XXXVIII.
» » »	(Gli stessi)	Matr. cit. Faldelle 13 B

(1) Nella tavola genealogica della famiglia (LITTA, op. cit. X) è ricordato dal comm. STEFANI questo Andreasio Mocenigo come ufficiale alla Giustizia Vecchia.

(2) A torto nell'edizione del Corner « MCCCXVIII. » .

1320, 4 dicembre	(Gli stessi)	Matr. cit. Pellicciai, capitolo xxviii.
1321, 25 agosto	« Marinum Viioni et Iohannem Cocho et Marcum Bono »	Speziali, c. 159 B margine laterale esterno.
» 15 settembre	« Missièr Marìn Vioni, Zane Cocho e missièr Marco Bon terzo compagno assente »	Matr. cit. Cristallai, capitolo xxxviii.
» 20 ottobre	« Marini Vionis, Iohannis Caucho et Francisci Iusto »	Matr. cit. Faldelle c. 14 A
1322, 19 gennaio	(Gli stessi)	Falegnami 56 A
» » »	(Gli stessi)	Muratori 77 B
» 23 marzo	« di messèr Marin da Moline, di messèr Zane Cocco e di messèr Francesco Zusto »	Matr. cit. Conciatori di pelli 13 B
» 18 maggio	« Iohannes Caucho, Franciscus Iusto et Marinus Sagredo »	Orefici 117 B
» 24 »	« Franciscus Iusto et Marinus Sagredo [.....tercio socio abscente, scilicet domino Iohanne Caucho] »	Fornaciai . 138 A calce
» 25 »	« Iohannis Caucho et Marini Sagredo [.....tercio eorum socio] »	Orefici 117 B
» 3 giugno	« al tempo de missièr Zane Cocho e de missièr Francesco Zusto e de missièr Marin Sagrè »	Matr. cit. Cristallai, capitolo xxxx.
» 5 agosto	« Petri Venerio, Francisci Iusto et Marci de Mugla »	Speziali 160 B
» 16 dicembre	« Petri Venerio, Marci de Mugla et Homoboni Griti » (1)	Bottai 50 A
» ind. VI (m. v.)	(Gli stessi)	Renaicoli 197 A
1323, 29 gennaio	(Gli stessi)	Fornaciai 137 B
» 8 marzo	(Gli stessi)	Matr. cit. Cristallai, capitolo xxxxi.
» 15 »	(Gli stessi)	Speziali . . 160 A calce
» 5 aprile	(Gli stessi)	Matr. cit. Pellicciai, capitolo lxxxi.
» 14 giugno	« Petri Venerio et Homoboni Griti [.....tercio eorum socio vachante.....] »	Carpentieri . . . 39 A
» » »	(Gli stessi)	Bottai 50 A

(1) La matricola cit. « Remeri » riferisce a questi stessi giustizieri (c. 5 B) un atto del 20 novembre 1317, ma molto probabilmente la data è errata, perchè la terna è del tutto diversa dalle altre dell' agosto e del dicembre di quell' anno.

1323, 27 settembre	« Symeonis Marcello, Gabrielis Barbarigo et Homoboni Griti »	Fornaciai . . . c. 137 B
1324, 30 marzo	« Symeonis Marçello, Bellini Lando (1) et Iohannis Caucho »	Orefici. 117 B
» 8 maggio	(Gli stessi)	Fornaciai 137 B
» 2 giugno	(Gli stessi)	Matr. cit. Cristallai, capitolo xxxxvi.
» 2 luglio	(Gli stessi)	Matr. cit. Faldelle 13 A
» 1 novembre	« Nicolai Betani, Michaelis Venerio et Iohannis Sanudo »	Carpentieri . . . 39 B
» 1 dicembre	(Gli stessi)	Matr. cit. Cristallai, capitolo xxxxxviii.
1325, 15 aprile	(Gli stessi)	Matr. cit. Faldelle 15 B
» 14 luglio [die dominico]	(Gli stessi)	Speziali . . 159 B calce
» 29 luglio [die lune]	« Nicolai Bethani, Michaelis Venerio et Bertucii Grimani »	» 159 A calce
» 27 agosto	(Gli stessi)	Matr. cit. Faldelle 15 A
1326, 5 aprile	« Marci Lando (2) et Bertucii Grimani [..... terciò eorum socio vacante] »	Fornaciai 144 B
» 6 maggio	« de missèr Marco Lando e de Zanotto Loredan e de missèr Bertucci Grimani »	Matr. cit. Cristallai, capitolo xxxxxviii.
» 3 giugno	(Gli stessi)	Id. cap. xxxxx.
» 9 »	(Gli stessi)	Fornaciai 144 B
» 4 novembre	« Messèr Stefano Moro, messèr Marco Coppo et messèr Piero Bragadin »	Matr. cit. Conciatori di pelli 16 A
1327, 20 gennaio	« Marcum Cuppo, Stephanum Viadro et Petrum Bragadino »	Arch. di Stato di Venezia, Avogaria, Liber Brutus. 47 A
1330, 5 marzo	« Marci Sagredo, Andree Nani, et Nicolay Trivisano »	Speziali . . 160 A calce
(?)	(Gli stessi)	Arch. di Stato di Venezia; Avogaria, Raspe, I, fasc 2 ^o , c. 45 A
» 22 aprile (?)	« Missièr Thomasin Bon, Polo Dandolo e Pancrati Zorzi »	Matr. cit. Cristallai, capitolo xii.

(1) Non è ricordato nella tavola genealogica edita dal LITTA, op. cit. VIII.

(2) Un Marco Lando è ricordato nella cit. tavola edita dal LITTA, ma non viene data alcuna notizia che possa identificarlo con quello delle terne del 1326.

I CAPITOLARI
DELLE
ARTI VENEZIANE

SOTTOPOSTE ALLA GIUSTIZIA VECCHIA

DAL .MCCXVIII. AL .MCCCXXX.

SERIE DEI CAPITOLARI (1).

	Incipiunt capitula.	
	De calegariisI.
	De conçatoribus pelliumII.
5	De fiolariisIII.
	De callefactoribusIIII.
	De marangonisV.
	De butiglariisVI.
	De marangonis domorumVII.
10	De fabrisVIII.
	De barberiisVIIIII.
	De murariisX.
	De fustagnisXI.
	De pellipariisXII.

I.
Parte originaria
dell'indice, regi-
strata nel maggio-
settembre 1278.

2. capitula] Così il cod.; forse per capitularia 7. Il cod. aggiunge d'altra mano navium probabilmente perchè fosse meglio distinto il titolo di quell'Arte da quello dei marangoni domorum. Nel registro il titolo del capitolare segnato col n. V è pure De marangonis.

(1) L'indice consta di due parti. L'originaria fu composta dallo scrivano del maggio-settembre 1278, come è dimostrato dall'identità della scrittura, e venne da lui premessa al testo della collezione dei capitolari che registrò. Le addizioni vennero fatte in più tempi, e in generale corrispondono, anche nel loro ordine, ai titoli degli altri capitolari trascritti più tardi. Nella parte originaria qua e là sono stati interpolati alcuni titoli da scrivani po-

steriori al 1278; quei titoli corrispondono ad altri capitolari che furono registrati tra i capitolari antichi nei fogli bianchi o in altri aggiunti più tardi al registro.

L'indice dà un'idea in gran parte esatta dell'ordine col quale sono disposti i capitolari nel codice, ordine che non ebbe il suo fondamento nè nella cronologia nè nella materia dei documenti, ma derivò dall'arbitrio dei registratori.

De merçariis.XIII.	
De pictoribusXIII.	
De blancariisXV.	
De aurificibusXVI.	
De mensuratoribus oleiXVII.	5
De vendericulis et revendericulisXVIII.	
DeXVIII.	
De filacanipisXX.	
De venditoribus liniXXI.	
De çupariisXXII.	10
De piscatoribusXXIII.	
De fornesariisXXIII.	
De pannis veteribus.XXV.	
De venditoribus frumentiXXVI.	
De ternariis.XXVII.	15
De specialibusXXVIII.	
De balistariisXXVIII.	
De tinctoribusXXX.	
De fontegariisXXXI.	
De illis qui faciunt marchasXXXII.	20
De sartoribusXXXIII.	
De medicisXXXIII.	
De specialibusXXXV.	
De mensuratoribus oleiXXXVI.	

7. La scrittura originaria è scomparsa totalmente ed è stata sostituita dalla correzione galledariis Il correttore fu il medesimo che nel registro corresse il capitolare .xviii. su abrasione della sua scrittura originaria. 12. Il cod. aggiunge et de auro in corsivo. La scrittura è identica a quella del capitolare De auro trascritto nel registro su alcuni fogli che vi furono aggiunti dopo quello De fornesariis. 13. Il cod. aggiunge in corsivo De fusariis .xxvi. La scrittura è identica a quella della frase De fusariis che nel registro fu premessa come titolo al capitolare di quell'Arte. 15. Il cod. corregge .xxvi. su .xxvii. 17. Il cod. aggiunge in corsivo De frumento .xxx. La scrittura mostra il medesimo scrivano che trascrisse nel registro il capitolare intitolato De illis qui vendunt furmentum et alia blava. L'aggiunta spiega come in origine il capitolare De tinctoribus abbia avuto nell'indice il numero .xxx. 18. Il cod. corr. d'altra mano .xxxi. su .xxx. per influsso dell'aggiunta De frumento .xxx. 19. Il cod. corr. .xxxii. su .xxxi. c. s.; la correzione non influì sulla numerazione dei titoli successivi. 20. Nel registro il capitolare ha il titolo Capitulare de libris comunis che nella sostanza non è diverso, perchè i pesi delle libbre erano segnati col bollo del comune.

	De aurificibusXXXVII.	
	De cerclariisXXXVIII.	
	De seccatoribus.XXXVIII.	
	De samitariisXL.	
5	De portatoribus et numeratoribus cuporum et petrarum; require post capitulum .XXIII.		
	De capelariisXLI.	
	De canpanariis et laveçarii.XLII.	
	De portatoribus sabloni.XLIII.	
10	De beretariisXLIII.	
	De cordis budellorum ad batendum bam- badium et lanamXLV.	
	De arte faldeleXLVI.	
	De piçe.		
15	De cristalariisXLVIII.	
	De acutis, pironibus et anchorisL.	
	De petenariisLI.	
	TornatorumLII.	

II.
Addizioni fatte
in vari tempi.

1. Il cod. aggiunge d'altra mano De pannis et telis .xxxvii.; probabilmente il titolo fu omissso nell'indice dallo scrivano del maggio-settembre 1278, perchè il capitolare da lui trascritto nel registro non aveva, a differenza degli altri, alcun numero. 2. Il cod. corregge d'altra mano .xxxviii. su .xxxviii. per l'aggiunta del titolo precedente. 3. Il cod. corregge .xxxx. su .xxxviii. c. s. 4. Il cod. corregge c. s. .xli. su .xl. ed aggiunge De ternaria .xxxvii. d'altra mano. 6. Cioè a c. 139 A del registro ove il testo è della scrittura del copista del maggio-settembre 1278. Nell'indice al titolo segue un segno di richiamo in rosso in forma di croce, ripetuto dopo il numero .xxiii. De fornesariis. 7. Il cod. corregge .xliii. su .xli. c. s. 8. Il cod. corregge .xliii. su .xlii. c. s. 9. Il cod. corregge .xlv. su .xliii. c. s. 10. Il cod. corregge .xlvi. su .xliii. c. s. 12. Il cod. corregge .xlvii. su .xlv. c. s. 13. Il cod. corregge .xlviii. su .xlvi. c. s. 14. Manca il numero nell'indice e vi segue invece solū grossi .ii., ove solū interpreterei per solvantur perchè così la frase si riferirebbe ad una multa imposta ai sovrastanti di quell'Arte quando non intervenivano al capitolo o lo raccoglievano senza darne avviso agli artigiani; la qual notizia è dimostrata dal capitolare. Da queste parole in poi la disposizione dei titoli nell'indice non corrisponde a quella dei capitolari nel registro. Segue nell'indice De cauderariis, ma senza numero, nè vi corrisponde alcun capitolare nel registro; credo che la frase sia una ripetizione del titolo De canpanariis et laveçarii. 15. Il numero .xlviii. si spiega come conseguenza della correzione .xlviii. fatta nel numero del capitolare dell'Arte delle faldelle al rigo 13. 17. Il cod. corregge .li. su abrasione. 18. Il cod. corregge .lii. su abrasione. Nell'indice mancano i titoli dei seguenti capitolari trascritti nel registro: Capitulare artis scutelariorum de petra. Capitulare remariorum. Capitulare tintorum (del 1305).

I GRUPPO.

I CAPITOLARI DELLE ARTI

COMPOSTI DALL'UFFICIO DELLA GIUSTIZIA

INNANZI LA SUA DIVISIONE

IN GIUSTIZIA VECCHIA E GIUSTIZIA NUOVA

(febbraio 1219 - 22 novembre 1261)

CAPITULARE DE SARTORIBUS.

IN nomine domini nostri Iesu Christi amen. nos iusticiarii ⁽¹⁾ qui
 I constituti sumus per dominum nostrum Petrum Ziani inclitum
 5 Venetiarum ducem et eius consilium ⁽²⁾ ad iusticiam circa omnia ⁽³⁾
 moderandam, anno Domini millesimo ducentesimo octavo de-

I.

Il capitulare dei
 sarti come fu sta-
 bilito dai giusti-
 zieri nel febbraio
 1219.

c. 165 B [c. 38B]

1. È il numero d'ordine che il capitulare ha nel registro; nel cod. vi fu aggiunto da mano più recente, ma del secolo XIV, un I, e così il numero è stato corretto in XXXIII dopochè nelle carte precedenti venne interpolato il capitulare dei venditori di grano e legumi dell'aprile 1282. 2. Il titolo fu scritto con inchiostro rosso nel margine superiore della c. 165B dallo stesso scrivano del maggio-settembre 1278. 4-5. Cod. indictum Venetiam

(1) Mancano, contro la regola, i cognomi ed i nomi dei cinque giustizieri. Nel marzo del medesimo anno, come è dimostrato dal capitulare degli « çuparii », essi furono D. (Domenico?) Pestello, M. Romano, An. (Angelo?) Marin, Guglielmo Marin e Iacopo Tron; e che i medesimi sieno stati in ufficio anche nel mese precedente, e per conseguenza a loro accenni il capitulare dei sarti, appare molto probabile se si considera che i capitolari dei filacanape e degli orefici non differiscono tra loro nei nomi dei giustizieri, sebbene il primo sia in data del febbraio 1233 e l'altro in data del marzo del medesimo anno.

(2) S'intende il Minor Consiglio che si componeva di sei membri e col doge formava la Signoria; esso teneva il potere esecutivo ed esercitava le funzioni che nelle costituzioni moderne spettano al Ministero.

(3) A primo aspetto sembrerebbe che la frase « circa omnia » non dovesse essere intesa alla lettera, perchè l'amministrazione della giustizia non era affidata ai giustizieri, ma la loro competenza si estendeva soltanto alle Arti, alla sorveglianza nelle vendite dei generi alimentari e a poche altre cose. Cf. la mia dissertazione *L'ufficio della Giustizia Vecchia a Venezia dalle origini sino al 1330*, Venezia, 1893, p. 1 sg. (nel vol. XII di *Miscellanea* pubblicato dalla R. Deputazione Veneta di storia patria). Ma la parola « iusticiam » può avere, oltre il significato generale e astratto, quello speciale e tecnico di « ufficio della Giustizia », ufficio diviso più tardi in Vecchia e Nuova, e in questo caso la frase « circa omnia » significa soltanto in generale la materia ch'era di competenza dei giustizieri.

cimo, mense february, inditione septima fecimus omnes sartores Venecias iurare, sicut in subiecto capitulari continetur, unoquoque eorum sic iurante:

I. Iuro supra sancta Dei evangelia quod⁽¹⁾ legaliter⁽²⁾, bona fide⁽³⁾ consciliabo omnes cum quibus ivero vel fuero ad drapos⁽⁴⁾ conprandum, secundum conscientiam meam, tam de drapis quam de pretio draporum, et exinde penitus aliquem non tradam⁽⁵⁾ neque decipiam, neque prodi neque decipi fatiam⁽⁶⁾ se-

1. february] *Così nel cod.* 2. Venecias] *Così nel cod. forse per Veneciarum*

(1) È la frase con la quale cominciavano le formule di giuramento. Non mancano esempi anteriori anche nei documenti veneziani: capitolare giurato il 2 dicembre 1181 dagli uomini di Chioggia col quale s'obbligavano a non portar armi e a non turbare la loro città (edito dal CECCHETTI, *Il doge di Venezia*, Venezia, Naratovich, 1864, p. 257): « Iuro supra sancta Dei evangelia quod » &c.; promissione di Pietro Ziani in data 5 agosto 1205 (ed. CECCHETTI, op. cit. p. 109): « Nos Petrus Ziani... iuramus ad evangelia sancta Dei quod » &c.

(2) Anche la parola « legaliter » era già usata da molto tempo nei documenti veneziani in modo costante; p. e. sentenza di Vitale Michiel I in data del luglio 1100 (Arch. di Stato di Venezia, busta Ducale IV): « iustitiam legaliter diffinientes ».

(3) La frase « bona fide » e anche più l'altra « bona fide sine fraude » si trovano di frequente nei capitolari veneziani anteriori al 1219. Valgano i seguenti esempi: capitolare giurato dagli uomini di Chioggia il 2 dicembre 1181 (ed. CECCHETTI, op. cit. p. 257): « bono animo et bona fide »; « bona fide » (più volte); « bona fide et sine fraude »; promissione degli uomini di Chioggia al doge Orio Mastropetro

in data del febbraio 1184, cioè febbraio 1183 more veneto (ed. CECCHETTI, op. cit. p. 253): « bona fide »; promissione di Enrico Dandolo in data 21 giugno 1192 (ed. CECCHETTI, op. cit. p. 107): « observabimus bona fide »; « bona fide sine fraude » (più volte); « sine fraude »; promissione di Pietro Ziani in data 5 agosto 1205 (ed. CECCHETTI, op. cit. p. 109): « bona fide sine fraude » (due volte).

(4) La parola « drapus » (come anche la parola « pannus ») era un termine generico denotante i tessuti d'ogni qualità e materia, i quali poi in gran parte avevano nel medio evo denominazioni speciali. Un esempio viene dato dalla formula di giuramento dei tintori ove si legge (capitolare maggio 1243, capitolo 1): « omnes pannos tam laneos, valesios, banbatios, seu filum, quam siricos seu lino ». Cf. GAY, *Glossaire archéologique du moyen âge et de la renaissance*, Paris, librairie de la Société bibliographique, 1887, I, 570.

(5) « tradam » cioè « tradirò consigliando male », come è dimostrato dalla frase seguente: « neque prodi... fatiam ».

(6) L'uso di accoppiare per coordinazione una frase causativa formata dal verbo « facere » alla corrispondente frase semplice, è molto antico

cundum meam conscientiam; et legaliter, sive iuste, mensurabo tam pro comparatore quam venditore, et pro fraude non fatiam comparare drapum superfluum. drapos vero omnes et omnia opera que in manibus meis et in mea potestate devenerint, tam
 5 venetorum quam forinsecorum, bona fine sine fraude salvabo et salvari fatiam. omnes vero drapos quos incidero, absque fraude committendam incidam legaliter. pecias⁽¹⁾ vero omnes que remanserint tam de pellis quam de pannis et cendatis⁽²⁾ et

5. *Cod. corr.* salvabo su savabo; ma forse il correttore fu lo scrivano stesso del testo.

e diffuso nei documenti. I documenti veneziani ne danno esempi sino dal secolo XII. Cf. legge annonaria del novembre 1173 nella cit. dissert. *L' ufficio della Giustizia Vecchia* &c. p. 81 sg.: « nec eam fraudare audeat neque faciat illam fraudare » &c.

(1) « pecias » qui significa i ritagli delle stoffe e pelli.

(2) Lo zendado fu un tessuto molto in uso dal secolo IX al XVII. Era di molte varietà e somigliava al foulard e al taffetà. Per lo più la materia onde si componeva era la seta cruda, e in una deliberazione del Maggior Consiglio in data 17 settembre 1248 (*Liber Communis secundus*, c. 114 A, nell' Arch. di Stato di Venezia) i lavori in seta sono specificati col nome di « pannos ad aurum, purpuras et cetera datos » in contrapposto a quelli in fustagno e in lana. La sua stoffa era molto pieghevole e si tingeva in varî colori, p. es. verde, giallo, nero, bianco, azzurro; ma i ricordi che di questa stoffa abbiamo nei documenti, dimostrano che per solito era di color rosso. Se ne facevano vesti sacre, come pianete, tuniche, dalmatiche, e anche vesti comuni, come giubbe e cappe, e altresì veniva usato per cortine, coperte, insegne e bandiere, e in questi casi il suo tessuto era più forte

del solito, ma soprattutto viene ricordato nei documenti come materia colla quale si guarnivano e si foderavano le vesti. Cf. GAY, op. cit. p. 295 sg., ove sono state addotte molte testimonianze di documenti francesi dei secoli IX-XVIII. Per i documenti veneziani cf. quelli ricordati e pubblicati dal CECCHETTI (secoli XIII, XIV, XV), *La vita dei Veneziani nel sec. XIV. Le vesti*, p. 53, nota 2 e pp. 118-119, 121, 129, e dal MOLMENTI nella *Storia di Venezia nella vita privata*, e precisamente l'inventario dell'11 agosto 1341 (Torino, Roux e Favale, 1885, 3^a edizione, pp. 517-523). Cf. sulla voce « zendado » anche W. HEYD, *Histoire du commerce du Levant au moyen âge*, édition française refondue et considérablement augmentée par l'auteur, publiée sous le patronage de la Société de l'Orient latin, Leipzig, Harrassowitz, 1886, II, 701; cf. anche GARGIOLLI, *L'Arte della seta in Firenze. Trattato del secolo XV pubblicato per la prima volta*, Firenze, Barbèra, 1868, ove afferma (p. 219) che gli zendadi erano drappi molto leggeri e forse veli, contro la quale spiegazione fece qualche appunto il MERKEL nei *Tre corredi milanesi del Quattrocento illustrati* nel n. 13 del *Bullettino dell' Istituto Storico Italiano*, p. 168.

c. 166 A [c. 39 A] aliis rebus que pertinent ad opus sartorie, || valentes⁽¹⁾ a tribus denariis supra, representabo illi vel illis cuius vel quorum fuerint, et de eis dabo et deliberabo sine ulla fraude si recipere voluerint
 c. 165 B [c. 38 B] ille vel illis⁽²⁾ qui ipsum drappum michi representaverint. || nullum ordinamentum⁽³⁾ vel conpagniam fatiam nec fieri fatiam tam de 5

1. ad opus sartorie] *Segue nel cod. nello spazio interlineare rendere debeat bona fide cuius est (singolare est in funzione di plurale per influsso del dialetto) dicte res le quali parole sono state aggiunte più tardi da un correttore per dare un senso al periodo apparentemente frammentario e sospeso. Infatti lo scrivano del maggio-settembre 1278 nella trascrizione del capitolare era incorso in un grave errore, inquantochè il periodo era stato da lui lasciato in sospeso alle parole ad opus sartorie alle quali aveva fatto seguire il passo che comincia a rr. 4-5: nullum ordinamentum vel conpagniam fatiam nec fieri fatiam; l'altra parte poi valentes a tribus denariis - michi representaverint era stata da lui trascritta dopo il passo Item, ordinatum est per dominos iusticiarios quod de roba ecc. (p. 14, r. 1 - p. 15, r. 5). Che la disposizione da me data al passo sia la vera è dimostrato non solo dal senso che così torna chiarissimo, ma anche dal capitolare degli Çuparii (cap. I). 3. si] Cod. et si; ma nel passo corrispondente del capitolare degli Çuparii (cap. I) manca et e il senso riesce più chiaro. Cod. noluerint, ma il capitolare degli Çuparii (cap. I) nel passo corrispondente ha voluerint come è richiesto dal senso.*

(1) Si può fino a un certo punto determinare il tempo in cui venne aggiunta nello spazio interlineare la frase « rendere debeat bona fide cuius est » dicte res ». L'unico argomento viene dato dalla forma speciale della scrittura corsiva di quelle parole; essa nel registro appare soltanto nelle addizioni ai capitolari, e però è posteriore alla composizione della parte originaria del codice, vale dire al maggio-settembre 1278. Quella scrittura non si trova nelle addizioni al capitolare dei sarti, ma spesso ricorre in quelle dei documenti che riguardano le altre Arti. Le ordinanze ove essa appare, risalgono al 19 gennaio 1286 (c. 48 B, capitolare dei bottai) e giungono al 13 marzo 1291 (c. 113 A, capitolare dei « blancarii ») o al 1291 more veneto (c. 49 A, capitolare dei bottai); quindi di nuovo essa si trova in più documenti tra il 13 novembre 1294 (c. 49 B, capitolare dei bottai) e l'1 settembre 1298 (c. 23 A, capitolare dei fialai) e poi in altri tra il 9 maggio 1301 (c. 209 A, capitolare dei cri-

stallai) e il 4 settembre 1303 (c. 137 A, capitolare dei pescivendoli). È peraltro da notare che la data dei capitoli non designa anche quella della loro registrazione non di rado avvenuta più tardi, come è provato da numerosi esempi. Tuttavia si può con qualche probabilità fissare la data della correzione tra il 15 settembre 1286 e il 1291 m. v., oppure tra il 13 novembre 1294, e l'1 settembre 1298, o anche tra il 9 maggio 1301 e il 4 settembre 1303, ma quest'ultima ipotesi è meno verisimile, perchè nell'ultimo periodo quella scrittura assume forme meno regolari e per di più essa non si trova nelle addizioni del capitolare comprese tra il 2 aprile 1300 e il luglio 1314, mentre poteva darsi che non mancasse nelle addizioni anteriori le quali andarono perdute.

(2) « illis » sta per « illi »; è un ablativo usato al solito in funzione di nominativo.

(3) La promessa fatta dai sarti corrisponde nel suo concetto all'obbligo dei cittadini di non prendere parte a

precio custure draporum vel emptione draporum, nec eciam propter aliquam causam fatiam nec fieri fatiam rassam supra aliquibus personis || de comparando drappo. nec eciam comparabo ⁽¹⁾ c. 166 A [c. 39 A]
nec fatiam comparari aliquid qui meam conscienciam accusaverit
5 quod sit furtum; et si aliquod furtum devenerit ad manus meas, cicius quam potero manifestabo dominis iusticiariis.

Et nullum forinsecum ⁽²⁾ in mea compagnia recipiam ad laborandum nisi prius fecerit similem sacramentum et fidelitatem domino nostro duci. et si sciero quod aliquis magister sartorie
10 laboraverit in Veneciis qui non habeat factum hoc sacramentum, sine fraude manifestabo iusticiariis qui sunt vel erunt per tempora ⁽³⁾.

1. Cod. corregge senza variazione di scrittura e d' inchiostro custure su custura
2. Cod. rassam supra rassam supra al. 3. comparabo] Cod. comparabis 4. qui] Così il cod. Cod. conscunciam 5. Cod. deveneritur 6. Cod. manifestabo stabis, ove la seconda parola fu aggiunta dal copista per sostituire, come sopra in comparabis, la seconda persona alla prima nella forma del verbo.

congiure e cospirazioni contro il comune, espresso anche in documenti veneziani anteriori al 1219; p. e.: capitolare giurato dai Chioggiotti il 2 dicembre 1181 (CECCHETTI, op. e loc. cit.): « et si in aliqua coniuracione « sum, eam non tenebo, et deinceps « in aliqua coniuracione non introibo ». La disposizione del capitolare dei sarti si trova anche in molti altri capitolari posteriori delle Arti veneziane, in molti altri atti pubblici del comune (p. e. *Lib. pleg.* c. 32 A, in data 15 luglio 1224, forse per il podestà di Costantinopoli: *De comilitatibus ut abiurentur*) e altresì negli statuti d' altre città. Cf. *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, raccolti ed illustrati per cura del prof. FRANCESCO BONAINI, Firenze, Vieusseux, MDCCCLIV (*Breve Pisani communis* del 1286), I, 437: « conspirationem, rexam, vel compagniam, aut « violentiam, vel iniuriam si quis pi- « sane civitatis vel qui pisano nomine « habeatur fecerit, vel contractaverit, « seu fieri vel contractari fecerit, in

« personis vel rebus alicui pisano civi, « vel qui pisano nomine censeatur... « graviter eum puniemus nostro arbitrio, inspecta qualitate criminis et « persone ».

(1) Qualche disposizione consimile si legge nel capitolare giurato dai Chioggiotti il 2 dicembre 1181 (CECCHETTI, op. e loc. cit.), ma colla differenza che in esso l'obbligo è di non fare furti e di denunciare il ladro: « et insuper neque furtum fatiam nec « consentiam »; « et si invenero aliquem hominem furtum fatientem, « infra octo dies manifestabo nostro « gastaldio et iudicibus ».

(2) Nel codice il periodo: « Item, « ordinatum est (pp. 14-15) precede l'altro: « Et nullum forinsecum »; ho invertito il loro ordine, perchè il secondo, che è in persona prima rispetto ai sarti al pari di tutta la prima parte della formula di giuramento, si collega intimamente a questo anche per la materia, laddove il periodo precedente contiene un'ordinanza dei giustizieri.

(3) La frase « qui sunt vel erunt per

Item ⁽¹⁾, ordinatum est per dominos iusticiarios quod de roba hominis scleta ⁽²⁾, videlicet gonella, varnachia et pellis ⁽³⁾, tollantur soldi .XII., ita quod de gonella et varnachia soldi .VII. et

1. ordinatum] *Cod. ordinamus*

« tempora » corrisponde ad una formula già di uso generale, salvo piccole differenze, nei documenti veneziani, quando si voleva indicare che una disposizione doveva essere valida non solo finchè duravano gli ufficiali del tempo obbligati a curarne l'esecuzione, ma anche i loro successori. Esempi possono essere dati dalla legge annonaria del 1173 (ed. cit. p. 81 sgg.) ove si leggono più frasi consimili: « ut omni tempore, sicut a nobis et a ducibus Venecie qui per tempora erunt »; « iusticiarios quos nunc ordinavimus et qui per tempora ordinati a ducibus erunt », e dalla promissione di Pietro Ziani (ed. cit. p. 109) in data 5 agosto 1205: « ab illis videlicet hominibus qui modo sunt... aut erunt in antea ».

(1) L'unione dei capitoli mediante « item » nei capitolari veneziani delle Arti comincia a divenire frequente col maggio 1222, data del capitolare dei numeratori e portatori di tegole e mattoni. Nel capitolare dei sarti e in quello dei giubbettieri quella formula di transizione è usata di rado, come è di uso ristretto nei documenti veneziani anteriori al 1219. Lo statuto penale o « promissio maleficii » di Orio Mastropetro, in data del marzo 1181 (ed. TEZA, Bologna, Fava e Garagnani, 1863), collega soltanto tre articoli successivi colla frase: « Item, statuimus ut », ma per solito usa le formule « stabilimus quoque ut », « stabilimus autem ut », « verum si », « si autem », « si vero », « si autem alius », « decernimus quoque ut », « de his vero sancimus qui », « statuimus preterea ut ». Nel capitolare

giurato dai Chioggiotti il 2 dicembre 1181 (CECCHETTI, op. e loc. cit.) le frasi di transizione e collegamento sono: « et similiter », « et si », « et insuper ». Nella promessa fatta dai Chioggiotti al doge Orio Mastropetro nel febbraio 1184 (loc. cit.) si trovano usati « similiter » e una volta sola « item ».

(2) « scleta », schietta, cioè senza ornamenti e fregi speciali.

(3) Il capitolare ricorda soltanto le forme tipiche e generali delle vesti veneziane lavorate dai sarti. La guarnacca era una specie di mantello foderato, aperto dinanzi o sul fianco, e fornito talvolta di maniche. La gonella era invece una specie di tunica o casacca nel senso più generale della parola. Cf. GAY, op. cit. pp. 766 e 787. Per esempi di guarnacche e gonnelle in documenti veneziani dei secoli XII-XV, cf. CECCHETTI, *Le vesti*, ed. cit. p. 77, note 6, 7, 8, 9; p. 82, note 3-8 e p. 121. Nell'insigne opera del VECCELLIO, *Habiti antichi et moderni di tutto il mondo*, Venetia, Sessa (edizione rarissima del 1598, della quale si trova un esemplare nella biblioteca Marciana), a p. 219 si ha un bellissimo disegno di gonnella listata. Notisi anche che questo capitolo contiene il più antico ricordo delle mercedi nei capitolari veneziani delle Arti. Anche nel breve del porto di Cagliari, compilato nel 1318 (BONAINI, op. cit. II, 1097), è fissato il prezzo del lavoro della gonnella, della guarnacca e della « ciotta o mantello », nella loro forma più semplice, cioè che non fossero « robba rinvergata, affectata u d'in-tagli ».

de pellis soldi .v. et subintelligi cum una frisatura ⁽¹⁾. de roba
verò mulieris, videlicet gonella, varnachia et pellis, scleta cum una
frisatura tollantur soldi .xx., ita quod de gonella et de varnachia
tollantur soldi .xiiii. et de pellis soldi .vi.; verumtamen pro qua-
5 libet frisatura addantur denarii .xii.

Hec omnia ⁽²⁾ et totum hoc quod dominus noster dux cum
maiori parte sui consilii vel maior pars iusticiariorum qui sunt
vel erunt per tempora, michi ⁽³⁾ addere vel minuere ⁽⁴⁾ voluerit,
bona fide sine fraude atendere et observare debeam, nisi reman-
10 serit ⁽⁵⁾ per dominum ducem et maiorem partem sui consilii vel
per maiorem partem iusticiariorum qui sunt vel erunt per tempora.

II. Statutum quoque est per dominum ducem nostrum et
maio rem partem sui consilii et per iusticiarios ut quicumque fe-
cerit contra predictum ordinem, debeat emendare pro banno li-
c. 166 B [c. 39 B]

1. subintelligi] Così il cod. per subintellige, forse per influsso del volgare « sottin-
tendi ». 7. Cod. parte et sui 14. Cod. ripete fecerit dopo ordinem

(1) Sembra che la « frisatura » fosse una guarnizione, spesso in forma di lista, talvolta anche ornata con perle. Cf. capitolare dei merciai (cap. xxxvii, c. 98 B): « in aliquo opere frisature « seu listarum ». CECCHETTI, *Le vesti*, p. 94, note 4, 5: « unam frixaturam « de perlis »; « frixaturam unam de « perlis laboratam de seta ».

(2) La formula di chiusa nell'atto di giuramento dei sarti trova riscontro in altre consimili più antiche che si leggono in documenti politici veneziani anteriori al 1219; p. e.: capitolare giurato dai Chioggiotti, 2 dicembre 1181 (CECCHETTI, op. e loc. cit.): « hec « omnia suprascripta observabo bona « fide et sine fraude usque ad exple- « ctum terminum ad honorem domini « ducis, salva omni sua racione »; promissione di Enrico Dandolo, 21 giugno 1192 (CECCHETTI, op. e loc. cit.): « hec omnia quam singulla que su- « perius dicta sunt, bona fide sine « fraude servabimus, dum vixerimus, « in nostro ducatu ». Una formula

consimile si trova anche negli atti privati veneziani di promesse, confessioni di debito e simili; p. e. carta di promissione di Rodolfo di Chioggia maggiore verso Marco Morosini in data gennaio 1164 (1103 m. v.; documento originale in Marc. Lat. X, 278, doc. n. 4): « hec omnia que superius « legitur, eo hordine et racione sic « tibi observare et adimplere pro- « mitto ».

(3) Il capitolare era giurato individualmente da ciascuno dell'Arte dei sarti, onde « michi » corrisponde alla frase del proemio « unoquoque eorum « sic iurante ».

(4) Le parole « addere » e « mi- « nuere » designano le ordinanze che sarebbero state aggiunte al capitolare e quelle che ne sarebbero state tolte.

(5) Anche questa frase era una formula già usata nei documenti veneziani; p. e.: promissione di Enrico Dandolo (ed. cit.): « nisi remanserit « per maiorem partem consilii ».

bras .xxx.⁽¹⁾ et soldos .xii. et deinceps non audeat ⁽²⁾ in suprascripto offitio ⁽³⁾ remanere; et si postea inventus fuerit in ipso offitio, pro unaquaque vice qua inventus fuerit, similiter predictum ban- num debeat ⁽⁴⁾ emendare. amen.

II.

2 aprile 1300.
Ordinanze ag-
giunte al capito-
lare dei sarti dopo

III ⁽⁵⁾. .Mccc., indictione .xiii., die secundo aprilis, nos Ra- 5
phael Natalis et Iohannes de Fontana ⁽⁶⁾ iusticiarii veteres ordina-
mus si aliquis de dicta arte et scola sartorum fuerit ad consulendum

2. Dopo offitio il cod. aggiunge pro unaquaque vice, ma col segno di espunzione.
4. Il resto della prima colonna della c. 166 B e tutta la seconda sono bianche. 5. Come è dimostrato dall'esame dei quaderni, le carte 167 e 168 non appartenevano al registro in origine; esse vi furono aggiunte dopo il 2 aprile 1300 e innanzi al 7 giugno 1306 per la trascrizione delle addizioni, e ciò è provato dalla data dei rispettivi documenti.

(1) S' intendono lire di denari pic- coli veneziani.

(2) Le parole « audeat » e « presu- « mat » coll'infinito erano già da molto tempo usate a guisa di formule, specialmente per i divieti, nei documenti veneziani, p. e. divieto di portar armi ai Saraceni, in data luglio 971 (ed. TAFEL e THOMAS in *Fontes rerum Austriacarum* e precisamente nel volume primo, p. 26 sg. degli *Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig*): « ut a modo in antea « nullus audeat », ove pure si ha un esempio dell' uso frequente ed antico di « a modo in antea » a guisa di formula.

(3) Per « offitio » s' intende in questo caso l' esercizio dell' arte. Cf. capitolare dei filacanape, capitolo xx, ove alla frase « in suprascripto offitio « remanere » equivale l' altra « labo- « rare nec facere laborare cannabum ».

(4) Molte frasi del capitolo II erano già usate nei documenti veneziani pubblici e privati, e specialmente nella parte che fissava le pene a chi mancava agli obblighi assunti o ingiunti. Esempi: ordinanza di Enrico Dandolo in data 16 agosto 1192 (ed. CECCHETTI, *Programma della I. R. scuola di paleografia in Venezia*, Venezia,

tip. Commercio, 1862, p. 56 sgg.): « quicumque ergo contra ordinem su- « prascriptum venire presumpserit, no- « stro comuni libras venecialium quin- « quaginta sine conditione aliqua de- « beat emendare »; « quicumque igitur « inventus fuerit contrafecisse ».

(5) Mancano in questa parte del capitolare alcuni capitoli che dovevano precedere il terzo, come è provato da alcuni indizi certi, quantunque nel codice a primo aspetto la lacuna non sia manifesta. Cf. la Prefazione. La scrittura della parte A delle addizioni si trova più volte nei documenti del registro; il più antico è in data 21 marzo 1300 (capitolare dei tornitori, c. 215 B) e il più recente è in data 4 ottobre 1300 (capitolare dei conciatori di pelli, c. 18 A).

(6) Manca il nome del terzo giustiziere come autore dell' ordinanza; tali mancanze che non di rado si notano in questi capitolari, sono state talvolta spiegate nel documento stesso colla dichiarazione che l' ufficiale era assente (p. e. c. 88 A, capitolare dei fustagnai) o che non conveniva nel parere degli altri due (p. es. c. 100 B, capitolare dei merciai) o che il posto era vacante (p. e. c. 39 A, capitolare dei carpentieri); ma per solito, come

aliquam personam de aliquo pano novo et compleverit mercatum de dicto pano et postmodum illa persona cuius fuerit panum dederit illud panum ad incidendum alicui alie persone de dicta arte, illa persona que inciderit dictum panum et cusierit vel cusire fecerit, teneatur dare illi persone qui fuerit ad emendum dictum panum denarios .xvi. pro quolibet varnimento quod inciderit et cusierit et cusire fecerit supradicto modo.

10 IIII. Item, ordinamus⁽¹⁾ quod aliqua persona de dicta arte non debeat tenere balchionem suum apertum in festivitibus sollempnis, sub pena soldorum .v. pro qualibet vice; de qua pena tercia pars deveniat ad cameram iusticiariorum et tercia pars scole et tercia pars suprastantibus artis⁽²⁾.

V.⁽³⁾ Item, ordinamus quod dicti supstantes suo termino⁽⁴⁾

la sua registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278.

(A)

c. 167 A [c. 40 A]

(B)

in questa ordinanza, la spiegazione è stata omissa. L'ordinanza ciò nonostante era valida perchè bastava l'accordo della maggioranza dei giustizieri (cf. capitolare dei fornaciai, capitolo I).

(1) L'obbligo dell'osservanza delle feste per parte degli artigiani si trova espresso per la prima volta nel capitolare dei « ternieri » in data del settembre 1263 (capitolo xxxvii, c. 156B) e in modo più esplicito in quello dell'Arte dei barbieri (capitoli I, viii; cc. 65B e 66A) in data del dicembre 1270; negli altri capitolari è espresso in ordinanze meno antiche.

(2) Nel 1481 l'Arte dei sarti era retta da un gastaldo. Cf. Archivio di Stato di Venezia, *Arte dei sartori*, busta I; registro in pergamena, contenente una specie di capitolare dall'8 luglio 1480 al 28 settembre 1683, c. 2 A. Ciò peraltro non impedisce che « supstantes » fosse il termine generico dei tre (non quattro come ha affermato il CECCHETTI nelle *Vesti*, p. 66) ufficiali i quali reggevano nel 1300 l'Arte, e che uno di essi fosse il gastaldo, come in altre Arti.

(3) La scrittura della parte B delle addizioni si trova nel registro a c. 143 B

nel margine superiore in un documento composto tra il 29 settembre 1297 e il febbraio 1298, ma registrato probabilmente molti anni dopo. Regolarmente essa appare nel codice in più documenti dei quali il più antico è del marzo 1304 (capitolare dei pittori, c. 106A) e il più recente è del 30 dicembre 1319 (c. 144A). Nel capitolare dei sarti non essendovi alcuna differenza nè di scrittura nè d'inchiostro tra le ordinanze v-x, è probabile che la loro registrazione sia stata fatta in un tempo solo.

(4) L'obbligo che gli ufficiali uscenti avevano di consegnare i conti ai nuovi e di rendere ragione ad essi della loro amministrazione, si trova espresso per la prima volta con indicazione cronologica precisa nel capitolare dei « ternieri » in data del settembre 1263 (capitolo xxxxi, c. 157A), ma senza il termine degli otto giorni. Il termine di otto giorni dalla decadenza dall'ufficio si trova espresso in modo esplicito per la prima volta nel capitolare dei cappellai (capitolo xxiii, in data 1283, c. 193B) e poi in quello dei « blancharii » (capitolo xxxvi, c. 111B); ma generalmente era in uso presso le

facere ipsi debeant rationem infra dies .viii. aliis suprastantibus postquam intraverit⁽¹⁾ in dicto officio, sub pena soldorum .c.

7 giugno 1306.

VI. .MCCCVI., indizione .III., die .vii. iunii, ordinatum fuit et stabilitum per dominos Nicolaum de Fano, Iohannem Mengulo et Cressi Cornario iusticiarios veteres quod supstantes istius artis teneantur et debeant semel in anno inquirere et temptare omnes sartoresas, sive omnes mulieres que incidunt et laborant pannos novos, sicut alios sartores, et facere eas iurare de faciendo artem bene et legaliter, et accipere a qualibet earum unum grossum⁽²⁾ qui deveniat in scola causa substentandi pauperes et infirmos artis,⁽³⁾ et ab omnibus angariis artis et scole sint absolute.

12 settembre 1303.

VII. .MCCCVIII., inditione .vii., die .xii. septembris. cum superius in presenti capitulari sit notatum⁽⁴⁾ quod quando supstantes in arte fiunt, fiant et eligantur per .v. viros a supstantibus veteribus electos⁽⁵⁾, quia de tali modo eligendi aliqui de arte videbantur gravari, ordinatum fuit et firmatum per dominos Bellellum Civrano, Marcum Dandolo et Nicolaum Dalphyno iusticiarios veteres, ad instanciam magistrorum artis, quod a modo in eligendo illos .v. talis ordo debeat observari, scilicet quod supstantes qui pro tempore erunt eligere debeant de mense se-

17. *Cod. Marcum Dandolo, Bellellum Civrano, ma col solito segno di riordinamento.*

varie Arti che la consegna dei conti si facesse dagli ufficiali vecchi ai nuovi, quindici giorni dopo che questi erano entrati in ufficio.

(1) Notisi l'uso del singolare nella terza persona in luogo del plurale per influsso del dialetto veneziano.

(2) Il « grosso » fu coniato a Venezia per la prima volta sotto Enrico Dandolo. Era una moneta d'argento, titolo 0.965 (peggio 40), pesava grani veneti 42 $\frac{1}{10}$ (grammi 2.178) ed equivaleva a ventisei denari o piccoli. Tale fu al tempo di Enrico Dandolo e tale si mantenne anche nel 1306, data dell'ordinanza. Cf. PAPADOPOLI, *Le monete di Venezia descritte ed illustrate*, Venezia, Ongania, 1893.

(3) L'idea di rivolgere una parte

delle rendite dell'Arte a sollievo dei confratelli poveri ed infermi è espressa più volte in modo esplicito nei capitolari veneziani, ma il più antico accenno risale al 12 ottobre 1271 e si legge nel capitolare dei pellicciai (capitolo VI, c. 89 B).

(4) Manca nel capitolare l'ordinanza corrispondente. Cf. la Prefazione.

(5) Il sistema di far eleggere ogni anno nuovi ufficiali per mezzo di cinque elettori, eletti alla loro volta dagli ufficiali che al termine del loro anno dovevano decadere dall'esercizio delle loro funzioni, era molto antico presso le Arti veneziane. Il più remoto ricordo di esso si ha nel capitolare dei « ternieri » (capitolo XXVII, c. 155 B) in data del settembre 1263.

ptembris .iiii. bonos et legales viros, scilicet duos de intra rugam⁽¹⁾ et duos de extra, et illi .iiii. eligant unum quintum pro maiori parte sui; qui omnes quinque vel maior pars eorum, scilicet quod tres ad minus sint concordēs, facto sacramento eligant tres supstantes pro anno venturo meliores et utiliores quos pro dicto officio cognoverint exercendo.

c. 167 B [c. 40 B]

(1) Nel 1316, come è dimostrato da una terminazione del Maggior Consiglio in data 31 luglio, contenuta nel *Liber Clincus* (Arch. di Stato di Venezia), i sarti tenevano, almeno in parte, i loro negozi a San Giacomo di Rialto. Cf. CECCHETTI, *Le vesti*, p. 68. La terminazione del *Clincus* si legge a c. 50A e si riferisce ad un accordo tra Iacopo Gradenigo di S. Polo ed il comune di Venezia circa una calle con corte e portico a S. Giacomo di Rialto della quale una parte spettava al Gradenigo e una al comune; per incidenza sono nominate le botteghe dei sarti nel passo « quod dicta curia remaneat aperta et distrupata, ita videlicet quod a latere proprietatis Sancti Iacobi de Rivoalto ubi manent seu morantur sartores, sit una via quinque pedibus lata, que via quinque pedibus lata possit cooperiri tantum alta quantum est alta porticus sartorum unde itur in Rivoalto ». La notizia è confermata da un altro documento senza data che è stato trascritto, a guisa di aggiunta casuale, nel registro delle terminazioni del Maggior Consiglio che all'Arch. di Stato di Venezia è intitolato a torto *Liber Comunis primus, copia*, mentre è un esemplare autentico del *Liber Comunis secundus* o meglio *Liber officiorum*. Il documento si legge su un foglio in pergamena che ora precede le terminazioni ma in origine apparteneva al registro stesso il quale ora è mutilo di tutti i fogli susseguenti al 136 (o 140 secondo la

numerazione a piè di pagina). Il foglio doveva essere l'ultimo del registro, perchè nella sua pagina superiore contiene la stessa materia della c. 218A del *Liber Comunis secundus* la quale pure è l'ultima. Nella pagina a tergo si legge il documento che è stato scritto nel secolo xv, come si rileva dal carattere; in esso sono degni di nota i seguenti passi: « nos Virgilius Signolo, « Pangratti Venerio et Iohannes Permarinus electi per dominum ducem, « consiliarios et capita .xl. ad videndum supra laborerium terre vacue comunis que est in Rivoalto retro stationes sartorum, « viso et examinato dicto facto, dicimus quod debeat fieri una via super illa terra adradente muro stationum sartorum; que via sit ampla novem pedibus et discurrat versus canale, scilicet per possessiones domini Pauli Gradonico subtus quam possessionem est unus porticus, sicut via que est comunis inter comune Venetie et dictum dominum Paulum Gradonico; et ab alio capite versus Sanctum Iohannem de Rivoalto discurrat in unam viam que discurrit inter ecclesiam Sancti Iohannis predictam et stationes draperiorum et declinat, sive mittit caput, in stratam magnam que est ante dictam ecclesiam Sancti Iohannis a pede campanilis ». Le botteghe dei sarti stavano adunque (almeno in parte) nel secolo xiv tra S. Giacomo di Rialto e S. Giovanni di Rialto, detto anche S. Giovanni elemosinario.

Luglio 1314

VIII. Anno Domini .MCCCXIII., indicione .XII., mense iulii, ordinatum fuit et firmatum per dominos Marinum Maripetro, Marcum da Mugla et Turchum Mauroceno iusticiarios veteres quod a modo quilibet artis presentis qui sciverit aliquem forensem laborare hanc artem nec hanc artem iuraverit, teneatur quam cito potuerit supstantibus denotare, sub pena soldorum .xx. pro quolibet contra faciente qualibet vice ⁽¹⁾.

VIII. Item, quod nullus tam venetus quam forensis huius artis audeat vel presumat incidere nisi prius scolam intraverit ⁽²⁾, sub pena soldorum .x.; et quilibet artis qui aliquem sciverit contrafacere, ipsum teneatur supstantibus accusare, sub pena predicta. 10

X. Item, quod quilibet scole presentis artis teneatur solvisse pastum ⁽³⁾ et luminariam ⁽⁴⁾ et cetera alia que tenetur et

1. *Cod. corregge .xii. su .xi. senza variazione di scrittura.*

(1) L'ordinanza è in corrispondenza strettissima con quanto è stato espresso nel cap. I, nella formula di giuramento.

(2) L'obbligo di entrare nell'Arte per poter esercitare il mestiere corrispondeva a quello di giurare il capitolare della medesima, e però l'ordinanza è nella più stretta attinenza colla disposizione del giuramento contenuta nella formula del cap. I. Lo stesso si può ripetere circa l'obbligo di denunziare chi contravveniva all'ordinanza.

(3) Gli iscritti a ciascuna Arte si radunavano a banchetto una volta l'anno, e ciascuno pagava la sua quota, per solito prima che il pranzo si facesse. Il più antico ricordo di questa usanza si ha nel capitolare dei « ternieri » in data del settembre 1263 (capitolo XXII, c. 155 B).

(4) Della « luminaria mortuorum » vi sono frequenti ricordi nei capitolari delle Arti; il più antico si legge nel capitolare dei fialai in data del 4 febbraio 1271 (*Nuovo Archivio Veneto*, I, 325). Essa è bene spiegata dal capitolare dei giubbettieri (capi-

tolo XXXX, c. 132 B, in data dell'8 giugno 1290) ove si attesta che quegli operai pagavano all'Arte una tassa perchè una lampada, « una candella « olei », ardesse di e notte presso la sepoltura dei loro confratelli a S. Maria del Tempio (cioè S. Maria dell'Assunzione). Inoltre nel trasporto dei confratelli defunti alla chiesa e alla tomba, gli uomini dell'Arte erano obbligati all'accompagnamento e a tenere una torcia in mano durante la cerimonia; le torce poi venivano consegnate dagli operai ai loro ufficiali. La cerimonia è descritta nel seguente passo del capitolare dell'Arte delle faldelle (capitolo XXVI, c. 207 A): « . . . unusquisque teneatur ire ad « quemlibet dicte artis defunctum et « stare quousque sepultus fuerit, cum « cereo in manu quod valeat saltim « .III. denarios; quos cereos postmo- « dum in dominio deveniat supstan- « tibus predicti eos reservando et di- « videndo seu prestando cuilibet fratri « in ecclesia funeris defuncti ». La testimonianza è del 29 settembre 1283.

debet⁽¹⁾, infra .VIII. dies ad minus postquam de solvendo per supstantes vel eorum nuncium fuerit requisitus, sub pena dupli, et nichillo minus quod debet, solvere teneatur; que quidem pene dividantur ut supra.

4. Seguono nel cod. le cc. 168 A-B che sono bianche.

(1) Erano le tasse d' ammissione multe per le contravvenzioni al capitale all'Arte e di nomina a maestro, e le tolare.

CAPITULARE DE ZUPARIIS.

IN nomine domini nostri Iesu Christi amen. nos omnes iusticiarii, scilicet D. Pestello, M. Romano, An. Marino, Guilelmus
 5 Marino⁽¹⁾ et Iacobus Truno, qui constituti sumus per dominum nostrum Petrum Çianum inclitum Venetiarum ducem et eius consilium ad iusticiam moderandam, anno Domini millesimo ducentesimo nono decimo, mense marcii, indicione septima fecimus omnes magistros de zupis⁽²⁾ et de coopertoribus⁽³⁾ iurare, sicut
 10 in subiecto capitulari continetur:

I. Iuro supra sancta Dei evangelia quod omnes çubas et çubetos et coopertoria et alia opera que laborabo vel laborari fatiam

1. È il numero d'ordine che il capitulare ha nel registro. 2. Il titolo fu scritto con inchiostro rosso nel margine superiore della carta 130 A dallo stesso scrivano del maggio-settembre 1278. 6. Cod. indictum Venetiam 10. Cod. continentur

(1) Non mi è noto se i due « Marino » fossero parenti tra loro, ma non ancora nell'ordinamento del comune veneziano vigeva la massima, accolta più tardi per deliberazione del Maggior Consiglio in data del 7 aprile 1269 (*Liber Communis secundus*, c. 72 A), per la quale due o più parenti non potevano essere colleghi nello stesso ufficio.

(2) « zupis », cioè giubbe. Nell'aurea opera del VECCELLIO (ed. cit.) si trovano molti disegni di giubbe, p. es. a pp. 47, 50, 65, 71 &c.

(3) « coopertoribus », cioè coperte. Nel principio del secolo XVI i « col-

« treri » formavano un'Arte sola con i fustagnai e non con i giubbettieri, come è dimostrato dal loro capitulare in data 12 febbraio 1503 (1502 m. v.) che si conserva al museo Civico di Venezia (cod. Correr A, 6, 10, p. 4, cap. IV, Della unione e patti infra coltreri e fustagneri) in un elegante manoscritto membranaceo di pagine trecentoquarantadue. Il codice è interamente d'una mano sola sino a p. 282, cioè sino al 22 febbraio 1691 m. v. Ma l'unione dei « coltreri » con i giubbettieri risale alle più remote origini della loro Arte, e anche durò per lo meno sino ai primi

I.

Il capitulare dei giubbettieri come fu stabilito dai giustizieri nel marzo 1219

C. 130 A [C. 3 A]

et que in manibus meis et in mea potestate devenerint, tam Venetorum quam forinsecorum, bona fide sine fraude salvabo et salvari fatiam, tam drapum quam banbacinum ⁽¹⁾ et cendato; et si de ipsis incidero, absque fraude committenda incidam legaliter. pecie vero omnes et banbacinum et cendato que remanserint, valentes a sex denariis supra, representabo illi vel illis cuius vel quorum fuerint aut michi duxerint vel presentaverint, et ei vel eis dabo et deliberabo sine ulla fraude si recipere voluerint ⁽²⁾. et nichil de banbatio neque de drapo michi dato ad laborandum tollam nec tolli fatiam furtive atque fraudulenter contra supra- 10 scriptum ordinem. et omnia opera que fecero ad vendendum tam de banbatio novo et veteri quam de stupa et peciis ⁽³⁾, vendam et fatiam vendi cum suo nomine secundum quod fuerint tam de banbatio novo et veteri quam de stupa et peciis, si inde in-

2. *Cod. ripete fraude* 3. *Cod. de cendato* 10. *atque] Cod. usque*

anni del secolo XIV. MARTIN DA CANALE nella sua cronaca (*Arch. stor. ital.* ser. I, VIII, 614) ricorda nel luglio 1268 come membri di una sola Arte i « maistres que funt les coutres et les « iupes » e come appartenenti ad un'altra corporazione affatto diversa (p. 612) i « maistres que funt les fustaines de « coton »; il capitolare del marzo 1219 ci rappresenta i giubbettieri e i « col-« treri » riuniti in una sola Arte per lo meno sino al 3 novembre 1312. Peraltro dal capitolare dell'Arte delle faldelle (capitolo IX del capitolare in data settembre 1279 - settembre 1280) che era membro di quella dei fustagnai, è dimostrato che anche degli « çuparii » ne facevano parte, ma è chiaro dal contesto che l'obbligo riguardava solo quanti di loro lavoravano le « faudellas » di cotone, vale a dire ne sbattevano e sfioccavano le falde facendo vibrare la corda di un grande arco. Un esempio consimile è dato dal capitolare dei carpentieri del 24 novembre 1271, il quale dimo-

stra in un'addizione del 17 ottobre 1274 (capitolo XXXVI) che quando un carpentiere esercitava l'arte dei calafati doveva allora iscriversi in questa o pagare ad essa una tassa. Circa le relazioni tra l'Arte dei giubbettieri e quella dei sarti verso la fine del secolo XIV, nel qual tempo furono riunite in una sola corporazione, cf. CECCHETTI, *Le vesti*, p. 66.

Il proemio del capitolare dei giubbettieri mostra di essere derivato direttamente da quello dei sarti o forse anche da una formula comune usata allora dalla cancelleria dei giustizieri, essendo quasi uguale a quello nella lezione. Cf. pp. 9, 10.

(1) Il cotone serviva all'Arte per l'imbottitura delle giubbe e coperte.

(2) La formula di giuramento è quasi identica a una parte di quella dei sarti e precisamente ai periodi secondo, terzo e quarto di essa, e molto probabilmente ne deriva. Cf. p. 11, rr. 3-8, p. 12, rr. 1-4.

(3) Cf. capitolo III, p. 28, nota 2.

terogatus fuero vel non. et ⁽¹⁾ nullum forinsecum recipiam in mea
 compagna ad laborandum nisi prius fecerit similem sacramentum
 et fidelitatem domino nostro duci. et si sciero quod aliquis ma-
 gister de opere predicto laboraverit in Venecias vel laborari fe-
 5 cerit qui non fecerit hoc sacramentum, sine fraude manifestabo
 iusticiariis qui sunt vel erunt per tempora ⁽²⁾. item ⁽³⁾, nullam
 compagna vel raxam vel conspiracio contra aliquem non faciam
 ut sit deramentum contra aliquem.

c. 130 B [c. 3 B]

Hec ⁽⁴⁾ omnia et totum hoc quod dominus noster dux cum
 10 maiori parte sui consilii vel maior pars iusticiariorum qui sunt
 vel erunt per tempora, michi addere vel minuere voluerint, bona
 fide sine fraude attendere et observare debeam, nisi remanserit
 per dominum nostrum ducem et maiori partem sui consilii vel
 per maiorem partem iusticiariorum qui modo sunt vel erunt per
 15 tempora.

II. Statutum ⁽⁵⁾ quoque est per dominum nostrum ducem et
 maiorem partem consilii et per iusticiarios ut quicumque fecerit
 contra suprascriptum ordinem, debeat emendare pro banno li-
 bras .xxx. et soldos .xii ÷., et deinde non audeat in ipso officio
 20 permanere; et si postea inventus fuerit in ipso officio, pro una-
 quaque vice qua inventus fuerit, similiter suprascriptum bannum
 debeat emendare.

III. Item, ad honorem domini ducis et comunis Veneciarum
 ac ⁽⁶⁾ dominis iusticiariis, et omnium arcium çupariorum vigi-

II.

1281 (?)

Deliberazioni ag-
giunte al capito-

7. Cod. taxam 8. deramentum] Così il cod. nel senso di dereamentum 13. maiori]
 Così il cod. 21. qua] Cod. quia 23. I capitoli III-XXVII si succedono nel cod. senza
 capoverso. 24. ac dominis iusticiariis] Così il cod.; propongo ac dominis iusticiariis,
 domini iusticarii et omnium arcium etc. Cf. nota 6.

(1) Anche questo periodo e il se-
 guente sono quasi identici ai periodi
 settimo e ottavo della formula di giu-
 ramento dei sarti. Cf. p. 13, rr. 7-11.

(2) Cf. capitolo XII, p. 32, nota 4.

(3) Anche questo periodo è in parte
 simile nella lezione e nel concetto al
 periodo quinto della formula di giu-
 ramento dei sarti. Cf. pp. 12-13.

(4) La chiusa della formula di giu-

ramento è quasi identica a quella dei
 sarti. Cf. p. 15, rr. 6-11.

(5) Il capitolo è quasi identico al
 capitolo II del capitolare dei sarti.
 Cf. pp. 15-16.

(6) Il testo mi sembra scorretto per
 la omissione di « domini iusticarii » (o
 « dominis iusticiariis », ablativo in fun-
 zione di nominativo) dopo « ac domi-
 nis iusticiariis », come frase coordi-

lare dopo la sua registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278.

(A)

lantes seu eciam intendentes quedam capitulari predicto addidere, prout inferius⁽¹⁾ sunt per ordinem comprehensa⁽²⁾.

Primo videtur quod homines artis predictae eligere debeant de hominibus eiusdem artis tres bonos et legales viros⁽³⁾ qui

nata all'altro soggetto « et omnium &c. » « vigilantes &c. ». Infatti le ordinanze dei capitolari delle Arti erano fatte dai giustizieri e dagli ufficiali preposti a quelle corporazioni; cf. la mia memoria: *L'ufficio della Giustizia Vecchia a Venezia* cit. p. 15; e appunto gli uni e gli altri secondo la proposta restituzione sarebbero il soggetto di « que-
dam capitulari predicto addidere ». D'altra parte l'« et » doveva pur congiungere con altre parole il soggetto che ad essa segue. Non interpreto l'« ac dominis iusticiariis » del testo come frase coordinata all'altro soggetto, perchè ho trovato spesso nei capitolari alcune frasi consimili nelle quali il nome giustizieri è coordinato ai nomi doge e comune; p. es. capitolare dei « ternieri » (settembre 1263, c. 154 B, capitolo XII): « cum honore « domini ducis et comunis Venetie, « ac etiam iusticiariorum ».

Forse i tre giustizieri furono Pietro Savonario, Nicolò Alduino e Tommaso Contarini, ricordati in documenti del gennaio e aprile 1281; forse anche Pietro Coco, Pietro Savonario e Nicolò Alduino, dei quali fanno menzione alcuni atti del giugno del medesimo anno. Ad ogni modo si intende sempre di giustizieri vecchi, perchè sino dal 1261 l'ufficio della Giustizia era stato diviso in Vecchia e Nuova; cf. *Liber Communis secundus*, c. 104 A.

È probabile che i capitoli III-XXVII sieno stati composti nel 1281 innanzi al novembre, perchè il XXVII è identico a due ordinanze pubblicate nel gennaio e nell'aprile di quell'anno dalla Giustizia Vecchia per altre Arti,

e perchè nel novembre quell'ufficio era già retto dai tre ricordati nel capitolo XXVIII.

La frase « omnium arcium » designa i due membri dell'Arte; i maestri e lavoratori di giubbe e quelli di coperte.

(1) Sono così designate le addizioni comprese nei capitoli III-XXVII incluso.

(2) Manca nel codice la precisa indicazione cronologica per i capitoli III-XXVII, e solo dalla scrittura si può in qualche modo ed entro limiti vaghi ed incerti argomentare al tempo della registrazione. La loro scrittura muta ad un tratto, rivelando un'altra mano del medesimo tempo, dalle parole « que faciunt çupellos » del capitolo XI sino alla fine del XXVII. I caratteri del primo scrivano appaiono per la prima volta nel registro in un documento del secondo capitolare dei « ternieri » (c. 190 B) e in un altro del capitolare dei fabbri (c. 62 B). Questo ha data certa, gennaio 1281; il primo ha solo i nomi dei giustizieri, Pietro Coco, Pietro Savonario e Nicolò Alduino, i quali appaiono in documenti del 15 agosto 1280 e del giugno 1281. L'ultima volta che si mostra quella scrittura nel codice è in un documento del marzo 1298 (c. 210 A); ma la data del capitolo XXVIII, nel quale sono ricordati i nomi dei giustizieri Marco Basegio, Pietro Coco e Marco Falier, dimostra che non si può far discendere la registrazione al marzo 1298, perchè quegli ufficiali ricorrono in documenti del novembre 1281 e del 12 maggio 1282.

(3) Il capitolo prova che in quel

iurent ad evangelia sancta Dei facere officium sibi iniunctum per dominios ipsos iusticiarios et per illos alios dominios⁽¹⁾ qui c. 131 A [c. 4 A] per tempora erunt, bene et legaliter bona fide per unum annum; qui tres viri mutantur et eligantur omni anno in kalendis augusti 5 per dominios iusticiarios vel per homines dicte artis, sicut dominis iusticiariis⁽²⁾, qui erunt per tempora, voluerint ordinare. et ipsi tres iudices sic electi teneantur et debeant perscrutari seu inquirere⁽³⁾ staciones et domos magistrorum omnium dicte artis semel tantum in mense ut ipsi magistri non contraveniant ordi- 10 namenta huius modi ullo modo, ita quod si aliquis repertus esset fecisse vel venisse contra huius modi ordinamenta, teneantur ipsi iudices illum dare ad noticiam dominis iusticiariis quam cito poterunt debito iuramenti, concedentes et licenciam dantes eisdem iudicibus quod possint facere racionem inter homines dicte artis

2. Le cc. 131 e 132 (4 e 5) non appartenevano al rispettivo quaderno originario del registro, ma furono ad esso aggiunte per la trascrizione delle addizioni al capitulare tra gli anni 1278 e 1282 essendo stata la susseguente carta originaria 135 (c. 8) già usata per la trascrizione del capitulare dei pescivendoli. Le cc. 131 e 132 sono unite in una sola pergamena. dominios] Così il cod. e così pure a r. 5.

tempo non si seguiva in questa corporazione il sistema praticato da molte Arti veneziane, di far eleggere gli ufficiali del consorzio da elettori eletti alla lor volta dagli ufficiali uscenti; cf. capitulare dei sarti, capitolo VII, p. 18, nota 5. In quel tempo l'elezione degli ufficiali veniva fatta a volontà dei giustizieri o da loro stessi o dagli uomini dell'Arte dei giubbettieri; più tardi (cf. capitolo XXVIII) e precisamente nel 1281 o nel 1282 innanzi al maggio venne introdotto il metodo che presso altre Arti vigeva già da più di un decennio, e quando per l'elezione si radunavano gli ufficiali con licenza dei giustizieri, eleggevano cinque elettori dei tre nuovi soprastanti.

(1) La frase « per illos alios dominios » significa i giustizieri futuri in contrapposto ai presenti che vengono designati « per dominios ipsos iusticiarios ».

(2) Ablativo in funzione di nominativo.

(3) Spesso nei capitolari delle Arti veneziane è ricordato l'obbligo dei soprastanti, di ispezionare le botteghe e le case dei maestri per accertare l'osservanza delle prescrizioni. Il più antico accenno a questo dovere si legge nel capitulare dei « samitarii » in data del novembre 1265 (capitolo XXV, c. 185 B). La disposizione si trova anche nel citato capitulare dei « coltreti » del 1503 (p. 53, cap. 58: Che li compagni vada a cercar le in zuppare esse): « Item, che li compagni nostri cum el nostro massèr « ovèr un official, conforme a lor parerà meglio, debbano andar una volta « al mese a cercar le caxe de tutti « quelli o quelle che inzuppano coltreti... per caxòn de trovàr coltre « prohibite secondo la forma del nostro capitolaro » &c.

a libris tribus de denariis venecialium parvorum inferius ⁽¹⁾, ita quod ipsi omnes vel maior pars eorum in iudicio concordent.

III. Item, quod nullus homo vel femina audeat vel presumat ponere pannum novum cum veteri in aliquo laborerio ⁽²⁾, sub pena banni integri ⁽³⁾ et plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum. 5

V. Item, quod garçatura vel pellamen ⁽⁴⁾ cum banbacio novo vel veteri in aliquo laborerio audeat miscere vel presumat, vel

1. de denariis] *Così il cod. forse per denariorum* 7. *Il cod. corr. senza variazione di scrittura e d' inchiostro novo su novum* 8. audeat] *Evidentemente manca la negazione; quindi leggesi non audeat o nullus audeat; oppure, come mi sembra più opportuno, si sottintenda il soggetto del capitolo precedente nullus homo vel femina*

(1) Circa i limiti della competenza dei tribunali dell' Arte cf. la mia memoria *L'ufficio della Giustizia Vecchia* cit. p. 41. Il più antico ricordo di tale competenza si ha nel capitolare dei « ternieri » (capitoli XI e XX, c. 154 B) in data del settembre 1263. La disposizione del capitolo III fu mutata più tardi; difatti nel capitolare del 1503 (p. 18, cap. XVIII) si legge: « in el nostro capitolaro vecchio havemo uno capitulo concesso per el collegio de 12 savii che li nostri governadori podesseno far raxon a quelli del mestier nostro fina alla somma de ducati 10 ».

(2) Gli uomini dell' Arte per non frodare i compratori dovevano eseguire i loro lavori non mettendo mai insieme panni vecchi con nuovi, ma unendo nuovi con nuovi e vecchi con vecchi, e vendendoli « cum suo nome mine ». Nella formula di giuramento l'obbligo riguardava soltanto il cotone, la stoppa e le pezze, e però per la sua imperfezione venne esteso anche ai panni, come si doveva; inoltre la formula non determinava con molta chiarezza il precetto di non mettere insieme materie di natura diversa, perchè il passo di essa poteva anche essere interpretato come se non si vie-

tasse quella unione, ma soltanto fosse dovere dell' operaio in quei casi indicare che una parte del cotone, della stoppa e delle pezze dell' imbottitura era di roba vecchia e una parte di nuova.

(3) Dal capitolare dei muratori in data del 26 novembre 1271 (capitolo XXVI, c. 75 A) è dimostrato che la « pena banni integri » era di 30 lire e 12 1/2 soldi di piccoli; difatti vi si legge: « sub pena banni integri, videlicet librarum denariorum .xxx. et soldorum duodecim et medii ». Era la pena fissata nel capitolo II della parte originaria del capitolare per le trasgressioni degli obblighi determinati nella formula di giuramento (capitolo I).

(4) La « garçatura » era la materia della quale nella cardatura del cotone si riempivano in breve i denti dello scardasso o da esso cadeva; era formata delle fibre rotte o troppo corte, miste anche ad impurità, della falda già battuta. Il divieto fu ripetuto nel capitolo LIII del capitolare dei fustagnai in data del 12 febbraio 1503 (p. 50) ove si legge: « che dentro delle coltre se debbano metter gottoni novi puri senza fraude alcuna, cioè ch' el non sia messedado cum

ipsas rex ponere in cultras vel in çupas novas vel veteras, in pena banni integri et plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum.

VI. Item, quod aliquis non audeat in nocte laborare, nec 5 batere banbacium⁽¹⁾, in pena banni⁽²⁾ et plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum⁽³⁾.

1. rex] Così il cod. spesso per res 4-6. L'intero capitolo è sottosegnato nel cod. con una linea punteggiata, vale a dire è stato cancellato di ufficio. Cf. nota 3.

«gottoni falsi nè pelame nè garza-
«dura nè cimadura nè cosa alcuna
«che non sia vero gottòn, sotto pena
«a chi saranno trovà tal mancamenti
«o in botteghe o a casa o volte o
«magazeni ovèr alle maistre che le
«inzupa, de lire 10 de pizzoli per ca-
«dauna». E nel capitolo LVI (p. 52):
«tutte le coltre forestiere che venirà
«si in questa terra come in terre e
«loghi della nostra illustrissima Si-
«gnoria, debbeno esser piene de bon
«gottòn e non de cimadura nè garza-
«dura nè pelame nè stopa come
«fanno». Il divieto del capitolo LIII
fu ripetuto il 22 marzo 1728 (p. 296)
e anche ne venne data la ragione;
infatti per esso fu proibito di far «col-
«tre... imbotide di cimadura, garza-
«dura, pelame, stopa e sopra il tutto
«di bombaso falso, fraude che può
«con evidenza inferire gravissimi pre-
«giudicii alla salute di chi se ne
«serve». Del resto il divieto corri-
spondeva ad un uso generale; p. e.
nel *Breve dei consoli della corte dell'or-
dine de' mercatanti della città di Pisa,
dell'anno MCCCXXI, ultimamente corretti
nel MCCCXLI* (ed. BONAINI, op. cit. III,
292) si legge: «nullo copertoaio, u
«alcuna altra persona, undeunque sia,
«possa fare, nè a lui sia licito di fare
«u fare fare alcuno copertoio pieno
«di stoppa u lana, nè d'alcuna altra
«cosa, se non di bambace; nè possa
«nè debia bambace vechia con nuova

«in alcuno copertoio meschiare, in
«alcun modo».

Il capitolare antico dei fustagnai (c. 86 B, capitolo LXXXV) ricorda le «staciones ad faciendum garçare» la bambagia.

Era «pellamen» il pelaccio che le materie prime perdevano nelle operazioni della battitura e cardatura.

(1) Il divieto di battere di notte il cotone venne fissato per la prima volta nel capitolare dei fustagnai (c. 85 B, capitolo LXX) tra il settembre 1263 ed il settembre 1278. Esso derivava non da ragioni economiche, ma tecniche e di pubblica sicurezza; infatti il capitolo CV dello statuto dell'Arte di Por S. Maria di Firenze, anteriore al 1335, *D e n o n b a t e n d o b o m b i c e m i n a l i q u a a p o t h e c a d e n o c t e*, spiega il divieto «cum hoc sit periculosissimum propter ignem apprehendendum», e il CXXII impone agli orefici «de non laborando in locis secretis vel de nocte» per impedire le frodi nell'esercizio dell'Arte. La parola «banbacium» non è oggetto comune di «laborare» e di «battere», ma soltanto del secondo.

(2) Probabilmente fu omessa una parola e la lezione originaria era «banni integri».

(3) La cancellazione del capitolo fu fatta di certo dopo il settembre 1286, perchè (cf. capitolo XXXVI) in quel tempo il divieto di battere di notte

VII. Item, quod in festivis diebus, videlicet⁽¹⁾ quatuor festivitates beate Marie virginis⁽²⁾, duodecim apostolorum et in die veneris sancti, nullus presumat staciones aperire nec ipsas apertas tenere, in pena soldorum .c. ⁽³⁾.

VIII. Item, quod aliquis magister non audeat incantare⁽⁴⁾ 5 aliquem discipulum vel laboratorem sive laboratricem qui vel que cum aliquo alio magistro teneatur laborare; nec eciam pueri seu laboratores aut laboratrices audeat ad suis magistris⁽⁵⁾ secedere nisi quindecim dies antea dixerit eiusdem magistri⁽⁶⁾ de suo recessu ut dicti sui magistris loco sui alium vel alios invenire possint, 10 sub pena banni integri et plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum⁽⁷⁾.

il cotone venne rinnovato, ma la pena fu fissata a soldi 40 da ripartirsi tra i giustizieri e l'Arte in ragione di un terzo a due. I lavori notturni in genere erano stati di nuovo proibiti anche prima di quell'anno (cf. capitoli XVII e XXVI), ma per determinare alcune eccezioni. Per conseguenza solo dopo il settembre 1286 la disposizione del capitolo VI divenne del tutto inutile.

(1) Dagli altri capitolari è provato che le feste nelle quali gli operai non potevano lavorare erano più numerose, e però « videlicet » in questo passo non significa « cioè » ma « per esempio ».

(2) Le quattro feste di Maria erano la Purificazione, la Concezione, la Natività e l'Assunzione.

(3) I soldi cento, cioè lire cinque, erano di piccoli, mancando nella frase la designazione specifica.

(4) Qui « incantare » significa « sedurre »; infatti nel capitolare dei pittori del 7 dicembre 1271 (*N. Archivio Veneto*, II, 339) si trova la medesima ordinanza, ma la parola « incantare » è sostituita dalla frase « adulare vel maliciare » come termine equivalente. Il divieto d'indurre

con promesse od offerte un apprendista o un lavorante a lasciare il suo maestro per un altro prima del tempo fissato, è compreso anche in altri capitolari e per la prima volta appare in quello dei fialai (*N. Archivio Veneto*, I, 324) del 4 febbraio 1271, capitolo XXIII.

(5) « ad suis magistris » sta per « a suis magistris » per influsso del dialetto.

(6) « eiusdem magistri » sta per « eisdem magistris ».

(7) È frequente nei capitolari il divieto all'apprendista ed al lavorante di abbandonare il maestro innanzi al termine della ferma senza licenza di lui; il più antico ricordo di questa ordinanza si ha nel capitolare dei barbieri del dicembre 1270 (capitolo III, c. 65 B), ma soltanto per gli apprendisti. La disposizione del capitolare dei giubbettieri si distingue dalle altre consimili e anteriori, perchè aggiunge che l'apprendista ed il lavorante potevano separarsi dal maestro avvisandolo quindici giorni prima e ponendolo così in condizione di prendere un altro che li sostituisse. La pena « banni integri » si riferiva soltanto ai discepoli ed operai che abbandona-

VIII. Item, quod nulla persona tam veneta quam forinseca, qui faciunt çupellos vel cultras cum peciis, stupa et banbacio veteri intus, audeat ipsas vendere in Veneciis, in pena perdendi ipsas rex et banni integri et plus et minus ad voluntatem iusticiariorum⁽¹⁾.

X. Item, quod nullus magister vel aliquis qui laborat artem çupariorum audeat vel presumat çançalarium⁽²⁾ in aliquo laborerio

5. Dopo iusticiariorum fu aggiunto in margine da un altro scrivano il passo seguente: nec etiam audeat aliquis portare Venecias aliquod laborerium de predictis in quibus sint pecie, stupe, bonbax vetus, cimatura, vel garçatura aut aliquod maliciosum causa vendendi, sub pena predicta. Per la data di questa aggiunta cf. nota 1. 7. Cod. laborio

navano senza regolare avviso il loro maestro, e non anche al maestro che gli aveva indotti a quell'atto; negli altri capitolari si assegnava a quest'altra colpa una pena molto più lieve, p. es., nel capitolare dei fialai, cinque lire di piccoli.

(1) La data dell'aggiunta (cf. nota a r. 5) è soltanto indicata dalla scrittura che appare nel registro in più documenti dal marzo 1304 (capitolare dei pittori, c. 106A) al 30 dicembre 1319 (capitolare « de auro », c. 144A). L'addizione forse fu fatta verso la fine del 1312, perchè verso quel tempo il medesimo scrivano registrò i capitoli XXXXV-L di questo capitolare, l'ultimo dei quali è del 3 novembre 1312.

(2) Il DU CANGE nel *Gloss. med. et inf. lat.* alla voce « zinzala » riferisce il seguente passo delle *Derivationes* di Ugucione da Pisa: « zinzala parva « musca, id est culex: unde zinzalarium, conopeum ad eas arcendas » e anche adduce la testimonianza di un glossario latino-gallico del secolo xv. Gli *Annales Placentini guelfi* (*Mon. Germ. hist. Script.* XVIII, 435) hanno pure il seguente esempio: « aliqua « musca ravanus atque zinzala ». Il BOERIO (*Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia, Cecchini, 1861, 2^a ed.)

dà la voce « zensaliera ». Il capitolare dei fustagnai e « coltreri » del 12 febbraio 1503 stabiliva (p. 70, capitolo LXXIII del giugno 1510) che « tutte le cortine che se farano de « pente per vender, se fazano de tela « nova et non altramente ». VIOLLET-LE-DUC (*Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la renaissance*, Paris, Morel, 1872, I, 158) attesta che dal secolo XII in poi in Francia i letti signorili erano ornati con lusso e per solito avevano tende sospese a traverse o a « cieli » che posavano su colonne, e anche negli inventari veneziani vengono talvolta ricordate le tende che coprivano il letto; p. es. nell'inventario del 28 agosto 1325, edito dal CECCHETTI (*Le vesti*, p. 119) si legge: « cortina .i. « dal mio leto, vergada ». Dubito tuttavia che « çançalarium » nel capitolo x significhi « zanzariere », perchè il divieto viene fatto non ai maestri dell'arte dei fustagnai, ma ai giubbettieri, e questi eseguivano lavori d'altro genere. Il BELGRANO nella *Vita privata dei Genovesi* (2^a ed. Genova, MDCCCLXXV, p. 245, nota 2) ricorda i « cendaderii » che a Genova erano i tessitori di cinture; il GALLICOLLI (*Delle memorie venete antiche*,

novo laborare cum vetera, sub pena banni integri et plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum.

(B)
c. 131 B [c. 4 B]

XI. Item, quod nulla persona || que faciunt çupellos⁽¹⁾ causa vendendi, pecias⁽²⁾ veteres intus ponere presumat, sub pena perdendi dictas res et bampnum integrum et plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum⁽³⁾. 5

XII. Item, quod nulla persona audeat vel presumat laborare dictam artem nisi prius iuraverit dominis iusticiariis, tam magistri quam pueri et mulieres, sub pena librarum trium⁽⁴⁾.

XIII. Item, quod nullus de dicta arte audeat vel presumat 10
facere litteras sive bolletas alicui forensi⁽⁵⁾ causa defraudandi da-

3. que faciunt] *Da queste parole sino a tutto il capitolo XXVII si presenta una scrittura diversa dalla precedente.*

Venetia, Fracasso, MDCCXCV, III, 97), in un inventario di suppellettili e vesti ecclesiastiche del 20 luglio 1459 trovò la voce « zenzello » e la interpretò per il cordone con cui il sacerdote si cinge il camiso; il VECCELIO e VIOLLETTÉ-DUC (opp. citt.) dànno esempi di giubbe con cinture, ma non so se si possa ricongiungere « zenzello » a « çançalarium ». Si può anche supporre che « çançalarium » fosse il nome di una stoffa o di una guarnizione della giubba, derivato per metafora dal significato proprio della parola; peraltro non posso per ora confortare questa ipotesi con esempi. Qualcuno potrebbe anche pensare ad un errore di scrittura, ma anche in questa ipotesi bisogna usare cautela, perchè il testo di questi capitoli è molto meno scorretto nelle addizioni che nella parte più antica registrata tra la fine del maggio e quella del settembre 1278.

(1) La nuova scrittura che appare nella c. 131 B del registro, dà scarsi indizi per determinare la data della registrazione dei capitoli XI-XXVII i quali (cf. capitolo XXVIII) sono anteriori al 12 maggio 1282. Essa appare per la prima volta nel capitolare dei

fustagnai (c. 86 A, B) ove è anteriore ai giustizieri Pietro Cocco, Pietro Savonario e Nicolò Alduino, i quali sono ricordati in documenti del 15 agosto 1280 e del giugno 1281. La stessa scrittura in quel capitolare è posteriore al 25 febbraio 1280, e però sarebbe probabile che la registrazione di quei capitoli non fosse anteriore a questa data. Ma secondo quanto ho affermato nella nota 6 a pp. 25-26, ne segue che non si può risalire nemmeno al 15 agosto 1280 e che essi pure non furono registrati prima del 1281. Cf. anche la nota 2 a p. 26.

(2) Cf. capitolare sarti, p. 11, nota 1.

(3) La materia del capitolo è sostanzialmente compresa nel VIII e tutti e due sono un complemento del III.

(4) Il concetto del capitolo era compreso nella formula di giuramento (cf. p. 25, rr. 3-6), ma qui viene meglio determinato, perchè l'obbligo del giuramento viene esteso anche alle operaie ed agli apprendisti, e per di più è comminata ai contravventori la pena di tre lire di piccoli.

(5) Pel dazio del cotone e dei panni cf. CECCHETTI, *Le vesti*, p. 4, nota 5; p. 13.

çiam⁽¹⁾ comunis Veneciarum, sub pena bampni integri et plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum.

XIII. Item, quod nulla persona audeat de cetero ponere telam⁽²⁾ sub cultris veteribus, sub pena perdendi dictas res et banni integri et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum.

XV. Item, quod nulla tonega⁽³⁾ vendatur nisi pro veteri, sub

4. *Il cod. corr. vergallam su abrasione; la correzione ha la stessa scrittura del capitolo XXVIII, ma l'abbreviazione della prima sillaba non è punto chiara, e potrebbe leggersi anche nisigallam o ubigallam*

(1) Notisi l'accusativo singolare derivato a sproposito dalla forma del neutro plurale « daçiaa ».

(2) Forse la correzione contiene un errore di scrittura in luogo di « ver-gatam », cioè tela a righe nel senso della trama o dell'ordito e però con tessuto disuguale. Cf. CECCHETTI, op. cit. p. 10, nota 8: « lectum .i. « coopertum de tella vergata ». La scrittura della parola si presenta anche nella correzione « illis tribus » del capitolo XXVII, forse fatta prima del maggio 1282 (cf. pp. 40-41, nota 1).

(3) Tanto nel dialetto veneziano moderno quanto nell'antico « tònega » significa « tonaca »; p. e. cod. Estense della fine del secolo XIV, VII, B, 19, c. 19B: « la tonega, çoè la vesta del « Signor », ma intendendo la parola in questo significato, non si comprende il motivo per cui gli uomini dell'Arte avrebbero dovuto vendere le tonache per vecchie. E tanto meno sarebbe chiaro il senso del passo seguente che si legge nel più antico capitolare dell'Arte delle faldelle (c. 205A; settembre 1279 - settembre 1280): « item, « volumus quod bambaxum bagnatum, nec fereçedure, pelamen, garçatura, tonege verberari debeant per « se in faudellis nullo modo vel ingenio. item, volumus quod dicto « bambacio, silicet fereçature, pelamen, garçatura, banbaçum bagna-

tum, vendere debeat per se non « verberati ». Gli stessi vocaboli si leggono anche nel capitolare di quell'Arte riformato nel settembre 1289 (museo Civico di Venezia, matricola n. 53, cod. Cicogna 948, ms. IV, 53, c. 1A): « anchora, volemo et orde- « nemo che bambaxio bagnato, nè « frezadure, pellame, garzadure, nè « toneghe, se debia bater in faldelle in algun modo nè ingegno. « anchora, volemo che lo ditto bambaxio, zoè frezadure, pellume, garzadure, bambaxio bagnado se debia « vender per sì no batudo ». La disposizione fu ratificata dai provveditori del comune e dai giustizieri vecchi il 1° febbraio 1437 (1436 m. v.) in un altro capitolare di quel sodalizio, che si legge nel medesimo esemplare (c. 28A), e siccome il codice nella sua parte più antica fu scritto tra il 31 agosto 1546 e il 23 settembre 1559, quelle parole erano sempre vive sulla bocca del popolo anche nella prima metà del secolo XVI. È evidente che in questo secondo passo il vocabolo « tonega » non può significare « tònaca », essendo coordinato ad altri che indicano il cotone di cattiva qualità ed i residui della battitura e cardatura in contrapposto al cotone buono. Non conoscendo per ora altri esempi, non posso spiegare il senso del capitolo.

pena perdendi dictam rem et banni ad voluntatem dominorum iusticiariorum.

XVI. Item, voluerunt et ordinaverunt quod nullus de dicta arte laborare presumat vella⁽¹⁾ in aliquo laborerio novo vel veteri, sub pena perdendi dictas res et bapni ad voluntatem domi- 5
norum iusticiariorum.

XVII. Item, dicti domini iusticarii concesserunt et licenciam dederunt omnibus laborantibus laborerium extraneum quod possint dictum opus in nocte laborare, non laborando laborerium venale⁽²⁾, ita quod faciant dictum laborerium bene et legaliter, et 10
qui contra fecerit amittere debeat bapnum integrum et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum.

XVIII. Item, voluerunt et ordinaverunt quod omnes magistri de dicta arte tres vices in anno teneantur insimul pro melioramento dicte artis convenire⁽³⁾, sub pena soldorum .v. pro 15
quolibet.

XVIII. Item, quod quando aliquis de dicta arte viam uni-

(1) Dal capitolare dei fustagnai in data 12 febbraio 1503 è dimostrato che le pezze per le vele erano lavorate dagli uomini di quell'Arte, e che essi ne somministravano all'Arsenale la quantità richiesta per i bisogni delle navi. Notevoli sono i seguenti passi di quel capitolare: (p. 39) « i cavezzi de « filo che se ordiranno in Venetia... « debbano esser longhi brazzi 50 e de « portade 27, e per ciascaduna portada « fili 40, come sempre è stato... et « questo non vol mancar per far che le « pezze da vela che vieneno date al- « l'Arsenàl, habbia le sue longhezze, « larghezze e bontà »; (p. 40): « la « longhezza... de' fostagni sì da vella « come tutti li altri che se fanno tes- « ser, siano almeno brazza 45 grezi « e larghi quarte 3 »; a p. 30 su tali fustagni si legge: « se intende fustagni fatti de filadi de sorte, come « son quelli da vella ».

(2) Il divieto dimostra che gli uomini di quest'Arte potevano lavorare di notte per sè ed anche per estranei, come per parenti, amici &c., purchè non fossero lavori retribuiti o da mettersi in vendita. Cf. i capitoli VI e XXVI.

(3) Parte capitale nella costituzione delle Arti aveva il capitolo o assemblea; il più antico ricordo di questa si ha nel capitolare dei « ternieri » in data del settembre 1263 (c. 156A; capitolo XXVIII), e presso di loro, come nel maggior numero di quei sodalizi, le sue adunanze si dovevano tenere almeno due volte e non tre l'anno, e il lavoro principale consisteva nella lettura del capitolare. La pena per le assenze non giustificate era anche in origine di soldi cinque. Il testo di questo capitolo è indipendente da quello del capitolo XXVIII del citato capitolare dei « ternieri » e degli altri consimili.

verse carnis iverit, quod omnes de dicta arte ad funus dicti defuncti ire teneantur, sub pena soldorum .v. pro quolibet ⁽¹⁾.

XX. Item, nos domini iusticiarii veteres comunis supradicti ⁽²⁾ per maiorem partem nostrum statuimus ⁽³⁾ et licenciam damus illi

1. funus] *Cod. unus* 4. *Legg. licenciam damus quod; spesso in queste frasi si ha l'elissi del quod*

(1) È questo nei capitolari veneziani delle Arti uno dei più antichi ricordi dell'obbligo che ciascun operaio aveva di assistere al funerale di un suo confratello. Le disposizioni consimili che per la loro grande antichità sono degne di nota, si leggono nel capitolare dei « galedarii » in data del 19 marzo 1282 (c. 122 B, capitolo XXIII), in quello dei rigattieri ove manca la designazione cronologica precisa, ma dalla scrittura si può fissare la data tra il luglio 1280 e il 29 settembre 1283 (c. 146 B, capitolo XIII), in quello dei renaioli tra il 7 aprile 1281 e il novembre 1284 (c. 116 A, capitolo XII), in quello dei falegnami tra il novembre 1281 e l'agosto 1285 (c. 55 A, capitolo LI) e in quello dei muratori tra il novembre 1281 e il febbraio 1286 (c. 76 A, capitolo XXXVI). La pena di soldi cinque è comune solo al capitolare dei « galedarii »; sale a soldi sei in quello dei falegnami, discende a soldi due in quello dei renaioli e non è designata affatto nel capitolo XXXVI di quello dei muratori. La disposizione si legge anche nel capitolare del 1503 (p. 39, cap. XXXXI, De andar alli obsequii): « Ancora, volemo che « tutti li capi de bottega, sì de fustaggni come de coltre, siano notadi « nel nostro notatorio; et havendo « pagà le sue luminarie, che i siano « accompagnadi alla sepultura quando « i saranno passadi de questa vita, da « casa soa fino alla chiesa dove se « porterà el suo corpo e là star cum

« una candela in mano accesa fino « sarà compido l'officio. et quelli che « non veniranno a questi obsequii pagar debbano soldi 20 per uno, salvo « iusto impedimento, la qual pena sia « tutta di governatori del mestier ».

(2) Quel « supradicti » o è riferito a « comunis » o a « iusticiarii »; nel secondo caso la frase non è chiara, perchè quei giustizieri, di certo posteriori al 1261, nel quale anno l'ufficio della Giustizia si divise in Vecchia e Nuova, non sono stati designati mai nel capitolare col loro nome. Ma è da notare che nella registrazione dei capitoli e talvolta anche in quella dei proemii dei capitolari sono stati omessi i nomi dei giustizieri che imposero l'ordinanza. Un esempio può esser dato dal capitolo XXXII di questo stesso capitolare. E però la parola « supradicti », riferita a « iusticiarii », farebbe supporre che innanzi, nel capitolo III, fossero stati omessi i nomi dei tre giustizieri. Notisi pure che il testo di quel passo è stato trascritto inesattamente nel registro. Cf. nota 6 a p. 25.

(3) Notisi nel testo del capitolo il precetto in persona prima e in forma diretta rispetto ai giustizieri, mentre nei capitoli precedenti sono stati ricordati in terza persona; ma questa forma diversa del capitolo e dei successivi non prova che sieno stati fatti a distanza di tempo dai III-XVIII precedenti. La frase « per maiorem partem nostrum » significa che l'ordine fu deliberato dall'ufficio a maggioranza di due contro uno.

tres qui sunt ad presens vel erunt per tempora superstantes in dicta arte, de cetero possint dare licenciam omnibus petentibus ponere veterem cum novo, et quod teneantur accipere fidanciam ab eo vel ab eis quod vellent pro suo dorso ⁽¹⁾; et dicta licencia sit ad nostram voluntatem.

5

XXI. Item, concedimus illis tribus qui sunt super arte çu-parie constituti ut habeant potestatem inponendi penam usque soldos .xx. illis qui sunt de dicta arte si fecerint contra suam artem ⁽²⁾; et de dictis denariis tercia pars veniat in camera dominorum iusticiariorum et due partes deveniant in dicta arte vel scola ⁽³⁾.

10

XXII. Item, damus dictis tribus hominibus licenciam quod, si aliquis de dicta arte defraudaverit aliquid de dicta arte, habeant libertatem condemnandi ipsos usque ad quadraginta soldos inde inferius ⁽⁴⁾; et si noluerint solvere usque ad .viii. dies, perdant

15

(1) Cf. la formula di giuramento e i capitoli III, VIII, XI. Si potevano unire dagli operai stoffe vecchie e nuove in una stessa giubba, ma a due condizioni, cioè che i sovrastanti dell'Arte ne accordassero la licenza e che il giubbettiere gli assicurasse di eseguire quel lavoro soltanto per la sua persona, « pro suo dorso », e non per venderlo o per mercede.

(2) Il limite delle multe che dagli ufficiali dell'Arte potevano essere inflitte, variava da sodalizio a sodalizio; per solito era di quaranta soldi, talvolta di trenta o di cinque, non di rado anche di dieci, come appunto era stabilito presso i giubbettieri, i barbieri, i carpentieri, i falegnami ed i muratori.

(3) Sebbene più volte nelle disposizioni dei capitolari veneziani anteriori al marzo 1280 e precisamente in quelli dei fustagnai e dei renaioli sia ricordata la partizione per terzo delle multe inflitte dal tribunale dell'Arte in modo che un terzo andasse ai giustizieri e gli altri due al sodalizio,

tuttavia quegli accenni hanno valore limitato, perchè si riferiscono a contravvenzioni speciali. La più antica ed esplicita menzione che con data certa nei detti capitolari viene fatta della divisione per terzo usata in genere in tutte le multe di competenza di quel tribunale, si ha nel capitolo XVII del capitolare dei cappellai in data del 25 febbraio 1280; essa inoltre dimostra che i due terzi assegnati a quell'Arte dovevano essere ripartiti per metà tra la scuola e i suoi soprastanti. Cf. su questa materia anche il capitolo XXXI del capitolare dei merciai (c. 99 B). È anche notevole il capitolo XXXIII del secondo capitolare dei « ternieri » in data del 15 maggio 1279 (c. 190 A); in esso si accenna alla partizione, ma in modo indeterminato e indiretto colle parole: « quod omnia banna et pene « et sentencie perveniant in dicta « scola, salvis iuribus dominorum iusticiariorum ».

(4) La frase « libertatem condemnandi ipsos usque ad quadraginta soldos inde inferius » potrebbe signifi-

soldos .xx.⁽¹⁾, et tercia pars deveniat ad cameram iusticiariorum et due partes deveniant in artem.

XXIII. Item, si aliquis fuerit electus de dictis tribus ad procedendum supra dictam artem et noluerit esse, perdat soldos .c.⁽²⁾,
5 et de hoc || habeat tercium camera dominorum iusticiariorum et c. 132 A [c. 5 A]
due partes deveniat in arte.

XXIII. Item, volumus nos domini iusticarii quod illi tres qui modo sunt vel erunt per tempora supra dicta arte, debeant excutere totam partem que venit ad cameram iusticiariorum, et

5. Cod. habet 6. deveniat] Così il cod. per deveniant

care che i quaranta soldi erano il limite massimo del valore della frode o anche che il tribunale dell'Arte non aveva facoltà d'infliggere per quel titolo una pena superiore a quella somma. Nell'un caso e nell'altro il capitolo rappresenta un'eccezione rispetto alla regola generale fissata dai capitoli III e XXI. Preferisco la seconda interpretazione alla prima, perchè il provvedimento speciale segue immediatamente dopo quello generale a guisa di eccezione, e anche perchè la frase molto assomiglia all'altra « potestatem imponendi penam usque soldos .xx. » del capitolo precedente.

(1) Si intende che la perdita di venti soldi era a danno del colpevole oltre la pena fissata dai soprastanti.

(2) Il rifiuto di un ufficio pubblico da parte dell'eletto, era punito severamente nella costituzione veneziana, perchè l'accettazione era considerata come un dovere del cittadino. Il più antico ricordo di tale obbligo si ha in una costituzione di Orio Mastropetro in data dell'agosto 1185 (Arch. di Stato di Venezia, busta Ducale VI), nella quale si legge il seguente passo: « Statuentes statuimus ut quicumque per electores in aliquo officio nostre curie vel servitio Venetię fuerit electus, infra tercium diem postquam inde a nobis vel per nos ro-

« gatus fuerit, debeat ipsum officium
« vel servitium ad quod electus fuerit, assumere fatiendum, nisi forte
« tali se occasione poterit excusare
« que nobis et maiori parti consilii
« iusta et rationabilis videatur. si
« quis igitur pro sua presumptione
« hoc facere noluerit, censemus ut
« exinde in antea nullum honorem,
« nullum officium de nostra curia, que
« per electores debeat fieri, habere
« debeat, et insuper nulla ratio sibi
« debeat in curia nostra teneri ». Nei
capitolari delle Arti questo dovere è ricordato per la prima volta nello statuto degli speciali, forse dell'aprile 1258 (c. 159 B, capitolo III) e in un capitolo di quello degli orefici (c. 113 B, capitolo XVIII) in data del maggio 1262, ove la pena è di soldi dieci di grossi. La disposizione ebbe valore anche nei secoli seguenti; infatti nel capitolare dei fustagnai sopra citato, in data 12 febbraio 1503, si legge alla p. 17, cap. XVI, De quelli che fosse electi refutasse: « Item, che ciascadùn de questa mercadancia e arte nostra che sarà electo governatore, scrivàn ovèr comopagni refudaranno el suo officio, siano tenuti pagar alla camera nostra lire cinque de picoli ». E appunto tale somma corrispondeva a cento soldi.

ad dictam artem vel scola usque ad .VIII. dies ante exitum eorum bona fide presentare vel dare dominis iusticiariis ⁽¹⁾, in pena iuramenti ⁽²⁾.

(1) Il testo del capitolo è identico a quello del capitolo xxiii del capitolare dei berrettai (c. 199 B) e in gran parte anche a quello del xvi del capitolare dei rigattieri (c. 146 B). Nè l'uno nè l'altro hanno designazione cronologica precisa, ma il primo è di certo posteriore al 3 giugno 1281 ed anteriore al 9 marzo 1283, e il secondo, per quanto è dimostrato dalla scrittura, fu probabilmente registrato tra il luglio 1280 e il 29 settembre 1283. Mancano nei capitolari capitoli del tutto eguali a questi, che abbiano data certa e risalgano a maggiore antichità. Il più somigliante è il ventesimo del capitolare dei « galedarii » in data 19 marzo 1283 (c. 122 B) nel quale si ricorda anche l'obbligo che gli ufficiali uscenti avevano di render conto della loro amministrazione ai nuovi. Uno più antico si legge nel secondo capitolare dei cerchiai (c. 177 B, capitolo xvii) in data 16 gennaio 1281; esso impone agli ufficiali dell'Arte l'obbligo di riscuotere tutte le multe otto giorni innanzi la decadenza dal loro ufficio e di consegnarne ai giustizieri la parte dovuta. Meno comprensivo è il capitolo xxxiii del capitolare degli orefici (c. 116 A), perchè ricorda il dovere della riscossione e non quello della consegna; la data del capitolo è molto incerta, ma fu registrato dopo il gennaio 1280, per quanto è dato di argomentare dalla scrittura. Al contrario il capitolo xxxvi del capitolare dei merciai (c. 101 A), al quale per la scrittura si può pure riferire quanto ho notato circa la data del capitolo xvi del capitolare dei rigattieri, impone tanto la riscossione quanto la consegna, sebbene non designi a chi questa

debba essere fatta. Il capitolare dei renaioli (c. 196 B, capitolo xv), in data 7 aprile 1281, esprime con molta precisione l'obbligo di riscuotere le multe e di consegnarne ai giustizieri la parte dovuta, ma ne fissa il termine a otto giorni dopo la decadenza dall'ufficio. Tutti questi sono i capitoli più antichi che possono per la loro materia essere paragonati col xxiii. Dal loro raffronto si deduce che il capitolo xxiii fu fatto probabilmente tra il 16 gennaio 1281 e il 19 marzo 1283, e che a differenza da tutti gli altri, meno i due identici, esso significa che i soprastanti dei giubbettieri dovevano riscuotere la parte delle multe dovuta alla Giustizia Vecchia, e otto giorni innanzi di lasciar l'ufficio consegnarla all'Arte, cioè ai loro successori, ovvero ai giustizieri stessi.

(2) Che cosa fosse la « pena iuramenti » è dimostrato da due capitolari delle Arti. In quello dei fornaciai, in data del novembre 1229, essa è designata colla frase « et in super in scala erit stridatus de perurio » (c. 129 A, capitolo ii), e questo ne è il ricordo più antico in quei documenti. Altra menzione più precisa si legge nel capitolare dei fabbri, in un capitolo del 1284 (c. 65 A, capitolo lxvi): « et omnes qui erunt acstricti sacramento, fecisent contra, ut dictum est, stridari debeant esse periurii in scalis Rivoalti ». Negli atti pubblici veneziani più volte è ricordata questa pena, p. e. in varie disposizioni del *Liber plegiorum*, ma per la prima volta, per quanto mi consta, in essi se ne fa menzione nel passo seguente del capitolare del Minor Consiglio in data dell'aprile 1217 e poi del settembre 1228 (*Lib. plegiorum*,

XXV. Item, ordinamus quod si aliquis dicte artis dixerit aliquam rusticitatem illis tribus superstantibus faciendo suum officium ⁽¹⁾ aut suo misso ⁽²⁾, admittere de ⁽³⁾ pro quolibet; qui denarii terciam partem deveniat ad cameram et due partes
5 deveniat in dicta arte vel scola.

XXVI. Item, volumus quod omnes de dicta arte, tam homines quam mulieres, possint laborare et facere laborari totum suum proprium laborerium in nocte a festo sancti Michaelis usque ad Domini resurreccionem ⁽⁴⁾, sed nolumus quod possint laborare
10 nec facere laborari in nocte aliquod opus quod sit datum ab aliis personis, preterquam a foresteriis, nisi ab illis de dicta arte ⁽⁵⁾.

3. de] *Un correttore del tempo aggiunse beant soldos .xx. su abrasione della scrittura primitiva e in origine forse si leggeva debeant soldos .v., come è dimostrato dal capitolo XXI del secondo capitolare dei cerchiai. Cf. nota 1. La nuova scrittura è simile a quella del capitolo XXVIII. 6-11. L'intero capitolo XXVI è stato cancellato nel cod. di ufficio con due linee in croce. Cf. nota 5.*

c. 104 B): « et sonata campana Sancti Marcii pro consilio faciendo, vel auditum quod sonuerit, aut si vocatus « ero per nuntium domini ducis in « pena sacramenti de veniendo ad consilium, statim veniam, nisi rationabile impedimentum habuero ».

(1) Questa ordinanza è molto frequente nei capitolari veneziani delle Arti; il suo più antico ricordo si legge nel capitolare dei « ternieri » in data del settembre 1263 (capitolo XXXVIII, c. 156 B), ma con la pena di dieci soldi e senza l'aggiunta della sua partizione. Ma di tutti i capitoli consimili il XXI del secondo capitolare dei cerchiai (c. 193 B) per la identità della lezione più si avvicina al capitolare presente; esso venne imposto dai giustizieri che appaiono nel capitolo XXVIII di questo capitolare e in documenti del novembre 1281 e del maggio 1282, e però è probabile che il XXV dei giubbettieri sia anteriore al XXI dei cerchiai.

(2) Si intende il messo o nunzio degli ufficiali dell'Arte, il quale do-

veva in loro nome eseguir degli ordini; p. e. sequestrare le cose possedute dagli artigiani quando non pagavano le multe a loro inflitte dal tribunale del sodalizio. Cf. il capitolare dei « samitarii », c. 184 A, capitolo III.

(3) Cf. nota a r. 3. Per la data della correzione cf. quanto espongo nella nota 1 a pp. 40-41 rispetto alla correzione « illis tribus » che è stata fatta nel medesimo tempo.

(4) La concessione si spiega perchè in quel semestre (29 settembre-Pasqua di resurrezione) le giornate erano più corte.

(5) Cf. il capitolo XVII di cui questo è una correzione; infatti esso comprende esplicitamente anche le donne addette all'Arte, limita la concessione a una parte dell'anno e spiega meglio quale « laborerium extraneum » era lecito in quel periodo. Di notte adunque si poteva lavorare per conto proprio o anche per forestieri, purchè non fossero iscritti nell'Arte. Probabilmente ciò avveniva per lavori d'urgenza commessi da forestieri di pas-

XXVII. Item, quod si aliquid furtum⁽¹⁾ veniret ad manus alicuius dicte artis qui crederat furtive acceptum, debeat ille vel illi in se retinere et ducere ipsum vel manifestare.....

1-2. Item, quod - dicte artis] *Le parole sono state apparentemente cancellate nel cod., ma il segno non è che la continuazione casuale di quello del capitolo precedente.* 1. aliquid] *Così il cod. per aliquod, ma pure aliquid si legge in altri testi della stessa ordinanza. Cf. capitolare dei rigattieri, c. 146 B.* 2. crederat] *Così il cod. per crederet Cf. capitolare dei fabbri, c. 64 B. Ma crederat si legge anche in altri testi della stessa disposizione. Cf. capitolare dei rigattieri, c. 146 B.* 3. Cod. manifestaret che si legge anche in altri testi della stessa disposizione. *Cf. capitolare dei rigattieri (cap. XIII, c. 146 B) e capitolare dei renaioli (cap. XV, c. 190 B).] Il correttore c. s. aggiunse illis tribus su abrasione della scrittura primitiva (suprastantibus o suo gastaldioni). Cf. capitolare dei rigattieri (cap. XIII, c. 146 B), capitolare dei calzolari (cap. LXI, c. 6 A), capitolare dei fabbri (cap. LVII, c. 64 B) e capitolare dei renaioli (cap. XV, c. 190 B). È più probabile che la lezione originaria sia stata suo gastaldioni, perché così sarebbe più chiaro il motivo della correzione: difatti i capitoli precedenti hanno fatto menzione soltanto di tre soprastanti.*

saggio per la città. L'esclusione degli operai stranieri dimoranti a Venezia e iscritti nella scuola si comprende facilmente, perchè così il lavoro non sarebbe più stato in corrispondenza con i bisogni dello smercio, e per di più il capitolo sarebbe stato contro la giustizia.

Non è possibile spiegare con certezza quando il capitolo xxvi venne cancellato d'ufficio nel registro. Forse, se si considera che il capitolo xvii ad esso molto simile non ha alcun segno di annullamento, si potrebbe supporre che la seconda disposizione fosse stata abolita quando fosse sembrata sufficiente e più opportuna l'altra. Si deve anche ricordare che la registrazione dei due capitoli venne fatta nel medesimo tempo e che probabilmente non vi fu distanza tra la composizione dell'uno e quella dell'altro.

(1) L'obbligo che gli artigiani avevano di denunciare ai giustizieri gli oggetti di provenienza furtiva i quali loro fossero venuti tra mano, è molto antico e già appare perfino nella formula di giuramento del capitolare dei sarti (p. 13, rr. 5-6) in data

del febbraio 1219. In seguito venne espresso in una forma più simile al testo nel capitolo xxvii e in tale condizione ci è stato trasmesso per la prima volta dal capitolare dei rivenditori di panni vecchi in data del maggio 1233 (c. 119 B, capitolo III), ma colle differenze che la denuncia veniva allora fatta soltanto ai giustizieri e non anche agli ufficiali dell'Arte, e che la pena non era ancora quella del giuramento, bensì la multa di lire trenta e soldi dodici e mezzo di piccoli e anche più o meno ad arbitrio della Giustizia. Per queste diversità il capitolo xxvii, per quanto sia informato dal concetto di quello del maggio 1233, pure è collegato anche più intimamente con altri i quali furono redatti tra il 25 febbraio 1280 e il 12 maggio 1282 e mostrano somiglianze maggiori nella materia e nelle frasi. Cinque di essi sono identici in quasi tutte le locuzioni al testo del capitolo xxvii, perfino nelle forme errate; tre appartengono al capitolare dei rigattieri (c. 146 B, capitolo XIII), a quello dei calzolari (c. 6 A, capitolo I.XI) e a quello degli orefici

qui modo est vel erunt per tempora, vel dominis iusticiariis quam cicius poterit, in pena iuramenti.

XXVIII. Item, ordinamus quod quando debeant ellegi illi tres⁽¹⁾ qui sunt supra dicta arte, debeant facere capitulum inter se et de licencia dominiorum iusticiariorum⁽²⁾ debeant elligere

(C)
1281.

3. *La scrittura della parte C somiglia a quella delle prime ordinanze della parte A e rivela il medesimo scrivano.*

(c. 115 A, capitolo XXI) e non hanno data certa, ma il primo, per quanto si rileva dalla sua speciale scrittura, fu registrato tra il luglio 1280 e il 29 settembre 1283, il secondo tra l'agosto 1280 o il giugno 1281 e il 12 novembre 1282, e il terzo tra l'agosto 1280 o gennaio 1281 e il 29 settembre 1283; gli altri due hanno la designazione cronologica precisa, l'uno è in data del gennaio 1281 ed appartiene al capitolare dei fabbri (c. 64 B, capitolo LVII), l'altro è in data del 7 aprile 1281 ed appartiene al capitolare dei renaioli (c. 196 B, capitolo XV). Queste identità dimostrano che probabilmente nel 1281 fu composto anche il capitolo XXVII.

Si può anche, con qualche probabilità, determinare il tempo in cui la frase originaria del testo, la quale facilmente era « suo gastaldioni », fu abrasa e sostituita da « illis tribus ». I capitolari di alcune Arti, più che di gastaldi fanno menzione di tre soprastanti; tra esse l'Arte dei giubbettieri e quella dei fusai, e appunto in questo fatto ha il suo motivo la sostituzione accennata. Il capitolare dei fusai nel suo capitolo XIII, in data del 12 maggio 1282 (c. 148 A), è quasi identico al testo del capitolo XXVII; e siccome una delle poche differenze è nella frase « illis tribus », così potrebbe aver determinato quella sostituzione. Ma la forma della scrittura della correzione, identica a quella del capitolo XXVIII, il quale fu composto per lo meno in-

nanzi al 12 maggio 1282, induce a credere che la correzione sia stata anteriore a quell'epoca.

Naturalmente tutte queste disposizioni erano indipendenti da quelle della legislazione penale dei Veneziani e in particolare dalla promissione di Orio Mastropetro in data del marzo 1181, la quale fu il più antico Codice penale del dogado e stabiliva varie pene per i furti. Secondo la gravità del furto il colpevole veniva frustato e bollato, o appeso, o accecato, e talvolta oltre gli occhi perdeva la mano destra. Peraltro anche la promissione ricordava l'obbligo di restituire gli oggetti di provenienza furtiva, ma non ne trattava che per un caso speciale: « Item, « stabilimus ut si aliquis tabernarius « vel tabernaria aliquam causam re- « ceperit que sit de furto, quod ipsam « causam totam sine ullo pretio et sine « omni occasione reddere debeat ». Cf. l'edizione del documento curata dal Teza, che ho confrontata coll'originale all'Archivio di Stato di Venezia e ho trovata esatta; le sottoscrizioni del documento non sono state da lui pubblicate, ma per il loro numero e qualità sono molto importanti.

(1) Venne mutato il metodo sino allora seguito nella elezione dei tre ufficiali preposti all'Arte. Cf. nota 3, pp. 26-27.

(2) Perchè il capitolo dei soprastanti si raccogliesse era necessario il permesso dei giustizieri, e ciò corrispondeva alla regola secondo la quale si

quinque bonos homines et legales quod debeant eligere illos tres, et de istis quinque debeat esse tres in concordia ad minus, et a germanus superius non posceat esse de illis tribus⁽²⁾, in pena iuramenti⁽³⁾.

Novembre 1281 -
circa maggio 1282.

(D)

XXVIII. Tempore nobilium virorum dominiorum iusticia-
riorum veterum Petri Cauco, Marci Baseio et Marcus Faletro⁽⁴⁾
ordinamus quod nullus de arte çubarie non audeat facere nec fa-
cere fieri nullum laborerium de colore intento in asgodano rubeo⁽⁵⁾

2. *Cod. concordit̄; ad minus è scritto nello spazio interlineare. La scrittura del capitolo XXVIII è più grossa di quella dei due capitoli seguenti, benchè la forma delle lettere sia la medesima.* 3. *germanus - posceat] Così nel cod.* 5. *La scrittura dei capitoli XXVIII e XXX somiglia molto a quella del capitolo XXVIII, ma mostra d'essere stata eseguita a distanza di tempo dalla medesima; l'inchiostro è un po' più carico e più sottile la forma delle lettere. Al capitolo XXVIII precede nel cod. il segno che denota la maggiore separazione.* 7. *çubarie è corr. d' altra mano in çuparie* 8. *Cod nasgodono Nel capitolare dei tintori del 3 maggio 1305 si legge asgodanum'*

radunava l'assemblea generale di quelle corporazioni; inoltre è da notare che in molte Arti, senza il permesso dei giustizieri, solo due adunanze per ciascun anno potevano essere convocate dagli ufficiali del sodalizio, e in esse si leggeva il capitolare affinché i confratelli conoscessero i loro diritti e doveri. Il ricordo più antico di tale disposizione si legge nel primo capitolare dei « ternieri » ove il capitolo XXVIII determina l'obbligo delle due riunioni ed è in data del settembre 1263 (c. 156A), se non prima, e il capitolo L in data 30 novembre 1265 (c. 157B) stabilisce che senza il permesso dei giustizieri non si possano tenere altre adunanze che quelle due. Cf. p. 34, nota 3.

(2) La frase « de illis tribus » essendo in contrapposto all'altra « de istis quinque », designa non i tre elettori che formavano la maggioranza, ma i tre soprastanti, nessuno dei quali poteva avere verso gli altri due un grado di parentela eguale o superiore a quello di cugino. Consuetudini consimili vigevano a Ve-

nezia già da qualche tempo rispetto agli ufficiali del comune; cf. nota 1, p. 23.

(3) Il capitolo è quasi identico nella lezione al capitolo XXII del capitolare dei berrettai, il quale è anteriore al novembre 1282 e posteriore al 3 giugno 1281. La data del capitolo XXVIII deve porsi essa pure nel 1281, perchè, sebbene sia posteriore a quella dei capitoli III-XXVII, è tuttavia anteriore a quella del capitolo XXVIII.

(4) Dai documenti dei capitolari è provato che Marco Basilio, Pietro Coco e Marco Falier tennero l'ufficio della Giustizia Vecchia negli ultimi mesi del 1281 e nella prima metà del 1282; difatti sono ricordati in un capitolo del novembre 1281 e in un altro del 12 maggio 1282. Cf. Prospetto dei giustizieri e la nota 2 a p. LXV.

(5) La sostituzione di « asgodano » a « nasgodono » del testo non solo è giustificata dal passo del capitolare dei tintori, ma anche da altre testimonianze le quali pure spiegano il significato di quella parola. Il capi-

causa vendendi nec facere vendi, sed solummodo posceat facere ad illum qui pecierit dando ad dictis cupariis dicta tella vel alios pannos pro suo portare vel adhovrare ⁽¹⁾, de dicto collore. et si

2. *Cod. alias*

tolare dei tintori in data 3 maggio 1305 (c. 227A) divieta di mescolare l'« asgodanum » coll' indaco o col guado nella tinta in azzurro e colla robbia o col verzino nella tinta in rosso « cum res sit falsa et mala ». Il capitolare dei fustagnai suaccennato in data 12 febbraio 1503 ricorda in più capitoli il medesimo divieto e ne dà le ragioni. Così nel capitolo LIII, intitolato: Che le coltre siano fatte de boni colori, si legge alle pp. 49 e 50 il seguente passo: « Item, che tutte le coltre che se fanno per vender, si in Venetia « come fuor de Venetia, siano fatte « de tele nove, si el dretto come el « roverso, et tinte de boni colori, privando el color negro senza guado, « e rosso de scuodano [il cod. ha « suodano] per esser pessimi colori ». E a p. 112, in data 9 aprile 1534: « el si attrova nel capitulario nostro « anteditto un certo ordine antiquissimo che obvia ch'el non se possi « far roversi ovè fodre de coltre « che sia de color rosso de sguodeno « per esser colòr pessimo. et tenimo certo et fermo che li nostri « antecessori facesseno simel ordeni « per obviàr ch'el non se facesse sorte « alcuna de colori che non tenisse « fondamento de guado, licet non « habiano segnanter expresso se non « quel rosso de sguodeno ». A Venezia nel secolo XVI i coltroni dovevano avere la fodera del rovescio tinta in color rosso; infatti nello stesso capitolare a p. 52 (capitolo LVI) si legge circa i coltroni che venivano di fuori: « et habbiano li roversi che siano « rossi, tenti in colòr de rosa come

« femo nui ». Da questi esempi si deduce la identità tra « asgodano » del capitolare e « sgodano, sguodano » del veneziano moderno. Cf. BOERIO (op. cit. s. v.) che identifica lo « sgodano » al « morus tinctoria » di Linneo. Quella materia colorante era nota anche fuori di Venezia. Negli ordinamenti aggiunti al breve dell'ordine del mare del comune Pisano (ed. BONAINI, III, 593) è ricordato tra le altre merci lo « scoteno provensalesco ». Il BALDUCCI-PEGOLOTTI (1311-1335), nella *Pratica della mercatura (Della decima e delle altre gravezze*, Lisbona, Lucca, Bouchard, MDCCLXVI, III, 372), così ne ha trattato: « Iscotano quanto più è « grosso e più in suo colore giallo e « meglio tiene della scorza bianca di « fuori, tanto vale meglio e tanto è « migliore »; inoltre tra le merci che si vendevano a Pisa (p. 211) ricorda lo « scotano provenzalescho », e a proposito di Venezia afferma che (p. 135) lo « scobano » (forse con errore di stampa per « scodano ») vi si vendeva a migliaio grosso, ed il migliaio grosso di Venezia era di libbre sottili 1580. GIOVANNI DI ANTONIO DA UZZANO (1442) nella sua *Pratica della mercatura (Della decima e delle altre gravezze*, IV, 16) tra le merci che s'importavano allora a Firenze ricorda pure lo « schotano » usato dai tintori, e del medesimo fa menzione (IV, 58) tra le merci che venivano condotte a Pisa, anzi a p. 52 ha il seguente passo che illustra la frase del testo edito dal Bonaini: « erba di Provenza, cioè fogliame di schotano ».

(1) Si potevano dai giubbettieri lavorare panni e tele tinte con iscotano,

quis de arte predicta contra fecerit, cadat in pena de soldis .ii. denariorum grossorum⁽¹⁾; medietas deveniant ad cameram dominorum iusticiariorum et alias medietas in arte predicta.

XXX. Item, ordinamus, si aliquis de dicta arte fuerint apelati per consillium causa hemendi suum laborerium, volimus quod ille debeat ire ad consiliandum hemptori, et istud hobservat in pena iuramenti⁽²⁾.

Novembre 1284 (?)
(E)
c. 132B [c. 5B]

XXXI. || Tempore nobilium virorum dominorum iusticiariorum Nicolay Çane, Marinus Iusto et Marinus Valaresso⁽³⁾ ordinamus et volumus quod eidem suprastantes habeant potestatem inter homines eiusdem artis faciendi racionem⁽⁴⁾ in his que per-

2. *Cod. de denariorum* 3. *alias*] Così il cod. per *influsso di medietas* 4. *Dopo ordinamus vi è aggiunto quod nello spazio interlineare da altra mano (la stessa della correzione çuparie a p. 42, r. 7). Per l'elissi del quod cf. p. 35, r. 4; per la frase ordinamus - volimus cf. capitolo XXXVIII.* 5. *Cod. corr. suum laborerium su suo laborerio* 8. *La scrittura della parte E è affatto diversa dalla precedente; nel cod. l'ordinanza è preceduta dal solito segno di maggiore separazione.*

purchè chi dava loro tali stoffe usasse poi delle giubbe e coperte per proprio conto e non per venderle ad altri.

(1) Equivalendo il grosso a 26 piccoli, il soldo di grossi corrispondeva a 312 piccoli, cioè a una lira e 70 piccoli. Cf. PAPADOPOLI, op. cit.

(2) L'obbligo a cui accenna il capitolo è antichissimo nei capitolari veneziani delle Arti; esso già si legge nella formula di giuramento dei sarti (capitolo I, pp. 10-11) in data del febbraio 1219.

(3) La data del capitolo è verso il novembre 1284 o verso il maggio 1285, perchè di certo nei detti due mesi quei giustizieri tennero l'ufficio, come è provato dal capitolare dei cristallai (c. 207 B, proemio) e da quello dei rigattieri (c. 147 B, capitolo xxvii). Ma delle due date credo più probabile la prima, perchè la stessa disposizione con minime differenze si legge anche nel capitolare dei cristallai (c. 207 A, capitolo xxviii), il quale venne re-

dato da quegli stessi giustizieri appunto nel novembre 1284. Il concetto informatore del capitolo s'era già insinuato da qualche tempo nella legislazione statutaria delle Arti veneziane, e il suo più antico ricordo risale al dicembre 1270 e si legge nel capitolare dei barbieri (c. 66 A-B, capitolo xv). La scrittura del registratore del capitolo xxxi e del seguente non appare nel codice oltre il febbraio 1286 (c. 55 B) e però non si può discendere oltre quell'epoca nella data della registrazione dei due capitoli.

(4) Il capitolo in determinava la competenza del tribunale dell'Arte, ma soltanto rispetto all'importanza della lite; il capitolo xxxi faceva altrettanto, ma rispetto alla materia, escludendo ogni controversia non riguardante gl'interessi del sodalizio, e ciò perchè non vi fosse una dannosa concorrenza verso gli altri tribunali dello Stato.

continent ad suam artem tantum; et si consillium est contra, sit revocatum quantum in hoc.

XXXII. Item, quod ⁽¹⁾ tam gastaldio scole quam gastaldio artis ⁽²⁾ teneantur sacramento dare et facere omnes raciones que
5 pertineant scole predicte et arti ⁽³⁾ gastaldioni de novo intranti ⁽⁴⁾ per dies .xv. post exitum sue gastaldie ⁽⁵⁾, in pena sacramenti et banni ad voluntatem iusticiariorum.

Circa
agosto 1285 (?)
(F)

3. *La scrittura del capitolo somiglia molto alla precedente e mostra la stessa mano, ma l'inchiostro è più cupo, e però la registrazione venne eseguita a distanza da quella del capitolo XXXI. Il capitolo è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione.*

(1) Dal capitolare dei calzolai (c. 6 A, capitolo LXV) è dimostrato che questo capitolo venne fatto dai giustizieri Marino Giusto, Tommaso « Gausoni » e Marino Vallaresso, i quali secondo la testimonianza del capitolare dell'Arte delle faldelle (c. 207 A, calce, capitolo XXXVIII) tenevano l'ufficio il 3 agosto 1285. Notisi anche che la scrittura del capitolo XXXII di questo capitolare è identica a quella del capitolo LXV del capitolare dei calzolai.

(2) Il capitolare dei calzolai dimostra (c. 6 B, capitolo LXVIII) che il gastaldo della scuola e quello dell'Arte, il quale veniva anche designato semplicemente gastaldo, erano due ufficiali diversi e che il secondo superava in dignità il primo ed era il capo del sodalizio. Il capitolo XXXVIII del capitolare dei calafati (c. 37 B) prova che il gastaldo della scuola era una specie di « economo » della corporazione, tanto che presso di essa doveva due volte l'anno presentare il bilancio dell'entrata e della spesa al gastaldo dell'Arte e ai suoi ufficiali. La sua competenza tecnica spiega la sua presenza accanto all'altro gastaldo nella consegna e giustificazione dei conti al gastaldo nuovo. Il capitolare dei giubbettieri per solito ricorda soltanto tre soprastanti, quando tratta

degli ufficiali dell'Arte, ma nulla impedisce che due di essi fossero i due gastaldi, ovvero che uno dei soprastanti fosse il gastaldo dell'Arte e invece il gastaldo della scuola fosse un ufficiale inferiore a quei tre. Cf. capitolare dei sarti, p. 17, nota 2. Nel capitolare dei carpentieri esso viene contrapposto non solo al gastaldo dell'Arte, ma anche ai « iudices » o ufficiali (c. 37 B, capitolo XXXVIII).

(3) Cf. capitolo XXIII.

(4) L'obbligo che il gastaldo uscente aveva di consegnare i conti al nuovo e di rendergli ragione della sua amministrazione, è ricordato per la prima volta nel capitolare dei fustagnai (c. 85 B, capitolo LXXIII) in un capitolo che non può essere posteriore al settembre 1278 essendo stato scritto dal più antico scrivano del registro. Ma la forma speciale in cui esso appare in questo capitolo, risale soltanto al 1285, come ho indicato nella nota 1 di questa pagina.

(5) Il termine, di quindici giorni dalla decadenza dall'ufficio, fu fissato per la prima volta nel 1285; nei capitoli consimili di data più antica il termine è soltanto di otto giorni; cf. capitolari dei calafati (c. 29 B, capitolo XXXV); barbieri (c. 69 B, capitolo XXXVI); berrettai (c. 199 B,

Settembre 1286.
(G)

XXXIII. Currente anno Domini millesimo .cclxxxvi., mense setembris, tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum Donatus Mengulo, Marci Firiolo et Malgarito Cupo, ordinamus quod homines dicte artis debeant observare illud sacramentum et ordinamentum in omnibus locis in quibus vadunt, per sacramen- 5 tum, ut tenentur quando sunt Veneciis, ad hoc ut ars nostra non debeat defraudari posquam dicte persone habitant Veneciis. et istud observat in pena banni integri et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum; terciam partem de condensatione deveniat ad cameram iusticiariorum et due partes ad scolam per 10 revisitare infirmos⁽¹⁾.

XXXIII. Item, ordinamus quod, si aliquis forensis voluerit intrare in dictam artem et voluerit esse suus magister, volumus quod solvat soldos .ii. de denariis grossis⁽²⁾; terciam partem deveniat ad cameram et due partes ad artem pro revisitare infirmos 15 et pauperes de dicta arte.

XXXV. Item, ordinamus quod si aliquis de arte predicta faciat precipi alicui gastaldioni vel supstantibus ipsi⁽³⁾ coram

1. La scrittura, quantunque più sottile, mostra la medesima mano di quella della parte D; il capitolo XXXIII è preceduto nel cod. dal solito segno di separazione. 6. Dopo Veneciis il cod. aggiunge, ma col segno di espunzione, et istud observat in pena banni integri 10. Cod. deveniant 11. A infirmos segue di mano dello scrivano della parte H et revisitare debeat omnes infirmos de dicta arte de res dicte scole 12. forensis] Parola aggiunta poi con altro inchiostro nello spazio interlineare dallo scrivano del capitolo.

capitolo xxvi); renaioli (c. 196 B, capitolo XIII), o viene taciuto come nel capitolare secondo dei « ternieri » (c. 188 B, capitolo xxii), o è designato colla frase generica « in capite anni »; cf. capitolari dei muratori (c. 76 A, capitolo xxxviii); fustagnai (c. 85 B, capitolo lxxiii).

(1) La scrittura dell' aggiunta (cf. nota a r. 11) è identica a quella del capitolo xxxvii e appare nel registro in più documenti dal 19 gennaio 1286 al 13 marzo 1291, dal 13 novembre 1291 al 1° settembre 1298 e dal 9 maggio 1301 al 4 settembre 1305. Cf. capitolare dei sarti, p. 12, nota I. È probabile ch'essa sia stata fatta tra il set-

tembre 1286 e il luglio 1290, perchè in quell' epoca il medesimo scrivano registrò alcune addizioni del capitolare, come è dimostrato dai capitoli xxxvii e xxxix.

(2) L' obbligo che gli operai stranieri avevano di pagare una tassa d' entrata quando volevano essere iscritti a Venezia in un' Arte, viene ricordato per la prima volta nel capitolare dei barbieri in data del dicembre 1270 (c. 66 A, capitolo vi).

(3) Il concetto della disposizione fu espresso per la prima volta nel capitolare dei calafati in data 25 novembre 1271 (c. 28 B, capitolo xxxv e anche a c. 30 A, capitolo LI, in data

dominis iusticiariis et ipse perdat placitum, volimus quod ipse debeat satisfacere gastaldioni et supstantibus vel hofficialibus⁽¹⁾ totum dampnum et expensas quod exinde receperit, et plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum.

5 XXXVI. Item, ordinamus quod nullus de dicta arte audeat verberare nullum banbadium de nocte⁽²⁾, in pena soldorum .XL. pro quolibet vices; terciam partem camere iusticiariorum et due partes in scola.

10 XXXVII. Item, ordinamus et volumus quod illis tres supstantibus⁽³⁾ qui modo sunt vel erunt per tempora, debeant temptare braçollos⁽⁴⁾ de illis qui sunt de artem suam, sic⁽⁵⁾ illi (H)

1. Dopo ipse il cod. aggiunge vel ipsi, le quali parole mancano nel testo dei sette capitoli ricordati nella nota 3 a p. 46. Per questo motivo e anche perchè dopo et ipse perdat placitum guastano il senso, credo che sieno state interpolate dallo scrivano. 8. Cod. scolis 9. La scrittura è diversa dalla precedente. Ho collocato il capitolo innanzi al XXXVIII, perchè se questo fosse stato composto prima di esso, non vi sarebbe stata ragione di registrarlo nel margine inferiore della carta 130A anzichè di seguito nello spazio bianco della seconda colonna della 132B. Inoltre il capitolo XXXVIII, identico nella scrittura al XXXVII, mostra nella sua ultima proposizione la stessa scrittura e lo stesso inchiostro del capitolo XXXX, il quale perciò fu di certo trascritto immediatamente dopo il XXXVIII e anche dopo il XXXVII a cui segue nel foglio.

settembre-novembre 1284), ma nella forma speciale del nostro capitolo xxxv trova pieno riscontro in sette capitoli che si leggono nel capitolare dei berrettai (c. 199 B, capitolo xxxviii), in quello dei carpentieri (c. 37 B, calce, capitolo lxiii), in quello dei falegnami (c. 55 A, capitolo lv), in quello dei muratori (c. 76 B, capitolo xliii), in quello dei calzolai (c. 6 B, capitolo lxvii), in quello dei bottai (c. 48 B, capitolo xciii) e in quello dei cristallai (c. 208 B, capitolo xxxi), e sono identici a questo nel concetto e in gran parte anche nella forma. Il primo è anteriore all'agosto 1287 e posteriore al 1282, il secondo fu composto dopo il febbraio 1286, ed innanzi al termine del settembre 1286, e gli altri hanno la data precisa, 8 gennaio 1286.

Dal confronto coi capitoli dei due capitolari sopra ricordati, è dimostrato

che « ipsi » qui equivale ad « ipsius ».

(1) La parola « hofficialibus » qui non è che un sinonimo di « supstantibus ».

(2) Cf. capitolo vi e le sue note.

(3) « illis », « supstantibus » ablativi in funzione di nominativi.

(4) La disposizione fu accolta nel capitolare dei fustagnai e « coltreri » in data 12 febbraio 1503; infatti vi si legge a p. 55 (cap. lviii, Che se cerchi le botteghe): « Item, volemo che sicome se manda a cercàr le maistre che inzuppano coltre acciò non siano fraudade, ancora volemo debbano andàr ditti compagni a cercàr le botteghe de cescadun marcadante che fa lavoràr coltre, se lavorano ben e realmente [cioè lealmente]. et trovando alcuna cosa

(5) V. nota 1 a p. 48.

sunt bullati de bulla comunis et boni et iusti, et debeant ire temptare quando illi vadunt temptandum staciones et opera de illi qui laborant dictam artem, et sic tenetur⁽²⁾ per sacramentum. et si ipsi supstantibus⁽³⁾ invenirent dictos braçollos, teneatur⁽⁴⁾ ducere ad camara iusticiariorum qui inventi fuerunt, ad penam 5 soldorum .c., et plus et minus ad voluntatem dominorum.

Settembre 1286.

(1)

c. 130 A [c. 3 A]
in calce.

XXXVIII. || Currente anno Domini⁽⁵⁾ .MCCCLXXXVI., mensis septembris. nos domini iusticarii veteres Donatus Mengulo, Andreas Dandulo et Malgarito Cupo, quod quilibet qui laborat vel facit laborare çupellos vel çupas, de inde in antea non audeat 10 deturpare dictas rex dicendo ad emptori quod sciant⁽⁶⁾ deturpati

2. de illi] Così il cod. 4. Cod. omette si 7. La scrittura del capitolo è simile a quella della parte G. Cod. .MCCCLXXXVII. 9. quod] Così il cod. di frequente per ordinamus quod 11. Cod. eptori e così nel rigo seguente.

« contra la forma delle nostre leze, « debbeno quelle appresentàr alli nostri governatori i quali habbiano « a spazzarle secondo la forma delle « so leze. et etiam debbeno cercàr « li brazzolari se sono iusti et bolladi « cum la bolla de san Marco cum le « capelle in testa, come se dano per « li signori consuli. et se trovaranno « alcun braxolaro in ditte botteghe « de coltre che non sia iusto, debbeno « appresentarlo alli nostri governatori i quali possano condannàr « el marcadante ducato .i. per cadaun braxolàr, e cadauna fiata li « serà trovà, non li possando far gratia alcuna. la qual pena sia uno « terzo della camera, uno terzo di governadori e uno terzo di compagni l'haverà trovado. et non « contentandose el ditto marcadante « della condannaxòn, subito se debbia appresentàr el ditto brazzolaro « alli consuli de marcadanti, e tutto « quello i condannaranno da ducato .i. in suso, che è la nostra « parte, sia suo. et volendo ditti signori donàr la sua parte, non possono donàr la nostra. et questo se « fa acciò che niun sia ingannado

« per mancamento de brazzolar non « iusto ». Per le ispezioni cf. nota 3 a p. 27.

(1) « sic » in questi capitolari è usato spesso in funzione di « si » per la solita confusione col « si » del volgare veneziano.

(2) Singolare in funzione di plurale per influsso del dialetto.

(3) Ablativo in funzione di nominativo.

(4) Singolare in funzione di plurale per influsso del dialetto.

(5) Nel codice la data del capitolo è « .MCCCLXXXVII. », ma è errata, perchè, come è dimostrato dal prospetto, quei giustizieri potevano bensì reggere l'ufficio verso il termine del settembre 1286, trovandosi tutti e tre in atti del gennaio-giugno 1287 e due di loro in altri documenti della prima metà del settembre 1286 e rinnovandosi per terzo il loro collegio nelle elezioni. Al contrario è difficile che sieno stati al potere nel settembre 1287, perchè nessuno di loro appare nei documenti dell'ottobre e novembre di quell'anno.

(6) « sciant » in questi capitolari spesso equivale a « sint » per influsso del volgare veneziano « sia ».

per armas, ad hoc ut emptori ⁽¹⁾ non abeat dapnum, in pena banni ad voluntatem dominiorum iusticiariorum.

XXXVIII. || Item, ordinamus quod unus homo de dicta arte debeat ire de licencia supstantibus extra Venecias quando çupariis et coltrariis ⁽²⁾ vadunt ad feras, et dividere rugas ⁽³⁾ et staciones per hominibus dicte artis per texeras ⁽⁴⁾ et mittere çuparios per se et coltrarios per se. et nullus eorum audeat refudare, in pena librarum .III., quos denarios debeant rescodere per sacramentum, medietas ad cameram et allia medietas ad scolam; et
 5
 10 quod nullus de dictam artem no poseat habere plus de unam stacionem in fera, in pena predicta ⁽⁵⁾.

c. 132 B. [c. 5 B]
 nel margine laterale esterno.

4. supstantibus] *Così il cod. per supstantium* 6. *Cod. corr. il primo per su ad senza variazione di scrittura.* 8. *Cod. quas* 9. *Cod. scolas per influsso di medietas*
 9-11. et quod - predicta] *L' intero passo mostra lo stesso inchiostro e la stessa scrittura della parte K.*

(1) « emptori » dativo in funzione di nominativo.

(2) « çupariis et coltrariis » ablativi in funzione di nominativi.

(3) « rugas » erano anche una specie di strade formate nello spazio del mercato dalle tavole o stazioni dei venditori disposte in fila. Così nel capitolare dei calzolai (c. 7 B, capitolo LXXXVIII), si legge che nella piazza di S. Marco, quando si teneva mercato, gli stazi o tavole dei lavoratori di zoccoli erano « segregati a « cerdonibus versus Sanctum Gemianum .xx. tabulis inferius ab eis - dem in qualibet ruga ».

(4) L'uso di assegnare a sorte « per « texeras » (cf. capitolare dei calzolai, (c. 7 B, capitolo LXXXVIII, « sorte di « videbantur ») a ciascun venditore il suo posto nei mercati era molto antico, e il suo primo ricordo si ha nel capitolare dei « ternieri » in data del settembre 1263 (c. 156 B, capitolo XXXVI). E pure corrispondeva a una consuetudine generale la separazione dei posti dei giubbettieri da quelli dei « coltreri »; un simile provvedimento

si trova usato nel settembre 1308 per i ciabattini e i lavoranti di zoccoli nel capitolare dei calzolai (c. 7 B, capitolo LXXXVIII).

(5) Il divieto fatto agli uomini dell'Arte di tenere nei mercati più di una stazione o tavola per ciascun maestro o per ciascuna famiglia (il che era per solito lo stesso), fu espresso per la prima volta nel capitolare dei merciai in un capitolo che, a quanto prova la scrittura, venne registrato (c. 99 A, capitolo XXXX) tra il luglio 1280 e il 29 settembre 1283. In questo capitolo poi, per la speciale scrittura dell'ultima proposizione che d'altra mano vi fu aggiunta, è probabile che essa sia stata registrata nel medesimo tempo del capitolo XXXX. Questa limitazione corrispondeva nel suo fine a molte altre e si spiega come uno dei mezzi praticati per impedire che tra gli uomini dell'Arte sorgessero disuguaglianze di condizioni a vantaggio di alcuni e a detrimento degli altri, e che nell'ordine economico di quelle corporazioni non vi fossero nè oppressori nè oppressi.

8 luglio 1290.

(K)

c. 132 B

XXXX. || Anno Domini .MCLXXX., mese iulii, die .VIII. in-
 trante, temporum nobilium virorum dominorum iusticiariorum
 Iohannes Viionni, Thomas Agati et Iohannes Aurio, ordinamus
 et volumus quod unam candellam olei⁽¹⁾ ardeat per diem et per
 noctem senper in ecclesia Sancte Marie de Tenplo⁽²⁾ ad honorem 5
 Dei et eius matris; et sepultura est laboratam, et dictam sepul-
 turam est hominum artis nostre. et teneatur quilibet magister⁽³⁾
 dicte artis solvere annuatim grossum unum⁽⁴⁾ et laborator me-
 dium grossum; et si non solverit usque ad tercium diem, cadat
 in duplum de illud quod debet solvere, et supstantibus⁽⁵⁾ te- 10
 neantur rescodere.

XXXXI. Item, ordinamus et volumus quod sic⁽⁶⁾ aliquis de
 dictam artem magister vel laborator migraverit de hoc seculo,
 quod illis⁽⁷⁾ de dictam artem dicere debeat⁽⁸⁾ quinque pater
 noster pro anima dicti mortui, et non remmaneat per ullo modo 15
 et quinque elemosinis dando pro anima dicti mortui.

1. La scrittura della parte K è identica a quella della parte H, ma l'inchiostro è più languido. Il capitolo XXXX è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione. 2. temporum] Così il cod. 6. Cod. seputura

(1) L'obbligo di tenere accesa una lampada nella chiesa dell'Assunzione era comune ad altri sodalizi. Il ricordo più antico si legge nel capitolare dei falegnami (c. 52 B, capitolo XXI) in data 23 novembre 1271: « scola tenere debet unam candelam « ante altare sancte Marie et pro fra- « tribus pauperibus infirmis et pro se- « pultura eorum ». Quindi anche il sodalizio dei falegnami aveva la sua tomba in quel tempio. Nella stessa chiesa i fabbri sino dal 4 dicembre 1271 (c. 58 B, capitolo XII) tenevano alcune delle loro riunioni, e anche innanzi il 30 marzo 1275 vi si raccoglievano per uno dei loro banchetti sociali.

(2) Questo è uno dei più antichi e preziosi ricordi della chiesa di Maria Assunta che era allora tenuta dai

Templari e sorgeva tra la piazza di S. Marco e la parrocchia di S. Moisè. Per la sua posizione fu talvolta denominata nei documenti « ecclesia... « que vocatur Sancta Maria ordinis « Templi, de capite Brolii iuxta pla- « team communis Venetiarum ». Cf. CORNER, *Ecclesiae venetae*, XII, 243.

(3) Il « magister » era il capo d'una bottega; il « laborator » il semplice operaio che lavorava al servizio del maestro.

(4) Cf. capitolare dei sarti, nota 2 a p. 18.

(5) Ablativo in funzione di nominativo.

(6) Cf. nota 1 a p. 48.

(7) « illis » ablativo in funzione di nominativo.

(8) Singolare usato per plurale, per influsso del dialetto.

XXXXII. || Item, ordinamus et volumus quod sic⁽¹⁾ aliquis de dictam artem fuerit infirmus, dictis suprastantibus⁽²⁾ qui modo sunt vel erunt per tempora, debeat visitare et suvenire de bonis dicte scolle, sicut illis videbitur.

c. 132 A [c. 5 A]
in calce.

5 XXXXIII. || Curenre anno Domini .MCLXXXIII., tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum Marinus Maurus, Samuelis Minius et Blasius Venerio, ordinamus et volimus quod quilibet de dicta arte debeat batere et facere bati totum banbacium que mittitur subter çupellos et bonos et legales, sicut verberatur
10 in alliis rebus; nec eciam audeat inplire ad feretum⁽³⁾ çubam nec suprasegnam⁽⁴⁾ quod faciunt per vendere, in pena perdendi rex et soldos .xx. pro quolibet capite⁽⁵⁾, et plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum.

1294 m. v.

(L)

c. 133 A [c. 6 A]

15 XXXXIII. Curenre anno Domini .MCLXXXVII., mense decembris, nos domini iusticarii veteres Matteus Superancius, Boc-

Dicembre 1297.

(M)

1. Il capitolo XXXXII è in calce alla c. 132 A e mostra la stessa scrittura e lo stesso inchiostro dei due precedenti. Fu registrato in quel modo, perchè lo scrivano aveva già riempito la c. 132 B e però non gli rimaneva altro spazio bianco che il margine inferiore della carta precedente. Le cc. 133 e 134 furono aggiunte più tardi ai fogli originari del quaderno per la registrazione delle nuove addizioni, essendo stata la c. 135 già usata per il capitolaro dei pescivendoli. L'aggiunta fu fatta dopo l'8 luglio 1290 e innanzi al dicembre 1297, come è provato dalla data dei documenti. Le cc. 133 e 134 sono unite in una sola pergamena. Cod. aliquid 2. Cod. suprastabus 3. Cod. suvere 4. Cod. videbat 5. Questa parte mostra la stessa scrittura della parte G, ma l'inchiostro è giallastro; essa è preceduta dal solito segno di maggiore separazione. Cod. senza l'indicazione del nome del mese, aggiunge mense innanzi a temp. ma col segno di espunzione. 9. Cod. mituntur - verberantur 14. La scrittura è identica alla precedente, ma l'inchiostro è diverso.

(1) Cf. nota 1 a p. 48.

(2) Ablativo in funzione di nominativo.

(3) Non ho potuto stabilire col sussidio d'altre testimonianze quale maniera d'imbottitura sia designata dalla frase « inplire ad feretum ».

(4) « Segnum » nel *Glossario* del DUCANGE è spiegato « brevis tunica quae « sub cappa a Regularibus defertur »; « suprasegna » sarebbe dunque stata una specie di cappa, un oggetto di vestiario che si portava sopra la tunica. Assai di rado si fa menzione di tale

veste nei documenti veneziani; è ricordata in un inventario del 1341 (ed. MOLMENTI, op. cit. p. 520) colle parole « item unum suprasignum [ma « l'editore ha letto « super signum »!] « de catasamito ad arma da chà Dan- « dulo, inforatum de tella viridi ». Anche il CECCHETTI (*Le vesti*, p. 66, nota 4) non ha compreso il senso della parola.

(5) Cioè non per ciascuna giubba o « suprasegna », ma per ciascun maestro. Cf. capitolo xxxv: « cui- « libet magistro sive capiti stationis ».

caso de Priolis et Gabriel Dandulo ordinamus et volimus quod dicti supstantes qui modo sunt vel erunt per tempora, possceant et debeant facere unam caritatem⁽¹⁾ inter se et inter pauperibus pro anima fratrum⁽²⁾ et hominibus dicte artis, et debeant facere primam dominicam post Nativitas Domini.

8 febbraio 1308.
(N)

XXXXV. Millesimo .cccvii., indicione .vi., die .viii. februarii, ordinatum fuit et stabilitum per dominos Nicolaum Sannudo, Marcum Dalphyno et Marcum Dandulo iusticiarios veteres quod a modo omnes cultre nove que per cultrarios fient, debeant esse super assute, scilicet ille cultre que fuerint ad entaleum⁽³⁾ 10 tam magne quam parve, sub pena soldorum .x. pro qualibet cultra cuilibet laboranti, et soldorum .xx.⁽⁴⁾ cuilibet magistro sive capiti stationis contrafacientibus qualibet vice.

12 aprile - agosto
1311.

XXXXVI. Anno Domini .mcccxi., indicione .viii., die .xii.⁽⁵⁾, ordinatum fuit et firmatum per dominos Marcum Karoso, Iohan- 15 nem Chaucho et Petrum Bruiosso iusticiarios veteres quod a modo in antea de quinque ellectoribus qui anuatim fiunt pro supstantibus elligendis presentis artis, semper duo electores ad minus fiant a latere Rivoalti et tres ad plus a latere Sancti Marci,

6. La parte N fu registrata dopo il 3 novembre 1312, perchè i capitoli XXXXV-L non mostrano alcuna mutazione nè di scrittura nè d' inchiostro.

(1) Probabilmente l' elemosina si faceva quando i confratelli si raccoglievano per il pranzo in comune una volta l' anno. Cf. capitolare dei renaioli (c. 196 B, capitolo xviii) ove « pastum » e « caritas » sono accoppiati a guisa di sinonimi: « ut ipsi « debeant venire ad pastum sive caritatem sue scolle ». Così pure nel capitolare dei muratori (c. 75 B, capitolo xxxii) si legge in data del dicembre 1277: « si aliquis fratrum « predicte scolle murariorum non iverit « ad pastum sive ad caritatem que « fiet annuatim per fratres ipsius « scolle » &c. E anche è da notare che (cf. capitolo xxxviii) sino al 3 novembre 1312 il pranzo in comune per gli uomini dell' Arte si fa-

ceva appunto la prima domenica dopo Natale.

(2) La frase « pro anima fratrum » accenna al contributo per la « luminaria ». Cf. capitolo xxx.

(3) Esempi di coperte ad intagli, p. es. a quadrati, a onde &c., sono frequenti nelle carte dei secoli xiii e xiv. Cf. le testimonianze raccolte dal CECCHETTI, *Le vesti*, p. 109, nota 2.

(4) La pena per i maestri era identica a quella fissata dal capitolo xxxiii, perchè in tutti e due i casi si riferiva a lavori male eseguiti.

(5) Manca nel codice il nome del mese; certamente fu posteriore al marzo ed anteriore al settembre, perchè nel marzo l' ufficio fu tenuto da altri (cf. il capitolare dei pittori,

et de tribus suprastantibus qui per electores fiunt, semper uno anno constituatur unus de latere Rivoalti et duo a latere Sancti Marci et anno altero constituatur unus de latere Sancti Marci et duo de latere Rivoalti; et sic semper iterando annis singulis
 5 observetur, et si aliter fieret, nil tenere debeat vel valere, et nichillominus penam incurat quilibet contrafaciens soldorum .c. et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum qualibet vice. et res et bona omnia scole huius semper servari debeant per illos duos supstantes qui simul fuerint ab uno latere, sive
 10 fuerint a latere Sancti Marci sive fuerint a latere Rivoalti; et si aliquod capitulum est contra, sit revocatum.

XXXXVII. ¶ Anno Domini millesimo .cccxii., indicione .x., die .xvii. augusti, ordinatum fuit et firmatum per dominos Hermolaum Geço, Petrum Pasqualigo et Raynerium Paradiso iusticiarios veteres de voluntate et concordia omnium presentis artis quod a modo in antea de tribus suprastantibus qui in presenti arte annuatim fiunt, duo semper constituentur et fiant a latere Sancti Marci et unus a latere Rivoalti; et si capitulum est contra, sit revocatum quantum in hoc.

17 agosto 1312.
 c. 133 B [c. 6 B]

20 XXXXVIII. Item, quod quicumque a modo fuerit electus in supstantem presentis artis et ipsum officium refutaverit ⁽¹⁾ ante complementum sui anni, solvere debeat pro condemnato soldos .x. ⁽²⁾ grossorum, de quibus tertia pars camere, tertia reliquis suprastantibus et tertia scole deveniat.

25 XXXXVIII. Anno Domini millesimo .cccxii., indicione .xi., die .iii. intrante mense novembris, ordinatum fuit et firmatum per dominos Petrum Pasqualigo et Donatum Truno iusticiarios veteres, tercio, scilicet domino Michaelae Venero, tunc abscente, quod sicut olim solebat scola presentis artis pasci dominica prima
 30 post Nativitatem ⁽³⁾, sic a modo pasci debeat dominica .ii. mensis novembris, et omne capitulum contra hoc sit revocatum.

3 novembre 1312.

28. Venero] Così il cod.

c. 106 B) e col settembre cominciò l'indizione x.

(1) Cf. nota 2 a p. 37.

(2) Cf. capitulare dei sarti, nota 2 a p. 18.

(3) Cf. nota 1 a p. 52.

L. Item, quod a modo illi qui fuerint supstantes uno anno, non possint vel debeant⁽¹⁾ fieri vel esse supstantes inde ad .iiii. annos, et omne capitulum contra hoc sit revocatum.

3. *Cod. omette capitulum* La seconda colonna della c. 133 B e tutta la c. 134 A-B sono bianche.

(1) Il più antico ricordo di una limitazione alla libera elezione del gastaldo o dei soprastanti si legge nel capitolare dei fustagnai (c. 82 A, capitolo xxviii) nel quale era dichiarato ineleggibile a quell'ufficio chiunque non fosse stato di Venezia o non vi avesse avuto residenza almeno da venti anni. Ma la più antica limitazione simile al capitolo L si trova nel

capitolare dei « fioleri » (capitolo LIII, ed. cit.) ove in data dell'aprile 1284 fu stabilito che il gastaldo dell'Arte fosse ineleggibile alla stessa dignità per due anni e gli altri ufficiali alla propria per uno. La disposizione poi che per il tempo e per la forma più si avvicina a quella del capitolare dei giubbettieri, è il capitolo cx, pure del capitolare dei fustagnai e in data del 28 agosto 1312.

DE NUMERATORIBUS ET PORTATORIBUS
CUPORUM ET PETRARUM.

HIC continetur qualiter et quomodo portatores et numeratores
cuporum ⁽¹⁾ et petrarum ⁽²⁾ sive calcine iuraverunt observare
5 in anno Domini millesimo ducentesimo vigesimo secundo, mense
madii, indicione decima ⁽³⁾.

I. Iuro supra sancta Dei evangelia quod legaliter ⁽⁴⁾ numerabo
et portabo calcinam sine fraude committenda, et legaliter cari-
cabo et disarcicabo eam ut ad rationem miliarii amplius quam
10 soldos denariorum venecialium viginti octo non tollam nec tolli
fatiam.

II. De numeratoribus cuporum, sicut est statutum, quod
nullus qui numerat cupos de cetero audeat dare cupos nisi sit
bene cotus ⁽⁵⁾; et si cupos ⁽⁶⁾ ad manus suas || devenerit, cum ipsos
15 numerabit, qui non sint bene cocti, ipsos non dabit alicui, set faciat
ipsos reddire in fornacem ad coquendum.

Il capitulare degli operai addetti alla numerazione ed al trasporto dei tegoli, dei mattoni e delle pietre da calce, in data del maggio 1222.

C. 139 A [C. 12 A]

C. 139 B [C. 12 B]

1-2. Il titolo fu premesso dallo scrivano del maggio-settembre 1278, ma in lettere minute, scrittura che talvolta appare nella parte originaria del codice in alcune correzioni. Il capitulare non ha numero d'ordine nè nel registro nè nell'indice. Probabilmente l'omissione derivò dall'essere stato considerato questo documento come un'appendice al capitulare dei fornaciai. 14. Cod. totus 15. Cod. sed a cui aggiunge set senza segno di espunzione.

(1) «Cupi» erano i tegoli che coprivano i tetti.

(2) «Petre» erano persolito i mattoni.

(3) Mancano i nomi dei giustizieri, e non è possibile venirne a cognizione, perchè non ci sono rimasti altri documenti di quell'anno circa l'ufficio della Giustizia.

(4) In questo capitolo sono ripetute

alcune frasi della formula di giuramento che si legge nel capitulare dei sarti, capitolo 1. Cf. p. 10, note 1, 2.

(5) Il singolare «cotus» è determinato da «sit», che per influsso del dialetto è in funzione di plurale, e però la frase significa «nisi sint bene coti».

(6) Accusativo in funzione di nominativo e soggetto di «devenerit».

III. Item, non numerabo nec in numero ponam lapides⁽¹⁾ et cupos nisi sint bene cocti, et quod etiam sint boni secundum ordinem et statutum Veneciarum⁽²⁾; et sci sirem quod aliquis fecisset contra predictum ordinem, cicius quam potero dominis iusticiariis manifestabo⁽³⁾.

III. Item, nullum servicium tollam nec tolli faciam occasione dicti officii⁽⁴⁾.

V. Item, si invenirem lapides sive cupos in aliquo plato sive ligno aliquo⁽⁵⁾ qui fuissent falsificati, ita quod non fuissent in-

1. Cod. corregge numero su numera senza variazione di scrittura. 3. sci sirem] Così il cod. per si scirem per influsso del dialetto. 4. Cod. qua 5. Cod. corregge per abrasione iustic̄ su iusticit̄

(1) « Lapidés » non è sempre sinonimo di « petre », e qui non significa soltanto i mattoni, ma anche le pietre da calce. Cf. doc. 17 a p. 165 della mia memoria *L'ufficio della Giustizia Vecchia*, ed. cit., ove « petra » è usato come equivalente a « lapidibus coctis », e doc. del 7 aprile 1327 nel *Liber Brutus* (c. 52 B all'Arch. di Stato a Venezia) ove si ricorda « quedam quantitas lapidum coctorum et non coctorum fornacis viri nobilis Iohannis Michael ».

(2) Cf. capitolare dei fornaciai, c. 138 B, capitolo I, a cui questo documento non allude, perchè quel capitolare fu composto sette anni dopo. La costituzione a cui il capitolo rimanda, non è a noi pervenuta.

(3) La frase « cicius-manifestabo » era una formula usata molto di frequente in questi capitolari sino dal febbraio 1219. Cf. capitolare dei sarti, capitolo I, p. 13, r. 6; essa ricorda la frase « gastaldio et iudicibus nostre terre manifestabo » del capitolare giurato dai Chioggiotti il 2 dicembre 1181 (ed. cit.). Il concetto del passo « et-manifestabo » fu espresso per la prima volta in questo capitolo, donde passò negli altri capitolari posteriori delle Arti.

(4) Il concetto del capitolo fu espres-

so per la prima volta tra i documenti pubblici veneziani nella promessa di Enrico Dandolo in data 21 giugno 1192 (ed. cit.): « nullum servicium tollemus nec tolli faciemus ad iuvandum aut nocendum aliquam partem vel ullum hominem », e poi anche nel capitolare del Minor Consiglio in data dell'aprile 1227 (*Liber Pleg.* c. 104 B): « nec servicium inde tollam nec faciam tolli. et si aliquis occasione mei servitium inde tulerit, faciam illud, si sciero et potero, redi ». La frase poi « occasione dicti officii » è molto frequente nei capitolari veneziani delle Arti, ma qui appare per la prima volta. Del resto la frase « occasione » nel significato causale era da molto tempo usata in modo costante; p. es. sentenza di Vital Michiel II in data dell'agosto 1160 (Arch. di Stato di Venezia, *Busta ducale V*): « quod si finito suprascripto uno anno totos suprascriptos bizantios ei non dederint sine omni occasione »; Promissio maleficii del marzo 1181, di Orio Mastropetro (ed. cit.): « sub occasione auxilii » e « sine omni occasione redere debeat ».

(5) Il « platum » era una barca piatta da trasporto e di grande capacità; era usata nelle lagune veneziane sino dalle

ferius comuniter⁽¹⁾ sicut et superius, ipsos non numerabo nisi prius manifestavero ipsos venditores, qui habebunt dictos lapides ad vendendum, dominis iusticiariis.

3. *Cod. iusticit*

età lontane e ne fanno menzione le parti più antiche del *Chronicon Altinate* (*Mon. Germ. hist. Script.* XIV, 41 e 43). «Lignum» equivale a barca in genere, e la distinzione è giustificata da un documento del *Liber Pleg.* (c. 15 B) in data 14 giugno 1225, ove sono ricordate

tre « scaule » cariche di calce viva.

(1) « comuniter » equivale a « egualmente », vale a dire, si voleva impedire la frode di porre mattoni e tegoli di giusta misura e cottura nella parte superiore del carico e altri di qualità diversa al di sotto.

CAPITULARE DE PISCATORIBUS.

IN nomine domini nostri Iesu Christi amen. anno Domini millesimo ducentesimo vigesimo septimo, mense octuber, inditione
 5 prima, nos iusticiarii⁽¹⁾ constituti ad iusticiam exercendam, super
 facto piscatorum et vendencium pisces⁽²⁾ talem ordinem statuimus ab eis inviolabiliter observari, super quo omnes iurare fecimus, sicut inferius per omnia continetur⁽³⁾:

10 I. Iuro ad evangelia sancta Dei quod a modo in antea usque
 ad festum sancti Michaelis prius venturum⁽⁴⁾ non comparabo nec
 comparari fatiam pisces neque volatilia per aliquod ingenium,

1. È il numero d'ordine che il capitulare ha nel registro. 2. Il titolo fu scritto con inchiostro rosso nel margine superiore della c. 135 A dallo stesso scrivano del maggio-settembre 1278. 4. octuber] Così il cod. 11. Segue nel cod. a volatilia, ma col segno di espunzione, non comparabo causa revendendi

(1) Quei giustizieri probabilmente furono Matteo Feriolo, Lazzaro Bonci, Angelo Marao (*sic*; Marco?), Costanzo Steno e Domenico Marco, i quali di certo tennero l'ufficio nel novembre del medesimo anno. Cf. capitulare « de mensuratoribus olei ».

(2) L'Arte comprendeva: 1) i pescatori che dovevano portare « al palo » il prodotto della loro pesca; 2) i compravendi, che « al palo » lo comperavano; 3) i venditori che per conto dei compravendi lo vendevano per la città. I mercanti di pesce vendevano anche uccelli di riviera, cioè le anitre selvatiche delle quali gli stessi pescatori

andavano a caccia nelle paludi. Cf. capitolo I e la *Cronaca* di MARTIN DA CANALE (ed. cit. p. 620) che nel luglio 1268 ricorda i mercanti di pesci e quelli di uccelli di riviera in una medesima Arte.

(3) Il proemio si discosta qua e là dalla formola simile usata nei capitolari dei sarti e dei giubbettieri; cf. pp. 9-10, 23. La parola « inferius » designa soltanto i capitoli I e II.

(4) Il giuramento obbligava sino al 29 settembre 1228, ma è da credere che dopo quel giorno sia stato sempre rinnovato per un anno dagli uomini dell'Arte sulla medesima formola.

I.
 Il capitulare dei pescivendoli come fu stabilito dai giustizieri nell'ottobre 1227.

c. 135 A [c. 8 A]

causa revendendi⁽¹⁾, in terra⁽²⁾; et si sciero aliquem facere contra quod dictum est, cicius quam potero manifestabo iusticiariis qui modo sunt aut erunt⁽³⁾. similiter⁽⁴⁾ in Rivoalto vel in plathea Sancti Marci pisces neque volatilia non comparabo, causa revendendi, in terra, et omnes homines quos sciero comparasse pisces 5 vel volatilia causa revendendi, ut supra legitur, iusticiariis celarius quam potero manifestabo.

Hec omnia⁽⁵⁾ attendam et observabo, salvis omnibus preceptis atque ordinamentis que addere vel minuere voluerit dominus

1. A in terra segue nel cod. nello spazio interlineare e colla medesima scrittura dei capitoli XI-XXXIII nisi per .iiii. menses, videlicet per menses madii, iunii, iulii et agusti, quod posceat emere et non revendere, in pena soldorum .xl. Cf. nota 2. Il cod. anche agg. nel margine con la stessa scrittura dell'aggiunta post nonam, cioè « dopo mezzogiorno ».

(1) La leggeannonaria pubblicata nel novembre 1173 da Sebastiano Ziani, stabilì per la prima volta la massima di proibire che si acquistassero alcune materie alimentari, p. e. le frutta, per poi rivenderle; quel divieto impediva l'incetta, la quale avrebbe accresciuto il prezzo della merce con danno del pubblico e anche della maggior parte degli uomini dell'Arte. Che la proibizione di comperare il pesce e poi di rivenderlo sia stata fatta ai pescatori collo stesso intendimento della disposizione della legge annonaria, è dimostrato in via indiretta da un documento dell'8 gennaio 1356 pubblicato in parte dal CECCHETTI nell'*Archivio Veneto*, XXX, 50. Un divieto consimile si legge nel *Breve Pisani communis* del 1286; ed. cit. I, 407.

(2) La data dell'aggiunta (cf. nota a r. 1) può essere fissata solo in modo indeterminato ed incerto, perchè il principale indizio è dato solo dalla sua scrittura. Questa appare con varie forme in più documenti del registro che dall'agosto 1280 (c. 190B) discendono al marzo 1298 (c. 210A), ma siccome si presenta anche nel capitolo XXXIII del 10 novembre 1288, è probabile che l'aggiunta sia stata fatta verso quel tempo.

Non è molto chiara la ragione per la quale nei mesi più caldi, cioè nel maggio, giugno, luglio ed agosto, era permesso al pescivendolo di comprare il pesce colla condizione di non rivenderlo. Nel capitolare dei pescivendoli del dicembre 1482 (cf. Prefazione) il capitolo XXVII dimostra che in quei mesi i pescatori ed i compravendi potevano tenere i pesci nei vivai, ed il documento del 31 marzo 1337 ricordato dal CECCHETTI (periodico cit. XXX, 50) prova che anche in quel tempo vigeva la medesima consuetudine; forse essa è in attinenza colla disposizione aggiunta e può spiegarla.

(3) Cf. capitolare dei numeratori dei tegoli, dei mattoni e della calce, nota 3 a p. 56.

(4) La prima parte della formula di giuramento vieta ai pescivendoli l'acquisto e la rivendita del pesce in qualunque luogo, quindi anche fuori della città; la seconda ripete il divieto, ma in senso più ristretto, perchè si riferisce solo ai mercati di Rialto e di S. Marco.

(5) La formula di chiusa è eguale nel concetto a quella dei capitolari dei sarti (p. 15, rr. 6-11) e dei giubbettieri (p. 25, rr. 9-15), ma se ne discosta alquanto nella forma.

dux cum maiori parte sui consilii aut iusticiarii qui modo sunt vel erunt.

II. Insuper autem omnes pisces et volatilia quos michi ⁽¹⁾ dabuntur ab hominibus ad vendendum, eos legaliter vendam, et 5 denarios omnes quos inde recepero dabo illi vel illis ⁽²⁾ a quo vel quibus dictos pisces vel volatilia recepissem vel recipi fecissem, excepto decimum denariorum quod michi licet retinere pro venditura.

III. Statutum quoque est per dominum nostrum ducem et 10 suum consilium et per iusticiarios ut quicumque fecerit || contra predictum ordinem, debeat emendare pro banno libras .xxx. et soldos .xii÷., et deinceps non audeat in ipso officio remanere; et si postea inventus fuerit in ipso officio, pro unaquaque vice qua inventus fuerit, similiter suprascriptum bannum debeat emendare ⁽³⁾. c. 135 B [c. 8 B]

15 IIII. Item ⁽⁴⁾, nullus non possit pisces nisi tantum illis qui habeat loca in Rivoalto vel in Sancto Marco ⁽⁵⁾.

15. *Segue a possit nel cod. vendere ma su fondo abraso e di scrittura simile a quella dei capitoli XI-XXXIII; lo scrivano peraltro ha voluto imitare in qualche modo anche la scrittura originaria del capitolo. La scrittura abrasa non ha lasciato alcuna traccia di sè e però la restituzione del testo originario è impossibile. illis] Cod. vel Ho restituito illis e non illi quantunque quel dativo abbia valore di nominativo, perchè nel cod. ad habeat segue pure per errore illis e non illi, e perchè il medesimo errore appare anche nel capitolo VII.*
16. *Segue ad habeat nel cod. illis forse per influsso dell' illis che nel documento ori-*

II.
Ottob. 1227 - maggio-settemb. 1278.
Ordinanze aggiunte al capito-

(1) Il secondo capitolo della formula di giuramento riguarda i venditori, e però non è strano che esso segua la formula di chiusa. È anche da notare che nei documenti veneziani di questo genere, talvolta alla formula di chiusa seguono altri capitoli i quali comprendono nuovi obblighi che l'interessato promette di osservare, e non sempre si può ammettere che siano stati aggiunti in età posteriore alla data dell'atto. Un esempio è dato dalla promessa di Iacopo Tiepolo del 6 maggio 1229, della quale si conserva l'originale all'Archivio di Stato di Venezia (*Documenti restituiti dall'Austria all'Italia nel 1868*, busta 10, doc. 109), e però in essa si deve assolutamente esclu-

dere l'ipotesi che i capitoli susseguenti alla formula di chiusa siano stati aggiunti più tardi, e piuttosto si può argomentare ad un vizio di composizione; infatti le promesse ducali si componevano sulla traccia delle precedenti, ed è probabile che con quella formula terminasse qualche promessa anteriore e che vi siano state fatte alcune aggiunte quando Iacopo Tiepolo fu eletto doge.

(2) Cioè ai compravendi.

(3) La formula è quasi identica a quella del capitulare dei sarti (p. 15, rr. 12-14 - p. 16, rr. 1-4) e dei giubbettieri (p. 25, rr. 16-22).

(4) I capitoli IIII-VIII sono estranei

(5) V. nota 1 a p. 62.

lare prima della
sua registrazione,
cioè innanzi al
maggio-settembre
1278.

V. Item, volumus⁽²⁾ et ordinamus⁽³⁾ quod quilibet venditor piscium non debeat vendere pisces marcidum nec volatilia marcidum et plus et minus.

VI. Item, licitum sit unicuique venditori pisium habere unum puerum secum vel servitorem qui suos pisces vendere possit per verbum suum, et non vendere debeat dicto puero vel servitoris⁽⁴⁾ vel filium, sed per precium vendere debeat et non aliter, in penna banni integri et plus et minus ad nostram voluntatem.

VII. Item, volumus⁽⁵⁾ et ordinamus quod omnes qui vendunt vel ducunt pisces ad Rivoalto, vendere debeant tantum in Rivoalto, et illis qui vendunt vel ducunt pisces ad Sanctum Marcum, vendere debeant tantum ad Sanctum Marcum; quicumque contra fecerit admittat pisex et bannum ad nostram voluntatem.

ginale precedeva qui habeat e dal copista del maggio-settembre 1278 fu trascritto per errore nel registro per vel Il singolare habeat è in funzione di plurale. 2-3. marcidum] Così il cod. le due volte. 3. Dopo minus il cod. aggiunge: in pena soldorum .xx. La scrittura dell'aggiunta è eguale a quella dei capitoli XI-XXXIII. 6-7. dicto - filium] Così il cod. per dictus puer vel servitor vel filius 8. nostram, cioè dei giustizieri; cod. vestram 11. illis] Così il cod. per illi 13. Cod. fecerunt et - voluntatem] Queste parole che appartenevano al testo originario, sono state segnate nel cod. con un segno d'espunzione; d'altra mano vi è stata sostituita la frase in pena soldorum .xx. e la scrittura dell'aggiunta è eguale a quella dei capitoli XI-XXXIII.

alla formula del giuramento ed esprime ordinanze dei giustizieri all'Arte; per questo motivo sono stati aggiunti dopo l'ottobre 1227. La loro scrittura è pure la più antica del registro e però dimostra che la registrazione fu fatta tra la fine del maggio e quella del settembre 1278.

(1) Capitolare cit. del dicembre 1482, capitolo II: « Ancora, che algùn homo « non possa vender pesse se no sola- « mente quello che à luogo in Rialto « e in San Marco, in pena de soldi .xx. ». Circa la data delle correzioni ed aggiunte dei capitoli III e V valga la nota 2 a p. 60. La frase « in Sancto Marco » significa la piazza di S. Marco. Ma nel principio del secolo XIII v'era anche un mercato del pesce a San Giovanni in Bragora, ricordato in una carta del 1206; cf. CECCHETTI, op. cit. p. 47.

(2) Soggetto di « volumus » sono giustizieri, e non gli ufficiali dell'Arte o l'università del sodalizio; ma non si può stabilire se sono stati i medesimi del proemio o altri posteriori.

(3) Capitolare cit. capitolo III: « Ancora, ordenemo che algùn vendør de pesse non olsa vender « pesse março nè volatilia marça, in « pena del bando intrego ».

(4) Il garzone, il servo od il figlio vendevano per mercede in nome del venditore, ma non mai per conto proprio.

(5) Capitolare cit. capitolo III: « Ancor, volemo et ordenemo che « tuti che vende e duxe pesse a vender « in Rialto, solamene debia vender lì, « e quelli che duxe pesse a San Marco, « debia solamente vender in San Marco, « in pena de soldi .xx. ».

VIII. Item, licitum sit eisdem piscatoribus vel venditoribus piscium de Pupillia ⁽¹⁾ vendere possint suos pisces ad Rivoalto et tali condicione quod illos pisces nequaquam de Rivoalto ⁽²⁾ ita exire possint.

5 VIII. Item, ordinamus ⁽³⁾ quod nullus piscator vel compravendi audeat vendere ad domum suam pisces, in pena soldorum .XL.

10 X. Item, nullus piscator sive compravendi non audeat ponere buthelo de uno luço supra alio, nec etiam sanguinnare baissas de pisces de alio sanguinnem, in penna soldorum .XL., et suprastantibus provideat ⁽⁴⁾.

4. A possint segue nel cod. colla scrittura dei capitoli XI-XXXVIII et in pena soldorum .xx. Per l'elissi del quod che regge possint cf. p. 35, r. 4. 5. La scrittura della parte A è del tutto diversa da quella dei capitoli precedenti. Cf. nota 3. Cod. pisscator 6. pisces] Così il cod. spesso per pisces 8. La scrittura della parte B è del tutto diversa da quella dei capitoli precedenti. Cod. pisscator 9. Cod. eccam 10. sanguinnem] Così il cod. 11. suprastantibus provideat] Così il cod. per suprastantes provideant

(1) Poveglia, isoletta dell'estuario vicina a Malamocco. L'antico Malamocco era stato distrutto da un cataclisma nel principio del secolo XII. Cf. *Chronicon Gradense (Cronache Veneziane antichissime)*, I, 46, nota 2). I pescatori di Poveglia abitavano quasi tutti a Venezia a Santa Marta, al di là del Canal Grande, e però erano compresi tra quelli di Rialto. Cf. CECCHETTI, *Le industrie in Venezia nel secolo XIII nell'Archivio Veneto*, IV, 222.

(2) I capitoli III-VIII trattano tutti della vendita del pesce, e però è probabile che sieno stati composti nel medesimo tempo.

(3) La data della registrazione dell'ordinanza può essere in qualche modo indicata dalla sua scrittura, la quale appare per la prima volta nel registro in un documento dell'agosto 1280 o del giugno 1281 (c. 190 B). L'ordinanza è di certo posteriore al maggio-settembre 1278, e però il sog-

getto di « ordinamus » si riferisce a giustizieri diversi da quelli dei capitoli precedenti. Il divieto è conseguenza logica di quello del capitolo III. Capitolare cit. capitolo I: « Ancora, orde- « nemo che algùn pescador o compra- « vendi non olsa vender pessi freschi « [cioè non salati] a caixa soa, se no in li « luogi ordenadi, in pena de soldi .XL. ».

(4) La data della registrazione del capitolo è in qualche modo indicata dalla sua scrittura, la quale non appare nel registro in documenti anteriori al settembre 1286 (c. 22 B calce). La prima frode era vietata, perchè per essa il luccio di cattiva qualità poteva essere venduto come luccio buono. Circa i prezzi del luccio a Venezia nel secolo XIII cf. la cit. legge annuaria del novembre 1173. La seconda frode consisteva nel tingere d'altro sangue le branchie, « baissas », del pesce per farlo apparire fresco e morto da poco quando non era.

III.

Maggio-sett. 1278-
10 novembre 1288.

Ordinanze aggiunte al capitulare dopo la sua registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278.

(A)

(B)

Settembre 1286-10
novembre 1288.

(C)
c. 136 A [c. 9 A]

XI. || Item, ordinamus ⁽¹⁾ quod nullus audeat vendere pises cum vanitura ⁽²⁾ alta, in pena grossorum .II.

XII. Item, ordinamus ⁽³⁾ quod nullus homo tam venetus quam forinsecus audeat insalare pises de aqua dulce causa extraere extra Venecias, in pena librarum .III. et plus et minus. 5

XIII. Item, quod ⁽⁴⁾ nullus audeat ire per terram vel per rivum vendendi pises sine licentia, in pena soldorum .X. et plus et minus.

XIII. Item, quod ⁽⁵⁾ nullus piscator audeat revendere pises allicui venditori ⁽⁶⁾ qui habet locum ad fictum in ulla pescaria, et 10

1. La scrittura della parte C somiglia molto a quella della parte A e deriva da quello stesso scrivano, ma le lettere sono più sottili. Le cc. 136 e 137 non appartenevano in origine al quaderno, ma vi furono aggiunte per trascrivervi le addizioni, giacchè nella susseguente c. 138, che apparteneva in origine al quaderno, era stato già trascritto il capitolare dei fornaciai. Come è dimostrato dalla data dei documenti, l'aggiunta fu fatta dopo il maggio-settembre 1278 e innanzi il 10 novembre 1288. Le cc. 136 e 137 sono unite in una sola pergamena. 2. vanitura] Così il cod. forse per varnitura 9. Cod. piscatos

(1) I capitoli XI-XXXIII furono composti tra il settembre 1286 (cf. p. 63, nota 4) e il 10 novembre 1288; cf. capitolo XXXIII. Per la loro scrittura cf. p. 26, nota 2. Non si può stabilire se i giustizieri ai quali essi accennano, siano i medesimi del capitolo VIII.

(2) Se «vanitura» è parola errata per «varnitura», designa la guarnitura soverchia d'alga la quale impediva che il compratore distinguesse bene la qualità e la freschezza del pesce. Quanto al grosso cf. p. 18, nota 2.

(3) Capitolare cit. capitolo V: «An-
«cora, ordenemo che algùn Veniedego
«o forestièr non olssa insalàr pesse
«de aqua dulce o de salsa sença li-
«centia deli signori iustixieri, in pena
«de lire .xxx., soldi .xii., piçoli .vi.
«per cadauna fiada, observando el
«muodo contegnudo a la Iustixia ve-
«chia; .mcccxxix. a di .xvii. septem-
«brio». L'ordinanza non corrisponde pienamente a quella del capitolare antico. Il divieto dell'esportazione del pesce salato d'acqua dolce si spiega

perchè mentre a Venezia non poteva essere così copioso come quello di mare, non ne era molto scarso il consumo per quanto si può argomentare dalla legge annonaria di Sebastiano Ziani.

(4) Capitolare cit. capitolo VI: «An-
«cora, ordenemo che algùn non olsa
«andàr per terra o per aqua a vender
«pesse sença licentia deli sovrastanti
«dela ditta Arte, in pena de soldi .xx.». La disposizione fu un emendamento della III, perchè venne fatta per quei mercanti che non avevano lo stazio nè nel mercato di Rialto nè in quello di San Marco.

(5) Capitolare cit. capitolo VII: «An-
«cora, ordenemo che algùn non olsa
«revender pesse de algùn vendedòr lo
«qual habia luogo a fito [cod. affito],
«e nesùn olsa compràr a baratàr [così
«il cod., forse per o baratàr] in al-
«guna pescaria, in pena de soldi .xl.». Cf. capitolo I.

(6) La frase «allicui venditori» sta per «allicuius venditoris»; cf. nota precedente.

quod nullus audeat hemere vel bragenare⁽¹⁾, in pena soldorum .xl. et plus et minus.

XV. Item, volimus quod quilibet debeat vendere ad suum locum⁽²⁾; et si aliquis istorum habet filium et voluerit quod ipse
5 vendat, debeat⁽³⁾ iurare ad suprastantibus adtendere suum capitulare, in pena ad voluntatem dominiorum iusticiariorum.

XVI. Item, ordinamus⁽⁴⁾ quod nullus audeat miscere çevallos⁽⁵⁾ de mallos buthellos cum bonos, in pena ad voluntatem dominiorum iusticiariorum.

10 XVII. Item, volimus quod suprastantibus dicte artis debeat temptare⁽⁶⁾ omni die veneris piscariam Sancti Marci, et piscariam Rivoalti similiter omni die sabati, in pena sacramenti.

XVIII. Item, ordinamus⁽⁷⁾ quod nullus piscator pisium sive conpravendi quos portaverit ad ripam Rivoalti vel ad Sanctum

2. et plus et forse furono aggiunte più tardi, perchè sono scritte con inchiostro più cupo. minus manca nel cod. ma è richiesto dal senso; cf. capitolo XVIII. 11. Cod. teptare

(1) Il documento del 1482 interpetra «bragenare» per «baratà»; il MUSSAFIA (*Beitrag zur Kunde der norditalienischen Mundarten im xv Jahrhundert* nei *Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Classe, XXII Band, Wien, Gerold, 1873*) dà la parola «bra-«ganà» col significato di trattare, patteggiare pel prezzo di una merce, e però affine a «bargagnare». Cf. *Glossario degli Accademici della Crusca*, p. 107, s. v.

(2) L'ordinanza si spiega, perchè altrimenti non era facile punire le violazioni del capitolare, mentre così ciascun venditore era responsabile di quanto avveniva al suo banco.

(3) Il soggetto di «debeat» è «filius» e non «aliquis», perchè l'esercizio dell'Arte non era lecito senza il giuramento del capitolare.

(4) Capitolare cit. capitolo XXIII: «Ancora, ordenemo che algùn pescadòr o compravendi non olsa me-«sedàr cievali da bon budello cum

«cievali da rio, in pena de libre .x. e «de perder el pesse».

(5) Quando il cefalo non aveva digerito bene, cioè quando diveniva «de mallos buthellos» o come ora si dice in dialetto «da rio», cioè «da cat-«tivo» (sottintendendo «budello»), le sue carni divenivano meno saporose.

(6) Pel ricordo più antico delle ispezioni degli stazi, botteghe e case nelle corporazioni delle Arti cf. p. 27, nota 3.

(7) Capitolare cit. cap. VIII: «Ancora, ordenemo che algùn pescadòr «o compravendi non olsa da puo' che «i averà duto lo pesse a la riva in «Riolto (*sic!*) o a San Marco, retornàr «a chà o in algùn luogo sença licentia «d' i sovrastanti, in pena de lire tre «e plu e men a la voluntà dei signori iustixieri, nè dar possa licentia «se no da puo' che sarà sonada la «campana de la camera de la Iustixia, la qual sona da sera, intendando «ch'è in lo capitolar de la Iustixia «avanti li sia movesti del luogo ove «i sarà, sia taiadi [cioè i pesci] meça

Marcum vel in terram pises, non audeat reportare in aliquo loco⁽¹⁾, in pena librarum .iiii. et plus et minus⁽²⁾.

XVIII. Item, volimus⁽³⁾ quod nullus piscator non audeat vendere nec incidere pises que ponderat ad libras .xvi. superius nisi fuerint extimati per dominis iusticiariis, nec eciam audeat 5 vendere integrum sine licencia dominiorum iusticiariorum, in pena ad voluntatem dominiorum iusticiariorum.

XX. Item, damus⁽⁴⁾ licentiam suprastantibus facere rationem in hominibus dicte artis ad libras .iii. et de inde inferius, et imponere penam usque ad soldos .xx. 10

XXI. Item, ordinamus⁽⁵⁾ quod nullus de dicta arte audeat vendere pises sive volatilia nisi iuret adtendere que continentur in suum capitulare, in pena soldorum .xxxx.

XXII. Item, ordinamus⁽⁶⁾ quod suprastantibus qui modo sunt vel erunt per tempora, iuramento adstringantur bona fide 15

1. Dopo loco il cod. aggiunge nello spazio interlineare sine licentia suprastantibus con una scrittura eguale a quella dei capitoli XXXV e XXXVI, ma con inchiostro più chiaro. 2. Dopo minus il cod. aggiunge d'altra scrittura del tempo, simile in parte a quella dell'aggiunta precedente: nec dare posit licentiam nisi pulsatur (cod. pulsantur) campana a camera iusticiariorum que pulsatur (cod. pulsantur) in sero 12. Cod. continet

« la coda, e tegnir quel muodo che apàr
« in el dito capitolàr dela Iustixia ve-
« chia ».

(1) Circa la data della prima aggiunta (cf. nota a r. 1) si può ripetere quanto ho espresso nella nota 4 a p. 63.

(2) Circa la data della seconda aggiunta (cf. nota a r. 2) è da notare che la sua scrittura appare qualche volta nei documenti del registro; di quelli a data certa il più antico è del luglio 1288 (c. 194 A) e il più recente è del 15 agosto 1303 (c. 18 B).

(3) Capitolare cit. capitolo IX: « An-
« cora, ordenemo che algùn pescadòr
« o compravendi non olssa vender
« pesse che pessa da lire .x. in suso,
« nì entrego, s'elo non serà stimado,
« in pena de lire .x., nì etiamdio sença
« licentia dei signori iustixieri, e plu e
« men a la volontà dei signori prediti ».

(4) Capitolare cit. capitolo X: « An-

« cora, demo licentia a li sovrastanti
« de la dita Arte de far raxòn a li ho-
« mini dela dita Arte da soldi .xxxx.
« e da là in çoxo ». Cf. p. 28, nota 1.

(5) Capitolare cit. capitolo XI:
« Ancora, volemo che algùn dela dita
« Arte non olssa vender pesse o vo-
« latilia se ello non çurerà de atender
« quello che contièn lo suo capitolàr,
« in pena de soldi .xx. ». Soldi qua-
ranta equivalevano a due lire.

(6) Capitolare cit. capitolo XIII:
« Ancòr, ordenemo che li dicti sovra-
« stanti li qual è mo e serà per li
« tempi, per sagramento sia astreti a
« bona fè sença fraude de definir e
« çudegàr tuti li piedi li qual avanti
« de lor vignerà, et a nemigo non no-
« xerà per fraude nì amigo çoverà ». La disposizione è di origine più antica e per la prima volta nel settembre 1263 fu stabilita nella legisla-

sine fraude difinire et iudicare omnia placita que ante eos venerint; et inimicos non nocebit⁽¹⁾ nec amicum iuvabit per fraudem.

XXIII. ¶ Item, ordinamus⁽²⁾ quod dicti suprastantibus teneantur nisi⁽³⁾ bis in anno convocare hominibus dicte artis ad audire
5 legere suum capitulare, et de inde superius non, sine licencia dominiorum iusticiariorum; et hominibus⁽⁴⁾ dicte artis debeat⁽⁵⁾ ire ad audire legere, nisi habuerit⁽⁵⁾ iustum impedimentum occasione
10 ire ad mortuos et causa infirmitatis, in pena soldorum .v.

XXIII. Item, ordinamus⁽⁶⁾ quod dicti suprastantibus debeat⁽⁵⁾
10 habere unum misum sive precone qui omnia sua precepta facere debeat; et habere debeant⁽⁷⁾ pro unoquoque precepto denarios .iii. picolos.

3 e 9. suprastantibus] Così il cod. per supstantes 4. hominibus] Così il cod. per homines 10. precone] Così il cod. 11. debeant] Così il cod. per debeat; cf. nota 7.

zione delle Arti (capitolare primo dei « ternieri », capitolo xv, c. 155 A); il suo testo ha molte somiglianze letterali col capitolo xxii, ma molto maggiori si trovano nel capitolo xxvii (c. 67 B) del capitolare dei barbieri; l'ordinanza peraltro che più di tutte le altre somiglia alla presente è quella del capitolo xviii del capitolare dei fialai (c. 19 B) ove le uniche varianti sono « iudices » in luogo di « suprantibus » e un'aggiunta con cui si proibisce agli ufficiali di ricevere ricompense e doni dai contendenti.

(1) Singolare in funzione di plurale per influsso del dialetto.

(2) Capitolare cit. capitolo xiiii: « Ancora, ordenemo che li dicti sovrastanti sia tegnudi se no do fià a l'ano, de chiamàr i homini de questa Arte ad aldir leçer lo suo capitulàr, e delà in suxo, no sença licentia de li signori iustixieri, e debia andàr ad aldir leçer lo suo capitulàr se no averà çusto impedimento, çoè per caxòn d'andàr a morto o a noçe, e infirmità del suo corpo, in pena de soldi .xx. ». Circa l'origine dell'ordinanza cf. p. 34, nota 3. Il testo del capitolo xxviii del capitolare primo dei « ternieri » influì

sulla composizione della analoga ordinanza di quasi tutti gli altri capitolari antichi delle Arti veneziani, ma da esso il capitolo presente si discosta assai, specialmente nella forma, come pure dal testo delle altre simili.

(3) La parola « nisi » qui significa « modo, tantum », come in altri testi. Cf. il Glossario s. v. nisi del vol. XI dei *Mon. Germ. hist. Script.*

(4) Ablativo in funzione di nominativo.

(5) Singolare in funzione di plurale per influsso del dialetto.

(6) Capitolare cit. capitolo xv: « Ancora, ordenemo che li dicti sovrastanti diebia avèr uno messo o comandadòr lo qual tuti li suo' comandamenti e' diebia far, et avèr debia per cadaùn comandamento e sententia denari tre ». Il più antico ricordo esplicito del messo dell'Arte, del suo ufficio e del suo emolumento si ha nel capitolare dei « samitarii » (c. 184 A, capitolo v); l'ordinanza corrispondente si legge in più capitolari, ma quella del capitolare dei fustagnai (capitolo xiiii, c. 80 B) ha le maggiori somiglianze formali con questa.

(7) Plurale in funzione di singolare;

XXV. Item, ordinamus⁽¹⁾ quod nullus de dicta arte audeat dicere rusticitatem supstantibus exercendum suum officium, in pena soldorum .xx.

XXVI. Item, ordinamus⁽²⁾ quod hominibus⁽³⁾ dicte artis debeant facere omni anno ad medium mensis setembris unam 5 caritatem pro pauperibus et per se, sicut melius sibi videbitur; et qui recusaverunt venire, si fuerit nunciatum, perdat grossos .ii., nisi habuerit iustum impedimentum⁽⁴⁾.

XXVII. Item, volimus⁽⁵⁾ quod, si aliquis abuerit facere coram supstantibus et ille vel illi se appellaverint⁽⁶⁾ antequam 10

2. exercendum] *Così il cod. per exercendo Cod. ficium* 6. *A videbitur segue nel cod. con scrittura eguale a quella dei capitoli XXXVII-XXXVIII facere unum pastum, il che avveniva appunto quando si facevano in comune quelle elemosine dai confratelli.* 8. *A impedimentum segue nel cod. con scrittura identica a quella dell'aggiunta precedente, con la quale il nuovo passo è in piena corrispondenza anche per la materia, et nichilominus solvat denarios dicti pasti*

il soggetto è « preco ». Cf. capitolare dei « samitarii », c. 184 A, capitolo v.

(1) Capitolare cit. capitolo XVI: « Ancora, ordenemo che algùn dela « dita Arte non olsa dir vilania ai so- « vrastanti façando el suo officio, in « pena de lire .xxv. ». Cf. p. 39, nota 1. L'ordinanza consimile che per la parte formale e stilistica più si avvicina alla presente, è la XVIII (c. 207 A) del capitolare dei cristallai in data del novembre 1284.

(2) Capitolare cit. capitolo XVII: « Ancora, volemo et ordenemo che « li diti homini dela dita Arte diebia « ogni anno far a meço el mexe de « septembrio una carità per li poveri « e per li homini de questa Arte, si- « como a elli meio parerà; e chi se « recuserà de non vegnir, s'elo li serà « denuntiado, perda grossi do, s'elo non « avrà iusto impedimento ». Cf. p. 52, nota 1.

(3) Ablativo in funzione di nominativo.

(4) Dalla scrittura si può fino a un certo punto argomentare dell'epoca

delle due aggiunte (cf. note a rr. 6 e 8). Quello scrivano registrò più ordinanze dei capitolari; la più antica è del 26 marzo 1302 (c. 106 A), e la più recente del 30 dicembre 1319 (c. 144 A). Ma avendo il medesimo registrato in questo stesso capitolare i capitoli XXXVII-XXXVIII, poco dopo il 24 ottobre 1314, è probabile che verso quell'epoca le due aggiunte sieno state fatte.

(5) Capitolare cit. capitolo XVIII: « Ancora, volemo che se algùn averà « a far avanti li sovrastanti e colù o « quelli s'appellerà avanti ch'el piedo « sia ventilado, avanti quelli sovra- « stanti non se olsa intrometer, e ve- « gna lo piedo avanti li signori iusti- « xieri, in pena de sagramento ». Il più antico ricordo di questa disposizione, comune a molti sodalizi, si ha nell'antico capitolare dei « ternieri » (c. 155 B, capitolo XXVI), ma l'ordinanza presente differisce assai nella forma e in qualche parte anche nel concetto non solo da quella del capitolare dei « ternieri », ma anche dalle simili degli altri capitolari.

(6) La parola « illi » non si riferisce

placitum sciat⁽¹⁾ ventilatum, volimus quod illi supstantibus non debeant se intromittere, in pena sacramenti⁽²⁾; et, si ille qui habuerit placitum non se appellaverit, quod dicti supstantibus procedat, sicut melius videbitur, per sacramentum.

5 XXVIII. Item, ordinamus⁽³⁾ quod omnes denarii que fuerunt condenati hominibus istius artis, vel venerint ad manibus supstantibus, volimus terciam partem deveniant ad cameram iusticiariorum veterum, terciam partem ad supstantibus et terciam partem ad infirmis et pauperibus dicte artis.

10 XXVIII. Item, ordinamus⁽⁴⁾ quod omnes sentencie et condenaciones facte per dictis supstantibus, debeant sentenciare et condenare per maiorem partem⁽⁵⁾.

XXX. Item, ordinamus⁽⁶⁾ quod supstantibus⁽⁷⁾ qui modo

1. supstantibus] *Così il cod. per supstantes e così pure al r. 3.* 4. procedat] *Così il cod. per procedant* 5-7. *Per la frase ordinamus - volimus cf. p. 44, rr. 4-5, e p. 46, rr. 12-13.* 6-7. supstantibus] *Così il cod. per supstantium* 11. *Dopo dictis il cod. aggiunge dominis, ma la parola è stata cancellata.*

a « supstantibus » come a primo aspetto potrebbe sembrare, ma la frase « ille vel illi » corrisponde all'indeterminato « aliquis » e soltanto specifica due casi del ricorso, cioè se era fatto da un solo o da più.

Dal confronto col citato capitolar dei « ternieri » (capitolo xxvi) si rileva che il ricorso si faceva al tribunale della Giustizia Vecchia.

(1) « sciat » è usato per « sit » per influsso dialettale (« sia »).

(2) Cf. p. 38, nota 2.

(3) Capitolar cit. capitolo xx: « Ancora, ordenemo che tuti li danari « che vignerà a le man deli sovstanti, de condanaxòn, la terza parte « vegna a la camera dei signori iustixieri, la terza parte ai sovstanti, « la terça parte a visitàr li infermi « della dita Arte e li poveri ». Cf. p. 36, nota 3.

(4) Capitolar cit. capitolo xviii: « Ancora, ordenemo che ogni sententia o condanaxòn facta per li dicti « sovstanti, o per la maçor parte de

« essi, vaia, in pena de sagramento ».

(5) La frase « per maiorem partem » significa: per tre soprastanti, tanti essendo necessari per la maggioranza; cf. capitolo xxx.

(6) Capitolar cit. capitolo xxi: « Ancora, volemo et ordenemo che « li dicti sovstanti li quali è mo e « serà per li tempi, se debia mudàr « ogni anno en le calende de septembrio, e çura li dicti sovstanti aleçer .x. boni homeni e liàl dela dicta Arte, che aleça per sagramento « .vii. sovstanti li qual se debia « aleçer e far per .iiii. deli dicti .vii., « in pena de sagramento ». Nei capitolari delle Arti il più antico ricordo della disposizione che fissava la durata annua dei gastaldi, risale al 30 novembre 1265 e si legge nel primo capitolar dei « ternieri » (c. 157 A, B, capitolo XLVII). Circa il modo dell'elezione cf. p. 18, nota 5.

(7) Ablativo in funzione di nominativo, e così pure il susseguente « dictis supstantibus ».

sunt vel erunt per tempora, mutari debeant omni anno ad calendas mensis setembris, et teneantur per sacramentum dictis suprastantibus eligere septem bonos homines et legales ut eligant per sacramentum illis ⁽¹⁾ quinque suprastantibus, et elligere per quatuor ⁽²⁾ de dictis septem, in pena sacramenti. 5

XXXI. Item, damus licenciam ⁽³⁾ dictis suprastantibus quod posceat ⁽⁴⁾ tollere suam artem ad illis de arte sua quos sint rebbeles et qui faciunt contra suum capitulare; et totum istud quod scriptum est in suum capitulare, sciat ⁽⁵⁾ plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum. 10

XXXII. Item, ordinamus ⁽⁶⁾ quod suprastantibus dicte artis debeant esse solliciti et intenti ad videre omnia utilia et necessaria hominibus dicte artis cum prode et honore domini ducis et comunis Veneciarum.

C. 137 A [C. 10 A]

XXXIII. || Item, ordinamus ⁽⁷⁾ quod nullus piscator nec conpravendi non possceant ire nec mandare versum nullam perso- 15

2-3. dictis suprastantibus] *Così il cod. per dicti suprastantes* 7. quos] *Così il cod. per qui* 8. *Dopo suum] il cod. agg. hoficium ma col segno di espunzione.* 11. suprastantibus] *Così il cod. per suprastantes* 16. possceant] *Così il cod. per possint* versum] *Così il cod.*

(1) Ablativo in funzione di accusativo.

(2) L'elezione dei cinque soprastanti doveva esser fatta almeno con voti quattro sui sette elettori per la maggioranza.

(3) Capitolare cit. capitolo XXII: « Ancora, demo licentia a li dicti sovrastanti che li possa tor la suo arte « a quelli de l'Arte che xe ribelli e che « fa contra suo capitular; e tuto questo che è scripto in questo capitolo, sia plu e men a la voluntade « deli signori iustixieri ».

(4) « posceat » sta per « possint » per influsso del dialetto, e così pure « possceant » a r. 16.

(5) Cf. p. 69, nota 1.

(6) Capitolare cit. capitolo XII: « Ancòr, ordenemo che li sovrastanti « dela dita Arte li qual sè mo o serà « [il cod. ha la qual se mossera] per

« li tempi, dieba esser solliciti e atenti « a tute le cosse utelle e necessarie « a li homini dela dicta Arte cum pro « et honor del comùn de Venexia ». Questa disposizione è comune a molti capitolari delle Arti veneziane, ma il più antico ricordo di essa risale ai capitoli XIII e XV (c. 155 A) del capitolare dei « ternieri » in data del settembre 1263 i quali ne contengono il concetto, e al primo periodo del capitolo II (c. 184 A) del capitolare dei « samitarii » ove per la prima volta venne fissata in parte anche la forma letterale di quel precetto. Ma il capitolo che per la forma più si accosta al presente, è l'VIII (c. 79 B) del capitolare dei fustagnai.

(7) Nessuno poteva andare in persona nè mandare altri in suo nome sino a Chioggia e Poveglia per l'acquisto del pesce, perchè questo do-

nam que ducunt pissem, causa hemendi, ad Clugiam inferius et ad Pupilia inferius, in pena soldorum .xxxx., terciam partem ad cameram iusticiariorum et due partes in scola ⁽¹⁾.

XXXIII. Die .x. intrante novembris ⁽²⁾ nos domini iusticiarii veteres Marcus Baseio, Marcus Badoario et Iohannes Mauroçeno ordinamus et volimus quod suprastantibus ⁽³⁾ dicte artis posquam habuerint condenati hominibus ⁽⁴⁾ de dicta arte et illi non solverint ad terminum sibi datum, volimus quod illi piscatoribus nec conpravendere ⁽⁵⁾ non audeat ⁽⁶⁾ de inde in antea vendere ad Sanctum Marcum nec ad Rivoaltum nec eciam emere nullum pisem causa revendendi ⁽⁷⁾, in pena soldorum .xxxx. pro

10 novembre 1288.

1. Il cod. corregge senza variazione di scrittura Clugiam su Clugium 3. A scola il cod. aggiunge con scrittura simile a quella dei capitoli XXXVII-XXXVIII nec eciam hemere audeat nullum pisses vel volatilia ullo modo vel ingenio ad Maiorbio de inde inferius causa vendendi 4. La scrittura e l'inchiostro nel testo del capitolo XXXIII sono identici a quelli dei precedenti, ma il capitolo XXXIII è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione e però potrebbe esservi stato trascritto dal medesimo scrivano a qualche distanza di tempo dai precedenti. 11. causa revendendi] Parole aggiunte nel cod. nello spazio interlineare senza variazione di scrittura; il cod. poi vi aggiunge nello spazio interlineare nec volatilia con scrittura simile a quella dei capitoli XXXVII-XXXVIII.

veva essere portato dai pescatori direttamente a Venezia « al palo », cioè presso un' antenna ove se ne pagava il dazio e se ne faceva la stima e l'acquisto. Cf. CECCHETTI, *La vita dei Veneziani nel 1300*, parte II, *Il vitto nell'Archivio Veneto*, XXX, 47, e anche il capitolo XXXVII. « ad Clugiam » equivale « da Chioggia » e così pure « ad Pupilia » colla solita confusione di « ad » con « a » per influsso del dialetto; i due complementi dipendono da « ducunt »; « inferius » significa « verso Venezia ». La disposizione dimostra che dalle parti di Chioggia, di Poveglia e di Mazzorbo veniva la maggior parte del pesce il quale si vendeva a Venezia.

(1) Per la data dell'aggiunta di cui nella nota a r. 3 cf. p. 68, nota 4.

Mazzorbo, isoletta presso Torcello.

(2) Manca l'indicazione dell'anno,

ma molto probabilmente fu il 1288, perchè quei giustizieri sono ricordati in un documento del febbraio 1289 (c. 87 B, capitolare dei fustagnai), mentre è certo che nel settembre 1289 l'ufficio era tenuto da altri, due dei quali diversi (cf. capitolare dell'Arte delle faldelle, proemio, museo Civico di Venezia, matricola 53, già codice Cicogna 948), cioè da « Marco « Baseglo, Iacomo Magno et Zanin « Orio ».

(3) Ablativo in funzione di nominativo.

(4) Ablativo in funzione di accusativo.

(5) Cioè « compravendi ».

(6) Singolare in funzione di plurale.

(7) Il divieto dell'acquisto e della rivendita si deve intendere per i soli compravendi ed equivaleva alla sospensione dall'esercizio dell'Arte.

quolibet vice usque dum solverint dicitum; terciam partem ad cameram iusticiariorum, terciam partem ad suprastantibus et terciam partem ad scolam⁽¹⁾.

4 settembre 1303.
(D)

XXXV⁽²⁾. Currense anno Domini .MCCCIII., mense setembris die .III. intrante, temporum dominorum iusticiariorum veterum 5 Marci Ystrico et Andreas Marcello⁽³⁾, volumus⁽⁴⁾ et ordinamus quod suprastante de pissarie sint tenuti cercare tota pissaria omni die, in pena sacramento, et sit invenerint pisse vastum vel marcidum que valuisse a soldis .xx. inferius, illos pisses perdere debeat et fecit citare viam, et dicti subprastantes poseat et de- 10 beat facere condenacionem que bene aparuit sibi usque a soldis .xx. et sit illos pisses marcidum que inventus fuerit, valeat

1. dicitum] *Così il cod.* 4. La scrittura dei capitoli XXXV e XXXVI è del tutto diversa dalla precedente; il capitolo XXXV è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione. 7. suprastante] *Così il cod. per suprastantes pissarie al gen. dopo de per in flusso del dialetto.* 8. sacramento] *Così il cod. sit] Così il cod. per si* 9. valuisse] *Così il cod. per influenza del volgare «valesse» illos] Cod. illo* 10. fecit] *Così il cod. per faciat* 12. sit] *Così il cod. per si illos pisses] Così il cod. Cod. invetus Dopo fuerit il cod. ripete que*

(1) Capitolare cit. capitolo xxiii: « Ancora, ordenemo che se algùn pe- « scadòr o conpravendi, quando elli « serà condenadi per li sovrastanti « dela dita Arte, non pagerà al ter- « mene dado a elli, volemo ch' eli « non olsa vender algùn pesse in « Rialto nì in San Marcho, nì etiam- « dio compràr per caxòn de revender, « in pena de [il cod. agg. per errore lire] « soldi .xl., la terça parte a la camera « de la Iustixia, la terça a li sovrastanti, « la terça a la dita scuolla ». Il concetto di questa ordinanza, e in qualche parte anche la sua forma, appare più volte nella legislazione delle Arti, ma la più antica testimonianza si ha nel capitolare dei « samitarii » (c. 184 A, capitolo iii).

(2) Circa la scrittura dei capitoli xxxv e xxxvi è da notare ch'essa si trova più volte nel registro, com'è stato già notato nel commento al capitolare dei sarti; cf. p. 12, nota 1.

(3) Manca il nome del terzo giustiziere, che probabilmente fu Giovanni Mengolo. Circa le ragioni dell'omissione cf. capitolare dei sarti, capitolo iii, p. 16, nota 6.

(4) Capitolare cit. capitolo xxx: « Ancora, volemo e ordenemo che li « sovrastanti dela pescaria sia tegnudi « de cerchàr tuta la pescaria ogni dì, « in pena de sacramento, e s'eli tro- « verà pesse vasto o março che valerà « da soldi .xx. in ço, quello pesse sia « perso e façallo gitàr via; e li dicti « sovrastanti possa e debia far quella « condenaxòn che ben li parerà in- « fina a soldi .xx. e se quello pesse « março che serà trovado, valerà da « soldi .xx. in suxo, quello pesce va- « sto presentàr diebia e denotàr a li « signori iustixieri ». La diversità della procedura si spiega per il limite della competenza del tribunale dell'Arte circa le multe. Cf. capitolo xx.

a soldis .xx. in supra, illos pises vastum presentare ipsi debeant et denoxtare dominis iusticiariis.

XXXVI. Item, volumus⁽¹⁾ quod nullam persona non audeat taiare nec facere pecie in pisscaria nec a ripa stremaço, squa-
5 denna nec raçia nec dolfino, nec in alio loco que rendat puciam, in Sancto Marco vel in Rivoalto, sub pena soldorum .v. pro colibet pises; et qui acusabit habeat medietatem, et dicti subprastanti siat tenuti çircare et acusare qui contra fecerit.

XXXVII⁽²⁾. Millesimo .cccvii. indictione quinta, die sexto
10 aprilis⁽³⁾, ordinatum fuit et stabilitum per dominos Kabrielem Benedicto, Nicolaum Sagredo et Petrum Bragadino iusticiarios veteres quod a modo quilibet qui venerit vel voluerit venire ad pallum⁽⁴⁾ ad emendum pisces et ire vendendo per rivos vel canale, debeat intrare scolam et iurare capitulare, sicut ceteri fa-
15 ciunt, et solvere scole soldos .xl.

6 aprile 1307.
(E)

1. vastum] Parola scritta nello spazio interlineare senza variazione di scrittura.
2. Cod. omette et 3. nullam] Così il cod. 7. Cod. que acusabat 7-8. subprastanti] Così il cod. per influsso del dialetto. 8. Cod. fiat 9. La scrittura dei capitoli XXXVII-XXXVIII è del tutto diversa dalle precedenti; essi sono stati registrati dopo il 24 ottobre 1314 come è dimostrato dalla data del XXXVIII. 10. Cod. omette per 13-14. canale] Così il cod. forse per canales

(1) Capitolare cit. capitolo xxxi: « Ancora, volemo che alguna persona « non olsa taiar ni far peçe in pe- « scharia ni a riva stromaço, squa- « lena, nè raça nè dolfin in algùn « luogo che renda puça, in San Marco « ni in Rialto, soto pena de soldi .xx. « per chadaùn pesse; e chi acuserà « habia la mitade. e li dicti sovra- « stanti sia tegnudi de cerçar et « accusar chi contrafarà ». Lo « squa- « denna » era lo « squalus squatina » o pesce angelo. Cf. BOERIO, *Dizionario* cit. s. v. s q u a e n a. Non so quale pesce fosse lo « stremaço ».

(2) Circa la scrittura dei capitoli xxxvii-xxxviii cf. p. 68, nota 4.

(3) Capitolare cit. capitolo xxv: « Ancora, volemo et ordenemo che « tuti li homini che vuol esser com- « pravendi et avèr luogo in Rialto o

« in San Marcho, debia esser in la « dita scuola, et non olsa ni debia « esser pescadòr per algùn modo o « inçegno; e li dicti compravendi se « li vuol ensir fuora de Venexia a com- « prar pesse per caxòn de revender, « non olssa ni debia mandàr a vender « ni etiamdio recomendàr ad alguna « persona lo ditto pesse, ni etiamdio « fuor di Venexia ni in Venexia per « algùn muodo ovèr inçegno se no in « li mexi ordenadi, ma el pesse de- « bia vegnir al pallo de Rialto, in « bando de perder lo dito pesse e 'l « bando de lire .xxx., soldi .xii., pi- « çoli .vi. e più e men a la volontà « dei signori iustixieri; la terça parte « a [cod. e] la camera dela Iustixia, « la terça a la schuola e la terça a « l'acusadòr ».

(4) Cf. nota 7 a p. 70.

24 ottobre 1314.

XXXVIII. Anno Domini millesimo .cccxiii., indictione .xiii., die .xxiiii. octubris, ordinatum fuit et firmatum per dominos Petrum Venerio, Marcum da Mugla et Nicolaum Viglioni iusticiarios veteres quod a modo nullus venetus vel forensis audeat vel presumat artem conpravendencium exercere aliquo modo vel ingenio nisi prius manserit tanquam discipulus cum aliquo conpravendente ad adiscendam artem per unum anum ad minus ⁽¹⁾, sub pena soldorum .c. pro quolibet contrafaciente qualibet vice, quorum tercia pars camere, tercia scole et tercia suprastantibus deveniat; et postea quicumque completo termino unius anni ad artem, libuerit artem presentem facere, teneatur et debeat scolam presentis artis intrare et artem iurare et solvere scole pro intrata soldos .c., alioquin non audeat artem facere aliquo modo sub pena predicta qualibet vice, que cedat ut supra. et supstantes non audeant aliquem in arte vel scola recipere nisi fecerit, sub pena predicta, que cedat ut supra.

XXXVIII. Item, quod ⁽²⁾ supstantes presentis artis teneantur et debeant sedere ad rationem tenendam et suum officium exercendum omni die iovis post nonam ⁽³⁾, sub pena soldorum .v. pro quolibet contrafaciente qualibet vice; et supstantes hec observantes teneantur a contrafaciente dictam penam excutere, que cedat ut supra.

7. anum] *Così il cod.* 13. *Cod. ripete artem*

(1) L'obbligo di un tirocinio innanzi l'esercizio dell'Arte era comune a tutti quei sodalizi; la più antica testimonianza si legge nel primo capitulare dei « ternieri » in data del settembre 1263, capitolo xxxx, c. 156 B.

(2) Capitulare cit. capitolo xxxii: « Item, che li sovrastanti dela predicta « Arte sia tegnudi e debia sedè a te- « gnir raxòn e far el suo offitio ogno di « de çuoba driedo nona, sotto pena de

« soldi .xx. per cadaùn che contrafarà, « in çascaduna fiada; e li sovrastanti che « questo observerà, sia tegnudi de re- « scoder la dita pena dal contrafaçando, « la qual chaza como è dito de sopra ».

(3) La frase « post nonam » significa « dopo mezzodi ». Cf. GALLICIELLI, op. cit. I, 245-247 e CECCHETTI, *Nomi antichi delle campane della torre di San Marco nell'Archivio Veneto*, XXXII, 379-380.

CAPITULARE DE MENSURATORIBUS OLEI ⁽¹⁾.

IN nomine Domini amen. anno ⁽²⁾ millesimo ducentesimo vige-
 5 simo septimo, mense novenbris, indicione prima, tempore
 Mathei Feriolo, Laçari Bonci, Angeli Marao, Costancii Stevano
 atque Dominici Marco iusticiarii.

I. Iuro ad evangelia sancta Dei quod omnia que mensurabo
 tam oleum quam aquam de facto olei et mellis, legaliter faciam
 bona fide sine fraude; et quantumcumque mensurabo, precium ⁽³⁾
 10 inde tollam veneto de milliario ⁽⁴⁾ denarios sex veneciales et fo-

Il capitolare dei
 misuratori d'olio e
 miele come fu sta-
 bilito dai giusti-
 zieri nel novem-
 bre 1227.

c. 118 A

1. Il capitolare fu trascritto due volte nel registro; la prima volta a c. 118 A col numero d'ordine XVII, la seconda a c. 172 A (c. 45 A) col numero d'ordine XXXVI, corretto d'altra mano in XXXVII. La numerazione originaria a c. 172 A venne alterata ed accresciuta di una unità, perchè nella c. 163 A, la quale nel maggio-settembre 1278 era sempre bianca e tale era rimasta per lo meno sino all'aprile 1282, fu trascritto il secondo capitolare dei venditori di grano e legumi nel fondaco del comune. Questo capitolare interpolato venne segnato col numero XXX, e però i numeri dei capitolari susseguenti furono accresciuti di una unità. 2. Il titolo fu scritto con inchiostro rosso nel margine superiore delle cc. 118 A e 172 A dallo scrivano del maggio-settembre 1278. 3-6. Il passo In nomine - iusticiarii si legge soltanto nell'esemplare a c. 118 A. 5. Marao] Così A forse per Marco 6. iusticiarii] Così A per iusticiariorum per influsso del dialetto.

(1) Il titolo del capitolare è inesatto, perchè quegli artigiani non misuravano soltanto l'olio. Cf. capitolo 1.

(2) Il capitolare manca del suo proemio. La data che precede il testo della formula di giuramento, fu tratta dal proemio, e forse era stata posta a guisa di nota nella pergamena la quale venne trascritta nel registro dallo scrivano del maggio-settembre 1278. Anche per

altre ragioni il documento mi sembra frammentario. Cf. Prefazione.

(3) Per alcuni lavori degli artigiani lo Stato a Venezia fissò la mercede, e ne sono prova alcuni capitolari, p. e. quello dei sarti; cf. pp. 14, 15.

(4) Sino dal secolo XII a Venezia l'olio si vendeva a migliaio, come è attestato da un documento del 1135 ricordato dal CECCHETTI (*La vita dei*

rinseco denarios decem et octo⁽¹⁾ et non plus. et precium quod accepero dabo ei qui metros per dominum ducem et per iusticiarios qui sunt vel erunt per tempora, tenuerit; et cum aliis metris non mensurabo nisi cum illis de comuni Veneciarum⁽²⁾. et si sciero⁽³⁾ quod aliquis mensuraverit cum alio metro, manife- 5
stabo cicius quam potero illis iusticiariis, qui sunt vel erunt per tempora per dominum ducem et maiorem partem conscilii.

II. Item, quam cito sagomavero vel explevero servicium⁽⁴⁾, restituam statim vel restituere faciam ipsa metra ad camaram comunis Veneciarum.

10

2. B medros 4. B medris A ni 7. B consilii 8. B servitium 9. B stati -
restitui - cameram

Veneziani nel 1300, par. II, *Il vitto*, nell'*Archivio Veneto*, XXX, 315) e dalla legge annonaria del 1173, ed. cit. Nel secolo XIII si hanno copiose testimonianze del medesimo fatto nei documenti del *Liber Pleg.* cc. 3 A, 4 B, 5 B, 6 A, B, 7 A, B, 8 A &c. Il Cecchetti spiega il migliaio con una testimonianza del 15 ottobre 1796, nella quale il migliaio d'olio si fa equivalere a quaranta « miri » da libbre venticinque ciascuno a misura e trentuna a peso; op. cit. p. 314, nota 3. Molto più autorevole è la spiegazione del BALDUCCI-PEGOLOTTI (op. cit. p. 136) la quale poco si discosta dall'altra, ma è del principio del sec. XIV: « olio vi [cioè « a Venezia] si vende a migliaio di misura, lo quale migliaio si è 40 metri « di misura, e lo metro tiene a peso « libbre 30 e mezzo grosse d'olio ». Cento libbre grosse equivalevano a 158 libbre sottili; BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. p. 134. Quanto al miele il BALDUCCI-PEGOLOTTI attesta (op. cit. p. 135) che a Venezia si vendeva a migliaio grosso: « ma di mele si dà « libbre 1100 per uno migliaio grosso ».

Il CECCHETTI (op. cit. p. 314, nota 3) anche afferma che il *Liber Pleg.* a c. 40 B ricorda undici « marede » d'o-

lio e ne argomenta che la « mareda » fosse una misura o un vaso antico per quella merce, ma la sentenza del 19 aprile 1225, alla quale appunto il Cecchetti rimanda e che è stata trascritta nelle cc. 40 B e 41 A di quel registro, fa menzione soltanto di « sex « maredas de lino »!

(1) È questa la più antica testimonianza della protezione accordata dallo Stato ai Veneziani a paragone dei forestieri nei loro rapporti colle Arti.

(2) I metri o « miri » per l'olio dovevano essere di giusta misura, e però nell'interesse del pubblico il Governo assumeva il monopolio della loro fabbricazione e ne faceva la consegna a funzionari di sua fiducia, perchè verso un compenso li prestassero agli uomini di quest'Arte. Cf. capitolo VII.

(3) Cf. capitolare dei sarti, p. 13, rr. 9-11; capitolare dei giubbettieri, p. 25, rr. 3-6; cf. anche p. 13, nota 3 per la formula « qui sunt vel erunt « per tempora » che qui è ampliata come nel capitolo III.

(4) La frase « vel explevero servicium » è epesegetica rispetto a « sagomavero », perchè questa parola significava il riconoscere e il misurare la capacità di un vaso.

III. Item, non sagomabo aliquem vassellum alicuius nisi de voluntate ambarum parcium, videlicet illius qui emit et qui vendit.

III. Item, et si sciero quod aliquis forinsecus fecerit mercatum⁽¹⁾ cum aliquo forinseco, manifestabo cicius quam potero
5 illis iusticiariis, qui sunt vel erunt per tempora per voluntatem domini ducis et maiorem partem consilii.

V. Item, et si dominus dux⁽²⁾ cum consilio aut iusticiarii qui sunt vel erunt per tempora, aliquid addere vel minuere voluerint in suo verbo, vel quod in bannum erit stridatum, omnia attendam
10 bona fide sine || fraude, nisi remanserit per dominum ducem et maiorem partem consilii aut per maiorem partem iusticiariorum.

c. 118 B

VI. Item, quandocumque oleum ascenderit vel descendit⁽³⁾ pro milliario plus libris quatuor et denariis quadraginta venecialibus, cicius quam potero iusticiariis manifestabo.

15 VII. Quilibet sagumator debeat solvere denarium⁽⁴⁾ grossum .i.

1. A premette il capitolo IIII al III; ho preferito la disposizione di B perchè la materia del capitolo III è così in continuazione di quella del capitolo II. 2. B partium 3. In B i capitoli IIII e V mancano del solito segno di maggiore separazione e non cominciano col capoverso, ma sono uniti al III in modo da formare con esso un capitolo solo. B omette Item e dà scivero A forinsecus 6. B consilii 7. B omette Item e dà consilio 9. B attendam 11. B omette consilii 13. A miliario 14. B citius In B dopo il ma di manifestabo comincia la c. 172 B. 15. Il capitolo VII segue in A al precedente senza il capoverso. .i.] B unum Il resto della prima colonna della c. 118 B e tutta la seconda sono bianche; così il resto della prima colonna della c. 172 B.

(1) La frase probabilmente riguarda il commercio dell'olio, che a Venezia era molto vincolato dallo Stato nell'interesse pubblico. Cf. CECCHETTI, op. cit. p. 313 sg. Il *Liber Pleg.* dimostra che nel secolo XIII anche stranieri esportavano olio da Venezia, purchè il Governo ne avesse dato loro licenza; cf. cc. 2 B, 3 A &c.

(2) Cf capitolare dei sarti, p. 15, rr. 6-11 e capitolare dei giubbettieri, p. 25, rr. 9-15, donde fu tratta la formula del capitolo v.

(3) La frase significa l'aumento o la diminuzione del prezzo. Cf. capitolare primo dei « ternieri », c. 154 B, capitolo XIII: « ut oleum descendere (sic) « vel [cioè] minueret precium ». I giu-

stizieri ed il Governo fissavano il prezzo dell'olio; cf. capitolare primo dei « ternieri », capitolo XIII (settembre 1263) e il *Liber Communis secundus*; Arch. di Stato a Venezia, deliberazione del Maggior Consiglio in data 29 settembre 1269, c. 102 A; la deliberazione era già stata presa dai Quaranta. Ma i giustizieri mentre potevano a loro arbitrio diminuire quel prezzo, non avevano facoltà d'accrederlo senza darne avviso e ragione alla Signoria e senza averne avuto dalla medesima la licenza.

(4) Probabilmente la tassa si pagava allo Stato in compenso delle misure da esso prestate per l'esercizio del mestiere.

CAPITULARE DE FORNESARIIS.

IN nomine domini nostri Iesu Christi amen. nos iusticiariis,
 silicet Dominicus Barastro et Gerardus Totulo, Laurencius
 5 Zampani, Marinus Rubeus atque Constancius Stevano, qui consti-
 suti sumus per dominum nostrum Iacobum Teupulum, inclitum
 Veneciarum ducem et eius conscilium ad iusticiam circa omnia
 moderandam, anno Domini millesimo ducentesimo vigesimo nono,
 inditione tercia, mense novembris, fecimus ad sancta Dei evangelia
 10 iurare omnes venditores et mensuratores calcine et venditores et
 numeratores cuporum et petrarum, qui inferius leguntur ⁽¹⁾ in altero
 libro, sicut in subiecto capitulari continetur ⁽²⁾:

I. Iuro ad evangelia sancta Dei quod non coquam nec fatiam
 coquere calcinam neque cupos neque petras nisi sex menses ⁽³⁾

1. È il numero d'ordine che il capitulare ha nel registro. 2. Il titolo fu scritto
 con inchiostro rosso nel margine superiore della c. 138 A dallo scrivano del maggio-
 settembre 1278. 3. iusticiariis] Così il cod. per iusticiarii 6. Cod. inditum

(1) La frase accenna alla matricola
 ove erano registrati i nomi degli uomini
 dell'Arte; essi mancano nel codice.

(2) Il proemio è quasi identico nel con-
 cetto e nella forma a quello del capito-
 lare dei giubbettieri e forse ne deriva.

(3) L'anno lavorativo per i fornaciai
 durava circa sei mesi, dal prin-
 cipio del maggio a quello del no-
 vembre; la ragione del limite era pro-
 babilmente la convenienza di lavorare
 nei mesi caldi, perchè la materia fre-
 sca esposta all'aria e al sole meglio
 si assodasse. L'uso durò in parte
 (cf. p. 81, nota al r. 3) anche in se-

guito; il capitolo LVII del capitulare
 dei conciatori di pelli (c. 14 A), ca-
 pitolo composto tra il 1271 e il 1278,
 ha il passo: « in ultima cocta que
 « fit in festivitate omnium sanctorum
 « secundum ordinamentum Venecia-
 « runi ». Il 20 gennaio 1327 (1326
 m. v.) il Maggior Consiglio deliberò
 (Arch. di Stato di Venezia, Delibera-
 zioni del Maggior Consiglio, *Spiritus*,
 c. 12 B; *Avogaria*, *Brutus*, c. 46 B) che
 ciascun fornaciaio facesse almeno cin-
 que cotte l'anno, tra mattoni, tegoli e
 calce, per fornace, e dovesse avver-
 tire i giustizieri ogni volta che voleva

I.
 Il capitulare dei
 fornaciai come fu
 stabilito dai giu-
 stizieri nel novem-
 bre 1229.

c. 138 A [c. 11 A]

in unoquoque anno, scilicet a kalendis mense madii usque per totum mensem octubris; et quod nullam fraudem conmittam in calcinam nec faciam conmittere, sed legaliter calcinam vendam vel vendi fatiam⁽¹⁾. et iuste mensurabo, vel fatiam mensurare cum iusto mastello, et in mensurando nullam fraudem conmittam 5 nec conmittere fatiam; et nemini dabo minus nec minus dare fatiam scienter⁽²⁾. et per fraudem servitium inde non tollam nec tollere fatiam⁽³⁾; et nemo fatiam vendere calcinam nec mensurare nisi prius fecerit hoc sacramentum⁽⁴⁾. et precium⁽⁵⁾ inde non tollam neque tollere fatiam amplius de libris denariorum venecialium ad rationem miliari. 10

Mastellum vero calcine non vendam ultra denariis⁽⁶⁾. volumus et ordinamus quilibet fornaserius lo milliario vendere possit libris..., mastellum quoque denariis...; a tercio de quarta⁽⁷⁾ in-

1. mense] *Così il cod.* 2-3. in calcinam] *Così il cod.* 10. libris] *Manca nel cod. il numero che forse era .xviii. come indicherò nella nota al r. 14.* 12. denariis] *Manca il numero nel testo originario. Un correttore del secolo XIII ex. aggiunse nello spazio interlineare .xi., numero più tardi mutato in .xii. La scrittura del correttore appare più volte nel registro in documenti che dall'agosto 1280 giungono al marzo 1298, e più volte anche ricorre nelle addizioni di questo capitolare, ma specialmente somiglia alla scrittura dei capitoli IIII-X, in data del 1-15 novembre 1287 - 9 novembre 1295. Forse il numero omissso dallo scrivano del maggio-settembre 1278 fu .viii. come indicherò nella nota al r. 14.* 14. Il primo numero è stato abraso dal medesimo correttore e sostituito con .xxii. Il numero originario non ha lasciato che qualche traccia di sé nel cod., ma dallo spazio dell'abrasione e dai resti delle ultime lettere sembra che sia stato .xviii. Il secondo numero è stato abraso c. s. e sostituito con .xi. Il numero originario non ha lasciato che qualche traccia di sé nel cod.; forse era .viii.

mettere il fuoco nella fornace per tali cotte. I giustizieri per deliberazione del Maggior Consiglio in data 17 agosto 1307 (Arch. di Stato di Venezia, c. s. *Capricornus*, c. 53 B; *Avogaria, Magnus*, c. 49 B) non potevano dar licenza ai fornaciai di porre il fuoco in fornace e far le cotte se non nei mesi e giorni stabiliti.

(1) Il concetto del passo « et quod - « fatiam » è lo stesso che nel capitolare dei sarti, p. 10, rr. 7-8.

(2) Il concetto del periodo è lo stesso che nel capitolare dei sarti, p. 11, rr. 1-3, rr. 6-7.

(3) Cf. capitolare dei numeratori di tegoli, p. 56, capitolo IIII.

(4) Cf. capitolare dei sarti, capitolo I, p. 13, rr. 9-11.

(5) Altro esempio di mercede fissata dallo Stato. Cf. capitolare dei sarti, capitolo I, pp. 14, 15.

(6) Forse la correzione (cf. nota a r. 12) fu fatta nel novembre 1295, perchè allora il prezzo del mastello di calce fu fissato a undici denari piccoli. Cf. capitolo X.

(7) La « quarta » era la quarta parte del migliaio, come è dimostrato dal prezzo; cf. p. 91, nota a r. 12.

ferius vendere debeat secundum mastellum de denariis...; quicumque recusaverit vendideri ad mastellum⁽¹⁾ cadat in neutro banni integri. mastellum vero floris⁽²⁾ non vendam ultra denariis .xx.

Preterea, || nulli calcinam michi petenti vendam florem occasione ut calcinam accipiat, quodque nulli calcinam michi postulanti vetabo per fraudem. et si alicui vendidero et eam infra dies triginta non tulerit ex quo eam habuero, ex tunc habuero in antea, ei qui michi primo postulaverit, eam sibi dari tribuam⁽³⁾. item, nulli magistrorum murariorum vendam calcinam, nisi pro suo speciali laborerio voluerit eam et non pro servitio alicuius persone.

Cupos vero nec petram vendam alicui sub occasione ut de calcinam possit habere, nec versa vice calcinam ut de cupis vel de petra habere possit. cupos autem et petras, bonos et bene coctas, ad formam factam in pilona, Rivoalto⁽⁴⁾, fatiam vel fieri

1. Il numero è stato abraso c. s. e sostituito con .xi. Il numero originario non ha lasciato che qualche traccia di sè nel cod.; forse era .viii. Cf. p. 80, nota a r. 14.
 2. Cod. recusaverit vendideri] Così il cod. Cod. mastallum neutro] Così il cod. con lezione errata per pena Cod. banno
 3. Segue a integri nel cod. et poni debeat ingne (sic) ad medium [cod. modum] aprilis. Ma il passo forse fu collocato fuori di posto dal copista, e poteva essere una nota nel margine dell'originale, cioè una correzione all'ordine del 1229 della quale non è rimasta altra traccia nel capitolare. Cf. p. 79, rr. 13-14-p. 80, rr. 1-2. Il correttore del secolo XIII ex. ha sostituito .xx. con .xxii.
 6. vetabo] Così il cod., ma credo con trascrizione errata per ventabo, cioè conventabo Cf. il capitolare dei tintori del maggio 1243 « nulla ventabo per fraudem ». 12. calcinam p.] Così il cod. 14. Il cod. dopo pilona ha il punto.

(1) La calce si vendeva a misura di mastello e non a peso per impedire che il venditore frodasse il compratore ponendo sassi entro la calce i quali così ne avrebbero accresciuto il peso, e nel mastello era facile scoprire la frode. Il mastello era della misura fissata dai giustizieri e da loro veniva dato ai fornaciai; cf. deliberazione del Maggior Consiglio in data 20 gennaio 1327 (1326 m. v.), *Spiritus*, c. 12 B; *Avogaria, Brutus*, c. 46 B.

(2) Il grassello o calce in pasta.

(3) Forse il passo significa che la calce restava per trenta giorni presso il fornaciaio a disposizione del compratore; se questi dopo quel termine,

« ex tunc habuero in antea », non la ritirava, il fornaciaio poteva venderla a chi ne faceva richiesta per il primo.

(4) Non so che cosa significhi la frase « in pilona, Rivoalto ». Nel *Glossario* del DU-CANGE « pila » vale anche « loggia, portico », e « pillonus » « colonna ». A Rialto v' erano più logge; cf. *Archivio Veneto*, XXVII, 30. Ad ogni modo una forma sin d'allora era prescritta per la fabbricazione dei tegoli e dei mattoni, ed era naturale che il modello si conservasse a Rialto ove stava l'ufficio della Giustizia. L'uso corrispondeva alle consuetudini d'altre città italiane. Nel *Breve Pisani communis* del 1286 (ed. cit. I, 304, 305)

fatiam sine fraudem, et in numerando ⁽¹⁾ cupos vel petras non dabo minus nec minus dari fatiam scienter. nemo quoque fatiam vendere cupos plus soldis... et petras plus soldis .xviii., vel petras

1. fraudem] Così il cod. 3. soldis...] Il correttore del secolo XIII ex. corresse grossos .xviii. su soldis e sopra un numero che cominciava per .xx. e forse era .xxviii.

si legge che i « tegularii Pisanae civitatis et districtus » dovevano fare « tegulas ad modum et formam et longitudinem et crossitudinem et latitudinem in qua et sicut eas facere tempore domini Bernardini de Faensa et Henrigi de Rivello consueverunt, ad minus » (cioè nel 1249 e 1250); v'erano inoltre uno o due ispettori eletti dagli anziani del popolo per ordine del podestà e del capitano entro un mese dacchè questi erano entrati in ufficio, ed essi facevano le ispezioni due volte il mese, accompagnati da uno dei soldati o dei giudici del podestà e del capitano « portando semper secum modulum sive formam tegularum communis qui est in cancellaria ». Più tardi a Venezia si notò l'insufficienza della disposizione e si sentì la necessità d'impedire nuove frodi dei fornaciai nella fabbrica dei tegoli e mattoni i quali così erano inferiori alla misura legale, e fu stabilito che i giustizieri gli obbligassero ad acquistare dall'ufficio della Giustizia e a tenere presso di sé i modelli, segnati col bollo del comune e muniti di ferro ai lati, di modo che non potevano per l'attrito o per altre ragioni diminuire di grandezza. Il Maggior Consiglio deliberò su tal materia il 20 gennaio 1327 (1326 m. v., *Spiritus*, c. 12 B; Avogaria, *Brutus*, c. 46 B), ma Venezia in questo provvedimento era stata preceduta da Pisa; infatti (cf. BONAINI, op. cit. II, 351 sg.) sino dal 1314 gli statuti di quel comune avevano stabilito che « omnes forme cum quibus dicte tegule fiunt seu fieri contigerit, sint cerchiate sive orlate de ferro, et eas potestas, infra duos

« menses ab introitu sui regiminis, sic cerchiarì et orlarì per omnes tegularios civitatis et comitatus faciat, et eosdem tegularios ad predicta conpellat, sub pena eius arbitrio a quolibet contrafaciente tollenda ».

(1) L'Arte si componeva dei padroni di fornace e degli operai che lavoravano per conto di quelli. Cf. capitolo XIII. Degli operai facevano un gruppo a sè quelli che attendevano a numerare, caricare e scaricare i tegoli, i mattoni e la calce; difatti avevano un capitolare proprio; cf. p. 55 sgg. I padroni di fornace potevano anche essere nobili, come è dimostrato da due deliberazioni, l'una del Maggior Consiglio in data 7 aprile 1327 (Avogaria, *Brutus*, c. 52 B) nella quale è ricordata una fornace di proprietà del nobile uomo Giovanni Michiel, tenuta da un certo Taduccio, l'altra della Signoria in data 19 novembre 1329 (*Gratiarum liber tertius*, c. 13 B, all'Arch. di Stato di Venezia) che fa menzione di un Nicoletto Grimani « nobilis vir » e padrone di fornaci. Il comune, almeno nel secolo XIV (cf. Avogaria, *Neptunus*, c. 143 A, deliberazione dell'8 febbraio 1321, 1320 m. v.; *Brutus*, c. 46 A, B e *Spiritus*, c. 12 A, B, deliberazione del 20 gennaio 1327, 1326 m. v.), quando le fornaci non bastavano ai bisogni delle costruzioni cittadine, concedeva a privati, talvolta anche nobili, delle somme a prestito con determinato interesse, da restituirsi, anche a rate, entro un dato termine, p. e. di sette o di otto anni, purchè costruissero durante un certo tempo una o più fornaci secondo i patti. Chi riceveva la somma doveva dare al Governo garanzia per l'osser-

numerare nisi prius fecerit hoc sacramentum ⁽¹⁾. et precium cupis
 et de petris soldos .xviii. non tollam neque tollere fatiam
 amplius de soldis ad rationem miliarii. et pro fraude nullum
 5 servitium inde tollam neque tollere fatiam ⁽²⁾. et nemini forinse-
 corum vendam nec fatiam vendere calcinam neque cupos neque
 petras nisi per verbum iusticiariorum vel per verbum domini ducis
 et per maiorem partem sui consilii. quod si noluero numerare
 cupos vel petras aut non potero aut si non fecero numerare illum
 vel illos qui hoc sacramentum fecerint, conperatores, si voluerint,
 10 habeant potestatem numerandi vel numerare faciendi sine alicuius

1. cupis] Così il cod. forse per de cupis Il periodo è alquanto oscuro; sembra che si ricongiunga al concetto del periodo precedente e dichiarare che quei prezzi erano in ragione del migliaio. 2.] Il correttore c. s. corresse grossos .xviii. su abrasione della frase primitiva che ora è illeggibile, perchè non ha lasciato traccia di sè nel cod.; dalla abrasione precedente si può argomentare che la frase originaria sia stata soldos .xxviii.

vanza delle condizioni e degli obblighi assunti. Nessuna meraviglia che lo Stato anticipasse il denaro anche a nobili, perchè alcuni di essi erano poveri; difatti il cit. documento del *Libro terzo delle Grazie* dimostra che il fratello di quel Nicoletto Grimani fu graziato di una multa per la sua povertà. La produzione delle fornaci era regolata in modo che non superasse il limite fissato dal Governo in corrispondenza ai bisogni dell'edilizia (cf. *Brutus*, c. 52 B, doc. cit.), uno dei quali era la lastricazione delle strade (cf. *Brutus*, c. 98 A, deliberazione del 12 febbraio 1329, 1328 m. v.) e un altro i lavori per gli edifici pubblici, p. e. per l'arsenale, e appunto per questi ultimi lo Stato fece costruire talvolta le fornaci per proprio conto (cf. *Spiritus*, c. 13 B; *Brutus*, c. 50 A, deliberazione del Maggior Consiglio in data del 17 marzo 1327).

I lavoranti per conto dei padroni, sino dal 18 marzo del 1312 (cf. capitolo XIII), furono obbligati a giurare ciascun anno il loro capitolaro all'ufficio della Giustizia, sotto pena di una lira di piccoli; il fornaciaio che tenesse lavoranti i quali non avessero

giurato, pagava lui pure quella multa come complice della frode. Gli operai che attendevano a numerare, caricare o scaricare quella merce, ne ricevevano l'ordine dai fornaciai o dai compratori; nell'un caso e nell'altro la mercede era compresa nella somma che il compratore dava al fornaciaio per l'acquisto della calce, dei tegoli e dei mattoni, sicchè quegli operai erano pagati dai padroni di fornace. Il Maggior Consiglio in data 20 gennaio 1327, 1326 m. v., deliberò che pel controllo delle misure nell'interesse del pubblico i giustizieri ponessero per ciascuna fornace uno o più misuratori della calce, ed è probabile che fossero gli operai anzidetti, perchè dal loro capitolaro è dimostrato che controllavano l'opera dei fornaciai.

(1) Qualche cosa di simile si legge nella formula di giuramento dei sarti (cf. p. 13, rr. 9-11), ma colla differenza che in quella l'obbligo era di denunciare alla Giustizia chi non aveva prestato il giuramento dell'Arte, mentre qui l'obbligo era di non accoglierlo come lavorante.

(2) Cf. p. 56, nota 4.

contraditione. et habeant potestatem similiter conperatores du-
cendi quodcumque platum voluerit vel mittendi ad suscipiendum
calcinam vel cupos aut petras, et non recusabo nec fatiam recu-
sare ipsum platum nec illos qui cum ipso venerint ad recipiendum
calcinam vel cupos aut petras.

c. 139 A [c. 12 A]

Hec omnia et || totum hoc quod dominus dux cum maiori
parte sui consilii vel maior pars iusticiariorum qui sunt vel erunt
per tempora, michi addere vel minuere voluerint, attendam et
observabo bona fide sine fraude a modo in antea usque ad proxi-
mum festum sancti Michaelis quod est in mense septembris⁽¹⁾,
et inde in antea usque ad decem annos completos, nisi remanserit
per dominum ducem et maiori partem sui consilii vel per maiorem
partem iusticiariorum qui modo sunt vel erunt per tempora⁽²⁾.

II. Nos⁽³⁾ omnes iusticiarii statuimus et ordinamus per pre-
ceptum et voluntatem domini nostri ducis et maioris partis sui
consilii ut quicumque fecerit contra suprascriptum ordinem, debeat
emendare pro banno libras .xxx. et soldos .xii ÷, et insuper in
scala erit stridatus de periurio, et postea non audeat in predicto
offitio remanere; quod si postea inventus fuerit in ipso offitio,
pro unaquaque vice qua inventus fuerit in ipso offitio, predictum
bannum similiter solvere teneatur.

III. || Currente anno Domini millesimo ducentesimo octua-
gesimo .III., indictione .XII., mense marcii, tempore nobilium vi-

II.
Ordinanze ag-
giunte al capito-
lare dei fornaciai

2. voluerit] Così il cod. al solito per voluerint 12. maiori] Così il cod. 18. Cod.
de et periurio 21. Il resto della seconda colonna della c. 139 A e la prima colonna
della 139 B sono occupati dal capitolare dei numeratori e portatori di tegoli, mattoni
e pietra da calce. Cf. p. 55 sgg. 22. Il capitolo si legge nel registro a c. 208 A,
cioè a parte dal suo capitolare, come documento isolato e per caso trascritto in una delle
ultime carte bianche del registro innanzi al novembre 1284, data del capitolare dei cri-
stallai che in parte fu copiato nella stessa c. 208 A. Tuttavia il documento per la ma-
teria deve essere considerato come parte integrale del capitolare. La scrittura appare
più volte nel registro in più documenti dall'agosto 1280 al marzo 1298, ma con molte
varietà. Il documento è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione.
23. L' indizione generalmente usata nei documenti pubblici veneziani che si riferiscono

(1) Il 29 settembre 1230.

(2) Cf. la formula a p. 15, rr. 6-11,
che fu il fonte di questa.

(3) La formula è molto simile a
quella dei capitolari dei sarti (p. 15,
rr. 12-14 - p. 16 rr. 1-4), dei giub-

bettieri (p. 25, rr. 16-22) e dei pesci-
vendoli (p. 61, rr. 9-14), ma ne diffe-
risce in quanto è espressa in forma
soggettiva rispetto ai giustizieri e in
quanto contiene una notizia in più, la
pena del giuramento.

rorum dominiorum iusticiariorum veterum Petrus Cauco, Thôme de la Scala et Petri Çane, ordinaverunt et concorditer voluerunt quod fornisarii istius terre posceant et debeant vendere milliario de copi grossis .xx. et milliario de calçina libris .xxiiii. a modo
 5 in antea usque ad kalendas agusti, in pena banni et ad voluntatem dominiorum iusticiariorum. factum fuit istud ad dictis fornisariis causa quia ligna sunt cara plus quod unquam fuit.

III. ¶ Curense anno Domini millesimo .cclxxxvii., mense
 10 novembris⁽¹⁾, nos domini iusticarii, videlicet Iacobus Venerio, Thomas Gausoni et Thomas Faletro, damus licenciam fornasariis istius terre vendendi milliario calçine libris .xxiiii. ad medium mensis novembris in antea, et istam licenciam dabimus causa quia ligna et petram vivam sunt caras per veram Ystrie et per alias
 15 veras multas⁽²⁾ de quo est.

all'amministrazione interna dello Stato, e però anche in questi capitolari, è la costantinopolitana. Secondo tale computo dovrebbe correggersi .xii. in .xi., perchè solo col settembre 1283 cominciò l'indizione XII. Potrebbe peraltro essere errato il numero dell'anno, anzichè quello dell'indizione; e in tal caso millesimo ducentesimo octuagesimo .iii. dovrebbe essere mutato in millesimo ducentesimo octuagesimo .iiii. e anche questa sostituzione sarebbe possibile, perchè nel gennaio-febbraio 1284 quei tre giustizieri tennero l'ufficio. Cf. Prospetto dei giustizieri. È strano che anche in un altro documento che si legge nel registro a c. 142 B, i medesimi giustizieri sieno ricordati in data del 7 marzo 1283 e che l'indizione vi sia computata come duodecima. 1. Petrus] Così il cod. 3. posceant] Così il cod. al solito per possint 5. agusti] Così il cod. Segue su fondo abraso e con scrittura simile, ma d'inchiostro più cupo, et plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum La scrittura originaria non ha lasciato traccia di sé. 7. istud] Così il cod.; probabilmente la lezione originaria era istud preceptum Cf. capitolo X. 8. fuit] Il cod. aggiunge c. s. et plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum L'ordinanza è stata cancellata mediante più linee in croce, ma non è chiaro se ciò avvenne per opera di chi registrò il capitolare dei cristallai o perchè la disposizione non aveva più valore per l'Arte. Nel secondo caso la cancellazione sarebbe stata fatta dopo il 15 febbraio 1314, 1313 m. v., perchè solo allora la disposizione del marzo 1283 non ebbe più valore; infatti in quel tempo (cf. capitolo XV) il migliaio di tegoli era salito a 29 grossi, e sino dal 18 marzo 1308 (cf. capitolo XIII) il migliaio di calce fu venduto a lire 27 e 2 soldi. 9. La scrittura del capitolo III è molto simile a quella del precedente. Il capitolo è preceduto dal solito segno di maggiore separazione. 12. Il cod. corregge .xxi. su .xxiiii. per abrasione; un correttore del tempo, con inchiostro giallo, prolungò l'asta dell'1 che per l'abrasione era divenuto l'ultima lettera del numero. ad medium] Così il cod. per a medio per influsso dialettale. 15. est è su fondo

dopo la sua registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278.

Marzo 1283?

(A)

c. 208 A [c. 81 A]

1-15 novem. 1287.

(B)

c. 139 B [c. 12 B]

(1) Dal contesto è dimostrato che il capitolo fu composto nella prima metà del novembre.

(2) Cf. per la guerra d'Istria DAN-DOLO, *Chronicon breve*, al tempo di Giovanni Dandolo; Marc. Lat. X, 296,

15 novem. 1287 -
luglio 1292.

(C)

(D)

V. Item, fuit montata⁽¹⁾ denariis .xiiii. lo mastello.

VI. Item, nos dicti iusticiarii ordinamus quod nullus fornacarius nec aliqua persona audeat vendere nec facere vendi mastellum de calcina de sponça⁽²⁾ plus de soldis .iiii. denariorum

abraso. Lo scrivano del capitolo vi aggiunse più tardi et est stata bene sunt sex annos. et totum scriptum superius, sciat [così il cod. per sit] ad voluntatem dominiorum iusticiariorum qui modo sunt vel erunt per tempora. 1. *Il capitolo V fu scritto dallo stesso scrivano del precedente, ma con lettere più minute e in parte diverse, con inchiostro più languido e nello spazio interlineare tra i capitoli III e VI; la forma delle lettere ed il colore dell'inchiostro sono identici a quelli del capitolo VII, e però probabilmente venne registrato con questo. Il prezzo della merce (cf. capitolo XIII) dimostra che l'ordine fu posteriore a quello del capitolo III.* 2. *La scrittura del capitolo VI è molto simile a quella del capitolo III, ma se ne distingue per l'uso frequente di aggiungere all'estremità inferiore delle lettere s, f, p un prolungamento in forma di una breve linea orizzontale. Il capitolo VI è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione. L'inchiostro è più languido di quello del capitolo III.*

cc. 17 B, 18 A; Barberin. XXXII, 125, cc. 40 B, 41 A; in parte pubblicato dal MURATORI (*Rer. It. Scr.* XII, 399 sg.) col titolo errato di « Tomus secundus » della cronaca estesa. Cf. anche la cronaca inedita attribuita a un Giustiniani e composta nel 1360 (Marc. Lat. X, 86 A, c. 111 A sg.) la quale attesta che la guerra coll'Istria era già cominciata sotto il predecessore di Giovanni Dandolo e che nel 1280 Isola e nel 1283 Pirano si assoggettarono a Venezia ricevendone un podestà. La guerra continuò anche negli anni seguenti; fu quanto mai aspra e dannosa a Venezia nel marzo 1289, e terminò solo l'11 novembre 1291 sotto Pietro Gradenigo. Cf. anche ROMANIN, *Storia documentata di Venezia*, Venezia, Naratovich, 1854, II, 314 sg., il quale non usò la cronaca Giustiniani.

Le « alias veras multas » sono la guerra con Ancona e città vicine, e la guerra col patriarca di Venezia e col conte di Gorizia alleati di alcune città dell'Istria contro Venezia.

(1) « montata » significa che il prezzo fu elevato; cf. p. 77, nota 3.

(2) Presso gli scrittori latini è ricordata la « spongia » tra le materie per

le costruzioni. VITRUVIO (*De architectura libri X*, ed. ROSE e MÜLLER, Strübing, Lipsiae, 1867, p. 42) ricorda la calce idraulica presso il Vesuvio e anche, come materia affine per gli effetti nelle costruzioni, « quae spongia sive pumex Pompeianus vocatur » che stava presso l'Etna e nella Misia. PALLADIO (*De re rustica*, ed. IO. GOTTLIEB SCHNEIDER negli *Scriptores rei rusticae latini veteres*, III) attesta che la calce si otteneva « ex albo saxo » « duro vel tiburtino aut columbino » « fluvialive ... aut rubro aut spongia » « aut marmore postremo ». Ma credo la « calcina de sponça » del testo sia stata una materia diversa dalla « spongia » dei Romani, e che la frase designi la calce viva in contrapposto alla calce spenta; infatti in un documento dell'agosto 1384, ricordato dal CECCHETTI (op. cit. par. I, *La città e la laguna*, loc. cit. XIV, 333, nota 1), si legge: « calcina de sponzia, » « que extincta veniat esse mastella .xl. ». Il mastello di tale calce costava tre volte e un quinto circa il prezzo del mastello dell'altra. Nel capitolo III è designata colla frase

parvorum, in pena banni ad voluntatem dominiorum iusticiariorum.

VII. Currente anno Domini .MCCLXXXII., mense iulii, tempore nobilium virorum dominorum iusticiariorum veterum Leonardus Dotho, Nicolai Sanutho et Nicolai Viatro, ordinamus quod nullus fornisarius istius terre ad callendas mense augusti primo venturi non audeat vendere mastellum calcine plus de denariis .XII. lo mastello, in pena banni integri et plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum.

Luglio 1292.
(E)

VIII. ¶ Die .XVII. intrante februarii ⁽¹⁾, tempore nobilium virorum dominorum iusticiariorum veterum Marchisinus Lauredano, Angelus Venerio et Franciscus Iuliano, ordinaverunt quod nullus forniserius audeat hodie in antea vendere plus de denariis .XII. lo mastello de calçina, in pena banni ad voluntatem iusticiariorum.

17 febbraio 1293.
(F)
c. 139B [c. 12B]
in calce

VIII. Currente anno Domini .MCCLXXXV., tempore nobilium virorum dominorum iusticiariorum Nicholay Bragadino, Petrus Barbo et Iacobus Çorçi iusticiariorum veterum, dedit licentiam omnibus fornaseriis quod hodie in antea possceat et debeat vendere lo mastello de la caucina denariis .XIII.

29 settembre -
9 novembre 1295.
(G)

X. ¶ Die .VIII. intrante novembris factum fuit preceptum omnes fornaserios Veneciarum ut hodie in antea vendere non

9 novembre 1295.
c. 138A [c. 11A]
in calce

3. La scrittura del capitolo VII è molto simile a quella del III, ma le lettere sono più piccole e l'inchiostro è più languido. Il capitolo è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione. 6. mense] Così il cod. 7. Il cod. corregge con inchiostro più cupo .XIII. su .XII. 10. Die .XVII. intrante februarii] Così il cod.; sottintendi Currente anno Domini .MCCLXXXII. L'omissione si spiega per la data in parte identica del capitolo precedente. Cf. nota 1. La scrittura del capitolo è quasi eguale a quella del capitolo VII. Il capitolo è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione. 11. Cod. Marchinus 12. Cod. Franciscus 13. Il cod. omette vendere e de 15. La scrittura del capitolo VIII è molto simile a quella del precedente. Il capitolo è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione. 18. posceat] Così il cod. per possit 20. La scrittura del capitolo X è eguale a quella del VIII. Il capitolo è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione. 21. omnes fornaserios] Così il cod. per omnibus fornaseriis

« petram vivam ». Nella citata deliberazione del Maggior Consiglio in data 20 gennaio 1327, 1326 m. v., la « calcina spongie » è contrapposta alla « calcina trita », cioè in polvere per l'umidità, il che conferma la testimonianza dell'atto dell'agosto 1384. Il

nome « calcina spongie » forse derivò dalla sua natura assorbente.

(1) Il capitolo CVII del capitolare dei bottai, c. 49A in calce, ricorda i tre giustizieri del capitolo VIII in una ordinanza del marzo 1293, e però il 1292 m. v. è l'anno omissso nella data.

audeat plus de denariis .xi. piçolis lo mastello, in pena banni ad voluntatem dominiorum iusticiariorum, currente anno Domini .MCCLXXXV. (1).

29 novembre
(1295?)
(H)
c. 139B [c. 12B]
in calce

XI. || Die .ii. exeunte novembris (2) fecit dominis iusticiariis preceptum omnibus fornaseriis quod inde in antea non audeat 5 vendere calcinam nisi .xi. denariis pro colibet mastello ullo modo, sub pena librarum .x.

7 ottobre 1306.
(I)
c. 138B [c. 11B]
in calce

XII. || Anno Domini .MCCCVI., indictione .v., die .vii. octubris, tempore dominorum Kabrielis Benedicto, Petri Bragadino et Iohannis de Molino iusticiariorum veterum, ordinatum fuit 10 et stabilitum per eosdem, et etiam clamatum per Iohannem de Raynaldo preconem de eorum mandato in Sancto Marco et in Rivoalto, quod nullus fornasarius petrarum et calcine in Veneciis audeat vel presumat a presente mense octubris in antea hemere 15 ligna vel conburere ligna in suis fornacibus nisi de lignis Ystrie et Gradus vel inde supra (3), sub pena librarum .xxx., soldorum .xii. et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum.

1. audeat] Così il cod. per audeant
4. La scrittura del capitolo XI è del tutto diversa da quella del capitolo precedente. fecit dominis iusticiariis] Così il cod. per fecerunt domini iusticiarii
5. Cod. anteam audeat] Così il cod. per audeant
6. Cod. vedere
8. La scrittura del capitolo XII è del tutto diversa da quella dei capitoli precedenti. Circa il tempo nel quale essa appare nel cod. cf. p. 17, nota 3. Il capitolo è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione.
16. Dopo sub pena il cod. aggiunge nello spazio interlineare con una scrittura simile a quella del testo, ma con inchiostro più languido, perdendi ligna et

(1) I giustizieri dovevano essere i medesimi del capitolo VIII, che erano stati in ufficio anche nell'ottobre, come è dimostrato dal capitolo LXXXI del capitolare dei fabbri, c. 63 B.

(2) Manca l'indicazione dell'anno, che potrebbe essere stato il 1295, omesso perchè già era stato segnato nel capitolo precedente verso la fine. La scrittura non mette ostacoli a questa spiegazione ed è della forma che è stata illustrata a p. 12, nota 1.

(3) Durante la guerra d'Istria i fornaciai dovettero procurarsi da altre parti le legna per le fornaci, che erano di qualità inferiore e meno adatta ai

bisogni dell'Arte. Cessata la guerra, probabilmente alcuni di loro avranno continuato ad usare di queste legna cattive e però di minor prezzo; di qui la proibizione di mettere in fornace altre legna che quelle d'Istria, di Grado e oltre. Il divieto durò anche negli anni seguenti; infatti in data 19 novembre 1329 (*Gratiarum liber tertius*, c. 13 B) la Signoria deliberò di proporre ai Quaranta che solo per grazia e in considerazione di speciali motivi non fosse punito secondo il capitolare Nicoletto Grimani per aver usato nella sua fornace altre legna che quelle d'Istria.

XIII. || Millesimo .cccviii., indictione .vi., die .xviii. marcii
 ordinatum fuit per dominos Nicolaum Sanudo et Marcum Dandulo
 iusticiarios veteres, domino Marco Dalphyno non sincero ⁽¹⁾, quod
 a modo fornasarii possint vendere mastellum calcis denariis .xiii.
 5 et non plus per ullum ingenium, et milliarium secundum istam
 rationem libris .xxvii., soldis .ii. et non plus, et hoc visa con-
 ditione eorum tam propter indigenciam et caritundinem ligno-
 rum, que non nisi de Ystria comburere ⁽²⁾ audent, quam propter
 neccessitatem lapidum quos non apte habere possunt, quam
 10 etiam propter mensuram ⁽³⁾ que augmentata erat.

18 marzo 1308.
 (K)
 c. 139 B [c. 12 B]
 nel margine sup.

XIIII. || Anno Domini .mcccxi., indictione .x., die .xviii. mar-
 cii ordinatum fuit et firmatum per dominos Hermolaum Geço,
 Iohannem Chauchò et Raynerium Paradiso iusticiarios veteres
 quod quilibet laborator qui laboraverit ad fornacem aliquam petras
 15 vel cuppos vel calcinam, iurare debeat ad camaram iusticie ve-
 teris omni anno, sub pena soldorum .xx. et si aliquis fornasarius
 retinuerit ad suum laborerium fornacis aliquem laboratorem qui
 non iuraverit, solvere debeat penam predictam.

18 marzo 1312.
 (L)
 c. 139 A [c. 12 A]
 nel margine inf.

XV. || Millesimo .cccxi., indictione .xii., die .xv. februarii
 20 ordinatum fuit per dominum ducem et consilium et dominos
 Catarinum Çane, Turchum Mauroceno et Nicolaum Volpe iusti-

15 febbraio 1314.
 (M)
 c. 139 B [c. 12 B]
 nel marg. lat. est.

1. La scrittura del capitolo XIII è eguale a quella del XII, ma l'inchiostro è più languido. 2. Il cod. omette fuit, ma forse in origine la parola non mancava nel testo del registro, perchè nella rilegatura del cod. la pergamena fu rifilata e così anche qualche lettera del primo rigo fu tagliata nella sua parte superiore; di più dopo ordinatum si nota un segno di richiamo a cui doveva corrispondere una parola nello spazio bianco sopra il rigo. 7. tam] Parola scritta nello spazio interlineare senza variazione di scrittura e d'inchiostro. 8. Dopo quam il cod. aggiunge etiam, ma col segno di espunzione. 11. La scrittura del capitolo XIIII è molto simile alla precedente, ma l'inchiostro è più languido. Il capitolo è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione. 13. veteres] Parola scritta nello spazio interlineare senza variazione di scrittura e d'inchiostro. 15. Il primo vel è scritto nello spazio interlineare c. s. 16. anno] Parola scritta nello spazio interlineare c. s. .xx.] Numero scritto nello spazio interlineare c. s. 19. La scrittura del capitolo XV è eguale a quella del XIII, ma l'inchiostro è più cupo.

(1) « non sincero », cioè « astenuto ».

(2) Sotto Pietro Gradenigo si riaccese la guerra di Venezia col patriarca d'Aquileia e col conte di Gorizia, tanto che nel marzo 1309 fu mandato contro

di loro Giovanni Zeno come capitano generale. Cf. cronaca Giustiniani, cod. cit. c. 121 B.

(3) Forse accenna alla capacità del mastello per la calce.

ciarios veteres quod a modo mastellum calcis possit vendi denariis .xiiii. et milliarium cuporum grossis .xxviii., et hoc propter indigenciam et caritudinem lignorum et petrarum calcis.

22 aprile 1316.
(N)
c. 138 B [c. 11 B]
in calce

XVI. ¶.Mcccxvi., indictione .xiiii., die .xxii. aprilis, concessum fuit fornasariis per dominos Nicolaum Navaiario, Gabrielem 5
Barbarico et Franciscum Alberto iusticiarios veteres quod a modo possint uti lignis de Massançadega ⁽¹⁾, dummodo faciant ipsa Venecias venire nec in Veneciis emant.

24 maggio 1322.
(O)
c. 138 A [c. 11 A]
in calce

XVII. ¶.Mcccxxii., indicione quinta, die .xxiiii. maii, domini 10
Franciscus Iusto et Marinus Sagredo iusticiarii veteres, tercio socio absente, scilicet domino Iohanne Caucho, domini supradicti amonerunt et preceperunt omnibus fornaxeriis de Veneciis quod a modo in antea debeant vendere et vendi facere petram, calcinam et cupos secundum ordinem camare, sub pena ordinata. 15

28 gennaio 1323.
(P)
c. 139 A [c. 12 A]
nel marg. lat. est.

XVIII. ¶.Mcccxxii., indicione .vi., die .xxviii. ianuarii, capta 20
fuit in maiori consilio quod dacium de soldis duobus pro libra, quod accipiebatur per comune de lapidibus coctis, cuppis et calcina, revocetur et demitatur minuendo tantum per rationem precium dictarum rerum; et comitatur iusticiariis quod faciant quod hoc servetur. et si consilium est contra, sit revocatum quantum in hoc ⁽²⁾.

4. La scrittura del capitolo XVI è eguale a quella del XIII, ma l'inchiostro è più languido. Il capitolo è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione.
9. La scrittura del capitolo XVII è del tutto diversa da quelle dei capitoli precedenti; essa appare nel registro in più documenti dal 25 agosto 1321 (c. 159 B) al 5 maggio 1327 (c. 144 A). 16. La scrittura del capitolo XVIII è eguale a quella del precedente, ma probabilmente venne registrato a distanza di tempo dal medesimo.

(1) « Massançadega », ora Massanzago, stava nel distretto di Treviso tra Campo San Piero e Noale. Cf. il documento del 14 settembre 1370 in VERCI, *Storia della Marca Trivigiana*, Venezia, 1786, XIV, 55 dei documenti, ove Graiorno Civrano, capitano in Noale, scrivendo al doge per avvertirlo che Francesco da Carrara faceva alcuni scavi nella parte di Noale per divertire l'alveo del Musone, così si espresse circa questo luogo: « equitavi
« usque ad Restelum Masenzadegi quod

« distat a Campo Sancti Petri per
« .ii. miliaria et distat ab Anoali per
« .iii. miliaria ».

(2) La deliberazione del Maggior Consiglio si legge senza diversità di lezione anche in altri due testi ufficiali, cioè nel registro *Phronesis* (c. 103 B, all'Arch. di Stato di Venezia) delle terminazioni del Maggior Consiglio, che è la testimonianza più autorevole, e nel registro *Neptunus* (c. 203 A) nel quale le medesime parti furono trascritte per l'Avogaria.

XVIII. ¶ Millesimo .cccxxiii., indicione .vii., die .xxvii. septembris, de mandato nobilium virorum dominorum Symeonis Marcello, Gabrielis Barbarigo et Homoboni Griti iusticiariorum veterum, ordines calcine, cupporum et petrarum fuerunt reformati
5 ut inferius continetur ⁽¹⁾:

27 settembre 1323.
(Q)
c. 137 B [c. 10 B]

.Mcccxxii., die .xxviii. ianuarii. ordines calcine, lapidum et cupporum constructi et facti per dominos Petrum Venerium, Marcum de Mugla et Homobonum Griti iusticiarios veteres per
10 formam consilii supradicti ⁽²⁾.

29 gennaio 1323.

In primis, quarta calcine vendi debeat libris .vii. et soldis .xii. conducta ad domum emptoris, et non plus, sub pena librarum .xxx. et soldorum .xii.÷.

Item, milliarium petrarum vendi debeat soldis .xxiiii. et denariis .viii. conductum ad domum emptoris, et non plus, sub
15 dicta pena.

Item, milliarium cupporum vendi debeat libris .iii., soldis .xvii. et denariis .vi. conductum ad domum emptoris, et non plus, sub pena predicta; et qui acusaverit aliquem contrafacientem habeat medietatem pene si per eius acusationem veritas cognoscetur.

20 Item, ordinaverunt domini quo si fornaxerii predicti vendiderint calcinam ab una quartarola infra, quod non teneantur facere conduci dictam calcinam ad domum emptoris, nec propter hoc incurrat penam aliquam.

Item, ordinaverunt suprascripti domini quod vendatur ma-
25 stellum calcine denariis .xiiii.÷. ad rationem suprascriptam.

1. La scrittura del capitolo XVIII è eguale a quella dei due capitoli precedenti. Esso fu cancellato nel registro con due linee in croce. Cf. nota 1. 8. de] Così il cod. Cf. p. 74, r. 3 Marcum da Mugla e così pure a p. 20, r. 3, ma lo scrivano del capitolo XVIII usò costantemente la frase Marcum de Mugla. Cf. cod. cc. 50 A, 137 B, 160 A, B, 197 A. 10. Dopo .xii. il cod. aggiunge et denariis .iii. ma col segno di espunzione. 12. .xii.÷] Cod. .xii. ma la pena « banni integri » era di lire 30 e soldi 12¹/₂. Il cod. aggiunge senza variazione di scrittura, ma con altro inchiostro, assendit milliarum calcine libris .xxx. et soldis .viii. parvorum 18. Cod. contrafacientem 20. quo] Così il cod. 23. incurrat] Così il cod. per incurrant 24. vendatur] Parola scritta nello spazio interlineare senza variazione di scrittura o d' inchiostro.

(1) Il capitolo XVIII fu cancellato era divenuto inutile. Cf. capitolo xx. (cf. nota a r. 1) dopo l'otto maggio (2) La frase accenna alla deliberazione del capitolo xviii. 1324, perchè per nuove disposizioni

8 maggio 1324.
(R)
c. 137 B [c. 10 B]

XX. || Millesimo .cccxxiii., indicione .vii., die octavo mensis maii, tempore dominorum Symeonis Marçello, Bellini Lando et Iohannis Caucho iusticiariorum veterum, ordines calcine, lapidum et cuporum taliter ordinarunt ut a modo observari debeant, sub pena librarum .xxx. et soldorum .xii÷. et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum: 5

In primis quarta calcine vendi debeat libris .viii. parvorum ad monetas sine laçio (1).

Item, milliarium cupporum vendi debeat libris quatuor parvorum ad monetas sine laçio. 10

Item, milliarium lapidum vendi debeat grossis .viii. et picolis .viii. ad monetas sine laçio.

Mastellum calcine vendi debeat denariis .xv÷. et non plus.

5 aprile 1326.
(S)
c. 144 B [c. 17 B]

XXI. || In Christi nomine amen. .mcccxxvi., die quinto intrante aprili, de mandato dominorum Marci Lando et Bertucii Gri- 15
mani iusticiariorum veterum, tercio eorum socio vacante, provisum fuit super facto calcine et firmatum et ordinatum in hunc modum:

Primo, quod quãrta calcine debeat vendi libris .viii. parvorum sicut prius et soldis .xv. parvorum pro mensuratura, caricatura et discaricatura ad domum emptoris. 20

Item, quod mastellus calcine debeat vendi parvis .xvii. et illa de spongia soldis .v. parvorum. et ille medius parvus quem

1. La scrittura del capitolo XX si distingue da quella dei capitoli precedenti solo per l' inchiostro più cupo. 8. Dopo laçio il cod. aggiunge con simile scrittura, ma con inchiostro più languido, conductam ad domum emptoris 9. Cod. debeant 10. Dopo laçio il cod. aggiunge c. s. conductos ad domum emptoris 12. Dopo laçio il cod. aggiunge c. s. conductas ad domum emptoris 14. Nel cod. il capitolo XXI sta a sè e porta il titolo De calcina. La scrittura è un po' diversa da quella del capitolo precedente.

(1) La parola « laçio », che tuttora vive a Venezia nel linguaggio dei panettieri, significava lo sconto che il venditore faceva nel prezzo o col dare gratuitamente un'aggiunta, a chi comprava la sua merce all'ingrosso. Nella forma « laggio », cioè l'aggio, si legge in una lista di spese del 26 maggio 1372 per la demolizione e ricostruzione di un muro dietro il monastero di S. Domenico, lista pub-

blicata dal CECCHETTI nell'Archivio Veneto, XXVII, 333, nota 4. Il PATRIARCHI nel Vocabolario veneziano e padovano, 2ª ediz., Padova, Conzatti, 1796, p. 186, ricorda « lazo » nel senso di quel vantaggio che si dà per aggiustamento della valuta d'una moneta, nel quale significato si trova anche nel citato inventario del 1341 edito dal MOLMENTI, op. cit. p. 522.

solvebat emptor pro tenendis mastellis nitis et mundis, nunc trasmutetur ita quod venditor seu fornaserius solvere debeat ipsum et in se computare, nichilominus quod fornaserii teneantur mastellos tenere et facere teneri nitos et mundos.

5 Item, quod si fornaserius aliquis vendet seu mittet alicubi mediam quartam calcine vel ab inde infra, quod fornaserius habere debeat soldos .vii. parvorum pro mensuratione, caricatura et discaricatura ad domum emptoris.

10 Item, quod fornaserii teneantur recipere omnem monetam usualem in Veneciis.

Item, si quis contrafecerit in predictis vel aliquo predictorum aliquo modo vel ingenio, incurrat penam librarum .xxx. et soldorum .xii. et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum. verum si quis modo recepisset peccuniam aut pro-
15 misisset alicui dare calcinam per formam aliorum ordinum, quod ille promissiones et pacta in sua remaneant firmitate, alia amplius non facturus contra presentes ordines, sub dicta pena, remanentibus omnibus aliis ordinibus scriptis ad cameram iusticie in suo robore firmitatis⁽¹⁾.

1. *Cod. ripete tenendis dopo mastellis* 19. *Il capitolo XXI fu cancellato nel registro con due linee in croce il 9 giugno 1326, come è dimostrato dalla seguente nota che è in calce alla c. 144 B ed ha la stessa scrittura del capitolo cancellato, ma l'inchiostro è un po' diverso: Millesimo predicto, die nono intrante iunii, predicta capitula sunt cassata (cf. nota 1), quia facta per ignoranciam contra formam capitularis, preter scienciam domini ducis et consilii. et per ipsum dominum ducem et consilium et domini Marci Lando et Çanoti Laureano et Bertucii Grimani iusticiariorum veterum firmatum et ordinatum fuit quod quarta calcine vendatur de cetero libris .viii. et soldis .x. et denariis .viii. parvorum ad monetas conducta ad domum emptoris, et cetera remaneant in suo statu, sicut retro in ordinibus patet. La seconda colonna della c. 144 B è bianca.*

(1) Per deliberazione del Maggior Consiglio in data 9 maggio 1308 (*Capricornus*, c. 69B; *Avogaria*, *Magnus*, c. 50 A) i giustizieri non potevano ac-

crescere il prezzo della calce, dei tegoli e dei mattoni senza averne date le ragioni alla Signoria e senza che questa ne avesse data loro licenza.

CAPITULARE DE FILACANAPIS.

IN nomine Domini nostri amen. anno millesimo ducentesimo
 .xxx. secundo, mense februarii, indicione sexta, nos iusticiarii
 5 Dominicus Valero, Marinus Bonci, Iulianus Acotanto, Basilius
 Simiteculo atque Stephanus Gambarino fecimus filatores cannabi
 de Veneciis iurare, sicut ⁽¹⁾ in subiecto capitulari continetur:

I. Iuro ad evangelia sancta Dei quod omnia precepta que
 dominus dux cum suo consilio michi fecerit, vel que maior
 10 pars de iusticiariis qui nunc sunt vel erunt per tempora per do-
 minum ducem et maiorem partem consilii ⁽²⁾, de canabo, ego
 attendam bona fide sine fraude ⁽³⁾, et quod non comparabo nec
 faciam comparari canabum ligatum in fascibus vel in fascem, sed
 dissoltum de fascibus et in marribus ⁽⁴⁾ ligatum. et non labo-

1. È il numero d'ordine che il capitolare ha nel registro. 2. Il titolo fu scritto
 con inchiostro rosso nel margine superiore della c. 124B dallo scrivano del maggio-
 settembre 1278. 6. Cod. filiatores

(1) La formula del proemio somi-
 glia assai a quella del capitolare dei
 giubbettieri, cf. p. 23, rr. 3-10; solo
 ne differisce, perchè la data precede
 il nome dei giustizieri, ed è omessa
 la frase « qui constituti sumus per do-
 « minum nostrum... inclitum Vene-
 « tiarum ducem et eius consilium ad
 « iusticiam moderandam ».

(2) Per la formula ampliata cf. ca-
 pitolare dei misuratori d'olio, p. 76,
 nota 3, la quale giustifica la colloca-
 zione della virgola.

(3) Lo stesso concetto è espresso
 anche verso la fine di questa formula
 di giuramento, cf. p. 99, rr. 4-6; ma in
 quella parte l'obbligo dell'obbedienza
 si riferisce alle ordinanze future.

(4) « Maro » nel linguaggio rustico
 veneziano e delle vicine provincie ve-
 nete significa « cumulo, mucchio » e
 si usa a proposito del fieno e di altri
 prodotti agricoli. Cf. NINNI, *Mate-
 riali per un vocabolario della lingua
 rusticana nel contado di Treviso*, Vene-
 zia, Longhi e Montanari, 1891, I, 42:

I.

Il capitolare dei
 filacanape come fu
 stabilito dai giu-
 stizieri nel feb-
 braio 1233.

c. 124 B

rabo nec faciam laborari aliquem hominem vel feminam cannabum nisi legale; et legaliter faciam extrahi stupam⁽¹⁾ de canabo. et similiter non laborabo nec faciam laborari aliquam personam, hominem vel feminam, operam de canabo novo cum opera de cannabo veteri, nec cannabum novum cum cannabo marcido⁽²⁾ miscebo. et non miscebo operam de stupa cum opera de canabo⁽³⁾ bona fide sine fraude, et extracta stupa de canabo legaliter ut dictum est, nichil plus de eo traham nec extrahi faciam neque pro opere de sparcina⁽⁴⁾ neque pro aliqua alia re, sed ipsum co-

2. Il cod. corregge extrahi su extrahii col segno d'espunzione. 6. Dopo il primo miscebo il cod. aggiunge nello spazio interlineare il segno di richiamo V e nel margine il segno di riordinamento + ripetuto anche nel margine al principio del periodo et non striccabo &c., e però ho preposto il periodo et non striccabo &c. all'altro et non comparabo &c. invertendo la disposizione che hanno nel cod. E tanto più sono convinto dell'opportunità di questa restituzione, perchè così la materia è disposta in modo più razionale; difatti i periodi circa la lavorazione del canape si succedono così senza interruzione e parimente i due periodi circa l'acquisto e la vendita di quella merce. Dinanzi et non miscebo nel margine sta un segno di riordinamento a cui ne corrisponde un altro a mala pena visibile innanzi al periodo che comincia per et similiter al r. 3 Interpetro i due segni come indicazione che i due periodi debbano essere invertiti. L'inversione dà maggiore unità alla materia del capitolo, perchè et similiter non laborabo corrisponde a et non laborabo del periodo precedente, e così pure et non miscebo &c. alle ultime parole del periodo precedente cum cannabo marcido miscebo 9. Ad aliqua segue nel cod. re ma col segno di espunzione.

« maro de fien », cioè mucchio di fieno; donde la frase « ammarrare il « canape », cioè legare strettamente il tiglio in balle dopochè le buone coppie sono state separate dalle meno buone. Evidentemente non si acquistava il canape in fasci, ma sciolto dai fasci e legato in « mari », per conoscerne la qualità.

(1) Nella stigliatura per separare la filaccia dalle altre materie.

(2) Quantunque la disposizione abbia qualche somiglianza col periodo della formula di giuramento dei giubbettieri, il quale si legge a p. 24, rr. 11-14; questa è la prima volta che nei capitoli delle Arti veneziane viene ricordato in modo esplicito l'obbligo di non mescolare nello stesso lavoro materia vecchia con nuova o materia nuova buona con materia guasta. Qualche

cosa di simile si legge nel *Breve Pisani communis* del 1286 (ed. cit. I, 305): « canaparios et calafatos cogemus facere cere eorum artem bene et legaliter, sine fraude; et funes sive treccias novae vendere pro novis, et veteres pro veteribus ».

(3) Per questo obbligo che non sempre fu osservato, la Signoria in data 13 gennaio 1340 (1339 m. v.) proibì di lavorare o far lavorare « al « cùn sarzio vizioso e falso », cioè di stoppa e coperto di buon canape; Arch. di Stato di Venezia, *Arte dei filacanape*, processo 38, c. 4 A.

(4) Propriamente « spartina » significa le fibre tessili dello « spartum » o « iuncea », donde derivò, anche a Venezia, l'altro significato datogli dal GUGLIEMOTTI nel *Vocabolario di marina*, col. 1708, s. v., cioè di corda

muniter ⁽¹⁾ laborabo vel faciam laborare bona fide sine fraude tantum in opere comuni. et non striccabo neque offizabo ⁽²⁾ filum de cannabo nec missum in fuso, neque tunc quando laborabo; nec etiam cum fuerit commissum, ipsum in||fundam ⁽³⁾ vel ipsum in-
 5 fundi faciam. ||et non comparabo cannabum filatum foris Vene-
 ciis ⁽⁴⁾ nec ipsum committam ⁽⁵⁾ nisi de licencia iusticiariorum

C. 125 A

C. 124 B

2. offizabo] Così il cod., forse con errore di scrittura per affazabo Cf. nota 2.
 5. Dopo cannabum il cod. aggiunge filitar col segno di espunzione. 6. Il cod. corregge senza variazione di scrittura ipsum su ipsam

stramba, fatta di sparto, giunco e ginestra a strapazzo per molte occorrenze di navigazione e di pesca. Tra i documenti dell'Arte dei filacanape all'Archivio di Stato di Venezia ve n'è uno in data 6 maggio 1331 (*Arte dei filacanape*, processo 38, c. 2 A) pel quale la Signoria vietava di lavorare o far lavorare « nè rigani nè sparzine « nè alcun lavorièr de sarzia vecchia « per cagion de vender », e un altro simile in data 4 aprile 1438 (loc. cit. c. 11 A), tratto dal capitolare del magistrato alla Tana, e contenente il divieto di lavorare o far lavorare, per vendere, « rigani, sparzine ovèr alcùn « altro lavorièr de canevo, fatto de « sarzia vecchia ». Ma qui « spar- « cina » sembra denotare una materia che talvolta si estraeva dal canape. Cf. capitoli III, VI e VII.

(1) Estratta la stoppa e compiuta la stigliatura, il canape si lavorava « comu- « niter », cioè senza altre separazioni.

(2) La parola « striccabo » forse significava lo strofinare il canape prima con pezze bagnate (cf. capitolo XXII) e poi con pezze asciutte per render liscio il lavoro. Il Maggior Consiglio in data 30 dicembre 1293 (Arch. di Stato di Venezia, Deliberazioni del Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 39 A) circa il lavoro del canape ordinò « habendo semper cautellam « quod non strigletur filum cum peciis « balneatis ». Se « offizabo » sta per

« affazabo », la frase significava che non si dovevano mescolare fili cattivi con fili buoni, nè accomodare il tutto in modo da celare la frode. Cf. capitolare dei linaioli, c. 129 B: « li- « num... non miscebo... nec afaçabo « nec fatiam afaçari ad hoc ut me- « lius appareat a foris quam inte- « rius ». Infatti il Maggior Consiglio in data 15 ottobre 1286 (Arch. di Stato di Venezia, c. s. *Liber Çaneta*, c. 17 B; Avogaria, *Cerberus*, c. 65 B) deliberò che non fossero usati nei lavori dell'Arte fili di cattiva qualità: « debeant [cioè i giurati eletti dai giu- « stizieri per l'ispezione dell'Arte] vi- « dere filis extensos de canavo quod « debet committi, et illos filis inqui- « rere et circare, et si invenerint filis « qui non sint ponendi in canavo, fa- « tiant illos extrahi ».

(3) Non so se qui « infundam » significhi « bagnerò »; certo è che il canape doveva conservarsi asciutto. Cf. p. 101, nota 7.

(4) Il canape filato fuori di Venezia non dava al pubblico alcuna garanzia d'essere della qualità voluta dalle ordinanze della repubblica. Al contrario a Venezia si comperava il canape greggio, anche se era stato prodotto fuori del ducato.

(5) La parola « committere » significava l'unir insieme in un lavoro i fili o anche i legnuoli ed i cavi, torcendoli gli uni sugli altri.

c. 125 A

qui sunt vel erunt per tempora. ||et non vendam nec vendi
 faciam ullum laborerium de stupa pro laborerio cannabi⁽¹⁾. in-
 super autem, non faciam ullam conpagniam nec conspira-
 tionem cum aliquo contra homines Veneciarum de precio ven-
 dicionis cannabi⁽²⁾ seu tegle⁽³⁾. et si aliquis homo vel femina 5
 aduxerit michi ad vendendum aliquem funem novum vel vete-
 rem de quo mea conscientia me acuset quod sit de furto⁽⁴⁾,
 ipsum non comparabo. et si sciero ipsum inquiri vel audivero,
 manifestabo⁽⁵⁾ illum qui michi adduxerit, ita quod ille qui perdi-
 derit, suam rem habere possit, bona fide sine fraude. et non 10
 mittam nec mitti faciam in meo laborerio aliquem hominem
 vel feminam qui suprascriptum non fecerit sacramentum⁽⁶⁾, nisi
 forte pueros vel puellas qui volvit mascellam⁽⁷⁾. et si sciero
 quod aliquis homo vel femina laboraverit vel fecerit laborare can-
 nabum, qui non fecerit istud sacramentum, vel fecerit contra 15
 istud ordinem, quam cicius sciero manifestabo domino duci et
 eius consilio vel iusticiariis⁽⁸⁾, qui sunt vel erunt per tempora
 per dominum ducem et maiorem partem consilii. et hoc sacra-

13. volvit] *Così il cod. al solito per volvunt mascellam] Così il cod. ma probabilmente con errore di trascrizione per maseolam (cf. capitolo XXIII) che poteva essere scritto secondo l'uso del copista anche nella forma masceollam Cf. nota 7.* 16. istud] *Così il cod. Cod. ordinnem*

(1) Cf. capitolare dei giubbettieri, p. 24, rr. 11-14.

(2) Cf. capitolare dei sarti, p. 12, r. 5 - p. 13, rr. 1-3.

(3) « tegla » era il tiglio, cioè quanto rimaneva del canape dopo la separazione della filaccia dai canapuli.

(4) Cf. capitolare dei sarti, p. 13, rr. 3-5.

(5) Cf. capitolare dei sarti, p. 13, rr. 5-6; e però a « manifestabo » si deve sottintendere « dominis iusticia-riis ». Ma le frasi colle quali viene espresso l'obbligo della denuncia, si ritrovano per la prima volta in questo periodo della formula, donde sono passate nei capitolari susseguenti.

(6) Cf. capitolare dei fornaciai, p. 80, rr. 8-9.

(7) La « masiòla » o « maseòla » era una specie di aspo o rotella per torcere il canape in fili. L'eccezione è spiegata dal capitolo XXIII dal quale è dimostrato che i garzoni addetti a quell'ordegno non erano obbligati al giuramento. Ciò probabilmente avveniva, perchè a far girare la « masiòla » bastava un fanciullo, e il giuramento del capitolare dell'Arte non si poteva dare da coloro i quali non avevano ancora compiuto i quattordici anni; un esempio è dato dal capitolo III dell'antico capitolare dei « fioleri » (cf. N. *Archivio Veneto*, I, 319).

(8) Cf. capitolare dei sarti, p. 13, rr. 9-11.

mentum faciam successive in fine quolibet termino ⁽¹⁾ ⁽²⁾
 incipiendo annum a mense quo iurabo. quod si non fecero, non
 laborabo ulterius cannabum, donec prefectum fecero iuramentum.
 et si aliquo tempore dominus dux cum suo consilio aliquid ad-
 5 dere vel minuere voluerit, omnia attendam ⁽³⁾ bona fide sine
 fraude, nisi remanserit per dominum ducem et maiorem partem
 consilii vel per dominos iusticiarios.

II. Item, quod nullum cannabum ordire faciam post occa-
 sum solis, nec debeo, causa ipsum permittendi ⁽⁴⁾ ad laborandum
 10 in eadem nocte.

III. || Item, nullum cannabum comparabo nec comparari fa-
 ciam de quo sciam vel credam esse extracta ⁽⁵⁾ sparcina ex ipso,
 nec, postquam sciero sparcinam extractam de illo, illud canna-
 pum vel ipsam sparcinam non comparabo nec faciam comparari,
 15 hoc est pro laborando in Veneciis.

III. Insuper, si sciero aliquem hominem Veneciarum fa-

1. termino] *Un correttore aggiunse su fondo abraso ad festum sancti Michaelis. La scrittura originaria non ha lasciato traccia di sé. Circa la data della correzione cf. nota 2.*
 4. Il cod. corregge aliquo su aliquod col segno di espunzione. 7. La frase vel per dominos iusticiarios è in lettere minute, forse dello scrivano del quale dò notizia nella nota 3 a p. 105. Credo che essa facesse parte del testo originario, perchè corrisponde alla formula già usata in altri capitolari. Cf. capitolare dei sarti, p. 15, rr. 10-11; capitolare dei giubbettieri, p. 25, rr. 12-13.

(1) Cf. capitolare dei fornaciai, p. 84, rr. 9-11.

(2) Cf. nota al r. 1. La festa di san Michele ricorre il 29 settembre. La scrittura originaria forse indicava il nome d' un' altra festa. La scrittura della correzione è identica a quella del capitolo xxxiiii il quale è posteriore al 7 gennaio 1287 ed anteriore all' 8 maggio 1292; quindi forse fu eseguita entro questi due termini. Pel giuramento cf. p. 105, rr. 10-11.

(3) Cf. capitolare dei sarti, p. 15, rr. 6-11.

(4) Mal si eseguiva la stigliatura e la commettitura del canape in tempi e luoghi umidi e nebbiosi. E però il 30 dicembre 1293 (*Liber Pilosus*, c. 39A) i tre ufficiali preposti all' incetta del ca-

nape giurarono nel loro capitolare di non far « committi dictum fillum in aliquo laborerio cum pluvia vel caligo nec etiam de nocte, nisi magna necessitas immineret ». E anche nel *Breve Pisani communis* del 1286 (ed. cit. I, 305 e 306) si legge: « canaparios... cogemus... non connictere aliquam sartiam sive trecciam cum pluet, de die nec de nocte », ove proponerei la punteggiatura « cum pluet de die, nec de nocte ».

(5) « extracta » può intendersi o di materia o di lavoro (cf. p. 96, r. 2 e p. 100, rr. 9-10); qui si riferisce alla materia (cf. r. 13). *Breve Pisani communis* del 1286 (ed. cit. I, 305): « canaparios... cogemus... non extrahere spartinam de aliquo canape ».

II.

Ordinanze aggiunte al capitolare dei filacanape innanzi alla sua registrazione, cioè innanzi al maggio-settembre 1278.

(1 gruppo)

c. 125 B

cere in aliquo contra predicta⁽¹⁾, cicius quam potero manifestabo iusticiariis, qui modo sunt vel erunt.

(II gruppo)

V. Preterea, nullum cannapum alicui veneto vel forinseco laborabo⁽²⁾ vel laborari faciam, nisi illi, cui laborabo vel fecero laborari, hoc idem per omnia fecisset sacramentum, aut nisi laborarem illud de mandato domini ducis et consilii aut iusticiariorum, qui sunt vel erunt.

VI. Item, donec laboravero vel laborari faciam operam subtilem⁽³⁾, scilicet spagum, cordas, restas et retem, extractis predictis operibus de canapo, non laborabo de residuo, nec faciam laborari, nisi riganos⁽⁴⁾. nec restas laborabo nec faciam laborari a triginta sex filis supra. et donec laborabo vel faciam laborari predicta opera, non me intromittam in altero opere canapi⁽⁵⁾. et predictas operas subtiles non laborabo nec faciam laborari de sparcina aliqua, nisi de cannapo cumunali⁽⁶⁾, et eas comuniter laborabo et faciam laborari. et stupam quam de predicto cannapo

3. Il capitolo V non comincia nel cod. col capoverso. 4. illi] Così il cod. per ille forse per influsso di cui 8. Il cod. ha nel margine un segno di richiamo in forma di croce. 10. Il cod. corregge senza variazione di scrittura residuo su siduo 15. cumunali] Così il cod.

(1) « predicta » si riferisce solo ai capitoli II e III, perchè lo stesso precetto era già stato fatto nel capitolare per la materia del capitolo I. Il precetto dimostra che i capitoli II-III furono composti nel medesimo tempo.

(2) L'obbligo riguardava i soli lavoratori in contrapposto ai « capitanei » « artis » veneziani o forestieri.


(3) L'Arte si divideva in due membri, i filacanape d'opera grossa e quelli d'opera sottile. I primi lavoravano gomene, funi grosse, cavi, scotte, alzaie, patarassi &c.; i secondi spaghi, corde, reti e funi di grossezza inferiore, e precisamente di meno di trentacinque fili. La stessa distinzione esisteva in altri sodalizi, p. e. in quello dei cristallai, e corrispondeva anche a consuetudini allora vigenti presso altri comuni italiani. Per esempio a Firenze l'Arte dei fabbri si componeva

di più membri, uno dei quali dicevasi « membrum artis grosse »; cf. statuto dei fabbri dell'aprile 1344; Arch. di Stato di Firenze, *Arti, Fabbri*, I.

(4) Dicevasi « riganani » le funicelle o le piccole corde per le quali non era necessaria grande saldezza. Non mancano esempi di tale merce in documenti anche più antichi di questo capitolare. Nel *Liber Pleg.* (c. 32 B), a proposito d'una denuncia fatta forse nel 1224, è ricordato tra gli oggetti derubati anche un « riganum », e a proposito di un'altra simile (c. 82 A) avvenuta nel dicembre 1226, si fa menzione di otto pezze « de riganis ».

(5) Interpretro il passo nel modo seguente: chi apparteneva al membro d'arte minuta, non poteva eseguire lavori d'arte grossa; cf. capitolo XIII.

(6) Cioè di canape comune, e non di canape scarto nè di sparcina.



extraham vel extrahi faciam, non laborabo de ipsa laborerium aliquod, nisi riganos, neque de residuo predicti laborerii vendam in fuso nec vendi faciam aliquo modo.

VII. Insuper, sparcinam aliquam non comparabo nec faciam
5 comparari || laboratam neque dislaboratam que veniat de Ferraria, neque de ipsius districtu, neque de aliqua alia parte. nec canapum laboratum foris Veneciis⁽¹⁾ comparabo, nec faciam comparari aliquo modo; et si sciero quod aliquis fecerit contra ordinem suprascriptum, manifestabo iusticiariis qui sunt vel erunt
10 per tempora. et omnia suprascripta⁽²⁾ attendam et observabo bona fide sine fraude, aut plus vel minus secundum quod michi addere vel minuere voluerit dominus dux cum suo consilio aut iusticiarii qui sunt vel erunt per tempora.

VIII. Item⁽³⁾, quod nullus filacanipus⁽⁴⁾ nec quis vendens
15 cannapum audeat vendere nec per se facere vendi canapum⁽⁵⁾ a quinquaginta libris superius sine licencia maioris partis iusticiariorum vel omnium ipsorum. et si scierit aliquem facere contra que dicta sunt, manifestabit ipsum cicius quam poterit predictis iusticiariis vel maiori parti.

20 Hec⁽⁶⁾ autem adiuncta tota, superius determinata, iungantur et ponantur in capitulari filacanaporum.

VIII. Et non ponam, nec poni faciam canabum in loco
qui remittat⁽⁷⁾.

c. 126 A

(III gruppo)

2. Il cod. corregge senza variazione di scrittura laborerii su laborerium 7. Veneciis] Il cod. aggiunge nello spazio interlineare un segno di richiamo in forma di croce, eseguito con inchiostro più languido come i precedenti; dal contesto non mi sembra dimostrato che esso sia in corrispondenza con quello del capitolo VI. 14. Il cod. corregge senza variazione di scrittura e d' inchiostro filacapus su filanapus 20. Manca nel cod. il capoverso. 22. Manca nel cod. il capoverso. Il cod. corregge senza variazione di scrittura ponam su poni

(1) Cf. p. 97, rr. 5-6.

(2) « suprascripta » si riferisce solo alla materia dei capitoli V-VII; cf. capitolo III. I capitoli V-VII furono perciò composti nel medesimo tempo.

(3) Dopo « Item » si sottintende « ordinamus » riferito ai giustizieri, forse anche diversi da quelli del proemio.

(4) Cioè qualunque padrone di opi-

ficio, ossia « caput artis ». Il filo indicava di qual padrone o maestro fosse il lavoro.

(5) « canapum » qui significa « lavoro di canape »; per il divieto cf. capitolo XVIII.

(6) « Hec » si riferisce probabilmente alla materia di tutti i capitoli II-VIII.

(7) Il canape si doveva porre in un

X. Item, ordinamus ⁽¹⁾ ut quilibet filacanicus quando venderit aliquem canipum ponderante a libris centum supra ⁽²⁾, in quo quidem canipum erit filum ab uno capite ⁽³⁾ usque ad alium, ex colore a nobis designatum et concessio, potestatem habeat accipiendi de unoquoque centenario denariorum venecialium par- 5
vorum sex supra pactum inter se habitum. verumtamen ille qui signum de tegla habet, nichil de dictis sex denariis habeat vel accipiat.

XI. Item, et quod nullus magister vel filacanicus, de opera grossa vel de suptile, audeat comparare canipum cum restibus oc- 10
cassione ipsum revendendi ⁽⁴⁾ in districtu Veneciarum ⁽⁵⁾, in pena admittendi ipsum canipum et bannum ad nostram voluntatem.

c. 126 B

XII. || Item, quod nullus magister de opera subtile audeat laborare vel faciat laborari aliquod laborerium quod ponderet plus de libra .i. pro passo ⁽⁶⁾, in pena banni ad nostram volun- 15
tatem.

XIII. Item, et quod nullus magister de arte suptile possit laborare opera grossa hinc ad annos .iii.

2. ponderante] *Così il cod.* 3. canipum] *Così il cod.* 4. designatum] *Così il cod. per designato Cod. concessio* 7. habeat] *Così il cod. per influsso del dialetto.* 10. *Cod. baudeat* 12. bannum] *Così il cod. per banni* 18. ad annos .iii.] *La frase è cancellata nel cod., e nello spazio interlineare vi è stato aggiunto in lettere minute, forse dallo scrivano del quale do notizia nella nota 3 a p. 105: et quod nullus de arte subtile audeat laborare artem grossam sine licencia dominorum iusticiariorum.*

luogo ove l'umidità non lo guastasse; cf. il capitolare dei tre ufficiali del comune sul canape in data 30 dicembre 1293 (*Liber Pilosus*, c. 39 A): « predictum canipum... debemus facere cere reponi in solario, vel in loco « ubi sit solum de subtus et murus « circumdatus tabulis et sextoriis super solum... et posito fillo super « fuso, non faciam ipsum poni, nisi « in solario vel in loco ubi solum sit « altum a terra pedibus tribus, habendo semper sextoria super solum ».

(1) Cioè « nos iusticarii », i quali potevano anche essere diversi da quelli del proemio e del capitolo VIII.

(2) S'intende che il lavoro non poteva esser venduto senza licenza dei giustizieri; cf. capitolo VIII.

(3) Il filo doveva avere la stessa lunghezza del canape lavorato.

(4) Cf. capitolare dei pescivendoli, p. 60, nota 1.

(5) Cioè in tutto il litorale da Grado a Cavarzere.

(6) Cf. capitolo VI, solo che il limite dei lavori d'arte sottile rispetto a quelli d'arte grossa qui viene fissato rispetto al peso anzichè rispetto alla grossezza. Il « passo » era la misura per le corde, funi &c.; circa la sua lunghezza cf. BOERIO, op. cit. s. v.

XIIII. Item, cito quando canipum fuerit aptatum ⁽¹⁾ et spadolatum ⁽²⁾, debeant stupam de eo extratam, per extimatorem comunis facere ponderare, et ipsam ponderatam nobis in scriptum deduci, et postea ipsam de sua domo extrahi ⁽³⁾, in pena banni, 5 nec ipsa audeat laborare; et non debeat vendere dictam stupam nisi cum licencia dominorum iusticiariorum.

XV. Item, quod aliquis qui laborat de opera suptile, non audeat de ipsam vendere illis de grossa, et ille de grossa non audeat ipsa emere ⁽⁴⁾.

10 XVI. Item, ordinamus quod aliquis filacanipus de opera subtile non audeat laborare aliquod laborerium de stopa ⁽⁵⁾ quod sit longum ultra passos viginti ⁽⁶⁾, in pena banni ad nostram voluntatem.

XVII. Item, volumus quod quilibet filacanipus in quolibet 15 canipo qui ponderat a libris .c. et supra, ponat unum filum ab uno capite usque ad alium ex eo colore quo ei dabimus ⁽⁷⁾.

XVIII. Item, ordinamus quod aliquis filacanipus non audeat ponere aliquam quantitatem canapi in domo vel domibus suis, nisi primo per extimatores comunis ipsum canipum ⁽⁸⁾ fuerit extimatum 20 et ponderatum, ac poni vel poni facere ipsum refugium ⁽⁹⁾ in alio

1. *Il cod. corregge cito su cicino col segno di espunzione.* 5. ipsa] *Così il cod. per ipsam* 6. *Cod. domini* 7. *Cod. laborant* 8. ipsam] *Così il cod. vendere] Il cod. aggiunge nello spazio interlineare vel laborare La scrittura sembra del sec. XIII.* 9. ipsa] *Così il cod.* 10. *Il cod. premette nel margine il segno di richiamo +.* 16. quo] *Così il cod.*

(1) La frase si riferisce alle operazioni della scavezzatura.

(2) Si batteva il canape con una spatola di legno per separare il taglio dai canapuli e dalle lisce aderenti alla filaccia e per dividerne le fibre rendendole parallele tra loro.

(3) Se la stoppa stava presso l'artigiano, questi più facilmente commetteva frodi nei lavori di canape a cui accenna il «laborare» del r. 5; cf. nota 3 a p. 96.

(4) Alcuni lavori d'arte sottile potevano servire ai maestri d'arte grossa per far gomene, cavi &c.; ma se quei lavori erano loro venduti dai maestri

d'arte sottile, era meno facile impedire le frodi nei lavori d'arte grossa.

(5) Cioè «rigani»; cf. p. 101, rr. 1-2.

(6) Anche questo era un limite ai lavori d'arte sottile rispetto a quelli d'arte grossa.

(7) Cf. capitolo x.

(8) Cioè il canape buono.

(9) «refugium» o «refudium» era il canape scarto; cf. deliberazione del 2 settembre 1360 presa in Collegio (Arch. di Stato di Venezia, *Arte dei filacanape*, processo 38, c. 7 A): «quelli «ditti maistri et marcadanti fa conzàr «o reconzàr lo canevo che per li no-

loco vel locis et non in suis domibus. et non audeat etiam ipsum refudium in suis laboreriis laborare, in pena banni integri, et dare etiam nobis tam bonum quam refudium in scriptis ⁽¹⁾, in pena banni.

XVIII. Et quod nullus filacanipus de arte subtile habere 5 debeat societatem cum aliquibus de arte grossa in comparando sive vendendo, vel aliquo modo aut ingenio ⁽²⁾.

c. 129 A

XX. || Statutum quoque est per dominum ducem et maiorem partem consilii quod quicumque contra predictum ordinem fecerit, emendare debeat pro banno libras .xxx. et soldos .xii÷. denariorum venecialium, et de inde non audeat laborare nec facere laborare cannabum. et si postmodum fuerit inventus laborare cannabum vel quod faciat laborare, emendare debeat suprascriptum bannum, et quot vicibus inventus fuerit laborare vel quod faciat laborare, tot vicibus prefactum bannum debeat emendare ⁽³⁾. 10 15

(1111 gruppo)

XXI. Ordinamus quod nullus debeat laborare artem predictam canapi nisi prius veniat ad camaram iusticiariorum iuraturus ⁽⁴⁾ et accepturus ordinem ⁽⁵⁾ que sibi dare volumus.

XXII. Item, quod nullus audeat laborare nec facere laborare ipsam artem omni peciis balneatis ⁽⁶⁾ nisi cum minori quanti- 20

3. bonum] *Cod. bonis per influxo di nobis il solito segno di maggiore separazione.* 5. Manca nel cod. inanzi al capitolo 7. Il cod. omette modo *Il cod. corregge senza variazione di scrittura aut su aud* 8-9. *Il passo Statutum - contra predictum ordinem che occupava i tre ultimi righe della seconda colonna della c. 126 B fu abraso e ripetuto dal correttore nel margine superiore della c. 129 A [c. 2 A].* 9. *Probabilmente dopo consilii fu omesso et per iusticiarios Cf. p. 15, r. 13; p. 25, r. 17; p. 61, r. 10.* 17. *Il cod. aggiunge venerit a prius ma col segno di espunzione. Cod. iuraturis* 18. que] *Così il cod.* 20. omni] *Così il cod. per influxo del dialetto.*

«stri ufficiali del canevo a lor dado «ovèr gitado serà per reffu- «dio, e quello canevo così reparado «ovèr conzado a li ditti ufficiali pre- «xenta azò ch'el sia ricevudo per «bon canevo».

(1) L'artigiano quando gli giungeva il canape, non poteva riporne lo scarto in altri luoghi prima che tutto, e il buono e il cattivo, fosse stato stimato e pesato dagli stimatori del comune.

(2) Cf. capitolo I, p. 98, rr. 3-5.

(3) Cf. capitolare dei sarti, p. 15, rr. 12-15 - p. 16, rr. 1-4.

(4) Cf. capitolo I, p. 98, rr. 10-18 - p. 99, rr. 1-3. Soggetto di «ordini- «namus» è «nos iusticiarii», i quali potevano anche essere diversi da quelli del proemio e dei capitoli VIII e X.

(5) «ordinem» qui pure significa il capitolare.

(6) Erano probabilmente cenci immollati d'acqua che prima si premevano per farne uscire quanto più

tate quod fieri poterit, ita quod modo aliquo exire possit, et ut videatur quod ipsum laborerium melius veniat ad durandum et quod maiori utilitati et firmitati operis super eundem veniet quod aqua circa se tenere non possit⁽¹⁾. volumus etiam quod nullus
5 dicte artis dare debeat ad laborandum extra suam domum vel extra locum ubi faciet laborare⁽²⁾.

XXIII. Ordinatum est⁽³⁾ per dominos iusticiarios⁽⁴⁾ quod illi tres exstimatores⁽⁵⁾ qui sunt ad presens vel erunt per tempora, teneantur convocare omnes filacanipos quatuor vices in anno
10 et legere predictum capitularem; et omni anno teneantur⁽⁶⁾ iurare predictum ordinamentum, preter illos qui volvunt maseolas⁽⁷⁾.

XXIII. Item, quod nullus magister de arte grossa non audeat nec per se nec per aliquem alium emere canapum camaratum⁽⁸⁾

1. ita - possit] Così il cod., ma fu omessa qualche parola, forse aqua 3. Cod. eandam
5. Cod. demum 6. Dopo locum il cod. aggiunge nisi ma col segno di espunzione. 7. I capitoli XXIII-XXV si succedono senza capoverso nel registro e solo il primo è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione. Lo scrivano ha voluto in qualche modo imitare la scrittura del copista del maggio-settembre 1278. 10. capitularem] Così il cod.

liquido si poteva e poi si facevano scorrere sui fili e sui cavi, perchè non ne uscissero peli di canape nelle successive strisciature fatte con cenci asciutti.

(1) La frase molto oscura forse significa che il lavoro tanto più acquistava in utilità e saldezza quando non restava bagnato all'intorno.

(2) I lavori eseguiti fuori dell'opificio o della bottega del maestro, potevano facilmente sfuggire al controllo.

(3) L'ordinanza è di certo posteriore al maggio-settembre 1278, come è dimostrato dalla scrittura. Questa anche indica la data della registrazione, perchè nella sua forma genuina si trova in più documenti del registro che dall'ottobre 1278 (c. 6 A) discendono al 25 febbraio 1280 (c. 196 A), ma per la maggior parte sono del novembre 1278 o anche senza data certa.

(4) Cioè « veteres ». Mancano i nomi.

(5) Cf. capitolo XVIII. Erano i capi dell'Arte, allora forse eletti dai giustizieri. Cf. capitulare dei giubbettieri, p. 26, nota 3. La lezione di questo capitolo è indipendente da quella delle ordinanze simili, ad essa anteriori, che si leggono negli altri capitolari.

(6) Cioè gli uomini dell'Arte e non gli stimatori.

(7) Cf. capitolo I, p. 98, rr. 12-13 e nota 7.

(8) Sino dal 29 agosto 1263 il Maggior Consiglio aveva deliberato di vietare ai privati l'acquisto e l'incetta del canape greggio nel ducato, forse perchè lo Stato avesse il monopolio di tal merce e in parte anche dei lavori stessi d'arte grossa. Il documento si legge nel *Liber Communis primus* a c. 14 A, nel *Liber Fractus* a c. 40 A e nel *Bifrons*, c. 9 B, e non vi fu cancellato per deliberazioni posteriori e contraddittorie. L'esclusione dei

III.

Ordinanze aggiunte al capitulare dei filacanape dopo la sua registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278.

Ottobre 1278-1280 incip.

(A)

in Veneciis vel in districtu; et quod exstimatores teneantur nobis dare in scriptis refugium canapi quod⁽¹⁾ exstimaverint, et illum refugium nullus audeat emere sine licentia dominorum iusticiariorum.

XXV. Item, quod nullus filacanipus qui emit canapum vel emi faciat exstra Venecias, non audeat ipsum discaricare⁽²⁾ sine licentia dominorum iusticiariorum.

(B)
c. 129 A [c. 2 A]
nel marg. infer.

XXVI. || Item, ordinamus et precipimus quod exstimatores sint presentes ad exstimandum canapum predictum quando discaricaverint, et exstimatores teneantur dare in scriptis refugium dicti canapi.

2. dare] Parola scritta nello spazio interlineare senza variazione di scrittura e d'inchiostro. 5. La scrittura dei capitoli XXVI-XXVIII è simile a quella dei tre precedenti, ma è più minuta. I quattro capitoli si succedono senza capoverso nel registro e solo il primo è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione. 9. discaricaverint] Così il cod. per influsso del volgare.

maestri d'arte minuta mi sembra in parte spiegata dal capitolare del 30 dicembre 1293, giurato dai tre ufficiali del comune che allora compravano per lo Stato quanto canape si portava a Venezia (*Liber Pilosus*, cc. 38 B, 39 A); infatti esso dimostra che quei funzionari dovevano vendere quanto di quel canape loro pareva, ma solo ai maestri d'arte minuta, « illis qui faciunt « laborerium minutum ».

(1) Cf. capitolo XVIII; l'obbligo prima era dei filacanape. « quod » si riferisce a « canapi » e non a « refugium »; cf. capitolo XXVI.

(2) Lo scarico del canape si faceva alla presenza degli stimatori (cioè degli ufficiali preposti all'Arte) perchè dovevano subito stimarlo e pesarlo. Cf. capitoli XVIII e XXVI. Poichè lo Stato per la deliberazione del Maggior Consiglio del 29 agosto 1263 (cf. nota 8 a p. 105) aveva stabilito « quod nulla « persona audeat conparare nec conparari facere, incanipare vel incanipari facere canipum in Veneciis vel « in aliqua parte », cioè nella città e

nel distretto; così fuori del ducato i maestri dell'Arte potevano acquistare di quella merce, ma solo per l'esercizio del mestiere. Nel maggio 1282 fu deliberato dal Maggior Consiglio di far comprare per lo Stato quanto canape s'importava, come era stato allora proposto per la prima volta alla Signoria dalla Giustizia Vecchia (*Liber Communis primus*, c. 27 A; *Liber Fractus*, c. 53 A); laonde il canape che nel tempo della composizione del capitolo s'importava a Venezia, o era stato già comprato fuori del ducato dagli uomini dell'Arte e ad essi rimaneva purchè non ne facessero incetta, o veniva acquistato dal Governo. Nel maggio 1282, cioè circa due anni o pochi più dopo la composizione di questo capitolo, si calcolava (cf. deliberazione cit.) che ciascun anno si importassero a Venezia da quattrocento a cinquecento migliaia di canape, ed il migliaio di canape era di millecinquecentottanta libbre sottili. Cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. p. 135.

XXVII. Item eciam, quod nullus audeat laborare nec fieri laborare dictum canapum nec eciam ipsum vendere ⁽¹⁾ sine licentia dominorum iusticiariorum.

XXVIII. Item eciam, quod nulla persona non audeat emere
5 refugium ⁽²⁾ sine licentia dominorum iusticiariorum.

XXVIII. Item eciam, quod nullus de arte predicta grossa ⁽³⁾ non audeat nec presumat aliquod laborerium conmittere, si ille vel illi cui vel quorum erit laborerium ibi fuerint, vel eius nuncium ibi fuerit presens ⁽⁴⁾.

1. nec] Parola scritta nello spazio interlineare senza variazione di scrittura e d' inchiostro. 8. cui] Così il cod. 9. Segue nel margine laterale esterno della pagina con una scrittura simile a quella del capitolo XXXI: Ista sunt signa philacaniporum. Thomas Çeno signo nigro. Bartholameus Çeno signo albo. Matheus philacanipo signo de coro ma de coro è su fondo abraso; segue poi a sinistra con altro inchiostro e con una scrittura simile, ma più minuta: die .xviii. exeunte marcii habebat Matheo signo sanguineo e però sanguineo è la parola abrasa della frase precedente. E poi di nuovo colla scrittura di prima Stephanus de Costa signum rubeus, ma Stephanus de Costa è su fondo abraso e con inchiostro più cupo e vi precede a sinistra la nota die .ii. intrante octubris colla stessa scrittura, ma più minuta. E poi di nuovo colla scrittura di prima Armolaus de Adelenda signum laçurum. Iohannes de Costa signum biso. Marcus de Adelenda signum çalnum. Petrus de Costa et

(1) La ragione del divieto era probabilmente l'opportunità di far assistere gli stimatori al principio del lavoro di filatura e di commettitura, come in parte fu di certo praticato anche più tardi per la deliberazione del Maggior Consiglio del 15 ottobre 1286 (*Liber Çaneta*, c. 17 B; *Avogaria*, *Liber Cerberus*, c. 65 B), e anche la convenienza di far esaminare dai medesimi i lavori compiuti, perchè prima della vendita accertassero se erano fatti secondo le regole dell'Arte e le disposizioni del capitolare. Naturalmente, senza assoggettarsi al controllo degli stimatori gli uomini dell'Arte non avrebbero ottenuto la licenza di lavorare e di vendere. Mi sembra che la frase « ipsum vendere » si riferisca solo ai lavori di canape, perchè dopo la citata deliberazione del 29 agosto 1263 i privati non potevano vendere in Venezia il canape greggio ad altri che allo Stato.

(2) Cf. capitolo xxiiii.

(3) Se nella proposizione condizionale non è stata omissa dal copista la negazione, il capitolo si può spiegare come un provvedimento per la tutela di quell'industria così importante. Chi commetteva il lavoro era molto probabilmente un padrone di navi, e però era esperto nel riconoscere la bontà di quei lavori e poteva con facilità apprenderne l'arte quando fosse stato presente alla loro composizione o vi avesse fatto assistere un suo messo. Il citato capitolare del 30 dicembre 1293 dimostra che allora i padroni di nave pagavano i lavori d'arte grossa, da loro commessi, non ai filacanape, ma ai tre ufficiali che pel comune compravano quanto canape si importava nel ducato.

(4) Non è difficile che l'aggiunta del margine laterale e superiore sia stata fatta verso il 7 gennaio 1287, data del capitolo xxxi; infatti il Maggior Con-

1280 o 1281-
1286 inclp.

(C)

c. 126 B in calce

XXX⁽¹⁾. || Item, volumus quod exstimatores canipi debeant omni mense, et teneantur per sacramentum, cerchare staderas philacanipi.

7 gennaio 1287.

(D)

c. 126 A in calce

XXXI. || .MCLXXXVI., die .VII. intrante ianuarii, tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum veterum Donatus Mengulo, Margarito Cupo et Andreas Dandulo, ordinamus et volumus quod nullus philacanipus de opera grossa non audeat vel presumat spadolare nec facere spadolare nullum canipum⁽²⁾ ubi sibi laborant vel committunt, nec tenere stupam ubi ipsi laborant, modo

frater signum de teia. Marcus Vendelino signum viride. Iacobus de Costa signum griseum e nel margine superiore Petrus de signum de pello La parola dopo Petrus de è illeggibile, perchè nella rilegatura del manoscritto il margine superiore della c. 129 fu rifilato. Cf. anche nota 4 a p. 107. Di Bartolomeo Zeno ho trovato menzione in un documento del 14 luglio 1302 a c. 31 B del Liber Magnus, Maggior Consiglio: Bartholameus Gen filacanevo Sancti Martini, commissarius Benevenute relicte Tholomei cristalaris Sancti Bassi. 1. La scrittura del capitolo XXX è diversa dalle precedenti; il capitolo è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione. 2. Cod. mense 3. Cod. philacaipi Ho sostituito philacanipi e non philacaniporum perchè spesso gli scrivani di questi capitolari per influsso del dialetto usarono la forma del nominativo plurale in funzione d' altri casi di quel numero. Potrebbe la frase anche significare « stadera da filacanape », e così sarebbe giustificata la forma al singolare. 4. La scrittura del cap. XXXI è diversa dalle precedenti; il capitolo è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione. Cod. .MCLXXXVI., Donatus Mengulo, Margarito Cupo et Andreas Dandulo, die .VII. intrante ianuarii, tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum veterum

siglio in data 15 ottobre 1286 (*Liber Caneta*, c. 17 B; *Avogaria, Liber Cerberus*, c. 65 B) aveva deliberato non solo che ciascun maestro dovesse porre nei suoi lavori un filo della loro lunghezza e del colore che la Giustizia Vecchia fissava, come già era in uso anche prima (cf. capitoli X e XVII), ma anche che i giustizieri dovessero « de- « scribere vel scribi facere in quaterno « iusticiariorum quem colorem quilibet « magister debebit apponere in canavo « ut cognoscatur et sciatur per tem- « pora, si aliquod fallum inventum « fuerit in canavo, cuius opus fuerit ». L'aggiunta sembra scritta in questo registro per caso e a guisa di appunto, e sarà stata registrata d' ufficio in altro quaderno.

(1) La collocazione del capitolo al n. xxx è determinata dal tempo in

cui fu composto, che in qualche modo viene indicato dalla data della registrazione, quantunque non sia nota con precisione. La scrittura del capitolo comincia ad apparire nel registro in documenti del 1280 o 1281 (cf. capitolare dei fustagnai, c. 86 A) e con le sue molte varietà si trova anche in altri degli anni successivi sino all'8 febbraio 1286 (cf. capitolare dei falegnami, c. 55 B) e però la registrazione fu fatta entro questi limiti. Ciò anche dimostra che nel codice la registrazione dei capitoli di questo capitolare venne continuata in calce ai fogli originari procedendo dagli ultimi verso i primi. Circa le ispezioni cf. p. 27, nota 3.

(2) Cf. capitolo XIII. Si separava la stoppa dal canape battendolo colla spatola di legno.

alliquo vel ingenio, in pena banni integri et plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum.

XXXII. || Item, ordinamus ⁽¹⁾ et volumus quod in arte filacaporum debeat esse tres supstantes, ... de arte grossa et...
 5 de arte sub||tile, ad videre duas vices in edomada supra illos qui laborant dictam artem, ad laborare et facere laborare legaliter. et habere .i. capitularem ⁽²⁾ debeat isti tres, quod debeant facere legere ad minus una vices ad illos de arte grossa et de arte sub-
 10 ctam †⁽³⁾ et ad allium mensem ad Sanctum Martinum. et volumus quod dicti supstantes posceat facere racionem ad soldos .c.

(E)
c. 126 B

c. 127 A

1. alliquo] *Così il cod.* 3. Lo scrivano dei capitoli XXXII e XXXIII volle imitare, ma con qualche sforzo, la scrittura del copista del maggio-settembre 1278, ma la mano sembra la medesima di quella del capitolo XXXI. 4. debeat] *Così il cod.* per debeant A supstantes segue nel cod. tres ma su abrasione della scrittura originaria che quasi non ha lasciato traccia di sè. La correzione mostra la stessa scrittura del testo, ma con inchiostro più cupo. A et segue nel cod. tres c. s.; forse in origine nello spazio delle due abrasioni leggevasi duo c unus come si può argomentare dalla frase originaria tres supstantes e dall' o finale di duo che in parte è visibile. 5. Le cc. 127 e 128, unite in una sola pergamena, non appartenevano ai fogli originari del quaderno, ma vi furono aggiunte per trascrivervi le addizioni. L'aggiunta fu fatta dopo il 7 gennaio 1286 e innanzi l'8 maggio 1292, come è dimostrato dalla data dei capitoli XXXI e XXXVI. 6. Cod. dutam 7. debeat] *Così il cod.* per debeant tres] *Il cod.* corregge c. s. .vi. su tres originario ma illeggibile, in corrispondenza ai due tres delle correzioni precedenti che però furono eseguite dal medesimo scrivano e nel medesimo tempo. 9. debeat] *Così il cod.* per debeant 11. posceat] *Così il cod.* per possint

(1) Non è indicata la data di questa ordinanza importantissima la quale segna una mutazione nell'ordinamento dell'Arte, vale a dire la sostituzione di tre soprastanti ai tre stimatori di prima; perciò questa ordinanza annullò la disposizione del capitolo xxiii. Circa la materia del capitolo cf. p. 27, nota 3; p. 28, nota 1; p. 34, nota 3; p. 36, note 2, 3. Le correzioni del r. 4 furono fatte dopo il capitolo xxxiiii, ma derivano da un errore d'interpretazione e non hanno valore storico. I soprastanti furono tre per l'intera corporazione, e il correttore li confuse con i sei elettori, tre d'arte sottile e tre d'arte grossa, ricordati nell'ordinanza xxxiiii. Non è chiaro se i

giustizieri ai quali accenna la frase «ordinamus et volumus», sieno stati i medesimi del capitolo precedente.

(2) Esso è questo capitolare.

(3) Non poteva essere la chiesa di S. Croce della Giudecca, perchè questa nei documenti (cf. CORNER, op. cit. I, 64 sg.) era designata coll'aggiunta «de Iudaica» o «de Iudeca» e v'era un monastero di donne, ma la chiesa di S. Croce di Luprio che senz'altro era denominata nei documenti «Sancte «Crucis»; cf. CORNER, op. cit. IX, 324 sg. Da essa trasse il nome uno dei sestieri di Venezia. La chiesa di S. Martino era vicina all'arsenale. Circa l'uso di convocare il capitolo nelle chiese cf. p. 50, nota 1.

et inde inferius, et imponere penam de soldis .xx. inter homines dicte artis. et omnes condenaciones facte per illis supstantibus et pene volimus quod medietas veniat in camera iusticiariorum et alia medietas in dictis supstantibus. et facere rationem⁽¹⁾ 5
omni tres mensis de dictis condenacionibus. et si alliquis se
apellaverit ad iusticiam, non debeat se intronitere, nisi plaidum fuerit ventilatum.

XXXIII. Item, volimus quod illi de arte subtile non audeat involgere supra fusum plus de libris .c., et illi qui vendunt dicta opera debeant dicere ad illos qui emunt, in pena sacramenti 10
et banni, de quo sunt opera⁽²⁾, si est de stupa, de refudio, vel de barbe, vel canipo bono, et dicere debeant an non sciant, requisiti, per sacramentum.

(F) XXXIII. Item, volimus et ordinamus⁽³⁾ quod illi tres supstantibus qui modo sunt vel erunt per tempora, facere debeant 15
octo dies ante festum sancti Michaelis tres supstantibus, sicut scriptum est superius⁽⁴⁾, et debeant facere per istam formam: quod ipsi debeant per sacramentum elligere sex bonos homines et legales, tres de arte subtile et tres de arte grossa, et de isti sex debeant esse quatuor in concordia; et si ipsi qui erunt ellecti su- 20
prastantibus, recusaverint esse, solvat soldos .x. de grossis⁽⁵⁾, quos denarios deveniant ad cameram dominiorum iusticiariorum.

5. omni tres mensis] Così il cod. per *influsso del dialetto*. alliquis] Così il cod. 6. Cod. appellaverint debeat] Così il cod. per debeant; il soggetto sottinteso è supstantes 8-9. audeat] Così il cod. 9. Cod. vedunt 11. est] Singolare in funzione di plurale per *influsso del dialetto*. La parola è scritta nello spazio interlineare senza variazione di scrittura e d' inchiostro. 12. Il cod. corregge barbe su barba senza variazione di scrittura. 14. La scrittura del capitolo XXXIII somiglia assai a quella del capitolo XXXI e solo si distingue per i prolungamenti aggiunti in forma di linea orizzontale all'estremità inferiore delle lettere s, p, f. 14-15. supstantibus] Così il cod. per supstantes e così pure sotto a rr. 16 e 20-21. 17. Cod. quos 19. isti] Così il cod. per istis 20. Il cod. corregge concordia su cordia senza variazione di scrittura e d' inchiostro. 21. solvat] Così il cod. per solvant 22. quos denarios] Così il cod. Cod. iusticiarum

(1) Sottintendi: « posceat » e significa: far il conto delle multe.

(2) Cf. capitolo 1, p. 98, rr. 1-2.

(3) Anche qui non è chiaro se i giustizieri ai quali accenna la frase « vo-

« limus et ordinamus » sieno stati i medesimi del capitolo xxxi e dei capitoli xxxii e xxxiii.

(4) Capitolo xxxii.

(5) Cf. p. 18, nota 2.

et si de dictis suprastantibus refudaverint unum vel duos vel tres, debeant⁽¹⁾ eligere alios cum dicta condicione⁽²⁾.

XXXV. Item, ordinamus⁽³⁾ quod sic aliquis dederit canipum ad filandum vel ad laborandum spagum da ballestra ab aliquam
5 persona, debeat dare bonum et legalem⁽⁴⁾; et si non dederit bonum et inventum fuerit malum, cadat in banno ad voluntatem dominorum iusticiariorum. et sic ille vel illa qui laborant dictum vel faciunt laborare canipum suum proprium et non bonum, cadat in dicta pena.

10 XXXVI. Die .viii. intrante madii⁽⁵⁾. item, ordinat dominis iusticiariis veteribus Leonardus Dotho, Nicolaus Sanutho et Nicolaus Viatro quod nullus philacanius, sic de arte grossa quod de arte subtile, non audeat tenere in illa contrata ubi stat, nullum

8 maggio 1292.
(H)
c. 126 A
nel marg. infer.

1. unum - duos] *Così il cod.* 3. La scrittura del capitolo XXXV è del tutto diversa dalle precedenti. sic] *Così il cod. spesso per si* 4. Il cod. corregge filandum su filandum col segno di espunzione. ab] *Così il cod. per ad per influsso del dialetto.* 5. persona] *Così il cod.* 7. sic] *Il cod. sit* 8. faciunt] *Cod. facere* cadat] *Così il cod. per cadant* 10. La scrittura del capitolo XXXVI è simile a quella del XXXI, ma anche più a quella del XXXVII, e il testo è preceduto dal solito segno di maggiore separazione. Le parole Die - madii sono state aggiunte nel margine, ma senza variazione di scrittura e d' inchiostro. 10-11. ordinat - veteribus] *Così il cod. per influsso del dialetto per ordinant domini iusticiarii veteres*

(1) Il soggetto è « sex bonos et legales homines », cioè i sei elettori.

(2) Cioè « et de isti sex debeant esse quatuor in concordia ». La data dell'ordinanza si argomenta da quella della registrazione e questa dalla scrittura che in più varietà appare nel registro in documenti tra l'agosto 1280 (c. 190 B) e il marzo 1298 (c. 210 A), ma nella forma speciale che mostra in questo capitolo, ha esempi in ordinanze del novembre 1287 (capitolare dei fornaciai, capitolo III) e del 1289 m. v. (capitolare dei « fioleri », capitoli LXXI-LXXXVI).

(3) Circa la data della registrazione dedotta dalla scrittura, cf. p. 12, nota 1. Non so se « ordinamus » accenni ai giustizieri dei capitoli precedenti.

(4) Un documento isolato che si

legge a c. 161 A del registro, dimostra che una delle frodi fatte dai maestri dell'Arte ai fabbricanti di balestre, era di dar loro spago buono al di fuori e cattivo dentro, « peius inferius quam superius », ovvero, se così si vuole intendere la frase, lo spago di buona qualità al di sopra e sotto di esso altro spago di qualità inferiore.

(5) Manca l'indicazione dell'anno, ma deve essere stato il 1292, perchè solo in documenti del gennaio, giugno, luglio e agosto 1292 sono ricordati quei tre giustizieri, e ad ogni modo mai il maggio 1291, perchè in quel caso sarebbe avvenuta una rielezione ad intervallo minore di un anno, e ciò era contrario alla deliberazione presa dal Maggior Consiglio il 28 settembre 1290; cf. *Liber Pilosus*, c. 2 A.

canipum, nec refudium, nec stupam⁽¹⁾, in pena banni integri et plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum⁽²⁾.

15 giugno 1292.
(I)
c. 127 B

XXXVII. ¶ Curren- te anno Domini millesimo .CCLXXXII., mense iunii, die .xv. intrante, tempore nobilium virorum domi- 5 niorum iusticiariorum veterum Leonardi Dotho, Nicolai Sanutho et Nicolai Viatro, ordinamus et volumus quod nullus philacanipus de arte grossa non audeat ad festum sanctorum Petri et Pauli⁽³⁾ in antea tenere nullum canipum deslaboratum, refudium nec stu- pam ad terciam contratam ubi stat et de inde in antea, in pena bannum integrum et plus et minus ad voluntatem dominiorum 10 iusticiariorum⁽⁴⁾.

XXXVIII. Item, ordinamus et volumus quod illa die quod

3. La scrittura del capitolo XXXVII somiglia molto a quella del capitolo XXXI, quan- tunque sieno più grandi le lettere, e anche più somiglia a quella del capitolo XXXVI. Molto probabilmente lo scrivano dei tre capitoli fu il medesimo. Il capitolo è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione. Il capitolo XXXVIII segue nel cod. al XXXVII senza capoverso. 5. Cod. iusticiarum 7. ad festum] Così il cod. per a festo per influsso del dialetto. 8. Il cod. senza variazione di scrittura e d'inchiostro corregge in antea su fondo abraso e aggiunge in margine tenere 10. bannum inte- grum] Così il cod. 12. Il cod. ripete quod illa die ma col segno di espunzione. die quod] Così il cod.

(1) Quanto allo scarto e alla stoppa, cf. capitoli XIII e XVIII. I maestri avevano il deposito del canape fuori della parrocchia ove tenevano la casa e l'opificio; così essendo più lungo il percorso, meglio s'invigilava sulla qualità della merce che portavano nel luogo del lavoro.

(2) Mi sembra difficile ammettere che l'ordinanza da me posta al numero XXXVI, solo per essere stata scritta in calce alla c. 126 A, foglio originario del registro, sia anteriore ai capitoli XXXII-XXXV che in gran parte sono nei fogli aggiunti; infatti la scrittura del capitolo XXXVI è somigliantissima a quella del XXXVII e la loro data è assai vicina e molto affine ne è la materia. È probabile che lo scrivano quando volle registrare il capitolo XXXVI, essendo

la c. 127 A del tutto piena di scrittura, anziché andare alla c. 127 B, allora bianca, abbia usato il piccolo spazio bianco nel margine inferiore della c. 126 A, lasciato dal copista del capitolo XXXI.

(3) Il 29 giugno 1292.

(4) La frase « ad terciam contratam » sta per « a tercia contrata » in corrispondenza a « de inde in antea », e forse significa che il filacanape d'arte grossa non poteva tenere il deposito nè nella contrada ove aveva la casa e l'opificio, nè nelle contrade confinanti con essa, nè in quelle vicine a queste; e però interpreterei « a tercia contrata » per « ciascuna delle contrade della terza cerchia » e « de inde in antea » per « dal limite estremo di ciascuna delle contrade della terza cerchia sino alla casa del filacanape ».

spadolaverit⁽¹⁾ canipum, debeat portare⁽²⁾ illam stupam quod exierit de illo, in pena dicta.

XXXVIII. Anno Domini millesimo .ccc. tercio, mense marcii, die prima, tempore nobilium dominorum Marci Ystrigo, 5 Andree Geno et Andree Marcello iusticiariorum veterum, volumus et ordinamus quod nullus dicte artis audeat nec presumat laborare in vigiliis solempnitatum principalium, nec eciam in diebus sabbati, sub pena soldorum .xx., que pena dividatur sicut debet dividi superius⁽³⁾.

1 marzo 1303.
(K)

1. quod] Così il cod. 3. La scrittura del capitolo XXXVIII è del tutto diversa da quelle dei capitoli precedenti. Circa il tempo in cui appare nel registro cf. il capitulare degli orefici, p. 131, nota a r. 5. 7. Il cod. aggiunge nello spazio interlineare e d'altra mano del tempo et nec festis solempnibus 9. Il resto della prima colonna della c. 127 B e tutta la seconda sono bianche.

(1) Il soggetto è « philacanipus de « arte grossa ».

(2) Cf. capitolo XIII.

(3) Capitolo XXXII, p. 110, rr. 2-4. Circa le feste cf. p. 17, nota 1. Quanto

all'osservanza della vigilia delle feste, e per conseguenza, del sabato, il più antico ricordo si ha nel capitulare dei calzolari del 17 novembre 1271, capitoli XXVIII, XXX, c. 3 A.

XVI e XXXVII.

CAPITULARE DE AURIFEX.

IN nomine Domini nostri amen. anno millesimo ducentesimo
tricesimo tercio, mense marcii, indicione sexta, nos ⁽¹⁾ iusticiarii
5 Dominicus Valero, Marinus Bonci, Iulianus Acotanto, Basilius Si-
miteculo atque Stefanus Ganbarinus fecimus aurifices iurare supra
capitulari inferius denotato ⁽²⁾ per ordinem, cuius forma et tenor
per omnia continetur hoc modo:

I. Iuro ad evangelia sancta Dei quod nullum aurum meum
10 nec alienum peius quam de tarinis ⁽³⁾, nec argentum meum nec
alienum peius quam de sterlinis laborabo nec faciam laborari per

I.

Il capitulare degli orefici come fu stabilito dai giustizieri nel marzo 1233.

c. 113 B

1. Il capitulare fu trascritto due volte nel registro; a c. 113 B sg. ove fu segnato col numero d'ordine XVI nel margine superiore, e a c. 172 B (c. 45 B sg.) ove fu segnato nel margine superiore col numero d'ordine XXXVII. Questo numero fu poi corretto d'altra mano in XXXVIII, probabilmente poco dopo l'aprile 1282 quando fu turbata la numerazione originaria di alcuni capitolari per la trascrizione di quello dei venditori di grano e legumi. 2. Così A; B Capitulare aurificum I due titoli sono stati scritti con inchiostro rosso nel margine superiore delle cc. 113 B e 172 B dallo stesso scrivano del maggio-settembre 1278. 3. Dopo anno A aggiunge do forse per domini ma col segno di espunzione. 6. Ganbarinus] Così A; ma nel capitulare dei filacanape a p. 95, r. 6 e in quello dei rivenditori di panni vecchi a p. 135, r. 7 Gambarino 9. Iuro] Il proemio e la data, rr. 3-8, si hanno soltanto in A e con essi vi comincia il capitulare, ma in A la formula di giuramento del capitolo I è preceduta per errore di trascrizione dai capitoli XVIII e XX. Gli altri due testi cominciano col capitolo I. C sancta Dei evangelia ed omette meum 10. C carinis 11. A ne

(1) Quantunque i giustizieri sieno stati i medesimi del capitulare dei filacanape, tuttavia il proemio, identico nel concetto a quello di quel documento, se ne discosta nella lezione, e anche più differisce dai proemi dei capitolari precedenti.

(2) Cioè sino al capitolo XVIII.

(3) L'oro lavorato dagli orefici non doveva essere di qualità inferiore a quello della lega del tari, nè l'argento a quello della lega dello sterlino. Circa la lega dello sterlino e del tari cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. pp. 260, 291.

c. 114 A

ullum ingenium; et si ab aliqua persona michi datum fuerit ad laborandum melius aurum quam de tarinis vel melius argentum quam de sterlinis, ego tam bonum aurum et tam bonum argentum, sicut michi fuerit datum vel nuncio meo, aut melius, ponam in laborerio vel poni faciam, et dabo seu reddam laboratum sine diminucione aliqua ⁽¹⁾ illi vel illis personis a qua vel quibus recepero vel recipi fecero ⁽²⁾.

II. Item, et tantum aurum et tantum argentum quantum recepero vel recipi fecero ad laborandum, reddam vel reddi faciam illis personis a quibus recepero vel recipi fecero, aut nunciis ipsarum, excepto carato uno auri pro quolibet sagio ⁽³⁾ auri pro limatura, et exceptis caratis duobus argenti pro sagio uno pro limatura.

III. Omnes autem perulas et lapides atque gemas ⁽⁴⁾ michi vel meo nuncio datas ad laborandum, salvabo ⁽⁵⁾ et salvari faciam

2. C carinis 3. et tam] C quam 4. C si BC nuntio 5. vel] BC aut poni] C ipsi e fatiam 6. BC diminucione 7. AC recepi 9. Dopo reddi comincia in B la c. 173 B. C fatiam 11. C uni 14. Manca in A il capoverso. 15. B nuntio C fatiam

(1) Di qualità o titolo, non di quantità; cf. capitolo II.

(2) Anche negli statuti degli orefici d'altre città viene determinato il titolo dell'oro e dell'argento. Cf. *Breve dell'arte degli orafi a Siena*, redatto nel 1361, ed. MILANESI nei *Documenti per la storia dell'Arte sanese*, I, 57-105, capitoli X e XXIII; cf. anche lo statuto dell'Arte di Por S. Maria a Firenze (la quale comprendeva anche gli orafi; cf. capitoli VIII, X) redatto nel principio del secolo XIV, capitoli CXIII e CXXI, all'Arch. di Stato di Firenze, *Arti, Arte di Por S. Maria*, I.

(3) Il «sagium» era la sesta parte dell'oncia; cf. MUSSAFIA op. cit. s. v. sazo. Che la parola debba essere interpretata così, è dimostrato dal capitolo XX. In ragione del «sagio» si pagava il lavoro di limatura e battitura; cf. capitolo XXII. Il limite qui indicato, cioè di un carato per ciascun

«sagio» d'oro e di due per ciascun «sagio» d'argento, era probabilmente il massimo della mercede pel lavoro della limatura.

(4) Il CELLINI nel *Trattato dell'oreficeria*, Firenze, Le Monnier, 1857, p. 37 sg., avverte che le gioie erano soltanto il rubino, lo zaffiro, lo smeraldo, il diamante, il balascio ossia il rubino di poco colore, e il topazio, e però «lapides» erano le altre, p. e. l'ametista. Ciò corrisponde ad altre disposizioni di questo capitolare; cf. capitolo VI. Al contrario THEOPHILUS PRESBYTER nella *Schedula diversarum Artium*, Wien, Braümüller, 1874, p. 355, in *Quellenschriften für Kunstgeschichte und Kunsttechnik des Mittelalters und der Renaissance*, VII, pone tra le pietre preziose anche l'onice, il calcedonio e altre.

(5) Cf. capitolare dei sarti, p. 11, rr. 3-6.

bona fide sine fraude, et ponam vel poni faciam in laborerio illo quod michi dixerit vel assignaverit ille vel illi qui michi vel meo nuncio dederint; et easdem ⁽¹⁾ perulas et gemas atque eosdem lapides ponam in laborerio vel poni faciam et reddam vel reddi
5 faciam in ipso opere seu laborerio quod michi vel meo nuncio fuerit assignatum.

10 IIII. Universa quoque laboreria que michi data fuerint ad laborandum vel nuncio meo, laborabo legaliter et faciam laborari sine fraude et reddam vel faciam reddi illi vel illis a quibus recepero vel recipi fecero.

V. Preterea ⁽²⁾, nullam duplam ⁽³⁾ audeat mittere per se vel per aliquem alium in auro ⁽⁴⁾ aut vitreum pinctum vel dispinctum ⁽⁵⁾.

1. *BC omettono sine fraude* 3. *B nuntio dederit C omette dederint et gemas] B C vel gemas* 4. *A laborio - deddi C redigi* 5. *C fatiam B nuntio* 6. *C assignatum*
7. *Manca il capoverso in ABC.* 7-8. *C vel nuncio meo ad laborandum* 9. *BC reddi faciam*
10. *AC recepi* 11. *Manca il capoverso in ABC. C pretereo B audeam C audam*
12. *B omette aliquem A corregge d'altra mano auro su aure*

(1) La proposizione non ripete il concetto della precedente, perchè « easdem » designa la qualità ed « omnes » la quantità delle perle, gioie e pietre.

(2) Notisi il passaggio dalla persona prima alla terza in forma non più di giuramento degli uomini dell'Arte, ma di comando dei giustizieri.

(3) Era la «dupla» un lavoro in vetro o anche in cristallo; cf. capitolo xxxv. Più volte è ricordata nei documenti veneziani; p. es. nel capitolare dei cristallai pubblicato nel gennaio 1319 (museo Civico di Venezia, cod. Cicogna 2820, matricola 99) a p. 4 si legge: « e zascadùn de questa Arte lo qual lavora de vero, zoè «dople et rodoli da lezer de ogli», e a p. 20 del medesimo documento, in data 6 maggio 1326, v'è un'ordinanza che vieta ai cristallai di fare e vendere «dople tutte de vero». Nell'inventario degli oggetti appartenenti a Marco Polo (13 luglio 1366, ed. CECCHETTI, *Le vesti* cit. p. 125) si legge: «item, dople e de cristalo

«piere». Della «doppia» fanno menzione anche testimonianze non veneziane; p. e. GIOVANNI DA UZZANO (op. cit. p. 7) tra le merci che nel secolo xv entravano a Firenze e pagavano la gabella, ricorda le «dobre «o dobre di vetro». Ma la più ampia spiegazione viene data dal CELLINI, op. cit. p. 45, e per essa è dimostrato che le doppie erano pietre di due pezzi lavorate dall'industria dell'uomo per contraffare le gemme; ne usava soprattutto la povera gente nei matrimoni e in altre feste, e anche venivano talvolta con frode vendute per gioie, perchè spesso per l'abilità dell'artista non si distinguevano da esse. Al tempo del Cellini erano lavorate specialmente a Milano.

(4) «Mittere in auro» equivale a «legare in oro».

(5) V' erano anche gioie false, e in specie zaffiri e smeraldi, di un pezzo solo e però diverse dalle «doppie». Cf. CELLINI, op. cit. p. 46. Divieti simili si leggono nei capitolari del-

VI. Item, aliquam amatistam ⁽¹⁾ vel cristallum tinctum ⁽²⁾ cum rubino vel cum palachio ⁽³⁾ non audeat ponere in aurum. et omnes illi qui laborant aliquem annullum vel bochetam ⁽⁴⁾ aut aliquod laborerium de auro, debeant ipsimet incassare in dicto laborerio ⁽⁵⁾ lapides qui in eo ponuntur; et quod aliquis non audeat 5 dare aliquod laborerium alicui si non est incassatum.

2. *C omette il secondo cum B audeam C audam* 3. *B annullum C anulum* 4. *BC incasare* 6. *BC incasatum*

l'Arte degli orefici d' altre città; p. e. nel *Breve* cit. di Siena, capitolo XCIII, viene vietato di porre vetro e pietre false in anelli d' oro e in altri lavori d' oro; nello statuto cit. dell' Arte di Por S. Maria, capitolo CXVI, si proibisce di porre « in aliquo anulo aureo » qualsiasi pietra che non sia « natura-lem », cioè « absque falsitate vel nisi « conditam ab ipsa matre natura ».

(1) L' ametista non era considerata come gioia; cf. p. 116, nota 4.

(2) Sul cristallo di montagna tinto in colore di rubino, di balascio o d' altre gemme o pietre si ha un notevole passo nell' opera di ANTONIO NERI, *L'Arte vetraria*, impressione seconda, riorretta ed espurgata da vari errori, Firenze, Rabbuiati, 1661, p. 108: « si « troverà la maggior parte de' cristalli « tinti in vero colore di topazio, gri-« sopalio, balascio, rubino, girasole et « opale, con vista maravigliosa. que-« sti pezzi ove sono meglio coloriti e « tinti, si facciano lavorare da' gioiel-« lieri alla ruota, e pulirli, che par-« ranno gioie naturali, con i colori « lustri, e vaghezza naturale, e più « belli ancora, e il cristallo averà ri-« serbato in sè la sua prima natural « durezza, che è grande, come si sa. « in Anversa ne feci assai, e vi era tra « essi alcuni tinti di colore di opale, « di vista bellissima, e legate in oro « con sua foglia come le naturali ».

(3) Circa le origini della parola « balascio » cf. HEYD, op. cit. II, 654.

(4) Certamente la « bocheta » era un oggetto in oro e talvolta anche con gemme e perle, e non soltanto un' apertura della veste, divenuta col tempo da sè un oggetto prezioso, come afferma il CECCHETTI, *Le vesti* cit. p. 101. Talvolta è ricordata come oggetto d' oro nel *Liber Pleg.*, p. e. c. 36 B: « et bochetam auri », c. 59 A: « et centas .XII. de Parisius et anu-« los .XII. et duas bochetas auri que « cum centuris et anulis valebant li-« bris. VI ÷. », in documenti del 1224-1225; in una deliberazione del Consiglio dei dieci, in data 15 settembre 1356, *Misti*, V, 53 B: « bocheta auri cum « pendalis de argento » per donna; nell' inventario cit. del 13 luglio 1366, ed. CECCHETTI, *Le vesti*, p. 125: « bo-« cheta .i. d' oro con piere et perle ». Nel *Glossario degli Accademici della Crusca*, p. 119, « boccola » è spiegata come medaglia, spilla o borchia da appuntare o altro ornamento da portarsi al collo. Questa spiegazione corrisponde agli esempi che ho ricordato, e però preferisco ricongiungere « bocheta » a « boccola », anzichè interpretarla come diminutivo di « bauca » che il DU CANGE nel *Glossario* spiega con un passo di Papia: « armillae pro-« prie virorum sunt, eadem et circuli, « et brachiales, rotundae, id est bogae, « armispathae ».

(5) « Incassare » era il mettere la gemma nella sua cassa d' oro, cioè nel castone; cf. CELLINI, op. cit. p. 40.

VII. Item, non audeat facere aliquem annullum || et ipso facto postea deferre ipsum ad incasandum extra Venecias ⁽¹⁾.

VIII. Item, non debeat ponere in aliquo laborerio de auro argento, nec in aliquo laborerio de argento ramum ⁽²⁾.

5 VIII. Item, non audeat ponere aliquam diamantem contractam in auro ⁽³⁾.

X. Nullum enim hominem ad meum laborerium tenebo nisi fecerit huius capitularii sacramentum. et si sciero aliquem hominem artis mee in Veneciis laborare vel alicubi a Grado usque
10 Capud ageris qui non fecerit hoc sacramentum, cicius quam potero manifestabo iusticiariis qui modo sunt aut pro tempore fuerint ⁽⁴⁾.

XI. Item, omnia laboreria et gemas atque lapides que vel
15 quas vendam seu vendi faciam, cum suo certo nomine vendam et faciam vendi ⁽⁵⁾; et quodcumque ponderabo vel faciam ponderari, iuste ponderabo et faciam ponderari, tam in vendendo quam comparando. et nullum lapidem vel gemam aliquam neque perulam alicui commutabo nec faciam commutari ⁽⁶⁾ ullo modo.

XII. Nec ullam comilitatem faciam nec fieri consenciam super facto artis mee ⁽⁷⁾; et si sciero factam esse aut volentem fieri,

1. B annullum C anullum et] C in 2. C defere 3. C omette il capitolo VIII.
5. audeat] C debeat aliquam] Così A B C; dopo aliquam comincia in B la c. 173 B.
7. A premette i capitoli XIII e XIII ai capitoli X, XI e XII. La disposizione data da B e C è la originaria, perchè la materia del XIII è in immediata continuazione di quella del XII; inoltre in A anche in altri luoghi i capitoli furono registrati fuori del loro ordine. A omette innanzi Nullum il segno di maggiore separazione. C non pone il capoverso. 8. A aggiunge sì nello spazio interlineare senza variazione di scrittura. BC scivero 10. C ad Capud B Caput B citius 11. C aggiunge iustitie a iusticiariis C erunt 13. C fatiam 14. C fatiam 15. C fatiam 16. C nullam 16-17. C nec per peplam ullam 18. A B C non pongono il capoverso. C fatiam B consentiam

(1) Il divieto era conseguenza immediata del precedente.

(2) Cf. *Breve cit.* di Siena, capitolo LXXVII. Cf. anche capitolo I di questo capitolare.

(3) Cf. capitoli v e vi.

(4) Cf. capitolare dei sarti, ove il concetto fu espresso per la prima volta, p. 13, rr. 9-11. Cf. anche il *Breve cit.* di Siena, capitolo v.

(5) Cf. capitolare dei giubbettieri, p. 24, rr. 11-14.

(6) Cf. capitolo III, p. 117, rr. 3-6.

(7) Cf. capitolare dei sarti, p. 12, rr. 4-5 - p. 13, rr. 1-2; e per la somiglianza di alcune frasi, capitolare dei numeratori di tegoli &c., p. 56, rr. 3-5.

Notisi qui l'uso che per la prima volta in questi capitolari è stato fatto della parola « comilitas » in questa disposizione, donde è passata nel corrispondente capitolo dei capitolari posteriori.

prohibebo ne fiat, et cellerius quam potero iusticiariis qui modo sunt vel erunt manifestabo.

XIII. Item, nec aliquod ordinamentum ⁽¹⁾ faciam nec fieri faciam in dicta arte aurificum, aut, si factum est, de cetero non tenebo nec teneri faciam in ipsa arte absque licentia iusticiariorum 5 qui sunt vel erunt.

XIII. Item, si sciero aliquem laborantem deteriore argenti sive aurum, vel si aliquis laboraverit contra predictum ordinem, iusticiariis manifestabo ⁽²⁾.

c. 115 A

XV. De operibus vero que fecero vel fieri fecero plana ad 10 martellum ⁽³⁾, || non extraam nec faciam diminui plus quam caratum unum pro quolibet sagio pro limatura.

XVI. Item, non contrafaciam nec contraferi consentiam sigillum ducatus ⁽⁴⁾ nec iusticiariorum.

XVII. Hec omnia suprascripta, vel minus aut plus, secundum 15 quod dominus dux et consilium aut iusticiarii qui modo sunt aut pro tempore fuerint, michi addere vel minuere voluerint, bona fide attendam et observabo ⁽⁵⁾.

1. C prohybebo nec - celerius - iustitiariis 3. BC omettono Item e non pongono il capoverso nè il segno di maggiore separazione. 3-4. C fatiam e omette nec fieri faciam
4. A omette est 5. C fatiam 7. BC scivero C deterius 9. In A la frase iusticiariis manifestabo è scritta con inchiostro più languido e sembra che sia stata aggiunta poi dallo scrivano stesso. 10. A B C non pongono il capoverso. 11. A marcellum C extraham C carant 13. BC faciam 15. A non pone il capoverso. Con Hec comincia in B la c. 174 A. 16. B consilium 18. A attendant Dopo observabo A aggiunge. Iohanninus de Padua filius condam magistri Bencivegne aurifici Cf. nota 5.

(1) Cf. capitolare dei sarti, p. 12, r. 5. Ma il divieto così come è espresso in questo capitolare, più si avvicina alla forma nella quale venne composto nei capitolari susseguenti. Cf. capitolare dei medici, capitolo VIII, c. 169 B; capitolare dei barbieri, capitolo XXXI, c. 68 A, e soprattutto capitolare dei calzolari, capitolo XVII, c. 2 B.

(2) Il concetto fu espresso per la prima volta nel capitolare degli operai che numeravano e trasportavano i mattoni, i tegoli e la calce; p. 56, rr. 3-5.

(3) Col martello si distendeva e si appianava l'oro e l'operazione dice-

vasi « batitura »; cf. capitolo XXII. Quanto alla limatura cf. capitolo II, e però s' intende di lavori in oro. Per il martello cf. THEOPHILUS PRESBYTER, op. cit. p. 161, e per le lime, pp. 165, 171, 173.

(4) L'impronta che lo Stato faceva eseguire sui lavori d'oreficeria pel collaudo.

(5) Cf. capitolare dei sarti, p. 15, rr. 6-11; ma questa formula si avvicina anche più alla formula di chiusa del capitolare dei filacanape.

L'aggiunta (cf. nota a r. 18) dà origine a due ipotesi, vale a dire che

XVIII. Statuimus quoque⁽¹⁾ per voluntatem domini nostri ducis et eius consilii et per nostram similiter ut quicumque a modo in antea repertus fuerit fecisse contra ordinem suprascriptum, debeat emendare pro banno libras .xxx. et soldos .xii÷. et insuper
5 expulsus fuerit de arte aurificum et numquam in ipsa arte revertetur.

XVIII. || Millesimo ducentesimo sexagesimo secundo, mense madii, indicione quinta, nos Nicolaus Mauro atque Petrus Ystrico atque Andreas Dodo iusticiarii⁽²⁾ comunis Veneciarum damus per ordinem⁽³⁾ quod quilibet aurifex adstrictus sit per sacramentum
10 quod quodcumque erit ellectus in elligendo⁽⁴⁾ ad extimacionem auri, astrictus erit su pena soldorum .x. denariorum grossorum⁽⁵⁾, qui contrafecerit et qui se excusare voluerit⁽⁶⁾.

XX. Item, volumus et ordinamus quod quilibet qui erit electus ad extimacionem auri vel argenti usque ad medium annum

1. *BC omettono il capitolo XVIII.* 6. *C .m.cc.lxii.* 7. *B Nicholaus* 8. *C domus*
9. *C astrictus* 10. *BC electus C eligendo* 11. *B adstrictus su] Così A e spesso nel*
registro nella frase su pena 12. *A contrafecerint B corregge in parte col segno di*
espunzione excusare su excusaverit 14. *A corregge d' altra mano del tempo unum su una*
parola abrassa che non ha lasciato traccia di sè; da B e C è dimostrato che essa era medium

quell' indicazione fosse una semplice nota, aggiunta, forse nel margine, al testo del capitolare nella pergamena originaria, o che nell'originale seguisse al testo del capitolare la serie dei maestri di oreficeria i quali l'avevano giurato.

(1) L'ordinanza è in persona prima rispetto ai giustizieri, come nel capitolare dei fornaciai, capitolo II, ma molto ne differisce nella lezione, sebbene il concetto sia identico. E nel medesimo modo differisce anche dalla corrispondente ordinanza del capitolare dei filacanape, capitolo XX, composto degli stessi giustizieri.

(2) Cioè « iusticiarii veteres ».

(3) Notisi la formula insolita in questi capitolari: « damus per ordinem ». Talvolta essa si trova nei documenti del *Liber Pleg.*; cf. cc. 80 A, B; 81 A; 82 A, B; 90 A, B; 91 A; 92 A; 93 B; 94 A; 95 A, B; 96 A; 97 A; 98 B.

Circa il valore della medesima cf. PREDELLI, *Il Liber Communis detto anche Plegiorum nel R. Arch. generale di Venezia*, Venezia, Visentini, 1872, p. 11, e però probabilmente equivale a qualche altra che si trova in questi capitolari, sebbene assai di rado, p. e. capitolare dei calzolari, capitolo XXX, c. 3 B: « et precipue ordinamus »; capitolare dei muratori, capitolo XXVI, c. 75 A: « ordinamus districte ». Nei capitolari delle Arti veneziane è questo il più antico ricordo, a data certa, dell'obbligo di accettare l'ufficio al quale uno è stato eletto; cf. p. 37, nota 2.

(4) Cioè quando l'orefice era eletto ad elettore degli stimatori o ufficiali dell'Arte, designati più sotto (cf. capitolo XXIII) col titolo di « decani ».

(5) Cf. p. 18, nota 2.

(6) Forse la frase significa le scuse non giustificate.

II.

Ordinanze aggiunte al capitolare degli orefici innanzi alla sua registrazione, cioè prima del maggio-settembre 1278.

Maggio 1262.

c. 113 B

in electione stare debeat, et permanere. et extimare debeant hii duo qui erunt electi; extimare debeant aurum si erit bonum sicut de tarinis ab uno sagio in supra; simili modo de argento extimare teneatur a duobus hominibus ⁽¹⁾ qui super extimacionem erit electus, a duabus unciis in supra ⁽²⁾, et hec omnia in pena vel banno. 5

III.

Ordinanze aggiunte al capitulare degli orefici dopo la sua registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278.

Marzo-dicembre 1281?

(A)

c. 115 A

XXI ⁽³⁾. || Item, ordinamus ⁽⁴⁾ quod si aliquit furtum ⁽⁵⁾ veniret ad manus alicuius dicte artis qui crederat furtive esse acceptum, debeat ille vel illi in se retinere et ducere ipsum vel manifestare illis .iiii. decanis ⁽⁶⁾ qui modo sunt vel erunt per tempora, vel dominis iusticiariis, quam cicius poterit, in pena iuramenti.

10

XXII. Item, ordinamus ⁽⁷⁾ quod si aliquis homo vel femina voluerint facere vel facere fieri aliquod laborerium de auro vel

1. C permaneat - hi 2. C electi erunt A debeat C sic 3. C carinis 4. B teneantur BC omett. extimacionem AB erit *singolare in funzione di plurale*. C erint 4-5. A electus *singolare in funzione di plurale*. B electus C electi 5. A duobus in] C ut ma sembra *correzione perchè si vede sopra il segno di i vel] AC nisi Dopo banno in B la seconda colonna della c. 174 A e la c. 174 B sono bianche*. 6. Dal capitolo XXI in poi la materia è data soltanto da A. aliquit] Così A 7. crederat] Così A; cf. p. 40, r. 2. 8. A manifestaret 9. In A .iiii. è su fondo abraso, ma non mostra diversità di scrittura e d' inchiostro. 11-1 (p. 123). Per la frase ordinamus - volimus cf. p. 46, rr. 12-13. 12. voluerint] Così A.

(1) Interpretro che due fossero gli stimatori dell'oro ed altrettanti quelli dell'argento, perchè così si spiega come mai nel capitolo XXI si faccia menzione di quattro ufficiali preposti all'Arte.

(2) La stima ed il collaudo non si facevano per quantità piccole, cioè sotto il sesto dell'oncia per l'oro e sotto le due oncie per l'argento. Il documento veneziano non indica i modi coi quali si faceva l'esame dell'oro e dell'argento; per l'argento dà un'indicazione il documento cit. dell'Arte di Por S. Maria, capitolo CXIII: « et intelligatur esse bonum argentum ad dictam ligam quando bonum inveniatur ad fricationem paraonis vel ad ignem »; cf. anche il capitolo CXXVIII del medesimo statuto.

(3) I due capitoli XXI e XXII furono composti dopo il febbraio 1281; cf. Prefazione. La loro registrazione non può essere stata fatta oltre il 29 settembre 1283, perchè anche i capitoli

XXIII-XXVIII non furono registrati al di là di quell'epoca; cf. nota 2 a p. 123.

(4) Circa l'origine della disposizione e la data probabile del capitolo, marzo-dicembre 1281, cf. p. 40, nota 1; questa data concorda anche con quella che ho assegnato alla sua registrazione. Per conseguenza « ordinamus » si riferisce a giustizieri diversi da quelli del capitolo XVIII.

(5) Cf. il *Breve* cit. di Siena, capitolo XCI, e lo statuto cit. dell'Arte di Por S. Maria, capitolo CXVII.

(6) I « decani » erano anche chiamati « supstantes »; cf. capitolo XXXVII. Che fossero i medesimi ufficiali i quali nei capitoli XVIII e XX non sono designati col loro titolo, è dimostrato dal capitolo XXV, in cui è indicato come loro ufficio l'ispezione delle botteghe degli orefici e l'esame dell'oro e dell'argento lavorato dagli uomini dell'Arte.

(7) È questa un'ordinanza molto

de argento, volimus quod ille vel illis qui laborant dicta ars, teneantur dicere omnibus volentibus facere fieri aliquod opus, quantum vult accipere pro saçio, pro limatura et pro batitura, et dicere eis debeant antequam opus fuerit inceptum. et si acciderit quod
5 nichil dixisset eis de dicta limatura vel batitura, nichil debeant habere nec accipere, nec eciã habere racionem de aliquo (1).

XXIII. || Item, ordinamus (2) quod nulus possit esse decanus nisi sit venetus qui habitaverit Veneciis annis viginti (3).

XXIII. Item, ordinamus (4) quod omni medio anno omnes

? 1281 -
settembre 1283?
(B)
c. 115 B

1. illis] *Così A per illi dicta ars] Così A.* 3. vult] *Così A.* 4. A fuerint 5. dixisset] *Così A per dixissent* 7. A tem ma collo spazio bianco per l' iniziale. 9. A tem c. s. I capitoli XXIII-XXVIII seguono l' uno dopo l' altro al XXIII ma senza capoverso.

importante, perchè nei capitolari di queste Arti talvolta viene fissato dallo Stato il prezzo delle mercedi, o in modo assoluto, p. e. nel capitolare dei sarti, pp. 14, 15, o soltanto come massimo, p. e. nel capitolare degli operai addetti al trasporto dei tegoli &c. p. 55, rr. 7-11. In questo capitolare viene fissato il massimo pel lavoro di limatura; cf. capitolo II. Una disposizione simile a quella del capitolo XXII, anche nella parte formale, si legge nei capitolari dei carpentieri (capitolo LXXI, c. 38 A, in data 24 marzo 1300), dei calafati (capitolo LXXII, c. 31 B, in data 21 maggio 1300), dei falegnami (capitolo LVIII, c. 55 B, in data 21 maggio 1300) e dei muratori (capitolo XXXV, c. 76 B, in data 21 maggio 1300) e dimostra che talvolta il prezzo della mercede era determinato da un contratto libero tra l'uomo dell'Arte ed il pubblico. Ma per conciliare questa disposizione con quella del capitolo II, si può ritenere che non si doveva dagli orefici pretendere di più di quel massimo, mentre avevano piena libertà per qualsiasi mercede in meno; ed era naturale che così si facesse, perchè il lavoro di quest'Arte richiedeva tempo diverso, secondo la finitezza ed eleganza colla quale si eseguiva.

(1) Quando l'orefice non fissava il prezzo del lavoro prima di cominciarlo, non aveva poi alcun diritto ad esso e doveva accettare senz'altro quella qualsiasi mercede, anche minima o nulla, che il compratore gli voleva dare.

(2) La data della registrazione dei capitoli XXIII-XXVIII è in parte determinata dalla loro scrittura, perchè questa si ritrova in più documenti del registro dal maggio 1279 (capitolare secondo dei «ternieri», c. 186 B) al 29 settembre 1283 (capitolare dell'Arte delle faldelle, c. 205 A). Siccome i due capitoli precedenti sono stati registrati probabilmente nel 1281 o nel 1282, così il termine «a quo» per la registrazione dei capitoli XXIII-XXVIII può discendere a questi due anni. Il soggetto di «ordinamus» probabilmente si riferisce a giustizieri diversi da quelli dei due capitoli precedenti.

(3) Il più antico ricordo di questa condizione per essere eletto ad ufficiale dell'Arte, si ha nel capitolare dei fustagnai, capitolo XXVIII, c. 82 A.

(4) Cf. anche il *Breve* cit. di Siena, capitoli LXXII e LXXXII, ove l'ispezione dei pesi e bilancie si faceva dal rettore e dai consiglieri; i pesi e le bilancie erano date all'Arte dagli ufficiali della mercanzia. A Pisa nel se-

marchi et libre debeant esse iustificate ⁽¹⁾; et ille qui marchos et libras iustificabit, teneatur facere omnes pesonos ab uno carato usque ad viginti quatuor ⁽²⁾ et pesare nisi cum dicti pesonos cum illo signo ⁽³⁾ quod decani ei facere voluerit fieri. et illis decani accipient illum quem eisdem melius videbitur, et ei ⁽⁴⁾ dabitur quod sibi ⁽⁵⁾ bonum videbitur. et isti quatuor decani imponent illi ⁽⁶⁾ penam quam eis bona apparebit, et de illis ad minus tres debeant concordari, et de dictam penam terciam pars deveniat ad camera iusticiariorum et duas partes ad scolam ⁽⁷⁾.

XXV. Item, teneantur ⁽⁸⁾ decani cerchare omnes staciones ⁽⁹⁾ semel in mense ad minus, aurum et argento si bonum fuerit et legalem, et plus si eis videbitur, et semper debeant esse duo ⁽¹⁰⁾ ad cerchandum cum eas venerint ad cerchandum.

XXVI. Item, volumus quod illi qui ellecti fuerint decani, non possint refutare ⁽¹¹⁾, in pena librarum .x., quarum tercia pars deveniant ad camaram dominorum iusticiariorum et alie due partes in scola predicte artis.

XXVII. Item, quod nullus magister qui laborat dicta arte possit accipere aliquem puerum qui sit venetus, ad docendum minus quinque annis; salvo si esset germanus consanguineus, possit tollere sicut placet. et forinsecum ⁽¹²⁾ non possit accipere ad

2. A teneantur 3. dicti pesonos] *Così A.* 4. voluerit] *Così A.* 7. quam] *Così A.* 8. dictam penam terciam] *Così A.* 8-9. camera] *Così A.* 9. A scolas forse per *influsso di partes Per la restituzione cf. capitolo XXVI, r. 17.* 10. A tem c. s. 11. argento] *Così A.* 12. legalem] *Così A.* 14. A tem c. s. 16. deveniant] *Così A.* camaram] *Così A.* 18. A tem c. s. dicta arte] *Così A.* 19. A quid

colo XIV l'ispezione delle botteghe degli orafi era fatta dai consoli della corte dei mercanti, almeno una volta nel tempo del loro ufficio; cf. BONAINI, op. cit. III, 289.

(1) Altrettanto si faceva sino dal 23 novembre 1281 dalla Giustizia Vecchia per i « metri » dell'olio; cf. *Liber Communis secundus*, c. 103 A.

(2) Carati ventiquattro formavano un' oncia.

(3) I pesi dovevano avere il segno di collaudo dei decani.

(4) « ei » cioè « ille qui marchos « et libras iustificabit ».

(5) Cioè ai decani.

(6) Cioè all' uomo dell' Arte.

(7) Cf. p. 36, nota 3.

(8) Cf. il *Breve* cit. di Siena, capitolo XXVI.

(9) Cf. p. 27, nota 3.

(10) Probabilmente uno per i lavori in oro e l'altro per i lavori in argento; cf. capitolo XX.

(11) Cf. capitolo XVIII.

(12) Cioè « puerum forinsecum ».

minus annis octo, in pena bani integri ⁽¹⁾ et plus et minus ad voluntate iusticiariorum. et tertia pars de dicto banno deveniat ad cameram iusticiariorum et alie due partes ad scolam.

XXVIII. Item, quod aliquis forinsecus non audeat laborare
5 aurum vel argentum, nec facere aliquod sigillum ⁽²⁾ nisi habuerit stacionem in nostras rugas ⁽³⁾. et quilibet teneatur accusare in pena iuramenti ⁽⁴⁾, et qui contrafecerit, cadat in pena ad voluntatem dominorum iusticiariorum; que pena tertia parte ad cameram iusticiariorum et alie due partes ad scolam.

10 XXVIII. || Item, et ⁽⁵⁾ si aliquis puer aurificum vendiderit aurum vel argentum plus una vice, quilibet teneatur petere magistrum ipsius si ipsum aurum vel argentum vendidit cum sua voluntate, in pena iuramenti et bani, sicut dictum est superius ⁽⁶⁾.

(C)
c. 116 A

1-2. voluntate] Così A. 3. cameram] Così A, anche a rr. 8-9, mentre a p. 124, r. 16 camaram A scole 4. A tem c. s. 6. nostras rugas] Così A. A teneantur 8. A quas Dopo pena sottintend. deveniat 9. Seguono in A tre righe bianchi della c. 115 B. 10. La scrittura dei capitoli XXVIII-XXXV è del tutto diversa dalla precedente. La c. 116 non apparteneva ai fogli originari del quaderno, ma vi fu aggiunta per continuare la trascrizione delle addizioni. L'aggiunta fu fatta dopo il 1281 e forse anche dopo il settembre 1283 e innanzi al 14 dicembre 1290; cf. capitolo XXXVI, e p. 123, nota 2.

(1) Cf. p. 28, nota 3.

(2) Cioè il segno speciale che ciascun maestro faceva sui suoi lavori. Anche negli statuti degli orefici d'altre città era imposto a ciascun maestro di fare un segno sui suoi lavori; cf. lo statuto cit. dell'Arte di Por S. Maria, capitolo cxx, ove la disposizione è motivata, ed il motivo era che fosse così accresciuto il credito e l'onore dell'uomo dell'Arte, evidentemente di quello che lavorava con onestà e con maggiore finezza.

(3) Una « ruga aurificum » nel principio del secolo XIV era vicina a S. Giovanni di Rialto, come è dimostrato da una deliberazione del Maggior Consiglio in data 31 luglio 1316; cf. *Liber Clincus*, c. 50 A. Ma sino dal 5 luglio 1315 il Maggior Consiglio aveva deliberato che le botteghe degli orefici fossero soltanto « in insula Rivoalti »; cf. *Liber Clincus*, c. 9 A. L'obbligo di

tener bottega nelle « rughe » degli orefici equivaleva a quello d'isciversi nell'Arte. Circa la « ruga » degli orefici e quella dei gioiellieri a Rialto cf. SABELLICO, *De Venetae urbis situ*, cap. De secunda urbis regione, ed. del sec. XV senza data e numerazione di pagine; SANSOVINO, *Venetia città nobilissima*, Venetia, Sansovino, 1581, pp. 134 e 135.

(4) Cf. p. 38, nota 2.

(5) Nessun aiuto può dare la scrittura dei capitoli XXVIII-XXXV per determinare l'età della loro registrazione, perchè di essa si hanno esempi nel registro anche in documenti del 1298 (c. 210 A), mentre dalla data del capitolo XXXVI è indicato che non si può discendere oltre il 14 dicembre 1290. I giustizieri delle ordinanze XXVIII-XXXV probabilmente furono diversi da quelli delle ordinanze XXIII-XXVIII.

(6) La « pena iuramenti » è ricor-

XXX. Item, ordinamus quod quilibet faciens çoiam⁽¹⁾ vel bochetam de auro teneatur ipsas inpironare⁽²⁾ cum pironis de auro; et si fuerit laborerio de argento, debeat ipse inpironare de pironi de ariento et non cum alio, in pena bani integri et plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum. 5
tercia pars deveniat ad cameram iusticiariorum et due partes ad sclolam.

XXXI. Item, quod nullus magister audeat tenere aliquod laborerium quod sit de malo auro vel argento⁽³⁾, ad sterlino inferius et a tarino inferius, causa vendendi, excepto quod possit emere et vendere pirulos aurei d'ambro⁽⁴⁾, in pena bani integri 10

1. I capitoli XXX-XXXIII seguono l'uno dopo l'altro in A al XXVIII ma senza capoverso, e però sembra che sieno stati registrati nel medesimo tempo. 2. A teneantur 3. laborerio] Così A. ipse] Così A per ipsas 4. pironi] Così A. 5. A ripete minus ad 6. sclolam] Così A; cf. p. 127, r. 2; p. 129, r. 6. 8. ad] Così A 9. A corregge senza variazione di scrittura causa su cauca A possint 10. aurei] Così A.

data soltanto nei capitoli XXI e XXVIII, ma a quest'ultimo il passo accenna, perchè solo in esso si fa menzione anche della multa e della sua partizione, e però « bani - superius » equivale a « in pena - ad scolam » del capitolo XXVIII.

(1) La « çoia » era una corona; cf. MUSSAFIA, op. cit. s. v. zoia; per gli esempi cf. *Liber Pleg.* c. 59 A, 1224? gennaio: « et çoias .ii. de perullis »; CECCHETTI, *Le vesti*, p. 100, note 7, 9, 10, e a p. 126 nell'inventario del 13 luglio 1366: « zoia una d'oro con « piere e perle »; nell'inventario dell'11 agosto 1341, ed. MOLMENTI, op. cit. p. 522: « una çoia * incasata et « habet tresdecim taseleos de rubinis « et smaldis ** et perlis ».

(2) « inpironare » significa fissare con aghi o perni le gioie o le varie parti degli oggetti preziosi; cf. MELCHIORI, *Vocabolario bresciano-italiano*, Brescia, Franzini, 1817, s. v. pirù che

viene spiegato per quello stromento di legno o di ferro che si pone tra l'una e l'altra parte delle membra rotte delle statue per unirle insieme. Era naturale che i perni usati dagli orefici fossero dello stesso metallo del lavoro.

(3) Cf. capitoli I e XX, dal secondo dei quali è dimostrato che per i lavori in oro inferiori al peso di un sesto d'oncia non si controllava la qualità del metallo.

(4) Cioè bottoni a pera, d'ambra legata in oro: cf. CECCHETTI, *Le vesti*, pp. 91, 92, ove nella nota 5 vi sono esempi di « peroli d'ambro » e p. 124, inventario del 13 luglio 1366: « pe- « roli d'ambro e d'arzeno », p. 126: « caseleta con peroli d'ambro pizoli « e grandi ». Cf. anche l'inventario dell'11 agosto 1341, ed. MOLMENTI, op. cit. p. 522: « unus pirulus d'am- « bro » (ed. « dambra ») e « et tunica « habet pirolos intaiatos de argento « inaurato ». I « piruli » d'argento erano molto comuni nelle vesti di quel tempo; gli esempi addotti dal Cecchetti dimostrano che ve n'erano di più maniere, piccoli, grandi, ad intagli e semplici. Circa la parola « pe-

* E non « zaia » com'è stato stampato.

** Così il documento anche in altri passi simili, dai quali è dimostrato che non si ha un errore di scrittura per « smeraldis » come potrebbe sembrare.

et plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum; terciam partem ad cameram iusticiariorum et due partes ad scolam.

XXXII. Item, quod ⁽¹⁾ quilibet magister vel puer qui laborat ad domum alicuius persone, quando laborerium erit completum, teneatur dicere decanis quod debeant ire ad videndum ipsum laborerium. et ille qui complebit laborerium, teneatur dicere illi cuius fuerit laborerium: « non mittatis hoc laborerium « in aliquo loco nisi prius nostri decani ad duo ipsorum ⁽²⁾ videant »; et decani teneantur ire ad videndum ipsum. et si dictum opus noluerint ipsi quorum erit dimittere videre, teneantur dicere dominis iusticiariis quam citius poterint. et qui non observasset predicta, cadat in banum integrum et plus et minus ad voluntatem dominiorum; terciam partem deveniat ad cameram iusticiariorum et due partes ad scolam.

XXXIII. Item, ordinamus quod illi quatuor decani qui modo sunt vel erunt per tempora, debeant excutere totam partem que venit ad cameram iusticiariorum et ad dictam scolam usque ad .VIII. dies ante exitum eorum, bona fide, in pena iuramenti ⁽³⁾.

XXXIII. || Iste sunt festivitates ⁽⁴⁾ quas celebrare debe-

c. 116 B

1-2. terciam partem] Così A, anche a r. 13. 2. scolam] Così A. 3. quilibet è in A su fondo abraso ma senza variazione di scrittura. 7. A fuerint 8. ad] Così A: cioè « a due; in due ». 12. observasset] Così A. 13. dominiorum] Così A, con omissione di iusticiariorum

« rolo » cf. MUSSAFIA, op. cit. s. v. Circa l'ambra e i suoi usi cf. HEYD, op. cit. p. 574.

(1) Cf. il *Breve* cit. di Siena, capitoli XVIII e XXII.

(2) Cf. capitolo XXV.

(3) Cf. p. 38, nota 1. Le ordinanze simili a questa che si leggono in altri capitolari, sono state composte nel 1281 (p. e. capitolare dei cerchiai, capitolo XVII, c. 177 B) o tra il luglio 1281 ed il novembre 1282 (capitolare dei calafati, capitolo XXXV, c. 29 B) e però è probabile che anche questo capitolo sia stato redatto nel 1281 o nel 1282. Esso differisce dal XXIII del capitolare dei giubbettieri, perchè tratta della sola riscossione e la estende

anche alla parte delle multe dovuta all'Arte. Cf. anche il *Breve* cit. di Siena, capitolo III.

(4) Questa formula speciale con cui in alcuni capitolari di queste Arti comincia il capitolo circa le feste da osservarsi, si trova per la prima volta nel capitolare dei fustagnai, c. 85 A, capitolo LXVI, di poco anteriore al 1278, quantunque non sia del tutto eguale: « Item, iste sunt festivitates quas nos « baptaris celebrare ordinavimus », mentre in altri il capitolo comincia con una frase di questo genere: « Item, « quod nullus de eadem arte audeat « laborare in festivitibus &c. »; cf. capitolare dei falegnami, capitolo XXIII, c. 52 B. L'uso della formula del ca-

mus ⁽¹⁾: pasca rexureccio Domini, Penteconstes, nativitatem Domini cum duobus diebus sequentibus ⁽²⁾; circumcissione Domini, epiphania Domini; omnes festivitates sancte Marie virginis ⁽³⁾, omnium sanctorum, apostolorum; quatuor festivitates beati Marci ⁽⁴⁾, assensio Domini, omnibus dominicis diebus; volimus quod non audeat laborare in istas festivitates nec aperire sue staciones, sed volimus quod in allie festivitates solempnes que non pulsat canpanas officialium ⁽⁵⁾, volimus quod non audeat laborare, sed bene posiant aperire. et istud observat in pena soldorum .x., et decani manifestare dominis iusticiariis infra tercium diem sciendo veritatem. 10

XXXV. Item, statuimus et ordinamus quod nullus de dicta arte audeat indoplare ⁽⁶⁾ aliquem lapidem naturalem nisi cristal-

1. *A corregge senza variazione di scrittura* penteconstes su pentecostens nativitatem] *Così A.* 2. circumcissione] *Così A.* 3. *A festivitas* 4. sanctorum, apostolorum] *Manca in A l'interpunzione, ma il confronto con i passi simili d'altri capitolari dimostra che la frase designa due solennità diverse.* 5. omn. domin. diebus] *Così A.* 6. nec è scritto in A nello spazio interlineare, ma senza variazione di scrittura. sue] *Così A.* 7. allie-que-canpanas] *Così A.* 8. posiant] *Così A.* 9. observat] *Così A per observent* 9-10. manifestare] *Evidentemente lo scrivano ommise qualche parola del testo originario, p. e. teneantur*

pitolo xxxiiii diviene frequente nei capitolari di queste Arti dal febbraio 1280 in poi.

(1) Cf. il *Breve* cit. di Siena, capitolo xxxvii.

(2) Il confronto con altri capitolari dimostra che per la maggior parte delle Arti erano festivi anche i due giorni dopo la Pentecoste e dopo la Pasqua, e però che « cum duobus diebus sequentibus » si deve riferire anche a « pasca rexureccio Domini » e a « Penteconstes »; p. e. capitolari dei rigattieri, capitolo xi, c. 146 A; dei falegnami, capitolo xxiii, c. 53 A; dei fabbri, capitolo xxxvii, c. 61 A; Arte delle faldelle, capitolo xxxii, c. 206 A; capitolare secondo dei cerchiai, capitolo ii, c. 176 B; capitolari dei cappellai, capitolo xvi, c. 194 B; dei berrettai, capitolo i, c. 199 A; dei « galedari », capitolo xii, c. 121 B; dei fusai, capitolo iii, c. 148 A. In altri capitolari si nota la medesima ellissi che in

questo; cf. capitolari dei fustagnai, capitolo lxxvi, c. 85 A; dei merciai, capitolo xxxxy, c. 160 B; dei fabbricanti di campane, che più di tutti si avvicina nella lezione alla prima parte di questo capitolo, cioè nella enumerazione delle feste, capitolo viii, c. 195 B. Per altro in alcune Arti non erano considerati come festivi i due giorni dopo la Pentecoste, tantochè vi si legge la frase: « Pentecoste, solummodo illo die »; cf. capitolare dei barbieri, capitolo li, c. 72 A, e capitolare secondo dei « ternieri », capitolo li, c. 190 B.

(3) Cf. p. 30, nota 2.

(4) La passione (25 aprile), la traslazione del corpo da Alessandria a Venezia (31 gennaio), l'apparizione del santo (25 giugno) e la dedicazione della chiesa (8 ottobre).

(5) Cf. *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano*, n. 9, p. 281.

(6) « indoplare » significa unire due pezzi in una sola pietra; cf. capitolo v.

lum vel vitrum, nec etiam tingere ⁽¹⁾ aliquem lapidem naturalem nec in tabulam ⁽²⁾ nec in colpo nisi in foramen, et quod nemo audeat facere diamantem contrafactum nec ipsum ponere in auro ⁽³⁾, in pena bani integri et plus et minus ad voluntatem dominiorum
5 iusticiariorum; terciam partem deveniat ad cameram iusticiariorum et due partes ad sclola.

XXXVI. Curren- te anno Domini millesimo ducentesimo .LXXXX., mense decembris, die .XIII. intrante, tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum veterum Iohani Vigoni, Petri
10 Minio et Marinus Selvo, damus ⁽⁴⁾ licenciam ⁽⁵⁾ omnibus hominibus

14 dicembre 1290.
(D)

2. tabulam - foramen] *Così A.* 3. contrafactum] *Così A, mentre nel capitolo VIII aliam diamantem contrafactam* 5. terciam partem] *Così A.* 6. sclola] *Così A.* 7. *La scrittura del capitolo XXXVI è simile a quella dei capitoli XXVIII-XXXV e deriva dallo scrivano medesimo, ma fu registrato a distanza dai precedenti; la forma delle lettere è più piccola e l'inchiostro è più languido. Il capitolo è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione.* 9. Iohani] *Così A.* 10. Marinus] *Così A.*

(1) CELLINI, op. cit. p. 42: « il mio
« rubino ... guadagnò tanto di virtù da
« quel che gli era stato veduto in prima,
« che quelli uomini gioiellieri, che di
« poi lo viddono, sospettorno che io
« l'avessi tinto, la qual cosa è proibita
« nell'arte del gioiellare; solo al dia-
« mante si concede la tinta, qual di lui
« ragioneremo al suo luogo ». Difatti
ne tratta nel capitolo VIII. Che cosa
fosse la tinta e come si facesse, è da
lui spiegato nel capitolo VI, p. 44:
« et io ho veduto un di questi rubini
« nettissimo da un di quei falsatori
« imbrattargli il fondo di sangue di
« drago, il quale è uno stucco fatto di
« gomme che si liquefanno al fuoco,
« et in Firenze et in Roma quasi ne
« vende ogni speziale; e con questo
« sangue di drago quei falsatori avere
« imbrattato il fondo d'un di quei ru-
« bini indiani, e di poi legatolo di
« modo, che e' mostrava tanto bene,
« che volentieri e' si sarebbe compero
« cento scudi d'oro, e senza quella
« tinta il rubino da sè non saria valuto
« dieci, e maggiormente averlo poi

« sciolto: e la detta tinta esservi su
« tanto bene, e tanto sottilmente ac-
« concia, che chi non fussi stato più
« che diligente, certo non se ne saria
« accorto... e subito presi un ferrolino
« sottile, e rastiato il fondo del rubino,
« gl' intervenne a quello come quando
« la cornacchia si vesti delle penne
« del pagone... e di queste medesime
« difficoltà et esempli interviene allo
« smeraldo et al zaffiro ».

(2) Forse « tabula » era il piccolo
piano che si formava sulle pietre la-
vorandole; cf. CELLINI, op. cit. p. 52.
Non so che cosa significhi « in colpo »,
cioè se denoti la parte opposta, il fondo
o seno (« κόλπος »?) e se « in fora-
« men » indichi la parte del fondo che
nella legatura restava scoperta dal-
l'oro o dall'argento.

(3) Cf. capitolo VIII. L'ordinanza
distingue il diamante dalle altre gemme,
perchè, com'è dimostrato dal CELLINI,
op. cit. cap. VIII, non era vietato di
tingerlo.

(4) Cioè « nos iusticarii ».

(5) Un ordine che ha qualche so-

artis aurificum Veneciarum quod possint tenere suas staciones apertas in diebus festivis que veniunt in die sabati et in die lune, non faciendo aliquod laborerium. et possimus ⁽¹⁾ vendere in istis diebus de rebus nostris et similiter possimus hemere aurum et argentum et omne aliud pertinens ad artem nostram cum suo 5 certo nomine ⁽²⁾, scilicet bonum pro bono et mallum pro malo.

25 settembre 1300.
(E)

XXXVII. .Mccc., indicione .xiii., die .vi. exeunte septembri, nos Blasius Venerio, Iohanes de Fontana et Paulus Dolphyno iusticiarii veteres ordinamus quod quilibet forensis qui de cetero venerit ad laborandum artem aurificum in Venecias, non possit 10

1. tenere] Così A. 5. aliud] Così A. 6. Dopo scilicet A aggiunge pro ma col segno di espunzione. mallum] Così A. 7. La scrittura del capitolo XXXVII è del tutto diversa da quelle dei capitoli precedenti e più volte appare nei documenti del registro. Il più antico è dell'ottobre 1299 (cf. capitolare dei cristallai, c. 209 A); il più recente è in data 9 ottobre 1301 (cf. capitolare dei barbieri, c. 70 B). .xiii.] A Venezia negli atti dell'amministrazione interna si usava per solito l'indizione costantinopolitana; secondo il suo computo quel .xiii. dovrebbe essere sostituito da .xiiii., perchè l'indizione XIII era cessata col 31 agosto. Il numero .xiii. potrebbe essere un errore di trascrizione, ma non mi sembra probabile, perchè tutte le ordinanze pubblicate dai tre giustizieri del capitolo XXXVII nel settembre e novembre 1300 e nel febbraio 1301 sono in data dell'indizione XIII anzichè della XIII. Cf. capitolari dei tornitori, c. 215 A, proemio, ove leggesi terciadecima in lettere; dei fabbricanti di pettini, c. 213 B, capitolo XXXV; capitolare secondo dei « ternieri », c. 191 A, capitolo LXII; capitolare dei conciatori di pelli, c. 18 A, capitolo LXXX; dei barbieri, c. 70 A, B, capitoli LXVI e LXVII; dei pittori, c. 106 A, capitolo LVIII. E nemmeno posso ammettere che il compositore dell'ordinanza abbia calcolato secondo l'indizione romana, perchè ciò non basterebbe a spiegare il numero XIII anche nel documento del 23 febbraio 1301, c. 106 A. Piuttosto credo che sia stato fatto un calcolo errato, sebbene tali errori nei documenti veneziani per solito sieno derivati dall'aver accresciuto di un'unità il numero della indizione. Cf. Gallicioli, op. cit. I, 363 sg. Del resto a Venezia l'indizione romana era talvolta usata nei secoli XIII e XIV anche negli atti dell'amministrazione interna; cf. Codex Publicorum al museo Civico di Venezia, cod. Cicogna 2562, c. 2 B, sentenza del 17 novembre 1282.

miglianza con questo, fu imposto dagli stessi giustizieri nell'ottobre del medesimo anno all'Arte dei calzolari; cf. capitoli LXXIII, LXXV, LXXVIII, LXXVIII del loro capitolare, c. 9 A. Altre eccezioni simili al riposo festivo erano state stabilite anche prima per altre Arti; cf. capitolari dei merciai, capitolo xxxv (1278-1283), c. 99 B; dei barbieri, capitolo LI (genn. 1284, 1283 m. v.), c. 72 A; capitolare secondo dei « ternieri »,

capitolo LI (1280-1281), c. 190 B.

(1) Notisi il cambiamento del soggetto, perchè, mentre la prima parte del capitolo contiene un ordine dei giustizieri, la seconda comprende una promessa giurata dagli uomini dell'Arte in relazione alla medesima materia.

(2) Cf. capitolo XIII, dal quale questo differisce, perchè riguarda tanto la vendita quanto l'acquisto.

nec debeat laborare artem predictam, nisi primo solverit decanisdicte artis tantum quantum ⁽¹⁾ forinseci solvunt, ad domum suam qui vult laborare artem aurificum; et de eo quod solverit, tercia pars deveniat ad cameram iusticiariorum et due partes in arte.

5 XXXVIII. ¶ Curren- te anno Domini millesimo .ccc. tercio, mense iunii, die .iiii. exeunte, tempore dominorum Marci Ystrigo, Iohanis Mengulo et Andree Marcello, volumus et ordinamus quod quilibet forinsecus qui venerit Venecias causa laborandi dictam artem, non debeat nec possit laborare nisi primo dederit
10 pleçariam ⁽²⁾ de libris .L.

XXXVIII. Anno Domini millesimo .cccvi., indictione .iiii., die .viii. iunii, nos Nicolaus de Fano, Iohanes Mengulo et Cressi Cornario iusticarii veteres, quod nullus de arte aurificum, tam magister quam discipulus, audeat vel presumat consolidare ali-
15 quem annulum eraminis cum saldatura auri ⁽³⁾, nec ipsam planare cum lima plana ⁽⁴⁾, tam deauratum quam non deauratum.

XXXX. Item, quod nullus predictorum audeat ponere in aliquo annullo eraminis aliquem saphyrum, smeraldum, rubinum,

27 giugno 1303.
(F)
c. 117 A

8 giugno 1306.
(G)

3. solverit] A solverint 5. La scrittura del capitolo XXXVIII è diversa da quelle dei capitoli precedenti. Essa appare più volte nei documenti del registro. Il più antico è in data 3 marzo 1302; cf. capitulare dell'Arte della pece, c. 225 B. Il più recente è del maggio 1304; cf. capitulare dei calzolari, c. 7 A. Il capitolo non fu scritto in colonna ma lungo l'intera pagina a differenza dai susseguenti. La c. 117 A non apparteneva ai fogli originari del quaderno, ma vi fu aggiunta per continuare la trascrizione delle addizioni. L'aggiunta fu fatta prima del 27 giugno 1303, come è provato dalla data del capitolo XXXVIII. 9. A dede 11. La scrittura dei capitoli XXXVIII e XXXX è del tutto diversa da quelle dei capitoli precedenti. Essa si ritrova più volte nel registro come è stato indicato a p. 17, nota 3. 13. Circa l'ellissi di ordinamus cf. p. 48, r. 9. 18. annullo] Così A.

(1) Generalmente per l'ammissione all'Arte il forestiero pagava una tassa maggiore del cittadino; cf. capitulare dei « fioleri », capitoli III e XXXVIII.

(2) Un esempio simile è dato dal capitulare dei conciatori di pelli (in data del 1271 m. v. ind. XVI), capitolo XVII, c. 11 A.

(3) Cioè, era vietato di saldare con una legatura d'oro i due pezzi dell'anello di rame. La disposizione è affine alla seguente, perchè per esse

si volevano impedire le frodi nella vendita degli anelli di rame, specialmente in quelli dorati, e però probabilmente tutte e due sono state fatte nel medesimo tempo, e la pena « banni « integri » espressa nella seconda, comprendeva anche la prima.

(4) La saldatura doveva essere limata con lima piatta perchè non apparisce. Circa la « solidatura argenti » e la « solidatura auri » cf. THEOPHILUS, op. cit. pp. 193, 227, 297.

ballassum, dyamantem, topaciom vel turchesam⁽¹⁾, sub pena librarum .xxx., soldorum .xii÷. et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum pro quolibet contrafaciente et pro quolibet vice.

23 settembre 1308.
(H)

XXXXI. Anno Domini millesimo .cccviii., indictione .vii., die .xxiii. septembris, ordinatum fuit et firmatum per dominos Bellellum Civrano, Marcum Dandulo et Nicolaum Dalphyno iusticiarios veteres quod nullus de arte presenti aurificum a modo audeat vel presumat facere, vendere, emere, vel aptare aliquem calicem⁽²⁾ de eramine, tam deauratum quam argentatum, ullo modo vel ingenio, sub pena perdendi calicem vel calices et bannum ad voluntatem dominorum iusticiariorum.

XXXXII. Item, quod quicumque predictorum⁽³⁾ fecerit, emerit vel ab aliquo acceperit ad aptandum coppam, nappum vel aliquem vasellum de eramine, tam deauratum quam argentatum, teneatur et debeat pedem ipsius cuppe, nappi vel cuiuscumque vaselli dimittere sive facere intrinsecus discopertum sive nudum ab auro vel argento, taliter quod eramen possit videri vel cognosci, sub pena perdendi ipsum vasellum vel vasellos, vel valorem eius vel eorum, et penam ad voluntatem dominorum iusticiariorum pro quolibet contrafaciente et qualibet vice.

18 maggio 1322.
(I)
c. 117 B

XXXXIII. ¶ Millesimo .cccxxii., indictione quinta, die .xviii. maii. quia Martinus marchadante Sancti Raphaelis exstitit acu-

5. La scrittura dei capitoli XXXXXI e XXXXII è eguale a quella dei due precedenti, ma l'inchiostro è più languido. 11-12. bannum] Così A. 21. Segue in A al capoverso e senza variazione di scrittura e d'inchiostro .mcccxv., ma manca il capitolo e il resto della colonna è bianco. 22. La scrittura dei capitoli XXXXIII-XXXXVI è del tutto diversa da quelle dei capitoli precedenti. Essa si trova nel registro in più documenti. Il più antico è del 25 agosto 1321; cf. capitolare degli speciali, c. 159 B. Il più recente è del 5 marzo 1330; cf. capitolare degli speciali, c. 160 A. 23. marchadante] Così A.

(1) Circa la provenienza di queste gemme cf. HEYD, op. cit. II, 651 sg.

(2) Cf. il *Breve* cit. di Siena, capitolo LXXXIII. Sulla lavorazione del calice cf. THEOPHILUS, op. cit. pp. 181-187, 191, 213-215, 223-224, 241, e circa le varie specie di calici cf. GAY, op. cit. p. 252 sg. Circa le materie

usate nella composizione del calice cf. anche l'edizione di TEOFILO, curata da CHARLES DE L'ESCALOPIER, Paris, 1843, pp. 275-278.

(3) L'affinità della materia di questo capitolo a quella del precedente e il loro nesso formale dimostrano che furono composti nel medesimo tempo.

satus per supstantes aurificum, tam preteritos quam prescentes, coram dominis iusticiariis veteribus preteritis quam presentibus quod ipse Martinus laborabat et laborari faciebat pirulos, asolas⁽¹⁾ et alia spectancia ad artem aurificum de malo argento, quod est ei legitime approbatum⁽²⁾, et ipse Martinus se excusset quod non laboret suis manibus aliquod predictorum et quod non est in scola dictorum aurificum ne in ea intrare vellit, quod non est ei penitus importandum, ideo domini Iohannes Caucho, Franciscus Iusto et Marinus Saggredo iusticiarii veteres, omnes tres simul concordio, nemine discrepante, statuerunt et firmaverunt et volunt quod ad perpetuam rei memoriam debeat esse firmum quod dictus Martinus marcadante de cetero non possit nec debeat laborare nec laborari facere modo aliquo vel ingenio aliquid quod spectet ad artem aurificum in Veneciis vel districtu Veneciarum per se vel per alium nisi prius intraverit scolam aurificum, et observet omnia et singula que in capitulari dictorum aurificum continentur, sub pena librarum .L. parvorum qualibet vice qua contrafecerit. et qui accusaverit eum de predictis, habeat medietatem dicte pene, si per eius acusacionem veritas cognosetur; alia vero medietas sit comunis.

XXXXIII. Item, statuimus⁽³⁾ quod dictus Martinus non audeat mercari nec mercari facere per se vel per alium modo aliquo vel ingenio aurum, argentum nec aliquid aliud quod spectet

1. prescentes] Così A. 2. In A segue futuris a quam, ma col segno di espunzione. presentibus] Così A. 7. ne] Così A, forse per nec 9. Saggredo] Così A. 10. concordio] Così A. 11. volunt] Così A. 12. marcadante] Così A. 19. cognosetur] Così A. 21. Il capitolo XXXXIII, che è strettamente collegato al XXXXIII, in A è scritto dalla stessa mano nel margine con un segno di richiamo e di riordinamento ripetuto nella pagina al luogo corrispondente del testo. 23. A ripete modo dopo aliquo

(1) Per « asolas » intendo oltre che gli occhielli, come spiega il CECCHETTI (*Le vesti*, p. 94), anche i fermagli e le maglie per affibbiare; p. e. inventario del 10 ottobre 1338, ed. CECCHETTI, op. cit. p. 121: « paria quatuor asolarum de argento »; inventario del 13 luglio 1366, ed. CECCHETTI, op. cit. p. 125: « asole 95 con l' arma « de chà Polo », « asole 2 grande

« d'arcento »; inventario dell' 11 agosto 1341, ed. MOLMENTI, op. cit. p. 522: « ipsum epitogium est [ed. et] infortum de varota et furnitum ansolis « [ed. furnitum an solis!] magnis ar-genteis inauratis [ed. inauralis] ». Cf. anche MUSSAFIA, op. cit. s. v. azolar.

(2) Cioè provato.

(3) Vale a dire i giustizieri del capitolo XXXXIII.

ad artem aurificum nisi prius intraverit scolam aurificum et observaverit omnia et singula capitula in capitulari eorum specificata, sicut superius est expressum, sub dicta pena librarum .L. parvorum. et qui acusaverit eum, habeat medietatem pene et cetera.

5

25 maggio 1322.

XXXXV. Die .xxv. maii, de mandato dominorum Iohannis Caucho et Marini Sagredo, additum fuit suprascripto banno quod dicta pena librarum .L. sit arbitraria plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum, tercio eorum socio, domino Francisco Iusto, non existente in eorum consciencia.

10

XXXXVI. Item, supradicti domini Iohannes Caucho et Martinus Sagredo, tercio eorum socio, supradicto domino Francisco Iusto, non existente in eorum consciencia, concesserunt ipsi Martino marcadante ut sit ei licitum emere et vendere omnia que ei melius placuerit tamquam mercatori, salvis omnibus ordinibus camare iusticie veteris.

15

30 marzo 1324.
(K)

XXXXVII. .MCCCXXXIII., indictione .vii., die .xxx. marcii, de mandato dominorum Symeonis Marçello, Bellini Lando et Iohannis Caucho iusticiariorum veterum additum fuit in presenti capitulari quod de cetero aliquis vendericolus vel vendericola, nec venditris vel venditor frixetorum veterum, nec aliquis alius, tam venetus quam forensis, audeat vendere vel vendi facere aliquod laborerium factum, tam novum quam vetus, de argento vel auro alicui persone, tam veneto quam forensi, nisi primo hostenderit ipsum laborerium suprastantibus ⁽¹⁾ aurificum, sub pena perdendi libras .xxx. et soldos .xii. ÷, et dictum laborerium debeat amachari; et qui acusaverit aliquem de predictis, habeat tercium dicte pene, et reliquum sit comunis.

20

25

12. Sagredo] Così A. 17. La scrittura del capitolo XXXXVII è molto simile a quella dei capitoli XXXXIII-XXXXVI, e mostra la medesima mano, ma le lettere sono più sottili. 19. presenti] Così A. 27. A corregge senza variazione di scrittura, ma con inchiostro più cupo, aliquem su aliquod

(1) Cioè i decani; cf. capitoli XXI, XXV, XXVI.

CAPITULARE DE REVENDICULOS
ET REVENDICULAS OMNIA RES VETERES.

IN nomine Domini. anno millesimo ducentesimo tricesimo
5 I tercio, mense madii, indicione sexta, nos iusticiarii ⁽¹⁾ Dominicus
Valero, Marinus Bonçi, Iulianus Acotanto, Basilius Simateculo
atque Stephanus Gambarino fecimus iurare vendericulos et vende-
riculas pannorum aut telarum, cendatorum et omnium robarum
veterum que portantur Rivoalto aut per Venecias ad vendendum,
10 secundum ordinem capitularii infrascripti, forma cuius talis est:

I. Iuro ad evangelia sancta Dei quod omnes drappos ⁽²⁾
factos et disfactos vel telas seu cendatos ⁽³⁾ aut quascumque robas
vel alias res venales qui aut que ad vendendum michi dabuntur,

Il capitolare dei rivenditori di roba vecchia come fu stabilito dai giustizieri nel maggio 1233.

c. 119 A

1. Il capitolare fu trascritto due volte nel registro. La prima volta a c. 119 A ha il numero d'ordine XVIII che fu segnato dallo scrivano del maggio-settembre 1278. La seconda volta a c. 175 A (c. 48 A) ha il numero d'ordine XXXIII, ma fu scritto d'altra mano del sec. XIII-XIV e con inchiostro più chiaro. La numerazione originaria del capitolare precedente, a c. 172 B (capitolare degli orefici, segnato con XXXVII mutato poi in XXXVIII) e del seguente, a c. 176 A (capitolare dei cerchiai, segnato con XXXVIII mutato poi in XXXVIII) dimostra che in origine il secondo testo del capitolare dei rivenditori non era stato numerato. 2-3. È il titolo che il capitolare ha a c. 119 A nel margine superiore; vi fu scritto con inchiostro rosso dallo scrivano del maggio-settembre 1278. A c. 175 A, pure nel margine superiore, il titolo è in forma più corretta Capitulare de vendericulis pannorum veterorum et telarum; anch'esso fu scritto con inchiostro rosso dallo scrivano del maggio-settembre 1278. 4. tricesimo] Così A. 8. A corregge senza variazione di scrittura robarum su roborum 10. Manca in B l'intero proemio, e il documento vi comincia col capitolo I.

(1) La formula del proemio è molto simile, ma non identica a quella del capitolare degli orefici, quantunque i

giustizieri sieno stati i medesimi.

(2) Cf. p. 10, nota 4.

(3) Cf. p. 11, nota 2.

bona fide sine fraude salvabo et salvari faciam⁽¹⁾, et vendam
aut vendi faciam legaliter pro tanto precio quanto michi fuerint
assignate, aut melius si potero. nec in fraude consciliabor alicui
persone⁽²⁾ ut vendat vel faciat vendi robam aliquam ex predictis
minori precio quo michi valere apparuerit; inmo veritatem ei 5
dicam de eo quod michi videbitur valere, si fuerit a me quesita.
veruntamen si dominus vel domina rei voluerit postea facere
dari minori precio quam ei dixerim⁽³⁾, ex tunc in antea non te-
near, dum vendam rem ipsam tantum vel plus quantum dixerit
michi. omnes denarii autem quos vel de rebus vel de drapa- 10
mentis vel robis accipiam vel recipi faciam, cicius quam potero
notificabo illi persone a qua robam vel rem ipsam habuero, et eos
sibi dabo in voluntate sua omnes, exceptis denariis octo venecia-
libus pro qualibet libra quos michi licet retinere pro venditura⁽⁴⁾,
et amplius non tollam nec tolli fa||ciam quam dictum est. nec 15
etiam propter hoc servicium⁽⁵⁾ michi fieri postulabo, nisi sponte
michi fecerit, non tamen quod petam vel peti faciam. et omnes
personas quas cognovero mee artis vel firmiter credidero fecisse
in aliquo contra quod dictum est, cicius quam potero manifestabo
iusticiariis⁽⁶⁾ qui modo sunt aut erunt. 20

c. 119 B

1. *A corr.* vendam su vendi senza variazione di scrittura e d' inchiostro. 2. *B* pretio
3. *B* consiliabor 5. *B* imo 8. *B* pretio *A* dixerint 9. *A* dixerint 10-11. *A* dra-
pamentis 11. *A* recepi *B* citius 13. *B* corregge, forse d'altra mano, .vi. su octo
16. *B* servitium 17. *A* aggiunge pote a quod ma col segno di espunzione.

(1) Cf. capitolare dei sarti, p. 11, rr. 3-6, ove è espresso il medesimo concetto.

(2) Cf. capitolare dei sarti, p. 10, rr. 4-8.

(3) Il padrone della merce ne fissava il prezzo al rivenditore, il quale era anche, all'uopo, richiesto del suo parere da quello circa il valore di essa. Il rivenditore poteva venderla anche ad un prezzo più alto, ma giammai ad uno più basso; se peraltro il padrone poi permetteva la vendita ad un prezzo minore, il rivenditore non era più obbligato a farla al prezzo di prima.

(4) Cf. capitolare dei pescivendoli,

capitolo II, p. 61, rr. 3-8, ove è espresso un concetto simile.

(5) Interpretro « servicium » come soggetto di « fieri » e come indipendente da « propter hoc » e nel significato di « compenso ». Cf. capitolare degli operai addetti al trasporto dei tegoli, capitolo III, p. 56, rr. 6, 7. Nei passi della nota 4 a p. 56 « ser-
« vicium » significa « prestazione », ma essi si riferiscono alle supreme autorità politiche, mentre in questo capitolo la parola si riferisce ad artigiani.

(6) Cf. capitolare dei pescivendoli, capitolo I, p. 60, rr. 1-3, ove è espresso il medesimo concetto.

II. Hec omnia ⁽¹⁾ vel tantum plus aut minus quantum vo-
luerit dominus dux et consilium vel iusticiarii qui modo sunt
vel erunt, observabo.

III. Item, insuper si aliquod furtum ⁽²⁾ ad manus meas deve-
5 nerit, ipsum furtum quoque retinebo et manifestabo iusticiariis qui
sunt vel erunt per tempora, bona fide sine fraude cicius quam
potero, in pena integri banni et plus et minus ad voluntatem
dominorum iusticiariorum.

10 **M**CCCCIII. ⁽³⁾, mensis septembris die .xx., cridatus fuit infra- 20 settembre 1403.
scriptus ordo de mandato dominorum iusticiariorum vete-
rum, cuius ordinis tenor talis est:

Oldì misèr lo doxie ve fa a savèr de ordenamento dei signori
zustesieri vieri che da mo in avanti alguna persona de che con-
diction se sia, si venciàna como forestiera, azochè le feste sia
15 vardade como de raxion se die, perchè non vardandole non sè
honor de la tera, non olsa nì presuma per algun muodo over
inzegno vender nì far vender in alguna domenega nì festa prin-
cipal la qual se varda per la tera e per la Zustisia viera, nì andar
vendando per la tera nì in Rialto nì in San Marco nì su le banche
20 nì per le contrade nì in stazion nì sul ponte alguna cossa zene-
ralmente che speta ala merzaria, nì alguna merza, nì corteli, fe-
ramenti, nì fabrication alguna, nì conche, nì lavezi, nì caldiere,
nì cosse che speta a favri, lavezeri, caldereri, schudeleri, nì ad

1. *A non pone il capoverso.* 2. *vel] B aut* 4. *B omette Item Dopo ad inco-*
mincia in B la c. 175 B. 6. *B omette bona - fraude* 8. *A domini In B la parte*
rimanente della prima colonna della c. 175 B e tutta la seconda sono bianche. 9. *Manca*
in B il documento del 20 settembre 1403. 12. *Segue a savèr nel cod. e ma col segno*
di espunzione. Segue a de di dei nel cod. misèr Lodoxic ma col segno di espunzione.
14. *venciàna] Così A. Segue a forestiera nel cod. et ma col segno di espunzione.* 23. *ad*
è scritto nel cod. nello spazio interlineare senza variazione di scrittura e d' inchiostro.

(1) La formula di chiusa è identica
nel concetto a quella dei capitolari
anteriori, ma alquanto se ne discosta
nella forma per la sua brevità.

(2) Nei capitolari delle Arti vene-
ziane è questo il più antico ricordo

dei provvedimenti circa gli oggetti
di provenienza furtiva. Cf. p. 40,
nota 1.

(3) Il documento non fa parte del
capitolare, ma vi fu aggiunto a guisa
di nota.

alguna altra arte qual se sia, salvo vitualie; e così se intenda le feste de Nadal e de Pasqua como le altre feste, e per lo simele el venere santo e tute altre feste. et etiamdio reservadi incanti dele conmessarie ⁽¹⁾ solamente e incanti bexognoxi ⁽²⁾, non intendando quelli che compra per revender, ni che fa over lavora o veramente fa lavorar per vender, i qual incanti diebia tuor la boleta dela Zustisia viera, e dare se diebia sacramento a quelli sì fati che i zura per sacramento quelle cosse esser so, e non de venderigoli, ma de conmessarie e || de incanti bexognoxi solamente e non de alguna Arte che faza over compra per vender, e dur le cosse notade a la Zustisia; e non altramente se faza nì vender se diebia soto pena de soldi .c. de piccoli per cadaun che vendesse in li dite feste. e simelemente caza i comandadori che incantasse et ogni altro venderigolo che tolesse a vender over a incantar, che vendesse over incantasse senza licentia dei signori zustesieri vieri, azochè algun inganno non se conmeta. e non possa incantar algun comandadòr ad algun incanto, se de festa como de ogno dì, se 'l non haverà dado la soa plezaria de incantar alo officio de la Zustisia viera, soto pena de lire .x. de piccoli per cadaun e cadauna fiada.

c. 120 A

4. *A* i canti 20. *Segue in A d'altra mano del tempo*: la qual i diebia renovàr ogni anno cerca la festa de san Michièl. *La parte rimanente della prima colonna della c. 120 A, tutta la seconda e tutta la c. 120 B sono bianche.*

(1) Lasciti per beneficenza.

(2) Incanti di urgenza.

CAPITULARIBUS DE TINCTORUM.

ANNO ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo
ducentesimo quadragesimo tercio, mense madius, inditione
5 prima, Rivoalto.

Cum ⁽¹⁾ ferre totus mundus in deceptionibus sit elapsus quod,
nisi ab illis qui iure pro rata temporis videtur presidere equi-
tatis, obicere obstaculis inveniretur, vix simplicis et puro corde
perambulant a fraudibus laboratorum arctius se posse tueri; igitur
10 nos Bartholameus Capello et Marci Signolo et Ungarus Civrani,
Bartolameus de Gutiscalco et Marinus Bobiço qui constituti
sumus ab excellentissimo domino nostro Iacobo Teupulo Dei
gratia Veneciarum ducis in iusticiis exercendis, unde scrutata per
nos cum diligenti consideratione ars tentorie ad quam nullus

I.

Il capitulare dei tintori come fu stabilito dai giustizieri nel maggio 1243.

c. 163B [c. 36B]

1. È il numero d'ordine che il capitulare ha nel registro; è stato corretto d'altra mano in XXXI. La correzione fu fatta dopochè venne trascritto il capitulare dei venditori di biade e legumi, perchè la numerazione dei capitolari ad esso seguenti fu allora accresciuta di un'unità. 2. Il titolo fu scritto con inchiostro rosso nel margine superiore della c. 163B dallo stesso scrivano del maggio-settembre 1278. 4. madius] Così il cod. 6. ferre] Così il cod. per fere 7. videtur] Così il cod. 7-8. equitatis] Così il cod. per equitati 8. Cod. obsacul' invenirentur iux 9. perambulant] Così il cod. Cod. arcus Questa prima parte del prologo è scorrettissima e in più luoghi manca di senso; nel cod. vi segue il capitolo VII, ma con evidente errore di trascrizione. 10. Bartholameus] Così il cod. 11. Bartolameus] Così il cod. 12. Il cod. corregge senza variazione di scrittura Teupulo su Teupula 13. Cod. Venecia Forse nell'originale leggevasi in iusticia exercenda perchè la frase significa non tanto il concetto astratto quanto l'ufficio della Giustizia. 14. ars] Così il cod.

(1) La formula del proemio è del tutto diversa da quelle dei capitolari precedenti e anche dei susseguenti, e dà il più antico esempio in questi documenti, di una motivazione mediante un concetto morale.

ordo ⁽¹⁾ per antecessores nostros invenimus assignatum, de qua coram nobis multa fuit proposita; quare eis qui ipsam artem de cetero laborare voluerunt, hunc ordinem ⁽²⁾ seriatim iussimus assignare:

I. Iuro ad evangelia sancta Dei quod omnes pannos ⁽³⁾ 5
tam laneos, valesios ⁽⁴⁾, banbatiōs, seu filum ⁽⁵⁾, quam siricos seu
linos, quos michi vel meo misso dati fuerint a tingendum, legaliter illos secundum diversitatem coloris tingam ut michi vel meo
misso extiterit denotatum. ipsis tintis, eos reddam vel reddi fatiam illi vel illis qui ipsos michi dederunt; eos quidem salvabo ⁽⁶⁾ 10
et salvare fatiam bona fide secundum meum || scire et posse ⁽⁷⁾.

c. 164 A

2. fuit] *Così il cod.* 3. voluerunt] *Così il cod. forse per voluerint Cod. seriatum* 3-4. *Cod. assignaret* 7. linos] *Così il cod. forse per lineos* a] *Così il cod. Cod. tingendum* 9. reddi] *Cod. reddim* 10. *Cod. salvaber* 11. *Il cod. corregge salvare su savare, forse senza variazione di scrivano.*

(1) Cioè nessun capitolare.

(2) Questo capitolare ebbe valore sino al 3 maggio 1305, perchè da quel giorno l'Arte venne ordinata con un nuovo statuto molto diverso da questo.

(3) Cf. p. 10, nota 4.

(4) Cf. MUSSAFIA, op. cit. s. v. valesio che è spiegata « specie di tela « di canape e cotone a guisa di fu- « stagno ». Nel capitolare cit. dei fustagnai del 12 febbraio 1503, a p. 33 si legge: « tutti li fustagni, énteme, « valesii e de ogni altro lavòr de « bambaxo », il che prova che il « valesio » era principalmente una stoffa di cotone. Con essa si facevano origlieri (cf. testamento di Paolo Barbo, 28 agosto 1325, ed. CECCHETTI, *Le vesti*, p. 120), coperte da letto (cf. inventario degli oggetti di Marco Polo, 13 luglio 1366, ed. CECCHETTI, op. cit. p. 127) bianche o a più colori, anche con disegni, p. e. « a foie, a lioni », cortine (cf. inventario cit. p. 128), lenzuola (cf. inventario 11 agosto 1341, ed. MOLMENTI, op. cit. p. 519). Inoltre quella stoffa era in commercio

collo stesso nome anche fuori di Venezia, e GIOVANNI DA UZZANO ne fa più volte menzione; cf. op. cit. p. 8: « valesci, la pezza soldi 12, il chavezzo soldi 6 »; p. 77: « coltri... di « valescio ».

(5) Forse « filum » qui significa canape, essendo nominati nella enumerazione tutti gli altri tessuti e tra essi il lino.

(6) Il medesimo concetto fu espresso per la prima volta nel capitolare dei sarti; cf. p. 11, rr. 3-6.

(7) I medesimi concetti del capitolo I sono espressi, anche con alcune frasi simili, nel *Breve tinctorum* di Pisa che si legge nel *Breve consulum curiae mercatorum* del 1305, ed. BONAINI, op. cit. III, 128 sg.: « iuro ad sancta Dei « evangelia quod bene et legaliter tingam seu tingi faciam omnes pannos « qui michi dabuntur ad tingendum, « et non alios reddam et restituam « illis personis que michi dederint ad « tingendum dictos pannos... et super « ipsis pannis custodiendis vel salvandis « dis sollicitus et intentus ero et studeosus ».

II. Item, nulla ventabo ⁽¹⁾ per fraudem ad tingendum si quem pannum michi dederunt.

III. Item, nullam conpagniam ⁽²⁾ vel societatem vel aliqua alia ordinamenta inter nos statuam per aliquem modum vel ingenium que aliquod malum seu detrimentum possit reddumdare, nec tam de pretio tincture quam de venditione seu pannorum particione fatiam nec conscenciam, sed si quam factam habuero ⁽³⁾, statim refutabo nec amplius eam observabo ⁽⁴⁾.

10 IIII. Item, si ⁽⁵⁾ aliquod pannum quelibet maneriei quo michi datum fuerunt ad tingendum, illos tingam bona fide; set si in

1. Manca nel cod. il capoverso. nulla] Così il cod. per nullam o nulli
 quam 3. Cod. aliquam 4. Cod. ordinant - stativam 6. Il cod. omette nec
 ma la parola è richiesta dal contesto in corrispondenza a nec conscenciam Cod. venduntur
 7. Cod. conscienciam sed] Cod. secundum factam] Cod. sanctam 9. Cod. quolibet
 Il cod. corregge senza variazione di scrittura ma con inchiostro più cupo maneriei su manerie
 Il cod. corregge d'altra mano quod su quo 10. fuerunt] Così il cod. illos] Così il cod.

(1) Cf. capitolare dei fornaciai, capitolo I, p. 81, rr. 5-6, ove è espresso il medesimo concetto. La frase « nulla ventabo per fraudem » forse significa « non farò un patto frodolento »; cf. capitolare dei calzolari, capitolo XVI, c. 2 B: « conventum fecerit », cioè « fare un patto », e « conventum tenere », cioè « mantenere un patto »; capitolare dei bottai, capitolo LXV, c. 46 A: « det ad conventum », cioè « dare ad una condizione, ad un patto »; capitolo LXXXI, c. 48 A: « dare ad conventum », cioè « dare in prova »; capitolo LXXV, c. 47 A: « vendere ad conventum », cioè « vendere dando in prova ». In altri passi si trova « conventabo »; p. e. capitolare dei berrettai, capitolo VIII, c. 199 A: « quod nullus audeat conventare biretum veteri pro novo » e capitolo X: « quod nullus audeat conventare alicui nullum biretum de Tusia pro Ingletera »; ed il seguente passo dimostra che « vendere » e « dare ad conventum » non significavano la stessa cosa; cf. capi-

tolare dei « galedarii », capitolo VII, c. 121 B: « quod nullus de dicta arte debeat vendere alicui aliquem vasellum nec dare ad conventum etiam ». Del resto si confronti il *Glossario* del DU-CANGE, s. v. *conventare*.

(2) Il concetto fu espresso per la prima volta nel capitolare dei sarti, p. 12, rr. 4-5 - p. 13, rr. 1-3, e con maggiore affinità a questo capitolo nel capitolare dei giubbettieri, p. 25, rr. 6-8. Cf. anche capitolare dei filacanape, p. 98, rr. 3-5.

(3) Il medesimo concetto si legge nel capitolare degli orefici, capitolo XII, p. 119, rr. 18-19 - p. 120, rr. 1-2.

(4) Cf. il *Breve tinctorum* cit. di Pisa, p. 130: « et iuro quod nullam rexam vel conspirationem vel ordinamentum vel pactum faciam cum aliquo vel aliquibus de arte mea, de pretio vel pro pretio tincture pannorum, contra mercatores qui pannos dederint vel fecerint ad tingendum ».

(5) Cf. il *Breve tinctorum* di Pisa, ed. cit. p. 128.

domum mea ipsum tingere non possem, illum aliis non dederò ad tingendum nisi de consensu et voluntate illorum quorum erunt ⁽¹⁾.

V. Item, omnes drappos quos michi dati fuerunt a tingendum, vel illis cuius erunt, nec aliquam fraudem inde comittam.

VI. Item, si aliquem pannum ad chilendrandum ⁽²⁾ datum fuerit, ipsum chilendrabo bona fide sine fraude, et ipso chilandrato reddam et faciam reddi illi cuius erit. amen. 5

VII. || Item, debeat laborare cum aliquo vel aliqua qui non fecerit hoc in Deum sacramentum; et si aliquis fuerit qui non fecerit in Deum sacramentum, manifestatio teneatur suprascriptis dominis iusticiariis ⁽³⁾. 10

VIII. || Item, ordinamus ⁽⁴⁾ quando homines petunt unum colorem rubeo, si vermeio quomodo sanguineo, quod non misetur verçi ⁽⁵⁾ cum ipso sine licentia dominorum vel dominarum; et

II.
Ordinanza aggiunta al capitolare prima della sua registrazione, cioè prima del maggio-settembre 1278, anzi durante l'ufficio dei cinque giustizieri ricordati nel proemio.

c. 163 B

III.
Ordinanza aggiunta al capitolare dopo la sua

1. domum] *Così il cod.* 2. erunt] *Così il cod.* *Lo scrivano del capitolo VIII ha aggiunto: sub pena librarum .xxx. et soldorum .xii. et plus et minus ad voluntatem dictorum dominorum iusticiariorum* 3. a] *Così il cod.* 3-4. tingendum] *Evidentemente nella trascrizione furono omesse alcune parole del testo, forse reddam et faciam reddi; cf. capitolo VI.* 4. *Cod. comutam* 5. *Cod. aliquam* 6. *Cod. chanlandrabo* *Il cod. omette et* 7. *Cod. facit - illis* 8. *Il capitolo VII fu scritto per errore nel registro dopo la prima parte del proemio, innanzi alle parole igitur nos Bartholameus* *Manca dopo Item il soggetto, che fu nemo o nullus* 13. rubeo - vermeio - sanguineo] *Così il cod.* misetur] *Così il cod. per misceatur*

(1) La data dell'aggiunta (cf. nota a r. 2) è in qualche modo determinata dalla scrittura; questa con alcune varietà nella grandezza delle lettere si trova in più documenti del registro dal 1280, o 1281 innanzi al giugno (cf. capitolare dei fustagnai, c. 54 B), all'8 febbraio 1286, 1285 m. v.; cf. capitolare dei falegnami, c. 55 B. Nella forma speciale che qui dimostra, appare in un'ordinanza di Marco Basilio, Pietro Coco e Marco Falier, i quali di certo tennero l'ufficio della Giustizia nel novembre-dicembre 1281 e nel maggio 1282; cf. capitolare secondo dei cerchiai, capitolo xx.

(2) I tintori dopo di aver tinto la stoffa dovevano premerla con un ci-

lindro per appianarla e darle il lustro.

(3) Cf. capitolare dei sarti, p. 13, rr. 9-11, ove il concetto fu espresso per la prima volta.

(4) La scrittura del capitolo VIII è identica a quella dell'addizione del capitolo III; e però il soggetto di « or- « dinamus » non corrisponde ai cinque giustizieri del capitolare, ma a tre giustizieri vecchi dei quali è stato omesso il nome.

(5) Circa il verçino, le sue tre specie e i diversi colori da esse prodotti cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. p. 361. A Pisa era proibito mescolare nella tintura in rosso la robbia colla grana; cf. *Breve consulum curiae mercatorum* di Pisa, ed. cit. III, 18.

quando promiserint facere caulum, debeant facere de herba de Pulea, et quod herba curniola ⁽¹⁾ non sciat mesclata cum illa herba de Pullea.

registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278.

c. 164 A

2. *Il cod. omette et Il cod. corregge senza variazione di scrittura curniola su curniola Il cod. corregge d'altra mano del tempo sit su sciat Il cod. corregge per abrasione mesclata su imesclata* 3. *Il cod. corregge senza variazione di scrittura Pullea su Puelea La parte rimanente della c. 164 A è bianca.*

(1) L'« herba corniola » era la « ge-
« nista tinctoria »; cf. BOERIO, op. cit.
s. v. erba: le sue foglie e i suoi fusti
disseccati erano usati per la tintura in
giallo. L'erba di Puglia era probabil-
mente quella che secondo il BALDUCCI-
PEGOLOTTI, op. cit. pp. 64, 372, in Pu-

glia veniva chiamata « erba laccia » e
in Toscana « erba guada o gualda »,
ossia la « reseda luteola » dei botanici,
della quale i tintori si servivano per
avere la tinta gialla. Cf. *Vocabolario
degli Accademici della Crusca*⁵, Firenze,
Cellini, 1886, V, 198, s. v. erba.

CAPITULARE MEDICORUM.

IN nomine Dei eterni amen. anno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi millesimo .CCLVIII., mense aprilis, indicione prima, Rivoalti, nos iusticiarii comunis Veneciarum, videlicet Marcus de Canale, Leonardus Moçanigo et Andreas Memo ⁽¹⁾ qui constituti sumus per dominum nostrum Raynerium Geno inclitum Veneciarum ducem et eius conscilium ad iustitiam in omnibus pertractandam ⁽²⁾, cepimus caute providere qualiter medici physice et cyrologye ⁽³⁾ eorum artem legaliter quilibet exercere valeat sine peccato. idcirco capitulare invenimus ⁽⁴⁾ quem ad memoriam perpetualiter observandam scribi iussimus, super quo eos iurare fecimus secundum quod inferius per omnia continetur ⁽⁵⁾:

Il capitulare dei medici come fu stabilito dai giustizieri nell'aprile 1258.

c. 169 A [c. 42 A]

1. È il numero originario d'ordine che il capitulare ha nel registro; d'altra mano è stato corretto in XXXIII, probabilmente poco dopo l'aprile 1282, quando fu turbata la numerazione originaria dei capitolari per la trascrizione di quello dei venditori di grano e legumi. 2. Il titolo fu scritto con inchiostro rosso nel margine superiore della c. 169 A dallo stesso scrivano del maggio-settembre 1278.

(1) In questo documento i giustizieri sono tre e non cinque, e così pure nei susseguenti. Nel 1261 l'ufficio della Giustizia fu diviso in due e a ciascuna parte furono assegnati tre ufficiali. Non si può dimostrare se nel giorno in cui venne pubblicato il capitulare dei medici, due giustizieri furono assenti o se il numero dei cinque ufficiali era stato ridotto a tre.

(2) Cf. capitulare dei sarti, p. 9, rr. 3-6.

(3) Cioè i medici propriamente detti ed i chirurghi.

(4) « invenimus » qui significa « abbiamo composto » e non « abbiamo trovato », e si riferisce al lavoro d'invenzione e non a quello di ricerca.

(5) Cf. capitulare dei pescivendoli, p. 59, rr. 7-8.

I. Iuro ad evangelia sancta Dei quod de nullo infirmo me intromitam ad medicandum nisi primo ipsum amoneam ut debeat confiteri sacerdoti de peccatis suis⁽¹⁾.

II. Item, omnes infirmos, et vulneratos et ab aliis infirmitatibus detentos, quos intromisero ad medicandum, eos legaliter 5 et discrete medicabo eisque secundum eorum infirmitates consilium⁽²⁾ et adiutorium dabo, nec per fraudem aliquam eorum infirmitates prolongabo.

III. Item, non audebo vel presumebo vendere vel vendi facere toxicum vel aliquid pertinente ad toxicum, et hoc in banno 10 persone⁽³⁾.

III. Item, non habebō societatem⁽⁴⁾ cum aliquo apotecario⁽⁵⁾, scilicet quod habeam portionem lucri medicinarum que venduntur pro me⁽⁶⁾ in statione apotecarii.

V. Item, quod nullus apotecarius audeat dare salarium alicui 15 medico pro quo utatur in statione sua et faciat vendere medicinas suas.

VI. Item, si apotecarius sciret vel crederet quod medicus non rectum daret consilium alicui, impediet quantum poterit quod homo non habeat illud consilium. et quod apotecarius non 20

10. *Cod. pertinere*

(1) Qualche cosa di simile si legge nello statuto dei medici di Firenze, del principio del secolo XIV; Arch. di Stato di Firenze, *Arti, Medici e speziali*, I, libro III, capitolo XXVIII: « Quicumque medicus fisicus vel chirurgicus fuerit vocatus ad aliquem « febrim continuam vel aliam egritudinem periculosam vel vulnus aut « apostema periculosum patientem, tenetur et debeat predicere infirmo « vel adstantibus hec verba: “ ego tenor nomine sacramenti monere et « consulere talem infirmum summere « penitentiam de commissis ” et aliter « eum non curare, sub pena soldorum « centum ».

(2) Cf. capitolare dei sarti, p. 10, rr. 4-8.

(3) Cf. la cit. *Promissio maleficii* di Orio Mastropetro del marzo 1181: « Item, statuimus ut si aliquis vir « vel mulier aliquod maleficium dederit « alicui comedere aut bibere vel fecerit « per quod perire deberet vel memoriam « perdere, suspendi debeat aut comburi « vel exoculari aut manibus vel manu « detruncari secundum discretionem « iudicum ». Cf. anche lo statuto cit. dei medici di Firenze, lib. III, cap. VII.

(4) Cf. capitolare dei sarti, p. 12, rr. 4-5 - p. 13, rr. 1-3.

(5) Cioè speciale.

(6) Cioè « per le mie ricette ».

suadebit alicui homini habere consilium a medico quem non credat || esse bonum et legalem.

c. 169 B [c. 42 B]

VII. Item, statuimus quod nullus apotecarius habeat societatem cum aliquo messeta ⁽¹⁾ vel det ei certum salarium pro
5 venditione medicinarum suarum, nisi quod statutum per dominum duce[m] et maiorem partem sui consilii seu etiam per dominos iusticiarios qui modo sunt vel erunt ⁽²⁾.

VIII. Item, non faciam nec fieri faciam conspirationem ⁽³⁾ nec societatem nec aliquod ordinamentum cum aliquo medico vel
10 apotecario vel cum aliqua alia persona per fraudem aliquam; et si sum, a modo in antea non ero.

VIII. Item ⁽⁴⁾, non faciam nec fieri faciam electuaria, plures, syropos, medicinas, emplastra atque unguenta aut aliquid

5. Il cod. omette medicinarum quod statutum] Così il cod. per quod statutum fuerit o quod statutum erit o simili frasi. 12-13. plures] Così il cod.

(1) Il « messeta » a Venezia era una specie di mezzano o sensale nell'acquisto e vendita delle merci. Cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. p. XXII.

(2) Nell'aprile 1258 in cui questo capitulare fu composto, il « messeta » guadagnava cinque soldi di denari piccoli per ciascun centinaio di lire; il primo maggio seguente il Maggior Consiglio deliberò che il compenso fosse soltanto di tre soldi; cf. *Liber Communis secundus*, c. 150 A. La deliberazione manca nel *Liber Bifrons*, ove dovrebbe leggersi a c. 61 A, e ciò dimostra che la cancellazione fattane d'ufficio dallo scrivano ducale Pietro per mandato di Marin Morosini, Iacopo Barozzi e Roberto Tiepolo fu anteriore alla composizione di quel registro, cioè al 1309; cf. *Bullettino dell'Ist. Stor. Ital.* n. 9, p. 277. La cancellazione fu eseguita nel così detto *Liber Communis primus, copia*, che è invece un esemplare autentico del *Liber Communis secundus*.

(3) Cf. capitolo III, e capitulare

dei tintori, capitolo III, p. 141, rr. 3-8, ove sono espressi simili concetti.

(4) Cf. il *Breve consulum curiae mercatorum* di Pisa, ed. cit. III, 39; i consoli dei mercanti facevano giurare ai medici del comune « quod... confessiones et elactuarium et sciruppum « bene et legaliter facient et conficiant, et fieri et confici facient ». Indicazioni più precise si leggono nel cit. statuto dei medici e speciali di Firenze, lib. III, cap. XII: « teneantur « omnes et singuli huius artis... facere fieri elettuaria que fiunt in antidotario de sciruppis cum sciruppis « et de melle cum melle bona fide « sine fraude, nisi sit voluntas ementium; liceat tamen cuilibet facere « elettuaria que fiunt cum melle, cum « zuchero, et non vendere medicamentum factum cum melle pro medicamine « facto cum zuchero »; e capitolo XVII: « omnes et singuli speciarum, tam magistri quam discipuli, habentes et non « habentes medicos in apotheca, teneantur sciruppos et omnia elettuaria et

aliud ad medicinam pertinens nisi fideliter et bene, sicut fisica precipit vel antidoctarium.

X. Item, si invenero aliqua electuaria, emplastra, syropos, pulveres, unguenta vel aliquas confectiones ad medicinas pertinentes, factas contra quod precipit fisica vel antidotarium, quam 5
cicius potero dominis iusticiariis manifestabo.

XI. Item, recte et legaliter consiliabo infirmo quem intramiserero ad medicandum, in expensis sue infirmitatis.

XII. Item, quod nullus apotecarius audeat medicare vel medicinam aliquam alicui dare vel potionem sine consilio medici 10
nec aliquam urinam iudicare.

XIII. Item, si invenero aliqua electuaria vel syropos aut emplastra contra ordinem suprascriptum, eas nec eos comparabo nec comparari faciam, nec vendam nec faciam vendi alico modo.

XIIII. Item, si a iusticiariis qui sunt vel erunt, petitem 15
michi fuerit consilium de aliquo, illud quod inde sciero, remoto odio vel amore⁽¹⁾, veritate eis dicam bona fide sine fraude.

c. 170 A

XV. || Item, si sciero quod aliquis in aliquo fecerit contra ordinem suprascriptum aut qui tenuerit artem qui non habeat factum istud sacramentum, citius quam potero manifestabo iusticiariis qui modo sunt vel erunt per tempora⁽²⁾, bona fide sine fraude, 20
nec aliquem per fraudem calumpniabo.

2. antidotarium] *Così il cod.* 8. *Cod. expensis* 14. alico] *Così il cod.* 17. *Cod. veritatem*

« medicinaria bene et legaliter, specialiter que fiunt cum zucchero, quod
« fiant cum pulvere bono de Cipri
« mixto cum pulvere de Babillonia, sub
« pena librarum duarum, et omnia cum
« consciencia medici. et quod nullus
« apothecarius habens medicum, laboret
« ret pulverem rubeum de Allexandria
« in aliquo antidato (*sic*) medicinali et
« quociens ». Sul pregio di queste tre specie di polveri di zucchero cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. pp. 364-366, ove quella di Cipro è indicata come la migliore, quella di Alessan-

dria come la peggiore. Lo zucchero di Babilonia (cf. op. cit. p. 362) era di seconda qualità; quanto al colore della polvere di Alessandria si noti a p. 362 la frase: « intra rosso e giallo scuro a modo di polvere di zucchero d'Alessandria ». Il miele sostituiva spesso lo zucchero nel raddolcire le vivande. Cf. anche HEYD, op. cit. II, 691.

(1) La frase « remoto odio vel amore » appare qui per la prima volta in questi capitolari.

(2) Cf. capitolare dei sarti, p. 13, rr. 9-11.

XVI. Hec omnia ⁽¹⁾ attendam bona fide sine fraude et plus et minus secundum quod michi addere vel minuere voluerint iusticiarii qui modo sunt vel erunt per tempora, in pena banni integri ⁽²⁾ et plus et minus ad voluntatem iusticiariorum.

4. *La parte rimanente della prima colonna della c. 170 A è bianca.*

(1) La formula di chiusa è molto simile a quella del capitolare dei sarti, p. 15, rr. 6-11, ma vi è aggiunta anche la minaccia della pena, la quale nei

capitolari precedenti era stata espressa in un' altra formola in nome dei giustizieri.

(2) Cf. p. 28, nota 3.

CAPITULARE CERCLARIORUM.

IN nomine Dei eterni amen. anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo quinquagesimo octavo, mense ianuarii, indicione prima, Rivoalti.

Cum ⁽¹⁾ nos Nicholaus Mauro, Benedictus Soperantio et Petrus Contareno ⁽²⁾ ad iustitiam resideremus, providimus animo diligenti quomodo homines artis cerclarie bene et legaliter possint facere artem suam; unde ordinavimus et affirmavimus infrascripta ⁽³⁾ or-

1.
Il capitulare dei cerchiali come fu stabilito dai giustizieri nel gennaio 1259.

c. 176 A [c. 49 A].

1. È il numero originario d'ordine che il capitulare ha nel registro. Fu corretto d'altra mano in XXXVIII e poi da una terza mano in XL. La prima correzione fu eseguita dopochè fu trascritto nel registro il capitulare dei venditori di biade e legumi, pel quale fu turbata la numerazione originaria dei capitolari che erano stati registrati nelle carte susseguenti. La seconda fu eseguita quando si notò che il capitulare precedente, a c. 175 A, dei rivenditori di roba vecchia non era stato ancora numerato. 2. Il titolo fu scritto con inchiostro rosso nel margine superiore della c. 176 A dallo stesso scrivano del maggio-settembre 1278. 4. quinquagesimo] Così il cod. 5. prima] Così il cod.; correggasi in secunda

(1) La formula del proemio è diversa da quelle dei capitolari precedenti e fu composta unendo insieme più frasi d'altre formule. Le parole « cum - resideremus » ricordano la frase « cum in nostro palatio resideremus » colla quale cominciavano le sentenze dei dogi sino dal secolo XII; p. e. sentenza di Vital Michiel I, in data del luglio 1100; Arch. di Stato di Venezia, *Busta ducale* IV; sentenza di Pietro Polani, in data del dicembre 1140, *Busta ducale* V; sentenza di Pietro Ziani, in data dell'agosto 1215, *Busta*

ducale VII. I passi « providimus - « suam » e « unde ordinavimus et affirmavimus infrascripta ordinamenta « observanda » ricordano quelli del capitulare dei medici « cepimus caute « providere - exercere valeat », « id - « circo - invenimus - scribi iussimus » e « capitulare observandum ». La frase « secundum - talis est » è quasi identica a quella con cui termina il proemio del capitulare dei rivenditori di roba vecchia.

(2) Cf. p. 145, nota 1.

(3) Cioè i capitoli I-III.

dinamenta observanda per homines prefate artis per sacramentum secundum tenorem capitularii infrascripti, cuius forma talis est:

I. Iuro ad evangelia sancta Dei quod circulos faciam vel fieri faciam bonos et legales bona fide sine fraude, et quod circulos unius bigoncii ⁽¹⁾ faciam vel fieri faciam de pedibus .vi÷. 5 usque ad .vii. pedes, circulos duorum bigoncorum de pedibus .vii÷. usque ad octo, circulos trium bigoncorum de pedibus .viii÷. usque ad .viiii., circulos unius amphore de pedibus .viii÷. usque ad pedes .x., circulos quinque bigoncorum de pedibus .x. usque ad pedes .x÷., circulos .vi. bigoncorum de pedibus .x÷. usque 10 ad .xi., circulos duarum amphorarum de pedibus .xi÷. usque ad pedes .xii., circulos .x. bigoncorum de pedibus .xii÷. usque ad pedes .xiii., circulos trium amphorarum de pedibus .xiii. usque ad .xv. pedes.

II. Item, si aliquis supervenerit ad aliquem mercatum quod 15 fecero de circlis et michi petierit partem, ipsi dabo integre ⁽²⁾.

III. Item, semper conventabo comparanti minus.

IIII. Item, si sciero aliquem facere contra que superius dicta, vel facere artem suprascriptam sine sacramento, quam cicius potero dominis iusticiariis manifestabo ⁽³⁾. 20

18. dicta] *Così il cod. per dicta sunt*

(1) La formula di giuramento contiene molte notizie, preziose perchè uniche nel secolo XIII, circa la capacità delle botti usate allora a Venezia, capacità stabilita dal Governo per i dazi e anche pel carico delle navi. Fa meraviglia che non siano state fissate le misure anche per i cerchi delle botti inferiori ad un bigoncio, le quali pure erano usate a Venezia anche nel secolo XIII, come è dimostrato dal capitolare dei bottai, capitolo LXVII, c. 46 B, e da quello dei « galedarii », capitolo XIII, c. 122 A, ove si legge: « butiçelas de medio beguncio et inde « inferius » e « barilos de quarta ». Dal contesto si comprende che l'« am- « fora » equivaleva anche allora a quattro bigonci, come fu dimostrato pel

secolo XIV dal CECCHETTI, *La vita dei Veneziani nel 1300, Il vitto*, in *Archivio Veneto*, XXX, 92, e che la massima capacità delle botti, stabilita dal Governo, era di tre anfore.

(2) Forse si voleva impedire che i cerchiai non volessero vendere al minuto la loro merce, e però nel capitolo III è espresso il loro obbligo di non ricusarne la vendita a chi ne comprasse meno degli altri. I compratori erano per solito dell'Arte dei bottai. Ma se per « circlis » s'intende la materia prima, vale a dire le « maçie » di legno onde erano formati, la disposizione potrebbe essere stata presa per impedire che un primo compratore dell'Arte dei cerchiai incettasse quella merce.

(3) Cf. capitolare dei sarti, p. 13,

V. || Item, ordinamus⁽¹⁾ quod nullus cerclator audeat comparare aliquos cerclos que veniunt Venecias, causa revendendi⁽²⁾, nec extra Venecias cerclos que non habeant ordinem⁽³⁾.

VI. Item, ordinamus quod nullus audeat furare⁽⁴⁾ de dicta
5 arte de .XII. denariis supra⁽⁵⁾.

II ?
Ordinanze aggiunte al capitulare prima della sua registrazione, cioè prima del maggio-settembre 1278 ?

c. 176 B [c. 49 B]

1. Manca nel cod. il solito segno di maggiore separazione e così anche nel capitolo VI. 4. furare] Così il cod., ma probabilmente con lezione errata per lucrare. Questa restituzione non facile mi è stata suggerita dall'abilissimo correttore della tipografia Forzani, cav. E. Bianco.

rr. 9-11; capitulare dei pescivendoli, p. 60, rr. 1-3.

(1) Il soggetto sottinteso è « nos iusticiarii ». I capitoli v e vi non contengono, come i precedenti, dichiarazioni giurate dagli uomini dell'Arte, ma ordinanze dei giustizieri; forse furono aggiunte in seguito, e però non è certo che il soggetto d. « ordinavimus » sieno i tre giustizieri ricordati nel proemio.

(2) Cf. capitulare dei pescivendoli, p. 60, nota 1.

(3) Cioè le misure stabilite nel capitolo primo.

(4) Se la lezione « furare » fosse la vera, non saprei per qual ragione il divieto fosse fatto solo per i furti superiori a dodici denari e se i dodici denari corrispondessero al valore minimo di un cerchio o di una mazza da cerchi.

(5) Questo capitulare ebbe valore sino al 22 giugno 1279, nel qual giorno fu pubblicato un nuovo statuto per la detta Arte.

II GRUPPO.

CAPITOLARI DI DATA INCERTA

MA PROBABILMENTE ANTERIORI

ALLA DIVISIONE DELL'UFFICIO DELLA GIUSTIZIA

IN GIUSTIZIA VECCHIA E GIUSTIZIA NUOVA

DELIBERATA DAL MAGGIOR CONSIGLIO

il 22 novembre 1261.

CAPITULARE DE VENDITORIBUS LINI.

IN nomine Dei nostri amen. anno Domini millesimo ducente-
 5 simo * *, mense madio, indictione * *. nos cum iusticia-
 riis * * fecimus venditores et comparatores lini in Veneciis iurare
 ad evangelia sancta Dei supra capitulare ⁽¹⁾ infrascriptum, continens
 in hunc modum:

I. Iuro ad evangelia sancta Dei quod a modo in antea totum
 illud linum quod comparabo vel comparari faciam, non miscebo
 10 nec fatiam misceri uno cum altero, nec afaçabo ⁽²⁾ nec fatiam afa-
 çari ad hoc ut melius appareat de foris quam interius. et si sciero
 aliquem forinsecum cum aliquo forinseco quantum de lino in-
 simul fecisse mercatum ⁽³⁾, vel aliquem venditorem lini in Vene-
 cias cognovero vel credidero huiusmodi sacramentum non fecisse,
 15 bona fide cicius quam potero manifestabo iusticiariis qui modo sunt
 vel erunt ⁽⁴⁾.

II. Hec omnia et tantum plus et minus quantum addere vel
 minuere voluerit dominus dux vel eius conscilium aut iusticiarii

1. È il numero d'ordine che il capitulare ha nel registro. 2. Il titolo fu scritto
 con inchiostro rosso dallo scrivano del maggio-settembre 1278 nel margine superiore
 della c. 129 B. 4. madio] Così il cod., mentre per solito in queste frasi il nome del
 mese è posto al genitivo. 4-5. cum iusticiariis] Così il cod. per iusticiarii Cf. anche p. 79,
 r. 3. 6. Cod. ripet capitulare dopo infrascriptum 13-14. Venecias] Così il cod.
 17. Il periodo non è a capoverso nel cod.

(1) Cioè la materia dei capitoli I e II.

(2) Cf. capitulare dei filacanape, capitolo I, p. 97, nota 2.

(3) Cf. capitulare dei misuratori d'olio, capitolo III, p. 77, rr. 3-6, ove è espresso il medesimo concetto.

(4) Cf. capitulare dei sarti, p. 13, rr. 9-11, ove è espresso il medesimo concetto, ma in alcune frasi il passo somiglia a quello del capitulare dei rivenditori di roba vecchia, p. 136, rr. 18-20.

Il capitulare dei venditori di lino nella sua forma originaria.

c. 129 B [c. 2 B]

qui sunt vel erunt, attendam et observabo ⁽¹⁾ hinc ad quinque annos proximos in Venecias dum vendidero linum vel fecero vendi. et iuste ponderabo et fatiam ponderari tam in vendendo linum quam comparando.

III. Statutum quoque est per voluntatem domini nostri ducis et eius consilii et per nostram ut quicumque contra hoc fecerit, debeat emendare pro banno libras .xxx. et soldos .xii. ÷., et deinde non audeat in ipso offitio permanere; quod si postea in ipso offitio repertus fuerit similiter contra quod dictum est fecisse, prefactum bannum solvere debeat; et quot vicibus inventus fuerit contra quod dictum est fecisse, tot vicibus prefactum bannum debeat emendare ⁽²⁾.

2. *Cod. ripete proximos dopo Venecias*

8. *Cod. aggiunge et si postea dopo postea*

(1) Per la formula di chiusa cf. capitolare dei sarti, p. 15, rr. 6-11; ma alcune frasi sono identiche a quelle del capitolo II del capitolare dei rivenditori di roba vecchia; cf. p. 137, rr. 1-3.

(2) Cf. capitolare dei giubbettieri, p. 25, rr. 16-22; ma alcune frasi sono identiche a quelle del capitolo XVIII del capitolare degli orefici, p. 121, rr. 1-5, e a quelle del capitolo XX del capitolare dei filacanape, p. 104, rr. 8-15.

XXVIII e XXXV.

CAPITULARE DE SPECIALIBUS.

I. Iuro ad evangelia sancta Dei quod omnes confectiones, electuaria et siropos sive unguenta atque emplastra et omnes medicinas faciam et fieri faciam bonos et legales de comunibus speciebus bona fide sine fraude; et si aliquas species reperire non possum, loco earum specierum alias ponam ⁽¹⁾.

II. Item, non faciam neque fieri faciam aliquas confectiones ad medicinas spectantes que sint in valore decem solidorum supra nisi prius ostendam examinadoribus vel examinadori ⁽²⁾ qui pro tempore erunt a iusticiariis ordinati, nisi forte aliquis medicorum ali-

I.
Il capitulare degli speciali nella sua forma originaria.

Aprile 1258?
c. 170 A [c. 43 A]

1. Il capitulare fu trascritto due volte nel registro; la prima volta a c. 159 A (32 A) col numero d'ordine XXVIII, la seconda a c. 170 A (c. 43 A) col numero d'ordine XXXV, corretto d'altra mano in XXXVI. La numerazione originaria a c. 170 A venne alterata ed accresciuta di una unita, perchè nella c. 163 A, nell'aprile 1282, o poco dopo, venne trascritto il capitulare dei venditori di grano e legumi. Cf. p. 75, nota al r. 1.
2. Il titolo fu scritto in B con inchiostro rosso nel margine superiore della c. 159 A dallo scrivano del maggio-settembre 1278. In A il titolo è Capitulum de speciariis e fu scritto da quello stesso scrivano nel margine superiore della c. 170 A. 5. B fi. fatiam 5-6. B speciebus 7. B locum per influsso di possum B dopo ponam aggiunge secundum quod ars precipit A aggiunge d'altra mano con (sic) consilio medicorum 8. B non fatiam 11. B aggiunge per dopo forte

(1) Cf. nota al r. 7 e capitulare dei medici, capitolo VIII, p. 148, e però « ars » significa « fisica vel antidotarium ». Quasi le medesime frasi si leggono nel Breve spetiariorum di Pisa, compreso nel Breve consulum curie mercatorum del 1305, ed. BONAINI, op. cit. III, 123: « iuro quod omnes siruppos et electuaria et confectiones et pennita, « bonos et bona et bonas et legales faciam et fieri faciam; scilicet omnes

« illos siruppos et electuaria et medicinas [quos et que et quas] faciam « et fieri faciam ». Circa gli elettuarii cf. anche GAY, op. cit. I, 612, s. v. électuaire. Circa gli sciroppi composti a Cipro cf. BALDUCCI-PEGOLLOTTI, op. cit. pp. 319, 320.

(2) Dal capitolo III è dimostrato indirettamente che gli esaminadori erano ufficiali dell'Arte scelti dai giustizieri tra gli uomini del sodalizio.

c. 170 B [c. 43 B]

quam medicinam pro infirmo suo voluerit componere specialiter. attamen potestatem habeo dispensandi electuaria et alias confectio-
 nes; tamen eas nec miscebo neque misceri faciam nisi prius osten-
 dam examinadoribus vel examinadori qui pro tempore erunt || a
 iusticiariis constituti. et examinadores vel examinador tantam de- 5
 beat ibi facere moram quousque illa dispensatio sit bene con-
 quasata; salvo tamen quod medicine in quibus balsamum ⁽¹⁾ in-
 trat, si in eas non miscero, eas pro balsamatis non vendam nec
 vendi faciam. nec aliqua alia vendam nec faciam vendi nisi cum
 suo nomine ⁽²⁾, et super ea conpirationem neque societatem faciam 10
 cum aliquo medico ⁽³⁾ ad decipiendum emptoies, scilicet in medi-
 cinis, electuariis, pulveribus et siropis.

III. Item, non emam neque emi faciam aliquas confectioes
 extra civitatem Venetam factas, preter zucaram violatum et ro-
 satum ⁽⁴⁾ sive unguenta que portantur de marchia Lombardie et 15
 de partibus ultramarinis; excepto quod turiacam ⁽⁵⁾ non vendam
 neque vendi faciam nisi prius examinata fuerit per examinadores
 vel examinadorem qui pro tempore erunt ordinati.

2. B aitamen 3. B omette nec A aggiunge eos dopo nec per infusso di eas B fa-
 tiam 8. B balsazatis 9. B fatiam le due volte. 13. B fatiam 14. B çucarum
 16. B turiacham Incomincia dopo non in B la c. 159 B. 17. B fatiam

(1) Sul balsamo cf. HEYD, op. cit. II, 575 sg. e il passo addotto dal GAY, op. cit. I, 110, s. v. balsamaire.

(2) Cf. capitolare dei giubbettieri, p. 24, rr. 12-13.

(3) Cf. capitolare dei medici, capitolo VIII, p. 147. Cf. *Breve consulum* di Pisa, ed. cit. p. 124: « et iuro quod non « faciam conpagniam nec ponituram « cum aliquo medico qui michi vendere « faciat aliquid de arte mea: et si eam « feci, dissipabo infra tres dies a die « mei iuramenti ».

(4) Lo zucchero in Occidente, in origine, era noto quasi soltanto come farmaco per le malattie di petto; era usato nei primi tempi delle Crociate, e le opere di medicina ne indicavano l'uso e la composizione. Nel raddol-

cire le vivande era sostituito pel suo alto prezzo dal miele. Lo zucchero dicevasi rosato quando era mescolato all'acqua di rose, e violato quando si univa alla essenza di violetta. Cf. HEYD, op. cit. II, 692.

(5) Cf. capitoli XV e XVI. Circa la composizione della teriaca cf. CECCHETTI, *Le industrie a Venezia nel secolo XIII* nell'*Archivio Veneto*, IV, 225, e *La medicina in Venezia nel 1300*, loc. cit. XXV, 376; TASSINI, *Curiosità veneziane*, 4^a ed., Venezia, Alzetta e Merlo, 1887, pp. 690, 691, e specialmente H. GUARGUANTE, *De theriacae virtutibus*, Venetiis, apud Giottum, 1595. Cf. anche MUSATTI, *La teriaca e il mitridato nel 1532 in Venezia* nell'*Ateneo Veneto*, luglio-agosto 1886.

III. Item, si ego ero electus examinador per iusticiarios, non recusabo ⁽¹⁾; et cum requisitus fuero ab aliquo stationario sive confectore ad suas confectiones examinandas, citius quam potero eas expediam bona fide sine fraude.

5 V. Item, tenear dare examinadoribus pro suo labore et exercitio pro qualibet libra electuarii confecti denarios duos, preter çucharum rosatum et violatum atque pinetos ⁽²⁾.

VI. Item, dum ero examinador non permiscebo neque permisceri faciam ⁽³⁾ sine consensu alterius examinadoris. de çucharo
10 vero rosato et violato atque pinetis non tenear ipsos ostendere examinadoribus ⁽⁴⁾, verumtamen ipsos legaliter faciam et fieri faciam sine aliqua fraude.

VII. Item, omnes infirmos, et vulneratos et ab aliis infirmitatibus detentos, quos intromisero ad medicandum, eos legaliter
15 et discrete medicabo eis que secundum eorum infirmitates consilium dabo, nec per fraudem eorum infirmitates dilongabo ⁽⁵⁾. C. 171 A [C. 44 A]

2. B requisitis 3. B cicius 4. B expediat 5-6. B exercitio 9. B fatiam
B si non B zucharo 10. AB rosatio A ros. atque et per influsso dell' altro atque
A B violatio 11. B fatiam et fierit fatiam 15-16. B consilium

(1) Cf. p. 37, nota 2.

(2) Cf. capitolo XXII per la durata di questa disposizione. Circa la composizione dei « pineti » cf. lo statuto cit. degli speciali di Firenze, capitolo XII: « teneantur omnes et singuli « huius artis facientes vel fieri facientes pennidias, eas facere cum stamigna vel panno colari bona fide sine « fraude ». La parola « pineti » si ricongiunge a « penidium » dall'arabo « fanid » e significava una medicina di zucchero e d'olio di mandorla dolce, usata per la tisi e già proveniente dal Mekran dove in origine si componeva e donde si esportava. Cf. HEYD, op. cit. II, 683. Gli statuti degli speciali di Venezia e di Firenze dimostrano che nei secoli XIII e XIV si sapeva comporre questa medicina anche in Italia. Cf. anche per la composizione dei « pineti » e per l'uso della parola CEC-

CHETTI, *Le industrie a Venezia nel secolo XIII*, loc. cit. p. 224, nota 1. Al contrario il FOUCARD, in una nota al testo dello *Statuto dei medici e degli speciali di Venezia scritto nell'anno 1258* da lui pubblicato (Venezia, tip. del Commercio, 1859, p. 28), ricongiunge « pineti » a « pinedis » e lo spiega, non so come, per « zucchero orzato ».

(3) Cioè « confectiones ad medicinas « spectantes »; cf. capitolo II.

(4) La disposizione spiega perchè lo speciale non era obbligato al compenso (cf. capitolo V) verso l'esaminatore.

(5) Il capitolo è quasi identico anche nella lezione al capitolo II del capitolare dei medici. Un obbligo simile era stato già espresso nella cit. promissione di Enrico Dandolo rispetto alle liti: « de placitis qui ante nos veniunt, nullum per fraudem aliquam « dilatabimus ».

VIII. Item, non dabo neque dari faciam neque docebo aliquem aliquam medicinam venenosam seu abortivam dare ⁽¹⁾.

VIII. Item, habebō tenorem capitularis suprascripti ⁽²⁾, in quo unus de iusticiariis subscribere debet ⁽³⁾, et in ipsum ad minus ter vel quater in anno legam ⁽⁴⁾.

5

X. Item, si scivero quod aliquis in aliquo fecerit contra ordinem suprascriptum aut qui tenuerit artem sine hoc sacramento, citius quam potero manifestabo iusticiariis qui sunt vel erunt ⁽⁵⁾.

XI. Hec omnia attendam bona fide sine fraude aut plus vel minus secundum quod dominus dux cum suo consilio aut iusticiarii qui sunt vel erunt, michi addere vel minuere voluerit ⁽⁶⁾.

10

1. *B fatiam* 3. *B habeo* 4. *in ipsum*] *Così A B.* 6-7. *B ordinis* 8. *B cius* 9. *Manca in A il segno del capoverso; B non ha capoverso nè il segno corrispondente.* attendam] *B avviundam* Dopo fraude comincia in *B* la c. 160 *A.* 10. *B consilio* 10-11. *B iusticit* 11. *B dopo voluerit aggiunge hinc anno in ducatu Venecie; e poi di mano delle addizioni dei capitoli XVIII-XXI hoc capitulare scriptum est antea sex cartas. Queste parole accennano alla c. 170 A ove il capitolare è stato trascritto una seconda volta. La frase antea sex cartas si spiega, perchè non tutte le dieci carte seguenti del registro sino alla 170 sono originarie, ma quattro di esse, e precisamente le cc. 161, 162, 167, 168 sono state aggiunte dopo il 1278. Peraltro quando*

(1) Cf. capitolare dei medici, capitolo III, p. 146. Cf. il *Breve consulum* di Pisa, ed. cit. p. 124: « Item, iuro « quod non tenebo nec teneri faciam, « nec emam vel emi faciam, nec vendam nec vendi faciam, seu dari pro « compera vel alio modo ab aliquo sive « alicui tossicum, aut me habere tossicum alicui dicam ».

(2) La frase è inesatta perchè il capitolare a cui essa accenna, è pur quello di cui questo capitolo fa parte; l'espressione regolare sarebbe stata « huius ».

(3) Cioè una copia autentica di questo capitolare, colla firma di uno almeno dei giustizieri.

(4) Questo è il più antico ricordo nei capitolari delle Arti veneziane dell'obbligo che gli iscritti nell'Arte avevano di leggere lo statuto del loro sodalizio. La disposizione del capitolare degli speciali passò nel primo capitolare dei « ternieri » in data del set-

tembre 1263 (c. 156 A, capitolo xxviii), ove venne stabilito che la lettura si facesse nel capitolo dell'Arte per ordine del gastaldo. L'ordinanza passò negli altri capitolari nella forma che fu fissata nel cit. capitolo xxviii, salvo pochissime varianti di concetto e di forma.

(5) Il capitolo è quasi identico anche nella lezione al capitolo xv del capitolare dei medici.

(6) Il capitolo molto somiglia, anche nella lezione, al capitolo xvi del capitolare dei medici. Cf. il *Breve consulum* di Pisa, ed. cit. p. 125: « Hec « omnia suprascripta faciam et observabo bona fide sine fraude, remota « omni malitia et dolo... et salvo « quod consules Mercatorum huic « brevi addere et minuere possint totum et quicquid eis videbitur, pro « honore curie Mercatorum dicte, vel « pro utilitate dicte mee artis; de quibus « vero additis tenear ac si specialiter ea « iurassem, et de diminutis absolvere ».

XII. Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo octavo, indictione .XI., tempore nobilium virorum dominorum Marci Signolo, Iohannis Cornarii et Mathei Gradonico iusticiariorum communis Veneciarum, addita fuerunt infrascripta capitula ⁽¹⁾ in capitulari prescripto, quorum tenor talis est:

Precipimus ac statuimus quod nullus apotecarius teneat de coriandro ultra libram unam in anno.

XIII. Item, quod nullus pistator pistet coriandrum ultra libram unam in anno uni apotecario.

10 XIII. Item, quod nullus pistator pistet nisi iuraverit fideliter pistare ⁽²⁾; et si cogoverit fraudem aliquam in hiis que pistat, quod eam manifestabit iusticiariis.

15 XV. Item, quod nullus apotecarius conficiat turiacam nisi tres meliores medici de terra sint ibi presentes, electi a dominis iusticiariis ⁽³⁾.

XVI. Item, quod nullus vendat turiacam nisi sit facta ultra sex menses.

20 XVII. || Item, si infirmus habuerit medicum et voluerit alium medicum cum illo et requisierit consilium a medico super hoc, quod medicus teneatur ei consulere de meliori et utiliori ⁽⁴⁾.

XVIII. Item, quod aliquis non sit ausus facere syrupum aliquem nisi de bono pulvere albo ⁽⁵⁾.

quelle parole furono scritte, le cc. 167 e 168 erano state interpolate, ma erano quasi interamente bianche, perchè contenevano solo i capitoli III e IIII del capitulare dei sarti; cf. pp. 16 e 17 e la nota al r. 5 della p. 16, e per l'epoca della scrittura della nota cf. p. 17, nota 3. Così le sei carte della frase antea sex cartas sono quelle segnate coi numeri 163, 164, 165, 166, 167 e 169; la 168 non venne calcolata dall'annotatore essendo anche allora bianca. 1. I capitoli XII-XVIII si leggono solo in A. 2. indictione .XI.] Così A, ma probabilmente, se è stata usata l'indizione costantinopolitana, deve correggersi in .XII. Nel marzo 1268 l'ufficio della Giustizia Vecchia era retto da tre giustizieri diversi da quelli del capitolo XII. Cf. Prospetto dei giustizieri. 17. menses] Parola omessa dallo scrivano del maggio-settembre 1278 ed aggiunta da un correttore del secolo XIII ex.-XIV in. 21. A cursus e omette facere 22. A aggiunge colla scrit-

(1) Cioè i capitoli XII-XVIII.

(2) I « pistatores » formavano un gruppo a sè. Quanto al giuramento cf. capitolo x.

(3) Cf. capitolo III, il quale si riferisce non alla composizione, ma, come il XVI, alla vendita.

(4) È strano che questo capitolo non sia stato aggiunto al capitulare dei medici, e al contrario sia stato posto tra le addizioni al capitulare degli speciali.

(5) Cf. capitulare dei medici, capitolo VIII, p. 147, nota 4. Per « pul-

II.

Ordinanze aggiunte al capitulare degli speciali prima della sua registrazione, cioè prima del maggio-settembre 1278.

1 settembre 1268 -
1 marzo 1269?

c. 171 B [c. 44 B]

III.

Ordinanze aggiunte al capitolare degli speciali dopo la sua registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278.

25 agosto 1309.
c. 160 A [c. 33 A]
(A)

XVIII. .Mcccviii., die .xxv. augusti, tempore dominorum Iohannis Marignoni, Nicolai Venero et Iohannis Michaelis iusticiariorum veterum, ordinatum fuit et firmatum per eosdem quod a modo quilibet forensis qui venerit Venecias et voluerit facere vel exercere artem speciarie in Veneciis, solvere debeat ad intratam 5
soldos .iii. grossorum venetorum; quorum grossorum .xii. veniant camere iusticie, grossi .xii. inter notarios dicte camere equaliter dividendi et reliqui .xii. grossi suprastantibus dicte artis. Veneti autem qui dictam artem facere voluerint Veneciis, nichil solvere teneantur de predictis ⁽¹⁾. 10

20 novembre 1310.

XX. .Mcccx., indictione .viii., die .xx. novembris, ordinatum fuit et firmatum per dominos Petrum Bellegno, Petrum Bruiosso et Federicum Dandulo iusticiarios veteres quod a modo aliquis specialis aut aliqua alia persona a modo audeat vel presumat facere vel fieri facere piperatam ⁽²⁾, in qua sit aliqua species bona vel mala 15

tura che ho ricordato a p. 17, nota 3 .Mcccx. indictione .viii., die .xx. mensis novembris. Il documento fu trascritto per intero a c. 160 A ed è il capitolo XX di questo capitolare. La parte rimanente della prima colonna della c. 171 B e tutta la seconda sono bianche. 1. I capitoli XVIII-XXVII si leggono soltanto in B. I capitoli XVIII e XX sono stati registrati nel medesimo tempo, come è provato dalla identità della scrittura e dell'inchiostro. Circa l'età di questa scrittura cf. p. 17, nota 3. 5. B corregge senza variazione di scrittura e d'inchiostro vel su et 7. grossi .xii. è scritto nel margine, ma senza variazione di scrittura e d'inchiostro. 8. .xii. grossi è scritto su fondo abraso, ma senza variazione di scrittura e d'inchiostro. 10. Nel margine laterale interno sono state abrase alcune parole di scrittura del principio del secolo XIV; dalle tracce che ne sono rimaste, sembra che il passo fosse il seguente: 1318 mutatum per dominos Franciscum Çane, Nicolaum Grimani et Andreasium Mocenigo Manca nel capitolare l'ordinanza di questi giustizieri corrispondente alla nota marginale.

« vere albo » intendevasi lo zucchero in polvere; cf. HEYD, op. cit. II, 691.

(1) Cf. p. 46, nota 2. Il capitolare dei barbieri (cf. capitoli VI e XVIII) anche dimostra che sino dal dicembre 1270 nella legislazione delle Arti veneziane s'era introdotto l'obbligo di far pagare al maestro forestiero una tassa d'entrata molto maggiore di quella fissata pel maestro nativo della città e del distretto.

(2) Circa la « piperata » cf. HEYD, op. cit. II, 664. Qualche cosa simile si legge nel capitolo XXXIII del libro III

del citato statuto degli speciali di Firenze, cioè che le spezie di pepe dovevano essere « de pipere nigro crosso « cribellato », cioè « bene nitide de « quolibet pulvere et arena » e che « omnes illi qui facient vel facere vel « lent sive fieri facerent speties giallas, « teneantur illas speties ingiallare et « ingiallari facere solummodo cum « zafferano et non cum alio pulvere « vel alio argumento ». E anche nel cit. *Breve consulum* di Pisa, p. 125, si legge: « et quod nullus spetiarius, per « se vel alium, emat zaffaranum, nisi

preter bonum piper et bonus crocus et non balneatus, sine licentia dominorum iusticiariorum, sub pena ad eorum voluntatem; nec etiam aliquis pistator audeat pistare alicui aliquam rem, piperatam vel aliud in quo sciverit aliquid esse quam bona res, sub pena ad voluntatem dominorum iusticiariorum. et quilibet pistator sive omnis qui pistare voluerit, debeat venire ad cameram iusticie veteris ad iurandum ⁽¹⁾ et datum suam pleçariam de libris .x. hinc ad .viii. dies, sub pena soldorum .x.; nec audeat aliquis pistare nisi prius fecerit quod dictum est, sub pena predicta; nec audeat
10 pistare in nocte ⁽²⁾, sub pena predicta.

XXI. Anno Domini millesimo .cccviii., indicione prima, mense aprilis die .xii. intrante, ordinatum fuit et firmatum per dominos Petrum Georgio, Nicolaum Grimani et Andream Moce-
15 a modo nullus audeat vel presumat facere çinçiberatum confectum nisi de puro çinçiber ⁽³⁾ et bono çucharo, nec in ipso ponere amidum

12 aprile 1318.
(B)

3. Il re di pistare è su fondo abraso, ma senza variazione di scrittura. 4. bona res] Così B. 7. datum] Supino. 9-10. Le parole nec - predicta sono state aggiunte più tardi dallo stesso scrivano, come è provato dall' inchiostro più languido ed eguale a quello del capitolo XXI. 11. La scrittura del capitolo XXI è eguale a quella dei due capitoli precedenti, ma l' inchiostro è più languido.

« primo speret ipsum zaffaranum quod « non sit operatum vel missum in « mollo et postea asciuttum, ad pe- « nam soldorum duorum pro qualibet « uncia, cuique contra facienti tollen- « dam ». Circa le condizioni neces- sarie perchè il pepe fosse buono, cioè di essere rotondo, asciutto e senza polvere di terra e di non avere una durata di oltre quarant'anni cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. p. 359. Circa le varie qualità di pepe, il loro commercio e uso nel medio evo, la loro provenienza e le cognizioni che se ne avevano nell'età media cf. HEYD, op. cit. II, 658 sg. Circa le specie dello zafferano e le condizioni perchè fosse buono, cioè di essere rosso, asciutto e senza sabbia e di essere conservato in un sacco di cuoio e in

un luogo nè troppo umido nè troppo asciutto cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. pp. 376, 377. Circa l'origine e la diffusione di tal prodotto in Europa e il suo commercio e i suoi usi cf. HEYD, op. cit. II, 668, 669.

(1) Cf. capitolo XIII.

(2) Probabilmente la ragione del divieto era la medesima che si legge nel capitolo CXXII dello statuto cit. dell'Arte di Por S. Maria circa gli orefici di Firenze, ai quali era imposto « de « non laborando in locis secretis vel « de nocte » perchè fossero impediti le frodi nell'esercizio del mestiere.

(3) Circa lo zenzero, le sue specie, la loro provenienza, i loro caratteri, il modo di conservarlo e i suoi usi cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. pp. 360, 361; HEYD, op. cit. II, 619 sg., e così

vel clarum ovi, sub pena amittendi çinçiberatum et grossum .i. pro libra. et quicumque habuerit de tali çinçiberato debeat ipsum expedissee usque ad pascha.

25 agosto 1321.
c. 159 B [c. 32 B]
nel marg. lat. est.
(C)

XXII. .MCCCXXI., indicione .III., die .xxv. augusti, ordinatum et firmatum fuit per dominos Marinum Viioni, Iohannem Cocho 5 et Marcum Bono iusticiarios veteres, de voluntate etiam quasi omnium artis speciariorum ⁽¹⁾, quod dari non debeant examinatoreibus pro suo labore denarios duos pro aliqua libra confecti vel tyriace ⁽²⁾, nec ipsi examinatores aliquid accipere debeant pro suo labore, cum hoc etiam iam diu sit dissuetum tale eis facere pa- 10 camentum de confecto et etiam de tyriaca.

5 agosto 1322.
c. 160 B [c. 33 B]
(D)

XXIII. || Millesimo .cccxxii., indicione quinta, die .v. augusti, de mandato dominorum Petri Venerio, Francisci Iusto e Marci de Mugla additum fuit in presententi capitulari quod supstantes dicte artis ⁽³⁾ teneantur venire ad camaram iusticie veteris omni 15

4. La scrittura del capitolo XXII è diversa da quella dei capitoli precedenti. Per l'età della scrittura cf. p. 132, nota al r. 22. 9. vel tyriace] Parole aggiunte nello spazio interlineare, ma senza variazione di scrittura e d'inchiostro. 12. Il capitolo XXIII apparentemente nel codice è aggiunto al capitolare dei fabbricanti di balestre, ma col titolo De supstantibus speciariorum La scrittura mostra la stessa mano di quella del capitolo precedente, e ne differisce solo in quanto lo scrivano ha voluto imitare i caratteri di quello del maggio-settembre 1278 che in quella pagina aveva registrato il capitolare dei fabbricanti di balestre. 13. -e] Così B.

pure cf. HEYD, loc. cit., sulla «zenzeverata» o conserva di zenzero, denominata anche «zenzeverata d'In«dia»; cf. anche capitolo XXVII. Sui prezzi e sulle tare della «zenzeverata» cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. p. 317 sg.

(1) Notisi la formula usata in questi capitolari per le ordinanze fatte dai giustizieri per iniziativa degli uomini dell'Arte.

(2) Cf. capitolo v. Ma per deliberazione del Maggior Consiglio in data 14 settembre 1297 (cf. *Liber Pilosus*, c. 72 A) l'esame della teriaca era fatto da speciali preposti alle botteghe che il comune teneva, nè in quel documento si fa menzione di compenso.

(3) È la prima volta che il capito-

lare ricorda i soprastanti dell'Arte; probabilmente erano i medesimi ufficiali, ricordati nei capitoli precedenti col titolo di «examinatores». Circa le ispezioni cf. il cit. *Breve consulum* di Pisa, p. 125: «et iuro ego capita-«neus spetiariorum quod in mensibus «mai, iunii, iulii et augusti, semel «quolibet mensium predictorum et «singulis duobus mensibus aliorum «mensium, semel ad minus, inquiram «et ibo per apothecas spetiariorum «omnium et videbo scirruppos et con-«fecta et lactuaria si sunt bene facti «et facta, et recti et legales; et quos «invenero contra fecisse, condemi-«pnabo secundum formam brevis, si «inde fornā est: alioquin, renuntiabo «eos consulibus Mercatorum, ut ipsi

die sabati et presentare se coram dominis causa eundi tentandum staciones specialium, pussata campana officialium que pussatur in mane, vel antea, sub pena soldorum .xx. parvorum pro quolibet contrafaciente et qualibet vice.

5 XXIII. ||.Mcccxxiii., indicione .vi., die .xv. marcii, tempore nobilium virorum dominorum Petri Venerio, Marci de Mugla et Homoboni Griti iusticiariorum, ordinatum et stabilitum fuit per ipsos dominos quod a modo nullus specialis de civitate Veneciarum nec aliqua alia persona, tam masculus quam femina, audeat
10 vendere nec vendi facere realgar⁽¹⁾ tam plubice quam in absconso, sub pena librarum .l. parvorum pro quolibet contrafaciente et qualibet vice. et qui acusaverit aliquem contrafacientem habeat medietatem pene si per eius acusacionem veritas cognoscetur, et teneatur de credencia.

15 XXV. ||.Mcccxxv., indicione .viii., die dominico .xiiii. iulii, in plathea Sancti Marci, et die lune sequenti in Rivoalto⁽²⁾ et in rugis speciariorum⁽³⁾ de Rivoalto, quod nemo audeat nec presumat

15 marzo 1323.
c. 160 A [c. 33 A]
nel margine inf.
(E)

14 luglio 1325.
c. 159 B [c. 32 B]
nel margine inf.

2. pussata - pussatur] *Così B.* 5. *La scrittura dei capitoli XXIII-XXV è più minuta della precedente, ma deriva dal medesimo scrivano.* 7. *B statum La restituzione stabilitum è confermata dalla testimonianza di molte altre ordinanze dei giustizieri ove è frequente la formula ordinatum et stabilitum fuit, mentre mai vi si ritrova la frase ordinatum et statutum fuit* 10. *tam è nello spazio interlineare, ma senza variazione di scrittura e d'inchiestro.* plubice] *Così spesso nei documenti veneziani per publice; cf. anche la frase dialettale piovego per publico.*

« eos condempnent. et si non fecero, « qualibet vice condenpnari possim a « consulibus suprascriptis in soldis .xx. « denariorum ».

(1) Cf. capitolo VIII. Anche nel cit. *Breve consulum* di Pisa, p. 124, si legge: « et eodem modo [cioè come « s'era obbligato per i veleni in genere; cf. nota I a p. 162] teneat « osservare et facere de risalcaido; « dummodo, si contra fecero, perdam « per vicem soldos .xx. denariorum « tantum ». Circa il « realgar » cf. GAY, op. cit. I, 19, s. v. aimant arsenical; FOUCARD, op. cit. p. 25, e CECCHETTI, *La medicina in Venezia nel 1300 nell'Archivio Veneto*, XXVI, 256, 259, 260 (in nota), 270. Il BAL-

DUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. p. 57, ricorda il « risalgallo » tra le merci che si vendevano al suo tempo ad Alessandria. Del « realgar » o arsenico rosso e dei suoi usi fa spesso menzione BERTHELOT, *La chimie au moyen âge*, Paris, imprimerie Nationale, MDCCCXCIII.

(2) Cioè sulle due scale di Rialto dove si facevano i bandi; cf. capitulare dei fornaciai, capitolo II, p. 84, rr. 17 e 18. Ne ho trovato menzione nel *Liber Çaneta* a c. 45 A, in un documento del 22 giugno 1288: « inter duas sca- « las... in dicta platea Rivoalti a capite « ecclesie Sancti Iacobi, quod est versus « ponentem, usque ad predictas scalas ».

(3) Circa le rughe degli speciali a Rialto cf. TASSINI, op. cit. p. 689. SA-

aliquo modo vel ingenio vendere nec tenere ad vendendum aliquid quod pertineat ad artem speciarie nisi habuerit licenciam a iusticiariis et iuraverit artem⁽¹⁾. et quilibet qui voluerit vendere res que pertineant ad speciariam usque ad .xv. dies proximos venturos, veniat coram iusticiariis acceptum ordinem⁽²⁾ quem dabunt sibi, et fatiat se scribi, salvo quod ille persone que habent bulletam vendendi ad minutum⁽³⁾, possint vendere res contentas in sua bulleta solummodo et non alias res que pertineant ad speciariam, sub pena librarum .xxv. parvorum pro quolibet et qualibet vice.

10

Cridatum fuit de mandato dominorum Nicolai Bethani, Michaelis Venerio et Iohannis Sanuto iusticiariorum veterum per Antonium⁽⁴⁾ preconem.

5. *B* veniant acceptum] *Supino*. 6. *B* fatiant

BELLICO, op. cit.: « ad levam [uscendo « dal Fontego dei Tedeschi] frequen- « tissima urbis via ad Auream usque « aedem, et ipsa admodum sinuosa de- « currit tota intercapedo, quae quattuor « pene continet stadia densissimis « dextra levaque aromatariis « aliisque omnifariam taber- « nis », il quale passo è confermato da un altro di un documento del libro XX delle *Grazie*, in data 11 dicembre 1409, riferito dal CECCHETTI nell' *Arch. Veneto*, XXVII, 46, nota 22 (*La città e la laguna*): « illam ap- « techam quam presentialiter tenent « in spiciaria, in contrata « Sancti Bartholomei per op- « positum Fontici Teutonico- « rum ». Altre botteghe di speciali si trovavano fuori di Rialto; il *Liber Pleg.* ricorda: c. 2 A, 5 febr. 1224 (1223 m.v.), Martino, speciale di S. Maria Formosa; c. 11 B, 9 aprile 1224, Martino, speciale di S. Giuliano; c. 14 A, 17 marzo 1225, c. 42 A, 26 agosto 1225, c. 73 B, 18 giugno 1227, c. 75 B, 30 dicembre 1227, giugno? 1228, Opizo, speciale di S. Giuliano; il *Liber Brutus*, c. 92 A, 10 no-

vembre 1328, fa menzione di « Cata- « rinus Donato, specialis Sancte Marie « Iubanico ».

(1) Cf. capitolo x.

(2) Cioè questo capitolare.

(3) Qualche cosa simile si legge nel capitolo xxxiiii del libro III del cit. statuto degli speciali di Firenze: « et « quod nullus mercator crossus vel alia « persona teneat in sua apotheca nec « vendat vel vendi faciat piperem minu- « tum ». Cf. anche capitolare dei filacanape, capitolo XIII, p. 102, rr. 17-18.

(4) Di questo Antonio o Antoniolo banditore e della sua abitazione ho trovato un ricordo in una deliberazione del Maggior Consiglio in data 24 agosto 1324 (*Avogaria, Brutus*, c. 8 B): « quod addatur dicte domui sui me- « dietas cuiusdam domus procurarie « Sancti Marci, in qua habitare con- « sueverat Antoniulus preco que est « iuxta domum ipsius ser Nicolai Fale- « tro [procuratore di S. Marco] ». Non so se questo Antonio banditore sia stato l' « Antonium Mucium preconem » del quale fa menzione il *Liber Caneta* a c. 54 B in data 17 dicembre 1288.

XXVI. ||.Mcccxxv., indictione .viii., die lune .xxviii. iulii, de mandato dominorum Nicolai Bethani, Michaelis Venerio et Bertucii Grimani cridatum fuit per Antoniolum preconem quod aliquis pistator piperate et aliarum rerum que pertineant ad speciam, postquam acceperit aliquod opus ad pistandum, non audeat nec presumat aliquo modo vel ingenio pistare alicui alteri persone nisi primo compleverit opus quod acceperit ad pistandum⁽¹⁾, sub pena soldorum .xl. parvorum pro quolibet et qualibet vice; et quod nullus pistator a modo audeat pistare nisi primo venerit ad iusticiam ad faciendum se scribi⁽²⁾, quia domini volunt habere nomina eorum in scriptis.

29 luglio 1325.
c. 159 A [c. 32 A]
nel margine inf.

XXVII. || Millesimo .cccxxx., indicione .xiii., die quinto mense marcii, tempore dominorum Marci Sagreto, Andree Nani et Nicolay Trivisano iusticiariorum veterum, ordinatum fuit quod nullus audeat vel presumat facere aliquem confectum alicuius maneriey nisi de puro çucharo et bono⁽³⁾, et non audeat miscere amidum vel clarum ovi cum ipso, sub pena amitendi dictum confectum in quo fuerit contrafactum.

5 marzo 1330.
c. 160 A [c. 33 A]

12. B .xiiii., ma l'indizione .xiiii. (constantinopolitana) non cominciò che col 10 settembre di quell'anno. 16. B avidum

(1) Il divieto di cominciare un lavoro prima di averne compiuto un altro già commesso e principiato, è frequente in questi capitolari, ma il più antico ricordo si trova nel capi-

tolo III del capitolare dei segatori, in data dell'ottobre 1262.

(2) Cf. capitolo XIII. L'iscrizione avveniva col giuramento del capitolare.

(3) Cf. capitolo XXI.

CAPITULARE DE BALESTARIS.

I. Iuro ad evangelia sancta Dei quod omnes ballistas quas laborabo vel laborare fecero, vendam vel vendi fatiam cum suo
 5 nomine ⁽¹⁾ et dicam veritatem si erunt de cornibus stambicorum ⁽²⁾ vel de aliis cornibus, omnes pro suo nomine de quo sunt. et omnes ballistas quas fecero vel laborare fecero de cornibus stambicorum, non mittam nec mitti faciam in ipsis de aliis cornibus nisi de stanbicis. et si sciero quod aliquis de ista arte fecerit
 10 contra ordinem suprascriptum et non habeat factum hoc sacramentum, quam cicius potero iusticiariis manifestabo ⁽³⁾.

II. Hec omnia attendam bona fide sine fraude, nisi remanserit per maiorem partem iusticiariorum ⁽⁴⁾.

III. Item ⁽⁵⁾, ballista veterem non potest conciare si cornum
 15 fractum est; si lectum vero mittatur totum, et etiam si aliud lectum non mittatur, illa ballista nichil valet et non debet conçari ⁽⁶⁾.

I.
 Il capitolare dei fabbricanti di balestre nella sua forma originaria.
 c. 160 B [c. 33 B]

II.
 Ordinanze aggiunte al capitolare prima della sua registrazione, cioè innanzi al maggio-settembre 1278.

1. È il numero d'ordine che il capitolare ha nel registro. 2. Il titolo fu scritto con inchiostro rosso dallo scrivano del maggio-settembre 1278 nel margine superiore della c. 160 B. 4. vendam] Cod. vendum 6. Cod. ripete vel 8. mitti] Cod. mittam 9. stanbicis] Così il cod. Cod. omette si 12. Il periodo non è a capoverso nel cod. Cod. attendim 14. ballista veterem] Così il cod. 15. Cod. factum 16. Cod. non mittatur tatur illa Cod. congam ove g sta per ç ed m è un errore d'interpretazione di i

(1) Cf. capitolare dei giubbettieri, p. 24, rr. 12-13.

(2) Circa la presenza dello stambecco o capro selvatico nelle selve del vescovado di Concordia cf. FILIASI, *Memorie storiche dei Veneti primi e secondi*, Venezia, Fenzo, 1796, III, 348.

(3) Il periodo somiglia nel concetto e nella forma, specialmente al capitolo xv del capitolare dei medici.

(4) Cf. capitolare dei filacanape, capitolo I, p. 99, rr. 5-6.

(5) I capitoli III-V sono estranei alla formula di giuramento e contengono ordini dei giustizieri sulla composizione e sull'accomodatura delle balestre, e però sembrano composti tutti e tre nel medesimo tempo.

(6) Il periodo è molto oscuro e il suo significato mi sembra molto in-

III. Item, nullus magister sit ausus facere et ballista de cornum de beco, sed in tenet mittere potest ⁽¹⁾.

V. Item, nulla ballista bastarda aliquis magister conçare potest.

VI. Item, si aliquis aportaverit ballistam occasione conçiandum et postea voluerit conçare, unusquisque ballistarius facere teneatur 5 signum suum ☩ super illud ballistam ⁽²⁾.

III.
Ordinanze ag-
giunte al capito-

VII. || Anno ⁽³⁾ Domini millesimo .ccciii., indicione tercia, die .xxiii. februarii, tempore dominorum Marini Busenago, Phylipi

1. Cod. sat et] *Sembra che manchi un verbo, forse conçare* 1-2. cornum] *Così il cod.* 2. de beco] *Cod. debeo in tenet] Così il cod.; propongo la restituzione si tenet; cf. nota 1.* 3. nulla balista bastarda] *Così il cod.* 4. Cod. oportaverit conçiandum] *Così il cod.* 5. Il cod. corregge nello spazio interlineare ma senza variazione di scrittura e d'inchiostro conçare su ad māt 6. suum] *Cod. sunt illud] Così il cod. per illam ballistam o illud balliste, nel qual caso la frase significa che chi accomodava la balestra, apponeva il proprio segno a quello dell'artefice che l'aveva fabbricata. Nella parte rimanente della seconda colonna della c. 160 B fu trascritto il capitolo XXIII del capitolare degli speziali.* 7. A c. 204 A (77 A) del registro si legge un documento isolato, il quale è in attinenza con questo capitolare e con quello dei filacanape:

Curente anno Domini .mccclxxxviii., die .xv. intrante setembris, tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum veterum Marci Badoario, Iohannis Maureçeno et Thome Gausoni, fecimus venire coram nobis philacanipos [cod. philacanibus] de arte grossa et philacanapi de arte subtile et fecimus illos iurare.

Die primo intrante iulii factum fuit preceptum Paganinus, Vardus, Marcus Verra et Manardus balisteriis iurandi omnes coram dominis iusticiariis quod totum illud spagum quod illi hemunt causa facere balistras et allia opera, quod illi tenentur [cod. tententur] dicere per sacramentum ad illos quod hemunt, si dictus spagus est talis inferius quam superius. et si invenerit [singolare in funzione di plurale] peius inferius quam superius, debeant accusare cicius quam poterit [sing. c. s.] dominis iusticiariis, in pena sacramenti et banni ad voluntatem dominiorum iusticiariorum.

La parte rimanente della c. 204 A e tutta la 204 B sono bianche. Le cc. 161 e 162, unite in una sola pergamena, furono aggiunte al quaderno originario dopo l'8 febbraio 1308; perchè i capitoli VII-XXVI, non manifestando alcuna diversità nella scrittura e nell'inchiostro, mostrano di essere stati registrati nel medesimo tempo.

certo. Non so se « lectum » stia per « electum » in contrapposto a « fractum », o se sia sostantivo e significhi il tenere o la parte mediana di esso e l'incanalatura del dardo; in questo secondo caso il passo « si lectum - conçari » significherebbe che se l'arco era rotto, si rinnovasse o no l'incanalatura, la balestra non valeva più nulla e non poteva essere racconciata.

(1) Cf. nota al r. 2. Se l'artigiano

prima del divieto teneva già delle corna di becco, poteva metterle nelle balestre, ma gli era proibito di acquistarne altre. Simili disposizioni si leggono in altri capitolari; p. e. in quello dei « fioleri »; N. *Archivio Veneto*, I, 346.

(2) Una disposizione simile si legge nel capitolo xvii del capitolare dei filacanape, p. 103, rr. 14-16.

(3) Circa la scrittura dei capitoli vi-xxv cf. p. 17, nota 3.

De Fontana et Andree Marcello iusticiariorum veterum, ordinatum fuit et firmatum per eosdem quod a modo aliquis balisterius non audeat vel presumat ponere vel poni facere aliquo modo vel ingenio aliquam clavem vel stapham de carevana ⁽¹⁾ in aliquo ba-

lare dopo la sua registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278.

24 febbraio 1305.
c. 161 A [c. 34 A]

(1) S' intendono chiavi e staffe scendenti che si esportavano per il commercio con popoli barbari; in tale significato è usata la frase « de carevana » anche nei capitolari dei pittori e dei fabbri. La chiave e la staffa erano due parti principali della balestra manesca, e di questa il tipo allora più comune a Venezia era la balestra a crocco. Il balestriere quando voleva caricare l'arma, la poneva coll'arco all'ingiù e colla noce rivolta verso la sua persona; quindi prendeva il tenere colla mano sinistra, metteva il piede destro nella staffa e incurvandosi agganciava colla mano destra la corda ad un uncino che dalla cintura gli pendeva per una forte striscia di cuoio, e poi rialzandosi metteva la corda nella tacca maggiore della noce. L'uncino dicevasi « crocus », « crocco » (cf. ANGELUCCI, *Appendice agli errori del Vocabolario della Crusca notati dal professore Cerquetti*, Torino, Paravia, 1879, p. 197; *Dino Compagni militare*, Firenze, tip. del Vocabolario, 1879, p. 6) ed è ricordato spesso colle balestre nei documenti del *Liber pleg.*, p. e. a cc. 39 A e 65 A, nel *Liber Brutus*, c. 124 B, 3 febbraio 1331, e anche nel noto giuramento dei capi contrada di Venezia del secolo XIII-XIV; cf. CECCHETTI, *Le industrie a Venezia nel secolo XIII nell'Archivio Veneto*, IV, 254. Ma « crocus » doveva significare anche l'insieme dell'uncino e della striscia di cuoio alla quale era saldato; in tale significato viene ricordato nei capitoli xxviii e xxxiii del capitolare dei « blancarii », i quali lavoravano e smerciavano oggetti in pelle e cuoio, « burssas, guantos, cor-

« rigias, chrococos, brageria et starlle-
« rias...; omnia ista de corio
« esse debeant ». Così pure il
« crocus » è ricordato nel capitolo I
del capitolare dei merciai, e probabilmente significava anche qualche uncino per altri usi che per quello delle balestre, p. e. per agganciare le vesti.

La noce cedendo alla tensione della corda, avrebbe girato intorno al suo perno verso l'arco se non era fermata dal ferro del grilletto o chiave che la toccava nella tacca minore. Per la mira il balestriere prendeva colla sinistra l'arma nel rinforzo, poneva sotto l'ascella destra l'estremità del tenere opposta all'arco e colla palma della destra teneva la parte del tenere più vicina alla sua persona. Presa la mira, premeva il ferro ripiegato del grilletto il quale ritirando così la sua estremità, lasciava libera la noce; questa allora girava intorno al suo asse verso l'arco, la corda usciva dalla tacca e il colpo partiva. Le due tacche della noce non erano sul medesimo diametro, e però la periferia del disco era da esse divisa in due parti disuguali. Partito il colpo, la parte maggiore si nascondeva nella cavità, e così ne sporgeva la parte minore. Cf. MARTINEZ DE ESPINAR, *Arte de balisteria y monteria*, Madrid, emprenta Real, 1644, cc. 13-20; LAZARI, *Notizia delle opere d'arte e di antichità della raccolta Correr di Venezia*, Venezia, tip. del Commercio, 1859, p. 244; GAY, op. cit. p. 41 sg.; ANGELUCCI, opp. citt. e *Catal. della Armeria Reale*, Torino, Candelletti, 1890, pp. 384-390, e specialmente VIOLLET-LE-DUC, op. cit. V, 20 sg.

listo, sub pena soldorum .v. pro qualibet stapha et totidem pro clavi posita vel positis in balisto, contrafacienti. et nichilominus soluta pena teneatur magister dicti balisti ipsam clavem et stapham remove a balisto, retinendo ipsas in se, et alias bonas ponere ad suas expensas.

5

VIII. Item, quod aliquis magister balisterius non audeat ponere vel poni facere aliquam nucem in aliquo balisto que non habeat refollum reveditum in vivo nucis de subtus ⁽¹⁾, sub pena soldorum .x. pro quolibet balisto in quo dictus ordo servatus non fuerit et pro qualibet vice contrafacienti. et nichilominus soluta 10 pena teneatur dictus magister ipsam nucem extrahere et aliam bonam ponere ad suas expensas.

VIII. Insuper, quod quilibet predictorum debeat laborare sive plicare omnem fustum de balisto cum sepone et non cum aqua ⁽²⁾,

4. *Il cod. corregge senza variazione di scrittura e d' inchiostro* retinendo su removendo 12. *Il cod. aggiunge dopo bonam, ma col segno di espunzione, facere*

(1) Era la noce un disco o ruota di corna di cervo, o di metallo. Oscuro è il significato della frase «refollum reveditum in vivo nucis de «subtus»: la parola «reveditum» si ricongiunge al veneziano «revelir»; cf. BOERIO e PATRIARCHI, *opp. citt.* s. v., e significa «ribadito»; «refollum» si riconnette a «refoul, refouler» ed è ricordato dal *Glossario* del DU-CANGE, ma in un significato speciale e diverso da quello di questo passo. Qui sembra che significhi quella parte della noce la quale riceveva l'estremità della chiave; compressa da questa, era trattenuto il movimento rotatorio della noce della balestra caricata. La parola «reveditum» fa supporre che quella parte fosse di acciaio o ferro ribadito nel corpo della noce nella parte inferiore ed era naturale che in quel punto di resistenza la materia fosse più solida. Secondo il LAZARI, *op. cit.* p. 244, il Senato nel 1352 deliberò che nelle balestre i bordoni della noce ed il capo della

chiave si facessero tutti di acciaio, ma non ho ritrovato l'importante documento nel registro XXVI dei *Misti, Senato* che comprende le deliberazioni degli anni 1350-1354.

(2) Una «balista de duobus fustibus» è ricordata in un documento del 1365, addotto dal GAY, *op. cit.* p. 42, ma non vi è spiegata la frase. Un altro esempio l'ho ritrovato nel *Liber Clincus* a c. 52 B in un documento del 12 agosto 1316, «balistas tres a «duobus fustibus». Dal contesto dei capitoli VIII e XIII mi sembra che in questo capitolare la parola «fustum» si riferisca all'arco e non al tenere, e ne indichi le parti delle quali esso era composto, tanto più che le balestre qui ricordate avevano l'arco di corno, e non di acciaio o di legno. Il corno nella lavorazione dell'arco doveva essere bagnato col sapone e non col l'acqua semplice, perchè così diveniva più pieghevole. Quantunque il capitolare non ricordi per la composizione dell'arco altra materia che il corno,

sub pena soldorum .xx. pro quolibet fusto sive arcu et pro quolibet vice contrafacienti.

X. Item, quod aliquis predictorum non debeat colorare aliquem tenerium de balisto sive mutare eum de suo colore proprio antequam ipsum vendat, sub pena soldorum .v. pro quolibet tenerio et pro qualibet vice contrafacienti; verum quod hoc licite facere possit postquam fuerit venditum, ad voluntatem emptoris.

XI. Item, quod non debeat fieri per aliquem predictorum aliqua corda, nec ponere in balisto, nisi fuerit de spago comuni vel de tam bono vel meliori, et de canipo et non de lino, sub pena soldorum .v. pro qualibet corda et pro qualibet vice contrafacienti ⁽¹⁾.

XII. Preterea, quod quilibet magister debeat facere suum signum proprium in balistis, tam in arcu quam in tenerio, prout signatum est ad camaram iusticiariorum, nec aliquis audeat contrafacere signum alicuius, sub pena soldorum .v. pro quolibet arcu et tenerio non signato ⁽²⁾.

XIII. || Item, quod aliquis predictorum non audeat ligare vel ligari facere aliquem arcum rotundum in aliquo tenerio nisi colaverit vel innervaverit ipsi arcui unum scanellum bene et diligenter ⁽³⁾, sub pena soldorum .v. pro quolibet arcu et pro qualibet vice contrafacienti. c. 161 B [c. 34 B]

9. *Cod. comunis Cf. p. 100, r. 15, nota 6.*

sembra che anche nel secolo XIII si usassero a Venezia balestre coll'arco d'altra materia, altrimenti sarebbe stata superflua l'aggiunta attributiva « de « cornu » che si legge in alcune delle frasi le quali nei documenti fanno menzione di quell'arma; p. e. *Liber Pleg.* c. 37 B, 17 aprile 1225, « de illis « balestris .IIII. de cornu »; c. 65 A, 6 giugno 1225, « .VIII. ballestros de « cornu »; laddove a c. 39 B, « de illis « .VIII. balestris ». Un documento in data 17 agosto 1316, che ho ritrovato a c. 33 B del *Liber Clincus*, ricorda « ballistas de ligno » e afferma che le altre, « de cornu », allora difficilmente si ritrovavano « quia non operantur ».

(1) Cf. capitolare dei filacanape, capitolo xxxv e nota a r. 8 di p. 172.

(2) Cf. capitolo VI. L'ANGELUCCI, *Catal. della Armeria Reale*, p. 388, dà un esempio di balestra della metà del secolo XVI, dell'Armeria Reale di Torino, ove sull'arco è inciso il nome dell'artefice, e pure vi è segnato il nome di un altro artefice sulla chiave; alle volte v'era scritto anche un motto.

(3) Sembra che l'arco rotondo venisse saldato al tenere mediante un cuneo di legno duro, « scanellum ». Lo « scanellum » era incollato o legato all'arco sul quale posava. Non è chiaro il modo col quale l'arco era legato al

XIII. Insuper, non audeat aliquis predictorum innervare vel innervari facere aliquem arcum nisi fuerit de duobus vel tribus fustis ⁽¹⁾, nec in testis vel in aliquo alio loco preter scanellum, nisi primo ipsum vendiderit, sub pena soldorum .x. pro quolibet arcu et pro qualibet vice contrafacienti; verum quod postquam ven- 5
ditum fuerit, innervari possit ad voluntatem ementis.

XV. Item, quod nullus predictorum audeat vendere vel vendi facere aliquod tenerium sine traffitta ⁽²⁾ posita in ipso tenerio, antequam balistum ligetur, sub pena soldorum .v. pro quolibet et pro qualibet vice contrafacienti. et quicumque de omnibus et sin- 10
gulis supradictorum ⁽³⁾ accusaverit, habeat medietatem pene si per eius accusationem veritas cognoscetur.

XVI. Insuper ⁽⁴⁾, ut omnia et singula predictorum continue observentur, ordinaverunt domini supradicti quod debeat fieri in arte ista tres supstantes boni et legales omni sancto Michaelis mu- 15
tandi; qui supstantes sacramento teneantur temptare omnes stationes balisteriorum et balista eorum, tenerios, arcus, claves, staphas, nuces, et cordas, et omnia ad artem predictam pertinencia omni mense semel ad minus, et plus si eis videbitur, et in eo capitulo in quo aliquem contrafecisse invenerint, penam ibi scriptam re- 20

teniere nelle balestre delle quali tratta questo capitolare. In tutti i modi era necessario che l'arco fosse assai bene saldato all'estremità del tenere, perchè potesse resistere al contraccolpo quando la noce era lasciata libera. Per solito due bielle di ferro ritenevano l'arco e la staffa; ma nella balestra a martinetto il tenere era diviso alla sua estremità superiore, l'arco, sul quale posava un cuneo di legno, era legato in modo ingegnoso mediante un cavo di canape che passava attraverso un foro praticato nel tenere, si divideva in due e s'incrociava sul cuneo di legno e poi la legatura si compiva trasversalmente. Non so se la parola « traffitta » del capitolo xv significhi appunto una simile divisione del tenere alla sua estremità supe-

riore o la scanalatura del medesimo, nella quale si poneva il giavelotto per dargli la direzione.

(1) Cf. capitolo VIII, p. 174, nota 2.

(2) Cf. nota 3 a p. 175.

(3) La frase si riferisce alle multe indicate nei capitoli VII-XIII, e da essa è dimostrato, come dalla affinità della materia, ch'essi furono composti probabilmente ad un tempo.

(4) Incomincia una serie di capitoli strettamente collegati per la materia ai precedenti, in quanto che mentre quelli determinavano le regole per la retta composizione delle balestre, questi definivano i poteri delle autorità le quali dovevano invigilare che quelle regole fossero osservate, e però anch'essi vennero probabilmente composti nel medesimo tempo.

moto amore et odio accipiant, habentes ipsi supstantes medietatem pene si per eius accusationem veritas cognoscetur.

XVII. Item, potestatem habeant ipsi supstantes imponendi penam vel penas soldorum .xx. et inde inferius cuilibet qui non permiserit stationem et laboreria sua ab ipsis supstantibus temptari et eis rebellis fuerit officium suum facientibus, et penam impositam per eosdem a quocumque qui bamnum contempserit auferatur; et hoc notificare debeant dominis iusticiariis ⁽¹⁾.

XVIII. Item, quod nullus de dicta arte audeat dicere rusticitatem vel iniuriam supstantibus facientibus suum officium, sub pena soldorum .x., medietas camere iusticie et alia medietas ipsis supstantibus ⁽²⁾.

XVIII. Item, quod nullus tam venetus quam forensis audeat vel presumat facere vel laborare artem balisteriorum in Veneciis || nisi primo se presentaverit ad cameram iusticiariorum veterum et iuraverit coram iusticiariis artem et dederit signum suum ⁽³⁾; et hoc infra .viii. dies postquam sciverit hoc bamnum, sub pena soldorum .xx. pro quolibet contrafaciente et pro qualibet vice, medietas camere, alia medietas supstantibus. c. 162 A [c. 35 A]

XX. Anno Domini millesimo .cccvi., indicione quarta, die .xiiii. iulii, ordinatum fuit et stabilitum per dominos Nicolaum de Fano, Iohannem Mengulo et Cressi Cornarium iusticiarios veteres quod nullus magister balisterius sive nullus de arte balisteriorum a modo audeat vel presumat ullo modo vel ingenio ven- 14 luglio 1306.

2. pene] *Evidentemente sono state omesse alcune parole, forse et quicumque de omnibus et singulis predictorum accusaverit, habeat medietatem pene Cf. capitolo XV.*
4. *Cod. ferius*

(1) Circa le ispezioni cf. p. 27, nota 3, ma il ricordo più antico della multa di soldi venti imposta all'artigiano che si opponeva all'ispezione, è dato dal capitolo III del capitolare dei barbieri, c. 65 B, del dicembre 1270.

(2) Cf. p. 39, nota 1; ma la multa di soldi dieci era stata già fissata il 15 maggio 1279 dal secondo capitolare dei « ternieri », capitolo xxxviii,

c. 189 B, il 7 aprile 1281 dal capitolare dei renaioli, capitolo XI, c. 196 B, il novembre 1297 dal capitolare dei fabbricanti di pettini, capitolo XXI, c. 212 B, il 21 marzo 1301 dal capitolare dei tornitori, capitolo xviii, c. 216 A, e finalmente il 16 gennaio 1302 dal capitolare dell'Arte della pece, capitolo xiiii, c. 225 B.

(3) Cf. capitolo XII.

dere vel vendi facere alicui persone plus quam duo balista, tam uni soli quam pluribus pro uno, sine licentia dominorum iusticiariorum, sub pena soldorum .XL. parvorum pro quolibet balisto ultra dictum numerum vendito et pro qualibet vice contrafacienti.

8 febbraio 1308.

XXI. Anno Domini millesimo.cccvii., indictione .vi., die octavo 5
intrante mense februarii, ordinatum fuit et firmatum per dominos
Nicolaum Sanudo, Marcum Dalfino et Marcum Dandulo iusticia-
rios veteres quod a modo quilibet forensis qui venerit ad terram
istam volens artem istam laborare, non audeat artem istam laborare
ultra .viii. dies ⁽¹⁾ nisi prius scolam istam intraverit et artem sive 10
capitulare iuraverit et solverit suprastantibus pro intrata soldos .XL.
parvorum, de quibus tertia pars camere deveniat, tertia suprastan-
tibus et tertia scole.

XXII. Item, quod quilibet qui didicerit artem istam in terra
ista et voluerit effici magister, solvere debeat pro intrata soldos .xx., 15
qui cedant ut supra.

XXIII. Item, quod nullus magister istius artis a modo audeat
vel presumat mittere vel portare aliquem balistum in plateam ⁽²⁾ ad
vendendum, sub pena soldorum .x. pro quolibet balisto, contrafa-
cienti qualibet vice, que cedat ut supra. 20

XXIII. Item, quod nullus magister huius artis audeat vel
presumat laborare vel laborari facere aliquem arcum bescoratum
vel subbullitum vel quod haberet aliquam sclenciam ellevatam
super spallas, sub pena soldorum .x. pro quolibet arcu, contrafa-
cienti qualibet vice ⁽³⁾. 25

XXV. Item, quod quilibet magister istius artis teneatur et
debeat ita asaçare sive coaptare clavim in tenerio quod ita ordi-

(1) Il più antico ricordo di una simile disposizione per i forestieri si ha nel capitolo v del capitolare dei carpentieri, c. 33 B, in data del novembre 1271. Per il termine degli otto giorni cf. anche capitolo xviii.

(2) Cioè nel mercato di piazza S. Marco.

(3) Dal contesto è dimostrato che il capitolo tratta di archi guasti o difettosi, quali erano quelli rammolliti,

« subbulliti », o con scheggie sulla curvatura, « quod haberet aliquam « sclenciam ellevatam super spal- « las », o « bescorati ». Non so il significato di quest'ultima frase che forse potrebbe essere un errore di scrittura per « bestornatum » o anche ricongiungersi a « mestourné », nel quale caso significherebbe « archi troppo pic- « coli ». Cf. DU CANGE s. v. be- stornatus.

nate et pollite moretur in tenerio, quod quiescat et tangat tenerium desuper in foramine nucis ⁽¹⁾.

XXVI. || Item, quod nulla persona alterius artis audeat artem istam laborare ultra .VIII. dies, nisi artem istam intraverit et iuraverit ut ceteri faciunt, et solverit pro intrata soldos .xx. ⁽²⁾. c. 162 B [c. 35 B]

3. alterius] Parola scritta nello spazio interlineare, ma senza variazione di scrittura e d'inchiostro. 5. La parte rimanente della prima colonna della c. 162 B e tutta la seconda sono bianche.

(1) La frase « in foramine nucis » significa la cavità del tenere nella quale stava la noce.

(2) Cf. capitoli XXI e XXII; s'intende probabilmente di Veneziani e non di forestieri per quanto è indicato dalla multa.

Il capitolare non fa menzione delle varie specie di balestre allora in uso a Venezia, ma vi suppliscono i documenti del *Liber Pleg*. Uno di essi a c. 39 A in data del maggio 1225, ind. XIII, contiene il passo seguente: « de illis .x. balestris comunis Venecie, silicet una ad turnum, et aliam (sic) ad pesarolam et .VIII. ad strevam cum .VIII. chrochis... de redendis omnibus illis .x. balestris cum turno et crochis »; un altro si legge a c. 39 B colla stessa data e riguarda il corredo di una nave ed ha il seguente passo: « stetit plegius de soldis .xxx. pro pessarola .i. comunis et de liris .iii. pro turno .i. comunis ». Un terzo si trova a c. 80 A in data dell'ottobre 1226 e vi si legge la frase: « de balista .i. de pesarolla et aliam balistam de streva ». Circa la balestra a tornio cf. le opere citate nella nota a p. 173; essa viene ricordata anche nel *Libro di Montaperti*, p. 375: « baliste grosse et torni » (ed. PAOLI nei *Doc. di storia ital. pubbl. a cura della R. Deputazione sugli studi di stor. patr. per le*

prov. di Toscana, dell' Umbria e delle Marche, vol. IX, Firenze, Vieusseux, 1889). Cf. anche ANGELUCCI, *Dino Compagni militare*, p. 8 sgg. La terza specie di balestre viene ricordata nei documenti citati dal GAY, op. cit. pp. 42, 43 e anche dal capitolo LXXVIII del capitolare dei fabbri a c. 63 B nella frase « quadrelli de strove »; il capitolo seguente ricorda anche la « ballestra da duos pedes », la quale frase è stata spiegata dal GAY, op. cit. p. 42.

Importanti documenti sulle varie specie di balestre ho ritrovato nel *Liber Pilosus*: c. 39 B, documento in data 28 gennaio 1294 (1293 m. v.): « baliste .cc. de ligno... .xv^m. falsatorum et .xxx^m. de alio sagittamento;... baliste .xxx. a duobus pedibus et sagittamentum necessarium pro predictis, et octo baliste a torno et duodecim a pesarola et sagittamentum et pariglamentum necessarium pro ipsis, et predictae baliste debeant esse de ligno »; c. 78 B, documento in data 31 dicembre 1297: « .cc. baliste a duobus pedibus et .cc. baliste a streve et .xxx. a pesarola et a torno cum suis prestamentis et .x^m. falsatorum et allia .x^m. de alio sagittamento, sicut oportunum erit pro predictis balistis ». Altri documenti riguardano il corredo della balestra a mano, il quale talvolta in parte consisteva in venticinque giavellotti,

e talvolta in un numero anche maggiore; p. e.: *Liber Pilosus*, c. 63 A, documento in data 2 novembre 1295: « unam bonam balistam de ligno vel « de cornu, bene varnitam et falsato- « rios .xxv. »; ma *Liber Capricornus*, c. 6 A, documento in data 24 febbraio 1306 (1305 m. v.): « c. baliste et. xxv^m. « falsatores ». Importantissime rispetto a questa materia sono le due seguenti testimonianze che pure ho ritrovato nei registri del Maggior Consiglio e dell'Avogaria: *Liber Çaneta*, c. 46 A, documento in data 24 luglio 1288: « balistam .i. de cornu vel ligno cum « .l. quadrellis, vel pluribus, et croco « et duabus cordis cum magistra »; Avogaria, *Liber Brutus*, c. 124 B, documento in data 3 febbraio 1331 (1330 m. v.): « et dicti ballistarii te-

« neantur habere suas ballistas fur- « nitas crochis, cordis et magistris ut « convenit ballistis, et habere .xxv. fal- « satores sive veretonos vel habere « partem utriusque usque ad nume- « rum .xxv. ». Della « magistra » fa menzione anche un documento genovese del 1341 riportato dal GAY, op. cit. p. 47; essa era una fune e può essere spiegata dall'esempio che si legge nel *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, Firenze, Manni, MDCCXXXIII, III, 115, s. v. maestra, e dai disegni dell'op. cit. del VIOLLET-LE-DUC, V, 27; la migliore spiegazione peraltro fu data dal GUGLIELMOTTI, op. cit. col. 1000, s. v. maestra ch'egli interpreta per la corda o nervo principale della balestra che serviva a curvare l'arco quando si caricava l'arma.

CAPITULARIS DE STARIOS.

I. Iuro ad evangelia sancta Dei quo legaliter custodiam starios⁽¹⁾ comunis Venetias et quo starios nemini dabo in fontico⁽²⁾
 5 et in cava fontici⁽³⁾ et omnes vendendi bladum⁽⁴⁾, sine verbo iusticiariorum vel unius eorum.

II. Item, si quis sciero, tam veneticus quam forisecus, blavam emere causa revendendi seu legumine, celerius quam potero manifestabo iusticiariis bona fide sine fraude; neminis vero per
 10 fraudem caluniabo⁽⁵⁾.

1. È il numero d'ordine che il capitolare ha nel registro; fu corretto d'altra mano in XXXII, dopochè per la registrazione del capitolare dei venditori di biade e legumi fu accresciuta di un'unità la numerazione dei capitolari del registro dal XXX in poi. Nell'indice questo capitolare non ha il titolo De starios, ma De fontegariis. Cf. p. 4, r. 19. 2. Il titolo fu scritto con inchiostro rosso dallo scrivano del maggio-settembre 1278 nel margine superiore della c. 164 B. 3. quo] Così il cod. 4. Venetias et quo] Così il cod. Cod. staris 5. omnes vendendi] Così il cod. per omnibus vendentibus 6. Il cod. corregge iustic̄ su iusticit mediante il segno di espunzione. 7. Il cod. non pone il periodo a capoverso. forisecus] Così il cod. 8. Cod. causam seu legumine] Così il cod.; la frase è coordinata a blavam 9. Il cod. corregge iustic̄ su iusticit c. s. Cod. sinem neminis] Così il cod.

(1) I venditori di biade e legumi nel fondaco, dovevano misurare la merce « cum iusto staro vel quarta « aut mensura bullata cum bulla comunis Veneciarum »; cf. capitolo III del loro capitolare in data 13 dicembre 1271, c. 151 B.

(2) Un fondaco, « funtecum comunis », è ricordato nel *Liber Pleg.* a c. 37 B in un documento in data 1 aprile 1225; a c. 79 A in un documento in data 1 gennaio 1229 (1228 m. v.) si fa menzione di un « fonticum « comunis novum et aliud similiter

« quod factum est in domo Iohannis « Michaelis ».

(3) La « cava fontici » era probabilmente una stanza sotterranea o riposta.

(4) I venditori di biade e legumi nel fondaco, ebbero capitolare sino dal 13 dicembre 1271.

(5) Cf. p. 60, nota 1. Il più antico ricordo di tale divieto in questi capitolari, si legge nel capitolo I del capitolare dei pescivendoli, pp. 59-60; la frase « neminis . . . caluniabo » si trova per la prima volta nel capitolo xv del capitolare dei medici, p. 148, r. 22.

Il capitolare dei custodi degli stai nel fondaco del comune.

c. 164 B [c. 37 B]

III. Insuper autem, quo in omnibus his que pertinet in facto fontici, si de aliquo ad iusticiarios quisitus fuero, veritatem eis dicam.

IIII. Item, si sciero quod aliquis mensurare voluerit nisi cum iusto stario que sint bullata cum bulla comunis, cicius quam poterō manifestabo iusticiariis qui modo sunt vel erunt per tempora ⁵ (1).

V. Hec omnia attendam et plus vel minus secundo quod placuerit iusticiariis. amen (2).

1. *Il cod. non pone il periodo a capoverso. quo] Così il cod. pertinet] Singolare in funzione di plurale per influsso del dialetto.* 2. *Cod. fontico Cod. iusticit La frase ad iusticiarios per influsso del dialetto sta per a iusticiariis* 4. *Il cod. omette voluerit nisi] Così il cod.; la parola evidentemente qui non ha che il valore di negazione.* 5. *Il cod. ripete iusto dopo stario que sint bullata] Così il cod.* 6. *Il cod. corregge c. s. iustiċ su iusticit* 8. *Il cod. non pone il capoverso. secundo] Così il cod. per secundum* 9. *Il cod. corregge iustiċ su iusticit c. s.*

(1) Una disposizione simile si legge nel capitolo 1 del capitolare dei misuratori d'olio, p. 76, rr. 5-8.

(2) La formula di chiusa è più breve che negli altri capitolari anteriori al novembre 1261.

CAPITULARE DE LIBRIS COMUNIS.

I. Iuro ad evangelia sancta Dei quod bona fide sine fraude quod omnes et libras et untias quas fecero, faciam iustas, et ad
5 iustum pondus Venecias ponderabo eas et ipsas bullabo cum bulla comunis. et si acciderit quod aliquis homo michi pecierit libram ad pondus alicuius regionis vel terre, ipsam libram fatiam iustam ad pondus ipsius terre, sicut pecierit, bona fide sine fraude, non bullando ipsam bulla comunis ⁽¹⁾.

10 II. Item, si sciero aliquem in banum iusticiariorum cecidisse, bona fide sine fraude iusticiariis manifestabo ⁽²⁾.

III. Hec omnia attendam bona fide sine fraude et plus et minus secundum quod michi addere vel minuere voluerint iusticiarii qui sunt vel || qui erunt per tempora ⁽³⁾. et in ipsa vel in
15 ipsis ⁽⁴⁾ non mittam nec fatiam poni plumbum nec de intus nec extra, sic in libras vel unçam.

III. .MCCCLXXXVIII., mense novembris die tercio exeunte, tempore nobilium virorum Andree Dandullo, Henrici Ferro et Thomas Gauxoni iusticiariorum veterum comunis Veneciarum, ordinave-

1. È il numero d'ordine che il capitolare ha nel registro; fu corretto d'altra mano in XXXIII dopochè per la registrazione del capitolare dei venditori di biade e legumi fu accresciuta di una unità la numerazione dei capitolari del registro dal XXX in poi.
2. Il titolo fu scritto con inchiostro rosso dallo scrivano del maggio-settembre 1278 nella seconda colonna della c. 164 B. 4. quod] Così il cod. et untias] Cod. ventias 5. Venecias] Così il cod. 10. Il cod. corregge iustiċ su abrasione, forse su iusticit 11. Il cod. corregge iustiċ c. s. 13-14. Cod. iusticit

(1) Cioè « comunis Veneciarum ».

(2) Cf. capitolare dei numeratori di tegoli, p. 56, rr. 3-5, ove con altra forma fu espresso per la prima volta il medesimo concetto.

(3) La formula di chiusa è molto simile a quella del capitolare dei medici; cf. capitolo XVI, p. 149, rr. 1-3.

(4) Vale a dire « in unça vel in li-
« bris ».

I.

Il capitolare degli artigiani che lavorano i pesi da once e libbre.

c. 164 B [c. 37 B]

c. 165 A [c. 38 A]

II.

Addizioni al capitolare posteriori alla sua registrazione, cioè al maggio-settembre 1278.

28 novembre 1278.

runt et fecerunt stridari in scalis Rivoalti et in Sancto Marco quod nullus homo, tam venetus quam forinsecus, audeat nec presumat facere marchas, libras, unças ⁽¹⁾, nec etiam iustare, nisi et Palmerius balançario qui sunt constituti per comune Veneciarum ad dictum opus faciendum; et est sciendum quod debet ponere 5 signum suum in qualibet marcha vel libra, tam de Veneciis quam exstra Venecias, in pena librarum .xxx., soldorum .xii . et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum.

2. Il cod. ha dopo forinsecus una breve lacuna per abrasione. 3. Il cod. corregge d' altra mano del tempo Iulianus Damianus sulle parole originarie abrase che non hanno lasciato traccia di sè, mà dovevano indicare il nome dell' altro artefice. 5. debet] Così il cod. sottintendendo il nome dei due artefici. 8. Segue nel cod. della stessa scrittura dell' aggiunta: Palmerius balançarius, Sancti Iuliani; e poi su fondo abraso e con caratteri simili a quelli della correzione al r. 3: Iohannes campanarius, Sancti Luce Alla distanza di un rigo venne poi aggiunto con caratteri simili a quelli della medesima correzione: Iulianus de le marche, Sancti Iuliani Per ultimo fu aggiunto con caratteri simili ma più minuti e con inchiostro giallastro: die .v. e su fondo abraso intrante marcio Vendramin balançarius iuravit suum signum Di fronte a ciascun nome sta l' imagine a penna del segno col quale distinguevano i loro lavori.

(1) La terminazione del Maggior Consiglio del 3 agosto 1279 dimostra che a Venezia i pesi si facevano anche di vetro; cf. *Liber Communis secundus*, c. 102 B.

APPENDICE.

GLI ALTRI ATTI DEL GOVERNO VENEZIANO

dalle origini al 1330

CIRCA LE ARTI DEI SARTI, PESCVENDOLI, FORNACIAI,
FILACANAPE, OREFICI, RIVENDITORI DI ROBA VECCHIA, MEDICI,
SPEZIALI E BALESTRIERI

I.

ARTE DEI SARTI.

I.

[Maggior Consiglio, *Liber Comunis primus*, c. 62 A; *Liber Fractus*, c. 86 A;
5 Avogaria, *Liber Bifrons*, c. 20 B.]

De pannis non vendendis ad retaglum⁽¹⁾
nisi in stacionibus comunis.

MILLESIMO ducentesimo sexagesimo nono, indictione .XIII.,
10 die .x. exeunte septembri. fuit capta pars quod nullus de
cetero audeat vendere pannos ad retaglum in aliqua parte in Ve-
neciis, nisi in stacionibus comunis de subtus ubi venduntur panni
ad retaglum, in pena librarum .xxx. et .xii. soldorum et me-
dium; quam penam advocatores comunis⁽²⁾ excutere teneantur et
15 de credentia; salvo quod grisi et sentellaesii⁽³⁾ grissi possint vendi

21 settembre 1269.

Il Maggior Consiglio delibera che sia vietata la vendita dei panni al minuto in altriluoghi di Venezia che nelle botteghe del comune.

6. *Comunis primus e Fractus premettono al titolo .viii. essendo questa la nona delle parti intitolate Consilia advocatoribus comunis pertinentia. Bifrons premette 8 perchè questa è in esso l'ottava delle parti c. s. Fractus, Bifrons retaglum e così pure sotto ai rr. 10 e 12. 7. Fractus stationibus 9. Bifrons capta fuit 11. Bifrons stationibus 12. Fractus, Bifrons soldorum .xii. 15. Fractus sentellaesii grisi Bifrons sentelarisii grisi*

(1) Cioè al minuto e non a pezza.

(2) Circa questi funzionari cf. SANDI, *Principi di storia civile della repubblica di Venezia*, Venezia, Coletti, MDCCLV, I, 514 sg.

(3) Era una specie di panno, ricordato in una deliberazione del *Liber Comunis secundus* in data 25 novembre 1265 (c. 112 B) col nome di « sentelarii » e in un documento del *Liber Pleg.*, forse in data del 1225 (c. 40 A), nella frase « pecias... de sentelarexio » « blanco... de sentelarexio zalne et san-

« guinee ... de sentelarexe vergato ».

In una nota del secolo XIII, a cc. 37 A, B del cod. Marciano Lat. V, 130, la quale tratta delle Raciones pannorum quid debeant habere pro peccia, a Venezia, si legge: « sentella- « resii debet habere brachia .xxiiii. ». Una deliberazione del Maggior Consiglio circa il dazio di alcuni panni importati a Venezia, la quale è in data del 29 gennaio 1288 (1287 m. v.), e si legge a c. 40 A del *Liber Çaneta*, fa menzione « de grisis factis et labo-

in Brolium ⁽¹⁾ et in alia parte secundum consuetudinem actenus observatam. et fuit eciam dictum quod non debeat preiudicare illis qui emerent unam peciam et postea consentirent aliis ⁽²⁾.

2.

[Maggior Consiglio, *Liber Communis secundus*, c. 102 A; *Liber Communis primus (copia)*, c. 80 A; Avogaria, *Liber Bifrons*, c. 50 B.]

5

Quod illi qui vendunt pannos ad retaglum in stacionibus comunis, non possint habere societatem ad invicem.

9 novembre 1269.

Il Maggior Consiglio delibera che

MILLESIMO ducentesimo sexagesimo nono, indictione .XIII., die sabati nono intrante novembri. pars capta fuit quod aliqua 10

3. *Fractus ha nel margine positum ad advocatores* 7. *Comunis secundus e Communis primus (copia) premettono al titolo .iiii. e Bifrons 4 essendo questa la quarta delle parti intitolate Consilia pertinentia iusticiariis veteribus.* 11. *Bifrons sabbati-fuit capta*

« ratis in Tarvisio » e « de santellariis « ibidem laboratis ». Probabilmente il nome del panno derivò da quello del luogo ove si fabbricava; il VERCI, op. cit. XI, 139 dei docc., ricorda la pieve di S. Ilaria presso Asolo in provincia di Treviso, ma potrebbe anche darsi che in questa città o nel suo territorio si lavorassero panni alla maniera dei « sentellarii » e fossero designati pure con quel nome, come si faceva anche a Bologna; cf. PREDELLI, *I Libri Commemorativi della repubblica di Venezia, Regesti* (tra le pubblicazioni della R. Deputazione Veneta sopra gli studi di storia patria, *Documenti*, I), Venezia, Visentini, 1876, I, 104, n. 451, documento in data 9 settembre 1310: « sen-tellario bolognese ». Certo è che esso si trova anche in documenti non veneziani; p. e. nel *Breve fundaciariorum* interpolato nel *Breve consulum mercatorum* di Pisa del 1305 (ed. cit. III, 104) si legge: « petia sentellerensis et vero-« nensis » e nel *Breve dell'Arte della lana* di Pisa del 1305 (ed. cit. III,

704, 716): « alcuna santellera d'accia « ordita »; e « catuno conciatore sia « tenuto di tutte le santarelle et tutti « li panni tutta la lana a 'mbroccare « dinanti et dirieto con rastello »; inoltre il GAY, op. cit. p. 584, ricorda tessuti lavorati a Saint-Hilaire. Nel *Nouveau dictionnaire de géographie universelle*, cominciato da VIVIEN DE SAINT-MARTIN e continuato da LOUIS ROUSSELET, Paris, Hachette, 1892, V, 417 e 418, sono ricordati vari luoghi di Francia con quel nome; cinque si distinguono per le fabbriche dei tessuti, cioè Saint-Hilaire-le-petit nel dipartimento della Marna, Saint-Hilaire-du-Harcouët nel dipartimento della Manche, Saint-Hilaire-Cottes nel dipartimento del Passo di Calais, Saint-Hilaire nel dipartimento del Nord e Saint-Hilaire nel dipartimento dell'Aude.

(1) Cioè in piazza S. Marco. Cf. GALLICIOLLI, op. cit. I, 97.

(2) Cf. la cit. dissertazione *L'Ufficio della Giustizia Vecchia* &c. p. 102.

persona de Veneciis que vendit pannos ad retaglum in stacionibus comunis, non possit vel debeat habere de cetero societatem de panno cum aliqua alia persona que vendat pannos ad retaglum in stacionibus comunis, ullo modo vel ingenio, in pena librarum
 5 .xxx., soldorum .xii. ÷., in quam penam cadant tociens quociens reperti fuerint contrafacere; et qui accusaverit, habeat medietatem pene et teneatur de credentia. et quicumque modo societatem habet cum aliquo, eam dimittat usque ad octo dies postquam stridatum fuerit, in pena predicta. et iusticiarii teneantur inquirere factum et auferre a contrafacientibus ⁽¹⁾.

i venditori di panni al minuto nelle botteghe del comune, non facciano società tra loro (a danno dei compratori?).

3.

[Maggior Consiglio, *Liber Fractus*, c. 94 A.]

MCCCLXXXVIII., die secundo madii duodecime indictionis ⁽²⁾.
 15 captata fuit pars in consilio de .xx. et de .vii. ⁽³⁾ quod de cetero nullus in civitate Rivoalti ad nuptias vel occasione nuptiarum mittat vel recipiat presentes nec dona nec etiam pladenatas ⁽⁴⁾ per ullum modum vel ingenium, sub pena soldorum .xx. grossorum pro qualibet vice; salvo quod ad domum sponse possint mitti pladenate et e converso ad domum sponsi in illis diebus quibus solent mitti,

2 maggio 1299.

Una Commissione speciale di ventisette membri per incarico del Maggior Consiglio delibera alcuni provvedimenti suntuari, specialmente circa gli usi nuziali.

1-2. *Bifrons* stationibus 4. *Comunis primus* (copia) stacione 5. *Bifrons* quotiens
 7. *Comunis secundus* quicunque

(1) Cf. la cit. mia dissertaz. p. 96.

(2) La deliberazione fu scritta per caso in una carta bianca del *Liber Fractus* molti anni dopochè quel registro era stato compiuto (1283). Questa deliberazione quantunque sia stata presa da una Commissione straordinaria, ebbe lo stesso valore che se fosse stata presa dal Maggior Consiglio, come è dimostrato 1) dalla sua revoca la quale si legge tra le deliberazioni di quel collegio nel *Liber Capricornus* a c. 32 A ed altrimenti non avrebbe ragione di trovarsi in quel registro; cf. doc. n. 4; 2) dall'essere stata agiunta una parte di questo documento

al capitolare del Maggior Consiglio; 3) dalla sua stessa cancellazione, eseguita dal noto cancelliere Tanto per ordine della solita Commissione alla quale era stato affidato l'incarico di cassare nei registri le deliberazioni antichate del Maggior Consiglio. E però mi sembra che la Commissione abbia avuta dal Maggior Consiglio autorità deliberativa.

(3) Era una delle solite Commissioni speciali, straordinarie e temporanee. Cf. SANDI, op. cit. II, 698.

(4) Cf. BOERIO, op. cit. s. v. pladena e DU-CANGE, op. cit. s. v. platin a.

et etiam presbitero contrate, sicut est solitum. et quod sponsa non possit associari, tam eundo ad sponsum quam redeundo domum, ultra quam cum octo dominabus, et sponsus non possit habere in prandio nuptiarum ultra quam .xx. dominos et .xx. dominas inter omnes, et attinentes similiter ex parte sponse non habeant 5 ultra dictum numerum in prandio occasione nuptiarum, intelligendo quod aliqua domina a .xiii. annis infra, non habeatur pro domina nisi esset maritata; et si fuisset maritata et remansisset vidua, habeatur pro domina; et aliquis homo ab annis .xx. infra, non habeatur pro domino. et quod sponsa non debeat donare 10 nec donari facere alicui persone bursam, frexettum ⁽¹⁾, bindas ⁽²⁾ nec aliquam aliam rem. et omnia et singula que superius dicta sunt, debeant observari, sub pena soldorum .xx. grossorum pro qualibet vice et pro qualibet persona de predictis que contrafaceret, et sub pena perdendi dona et presentes et alia superius prohibita; 15 et si aliquis reciperet contra id quod dictum est, et iret ad nuptias ad comedendum non invitatus, cadat in penam predictam. et advocatores comunis teneantur placitare omnes qui ceciderint in dictam penam vel penas, quam vel quas domini de nocte ⁽³⁾ excutere debeant. et insuper dona, presentes et alia que darentur, reci- 20 perentur et portarentur contra predicta, perdantur; quorum omnium habeant dicti advocatores quartum, domini de nocte quartum et comune quartum, et quartum sit accusatoris, si per eius accusationem veritas cognoscetur. et addantur predicta in capitulari maioris consilii ad hoc ut omnes qui sunt de maiori consilio te- 25 neantur observare predicta et accusare omnes facientes contra ea; et non possint revocari predicta nisi per quinque consiliarios, .xxx. de .xl. congregatos et per maiorem partem maioris consilii.

Item, quod aliqua sponsa non possit portare post se ad maritum nec portari facere, sub pena predicta soldorum .xx. gros- 30

(1) Cioè guarnizioni delle vesti, cucite su di esse per adorarle; cf. CECCHETTI, *Le vesti*, p. 94 e DU-CANGE, op. cit. s. v. frisiium, frisum; cf. anche capitulare dei sarti, p. 15, nota 1.

(2) Circa le bende cf. C. MERKEL, *Tre corredi milanesi del Quattrocento illustrati in Bullettino dell' Ist. Stor. It.* n. 13, p. 113 sg.

(3) Circa questi funzionari cf. SANDI, op. cit. I, 741 sg.

sorum, ultra quattuor robas⁽¹⁾; et non possint predicta revocari nisi cum solempnitate predicta⁽²⁾.

Item, quod aliquis homo, mulier aliqua aut domina non possit de cetero uti frexaturis perlarum, salvo quod sponse possint habere, 5 si volunt, frexaturas de perlis ad robam sponsalem solummodo et çoiam unam de perlis tantum, sub pena soldorum .xx. grossorum; et non possint dictas frexaturas ponere ad aliam robam quam sponsalem, ita tamen quod frexature predictæ que ponentur ad robam et mantellum sponsalem non valeant inter omnes ultra soldos .xx. 10 grossorum, sub pena predicta. et insuper, quod aliqua persona non possit portare frexaturam aliquam ultra quam valoris librarum .v. ad parvos, sed tamen non possit ponere aliquam frexaturam ad mantellum vel ad pellem; dreçadori⁽³⁾ vero perlarum sint totaliter amoti et prohibiti, ita quod aliqua mulier vel domina non 15 possit de cetero eos portare, sub pena soldorum .c. pro qualibet vice qua inventa fuerit contrafacere. et etiam non possit habere ultra unam caveçaturam⁽⁴⁾ de bottonis auri de ambro, valoris ultra soldos .x. grossorum, sub pena soldorum .c. predicta, nec dreçeriam aliquam perlarum ultra quam valoris soldorum .c., sub 20 dicta pena. et predicta revocari non possint nisi ut supra.

Item, quod aliquis homo vel domina vel mulier habere non possit de cetero ultra duas pelles inter varos et varottas⁽⁵⁾; et si qui haberent modo ultra, non possint uti nisi duabus, sub pena soldorum .xx. grossorum qualibet vice.

(1) Intendevasi per « roba » l'insieme della gonnella, della guarnacca e del mantello; cf. MERKEL, op. e loc. cit. p. 151.

(2) Cioè pel voto di cinque membri del Minor Consiglio, di trenta della Quarantia e della maggioranza del Maggior Consiglio.

(3) Erano forse ornamenti di perle da porsi sulle trecchie; cf. CECCHETTI, op. cit. p. 100, nota 9. Ma talvolta anche d'argento; p. e. (Avogaria, *Brutus*, c. 26 A, in data 25 maggio 1325): « par .i. dreçetorum argenti »; cf. BOE-

RIO, op. cit. s. v. drezza e TOMMASÉO e BELLINI, *Dizionario della lingua italiana*, Torino, 1869, s. v. intrecciatoio e intrecciatura.

(4) Sembra che quella « caveçatura » fosse un ornamento della parte superiore delle vesti e stesse attorno al collo; cf. DU-CANGE, op. cit. s. v. caveçatura. Il VECCELLIO, op. cit. n. 48, ha un disegno del costume di una nobile veneziana antica ove si notano al collo tre filze di bottoni d'argento.

(5) Per « varotta » s'intendeva una pelliccia di vaio più piccola.

Item, quod aliqua domina sive mulier non possit uti nisi una mantadura frodata⁽¹⁾ de çendado, sub pena predicta; salvo quod si pro aliquo corrotto⁽²⁾ oporteret eas facere unam aliam mantaduram frodatam de çendado, possit eam facere. et predicta non possint revocari nisi ut supra.

5

Item, quod aliqua tunica mulieris non possit de cetero habere ultra brachium unum de longitudine in cauda, portando per terram et varnaçonum et varnaça ultra brachium dimidium, sub pena predicta; salvo quod sponsa possit habere ad tunicam sponsalem solummodo qualem caudam voluerit. et panni qui hodie sunt, remaneant quantum in caudis sicut sunt, et de cetero non possit fieri facere nisi sicut dictum est, sub pena soldorum .xx. grossorum. et predicta revocari non possint nisi cum solempnitate predicta.

10

Item, quod domine de palatio, tam que exirent quam que intrarent⁽³⁾, sint exempte et exceptate ab hiis ordinibus et possint uti eis rebus et çoiis quas traxerint de palatio, sed postea non possint facere aliud quam poterunt alie, sub pena predicta soldorum .xx. grossorum. et predicta non possint revocari nisi ut supra.

15

Et iniungatur iustitiariis veteribus quod accipiant sacramentum a quolibet sartore et magistra vel alia persona que faceret tale ministerium, quod observabunt predicta et quod non facient de cetero aliquam robam ultra ordinamenta predicta, sub pena soldorum .c. pro quolibet qualibet vice qua fuerit contrafactum⁽⁴⁾. et in similem penam cadat qui ea fieri faceret contra predicta. et predicta non possint revocari nisi ut supra.

20

25

(1) Manto di pelle foderato di zendado; cf. DU-CANGE, op. cit. s. v. mantatura.

(2) Cioè « lutto »; cf. BOERIO, op. cit. s. v. coròto, e KÖRTING, *Lateinisch-romanisches Wörterbuch*, Paderborn, Schöningh, 1890, s. v. corruptus.

(3) Cioè le donne della famiglia del doge quando andavano a palazzo o ne ritornavano.

(4) Molto probabilmente la materia di questa deliberazione fu compresa in

qualcuna delle ordinanze del capitulare dei sarti che non ci sono rimaste nel codice. Per alcune somiglianze nella materia cf. tra i tanti i due statuti suntuari di Perugia anteriori al 1322 editi dal VERMIGLIOLI, *Opuscoli*, Perugia, Bartelli e Costantini, 1826, III, 13-30. Il documento veneziano fu pubblicato non molto esattamente dal FOUCARD col titolo, a dire il vero non bene scelto, *Lo statuto inedito delle nozze veneziane emanato nell'anno 1299*, Venezia, tip. Commercio, 1858.

Et predicta omnia committantur dominis de nocte ut exigant dictas penas, quarum quartum sit eorum, quartum comunis et quartum accusatoris, si per eius accusationem veritas cognoscetur, et quartum puerorum, et nichilominus ipsi de nocte teneantur
 5 excutere dictas penas si videbunt vel scient contrafacientes, licet eis non fuerit accusata. et addantur hec in capitulari maioris consilii ad hoc ut illi qui sunt de maiori consilio, teneantur observare omnia que predicta sunt, per se et dominas sive mulieres eorum, et etiam accusare omnes facientes contra predicta vel ali-
 10 quod predictorum. et iniungantur etiam predicta advocatoribus comunis.

4.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 61 B; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 9 B.]

Quod sartores sint absoluti a pena quam incurrerunt
 15 pro revendere pannos ad retaium.

DIE .XVII. marcii. quod sartores quibus per iusticiarios acceptum est pignus de libris .xxx. et soldis .xii. ÷. pro quolibet eorum per formam unius consilii veteris quod est in eorum capitulari (1), continens quod nullus audeat vendere pannos ad retalium nisi
 20 in stacionibus comunis, sint absoluti a dicta pena, et quod eis restituantur sua pignora, et quod iusticiarii sint absoluti a dicto consilio, et quod a modo transeant de hoc ut consueverunt transire alii iusticiarii hactenus sui predecessores.

17 marzo 1304.

Il Maggior Consiglio delibera che sia fatta grazia a quei sarti i quali avevano venduto a ritaglio i panni in botteghe diverse da quelle del comune.

11. *La deliberazione è stata cancellata nel Fractus; vi segue: Ego Nicolò Arimodo (sic) mea manu subscripsi. Ego Franciscus Dandulo mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro mea manu subscripsi. Ego Henricus Michael mea manu subscripsi. Ego Tantus cancellarius de mandato suprascriptorum dominorum cancellavi. E poi: Die sabati .xxiii. ianuarii tercię indicionis, fuit revocatum per quinque consiliarios totum dictum consilium; e poi d'altra mano del tempo: per .xxxii. de .xl. et per maius consilium die iovis .viii. februarii quinte indicionis, 1306. Cf. p. 194, doc. n. 5. 14. Il titolo si legge soltanto in Magnus Av. che premette ad esso il numero 67, perchè tale posto spetta a questo documento nella serie dei Consilia ad comune pertinentia di quel registro. 16. Die .xvii. marcii] Così Magnus M. C. Magnus Av. Millesimo trecentesimo .iiii., die .xvii. marcii, capta fuit pars quod - iusticiarios acceptum 19. Magnus Av. retaium 23. Nel margine della c. 61 B del Magnus M. C. si legge iusticiarii veteres*

(1) Manca nel capitolare dei sarti ragione a cui il passo accenna è quella l'ordinanza corrispondente; la delibe- del doc. n. 1.

5.

[Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 32 A; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 11 B.]

Revocatio consilii prohibitionis perlarum.

9 febbraio 1307,
1306 m. v.

La Signoria, poi la Quarantia e infine il Maggior Consiglio deliberano che sia revocata la deliberazione del 2 maggio 1299 circa i provvedimenti suntuari, meno il capitolo sui « dreçatori perlarum » (cf. p. 193, nota al r. 11).

QUOD consilium⁽¹⁾ in quo sunt scripti processus nuptiarum et per quod prohibetur quod perle non portentur sub certis penis, revocetur in totum et anichiletur, salvo capitulo de dreçatoriis perlarum quod remaneat in suo statu, ita quod dreçatores perlarum nullatenus portari possint. et est captum per dominum ducem, omnes consiliarios⁽²⁾, .xxxii. de .xl. et cridetur in locis constitutis⁽³⁾.

5

10

6.

[Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 43 A; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 12 A.]

Quod omnes qui habent stationes in Rivoalto, non teneant lumen a tercio tintinabulo, et cetera.

18 maggio 1307.

Il Maggior Consiglio delibera che

CUM sit certus ordo ad cameram illorum de super Rivoalto⁽⁴⁾ qui factus fuit millesimo .ii^c.lxxxxi., die .viii. mensis februarii,

15

3. Il titolo si legge soltanto in *Magnus Av.* che premette ad esso il numero 112, perchè tale posto spetta a questo documento nella serie dei Consilia ad comune pertinentia di quel registro. 4. Manca la data in *Capricornus*; vi supplisce die .viii. februarii di un documento precedente. *Magnus Av.* premette al documento: Eodem millesimo (cioè millesimo trecentesimo sexto, data di un documento precedente), die .viii. februarii, capta fuit pars 6. *Capricornus* pennis 8. *Magnus Av.* capta 10. La deliberazione è stata cancellata in *Capricornus*. Vi segue: Ego Petrus Gradonico mea manu subscripsi. Ego Marcus Cornario mea manu subscripsi. Ego Pangratius Georgio mea manu subscripsi. Ego Paulus Mudaço mea manu subscripsi. Ego Nicollaus Lauredano mea manu subscripsi. Ego Raphaynus de Caresinis, notarius curie, suprascriptum consilium de prescriptorum dominorum ad hoc constitutorum mandato cancellavi. 13. Il titolo si legge solo in *Magnus Av.* che premette ad esso il numero 119, perchè tale posto spetta a questo documento nella serie dei Consilia ad comune pertinentia. 15. Manca la data in *Capricornus*; vi supplisce die .xviii. madii di un documento precedente. *Magnus Av.* premette al documento Eodem die (cioè millesimo trecentesimo septimo, die .xviii. madii, data di un documento precedente).

(1) Cf. doc. n. 3, specialmente p. 191, rr. 3-20.

(2) Cioè i sei del Minor Consiglio; cf. p. 190, rr. 27-28 e p. 193, nota al r. 11.

(3) Cf. p. 167, rr. 15-16 e nota 2. Il

documento fu pubblicato dal FOUCARD, op. cit. p. 18, e con qualche errore da FILIPPO NANI MOCENIGO nel *Capitolare dei signori di Notte*, Venezia, tip. del Tempo, 1877, p. 103.

(4) Circa questi funzionari cf. CEC-

continens quod omnes casaroli, frutaroli, piliçarii, merçarii, cambiatores, stationarii et sartores et omnes qui habent stationes ad fictum a comuni in Rivoalto, non audeant tenere laternam nec candelam neque ignem in suis stationibus a primo tintinabulo
 5 pulsato ad Sanctum Marcum in antea ⁽¹⁾, sub pena soldorum .c., et cetera: capta fuit pars quod isti ordini addatur, ubi dicitur: « qui
 « habent stationes ad fictum a comuni », dicitur: « omnes qui habent
 « stationes in insula Rivoalti a comuni vel a diviso ⁽²⁾, sint et esse
 « debeant ad dictam penam, exceptis illis qui continue cum familia
 10 « morantur in domibus », et ubi dicitur: « a primo tintinabulo
 « pulsato ad Sanctum Marcum in antea », dicitur: « a tertio tintinabulo
 « nabulo in antea ⁽³⁾, pulsato ad Sanctum Marcum »; et cridetur.

7.

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 41 A.]

15 CUM Ioachinus sartor de confinio Sancti Appollinaris ⁽⁴⁾ venisset uno sero ab incidendo unam robam ad suam stacionem quam habet in Rivoalto pro volendo accipere pannos de stacione

sia modificato il divieto fatto agli artigiani di Rialto, di tenere fuoco e lume accesi nelle loro botteghe dopo il tramonto del sole.

6 maggio 1316.

Il Maggior Consiglio delibera che Giacchino, sarto di S. Apollinare, sia graziato da una

1. *Magnus Av. caxaroli* 3. *Magnus Av. lucernam* 5. *Capricornus penna* 12. *La deliberazione è stata cancellata in Capricornus. Vi segue: Ego Iohannes Nicholaus Rubeus mea manu subscripsi. Ego Nicholaus Delfino mea manu subscripsi. Ego Iohannes Vido, notarius curie, suprascriptum consilium de mandato suprascriptorum dominorum ad hoc constitutorum cancellavi in 1376, 20 februarii.* 15. *Manca la data; vi supplisce .MCCCXVI., die .vi. madii di un documento precedente.*

CHETTI, *La vita dei Veneziani nel 1300*, I, *La città e la laguna in Archivio Veneto*, XXVIII, 26. Manca nel *Liber Communis primus* e nel *Liber Communis secundus* la deliberazione corrispondente all'ordinanza ricordata in questo documento.

(1) Il documento ricordato nella deliberazione era un'ordinanza degli ufficiali preposti a Rialto, alla quale non corrisponde alcuna delle deliberazioni prese in quel tempo dal Maggior Consiglio. Cf. *Liber Pilosus*, c. 17 A sg. La frase « a primo tintinabulo pulsato ad Sanctum Marcum » significa il segno dell' Ave Maria della sera che

si dava dal campanile di S. Marco colla campana detta « marangona ». Difatti i due capitolari dei « ternieri » in data del settembre 1263 (capitolo xxxviii, c. 156 B) e del 15 maggio 1279 (capitolo xxxvii, c. 189 B) vietavano a quegli artigiani di tenere nelle loro botteghe fuoco o lume acceso « postquam fuerit « sol ad occasum ».

(2) Cioè dai privati.

(3) Sul terzo segno di campana del campanile di S. Marco che si dava colla campana detta « nona » a un'ora e mezza di notte cf. GALLICIELLI, op. cit. I, 246.

(4) Parrocchia nel sestiere di S. Polo.

condanna inflittagli dagli ufficiali di Rialto perchè non aveva osservato il divieto di tenere di notte nella bottega lume acceso.

sua et portaret domum cum panno, fecit accendere unum lumen, propter quod condempnatus est in soldos .c. ⁽¹⁾: capta fuit pars quod fiat sibi gratia quod absolvatur a dicta pena.

8.

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 44 B.]

5

22 giugno 1316.

Il Maggior Consiglio delibera una simile grazia a favore di Faurelo sarto.

ITEM, quod fiat gratia Faurelo sartori quod absolvatur a pena soldorum .c. in quam officiales Rivoalti dicunt eum incurrisse, quia inventus fuit cum lumine in stacione sua post tercium tintinabulum ⁽²⁾; et officiales sunt contenti.

9.

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 112 B.]

10

9 agosto 1317.

Il Maggior Consiglio delibera che sia modificata la deliberazione del 21 settembre 1269 circa la vendita dei panni a ritaglio.

DIE .VIII. augusti. cum sit quoddam consilium ⁽³⁾ ad cameram provisorum ⁽⁴⁾ continens quod nullus possit vendere pannos ad retaium alibi quam in stacionibus comunis, sub pena librarum .xxx., soldorum .xii ÷. pro quolibet contrafaciente, et dictum consilium non sit observatum unquam, sed semper publice dicti panni venditi sint in plathea Sancti Marci, et provisores dicant quod, si non revocetur, oportet eos illud observare: capta fuit pars quod dictum consilium revocetur in tantum quod dicti panni possint, in diebus quibus solitum est teneri mercata, vendi in plathea Sancti Marci et in campo Sancti Pauli, sicut consuetum est ipsos vendi in dicta plathea Sancti Marci ⁽⁵⁾.

3. *La deliberazione è stata cancellata in Clincus. Vi segue: Ego Fielus Geno consiliarius mea manu subscripsi. Ego Andriolus Michael consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marinellus, notarius, de predictorum consiliariorum mandato predicta .v. consilia cancellavi (cioè questo ed altri quattro della c. 41 A). 6. Manca la data; vi supplisce .mcccxvi., die .xxii. iunii di un documento precedente. Faurelo] Potrebbe essere letto anche Favrelo 9. La deliberazione è stata cancellata in Clincus. Vi segue: Ego Fielus Geno consiliarius mea manu subscripsi. Ego Andriolus Michael consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marinellus, notarius, predicta tria consilia cancellavi (cioè questo e altri due della c. 112 B). 12. Die .viii. augusti] Cioè del 1317, data dei documenti precedenti a questo nel Clincus. 22. Nel margine si legge: positum in comune.*

(1) Cf. doc. n. 6.

(2) Cf. doc. n. 6.

(3) Cf. doc. n. 1.

(4) Circa questi funzionari cf. SANDI, op. cit. I, 750.

(5) Cf. la mia cit. dissertaz. p. 148.

IO.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 187 A.]

CAPTA. quod fiat gratia Marco sartori Sancti Thome⁽¹⁾, quod
 5 absolvatur a pena soldorum .c. quam offitiales de super Ri-
 voalto dicunt ipsum incurrisse pro uno lumine invento post ter-
 ciam campanam in sua statione Rivoalti dum vestem unam indueret
 cuidam in ipsa sua statione.

17 agosto 1322.

Il Maggior Consiglio delibera che sia graziato Marco, sarto di S. Tomà, da una condanna infittagli dagli ufficiali di Rialto.

3. *Manca la data; vi supplisce die .xvii. augusti di un documento precedente.*

(1) Parrocchia nel sestiere di S. Polo.

II.

ARTE DEI PESCIVENDOLI.

I.

[Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 33 A.]

5 **D**IE .XXIII. madii. capta fuit pars quod nulla persona audeat
emere pisces pro revendere ab Equilo ⁽¹⁾ citra et a Clugia
citra, sub pena librarum .xxx. et soldorum .xii ÷. et plus et minus
ad voluntatem iusticiariorum veterum pro qualibet vice fuerit con-
trafactum; et nichilominus ille qui contrafecerit, non possit ex tunc
10 vendere pisces in Veneciis. et qui accusaverit contrafacientes ita
quod per eius accusationem veritas sciatur, habeat medietatem
dicti banni ⁽²⁾.

23 maggio 1293.

Il Maggior Consiglio delibera che nessuno acquisti pesce per rivenderlo, da Iesolo a Venezia e da Chioggia a Venezia.

2.

[Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 71 A;
Avogaria, *Liber Cerberus*, cc. 66 A, 12 A.]

15

Dent ordinem ⁽³⁾ compravendis piscium.

20 **C**UM captum fuerit in maiori consilio ⁽⁴⁾ « quod nulla persona
« audeat emere pisces pro revendere ab Equilo citra et a
« Clugia citra, sub pena librarum .xxx. et soldorum. .xii ÷. et plus
« et minus ad beneplacitum iusticiariorum pro quolibet qualibet

25 agosto 1297.

Il Maggior Consiglio delibera che sia revocata la deliberazione del 23 maggio 1293 circa l'acquisto del pesce.

12. *La deliberazione è stata cancellata nel Liber Pilosus. Vi segue:* Ego Thomas Viadro mea manu subscripsi. Ego Marinus Mauroceno mea manu subscripsi. Ego Iacobus Baroçi mea manu subscripsi. Ego Iacobus Pollani mea manu subscripsi. Ego Petrus, ducatus Veneciarum scribe, de mandato dictorum dominorum suprascriptum consilium cancellavi.
16. *Manca il titolo in Pilosus.* 17. *Manca la data in Pilosus; vi supplisce die .xxv. augusti di un documento precedente.* *Cerberus premette* Millesimo ducentesimo nonagesimo septimo, die .xxv. augusti 18. *Cerberus auferet* 20. *Cerberus ad voluntatem*

(1) Iesolo; ora non ne restano che le rovine presso la Cava Zuccherina. pescivendoli, capitolo xxxiii, pp. 70-71.

(2) Per il motivo della cancellazione cf. doc. n. 2. Cf. anche capitolare dei (3) Sottintendi « iusticiarii veteres ». (4) Cf. doc. n. 1.

« vice qua factum esset contra, et nichilominus ille qui contrafecerit
 « non possit ex tunc vendere pisces in Veneciis », et iustitiiarii dicunt
 quod omnes compravendi ceciderunt de hoc: capta fuit pars quod
 hoc ⁽¹⁾ sit revocatum et quod iustitiiarii possint dare eis illum ordi-
 nem qui eis bene videbitur ⁽²⁾.

5

3.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 53 B.]

24 agosto 1303.

La Quarantia e poi il Maggior Consiglio deliberano che sia accordata la cittadinanza a Domenico e Giacomino dell'Arte dei pescivendoli.

ITEM, quod Dominicus et Iacominus de piscatoribus de Iudecha ⁽³⁾
 qui steterunt Veneciis annos .xxxviii. et plus et fecerunt et fa-
 ciunt imprestita comuni, sint de cetero Veneti cum suis heredibus; 10
 et est captum per .xxxii. de .xl. ⁽⁴⁾.

4.

[Grazie, *Liber secundus*, c. 56 A.]

27 maggio 1304.

Il doge e il suo Consiglio deliberano di radunarsi presso la Quarantia per proporvi la grazia ad alcuni pescivendoli condannati dalla Giustizia Vecchia come contravventori ad una ordinanza della medesima circa la rivendita del pesce.

ITEM, pro faciendo gratiam certis piscatoribus compravendi ⁽⁵⁾ fi-
 delibus nostris Sancti Marci et Rivoalti de absolvendo eos a 15
 quadam condempnacione in eos facta per nostros iustitiiarios eo
 quod dicuntur emisse et revendidisse pisces contra ordinem datum
 ipsis iustitiiariis super hoc.

5.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 63 A; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 9 B.] 20

Revocatio consilii per quod non poterant
 vendi pisces recentes.

30 maggio 1304.

Il Maggior Consiglio delibera che

DIE penultimo madii. cum datus esset ordo quod non pos-
 sent emi pisces pro revendere eos a Pupilia citra et a

5. *Cerberus a c. 66 A in luogo della deliberazione ha: require retro in consiliis pertinentibus ad comune. Infatti la deliberazione si legge a c. 12 A di quel registro col titolo: Quod iustitiiarii dent ordinem pro emere vel revendere pisces ab Equilo citra. Pilosus ha in margine: ad iustitiiarios veteres.* 8. *Manca la data; vi supplisce die .xxiiii. augusti del documento precedente.* 14. *Manca innanzi al documento la data; vi supplisce die .xxvii. [madii] di un documento precedente. Dopo Item si sottintende volumus esse inter .xl.* 21. *Il titolo è dato soltanto dal Liber Magnus Av.* 23. *Magnus Av. Eodem millesimo (cioè 1304), die penultimo maii* 23-24. *Magnus Av. possint*

(1) Cioè la deliberazione del 23 maggio 1293, doc. n. 1.

(2) Cf. la mia cit. dissertaz. pp. 117-118.

(3) La Giudecca, isoletta al sud di Venezia.

(4) Cioè la deliberazione fu prima presa dalla Quarantia e poi dal Maggior Consiglio. Circa la concessione della cittadinanza cf. SANDI, op. cit. II, 812 sg.

(5) Cf. rr. 4-5 di questa pagina.

Sancto Iacobo in palude ⁽¹⁾ citra, et ideo accidit quod loca dishabitantur: capta fuit pars quod id sit revocatum et reducatur negotium ad primum statum ⁽²⁾.

sia revocata un'ordinanza (della Giustizia Vecchia?) circa la rivendita del pesce.

6.

5 [Grazie, *Liber secundus*, c. 59 A.]

DIE .XXI. septenbris. pro faciendo gratiam piscatoribus de Sancto Marco et de Rivoalto qui sunt .LVIII., quod dominus dux et consiliarii ⁽³⁾ et capita de .XL. et iusticiarii veteres possint mitigare penam in quam dicuntur incurrisse ad cameram dictorum iusticiariorum, ita quod dicti iusticiarii non permittant accusatores habere partem de accusis predictis, et debeant diffinivisse eis predicta negocia antequam exeant consiliarii ⁽⁴⁾.

21 settembre 1304.

Il doge e il suo Consiglio deliberano di radunarsi presso la Quarantia per proporvi una mitigazione di pena a favore di cinquantanove pescivendoli.

7.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 69 B.]

15 **I**TEM, quod fiat gratia piscatoribus qui sunt .LVIII., hoc modo: quod per dominum ducem, consiliarios ⁽⁵⁾ et capita de .XL. et iusticiarios veteres possint mitigari penne in quas ceciderunt eo quod vendiderunt et emerunt pisces contra ordines datos per iusticiarios, et iusticiarii non debeant dare partem ⁽⁶⁾ accusatoribus. et predicta debeant esse completa usque ad sanctum Michaellem prius venturum. et si consilium, et cetera ⁽⁷⁾.

23 settembre 1304.

Il Maggior Consiglio delibera la mitigazione della pena dei cinquantanove pescivendoli, della quale tratta il documento del 21 settembre 1304.

3. *Magnus Av.* pristinum 6. Il documento ha nel margine del registro il segno di croce, che credo indichi l'approvazione data poi dai Quaranta alla proposta. Innanzi a pro faciendo si sottintende volumus esse inter .XL. 15. Manca in *Magnus* la data; vi supplisce die .XXIII. septembris del documento precedente. 21. Manca la deliberazione in *Magnus Av.* perchè era già stata cancellata in *Magnus M. C.*, ove segue al testo: Ego Phylipus Cornarius electus consiliarius mea manu subscripsi. Ego Guido de Canali electus consiliarius mea manu subscripsi. Ego Iacobus Polani electus consiliarius mea manu subscripsi. Manca la firma del notaro che fu Marco Siboto, come è dimostrato da altre deliberazioni cancellate per mandato di quei tre medesimi consiglieri.

(1) Isoletta tra Murano e Mazzorbo. Cf. FILIASI, op. cit. VI, par. I, 250.

(2) Cf. la mia cit. dissertaz. p. 122.

(3) I sei membri del Minor Consiglio.

(4) Cioè prima della fine del settembre 1304.

(5) Quelli del Minor Consiglio. Cf. doc. n. 6.

(6) La parte della multa, che così veniva diminuita a beneficio dei condannati.

(7) Cf. la mia cit. dissertaz. p. 123.

8.

[Maggior Consiglio, *Liber Presbyter*, c. 28 B.]

3 novembre 1310.

Il Maggior Consiglio delibera che i pescivendoli non possano fare camerelle nell'acqua con panconcelli o pali per conservare il pesce.

ITEM, cum poneretur pars quod piscatores sive compravendi piscium possint facere camerellas pro conservandis suis rebus, imponendo eis penam soldorum .XL. si reperiretur eas contrafacere, et quod ipse camerelle fierent de cantinellis sive palis, ita quod possit videri intus; altera fuit de non: captum fuit de non. 5

9.

[Maggior Consiglio, *Liber Presbyter*, c. 32 B.]

22 dicembre 1310.

Il Maggior Consiglio delibera la grazia a favore di Bartolomeo, pescivendolo di S. Polo, condannato dai signori di Notte.

ITEM, cum Bartholameus, piscator, de confinio Sancti Pauli, de mense iulii post vespervas staret ad vendendum pisces in Rivoalto nec ipsos potuerit vendere ante tercium tintinabulum et dum rediret domum custodes⁽¹⁾ invenerunt sibi cutellum: capta fuit pars quod fiat gratia dicto Bartholameo quod absolvatur a pena soldorum .C.⁽²⁾ in quam dicitur incurrisse, cum sit pauper; et domini de nocte sunt contenti. 10 15

10.

[Maggior Consiglio, *Liber Presbyter*, c. 64 A.]

2 marzo 1312.

Il Maggior Consiglio, in seguito

DIE secundo marcii. cum vicedomini Fontici Theotonicorum asserant quod de necessitate oporteat facere aptari sive in- 20

3. Manca la data; vi supplisce die .iii. novembris di un documento precedente. 5. eas] *Così il cod.* 7. La deliberazione è stata cancellata in *Presbyter*; vi segue: Ego Nicolò Arimodo (*sic*) mea manu subscripsi. Ego Franciscus Dandulo mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro mea manu subscripsi. Ego Henricus Michael mea manu subscripsi. Ego Iohanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascripta consilia cancelavi ambo (*cioè questo e un altro della c. 28 B*). 10. Manca la data; vi supplisce die .xxii. decembris di un documento precedente. 13. cutellum] *Così il cod. per cultellum* 16. La deliberazione è stata cancellata in *Presbyter*; vi segue: Ego Marinus Foscarinus consiliarius mea manu subscripsi. Ego Gabriel Venerio consiliarius mea manu subscripsi. Ego Filippo Barbadico consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marcus Siboto predicta consilia huius lateris cancelavi (*cioè questo e gli altri della c. 32 B*). 20. necessitate] *Così il cod.*

(1) Alcuni dei custodi che dipendevano dai signori di Notte; erano in tutto novantasei.

(2) Il capitolare dei signori di Notte nel capitolo VI, quale si legge in un testo ufficiale senza data, ma del se-

colo XIV (Arch. di Stato di Venezia, *Miscellanea*, cod. 133, c. 36 B), stabiliva la pena di lire cinque, cioè soldi cento, per il cittadino o forestiere che avessero trovato armato di coltello.

5 duplicare quandam cameram positam in dicto Fontico in qua sal-
lantur pisses Theothonicorum, ita quod dicta camera sit in sollario;
que camera sic duplicata obviabit multis maliciis et fraudibus, ut
dicunt ipsi vicedomini et tres .XL. electi ad hoc per capita .XL.;
quod opus dicunt constare circa soldos .XL. grossorum; dicunt etiam
quod coquina Theuthonicorum indiget aptatione: capta fuit pars
quod dicta opera fiant per officialles de Rivoalto, ut petunt dicti offi-
cialles de Fontico, et cum suo consilio. et si consilium, et cetera ⁽¹⁾.

ad una petizione dei visdomini del Fontego dei Tedeschi, delibera che col loro consiglio gli officiali di Rialto provvedano a ristaurare la cucina del Fontego e a raddoppiare la stanza ove si salavano i pesci.

II.

10 [Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 9 A.]

DIE .VIII. iulii. quod Christoforus piscator sit super piscariam
usque ad duos annos cum condicionibus consuetis, cum mul-
tum sit recomendatus per officialles Rivoalti.

9 luglio 1315.

Il Maggior Consiglio delibera che il pescivendolo Cristoforo sia preposto alla peschiera (di Rialto?).

12.

15 [Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 30 B.]

ITEM, quod Marchola Salamon qui multum colaudatur de suis
curialitatibus in serviendo nobilibus venetis de inveniando bonos
piscis eis quodcumque est opus, et qui semper se gessit in ser-
viciis comunis, possit habere et tenere unum canestrum in Rivoalto
20 pro vendendo suum piscem.

14 febbraio 1316,
1315 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che a Ermagora Salamon per i suoi buoni servigi verso il comune ed i nobili sia concesso di tenere un canestro per la vendita del suo pesce nella peschiera di Rialto.

8. *La deliberazione è stata cancellata in Presbyter. Vi segue: Ego Marinus Bembo consiliarius mea manu subscripsi. Ego Balduinus Dolfin consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marcus cancellarii (cioè figlio del cancelliere Tanto) de mandato dictorum dominorum suprascripta tria consilia cancellavi (cioè questo e altri due della c. 64 A).* 13. *La deliberazione è stata cancellata in Clincus. Vi segue: Ego Nicolaus Mauro consiliarius mea manu subscripsi. Ego Nicolaus Savonario consiliarius (cod. consiliaris) mea manu subscripsi. Ego Franciscus Barbo consiliarius mea manu subscripsi. Ego Nicolaus de Geciis, scriba palatii, de predictorum mandato predicta tria consilia cancellavi.* 16. *Manca la data; vi supplisce die. XIII. februarii del documento precedente. Sopra Item si legge expiravit, cioè che la deliberazione, quando vi fu apposta quella nota, non aveva più valore, forse per la morte del pescivendolo.*

(1) Il documento fu pubblicato con lievi diversità nella lezione dal SIMONSFELD, nell'opera *Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig und die deutsch-ve-*

netianischen Handelsbeziehungen, Stuttgart, 1887, I, 12-13. Cf. anche la stessa opera, II, 17 sg. per i visdomini del Fondaco.

13.

[Maggior Consiglio, *Liber Phronesis*, c. 11 A;
Avogaria, *Liber Neptunus*, n. 645, c. 73 B.]

Quod aliquis rector non possit compelere nec compelli facere aliquem piscatorem vel venditorem piscium.

13 febbraio 1319,
1318 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che i rettori mandati dal Governo veneziano nei comuni ad esso soggetti, non facciano violenza ai pescivendoli nell'esercizio della loro arte.

DIE .XIII. februarii. quod iniungatur in commissione omnium rectorum qui mittuntur pro comuni Veneciarum, quod de cetero in partibus sui regiminis non compellant nec compelli faciant per se vel alium, aliquem piscatorem vel venditores piscium quod sibi vendat pisces, nec conducatur eos ad domum rectorum ipsorum, nec paciatur quod aliquis de sua familia vel alius faciat eis vienciam aliquam vel gravamen, sed permittant quoslibet libere et sine impedimento vendere in locis publice solitis sicut voluerint, suos pisces. et si consilium vel commissio et capitulare est contra, sit revocatum quantum in hoc⁽¹⁾.

14.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, n. 699, c. 76 B.]

Quod fiat gratia domino Henrico Sandoli de Viena.

15 marzo 1319.

La Quarantia e poi il Maggior Consiglio deliberano che ad Enrico Sandoli di Vienna

DIE eodem. cum quidam dominus Henricus Sandoli de Viena⁽²⁾ mitteret per quemdam suum nuncium certam quantitatem piscium vocatorum acengi in duabus botis ad partes Bononie

4. Il titolo si legge soltanto in *Neptunus*. 15-16. *Phronesis* omette est - in hoc e aggiunge et cetera. 16. *Phronesis* ha nel margine: positum sub rectoribus *Neptunus* invece: ad comune 21. La frase Die eodem si riferisce alla data del doc. n. 697: die .xv. marcii. 23. acengi] La lezione di *Neptunus* non è chiara; potrebbe leggersi anche atengi *Simonsfeld*, a ragione, congettura che la vera lezione sia arengi (*arringhe*).

(1) Il documento è stato compreso in questa serie, perchè alcuni di quei comuni, quali Chioggia, Murano, Torcello, stavano nella regione a cui si riferiscono alcune ordinanze del capitulare dei pescivendoli.

(2) Probabilmente è il medesimo « Henricus de Viena, mercator teutonius » ricordato in un documento del 15 febbraio 1319 (1318 m. v.), pubblicato dal SIMONSFELD, op. cit. I, 19.

causa donandi quibusdam Teutonicis studentibus Bononie, et capitaneus riperie Marchie ⁽¹⁾ invenerit dictum piscem et miserit Venecias ad officiales de contrabanis qui habent eos pro perditis: capta fuit pars ad preces domini regis Federici de Alemania ⁽²⁾, quod fiat
 5 gratia de dicto pisce, quod totum restitui debeat. et sunt officiales de hoc contenti, inquirendo bene quod aliud non esset in botis quam piscis. et est etiam captum per .XL. ⁽³⁾

sieno restituite due botti di pesce le quali gli erano state sequestrate a Venezia.

15.

[Maggior Consiglio, *Liber Phronesis*, c. 77 B;

Avogaria, *Liber Neptunus*, cc. 159 B, 160 A.]

Compravendi stent ad discopertum.

10 DIE .XI. augusti. quod habito respectu ad comunem utilitatem civitatis in facto illorum qui dicuntur compravendi piscium, qui ellati sunt in tantum quod despiciunt homines et de piscibus
 15 qui intrant civitatem penuriam faciunt, et hoc maxime quia stant sub cohopto ad vendendum et tenent pisces suos in illis stacionibus sive sub illis revetenis ⁽⁴⁾ ligneis hedificatis in piscariis, unde carius vendunt pisces: capta fuit pars quod dicte staciones sive
 20 reveteni omnes in quibus et sub quibus vendunt piscatores compravendi, dirruantur et removeantur, tam ille de Sancto Marco quam ille de Rivoalto, et quod a modo non possit aliquis compravendi piscium stare sub aliqua cohopta ad vendendum pisces nec tenere aliquid sub pedibus ⁽⁵⁾, pocius stet super salicata ⁽⁶⁾

11 agosto 1321.

Il Maggior Consiglio delibera che sieno abbattute le tettoie dei venditori di pesce nelle pescherie di San Marco e di Rialto e che i medesimi non tengano soppediani nei loro stazi, e ciò per impedire che nascondano una parte del pesce, e simulando scarsezza di quella merce, la vendano a prezzo maggiore.

3. eos cioè pisces 7. *Neptunus* ha nel margine: ad gratias. 11. Manca il titolo in *Phronesis*. 12. Manca la data in *Neptunus*; vi supplisce die .XI. augusti di un documento precedente. *Nept.* premette a quod la frase capta 16. *Nept.* cooperto 16-17. *Nept.* stationibus 17. *Nept.* hedificatis 22. *Nept.* cohoptura

(1) La Marca di Treviso.

(2) Federico il bello.

(3) Il documento fu pubblicato dal SIMONSFELD, con qualche lieve diversità di lezione, op. cit. II, 291 e 292. Esso veramente non si riferisce all'Arte dei pescivendoli, ma dimostra che il pesce disseccato e posto in botti talvolta si spediva da Vienna a Bologna e passava per lo Stato veneziano.

(4) « reveteni », cioè « piccole tettoie ». Cf. CECCHETTI, *La vita cit. La città e la laguna in Archivio Veneto*, XXVII, 42.

(5) Cioè soppediani, che potevano essere casse di poca altezza, tuttora in uso per il pesce. Questo facilmente poteva essere nascosto al pubblico anche in quel modo.

(6) « salicata », cioè « suolo sel-

in locis suis, videlicet ubi erant dicte cohopture, si voluerit, sicut faciunt illi qui pure vendunt et stant super salizata; et hoc sub pena soldorum .c. pro quolibet et qualibet vice qua inventi fuerint contrafacere, hoc est in tenendo aliquam cohopturam alicuius maneriei vel aliquid sub pedibus preter salizatam; cuius pene due partes deveniant in comune et tertia in iusticiarios veteres, quibus committatur quod inquirent diligenter et excuciant. verum si inde fuerit accusator per cuius acusacionem veritas habebitur, habeat tercium dicte pene, tercium sit comunis et reliquum tercium sit officialium predictorum. et debeant dicte stationes sive reveteni removeri, ut dictum est, infra tres dies post festum sancti Michaelis proxime venturi. et si consilium vel capitulare, et cetera⁽¹⁾.

16.

[Maggior Consiglio, *Liber Phronesis*, c. 77 B;
Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 160 A.]

Item, non habeant societatem.

11 agosto 1321.

Il Maggior Consiglio delibera che sieno proibite le leghe tra i pescivendoli e i pescatori, le quali facevano salire il prezzo del pesce.

ITEM, quia multe caristie fiunt de piscibus propter compagnias et legas quas faciunt ad invicem piscatores, compravendi, et cetera: capta fuit pars quod de cetero aliquis compravendi piscium non audeat nec possit habere vel facere aliquam societatem vel compagniam in vendendo nec in emendo aliquos pisces cum aliquo piscatore vel aliqua alia persona occasione emendi vel vendendi pisces, sub pena soldorum .XL. parvorum pro quolibet contrafaciente et qualibet vice, et perdendi pisces, de quibus modo predicto habita fuerit societas. cuius pene due partes sint comunis et

1. *Neptunus cohopturae* 2. *Nept. salizata* 6. *Nept. penne* *Incomincia dopo iusticiarios in Nept. la c. 160 A.* 7. *Nept. excuciant* 8. *Nept. accusationem* 9. *Nept. penne* 10. *Nept. offitialium* 10-11. *Nept. stationes* 13. *Nept. aggiunge al testo del documento la votazione: 9 de non, 13 non sinceri, ceteri sic.* *Phronesis ha nel margine: positum in comune.* 17. *Manca il titolo in Neptunus.* 18. *Manca la data del documento in tutti e due i registri, perchè segue in essi immediatamente alla deliberazione che ho posto al n. 15.* *Nept. premette Capta a Item* 19. *Nept. ligas - fatiant Phron. invicem* 21. *Nept. sotietatem* 24. *Phron. pises* 26. *Nept. penne*

« ciato con macigni o sassi, o lastre di op. e loc. cit.

« pietre o mattoni ». Cf. CECCHETTI, (1) Cf. la mia cit. dissertaz. p. 161.

tercium iusticiariorum predictorum, quibus similiter hec committantur quod inquirant et excuciant; et si inde fuerit accusator per cuius acusacionem veritas habeatur, habeat terciū, terciū comune et reliquū terciū sit officialium predictorum. et si consilium vel capitulare, et cetera ⁽¹⁾.

17.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 162 A.]

CAPTA. quod Donatus Barbuça Sancti Nicolai ⁽²⁾ absolvatur a pena librarum .x. quam incurrit apud iusticiarios veteres eo quod pueri dictorum iusticiariorum eum accusarunt quod noluit sibi dare tot pisces qui valebant minus soldorum .v. parvorum quos invenerant apud suam ripam in quodam vivario ⁽³⁾.

1 settembre 1321.

Il Maggior Consiglio delibera la grazia a favore del pescivendolo Donato Barbuza condannato dalla Giustizia Vecchia.

18.

[Maggior Consiglio, *Liber Phronesis*, c. 80 B;
Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 163 B.]

DIE .XXII. septembris. quod pescaria Sancti Marci non dirruatur usque ad terminum affictus qui complet in festo sancti Nicolai proxime venturo. et a termino in antea servetur consilium. et si consilium est contra, et cetera.

22 settembre 1321.

Il Maggior Consiglio delibera che non si distrugga la pescheria di S. Marco prima della festa di s. Nicola del mese di dicembre.

1. *Nept. omette* hec 2. *Nept. excutiant* 3. *Nept. accusationem* 4. *Nept. et reliquum terciū officiales predicti* 5. *Nept. aggiunge al testo del documento la votazione: non sinceri, 15 de non, ceteri sic. Nept. ha nel margine: ad iusticiarios. Phron. positum in comune con iunctive cum predicto.* 8. *Manca in Neptunus la data; vi supplisce die primo septembris di un documento precedente.* 16. *Nept. premette Capta alla data. Nept. piscaria* 18. *Nept. alla parola venturo fa seguire: et si consilium, et cetera. et a termino in antea servetur consilium.* 19. *La deliberazione è stata cancellata in Phronesis. Vi segue: Ego Nicolò Arimodo (sic) mea manu subscripsi. Ego Franciscus Dandulo mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro mea manu subscripsi. Ego Henricus Michael mea manu subscripsi. Ego Iohanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascripta quinque consilia cancelavi (cioè questo e altri quattro della c. 80 B).*

(1) Cf. la mia cit. dissertaz. pp. 161-162.

(2) S. Nicolò dei mendicanti, nel sestiere di Dorsoduro.

(3) Manca nel capitulare dei pesci-

vendoli la disposizione generale corrispondente alla multa ricordata in questo documento; e ciò pure si può ripetere rispetto alla multa ricordata nel doc. n. 19.

19.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 168 A.]3 gennaio 1322,
1321 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera la grazia a favore del pescivendolo Pandino condannato dalla Giustizia Vecchia.

CAPTA die .III. ianuarii. quod fiat gratia Pandino piscatori quod absolvatur a quadam pena librarum .x. quam incurrit apud iusticiarios veteres occasione quorundam piscium sibi inventorum uno sero in sua stazione Rivoalti. 5

20.

[Maggior Consiglio, *Liber Phronesis*, c. 93 A; Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 180 B.]

3 luglio 1322.

Il Maggior Consiglio delibera che sia accresciuto lo stipendio degli ufficiali preposti a Rialto, in compenso della perdita di altri vantaggi, tra i quali la rendita dell'affitto della pescheria di S. Marco.

DIE tercius iulii. cum officiales de super Rivoalto continuum laborem habeant et eis continue augeatur in faciendo fieri multa laboreria comunis, qui non habent pro dicto officio nisi libras .LXX. ad grossos pro quolibet in anno et accepte sint eis quasi omnes utilitates dicti officii, scilicet de affictu piscarie que nunc destructa est ⁽¹⁾, et possessionum comunis que vendite sunt, de quibus habebant soldos .x. pro centenario: capta fuit pars, quod consideratis predictis et parvo salario dicti officii, quod de cetero omnes officiales dicti officii habeant soldos .xx. grossorum in anno de salario pro quolibet ultra id quod habent ad presens. 10 15

21.

20

[Commemoriali, *Liber secundus*, c. 129 A.]

13 dicembre 1322.

I consiglieri del doge riuniti coi capi della Quarantia e cogli ufficiali preposti a Rialto, con alcune ordinanze provvedono a riassetto ed ampliare Rialto, ed in ispecie la

HEC sunt ea que sunt provisa et ordinata pro aptatione et ampliatione Rivoalti per nobiles viros dominos * * consiliarios Veneciarum, * * capita de .XL. et per officiales Rivoalti secundum formam partis capte in maiori consilio in .MCCCXXII., indictione sexta, die .VII. decembris ⁽²⁾. 25

9. *Nept. premette capta a cum Nept. officiales* 11. *Nept. labreria - offitio* 12. *Nept. accepte* 17. *omnes] Nept. dicti* 18. *Nept. anno* 19. *Nept. ha nel margine : ad officiales Rivoalti.*

(1) Cf. doc. n. 18.

(2) Cf. PREDELLI, *I Libri Commemo-*

riali della repubblica di Venezia. Regasti, Venezia, Visentini, 1876, I, 247, n. 348.

Die dominico .XIII. decembris sexte indictionis. nobiles viri domini Nicolaus Arimondo, Nicolaus Mauro, Petrus Lauredano, Filippus Bellegno et Filippus Barbadico consilarii Veneciarum ⁽¹⁾, Stefanus Viadro et Marcus Vituri capita de .XL. ⁽²⁾, Rigus Çancani et
 5 Donatus Quirino officiales super Rivoalto ⁽³⁾, convenientes insimul in loco ordinato secundum formam consilii ⁽⁴⁾, providerunt et ordina-
 verunt infrascripta concorditer pro aptatione et ampliacione Rivoalti:

In primis, quod quedam domus seu stationes parve quas tenent certi fructaroli et caseroli que sunt a capite piscarie seu pontis
 10 piscarie, omnino prosternantur et removeantur exinde pro maiori spacio et ampliacione piscarie predictae.

Item, quod una ex tabulis banchorum piscatorum que sunt iuxta ripam, silicet illa tabula que est de foris et que est larga circa unum pedem, removeatur ut maius sit spatium et latitudo in dicta
 15 piscaria, sed piscatores possint ipsam tabulam ponere et iungere de intus iuxta alias tabulas dictorum banchorum si voluerint.

Item, quod aliquis compravendi vel venditor piscium non possit nec debeat stare ad vendendum pisces vel aliquid aliud ⁽⁵⁾ a ponte tabularum piscarie infra versus logiam seu salligatam nec etiam ab
 20 alio capite piscarie a ponte tabularum infra, sub pena soldorum .x. pro quolibet et qualibet vice; quam penam officiales Rivoalti excutere teneantur a contrafacientibus et habeant medietatem dicte pene et alia medietas sit comunis. et si accusator inde fuerit, habeat tertium, et dicti officiales tertium et aliud tertium sit co-
 25 munis. et officiales predicta faciant proclamari ⁽⁶⁾.

La parte del Maggior Consiglio alla quale rimanda questo documento, si legge a c. 102 A del registro *Phronesis* e tratta solo in via generale della « aptatio » e della « ampliatio » di Rialto da affidarsi ad una Commissione composta dai consiglieri del doge, dai capi della Quarantia e dagli ufficiali di Rialto.

(1) Manca il nome del sesto consigliere che fu Fantino Dandolo, come è provato da un documento del 19 dicembre 1322 che si legge pure a c. 129 A del medesimo registro.

(2) Manca il nome del terzo capo dei Quaranta che fu Nicolò Navagero, come è dimostrato c. s.

(3) Manca il nome del terzo soprastante di Rialto che fu Andrea Mazzamano, come è dimostrato c. s.

(4) Deliberazione ricordata nel proemio del documento; cf. p. 208, nota 2.

(5) Cioè uccelli di riviera; cf. p. 59, nota 2.

(6) Seguono altri provvedimenti dei medesimi ufficiali in data 19 dicembre 1322, ma non risguardano l'Arte dei pescivendoli.

pescheria, in seguito a una deliberazione del Maggior Consiglio.

22.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 235 B.]

25 marzo 1324.

Il Maggior Consiglio delibera la grazia a favore del pescivendolo Nicolò Polo al quale la Quarantia aveva tolto l'esercizio dell'Arte.

CAPTA. quod fiat gratia Nicolao Paulo compravendi, condemnato per consilium de .XL. quod non posset vendere pisces, quod habito respectu quod sibi potest misereri, quod dicta sententia revocetur et absolvatur ab ipsa, ita quod de cetero vendere possit pisces et aves ut prius. 5

23.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 79 A.]

12 aprile 1328.

Il Maggior Consiglio delibera la grazia a favore di Benvenuto Guidotto da Chioggia, condannato dalla Giustizia Vecchia per aver venduto alcuni cefali al mercante di pesce Vittore de Cavalaro.

CAPTA. quod fiat gratia Benevenuto Guidoto de Clugia, condemnato per iusticiarios veteres in libris novem occasione certe quantitatis cevallorum quos vendidit in contrata Sancti Nicolai⁽¹⁾ cuidam mercatori pissium, quod a dicta pena absolvatur propter eius innocentiam et paupertatem. 10

24.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 79 A.]

12 aprile 1328.

Il Maggior Consiglio delibera la grazia a favore di Vittore de Cavalaro condannato dalla Giustizia Vecchia per aver comprato alcuni cefali da Benvenuto Guidotto da Chioggia.

CAPTA. quod fiat gratia Vitori de Cavalaro Sancti Nicolai, quod absolvatur a pena librarum novem quam incurrit penes dictos iusticiarios eo quod emit dictos cevalos. 15

25.

[Grazie, *Liber tertius*, c. 14 B.]5 dicembre 1329,
20 maggio (1330?)

La Quarantia, su proposta della Signoria, delibera la

QUOD fiat gracia Anthonio Belino Sancti Rafaelis⁽²⁾ quod absolvatur a pena soldorum .c. quam dicunt iusticiarii veteres 20

3. Manca la data; vi supplisce die .xxv. marcii di un documento precedente nel registro. 5. respectu] Così il cod. per respectu 10. Manca la data; vi supplisce die .xii. aprilis di un documento precedente nel registro. 12. Brutus corregge senza variazione di scrittura cevallorum su cevalorum 15. Il doc. n. 24 segue in Brutus immediatamente al n. 23. 17. Cavalaro] In Brutus leggesi ca valaro e però la lezione potrebbe essere cà Valaro, ma il cognome Cavalero era molto comune a Venezia in quei secoli. Cf. *Liber Plegiorum*, cc. 3 B, 17 A, 39 B, 65 A, 71 B, 77 A. 22. La data del documento, comune ad altre tre parti che lo precedono, si legge nel margine superiore della c. 14 B ed è die .v. decembris 1329.

(1) S. Nicolò dei mendicanti, nel sestiere di Dorsoduro.

(2) Parrocchia nel sestiere di Dorsoduro.

incurrisse pro eo quod quodam dominico dum venderet pisses in Rivoalto, superveniente quadam maxima pluvia se reduxit ad coopertorium de sachedellis⁽¹⁾, dimissis pissibus extra coopertorium, valoris soldorum .xx.; et iusticiarii dicunt quod considerata pau-
 5 pertate dicti Anthonii qui magnam familiam habet, et maxima pluvia et paucos pisses quos habebat, sunt contenti quod dicta gratia sibi fiat⁽²⁾.

grazia a favore del pescivendolo Antonio Belino condannato dalla Giustizia Vecchia perchè, sorpreso da una grande pioggia, si riparò sotto una tettoia lasciando il pesce esposto all'acqua.

6. paucos pisses] Così il cod. 7. Il registro ha nel margine: Capta in 40, 20 maii e sopra le ultime parole del primo rigo di questo documento iusticiarii veteres.

(1) La parola era usata nel significato di piccolo sacco o sacca; cf. documento in data 14 settembre 1300 che ho ritrovato a c. 50A del registro n. 16 dei *Signori di Notte* all'Arch. di Stato di Venezia: « ipse incidit unum sacha-
 «dellum in quo erant grossi .xvi. a
 «latere unius femine in piscaria Ri-
 «voalti ».

(2) Il documento ha due date: 5 dicembre 1329 e 20 maggio (1330?). La seconda designa il giorno in cui venne presa la deliberazione dai Quaranta, come è dimostrato dalla nota marginale; la prima, credo, quello in cui fu deciso dalla Signoria di proporre la grazia a quel medesimo Con-

siglio. In altri documenti del libro terzo delle *Grazie* le date sono tre, e ciò avviene quando nel margine vi è apposta anche la nota « capta in «maiori consilio» colla data corrispondente; in quei casi il documento significa che la proposta dopo l'approvazione dei Quaranta venne presentata al Maggior Consiglio e dal medesimo accolta. Cf. SIMONSFELD, op. cit. I, XXI, p. 29, docc. nn. 83, 84 &c. Per queste ragioni credo che la data « 20 maii » della nota marginale si riferisca all'anno 1330, e di tutte e due le indicazioni cronologiche ho tenuto conto nel fissare il tempo di questo documento.

III.

ARTE DEI FORNACIAI.

I.

[Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 40B; Avogaria, *Magnus*, c. 11 B.]

5 Quod non possit fieri bulleta de cuppis,
lapidibus coctis et cetera.

10 **D**IE .XXVII. aprilis. quod non possit de cetero fieri buleta de
cupis, lapidibus coctis et calcina extrahendis de Veneciis per
mare⁽¹⁾, salvo quod quedam de predictis que empta sunt ad pre-
sens pro mittere Iustinopolim⁽²⁾ et alio, possint extrahi sicut do-
mino videbitur.

27 aprile 1307.

Il Maggior Consiglio delibera che in massima sia vietata l'esportazione per mare da Venezia dei tegoli, dei mattoni e della calce.

2.

[Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 50A; Avogaria, *Magnus*, c. 70 B.]

15 Quod homines Iadre possint trahere petra,
cuppos et cetera.

DIE .XXII. iulii. cum sit quoddam consilium⁽³⁾ per quod coppi
et lapides cocti non possint extrahi de Veneciis cum datio nec
sine: capta fuit pars quod dictum consilium sit revocatum in tantum
quod quotienscumque comes Iadre⁽⁴⁾ presens et comittes qui erunt

22 luglio 1307.

Il Maggior Consiglio delibera la revoca della parte in data 27 aprile 1307, quando il conte preposto da Venezia al governo

5. Il titolo si legge soltanto in *Magnus Av.* ove è preceduto dal numero 115, perchè tale posto ha la deliberazione nella serie dei Consilia ad comune pertinentia di quel registro. 7. *Magnus Av.* a Die .xxvii. aprilis premette Eodem millesimo (cioè millesimo trecentesimo septimo della parte precedente). *Magnus Av.* a quod premette capta fuit pars *Magnus Av.* bulleta 8. *Magnus Av.* cuppis 11. *Capricornus* ha nel margine: positum in comune. 14. Il titolo si legge solo in *Magnus Av.* ove è preceduto dal n. 3, perchè tale posto spetta al documento nella serie dei Consilia pertinentia ad comitem et consiliarios Iadre di quel registro. 16. *Magnus Av.* Millesimo .cccvii., mensis iulii die .xxii. *Magnus Av.* quodam 17. *Magnus Av.* dacio 19. *Magnus Av.* quocienscumque comittes] Così i due codd. per comites

(1) Cf. capitolare dei fornaciai, capitolo I, p. 83, rr. 4-7.

(2) Capodistria.

(3) Cf. il doc. n. 1.

(4) Zara. Il nome del conte di Zara del luglio 1307 non è indicato bene dall'elenco aggiunto alla cronaca Giustiniani, nel cod. Marc. Lat. X, 86, A,

di Zara avesse richiesto di quella merce al doge per i bisogni di quella città e del suo territorio.

per tempora, requirent dominium suis literis pro necessitate ipsius terre, quod possit eis concedi in ea quantitate qua requirent, cum illa condicione qua concedebatur eis ante predictum consilium.

3.

[Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 53 B; Avogaria, *Magnus*, c. 49 B.] 5

Quod veteres⁽¹⁾ non possint dare licenciam
fornaseriis nisi diebus ordinatis⁽²⁾.

17 agosto 1307.

Il Maggior Consiglio delibera che la Giustizia Vecchia non conceda ai fornaciai di metter fuoco nelle fornaci in tempi diversi da quelli indicati nel loro capitulare.

DIE eodem. quod de cetero iustitiarum veteres non possint dare licenciam fornaseriis aliquibus quod possint ponere ignem in eorum fornacibus nec facere nec fieri facere cottas nisi in diebus et mensibus ordinatis⁽³⁾. 10

4.

[Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 69 B; Avogaria, *Magnus*, c. 50 A.]

Quod non possint⁽⁴⁾ acrescere precium lapidibus,
cuppis et calcinamento. 15

9 maggio 1308.

Il Maggior Consiglio delibera che la Giustizia Vec-

DIE eodem. quod iustitiarum veteres non possint acrescere precium lapidibus, calcine vel cuppis, sed teneantur, quando

1. *Magnus Av.* litteris 2. *Magnus Av.* ei 6. Il titolo è dato solo da *Magnus Av.* ove è preceduto dal numero 11, essendo l'undicesimo dei *Consilia* pertinentia ad iustitiarum novos et veteres di quel registro. 8. Cioè die .xvii., data di un documento che nel registro *Capricornus* precede questa deliberazione, al quale documento ne precedono altri due, il primo in data die .xv. augusti *Magnus Av.* a Die eodem sostituisce Millesimo .cccvii. mense augusti, die .xvii., capta fuit pars 9. *Magnus Av.* licenciam 14. Il titolo è dato solo da *Magnus Av.* ove è preceduto dal numero 14 per la ragione c. s. 16. Cioè die .viii. madii, data di un documento precedente nel registro *Capricornus.* *Magnus Av.* a Die eodem sostituisce Eodem millesimo, mense et die, capta fuit pars

cc. 194 B e 195 A. Dai *Commemoriali* (cf. *Regesti* citt. I, 86, n. 366) è dimostrato che nell'aprile 1308 era conte di Zara Matteo Manolesso, il qual nome si legge pure nell'elenco citato, ove è preceduto e seguito da quello di Michele Morosini. Il conte di Zara restava in ufficio due anni; cf. il capitulare del 20 aprile 1278 edito dal ROMANIN, op. cit. II, 445 sg.; quindi essendo retta quella città dal Morosini il 15 maggio 1309, come è dimostrato

da una lettera di Collegio in data di quel giorno (*Lettere di Collegio*, 1308, 16 settembre - 1310, 16 luglio, c. 40 B) che mi è stata indicata dal dottissimo monsignor Francesco Bulic, il conte di Zara del 22 luglio 1307 fu Matteo Manolesso.

(1) Cioè « iustitiarum veteres ».

(2) Cf. capitulare dei fornaciai, capitolo 1, p. 79, rr. 13-14 e nota 3; p. 80, rr. 1-2; p. 81, nota al r. 3.

(3) Cf. la mia cit. dissertaz. p. 128.

(4) Cioè « iustitiarum veteres ».

id eis facere videretur, venire propterea coram domino duce et consiliariis, sicut tenebantur venire pro oleo ⁽¹⁾, et dicere causam quare eis videatur pretium ipsum acrescere, et sicut determinatum fuerit per dominum ducem et consiliarios et ipsos iusticiarios vel
 5 maiorem partem ipsorum, ita ipsi debeant observare. et hec ad-
 dantur in eorum capitulari ⁽²⁾.

5.

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 95A.]

10 **M**CCCXVII., die .xxviii. madii. cum sit quedam fornax in con-
 finio Sancti Gregorii ⁽³⁾ quam Nicolaus taiapetra Sancti Mau-
 ricii ⁽⁴⁾ reparare intendit si auxilium aliquod de certa quantitate
 peccunie necessaria posset habere, et dictum opus sit multum utile
 et comodum pro tota terra quia de calcina et lapidibus terra tota
 15 sinistrum magnum patitur propter defectum fornacium: capta fuit
 pars quod dicto Nicolao pro recuperacione dicte fornacis mutuetur
 per comune nostrum libre mille de denariis gratiarum, dando an-
 nuatim de ipsa peccunia comuni tale prode quale dant illi de pec-
 cunia furmenti, dando bonam pleçariam officialibus frumenti de
 restituendo totam peccuniam usque ad quinque annos et de sol-
 20 vendo omni anno prode ipsius, cum condicione tamen quod te-
 neatur dictam fornacem reparasse infra tempus sibi per iusticiarios
 veteres assignatum et ipsam in concio tenere sicut alie fornaces
 teneri debent.

29 maggio 1317.

Il Maggior Consiglio delibera che il comune presti mille lire di piccoli a Nicolò tagliapietra per la ricostruzione di una sua fornace, purchè restituisca la somma dopo cinque anni, pagandone ciascun anno il frutto, e si obblighi a fornire al comune buoni mallevadori per l'adempimento dei patti, a ristaurare la fornace nel tempo che gli sarà assegnato dalla Giustizia Vecchia, e a tenerla poi in buono stato.

5. *Magnus Av. maiori* 6. *La deliberazione fu cancellata in Capricornus e vi segue*: Ego Iohannes Nicholaus Rubeus mea manu subscripsi. Ego Francischus Contareno mea manu subscripsi. Ego Iohannes Vido, notarius curie, suprascriptum consilium de mandato suprascriptorum dominorum ad hoc constitutorum cancellavi in 1377, die quinto maii. 10. taiapetra] *Forse anche Taiapetra cognome notorio di famiglie veneziane.* 23. *La*

(1) Cf. *Liber Communis secundus*, c. 102A, deliberazione del 29 settembre 1269.

(2) Il capitulare dei fornaciai ha molte disposizioni tanto anteriori al 9 maggio 1308 (cf. capitoli III, IIII, V, VIII, XIII) quanto posteriori (cf. capitoli XV, XVIII, XX), per le quali fu accresciuto il prezzo di quella

merce, ma il doc. n. 4 dimostra che queste ultime furono prese dai giustizieri d'accordo col Governo. Cf. anche p. 93, nota a r. 19. Pel documento cf. la mia cit. dissertaz. a p. 129.

(3) Parrocchia del sestiere di Dorsoduro.

(4) Parrocchia del sestiere di San Marco.

6.

[Maggior Consiglio, *Liber Phronesis*, c. 23A;
Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 94A, n. 868.]

Quod dominus et consilarii possint concedere licenciam usque ad tria milliaria et totidem de cuppis. 5

12 agosto 1319.

Il Maggior Consiglio delibera che la Signoria possa, senza domandare il parere di esso, concedere l' esportazione per mare da Venezia sino a tre migliaia di tegoli e mattoni e una quarta di calcina per persona, purchè questa ne usi solo per un suo particolare lavoro.

QUIA cuppi, lapides et calcina extrahi non possunt per mare sine licencia maioris consilii, et laboriosum et sinistrum sit petentibus petere et expectare ipsam licenciam⁽¹⁾: capta fuit pars quod dominus dux et consilarii possint concedere licenciam usque 10 ad tria milliaria de lapidibus et totidem de cuppis pro persona et de calcina usque ad quartam⁽²⁾ unam, solvendo dacium solitum communi, affidante illa persona que petet dictam licenciam, quod predicta vellit pro suo laborerio tantum. et si consilium, et cetera.

7.

15

[Maggior Consiglio, *Liber Phronesis*, c. 41A;
Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 126A.]

5 giugno 1320.

La Quarantia e poi il Maggior Consiglio deliberano che il comune presti lire cento di

DIE .V. iunii. . . . et alie libre centum grossorum dari debeant illis qui debent facere fornacias, sicut est captum inter .XL.⁽³⁾, et si non sufficerent, compleant officiales frumenti de aliis denariis 20

parte fu cancellata insieme ad un' altra che ad essa segue, sotto la quale si legge: Ego Marinus Faletro consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marinus Mauroceno consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marcus, presbiter Sancti Moysi, notarius consiliorum, suprascripta duo consilia a crucibus [cioè contrassegnati con un segno di croce] cancellavi de mandato suprascriptorum consiliariorum [Cod. consiliariorum]. 4. *Il titolo è dato soltanto dal Liber Neptunus.* 7. *La data manca nei due registri; vi supplisce in Phronesis quella del documento precedente, che è die .xii. augusti e in Neptunus quella del doc. n. 866 die .xii. augusti* 12. *Neptunus calcina* 14. *Nel margine di Phronesis si legge: positum sub domino et consiliariis e nel margine di Neptunus: ad duces et consiliarios*

(1) Cf. il doc. n. 1.

(2) Cioè la quarta parte del migliaio; cf. p. 80, nota 7.

(3) Un esempio di tali sovvenzioni

si ha nel doc. n. 5. Le altre parti della deliberazione sono state da me omesse, perchè non risguardano l'Arte dei fornaciai.

camere. et de restitutione dictarum librarum . . . grossorum provisum et ordinatum est ad plenum inter .XL., videlicet de fornasiis . . .

grossi e all'uopo anche altre della camera del frumento a coloro che dovessero costruire fornaci.

8.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 143 A.]

5 CAPTA. cum terra tota magnum sinistrum sepiissime paciatur
de lapidibus coctis ⁽¹⁾ occasione fornacium que non sufficiunt
ad multa laboreria que cotidie fiunt in Venetiis, et nobilis vir
ser Iohannes Michael, filius condam ser Simeonis, Sancti Cas-
10 siani ⁽²⁾, exposuerit quod habet in Mestrina, in loco vocato Ton-
bello ⁽³⁾, unam suam fornacem ubi valde bene posset una alia
fornax fieri vel due, que valde essent comuni utiles et comode
toti terre: capta fuit pars quod fiat sibi gratia quod de denariis
spetialium personarum qui sunt apud cameram officii frumenti ⁽⁴⁾
15 concedantur sibi libre mille pro una fornace in dicto loco, sol-
vendo prode ipsorum denariorum secundum quod solvit camera
frumenti et restituendo capitale, a duobus annis sequentibus in
antea, per terminos, scilicet libras ducentas omni anno usque ad
perfectam solutionem dictarum librarum mille, et faciendo ipsam
20 fornacem per totum mensem aprilis proxime venturi, sub pena
librarum .cc., et nichilominus restituere statim teneatur dictas
libras mille; et pro predictis adimplendis et solvendis ad terminum
ordinatum dare debeat bonam et ydoneam pleçariam.

8 febbraio 1321,
1320 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che il comune presti lire mille di piccoli a Giovanni Michiel per la costruzione di una fornace, purchè questi restituisca la somma in cinque rate annue di lire duecento negli anni 1323-1327, ne paghi il frutto, s' obblighi a compiere il lavoro entro l'aprile 1321 e fornisca al comune buonimallevadori per l'adempimento dei patti.

9.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 186 A.]

25 CAPTA. quod ser Petrus Manoleso ligna sui nemoris positi in
Çello ⁽⁵⁾, Tarvisini districtus, possit vendere fornaseriis hac con-

7 agosto 1322.

Il Maggior Consiglio delibera che

1. *Neptunus* restitutione 2. inter] *Neptunus* in 6. *Manca la data; vi supplisce*
die .viii. februarii di un documento precedente nel registro. 23. *Neptunus ha nel mar-*
gine: de fatho (sic) fornacis ser Iohannis Michael. 26. *Manca la data in Nept.; vi sup-*
plisce die .vii. augusti del documento precedente nel registro.

(1) Cf. doc. n. 5, rr. 12-14, 8 per la formola: « cum terra - de lapidibus ».

(2) Parrocchia nel sestiere di S. Polo.

(3) Tombello, villa che nel 1339 dipendeva dalla podesteria di Mestre;

cf. VERCI, op. cit. XI, 138 (dei documenti); stava presso il margine interno della laguna, al N. O. di Venezia, a breve distanza da Campalto.

(4) Cf. docc. nn. 5 e 7.

(5) Zello, villa che nel 1339 dipen-

si conceda per due anni a Pietro Manolesso di vendere legname del suo bosco presso Zello ai fornaciai a determinate condizioni.

dicione, quod infra quintum diem postquam ducta fuerint, faciat fieri fidem de ipsis lignis quomodo sunt sui nemoris; quam si non fecerit, incurrat penam ordinatam ac si non haberet licenciam, que licencia duret usque ad duos annos.

10.

[Maggior Consiglio, *Liber Phronesis*, c. 103 B;
Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 203 A.]

29 gennaio 1323,
1322 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che sia tolto il dazio di produzione di due soldi per libbra per i mattoni, i tegoli e la calce.

DIE .XXVIII. ianuarii. quod dacium de soldis duobus pro libra quod accipiebatur per comune de lapidibus coctis, cuppis et calcina, revocetur et demittatur, minuendo tantum per racionem precium dictarum rerum; et committatur iusticiariis quod faciant quod hoc servetur. et si consilium, et cetera ⁽¹⁾.

11.

[Maggior Consiglio, *Liber Spiritus*, c. 12 A-B;
Avogaria, *Liber Brutus*, c. 46 A-B.]

20 gennaio 1327,
1326 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che il Governo faccia annunziare a S. Marco e Rialto l'invito del comune alla costruzione di nuove fornaci a condizioni specificate.

DIE .XX. ianuarii. cum terra maximum defectum fornacium paciatur, sicut omnibus notorium esse potest, vadit pars quod clametur publice in Sancto Marco et Rivoalto ⁽²⁾ quod quicumque vult facere fornacem in Veneciis cum condicione infrascripta ⁽³⁾, debeat comparere infra unum mensem coram dominacioni et se scribi facere et dare bonam pleçariam de perficiendo dictam fornacem aut fornaces ita quod sint utiles ad laborandum in ipsis infra tempus in infradicta condicione contentum. et si comparuerint tot qui velint facere usque ad quatuor fornaces per modum predictum vel plures, veniatur ad consilium de .XL., et vadant

8. *Nept. premette capta a quod* 10. *Nept. calçina - dimittatur* 16. *Die .xx. ianuarii*]
Cosi *Spiritus*; manca la data in *Brutus* e vi supplisce die .xx. ianuarii di un documento precedente. *Brutus* deffectum fornatium 20. *Dopo comparere comincia in Brutus* la c. 46 B. *Brutus* dominacione 21. *Spiritus* corregge senza variazione di scrittura e d' inchiostro perficiendo su conservando 25. *Spiritus* omette ad

deva dalla podesteria di Mestre. Cf. VERCI, op. cit. XI, 138. È situata a S. E. di Zelarino, a breve distanza da esso, nella provincia di Venezia. Regolarmente il legname per le fornaci s'importava a Venezia da Grado, dall' Istria e

oltre. Cf. p. 88, rr. 13-16; p. 89, r. 8.

(1) Cf. capitolo XVIII del capitolo dei fornaciai e la cit. mia dissertaz. a p. 165.

(2) Cf. p. 167, nota 2.

(3) Cf. p. 219, r. 21 - p. 220, r. 3.

seu approbentur ad unum ad unum predicti se offerentes in consilio predicto de .XL. ad balotas; et illi quatuor qui habebunt plures balotas, ipsas habere debeant sicut dictum est. si vero comparuerint pauciores quatuor, veniatur ad premissum consilium
 5 cum hiis qui comparuerint quam comodius fieri poterit et cum eo quod habebitur, et fiet sicut pro civitate utilius apparebit. et si aliquis predictorum qui se scribi fecerint et dederint pleçariam, non compleverit fornaces huiusmodi ita quod sint utiles, ut superius dictum est, infra terminum infrascriptum in condicione se-
 10 riosius annotatum, cadat de libris .xx. grossorum pro qualibet fornace non facta secundum promissionem ipsius; et nichilominus peccunia subtus scripta in condicione sepedicta infra alium mensem recipiatur et auferatur ab ipso vel pleçaria. et debeant huiusmodi qui predictas fornaces acceperint seu fieri facere voluerint,
 15 ut est dictum, subiacere omnibus ordinibus iusticie factis et in posterum faciendis super facto furnacium vel circa. et de pena huiusmodi non possit fieri gratia, donum vel provisio, remissio vel suspensio nisi per sex consiliarios, tria capita de .XL., .xxx. de .XL. et tres partes maioris consilii⁽¹⁾. condicio autem talis est,
 20 quod habere debeat per imprestitum a comuni Veneciarum quilibet volencium fornaces prefactas facere per modum quod supradictum est libras .LX. grossorum pro qualibet fornace pro faciendis ipsis, tenendo ipsam pecuniam usque per octo annos, quibus completis, totaliter restituatur comuni. et reddere et solvere teneatur annis
 25 singulis prode ipsius pecunie in ratione de .vi. pro .c., salvo quod de primo anno pro prode nil solvere teneatur, cum condicione

1. Brutus aprobentur Spiritus offerrentes 2. Brutus ballotes 3. Brutus ballotas
 4. Brutus consilium 6. Brutus aparebit 7. Spiritus fecerit et dederit 8. Brutus compleverint
 9. in condicione] Brutus incendiit 12. in] Brutus eciam Brutus supradicta
 13. auferatur] Comincia con questa parola in Spiritus la c. 12 B. Brutus auferatur - debeat
 16. Brutus a posterum aggiunge factis ma col segno di espunzione e dà fornacium
 17. Spiritus a vel aggiunge commissio ma col segno di espunzione.
 18-19. Brutus omette .xxx. de .XL. 21. Brutus volentium 23. Brutus peccuniam
 24. Spiritus teneantur 25. Brutus peccunie 26. Spiritus teneantur Brutus condicione

(1) Cioè era necessaria l'approvazione dei sei membri del Minor Consiglio, dei tre capi dei Quaranta e almeno di trenta voti della Quarantia e almeno di tre quarti di quelli del Maggior Consiglio.

etiam, quod teneatur fieri facere fornacem promissam vel fornaces infra sex menses a die recepte pecunie supradicte, sub pena contenta in parte presenti prout in ipsa plenius continetur⁽¹⁾.

12.

[Maggior Consiglio, *Liber Spiritus*, c. 12 B; Avogaria, *Liber Brutus*, cc. 46 B, 47 A.] 5

20 gennaio 1327,
1326 m. v.

La Quarantia e poi il Maggior Consiglio approvano alcuni provvedimenti proposti dai tre capi dei Quarantia e dalla Giustizia Vecchia (cf. p. 223, nota al r. 21) circa l'Arte dei fornaciai, vale a dire deliberano che la Giustizia Vecchia faccia comporre nuovi modelli bollati con un sigillo d'ufficio e rivestiti di ferro ai due margini più lunghi per i mattoni ed i tegoli, e ordini la distruzione delle altre forme; inoltre invigili sull'esecuzione dell'ordinanza e sul retto uso dei mastelli di misura per la calce, fissi il prezzo massimo per il migliaio di tegoli e mattoni, pel mastello di calce viva e per quello di calce spenta, e obblighi i fornaciai a fare almeno cinque cotte l'anno per fornace.

AD oviandum fraudibus et maliciis hominum que cotidie multiplicantur et fiunt in facto lapidum, cuporum et calcine, vadit pars quod committatur iusticiariis iusticie veteris quod, quam cicius et comodius possunt, fieri faciant sufficienter pro omnibus fornacibus Veneciarum mensuras sive modonos ad formam lapidum et cuporum ab utroque latere ipsorum feratos et bullatos bulla que videbitur iusticiariis, in ea magnitudine que esse debet secundum capitulare camere iusticie antedecte⁽²⁾; qui modoni seu mensura dari et distribui debeant inter fornaserios Veneciarum per iusticiarios sepedictos quot fuerint singulis oportuni, eo tamen 15 precio quo constabunt. cum quibus siquidem modonis seu formis a kallendis aprilis proxime venturi in antea teneantur omnes et singuli fornaserii Veneciarum supradicti laborari facere et fieri lapides et cupos, silicet ad eorumdem mensuras. et ab ipso termino in antea cum aliquibus aliis modonis vel mensuris audeant 20 nullatenus laborare vel facere laborari, sub pena perdendi cupos et omnes lapides laboratos cum aliis quam cum ipsis ferratis et bullatis et ad illam mensuram ut dictum est. et ut cessante malla causa mallus per consequens cesset effectus, nullus fornaserius Venecia-

1. *Brutus* eciam 2. *Brutus* peccunie 3. *Spiritus* ha dopo presenti una lacuna. La deliberazione è stata cancellata in *Spiritus* e vi segue: Ego Iohannes Nicholas Rubeus mea manu subscripsi. Ego Daniel Chocho mea manu subscripsi. Ego Nicholas Dellino mea manu subscripsi. Ego Iohannes Vido, notarius curie, suprascriptum consilium de mandato suprascriptorum dominorum ad hoc constitutorum cancellavi in 1376, 12 decembris. *Brutus* ha in margine al documento fornaces 4. In *Brutus* il doc. n. 12 segue al n. 11 senza capoverso e però si deve ritenere che la data dei due documenti sia la medesima. 6. *Brutus* obviandum 7. *Brutus* cupporum 8. *Brutus* iustitie 11. *Brutus* cupporum 15. *Brutus* antedictos *Spiritus* omette eo tamen e al posto delle due parole ha una lacuna. 19. *Brutus* cuppos 21. *Brutus* cuppos 22. *Brutus* feratis 23. *Brutus* cesante mala 24. *Brutus* malus qui sequeretur

(1) Cf. la mia cit. dissertaz. a pp. 167, 168.

(2) Cf. p. 81, nota 4.

rum audeat ab ipso termino in antea tenere vel teneri facere alicubi, tam in domibus propriis quam in eris quamve alibi, aliquem modonum seu formam cuporum vel lapidum non bullatum et ferratum per modum prescriptum, sub pena soldorum .c. pro
 5 quolibet modono sive forma sic reperto et qualibet vice; sed ex tunc omnes huiusmodi modoni seu mensure, que bullate non fuerint per modum antescriptum et ferrate, annullentur et totaliter destruantur. et ut predicta utilius observentur, teneantur iusticiarii prefacti, sacramento astricti, diligenter inquirere et in-
 10 quiri ac temptari facere ne contra omnia predicta et singula committatur vel fiat, ad minus semel in mense a termino in antea supradicto.

Et similiter inquirere teneantur et operam dare quod masteli in suis mensuris datis a iusticiariis plenarie conserventur; quod
 15 si in dictis mastelis secus repperint fieri vel committi, cadat quilibet qui cum alio mastelo venderet quam cum datis a iusticia supradicta, de soldis .c. similiter pro quolibet mastelo et vice qualibet.

Preterea, non possint fornaserii antedicti vel aliqua alia persona vendere nec vendi facere modo aliquo vel ingenio a dicto
 20 termino in antea milliarium lapidum ultra grossos .viii. et denarios .viii. ad monetas, conductorum tamen libere ad domum emptoris, nec milliarium cuporum ultra grossos .xxx. ad monetas, conductorum ad domum emptoris libere, ut de lapidibus dictum
 25 est, sub pena soldorum .xx. parvorum pro quolibet milliario lapidum et de soldis .xl. pro quolibet milliario cuporum in quo vel quibus fuerit contrafactum et qualibet vice. nec etiam quarta calcine trite vendere vel vendi facere possint ultra libras octo, soldos .x. et denarios .viii. parvorum ad monetas, conducta libere ad domum emptoris, ut de cupis et lapidibus dictum est,
 30 sub pena denariorum .viii. parvorum pro mastelo quolibet ven-

2. eris] *Così i codd. per heri* 3. *Brutus* cupporum 7. *Brutus* ferate annulletur
 10. *Brutus* predicta omnia 16. *Brutus* mastello e *così ai rr. 17 e 31.* 17-20. *Spiritus*
omette et vice - vendere 19. *In Brutus incomincia con vel la c. 47 A.* 22. *Brutus*
conductarum 23. *Brutus* nec de milliario cupporum 26. *Brutus* cupporum
 27. *Brutus* eciam quartam 30. *Brutus* cuppis

dito ultra quam dictum est⁽¹⁾. mastelum vero calcine spongie⁽²⁾ quodlibet non possint vendere nec vendi facere ultra soldos quatuor parvorum pro quolibet mastelo, conducto libere ad domum emptoris, ut de aliis dictum est, sub pena soldorum .ii. pro quolibet tali mastelo in quo fuerit contrafactum. verum si venditor nolet vel casu aliquo non posset mittere vel conduci facere calcinam, lapides atque cupos venditos per modum predictum ad domum emptoris, liceat emptori ea accipi facere et conduci quo voluerit ad expensas venditoris; de quibus expensis stetur et teneatur verbo simplici emptoris predicti.

Et teneatur quilibet fornaserius Veneciarum anno quolibet facere vel fieri facere ad minus cottas quinque inter petras, cupos et calcinam pro quolibet et in qualibet fornace Veneciarum⁽³⁾. et ut de dictis cotis plenius patefiat, teneantur ire ad iusticiam et denotare quandocumque vellent ignem ponere in fornacibus pro coctis huiusmodi faciendis. et ut in mensura calcine fraudes non committantur, deputetur per iusticiarios antedictos unus mensurator calcine vel plures, sicut videbitur iusticiariis, cum salario solito, cuilibet fornaci Veneciarum; qui sacramento teneatur mensurare bene, legaliter et fideliter totam calcinam que vendetur in fornace ad quam fuerit deputatus. et si casu aliquo interesse non posset ad mensurandum aliquando, possit emptor cum licentia venditoris alium accipere mensurantem loco predicti.

Insuper, a tempore sepedicto in antea non possint conduci lapides neque cupi Venecias alicunde minoris mesure eius que data est vel dabitur per iusticiarios, sub pena perdendi omnes lapides atque cupos qui sic reperirentur conducti. et ut pena huiusmodi quis ignoranter non incurat vel ignorancia pretendere

1. *Brutus mastellum* 3. *Brutus grossorum parvorum, ma espunge grossorum e dà mastello* 5. *Brutus aggiunge mastello a quolibet ma col segno di espunzione e poi mastello* 6. *Comincia in Spiritus con conduci la c. 13A.* 7. *Brutus cuppos* 9. *Spiritus aggiunge factis dopo expensis ma col segno di espunzione.* 10. *Brutus credatur - symplici* 12. *Brutus coctas - cuppos* 13. *quolibet] Brutus qualibet* 14. *Brutus coctis plenis* 24. *Brutus supradicto* 25. *Brutus cuppi* 27. *Brutus cuppos pena] Così Spiritus per influsso del dialetto Brutus penam* 28. *Brutus incurrat vel ignoranciam ignorancia] Così Spiritus per influsso del dialetto.*

(1) Cf. capitolo xx del capitolare dei fornaciai, p. 92.

(2) Cf. p. 86, nota 2.

(3) Cf. p. 79, nota 3.

nequeat per modum excusacionis, in hoc teneantur iusticiarii antedicti huiusmodi mensuras dare et dari facere cuicumque volenti occasione predicta pro precio quo constabunt. et predicta omnia et singula committantur iusticiariis prescriptis quod ipsi
 5 inquirant et diligenter faciant observari et penas exigant a contrafacientibus; de quibus quidem penis tertium sit communis, tertium officialium predictorum et tertium puerorum iusticie qui acusaverint, seu alterius acusantis, dummodo per ipsos accusatores veritas habeatur, et teneantur de credencia. nec de ipsis
 10 penis vel parte aut occasione ipsarum possit fieri aliqua gratia, donum, compensacio vel remissio, provisio vel suspensio nisi per sex consiliarios, tria capita de .XL., .xxx. de .XL. et tres partes maioris consilii.

Et hec omnia et singula clamentur in locis publicis Sancti
 15 Marci et Rivoalti et in locis fornacium, statim captis et firmatis ordinibus antedictis, et similiter singulis quatuor mensibus, ut loco excusacionis colorem ignorancie nemo veridice pretendere possit. et si aliquis fornaserius laborare noluerit cum ordinibus et conditionibus supradictis, ex tunc non possit tenere vel habere fornacem vel teneri facere nec partem habere in Veneciis in fornace
 20 usque ad quatuor annos⁽¹⁾.

13.

[Maggior Consiglio, *Liber Spiritus*, c. 13 B; Avogaria, *Liber Brutus*, c. 50 A.]

25 **D**IE .XVII. marcii. cum pro laborerio arsenatus non possint haberi lapides et calcina, et terra etiam habeat magnum defectum: vadit pars quod fiant due fornace pro comune, una si-

17 marzo 1327.

Il Maggior Consiglio delibera la costruzione di due fornaci, una delle quali deve essere

1. *Brutus* excusant 2-3. *Spiritus* vollenti 4. *Brutus* ipsa 5. *Spiritus* pennas
 8. *Brutus* accusaverint - accusantis 10. *Spiritus* partem e omette fieri *Brutus* ipsorum
 11. *Spiritus* compensacio - suspensio 14. *Spiritus* a omnia aggiunge clamentur ma col
 segno di espunzione. *Spiritus* ha dopo publicis una breve lacuna. 15. *Brutus* formatis
 17. *Brutus* ignorantie 21. *Brutus* aggiunge al document: Nota quod predicta pars
 consultata fuit et provisa per dominos Michaelem Steno, Iohannem Quirino et Çorçinum Baseyo,
 capita de .XL., et dominos Marcum Cuppo, Stephanum Viadro et Petrum Bragadino iusticiarios,
 ad hoc specialiter deputatos. et fuit capta eciam inter .XL. 25. *Brutus* eciam
 25-26. *Brutus* deffectum 26. *Spiritus* fornace per in flusso del dialetto. *Brutus* fornaces per

(1) Cf la mia cit. dissertaz. p. 168 sg.

usata solo per i lavori dell'Arsenale, finchè sia richiesto dalla necessità di questi.

licet in terra vacua comunis que est post Sanctum Blasium⁽¹⁾, altera fiat ubi videbitur domino, consiliariis et capitibus de .XL. et illa Sancti Blasii sit deputata solum laborerio arsenatus, et non possit de laborerio dicte fornacis alicui dari, nec etiam aliis laboreriis comunis, nisi pro arsenatu predicto, quousque fuerit necessarium arsene, et postmodum remaneat ad utilitatem terre. et committatur patronis et suprastantibus arsene quod eam fornaciam statim incipiant et faciant compleri quam cicius poterunt. de altera vero infra unum mensem proximum consilarii et capita teneantur providisse de loco et modo et ordine quomodo fieri debeat dicta fornax pro bono terre. et si consilium, et cetera⁽²⁾.

14.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 52B.]

7 aprile 1327.

Il Maggior Consiglio delibera che sia concessa la importazione da Tombello a Venezia di alcune pietre e mattoni della fornace di Gio. Michiel durante l'aprile 1327.

CAPTA. quod quedam quantitas lapidum coctorum et non coctorum fornacis viri nobilis Iohannis Michael⁽³⁾ quam tenet quidam Taducius, qui expediri et coqui non potuerunt hucusque propter mala temporalia et pluviosa, possit conduci Venecias libere sine pena, non obstante termino et ordinamento⁽⁴⁾ pridie facto; et hec licencia duret per totum mensem aprilis presentem. et committatur iusticiariis quod diligenter inquirant et sciant ex nunc de quantitate lapidum predictorum, bonam adhibentes cautellam quod ultra ipsorum lapidum quantitatem quam presciverint, ut est dictum, per viam que sibi videbitur, per dictum terminum mensis aprilis Venecias minime conducatur. et si consilium, et cetera.

4. *Brutus* eciam 5-6. *Brutus* necessarium 6. *Spiritus* arsane 7. *Brutus* comittatur 7-8. *Brutus* fornacem 11. *Brutus* fornax 14. *Manca la data; vi supplisce* die .vii. aprilis del documento precedente del registro. 19. *Brutus* dopo aprilis dà seque (per sequentem?) presentem, ma espunge seque

(1) Contrada di Venezia presso l'Arsenale nel sestiere di Castello.

(2) Cf. la mia cit. dissertaz. p. 171.

(3) Cf. il doc. n. 8.

(4) Il documento al quale la parte accenna, era forse un'ordinanza della

Giustizia Vecchia del 6 aprile 1327, a noi non pervenuta. È da ricordare che l'anno lavorativo dei fornaciai cominciava col 1° maggio già dal novembre 1229 e solo più tardi col 15 aprile. Cf. p. 79, nota 3 e p. 81, nota al r. 3.

15.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 56A.]

CUM⁽¹⁾ nobilis vir Pancinus
 5 Babillonius, civis et fidelis
 noster, habeat unam fornacem
 in Quarto, districtus Tarvisii⁽²⁾,
 in qua laborare non potest eo
 quod non est in concio, nec
 ipsam ponere potest, deffectu
 10 pecunie: capta fuit pars, cum
 tota terra habeat deffectum de
 lapidibus, quod sibi mutuentur
 libre .M. denariorum de denariis
 camere nostri frumenti, usque
 15 ad duos annos secundum usum
 camere, cum condicione quod
 infra .VIII. menses post rece-
 pcionem denariorum teneatur
 reaptase fornacem et laborare,
 20 sub pena quarti, dando bonam
 pleçariam ad voluntatem domi-
 norum de frumento de solvendo
 capitale et prode. et catavere⁽³⁾
 excuciant penam et habeant par-

3. Manca la data; vi supplisce die .xvii. maii del doc. precedente del registro. Pancinus] Così il cod. 9. Cod. deffectum 19. reaptase] Così il cod. 21. Cod. pleçariam

(1) I documenti 15 e 16 sono stati stampati in colonna, perchè sebbene nel registro sembrano a primo aspetto due deliberazioni diverse, in realtà sono due testi diversi di una medesima deliberazione. Non mancano altri esempi di questo fatto, ma nella parte del 17 maggio 1327 fa meraviglia che tutte e due le redazioni sieno state

16.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 56A.]

CAPTA die 17. quod fiat
 C gratia nobili viro ser Pin-
 cino Babilonio, quod sibi mu-
 tuentur libre mille denariorum
 de denariis camere nostri fru-
 menti, usque ad duos annos
 secundum usum camere, pro
 reaptacione fornace sue quam
 habet in Quarto, districtus Tar-
 visii, cum condicione quod infra
 octo menses post receptionem
 denariorum teneatur reaptasse
 fornacem et laborare, sub pena
 quarti, dando bonam pleçariam
 ad voluntatem dominorum a fru-
 mento de solvendo capitale et
 prode. et catavere excuciant
 penam et habeant partem quam
 habent de aliis penis sui officii.

17 maggio 1327.

La Signoria, poi i Quaranta, quindi il Maggior Consiglio deliberano che il comune presti mille lire di piccoli a Pancino Babilonio per la ricostruzione di una sua fornace, purchè le restituisca dopo due anni, pagandone il frutto, e s'obblighi a fornire al comune buoni mallevadori per l'adempimento dei patti, e a ristaurare la fornace entro otto mesi dopo di aver ricevuto la somma.

4-5. Pincino] Così il cod. 10. fornace] Così il cod. per influsso del dialetto. 16. Cod. pleçariam

trascritte l'una appresso l'altra nello stesso registro. Per gli esempi cf. la mia cit. dissertaz. p. 152.

(2) S. Michele del Quarto, presso il Sile, ora nella provincia di Venezia.

(3) Cf. REZASCO, *Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo*, Firenze, Le Monnier, p. 176, s. v. catavere.

tem quam habent de aliis penis sui officii, et cetera. et fuit captum per .vi. consiliarios, et .xxxv. de .xl. et .ii. partes maioris consilii.

5

17.

[Avogaria, *Liber Brutus*, cc. 64 B e 65 A.]

25 agosto 1327.

Il Maggior Consiglio delibera che il comune presti lire cento e sessanta di grossi a Nicolò Grimani per la costruzione di due fornaci, purchè restituisca la somma dopo dieci anni, pagandone annualmente il frutto, e s'obblighi a fornire al comune buoni mallevadori per l'osservanza dei patti e a costruire una delle due fornaci sei mesi dopo di aver ricevuto il prestito, e l'altra dopo un anno; i mattoni e la calce cotti nella prima fornace, sieno usati a preferenza per il lavoro dell'Arsenale e per la costruzione dell'altra.

DIE .xxv. augusti, .x. indicionis. capta, quod nobili viro Nicolao Grimani Sancti Samuelis ⁽¹⁾, considerata sua bona dispositione et voluntate, que solum est ut se et familiam suam 10 valeat substentare, fiat gratia quod mutentur sibi de denariis specialium personarum qui sunt ad cameram frumenti libre .clx. grossorum pro duabus fornacibus faciendis in civitate Veneciarum bonis et utilibus ad faciendum petram et calcinam et cuppos, silicet libre .lxxx. grossorum pro qualibet, unam quarum facere 15 teneatur usque ad medium annum proximum post receptam pecuniam, et alteram usque ad unum annum postquam receperit peccuniam ipsius, dando lapides et calcinam prime fornacis comuni, si comune voluerit, pro laborerio arsenatus quousque erit complectus ⁽²⁾, excepto quod possit extrahere de ipsa lapides et cal- 20 cinam pro faciendo aliam fornacem, cum condicione quod dictam peccuniam restituere teneatur usque ad .x. annos, solvendo prode singulis annis. et de hoc, tam de capitali quam de prode solvendo, dare debeat bonam et sufficientem pleçariam comuni, non dando aliquem pleçium pro ultra libras .xl. grossorum, renovando 25 omni anno ipsam pleçariam, vel de ipsis pleçiis vel de aliis sufficientibus, ut comune sit bene securum, remanente firma semper pleçaria quousque fuerit renovata. et si aliquis pleçiorum obiret, vel in bonis defficeret, quod alii pleçii pro ipsa parte sint et remaneant eciam obligati comuni. et si dictas fornaces non fa- 30

22. *Incomincia con peccuniam in Brutus la c. 65 A. Brutus restituere* 27. *Brutus remante* 28. *Brutus pleçariam*

(1) Parrocchia del sestiere di San Marco.

(2) Cf. doc. n. 13.

ceret, vel faceret et per aliquod tempus dictorum .x. annorum non teneret eas vel aliquam ipsarum in concio, quod per hoc, pro ipsis vel aliqua earum non facta in termino ordinato vel non existente in concio, incurrat penam de libris .xx. grossorum, et
5 peccuniam mutuatam pro fornace pro qua non erit observatum quod dictum est, restituere teneatur.

18.

[Avogaria, *Liber Brutus*, cc. 77B e 78A.]

10 CAPTA. cum quidam Iohannes Boncii, qui acceperat quamdam fornacem tenendam ad certum tempus et terminum, et propterea receperat quamdam pecunie quantitatem a comuni, pro quibus quidem observandis dederat pleçariam, nuper decesserit non relictis heredibus vel personis sufficientibus ad tenendum et gubernandum fornacem huiusmodi, nec pleçii sint sufficientes ad
15 predicta: vadit pars quod tam successores dicti Çanini quam pleçii antedicti sint absoluti ab omni promissione et pleçaria per ipsos facta pro tenenda fornace predicta, ut dictum est, cum condicione quod dicti pleçii restituant comuni illud quod propterea receperat Iohannes prefactus a dicto comuni, secundum quod dictum
20 est supra.

19.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 78A.]

25 CAPTA. quod pleçii condam Iohannis Leucii, qui pro faciendo et tenendo quamdam fornacem a nostro comuni aceperat quamdam pecunie quantitatem, cum nullos heredes relinqueret, et eorum successores absolvantur ab omni promissione et pleçaria per ipsos facta pro tenendo fornace predicta, cum condicione quod ipsi pleçii restituant comuni illud quod propterea receperat Iohannes predictus a nostro comuni⁽¹⁾.

9. Manca la data in *Brutus*; vi supplisce die .xx. marcii di un documento precedente del registro. 11. Comincia con a comuni in *Brutus* la c. 78 A. 12. decesserit] Così *Brutus*. 13. personis] *Brutus* ha veramente ps. 23. Manca la data; vi supplisce die .xxviii. marcii di un documento precedente del registro. 25. *Brutus* relinquerentur 28. *Brutus* comune

(1) Se la data del doc. n. 19 non potrebbe sospettare che per errore fosse diversa da quella del n. 18, si uno stesso documento fosse stato re-

20 marzo 1328.

Il Maggior Consiglio delibera che i mallevadori del defunto fornaciaio Giovanni Bonci il quale aveva lasciato un debito verso il comune per la costruzione di una fornace, sieno assolti dagli obblighi della malleveria, purchè restituiscano allo Stato la somma nei termini già fissati per il Bonci.

29 marzo 1328.

Il Maggior Consiglio delibera che i mallevadori del defunto fornaciaio Giovanni Leuci, il quale aveva lasciato un debito verso il comune per la costruzione di una fornace, sieno assolti dagli obblighi della malleveria, purchè restituiscano allo Stato la somma nei termini già fissati per il Leuci.

20.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 98 A.]12 febbraio 1329,
1328 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che i signori di Notte possano imporre ai fornaciai multe e riscuoterle (quando questi loro forniscano mattoni di cattiva qualità, o non sufficienti, per la selciatura delle strade?)

CAPTA. quod domini de nocte possint inponere penam et penas
fornaseriis et eas excutere pro homnimodis lapidibus coctis
pro viis et stratis aptandis et reparandis, ita tamen quod non pos- 5
sint accipere lapides alia de causa quam pro stratis predictis. et si
consilium, et cetera.

21.

[Grazie, *Liber tertius*, c. 13 B.]19 novembre 1329,
27 maggio (1330?)

La Quarantia su proposta della Signoria delibera che a Nicolò Grimani sia fatta grazia della multa che gli era stata imposta dalla Giustizia Vecchia, perchè mentre era infermo, suo fratello, mancando il combustibile per la fornace, vi aveva posto legname diverso da quello d'Istria; la Giustizia Vecchia aveva già dato parere favorevole circa la grazia.

CUM nobilis vir Nicoletus Grimani⁽¹⁾ hoc anno fornaces suas 10
paratas haberet ad ponendum ignem et ligna neccessaria⁽²⁾,
supervenit sibi, ut Domino placuit, gravis infirmitas propter quam
suis negociis superesse non potuit. et posito igne in suis fornaci-
bus per fratrem suum, accidit propter tempora sinistra que oc-
currerunt et mala solitudine suorum laboratorum et provisione, 15
nundum completis coctis⁽³⁾, quod ligna defficiebant, propter quod,
cum non posset ligna de Istria⁽⁴⁾ recuperare, neccessitate coactus
oportuit eum accipere de lignis que invenire potuit, alioquin perdi-
disset coctas predictas pro quibus dampnificatus fuisset in libris .II^m.;
qua de causa domini iusticiarii ipsum condepnarunt in libras .CLXXX. 20
ad grossos: vadit pars, condicione et statu ipsius pensatis ac nec-
cessitate sibi occursa, fiat sibi gracia quod a dicta pena totaliter

3. Manca la data; vi supplisce die duodecimo februarii del documento precedente nel registro. 10. Manca la data; vi supplisce die .xviii. novembris 1329, comune ad altri documenti di quel registro e posta in capo di pagina. Sopra il documento, a sinistra, si legge Iusticiarii, e nel margine 27 maii Dall'analogia cogli altri documenti è dimostrato che le parole scomparse erano Capta in 40

gistrato in due diverse redazioni, come già ho notato per i documenti nn. 15 e 16, e che la variante «Leucii» e «Boncii» derivasse da un errore di trascrizione, come talvolta è avvenuto in questi registri.

(1) Cf. doc. n. 17.

(2) Cioè verso il 1° maggio o il 15 aprile; cf. p. 214, nota 3.

(3) Cioè innanzi l'1 novembre; cf. p. 79, nota 3.

(4) Cf. p. 88, rr. 13-16; p. 89, r. 8.

absolvatur; et iusticiarii dicunt, duo ipsorum quod sunt contenti quod de dimidio dicte condempnacionis fiat sibi gracia, et tercius de tota, infortunio et paupertate sua pensatis (1).

22.

[Grazie, *Liber tertius*, c. 41A.]

5 **Q**UOD fiat gratia nobili viro Nicolao Grimano (2) quod absolvatur a penis quam dicunt iusticiarii veteres incurrisse pro eo quod calcem de spongia vendidit ultra illud quod in ordinibus (3) continetur, ad quos non credebat teneri quia in ordinibus sibi datis
10 per iusticiarios nil continetur de calce spongie; et iusticiarii dicunt quod per predecessores suos dati fuerunt omnibus fornasariis ordines vendendi lapides, cupos et calcem, sed nil de mastellis calcis spongie dixerunt (4), propter quod potuit incurrere dictam penam credens licite posse facere, et ideo sunt contenti quod dicta
15 gratia sibi fiat (5).

15 febbraio 1330,
1329 m. v.; 10
giugno 1330.

La Quarantia, su proposta della Signoria e previo il parere favorevole dei giustizieri vecchi, delibera chesia fatta grazia a Nicolò Grimani della multa la quale gli era stata imposta da quegli ufficiali per aver venduto il mastello di calce viva a prezzo maggiore di quello fissato da una loro ordinanza.

23.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 114B.]

20 **D**IE terciodecimo marcii. capta. cum per cameram furmenti per gratiam concessa fuerint mutuo Nicoletto Grimani Sancti Samuelis libre .CLX. grossorum pro conficiendis duabus fornacibus (6), pro qua quantitate et pro eis constituere plures se pleçios, et, quia non est renovata pleçaria, officiales frumenti exegerint de pleçiis sive parte ipsorum habentium unde solvere, tantum de debito

13 marzo 1330.

Il Maggior Consiglio delibera che gli ufficiali al frumento sequestrino e vendano le due fornaci di Nicolò Grimani, perchè il comune e i mallevadori sieno indenizzati del debito di lire cento e ses-

1. quod] *Cod.* cum 6. *Sopra il documento, a sinistra, si legge* Iusticiarii veteres, e nel margine Die 10 iunii capta in 40 *Manca la data; vi supplisce die 15 februarii data di un documento precedente nel registro.* 21. *Brutus* constitue

(1) Circa le due date del documento cf. p. 211, nota 2.

(2) Cf. docc. nn. 17 e 21.

(3) Cf. doc. n. 12, p. 222, r. 1 sgg.

(4) Sino dal 1327 era stato fissato il prezzo massimo del mastello di calce viva; cf. doc. n. 12. E però il soggetto di « dixerunt » non è la terna dei giu-

stizieri del 1327, ma quella che nel 1329 m. v. obbligò il Grimani all'osservanza delle disposizioni del capitolare, omettendo per negligenza l'ordine circa il prezzo del mastello di calce viva.

(5) Circa le due date del documento cf. p. 211, nota 2.

(6) Cf. doc. n. 17.

santa di grossi che
il Grimani sempre
aveva verso lo
Stato.

quod restat circa libre .LXXXX. grossorum, pro quibus pleçius sit obligatus pro non habente unde solvere, et iustum sit subvenire comuni et pleçiiis: capta fuit pars, ad petitionem pleçiorum, quod officiales frumenti seu alii, quibus dominus dux et consiliarii voverint ordinare, debeant intromittere dictas fornaces et fabricam 5 et laboreria ipsarum, et facere vendi pro indennitate communis et pleçiorum, non preiudicando in aliquo iuri nostri communis. et si consilium, et cetera.

24.

[Grazie, *Liber tertius*, c. 48A.]

10

5 maggio 1330,
19 agosto 1330.

La Quarantia, su proposta fatta dalla Signoria d' accordo con i tre capi dei Quaranta, delibera che ad Angelo Zuchato sia fatta grazia della multa alla quale era stato condannato dai giustizieri vecchi per aver venduto il migliaio di tegoli a un prezzo maggiore di quello fissato da una loro ordinanza.

QUOD fiat gratia ser Angelo Çuchato, olim fornaserio, condepnato per iusticiarios veteres in libris .CLX. pro eo quod dicunt ipsum vendidisse Bertucio dal Plato milliarìa .LXXX. coporum pro grossis .XL. pro milliarìo, quos per formam consilii vendere non poterat nisi grossis .xxx. milliarìo⁽¹⁾; quod vita, statu et 15 condicione dicti ser Angeli consideratis, a dicta condepnacione absolvatur. et iusticiarii dicunt quod habent per duos testes ydoneos, bonos, et pure ac bone condicionis et fame, ipsos stricte examinando et inquirendo, quod circa menses .xxii. sunt quod dictus Bertucius a Plato in Rivoalto, presentibus dictis testibus 20 et uno tercio qui accusationem fecit, racionem faciendo cum dicto ser Angelo, inter cetera dixit dicto ser Angelo: « vos vendidistis mihi milliarìa centum coporum pro grossis .XL. milliarìo, de quibus recepi a vobis solum milliarìa .LXXX. et solvi 25 « ad dictam racionem grossorum .XL. milliarìo »; et dictus ser Angelus Çuchato respondit: « verum est quod bene recepi dictam « solucionem dictorum .LXXX. milliarium coporum ad dictam racionem grossorum .XL. pro milliarìo »; que omnia negat dictus ser Angellus dixisse nec vendidisse. et est captum per .vi. consiliarios⁽²⁾ et .iii. capita⁽³⁾. 30

11. La data die .v. maii 1330 fu scritta in capo alla c. 48 A. Sopra il documento, a sinistra, si legge Iusticiarii veteres e nel margine Capta in 40, 19 augusti 13. dal] Così il cod. con forma dialettale.

(1) Cf. p. 221, r. 23.

(2) Cioè i sei consiglieri del Minor Consiglio.

(3) Cioè i tre capi della Quarantia. Circa le due date del documento cf. p. 211, nota 2.

25.

[Avogaria del comune, *Raspe*, I, fasc. 2°, c. 45 A-B.]

MCCCXXX., die .xviii. ianuarii. capta. cum infrascripti do-
 5 officiales iusticiarios veteres occasione unius condempnationis
 facte per eos, de qua inferius fit mentio, et hoc prius notificaverunt domino duci et capitibus de .xl. more solito, cuius quidem notificationis tenor est talis:

«Inclito et magnifico domino, domino duci suoque hono-
 10 «rabili consilio nos Freschus Quirino, Marcus Eriço et Pan-
 «gratius Georgio advocatores comunis exponimus quod cum per
 «nobiles viros dominos Marcum Sagredo, Nicolaum Trivixano
 «et Andream Nani iusticiarios veteres lata sive pronuntiata fuerit
 «quedam determinatio et condempnatio contra virum nobilem
 15 «ser Iohannem Michaellem Sancti Cassiani⁽¹⁾ occasione petrarum
 «Venecias a fornacibus de Tombellis, Tervisani districtus, 'pre-
 «dicti ser Iohannis aportatarum, condempnantes dicti iusticia-
 «rii dictum ser Iohannem in milliaria centum et unum et pe-
 «tras .viii^c.; et per ipsum ser Iohannem Michaellem deposita
 20 «fuerit querella de dicta pronunciatione sive condempnatione
 «coram nobis advocatoribus comunis predictis: nos advocatores
 «predicti, audita ipsa querella, ad oculum videre voluimus et vi-
 «deri facere lapides dicti ser Iohannis contentos in dicta condem-
 «pnatione. unde cum dicta pronunciatio et condempnatio lata
 25 «sit contra Deum et iusticiam et contra formam sui capitularis,
 «notificamus vobis quod intendimus dictam pronunciationem et
 «condempnationem sive ipsos iusticiarios occasione ipsius pro-
 «nunciationis et condempnationis in consilio de .xl. placitare.
 «quare petimus quod ponatur in dicto consilio quod dicta pro-
 30 «nunciatio et condempnatio debeat cassari, cancellari, irritari et
 «anichilari cum omnibus subsequutis ex ea vel non »;

18 gennaio 1331,
1330 m. v.

La Quarantia annulla una sentenza dei giustizieri vecchi a danno di Giovanni Michiel padrone di fornaci, contro la quale il Michiel aveva ricorso all'Avogaria e questa alla Signoria. La Quarantia delibera che il Michiel sia condannato soltanto in ragione del numero dei mattoni di misura inferiore alla legale cotti nelle sue fornaci e spediti per l'esecuzione di alcuni lavori; di più propone che la perizia sia fatta per ordine degli Avogadori da uomini esperti. La perizia viene così eseguita dieci giorni dopo la sentenza dei Quaranta, e gli esecutori ne riferiscono i risultati all'Avogaria.

(1) Cf. docc. nn. 8 e 14.

Et cum die predicta, scilicet .xviii. ianuarii, predicti domini advocatores comunis predictam condemnationem et ipsos iusticiarios veteres pro ea in dicto consilio placitaverint, per ea que dicta et lecta fuerunt ibidem, capta fuit pars in ipso consilio de .xl. quod condemnatio facta per dictos dominos iusticiarios veteres 5
 contra ser Iohannem Michaellem de milleariis centum uno petrarum et petris .viii^c. debeat revocari et cancellari cum omnibus sequutis ex ea, in tantum videlicet quantum invenientur bone de dictis petris, et quod fiat rata de aliis petris que sunt in laborerio posite, intelligendo solummodo de milleariis centum uno et pe- 10
 tris .viii^c. et advocatores faciant saçari dictas petras per bonos et legales homines, dando eis sacramentum et dando eciam sacramentum emptoribus ipsarum petrarum quod ipsi emptores non fecerint ipsas petras elligi nec saçari nec per se nec per alios suo nomine. 15

28 gennaio 1331,
1330 m. v.

Die .xxviii. ianuarii, predicti domini advocatores comunis volendo adimplere et executioni mandare partem predictam, preceperunt Iuliano a Curlo, gastaldioni procuratorum Sancti Marci, Menego fornaserio Sancti Blaxii et Petro murario, gastaldioni muratorum, quod deberent ire ad domum ser Iohannis Lauretano 20
 et aliorum qui habuerunt de lapidibus ser Iohannis Michaelis, et saçare cum modino comunis⁽¹⁾ quem sibi dederunt, lapides predicti ser Iohannis Michaelis et discernere bonos a malis, et eis dominis advocatoribus facere relationem de dictis lapidibus. qui Iulianus, Menegus et Petrus, ut eis commissum fuerat per ipsos dominos advo- 25
 catores comunis, fecerunt, et dicta die coram ipsis dominis advocatoribus comunis constituti iurati et interrogati de dictis lapidibus, sacramento concorditer dixerunt quod ipsi hodie insimul iverunt ad domum ser Marci Pasqualigo et ser Phylipi Desnove Sancti Pauli causa asaçandi quamdam quantitatem lapidorum quam dicti 30


6. milleariis] *Così il cod. e parimenti al r. 10.* 30. *Cod. quamdan lapidorum]*
Così il cod.

(1) Cf. doc. n. 12.

domini advocatores eis dixerunt ibi esse, et ibi non invenerunt aliquos lapides. et postmodum iverunt ad domum domini Iohannis Lauretano Sancti Canciani⁽¹⁾ et ibi invenerunt certam quantitatem lapidorum, de quibus saçaverunt et mensuraverunt certam quantitatem cum modino comunis dato advocatoribus comunis per iusticiarios veteres et ex eis invenerunt duas partes esse bonos et iustos ad dictum modinum et terciam partem esse mancham, in tantum videlicet quod undecim lapides de istis manchis laborarent pro decem de bonis, et de hoc maius dampnum substinerent fornaserii quam comune. et predictos lapides dixerunt in pluribus et diversis locis et pluribus maneriebus saçasse.

4. lapidorum] *Così il cod.*

(1) Parrocchia nel sestiere di Cannareggio.



III.

ARTE DEI FILACANAPE.

I.

[Minor Consiglio, *Liber Plegiorum*, c. 95 B.]

5 **D**IE quadam ante medium mensem novembris, indictione se-
cunda, ordinatum est per dominum ducem suumque con-
siliium minus et stridatum supra scalas Rivoalti in medio mense
suprascripto ac datum per ordinem⁽¹⁾ omnibus hominibus Venecie,
in pena sacramenti⁽²⁾, a Grado usque Capud ageris, quod nullus
10 homo Venecie ab hodie in antea audeat per se vel suum nun-
tium per ullum ingenium vel argumentum trahere vel portare
extra Veneciam canapum laboratum vel dislaboratum nec ligna-
men valens a soldis .XL. supra neque ferrum, nisi esset pro suis
guarnimentis factis, sub pena perdendi totum canapum et ferrum
15 atque lignamen et libras .xxx. et soldos .xii. ÷.⁽³⁾, nisi portaverit de
mandato domini ducis et consilii, vel iusticiariorum⁽⁴⁾.

Prima metà
del novembre 1228.

La Signoria vietò che gli uomini dello Stato veneziano esportino legname oltre il valore di due lire, canape e ferro, se non per proprio uso o per licenza accordata dal potere esecutivo, cioè dalla Signoria o dai giustizieri.

2.

[Maggior Consiglio, *Liber Comunis primus*, c. 14 A; *Liber Fractus*, c. 40 A; *Avogaria*, *Liber Bifrons*, c. 9 B.]

20 Quod nullus audeat incanipare canipum.

MILLESIMO ducentesimo sexagesimo tercio, indictione sexta,
die tercio exeunte augusto. fuit capta pars quod nulla per-

29 agosto 1263.

Il Maggior Consiglio delibera che

7. minus] *Segue nel cod. et maius et .xl., ma la frase è stata cancellata.* 9. in - sacramenti] *Parole aggiunte nel margine, ma senza variazione di scrittura e d' inchiostro.* 12. extra] *Il cod. aggiunge de, ma la parola è stata cancellata.* 16. vel] *Il cod. aggiunge et c. s.* 20. *Comunis primus e Fractus premettono al titolo .xlii., perchè tale numero corrisponde al posto di questa parte nella serie dei Consilia pertinentia comuni. Bifrons premette per simile ragione il numero 37. Fractus aggiunge nel margine positum in comune.* 22. *Bifrons capta fuit pars*

(1) Cf. p. 121, nota 3.

(2) Cf. p. 38, nota 2.

(3) Cf. p. 28, nota 3.

(4) Cf. PREDELLI, *Il Liber Communis* &c. p. 159, n. 676 e la mia cit. dissertaz. p. 94.

sia vietato al privati l'acquisto e l'incetta del canape nello Stato veneziano.

sona audeat comparare nec comparari facere, incanipare vel incanipari facere canipum in Veneciis vel in aliqua parte aliquo modo vel ingenio ⁽¹⁾, et quicumque contrafecerit vel qui incanipavit ab illa die qua stridatum fuit, videlicet a die dominico .vi. exeunte augusto citra ⁽²⁾, debeat amittere canipum totum, quod esse debeat comunis, et tantum plus quantum videbitur domino duci ⁽³⁾.

3.

[Maggior Consiglio, *Liber Comunis primus*, c. 27 A; *Liber Fractus*, c. 53 A.]

Quod eligantur tres super canipo et pice
cum conditionibus apositis.

10

9 maggio 1282.

Il Maggior Consiglio in seguito ad istanza della Giustizia Vecchia delibera che sieno eletti dalla Signoria e dai capi della Quarantia tre savi, perchè incettino per conto dello Stato il canape e la pece che s'importano nel ducato veneziano, e dal monopolio facciano guadagnare al comune una lira per ciascun migliaio di pece e due per ciascun migliaio di canape.

MILLESIMO ducentesimo octuagesimo secundo, indictione .x., die nono maii. capta fuit pars quod eligantur tres boni homines et sapientes super facto canapi et picule vel picis secundum petitionem iusticiariorum veterum, que lecta fuit nunc, et habeant pro quolibet soldos .xl. grossorum in anno, et habeant unam cameram in Rivoalto, et eligantur per dominum ducem et consiliarios et capita .xl., et sint cum illo capitulari quod videbitur domino duci et consiliariis et dictis capitibus ⁽⁴⁾, et sint de maiori consilio.

15

Peticio autem fuit ista:

« Vobis domino duci et vestro consilio nos iusticarii de iusticia
« veteri notum facimus pro melioramento Veneciarum sicut nobis

20

3. quicumque] *Bifrons* qui incanipavit] *Così i codd. per incanipaverit* 4. *Comunis primus* illo a die dominico .vi. exeunte] *Così i codd. Sembra strano che il Maggior Consiglio abbia deliberato un provvedimento tre giorni dopo che questo era stato bandito; ma forse il bando non conteneva l'indicazione della pena, e forse il Maggior Consiglio il 29 agosto 1263 rinnovò una deliberazione anteriore aggiungendovi la minaccia della punizione. È noto che nei registri *Fractus* e *Comunis primus* furono raccolte solo le parti del Maggior Consiglio che nel 1283 non erano divenute antiquate e prive di valore pratico e legale rispetto all'amministrazione dello Stato.* 5. *Comunis primus* e *Fractus* amittere 9. Il titolo nei due registri è preceduto dal numero .cxxxii., perchè tale posto ad esso vi spetta nella serie dei *Consilia pertinentia comuni.* 12. *Fractus* madii 14. *Fractus* petitionem 15. *Fractus* .x.

(1) Il capitolare dei filacanape ricorda solo il divieto che sino dal 1233 era stato fatto agli uomini dell'Arte di acquistare canape già lavorato fuori dello Stato veneziano. Cf. p. 97, rr. 5-6 e p. 101, rr. 6-8.

(2) 26 agosto 1263, che appunto deve essere stato una domenica.

(3) Cf. la mia cit. dissertaz. p. 102.

(4) La materia del capitolare, a noi non pervenuto, forse corrispondeva a quella della petizione e della parte.

« videtur, quod vobis placeat providere et facere constituere tres
 « vel .IIII. bonos et legales homines qui emere debeant totam
 « picem et canipum que venient Venecias, et facere venire de
 « extra si eis melius videbitur; et dicti tres habere debeant illud
 5 « salarium quod videbitur pro mercede sua; et quod nullus homo
 « tam venetus quam forensis non audeat nec presumat dictas res
 « vendere nisi istis tribus, et si aliquis contrafecerit, cadat de
 « pice et de canipo in libras denariorum venecialium .xxx. et sol-
 « dos .XII. pro pena, et plus et minus ad voluntatem iusticia-
 10 « riorum veterum.

« Item, placeat vobis quod dicti tres habere debeant unam do-
 « mum ad habitandum ante prandium et post prandium et alias
 « domos ad ponendum dictas res, si erit necesse.

« Item, dicti tres debeant habere unum scribanum et unum
 15 « hominem qui adiuvet dictas res ponderare, et tres pueros qui
 « vadant pro illis negociis oportunis fieri; et dicti tres debeant
 « vendere dictam picem et canappum, lucrando comuni soldos .xx.
 « de pice pro miliario et similiter .xl. de canipo pro miliario.
 « et intelleximus quod omni anno veniunt in Venecias miliaria
 20 « mille de pice et de canipo miliaria .cccc. usque ad .D.» (1).

4.

[Maggior Consiglio, *Liber Luna*, c. 20 A.]

ITEM, quod debeant mitti Accon miliaria sex de canapo comunis
 pro utilitate galearum et alterius navigii quod est ibi, cum in
 25 duplo sit ibi carius quam hic.

3. *Comunis primus canippum* 13. *Comunis primus neccesse* 18. *Comunis primus*
canippo 20. *Comunis primus canippo* *La deliberazione manca nel Bifrons, composto*
poco dopo l'aprile 1309; era già stata cancellata nel Fractus, ove vi segue: Ego Thomas
Viadro mea manu subscripsi. Ego Marinus Mauroceno mea manu subscripsi. Ego Iacobus
Baroçi mea manu subscripsi. Ego Rubertus Teupulo mea manu subscripsi. Ego Iacobus
Polano mea manu subscripsi. Ego Petrus, ducatus Veneciarum scriba, de mandato dictorum
dominorum dictum consilium cancelavi. 23. Manca la data; vi supplisce die .viii. au-
gusti di un documento precedente nel registro. 25. La deliberazione è stata cancellata
nel cod. Vi segue: Ego Marcus Regini mea manu subscripsi. Ego Petrus Baseglo mea manu
subscripsi. Ego Gusmerius de Madonio, ducatus Veneciarum scriba, de mandato dictorum
dominorum suprascripta quinque consilia cancellavi (cioè questo e altri quattro della c. 20 A).

8 agosto 1283.

Il Maggior Consiglio delibera che si esportino da Venezia a S. Giovanni d'Acri sei migliaia di canape per la flotta veneziana.

(1) Cf. la mia cit. dissertaz. p. 103.

5.

[Maggior Consiglio, *Liber Luna*, c. 57 A; Avogaria, *Liber Cerberus*, c. 70 A.]

Vicedomini Lombardorum⁽¹⁾ quod non accipiant
dadium de canipo.

31 marzo 1285.

Il Maggior Consiglio delibera che nel capitolare dei visdomini alla Tavola dei Lombardi sia aggiunto un capitolo pel quale ai medesimi venga vietato di esigere alcun dazio d'importazione sul canape.

DIE ultimo marcii. cum non fuerit hactenus consuetudo accipiendi aliquod datium de canipo quod conducitur Venecias: capta fuit pars quod addatur in capitulari vicedominorum Lombardorum et declaretur quod non debeant accipere de canipo datium; et si alicui accepissent de canipo datium vel pignus, vel aliter molestassent de datio, debeant ei restituere id quod accepissent, et eos reddere absolutos. 5 10

6.

[Maggior Consiglio, *Liber Çaneta*, c. 17 B; Avogaria, *Liber Cerberus*, c. 65 B.]

Dent⁽²⁾ filacanipis modum committendi canipum⁽³⁾
ponderans a libris .c. supra. 15

15 ottobre 1286.

La Quarantia e poi il Maggior Consiglio deliberano che nel capitolare della Giustizia Vecchia sieno aggiunti alcuni capitoli circa l'Arte dei filacanape.

DIE .XV. octubris. capta fuit pars quod addatur in capitulari iustitiariorum veterum istorum qui nunc sunt et qui erunt per tempora, quod teneantur dare per ordinem omnibus filacanevis de Veneciis, videlicet capitibus artis⁽⁴⁾, quod teneantur sacramento de non committere canavum aliquod ponderans a .c. libris 20

3. Il titolo è in uno dei margini laterali del *Liber Luna*; nell'altro si legge: sciatur a vicedominis Lombardorum; in *Cerberus* il titolo è: Non accipiatur dadium de canapo e al documento è premesso il numero 9, perchè tale posto spetta ad esso nella serie dei Consilia ad vicedominos Lombardorum pertinentia di quel registro. 5. *Cerberus* a Die premette Millesimo ducesimo .LXXXV. 6. *Luna* condicetur 8-9. *Cerberus* accipere aliquod dadium de canipo, et si 9. *Cerberus* dadium 11. *Luna* e *Cerberus* eas 14. Il titolo è dato solo da *Cerberus*, ove è preceduto dal numero 2, perchè tale posto ad esso spetta nella serie dei Consilia pertinentia ad iusticiaarios veteres di quel registro.

(1) Circa i visdomini alla Tavola dei Lombardi cf. MARIN, *Storia civile e politica del commercio dei Veneziani*, Vinegia, MDCCC, V, 182.

(2) A « dent » si sottintende « iusticiaarios veteres ».

(3) Cf. p. 97, nota 5.

(4) I padroni di opificio.

supra sine licencia dictorum iusticiariorum⁽¹⁾; qui iustitii teneantur
 eis dare tres homines iuratos et plures, si eis videbitur et quando
 eis videbitur oportunitum, qui debeant videre filis extensos de
 canavo quod debet committi, et illos filis inquirere et circare;
 5 et si invenerint filis qui non sint ponendi in canavo, fatiant illos
 extrahi, et non debeant predicti tres inde secedere donec fuerint
 quinque passus dicti canavi ad minus commissi.

Item, teneantur predicta capita artis ponere in canavo quod
 debet committi, unum filum tam longum sicut erit canevum,
 10 de aliquo colore quodlibet caput per se, ut cognoscatur cuius ma-
 gistri erit canavum quando erit commissum⁽²⁾.

Item, teneantur predicti iusticiarii describere vel scribi facere
 in quaterno iusticiariorum quem colorem quilibet magister debet
 apponere in canavo, ut cognoscatur et sciatur per tempora, si
 15 aliquod fallum inventum fuerit in canavo, cuius opus fuerit⁽³⁾, ita
 quod, quando dicti tres fuerint separati a dicto opere, laboratores
 qui laborant predictum canavum teneantur accusare magistros qui
 committerent aliquam fraudem; et qui accusabit habeat medietate
 tem de banno posito, et teneatur de credentia, et alia medietas
 20 deveniat in camera iusticiariorum.

Item, quod illi tres vel plures, si erunt aliquando ad dictum
 opus constituti per iusticiarios, habeant soldos duos pro quolibet
 miliario quod laborabitur, et predicti iusticiarii teneantur eis sol-
 vere predictum salarium. pars⁽⁴⁾ de .XL.⁽⁵⁾

8. In Çaneta i periodi preceduti da Item non sono posti a capoverso. 19. Çaneta
 teneantur 24. La deliberazione è stata cancellata in Çaneta. Vi segue: Ego Thomas
 Viadro manu mea subscripsi. Ego Iacobus Baroçi mea manu subscripsi. Ego Marinus Mau-
 roceno mea manu subscripsi. Ego Iacobus Polano mea manu subscripsi. Ego Petrus,
 ducatus Veneciarum scriba, de mandato dictorum dominorum suprascriptum consilium can-
 cellavi. In Cerberus manca il testo del documento e solo si ha il titolo e la data colla
 nota: Inveni hoc consilium cancelatum.

(1) Cf. capitulare dei filacanape, capitoli VIII e X.

(2) L'uso era già in vigore anche innanzi all'ottobre 1278 per un'ordinanza della Giustizia Vecchia. Cf. capitulare dei filacanape, capitoli X e XVII.

(3) Cf. capitulare dei filacanape, p. 107, nota al r. 9 e nota 4.

(4) La nota significa che la deliberazione fu presa prima nel Consiglio dei Quaranta.

(5) Cf. la mia cit. dissertaz. p. 105 sg.

7.

[Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 15 A.]

De tribus eligendis super canipo.

23 ottobre 1291.

Il Maggior Consiglio delibera che la Signoria e i tre capi dei Quaranta eleggano una Commissione di tre con pieni poteri perchè indaghi e provveda circa l'industria ed il commercio del canape.

DIE .XXIII. octubris. capta fuit pars quod per dominum ducem et consiliarios et capita .XL. eligantur tres super facto canapi 5 qui debeant videre, inquirere, examinare per se et per alios, sicut eis videbitur, et ordinare et diffinire illud quod sit fiendum de canapo; et illud quod per eos fuerit diffinitum sit firmum, sicut si factum esset per maius consilium⁽¹⁾.

8.

10

[Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, cc. 38 B, 39 A.]De canipo laborando per nostrum comune;
capitulare officialium de super canipo.

30 dicembre 1293.

Il Maggior Consiglio delibera che sieno istituiti in via di esperimento tre ufficiali per il monopolio del canape.

ITEM, quod eligantur tres boni homines qui non sint de arte canipi, sed sint instructi ad hoc, qui habeant libertatem inve- 15 niendi ad imprestitum libras decem mille sicut faciunt illi qui sunt super frumento, et teneantur ipsi tres⁽²⁾ emere vel emi facere totum canipum quod veniet Venecias, et ire vel mittere ad emendum extra Venecias, si fuerit necesse, pro isto comuni, et

3. Il titolo è scritto nel margine in *Pilosus*. 9. Manca la deliberazione in *Cerberus* ed è stata cancellata in *Pilosus*, ove segue: Ego Thomas Viadro mea manu subscripsi. Ego Marinus Mauroceno mea manu subscripsi. Ego Iacobus Baroçi mea manu subscripsi. Ego Robertus Teupulo mea manu subscripsi. Ego Iacobus Polano mea manu subscripsi. Ego Petrus, ducatus Veneciarum scribe, de mandato dictorum dominorum suprascriptum consilium cancelavi. 12. Il titolo leggesi nel margine della c. 38 B. 14. Manca la data; vi supplisce die .xxx. decembris del documento precedente in *Pilosus*.

(1) Non mi sono noti i documenti che dovrebbero dimostrare l'opera di quella Commissione.

(2) Questi tre ufficiali erano diversi da quelli della deliberazione del 9 maggio 1282 (doc. n. 3), perchè dovevano incettare soltanto il canape e non anche

la pece, e inoltre esercitavano per conto dello Stato il monopolio della lavorazione e non appartenevano al Maggior Consiglio. Naturalmente il nuovo ufficio rendeva in gran parte inutile il primo, se pur questo continuava a sussistere.

facere spadolari⁽¹⁾ et filari atque committi ipsum canipum tantum legaliter quantum fieri poterit, pro comuni, in uno loco ubi videbitur posse fieri magis convenienter. et habeant libras .c. ad parvos pro quolibet pro suo salario pro uno anno, et insuper
 5 habeat quilibet ipsorum grossos .iii. quolibet die quo iverit extra Venecias pro emere canipum, et insuper habeant naulum⁽²⁾. et eligantur per unum annum cum illo capitulari quod videbitur et cum condicione⁽³⁾ quod per unum mensem ante complementum cuiuslibet anni ponatur inter .xl. utrum videatur quod de-
 10 beant esse in dicto officio per unum annum vel non, et sicut captum fuerit inter .xl., existente inter ipsos .xl. domino duce cum suis consiliariis, sic debeat esse firmum. et debeant dare dicti officiales pleçariam de libris duabus millibus pro quolibet et non possint esse de consilio⁽⁴⁾. et si consilium est contra, sit
 15 revocatum quantum in hoc.

Capitulare vero dictorum trium est tale:

Iuro ad evangelia sancta Dei ego constitutus super officio canapi prode et honorem comunis Veneciarum in isto officio, salvis aliis capitulis specificatis in hoc capitulari.

20 Item, teneor et debeo cum sociis meis vel uno eorum emere pro comuni Veneciarum totum canipum quod intrabit Venecias, et si videbitur nobis vel maiori parti nostrum esse necessarium ire emptum canipum extra Venecias, unus nostrum vel duo tenetur et debet ire sicut fuerit oportunum, habente illo vel illis
 25 qui iverint, ultra salarium nostrum, grossos .iii. pro quolibet die quo propterea fuerit extra terram, et naulum.

Salarium nostrum est libre denariorum venecialium centum ad parvos pro quolibet in anno.

20. In *Pilosus i periodi del capitulare*, ad eccezione del primo, non sono posti a capoverso. 25. qui iverint] Con queste parole comincia in *Pilosus* la c. 39 A.

(1) Cf. p. 103, nota 2.

(2) La spesa pel trasporto della merce, che si faceva in barca.

(3) L'istituzione dell'ufficio era allora fatta solo in via di esperimento.

(4) Cioè del Maggior Consiglio, sebbene la frase dovesse essere « de « maiori consilio ». Ma nel maggio 1299 gli ufficiali al canape facevano parte di quell'ordine; cf. doc. n. 13.

Predictum canipum, postquam emptum fuerit, tenemur et debemus facere reponi in solario vel in loco ubi sit solum de subtus et murus circumdatus tabulis et sextoriis⁽¹⁾ super solum.

Item, faciam fillari dictum canipum per meliores magistros qui poterunt inveniri, habendo semper cautellam quod non strigletur filum cum peciis balneatis⁽²⁾. et posito fillo super fuso, non faciam ipsum poni nisi in solario vel in loco ubi solum sit altum a terra pedibus tribus, habendo semper sextoria super solum.

Item, non faciam committi dictum fillum in aliquo laborerio cum pluvia vel caligo⁽³⁾, nec etiam de nocte nisi magna necessitas immineret; et laborerium quod faciam fieri tam patronis navium quam galearum quam taretarum⁽⁴⁾ quam patronis arsenatus⁽⁵⁾, non dabo nisi prius habuero solutionem. et teneor sic facere quod de omni miliario canapi habeantur de lucro libre quinque⁽⁶⁾ ultra omnes expensas. et habebo unum scribanum qui habeat libras quatuor in mense ad parvos pro salario et qui teneatur scribere totum quod per nos erit emptum et venditum et totum pondus emptionis et venditionis sive omnes intratas et expensas que fient pro predictis, in suo quaterno. et similiter habebimus unum quaternum pro quolibet in quo quilibet nostrum per ordinem scribet omnia predicta, ut dictum est de scribano.

Item, teneor et debeo facere rationem quolibet medio anno illis de super rationibus⁽⁷⁾ de omnibus intratis et expensis dicti officii.

(1) Forse i « sextoria » erano panche o cavalletti; anche ora su tali mobili si suole distendere il canape per renderlo asciutto. Non so se il loro nome sia derivato dalle gambe (seste?) o dall'arco (sesto) sul quale si appoggiavano. Ho ritrovato la stessa parola anche nei passi seguenti di documenti della fine del secolo XIII: signori di Notte, *Processi*, V, c. 30 A: « invenit dictam « Sparveriam, matrem suam, mortuam « subtus unum sextorium »; c. 30 B: « invenit Sparveriam, socrum dicti Francischi, mortuam, nudam super (sic) « unum sextorium ante suum lectum »; « intraverunt in domum... et subtus « unum sextorium invenerunt unam

« feminam mortuam, et postea intraverunt in unam cameram ». Cf. anche capitolare dei filacanape, capitolo VIII.

(2) Cf. capitolare dei filacanape, capitolo XXII; e p. 97, nota 2 e p. 104, nota 6.

(3) « caligo », cioè nebbia. Cf. capitolare cit. capitolo II e p. 99, nota 4.

(4) « taretata », cioè tartana.

(5) Circa questi funzionari cf. SANDI, op. cit. II, 738 sg.

(6) Col nuovo ordinamento il comune accresceva le sue rendite per ciascun migliaio di canape da due lire a cinque.

(7) Circa questi funzionari cf. SANDI, op. cit. II, 142 sg.

Sciendum est etiam quod captum est quod aliquis venetus non possit emere seu emi facere canipum in Lombardia nec in Romagna⁽¹⁾ modo aliquo vel ingenio, sub pena soldorum quinque pro libra; et qui accusaverit contrafacientes, si per eius accusationem
 5 veritas cognoscetur, habeat tercium, et tercium sit comunis. et iniungatur advocatoribus comunis quod debeant exigere dictam penam et propter hoc habeant reliquum tercium.

Item, teneor et debeo dare illis qui faciunt laborerium minutum⁽²⁾, de dicto canipo secundum quod nobis videbitur conveniens,
 10 habendo semper de lucro libras quinque pro miliario; et illi de arte minuta non debent comittere canipum a libris .c. superius⁽³⁾.

Item, teneor et debeo dare in scriptis omnia melioramenta que michi videbuntur pro hoc officio domino duci et suo consilio ac capitibus de .XL. quam cicius potero; et quicquid michi iniun-
 15 ctum fuerit per dominum ducem et consiliarios et capita de .XL. teneor et debeo observare.

9.

[Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 41 A; Avogaria, *Liber Cerberus*, c. 109 B.]

Electio illorum de super canapo.

20 **D**IE .X. capta fuit pars quod electio illorum trium qui debent esse super canipo, debeat eligi per illum modum per quem eliguntur massarii monete inter .XL., videlicet quod quilibet consiliarius et quilibet caput .XL. et quilibet .XL. possit nominare illum quem ipse crediderit esse bonum, et postea omnes nomi-

10 marzo 1294.

Il Maggior Consiglio delibera che l'elezione dei tre ufficiali preposti al commercio ed all'industria del canape sia fatta nella Quarantia come si faceva quella dei massari della moneta.

16. La deliberazione manca in *Cerberus*; è stata cancellata in *Pilosus*. Vi segue: Ego Thomas Viadro mea manu subscripsi. Ego Iacobus Baroçi mea manu subscripsi. Ego Marinus Mauroceno mea manu subscripsi. Ego Iacobus Polano mea manu subscripsi. Manca la firma del notaro la quale doveva essere identica a quella del doc. n. 7.
 19. Il titolo è dato solo da *Cerberus*, ove è preceduto dal numero 28, perchè tale posto vi spetta al documento nella serie dei *Consilia extraordinaria*. *Pilosus* ha nel margine: De electione illorum qui sunt super canipo. 20. *Cerberus* Millesimo ducentesimo .LXXXIII., die .x. marcii.

(1) Il canape s'importava a Venezia anche dalla Romania ed in specie dall'Eubea; cf. doc. n. 24.

(2) Cf. p. 100, nota 3.

(3) Cf. capitolare dei filacanape, capitoli VI e XII.

nati vadant circum ad unum ad unum, et ille qui plures ballotas habebit habendo maiorem partem ipsius consilii, sit firmus pro ista vice; sed postea observetur forma consilii capti de hoc.

10.

[Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 45 B; Avogaria, *Liber Cerberus*, c. 109 B.] 5

De ordine canapi.

21 ottobre 1294.

Il Maggior Consiglio delibera che le disposizioni circa il commercio e l'industria del canape a Venezia, sieno valide anche per tutto il territorio veneziano da Grado a Cavarzere, e che gli ufficiali al canape possano imporre pene a quanti contravengano ai loro ordini.

Die .XXI. octubris. capta fuit pars quod ordo canapi qui observatur Veneciis, debeat observari a Grado usque ad Caput aggeris⁽¹⁾; et scribantur littere rectoribus nostris⁽²⁾ quod illum ordinem faciant observari. et quod illi qui sunt super officio canapi 10 possint occasione eorum officii imponere penam et penas sicut eis pro meliori dicti officii videbitur expedire.

11.

[Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 53 B; Avogaria, *Liber Cerberus*, c. 110 A.]

Quod illi de super canipo possint portare arma. 15

17 luglio 1295.

Il Maggior Consiglio delibera che gli ufficiali al canape e i loro fanti possano portare le armi.

Capta fuit pars quod illi de super canipo possint portare arma, ipsi et pueri sui.

3. *Pilosus aggiunge nel margine*: Ad canipum; cancelletur quia expiratum. *Difatti dopo un'altra deliberazione pure cancellata vi si legge*: Ego Paulus Mudaço mea manu subscripsi. Ego Marchus Mauroçeno mea manu subscripsi. Ego Prosdozimus Faletro mea manu subscripsi. Ego Raphaynus de Caresinis, notarius curie, suprascripta duo consilia de mandato prescriptorum dominorum ad hoc constitutorum cancellavi 1349, 21 octubris. 6. *Il titolo è dato solo da Cerberus, ove il documento è preceduto dal numero 29, perchè tale posto tiene nella serie dei Consilia extraordinaria di quel registro. Pilosus ha nel margine*: Ad canipum. 7. *Cerberus Eodem millesimo (cioè 1294), die .xxi. octubris.* 10. *Cerberus offitio* 12. *meliori] Così i codd. Cerberus offitii* 15. *Il titolo è dato da Cerberus e anche si legge in uno dei margini laterali di Pilosus; nell'altro si legge*: Ad canipum. *Cerberus premette al documento il numero 32, perchè tale posto tiene nella serie dei Consilia extraordinaria di quel registro.* 16. *Manca la data in Pilosus; vi supplisce die .xvii. iulii del documento precedente in quel registro. Cerberus ha Eodem millesimo; cioè millesimo ducentesimo .LXXXV. del documento precedente in quel registro.*

(1) Alcune ordinanze del capitolare dei filacanape anche prima dell'ottobre 1278 dovevano essere osservate non solo nella città, ma altresì nel distretto, cioè nel litorale da Grado a

Cavarzere. Cf. capitoli XI e XXIII.

(2) Cioè i podestà di Chioggia, di Cavarzere, di Murano, di Loreo, di Torcello, di Lio maggiore, di Caorle e il conte di Grado.

12.

[Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 53 B; Avogaria, *Liber Cerberus*, c. 110 A.]

Ad canipum.

5 DIE .XXVII. augusti. capta fuit pars quod officiales de super
canipo possint intromittere omne canipum non laboratum
quod iam venit et quod de cetero veniet Venetias contra formas
consiliorum et capitularium aliquorum.

27 agosto 1295.

Il Maggior Consiglio delibera che gli ufficiali al canape possano sequestrare il canape greggio, importato a Venezia contro le deliberazioni e i capitolari vigenti.

13.

10 [Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 80 B;
Avogaria, *Liber Cerberus*, cc. 18 B e 108 A.]

De offitio canapi.

15 DIE .VII. madii. item, quod illi de super officio canapi qui sunt
et erunt, sint de maiori consilio in diebus dominicis et fe-
stivis solemnibus ⁽¹⁾, si erunt tales quod potuissent eligi de maiori
consilio.

7 maggio 1299.

Il Maggior Consiglio delibera che gli ufficiali al canape facciano parte del Maggior Consiglio intervenendo nelle feste, purchè sieno eleggibili a quella dignità.

14.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 4 B; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 80 A.]

Quod canipum revertatur ad primum statum.

20 CUM propter statum quem nunc habet canapum, sit in hac terra
magna caritudo de ipso, et de hoc tam comune quam spe-

21 gennaio 1300,
1299 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che

3. Il titolo si legge nel margine laterale di *Pilosus*; *Cerberus* ha Item de eodem riferito al doc. n. 11, e premette alla parte il numero 33 c. s. 4. *Cerberus* a Die premette Eodem millesimo (cioè millesimo ducentesimo .LXXXXV). *Cerberus* officiales 6. *Cerberus* Venecias 11. Il titolo si legge soltanto in *Cerberus* a c. 108 A, ove è preceduto dal numero 45, perchè tale numero spetta a quella parte nella serie dei Consilia straordinaria di quel registro. Ma poi in *Cerberus* manca il testo del documento. *Cerberus* ha la medesima parte a c. 18 B, ove essa ha il titolo: Illi de super offitio canapi sint de maiori consilio preter ineligibiles preceduto dal numero 24, perchè tal posto spetta al documento nella serie dei Consilia ad maius consilium pertinentia di quel registro. *Pilosus* ha nel margine: Maius consilium; videatur. 12. *Cerberus* offitio 14. *Cerberus* sollempnibus 18. Il titolo si legge solo in *Magnus Av.* ove il documento è preceduto dal numero 1, essendo il primo dei Consilia pertinentia ad officiales de super canipo di quel registro. 19. Manca la data in *Magnus M. C.*; vi supplisce die .XXI. ianuarii di un documento precedente di quel registro. *Magnus Av.* ha Millesimo .CCLXXXVIII., mense ianuarii, die XXI. *Magnus Av.* canipum

(1) Cf. doc. n. 8, p. 241, r. 14.

il canape importato a Venezia, sia scaricato e lavorato soltanto in un luogo a tal' uopo assegnato dal comune, e che quel lavoro venga diretto da decreti e ordinanze della Signoria, dei provveditori del comune e dei sopraconsoli.

ciales persone sustinent magnum dampnum et multe querimonie facte sunt inde tribus provisoribus⁽¹⁾: capta fuit pars quod canapum revertatur ad primum statum, et non possit disarcicari in Veneciis alibi quam in domo comunis, et ibi laborari cum illis ordinibus et modis que videbuntur domino duci, consiliaribus, tribus provisoribus et supraconsulibus⁽²⁾, qui ipsos dare debeant infra quindecim dies ex quo hec pars capta fuerit. et si consilium est contra, et cetera⁽³⁾.

15.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 14 A; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 80 A.] 10

De refudio canapi trahendo de domo comunis.

6 aprile 1301.

Il Maggior Consiglio delibera che il canape scartato già lavorato per i bisogni delle navi nell' officina del comune, possa essere acquistato senza limiti dai privati,

Die .vi. aprilis. cum in capitulari illorum de canipo contineatur quod aliquis non potest trahere de domo comunis refudium de canipo comissum a libris .L. supra⁽⁴⁾: capta fuit pars quod possit trahi per quemlibet illud refudium comissum pro oportunitatibus navium, sicut est pro risis⁽⁵⁾ arborum⁽⁶⁾, pro quinali-

3. *Magnus Av.* disarcicari 7. *Magnus Av.* a fuerit aggiunge ex ma col segno di espunzione. 11. Il titolo leggesi solo in *Magnus Av.*, che premette al documento il numero 2 c. s. *Magnus M. C.* aggiunge in margine: Videatur capitulare officialium de canapo. 12. *Magnus Av.* Millesimo .ccc. primo, mense aprilis, die .vi. 15. *Magnus Av.* residuum

(1) I provveditori del comune.

(2) Circa questi ufficiali cf. SANDI, opp. cit. I, 795 sg.

(3) Il doc. n. 8 dimostra che dal 30 dicembre 1293 lo Stato a Venezia esercitava per mezzo di tre ufficiali il monopolio del canape, tanto rispetto all'acquisto della materia prima, quanto rispetto all'industria. I docc. nn. 9-13 dimostrano che quegli ufficiali, sebbene istituiti come funzionari straordinari, rimasero nella costituzione veneziana come parte del potere esecutivo anche nei sei anni seguenti. Ma il doc. n. 14 fa credere che il sistema del monopolio sia stato abbandonato innanzi al 1300 e che i privati incettando la merce, l'abbiano resa più cara nel mer-

cato, e però il Maggior Consiglio abbia deliberato di ristabilire il monopolio di Stato. Manca peraltro il documento che attesti direttamente l'interruzione dell'antico sistema; forse era compreso nel recente capitulare degli ufficiali al canape.

(4) Manca la disposizione nel capitulare di quegli ufficiali in data 30 dicembre 1293. Il capitulare al quale la parte accenna, è un documento posteriore che non ho ritrovato.

(5) Erano le rizze una specie di corde che nelle navi tenevano sollevati o fermi al posto gli attrezzi. Cf. BOERIO e GUGLIELMOTTI, opp. citt. s. v. rizza.

(6) Cioè alberi di nave.

bus ⁽¹⁾, pro endegariis ⁽²⁾, affidando quod velint ipsum pro suo proprio opere. et si consilium vel capitulare est contra, sit revocatum.

purché diano affidamento di usarne soltanto per i propri lavori.

16.

5 [Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 30 B.]

ITEM, quia multi defectus sunt in domo canipi comunis: capta fuit pars quod dominus dux et consiliarii et capita de .XL. et provissores possint super ipsis defectibus providere sicut eis vel maiori parti eorum videbitur; et id quod per ipsos vel maiorem
10 partem eorum fiet, sit firmum sicut esset factum per maius consilium.

7 luglio 1302.

Il Maggior Consiglio delibera che la Signoria coi tre capi dei Quaranta e coi provveditori del comune provveda in via definitiva ai difetti della officina del canape appartenente allo Stato.

17.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 39 A; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 80 B.]

15 Quod factum canapi reducatur ad statum in quo erat tempore Marini Pero et cetera.

DIE .XXIII. ianuarii. quod factum canapi reducatur ad illum modum quo erat tempore electionis Marini Pero et Iacobi de Raynerio ⁽³⁾ cum illis provissionibus que videbuntur domino duci et consiliariis et provissoribus esse fiende.

24 gennaio 1303,
1302 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che il regolamento circa il commercio e l'industria del canape sia restituito quale era al tempo della elezione di Marin Pero e Iacopo di Ranieri.

2. est contra] *Magnus Av.* et cetera 6. Manca la data in *Magnus M. C.*; vi supplisce die .vii. iulii di un documento precedente di quel registro. 11. La deliberazione è stata cancellata in *Magnus M. C.* Vi segue: Ego Petrus Gradonico mea manu subscripsi. Ego Marcus Cornaro mea manu subscripsi. Ego Paulus Mudaço mea manu subscripsi. Ego Raphaynus de Caresinis, notarius curie, suprascriptum consilium, quia expiratum, de mandato prescriptorum dominorum ad hoc constitutorum cancellavi 1349, 3 augusti. 14. Il titolo è dato solo da *Magnus Av.*, ove il documento è preceduto dal numero 3, perchè tal posto tiene nella serie dei Consilia pertinentia ad officiales de super canipo. 16. *Magnus Av.* Millesimo .cccii., mense ianuarii, die .xxiii., capta fuit pars quod *Magnus Av.* canipi 18. *Magnus M. C.* provissoribus *Magnus Av.* provisoribus 19. *Magnus Av.* provisoribus

(1) Quinali, cioè canapo di cinque legnoli, ordito in un paranco di cinque fila; cf. DU-CANGE, TOMMASÈO e GUGLIEMOTTI, opp. citt. s. v. quinali. Nel Du-Cange è notevole il passo delle glosse dei *Documenti d'Amore* di

Francesco da Barberino, ove quinali è spiegato per « funis qui ponitur supra ventum ad tenendum arborem « fortem ».

(2) Magazziniere? (da endica?).

(3) Non si hanno, per quanto mi

18.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 42 A.]21 febbraio 1303,
1302 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che si possa importare a Venezia sino al 29 giugno 1303 canape filato, purchè il lavoro di commettitura si faccia nell' officina del comune.

ITEM, quod quilibet possit adducere canapum filatum Venecias⁽¹⁾ hinc ad festum sancti Petri proxime venturum committendo ipsum in domo nostri comunis deputata ad ipsum officium. et 5
si consilium, et cetera.

19.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 44 A.]

5 marzo 1303.

Il Maggior Consiglio delibera che a Iacobello filacanepe, condannato con una multa dagli ufficiali al canape, sia fatta grazia della parte di essa dovuta al comune.

ITEM, quod fiat gratia Iacobelo filacanevo, cui acceptum fuit canipum quod fuit venditum libris .III. grossorum et pecunia 10
extracta de suo labore, scilicet soldi .LII. grossorum, et unum canapum valoris soldorum .xx. grossorum, et per officiales canapi, quod pars denariorum dictorum que venit in comune, detur ei, sicut factum fuit quibusdam suis vicinis de Ferraria qui fuerunt in simili casu. 15

3. Manca la data; vi supplisce die .xxi. februarii di un documento precedente del registro. 6. La deliberazione è stata cancellata in *Magnus M. C.* Vi segue, dopo altre due pure cancellate: Ego Iohannes Barbadico consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marinus Michael consiliarius mea manu subscripsi. Manca la firma del notaro. 9. Manca la data; vi supplisce die .v. marcii di un documento precedente del registro. 15. La deliberazione è stata cancellata in *Magnus M. C.* Vi segue: Ego Marcus Contareno consiliario (*sic*) mea manu subscripsi. Ego Gabriel Marcello consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marcus Siboto de mandato ipsorum cancellavi predicta duo consilia (*cioè questo e un altro della c. 44 A.*)

consta, documenti circa questi due funzionari, e però non mi è noto il tempo al quale la deliberazione accenna. Forse saranno stati due ufficiali al canape o meglio due soprastanti dell'Arte; a tutte e due le interpretazioni corrisponde la parola « electionis »,

ma i nomi dei due personaggi sembrano di artigiani.

(1) La disposizione era deliberata come eccezione, perchè il capitolare dei filacanepe vietava l'importazione del canape filato. Cf. capitolo I, p. 97, rr. 5-6.

20.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 45 A; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 80 B.]

De canapo dando per provisosores.

5 **I**TEM, cum concessum fuerit adduci Venecias canapum filatum
 usque ad festum sancti Petri prius venturum⁽¹⁾, et propterea sit
 de ipso adductum in magna quantitate, ita quod nostri comunis
 canapum vendi non potest: capta fuit pars quod comitatur pro-
 visoribus quod habentibus naulium indigentibus canapo pro toto
 10 eo quod se refrescabunt possit eis dare de canapo nostri comunis,
 videlicet de milliariis .v. et .i. milliaro⁽²⁾; et hoc durare debeat
 quousque canapum nostri comunis erit venditum; et illi de na-
 vigio teneantur de ipso canapo accipere.

21 marzo 1303.

Il Maggior Consiglio delibera che i provveditori del comune possano vendere il canape dello Stato ai privati per le necessità delle navi di questi e che questi sieno obbligati ad acquistarlo, finchè non sia smerciato tutto il canape che il comune già teneva e che non più si vendeva dopo la licenza provvisoria accordata dal Governo per l'importazione del canape filato.

21.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 49 B.]

15 **I**TEM, quod fiat gratia Iohanni Foscareno et Petro de Molino a
 pena quam dicuntur incurrisse de duobus miliariis canapi torti
 quod Iohannes Salamon emit et portavit sibi Venecias de plus

22 giugno 1303.

Il Maggior Consiglio delibera che a Giovanni Foscarini e Pietro da Molino sia fatta

3. Il titolo si legge soltanto in *Magnus Av.* ove il documento è preceduto dal numero 4, perchè tale posto ad esso vi appartiene nella serie dei Consilia pertinentia ad officiales de super canapo. 4. Manca la data in *Magnus M. C.*; vi supplisce die .xxi. marcii del documento precedente di quel registro. *Magnus Av.* Millesimo .ccciii., mense marcii, die .xxi. e omette item *Magnus Av.* ad duo 7. *Magnus Av.* comittatur 8. naulium] Così i codd. (per navilium?) toto] *Magnus Av.* tanto 9. *Magnus M. C.* ripete quod se possit] Così *Magnus M. C.* per possint, cioè singolare in luogo di plurale per influsso del dialetto. *Magnus Av.* possint - nostris 12. La deliberazione è stata cancellata in *Magnus M. C.* Vi segue: Ego Nicolò Arimodo mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro mea manu subscripsi. Ego Iustinianus Iustiniano mea manu subscripsi. Ego Henricus Michael mea manu subscripsi. Ego Iohanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascriptum consilium cancelavi. 15. Manca la data; vi supplisce die .xxii. iunii di un documento precedente del registro.

(1) Cf. doc. n. 18.

(2) Non è chiaro il senso della frase, la quale potrebbe anche essere errata per inesatta trascrizione della minuta; p. e. in questa poteva essere stato

scritto « et .i. medio » in forma abbreviata, vale a dire cinque migliaia e mezzo, che poteva essere la quantità del canape non ancora venduto dallo Stato.

grazia di una multa per importazione abusiva fatta a loro insaputa di due migliaia di canape torto.

contra ordinem, cum iuraverit quod dictus Iohannes illud sibi emit et detulit ipsis nesciis et non de suo mandato, et detulit de alio secundum ordinem in ea quantitate quam concessum est deferri operando illud ad suam navim.

22.

5

[Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 47 B; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 54 B.]

1 luglio 1307.

Il Maggior Consiglio delibera che i provveditori del comune provvedano secondo i bisogni alle camere del canape (del luogo ove veniva scaricato e lavorato per conto dello Stato?).

Quod eis committantur camere canipi.

DIE primo iullii. quod comitatur provissoribus camere canapi ut videant, fatiant et expediant id quod fuerit fatiendum.

23.

10

[Maggior Consiglio, *Liber Presbyter*, c. 7 A.]

8 aprile 1309.

Il Maggior Consiglio delibera che sia restituita una certa quantità di sparcina, la quale era stata sequestrata a Venezia ad un povero (mercante?) di Ancona.

DIE eodem. cum quidam pauper de Ancona adduxerit tantam sparcinam que valebat libris .L. ad grossos vel minus, non credens facere contra nostra banna vel ordinamenta⁽¹⁾, et officiales de super canipo sint propter eius puritatem contenti quod restituitur ei: capta fuit pars quod dicta sparcina restituatur ei. 15

1. iuraverit] Singolare in funzione di plurale per influsso del dialetto. 4. La deliberazione è stata cancellata in *Magnus M. C.* Vi segue: Ego Nicolò Arimodo mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro mea manu subscripsi. Ego Iustinianus Iustiniano mea manu subscripsi. Ego Henricus Michael mea manu subscripsi. Ego Iohanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascripta tria consilia cancellavi (cioè questo e altri due della c. 49 B). 7. Al documento precede in *Magnus Av.* il n. 19, perchè tale posto tiene nella serie dei Consilia pertinentia ad provisos di quel registro. Il titolo è dato solo da *Magnus Av.* eis] Cioè provissoribus 8. *Magnus Av.* a Die primo iullii sostituisce Eodem millesimo, mense iulii, die primo. capta fuit pars, cioè Millesimo .cccvi. del documento precedente di quel registro, ma l'anno è errato. comitatur] Così *Capricornus* per committantur *Magnus Av.* committatur provissoribus camere canipi 9. *Magnus Av.* faciant - faciendum 12. Die eodem] Cioè die .viii. aprilis, data del documento precedente del registro. 16. La deliberazione è stata cancellata in *Presbyter*. Vi segue: Ego Thomas Miani consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro consiliarius mea manu subscripsi. Ego Michael Iustiniano consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marcus Siboto predicta .vii. consilia a crucibus (cioè segnati con †) cancellavi (cioè questo e altri sei).

(1) Il capitolo VII del capitolare dei canape vietava anche prima dell'ottobre 1278 agli uomini dell'Arte l'acquisto della sparcina.

24.

[Maggior Consiglio, *Liber Presbyter*, c. 19 B.]

ITEM, cum Çonus Alemano⁽¹⁾ dederit petitionem domino duci quod
 I quidam Lotus de Arimino, campsor, amicus eius scripsit ei quod
 5 inquireret si canipum de Nigroponte seu de Romania posset licite
 de Arimino conduci Venecias, et ipse Çonus nolens erare adivit
 dominos provissores, petens ab eis de hoc facto, qui responderunt
 quod nullam contrarietatem inveniebant quin posset bene con-
 duci; et iterum de hoc facto interrogavit Leonardum Flabanico
 10 officialem canapi, qui respondit quod si solvebat soldos .L. pro
 milliaro⁽²⁾ poterat omne canapum conduci Venecias cuiuscumque
 esset, excepto canapo de Ravenna⁽³⁾; et propter quod ipse Çonus
 scripsit amico suo quomodo secure poterat mittere, et ipse de hoc
 confissus ipsi Çono fassios .CCXL. de canapo⁽⁴⁾, et quod officiales de
 15 Levante⁽⁵⁾ intromisserunt ipsum canapum, dicentes quod medietas
 erat amissa; et propterea suplicavit domino duci, ut, conside-
 rando puritatem facti, dignetur mandare quod dicti officiales non
 molestent eum: capta fuit pars quod revocetur consilium⁽⁶⁾ quod

4 giugno 1310.

Il Maggior Consiglio delibera che sia revocata la parte la quale stabiliva la perdita di metà della merce a chi importava a Venezia canape di Negroponte e Romania.

3. Manca la data; vi supplisce die quarto mensis iunii di un documento precedente del registro. 4. Arimino] Cod. Am̄io (Amino?) 14. de canapo] Nel testo fu omessa qualche parola, p. e. misit

(1) Un « Çonus Allemannus specialis Sancti Leonis » è ricordato in un documento in data 5 luglio 1301 pubblicato dal SIMONSFELD, op. cit. I, 4. Un « Zonus Alemani (sic) specialis », ma poi con frase più esatta « Zonus Ale-manus predictus » è pure ricordato in un documento forse del 1311. Cf. PREDELLI, *I Libri Commemorativi* &c. I, 116, n. 516.

(2) Al contrario nel secolo XIII non si pagava in Venezia dazio d'importazione pel canape; cf. doc. n. 5.

(3) Le relazioni tra Venezia e Ravenna eran allora di contrasto. Cf. PREDELLI, op. cit. I, 105, 106, nn. 462, 463.

(4) Il canape greggio si portava a Venezia in fasci, ma i filacanape non lo compravano che legato in « mari»; cf. p. 95, rr. 12-14 e nota 4.

(5) Erano ufficiali preposti alle mercanzie che i Veneziani importavano dall'Oriente; cf. ROMANIN, op. cit. III, 356.

(6) La deliberazione alla quale questa parte accenna, leggesi a c. 2 A del *Liber Presbyter* ed è in data 12 settembre 1308. Essa non fa menzione del canape, ma di tutte le merci che a Venezia s'importavano dal Levante, e però è utile riferirne il testo: « cum « in capitulari illorum qui sunt super « mercatione (sic) de Levante conti-

prohibet quod qui adduxerit canapum de partibus Romanie Venecias perdat medietatem; et non possit revocari hec pars nisi per .xxx. de .xl. et duas partes maioris consilii, in tantum quod possit poni de fatiando gratiam ipsi Loto de Arimino seu dicto Çono pro eo quod absolvatur a penna et molestacionibus predictis. 5

Et nota quod die lune .viii. mensis iunii captum fuit per omnes .vi. consiliarios quod fieret gratia dicto Loto seu Çono pro eo de facto predicto. et eo die etiam captum fuit per capita de .xl. 10

25.

[Commemoriali, *Liber primus*, c. 160 A.]

18 febbraio 1311,
1310 m. v.

Il doge Pietro Gradenigo risponde alla domanda degli ambasciatori del comune di Forlì che tra le altre cose avevano chiesta la restituzione di una certa quantità di canape e stoppa, sequestrata in Venezia ad un cittadino di Forlì che ve l'aveva importata.

AD ambaxatam factam nobis duci ⁽¹⁾ per providos viros Guilielmum Iohannis Benencase et Petrum de Balordis, ambaxatores nobilium virorum Raynaldi de Nuzera capitanei, Bartholi vicarii potestatis Forlivii, ancianorum, consilii et comunis civitatis eiusdem, ad requisitionem per dictos ambaxatores factam super relaxatione Rialti sui civis capti apud Sanctum Albertum ⁽²⁾, respondemus quod ⁽³⁾ 15

Super eo vero quod dicti ambaxatores petiverunt restitutionem quarumdam mercaturarum ablatarum per officiales nostros de contrabanis Guidoni Mathei Bonservidei civi Forlivii, respon- 20

7-10. *Il passo Et nota - de .xl. è della stessa scrittura ed inchiostro della parte precedente del documento.* 10. *La deliberazione è stata cancellata in Presbyter; vi segue: Ego Thomas Miani consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marcus Siboto predicta septem consilia cancellavi (cioè questo e altri sei della c. 19 B).*

« neatur, quod quicumque adduxerit
« mercationes de Levante contra or-
« dinem, debeat perdere medietatem,
« et cetera sicut continet: capta fuit
« pars quod addatur dicto capitulari
« quod ubi dicitur de Levante (*cod.*
« de Levantur) addatur et de Ro-

« mania; et si consilium vel capitulare est contra, sit revocatum ».

(1) Pietro Gradenigo.

(2) Il castello di S. Alberto.

(3) La parte omessa del documento non tratta di materie circa l'Arte dei filacanape.

demus quod, sicut nos habuimus ab officialibus nostris predictis, dum idem civis vester apportasset Venecias certam canapi quantitatem non parvam de quo presumpcio magna erat quod erat de locis per nostros ordines vetitis⁽¹⁾, nostri officiales predicti, de
 5 illo transeuntes, largo modo restituerunt dictum canipum eidem; sed reperientes sibi certam quantitatem canapi filati involuti in stupa canapi, dictum canapum et stupam acceperunt, cum sit ordinamentum de strictioribus que habeamus, quod canipum filatum
 10 amissa. verumtamen intendentes, in quantum commode possumus, complacere predictis potestati, capitaneo et comuni Forlivii, mandavimus restitui et dari dictis ambaxatoribus certam denariorum quantitatem restantem ex stупa predicta, que est soldi .xvi. grossorum.

15 Data die .xviii. februarii .viii. indicionis⁽³⁾.

26.

[Maggior Consiglio, *Liber Presbyter*, c. 65 A.]

ITEM, quod fiat gratia nobiles viris Marco da la Frascada, Francisco Alberto et Phylippo Muse quod absolvantur a pena
 20 in quam dicuntur incurrisse de faxis .xxi. canapi portatis per ipsum Phylippum Muse patronum navis vocate Sancti Salvatoris contra ordinem nostrum; quod absolvantur a dicta pena in quam propterea forent incursi, cum non habuerint in hoc fraudem et eciam ingnoraverunt, ut dicunt, ordinem predictum.

19 marzo 1312.

Il Maggior Consiglio delibera che sia fatta grazia a Marco dalla Frascada, Francesco Alberti e Filippo Musa condannati per abusiva importazione di canape nello Stato.

18. Cioè die .xviii. marcii, data di un documento precedente del registro. 24. La deliberazione è stata cancellata in Presbyter. Vi segue: Ego Marinus Bembo consiliarius mea manu subscripsi. Ego Bolduin Dolfin consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marcus cancellarii (cioè filius cancellarii, vale a dire figlio di Tanto) de mandato dictorum dominorum suprascriptum et duo consilia que supra in altero margine inferius scripta (sottintendasi sunt) cancellavi.

(1) Cioè dai luoghi appartenenti a Stati coi quali Venezia era allora in contrasto; p. e. Ravenna.

(2) Cf. capitulare dei filacanape, capitolo 1, rr. 5-6, p. 97 e nota 4.

(3) Cf. PREDELLI, op. cit. I, 108, n. 473.

27.

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 9 B.]

17 luglio 1315.

Il Maggior Consiglio delibera che il comune possa acquistare l'officina a S. Geremia ove si lavora il canape per conto dello Stato, purchè l'acquisto sembri opportuno alla Signoria e ai capi dei Quaranta.

MCCCXV., die .xvii. iulii. quod domus in qua laboratur canipum comunis posita in confinio Sancti Ieremie⁽¹⁾ possit emi pro comuni si videbitur domino, consiliariis et capitibus⁽²⁾ 5 vel maiori parti eorum.

28.

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 26 B.]

28 dicembre 1315.

Il Maggior Consiglio delibera che sia demolita una bottega di appartenenza del comune a Rialto, ove stanno alcuni dell'Arte dei filacanape.

MCCCXV. die .xxviii. decembris. quod una stacionelarum in quibus morantur filacanevi in Rivoalto prope becarias⁽³⁾, ad 10 petticionem ser Stephani Viadro habentis ibi suas possessiones, illa silicet que est in capite versus aurifices⁽¹⁾, prosternatur et prociatur ad terram hac condicione quod ipse Stephanus assignet comuni tantum in imprestitis quod reddat soldos .v. grossorum singulis annis sicut comune habebat de affictu de ipsa. et si 15 consilium est contra, sit revocatum quantum in hoc.

29.

[Avogaria, *Raspe*, I, fasc. 1^o, c. 2 B.]

30 maggio 1324.

La Quarantia delibera che Almerigo filacanape di S. Leonardo sia condannato a una

EODEM millesimo, die penultimo maii. capta fuit pars in consilio de Quadraginta quod Almerigus filacanevo de confinio 20 Sancti Leonardi⁽⁵⁾, qui fuit de Feraria, condempnetur in libris

6. *La deliberazione, con altre due che ad essa seguono, fu cancellata in Clincus, ove si legge la nota: Ego Nicolò Arimodo mea manu subscripsi. Ego Franciscus Dandulo mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro mea manu subscripsi. Ego Iustinianus Iustiniano mea manu subscripsi. Ego Henricus Michael mea manu subscripsi. Ego Iohanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascripta tria consilia cancelavi.*
16. *Sopra il documento si legge: expiravit.* 19. *Cioè .miii^c.xxiiii., indicione .vii. data di un documento precedente del registro.*

(1) Parrocchia nel sestiere di Canareggio.

(2) I capi della Quarantia.

(3) Circa le beccherie a Rialto

cf. TASSINI, op. cit. p. 75 sgg.

(4) Cf. p. 125, nota 3.

(5) Parrocchia nel sestiere di Canareggio.

viginti quinque aut stet tribus mensibus in carcere, eo quia extrassit
 tacos⁽¹⁾ de super fuis canippi de reffudio, volens ostendere quod
 esset bonum canippum, et inde fuerunt comissa duo canippa me-
 sclando bonum canippum cum reffudio⁽²⁾; et si inuenietur aliquo
 5 tempore in alliquo fallo de dicta arte, sit perpetuo forbanitus.

multa di venticin-
 que lire o a tre
 mesi di carcere per
 avere fatto usare
 canape scartato per
 buono.

30.

[Avogaria, *Raspe*, I, fasc. 1^o, c. 2 B.]

EODEM millesimo et die. capta fuit pars inter .XL. quod Thomas
 10 Çeno de contrata Sancti Martini⁽³⁾ condempnetur in libris
 centum, nec possit unquam esse mercator canippi nec ipsum la-
 borare nec laborari facere, et canippi conburantur in Rivoalto, et
 hoc quia fecit laborare et mesclare reffudium canippi cum bono
 canipo et consensit et fuit presens quando tachi fussorum fuerunt
 extrati ne reffudium cognosceretur a bono canipo et fuerunt inde
 15 comissa duo canippa malla pro bonis; et insuper dicatur et excla-
 metur dicta causa in scalis Rivoalti.

30 maggio 1324.

La Quarantia de-
 libera che il fila-
 canape Tommaso
 Zeno sia condan-
 nato alla multa di
 lire cento, al ban-
 do dall'Arte e alla
 perdita della merce
 per aver fatto lavo-
 rare canape buono
 con canape scar-
 tato.

Nota quod die eodem proclamata fuit dicta pars in scalis
 Rivoalti.

31.

[Avogaria, *Raspe*, I, fasc. 1^o, c. 11 A.]

EODEM millesimo, die .vii. novembris. cum Leonardus Çeno,
 20 dictus Todesco, Sancti Martini, dixerit magnas vilanias do-
 minis de la Tana ad canipum⁽⁴⁾ et minatus fuerit eis exercen-

7 novembre 1324.

La Quarantia de-
 libera che sia con-
 dannato alla multa
 di lire cento il fi-
 lacanape Leonardo

5. Nel margine si legge la nota seguente, con scrittura eguale a quella del testo:
 solvit dictus Almerigus dictas libras .xxv. 8. Cioè quello del documento n. 29 che nel
 medesimo registro precede il 30. 17. La nota mostra nel registro la stessa scrittura ed
 inchiostro del documento che la precede. 18. Nel margine si legge senza diversità di
 scrittura da quella del testo: solvit dictus Thomas dictas libras .c. 21. Cioè .MIII^cXXIII.
 data di un documento precedente del registro.

(1) « tacos » sembra fosse un con-
 trassegno aggiunto ai fusi di canape
 scartato per distinguerli da quelli di
 canape buono; cf. il doc. n. 30.

(2) Cf. capitolaro dei filacanape, ca-
 pitolo 1, p. 96, e capitolo XVIII, p. 104.

(3) Parrocchia nel sestiere di Ca-
 stello.

(4) Circa la Tana, che era officina
 dell'Arsenale ed emporio del canape,
 cf. GALLICIELLI, op. cit. I, 150, 151 e
 TASSINI, op. cit. p. 717 sgg.

Zeno per aver of-
feso gli ufficiali al
canape e per aver
percosso un uomo
dell'Arte.

tibus suum officium, et eciam quia verberavit ser Franciscum magistrum protum ad la Tana quia dixerat et fecerat suum officium de certa quantitate canipi balneati, subuiti⁽¹⁾ et fragidi quam ipse portari fecerat ad la Tana, et percuserit dictum magistrum in facie cum pugno ita quod fecit sibi unum bugnum⁽²⁾ super 5 oculum, et placitato negocio in consilio de .XL. per dominos advocatores: capta fuit pars in dicto consilio quod dictus Leonardus condempnetur in libris .c. dicta occasione.

8. *Segue colla stessa scrittura del testo solvit, e nel margine, ma con inchiostro più chiaro: solvit dictam condempnationem.*

(1) « subuiti », cioè « subbulliti », vale a dire « canape guasto per fermentazione ».

(2) « bugnum » significa probabilmente l'enfiagione prodotta da un colpo; cf. BOERIO, op. cit. s. v. bugna.

AVVERTENZA.

Nelle rubriche dei primi quattordici volumi, ora perduti, dei registri *Misti* del Senato si leggono i seguenti passi circa l'Arte dei filacanape, pubblicati dal GIOMO nell'*Archivio Veneto*, XXVII, 389.

Canapi officiales.

LIB. XI. Fiat unus tertius officialis ad canapum ut sartia fiant meliora, 80. Approbentur, et alie conditiones multe sunt posite ipsis officialibus, 80. Nota quod ordines officii capti sunt in 19 libro de .XL. ad cartas * *, et ibi eliguntur: et in libris maioris consilii, in *Piloso* et in *Magno*, sunt plura.

LIB. XII. Officiales canapi probati fuerunt, 90.

LIB. XIII. Officiales canapi probati fuerunt, 93.

Il numero arabico indica la carta del corrispondente registro perduto. Il libro undecimo conteneva gli atti del Senato dal maggio 1328 al marzo 1329, il dodicesimo dal marzo 1329 al marzo 1330, il tredicesimo dal marzo 1330 al marzo 1331. Cf. *Archivio Veneto*, XVII, 129, nota 2.

V.

ARTE DEGLI OREFICI.

I.

[Minor Consiglio, *Liber Plegiorum*, c. 17 A.]

5 **D**IE .VIII. intrante octubri, in presentia Andree Mariglioni,
Iacobi de Molino et Dominici Delfini consiliariorum domini
ducis ⁽¹⁾, Vitalis Natalis de confinio Sancti Cassiani ⁽²⁾ convenit
et promisit domino duci ad partem comunis Venecie, sub pena
librarum .CCCL. venecialium, quod ita faciet quod dominus im-
10 perator Romanorum ⁽³⁾ vel camarlengus eius aut ille qui loco est
camarlengi, per litteras patentes vel publicum instrumentum quod
vel quas consignabit domino duci in adventu ipsius Vitalis de
Appulia ⁽⁴⁾ vel tardius in sanctum Michaellem proximum, clamabit
se contentum et soluctum esse de omnibus illis rebus seu çogis
15 quas comendaverat vel dederat Marino Natali fratri ipsius Vitalis
causa unius çoge faciende, ita quod receptis litteris illis a domino
duce, vel instrumento publico, ut dictum est, statim absolutus sit
idem Vitalis de obligatione vel promissione suprascripta, et si ita
ut dictum est non fecerit, si aliquod dampnum domino duci vel
20 comuni Venecie inde eveniret, predictas libras .CCCL. sibi pro-
misit soluturum, et pro hoc adtendendo obligavit eidem domino
duci ad partem comunis Venecie omnia sua bona pignori ubique ⁽⁵⁾.

9 ottobre 1225.

Vitale Nadal si obbliga verso lo Stato veneziano di ottenere al più tardi pel 29 settembre 1226 che l'imperatore Federigo II dichiari di non dover più nulla pretendere per gli oggetti preziosi da lui affidati a Marino Nadal, fratello di Vitale, per la lavorazione di una corona.

22. Il documento è stato cancellato nel *Liber Plegiorum*, certamente dopochè quel negozio venne condotto a termine, cioè dopochè Vitale Nadal fu sciolto dal suo obbligo verso lo Stato.

(1) Pietro Ziani.

(2) Parrocchia nel sestiere di S. Polo.

(3) Federico II.

(4) Il documento dimostra che Vitale Nadal doveva partire per la Puglia e consegnare a Federico II la co-

rona commessa. Un documento del *Liber Pleg.* a c. 71 A in data 16 dicembre 1226 ci dimostra che Vitale Nadal stava allora di nuovo a Venezia.

(5) Il documento fu pubblicato in parte e non molto esattamente dal

2.

[Maggior Consiglio, *Liber Çaneta*, c. 72 B.]

26 marzo 1290.

Il Maggior Consiglio delibera alcune disposizioni circa l'importazione delle perle nello Stato veneziano.

DIE .XXVI. marcii. capta fuit pars quod perle ab uno carato inferius non possint conduci Venecias per terram ab aliqua parte per aliquem nec per mare per forinsecos a kallendis madii 5 primo venturi in antea usque ad duos annos, sub pena perdendi quartum, salvo si contingeret quod aliquis venetus conducendo perlas per mare Venecias, caperet portum in aliqua parte et postmodum veniret per terram Venecias; si hoc erit manifestum, non incurrat propter hoc aliquam penam. et non possint ponderari 10 perle in Veneciis a tribus unçiis superius nisi per extimatores auri⁽¹⁾. et addatur in capitulari illorum qui sunt super mercationibus de Levante quod debeant inquirere predicta et exigere dictam penam quarti a contrafacientibus, et habeant propter hoc medietatem dicte 15 pene et reliqua medietas sit accusatoris si per eius acusationem veritas cognoscetur. et hoc stridetur publice in Sancto Marco et super scalis Rivoalti. salvo quod qui misset perlas ad aliquem locum per terram vel mitteret de cetero et eas non venderet, ibi possit eas reducere Venecias cum hac conditione, quod ille qui misset perlas, faciat infra .xv. dies eas scribi, et qui mitteret 20 de cetero, faciat eas scribi antequam eas mittat. et extimatores auri teneantur scribere ipsas perlas quandocumque fuerint requisiti.

16. *Çaneta a cognoscetur aggiunge teneatur ma col segno di espunzione.* 22. *La deliberazione è stata cancellata nel Liber Çaneta. Vi segue: Ego Iohannes Belligno mea manu subscripsi; mancano le altre firme, tra le quali quella del notaro.*

FOUCARD, op. cit. p. 30. Cf. anche PREDELLI *Il Liber Communis* &c. p. 86, n. 333. Il secondo posto nella serie spetterebbe ad un documento in data 2 maggio 1299 che ho pubblicato tra gli atti del Governo veneziano circa l'Arte dei sarti, perchè principalmente riguarda quel sodalizio; cf. p. 189 sg. doc. n. 3.

(1) Circa questi ufficiali poche notizie si ritrovano nelle opere a stampa; ma possono essere consultate con utilità le parti del *Liber Communis secundus* a cc. 152 A, B, del *Liber Cerberus* (Avogaria) a c. 80 A e del *Liber Magnus* (Avogaria) a c. 58 A; essi appaiono in questi documenti sino dal 26 giugno 1266.

3.

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 9 A.]

ITEM, quod de cetero nullus aurifex possit tenere stacionem, nec
 vendere nec vendi facere, nec emere nec emi facere aliquod
 5 laborerium auri nec argenti alibi quam in insula Rivoalti; et quicumque
 contrafecerit, cadat in penam librarum .xxx. pro quolibet
 et pro qualibet vice; et quicumque accusaverit, si per eius accusationem
 veritas habebitur, habeat tercium, tercium comune et
 tercium habeat scolla aurificum. et hoc publice stridari debeat,
 10 et quilibet aurificum teneatur ad predicta a .xv. diebus in ante
 post stridacionem. et hoc addatur in capitulari iusticiariorum
 veterum quod predicta observent et faciant observari. et si consilium
 vel capitulare, et cetera ⁽¹⁾.

5 luglio 1315.

Il Maggior Consiglio delibera che le botteghe degli orefici sieno soltanto a Rialto.

4.

15 [Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 16 A.]

ITEM. cum die .v. iulii proxime preteriti captum fuerit in maiori
 I consilio ⁽²⁾ «quod nullus aurifex posset tenere stacionem, nec
 «vendere nec vendi facere, nec emere nec emi facere aliquod la-
 «borerium auri vel argenti alibi quam in insula Rivoalti sub pena
 20 «librarum .xxx. pro quolibet et qualibet vice», et cetera ut in parte
 continetur, et hoc sit nimis grave, immo importabile pauperibus

9 settembre 1315.

Il Maggior Consiglio delibera che sia corretta la parte del 5 luglio 1315 affinché gli orefici possano vendere anche fuori di Rialto gli oggetti d'oro e d'argento.

3. Manca la data; vi supplisce die .v. iulii data del documento precedente nel registro.
 5. in manca nel cod., ma per ommissione materiale dello scrivano, perchè è richiesto dal
 senso e leggesi nel riassunto di questa parte dato dal doc. n. 4. 13. La deliberazione
 è stata cancellata. Vi segue: Ego Nicolò Arimodo mea manu subscripsi. Ego Franciscus
 Dandulo mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro mea manu subscripsi. Ego Iustinianus
 Iustiniano mea manu subscripsi. Ego Henricus Michael mea manu subscripsi. Ego
 Iohanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascriptum consilium
 cancelavi. 16. Manca la data; vi supplisce die .viii. septenbris (sic) data del documento
 precedente nel registro.

(1) Cf. la mia cit. dissertaz. p. 142.

(2) È il doc. n. 3.

hominibus dicte artis: capta fuit pars quod dictum consilium con-
 rigatur in tantum quod dicti aurifices possint laborerium auri et
 argenti quod fecerint et laboraverint, extra insulam Rivoalti ven-
 dere ubicumque et quandocumque voluerint. et si consilium, et
 cetera ⁽¹⁾.

5

5.

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 62 A.]

28 settembre 1316.

Il Maggior Consiglio, a proposito di un'ordinanza della Giustizia Vecchia all'Arte degli orefici, delibera che nessuno a Venezia nè compri nè venda oro o argento se non al peso di marca.

CUM nuper fuerit aurificibus stabilitus ordo per iusticiarios ve-
 teres quod nullus eorum auderet vel presumeret aliquo modo
 vel ingenio per se vel per alios uti aliquo alio pondere quam de 10
 marcha et karatis et pessellis ad marcham respondendo in emendo
 vel vendendo aurum vel argentum laboratum vel non laboratum
 nec etiam in tollendo pro laborare, sub certa pena; et quod non
 auderent habere vel tenere in domo vel stacione aliquod aliud
 pondus quam de marcha sub certa pena, et hoc ne fraus commit- 15
 teretur vel posset committi per eosdem propter diversitatem pon-
 derum quibus utebantur ⁽²⁾: capta fuit pars quod addatur ordini su-
 pradicto quod nec eciam aliquis venetus vel forensis a modo
 audeat vel presumat per se vel per alios aliquo modo vel ingenio
 ponderare sive aliquo uti pondere quam de marcha in emendo 20
 vel vendendo aurum vel argentum laboratum vel non laboratum
 nec monetas auri vel argenti, sive aurum vel argentum tenentes,
 atque eciam aurum vel argentum quam in folio quam etiam
 filatum, sub pena librarum .xxx. soldorum .xii. ÷., exceptatis tantum
 ponderibus omnibus nostri comunis ⁽³⁾.

25

5. *La deliberazione è stata cancellata. Vi segue: Ego Iohannes Nicholaus Rubeus*
mea manu subscripsi. Ego Franciscus Contareno mea manu subscripsi. Ego Iohannes
Vido, notarius curie, suprascriptum consilium de mandato suprascriptorum dominorum ad
hoc constitutorum cancellavi in 1377, die quinto maii. 8. Manca la data; vi supplisce
die .xxviii. septenbris data del documento precedente in quel registro. 9. Il cod. corregge
senza variazione di scrittura e d'inchiostro auderet su audeat 23. quam in] Così il cod.

(1) Cf. la mia cit. dissertaz. p. 143.

(2) Il capitolare degli orefici, benchè giunga colle sue ordinanze al

30 marzo 1324, non contiene quella alla quale accenna il doc. n. 5.

(3) Cf. la mia cit. dissertaz. p. 146.

6.

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 127 B.]

MCCCXVII., die .XXIII. novembris. cum in stacione Nigri aurificis remansisset uno sero apud solos⁽¹⁾ aliquantulum
 5 ignis de quo nullus de dicta stacione pependit⁽²⁾, qui ignis inventus fuit ardere in solis fucine per custodes Rivoalti et per ipsos custodes aperta fuit stacio et ignis extinctus et tres spate accepte, quas quidam Federicus aurifex Sancti Antolini⁽³⁾, qui in ipsa stacione laborabat, deposuerat ad salvandum, que erant quorumdam nobilium, et dictus Federicus fuerit, predicto igne sic
 10 reperto, condempnatus in soldos .c. per officiales de Rivoalto⁽⁴⁾, pro qua condempnacione retinent sibi pro pignore dictas spatas: capta fuit pars quod fiat gratia dicto Federico, quia non erat patronus dicte stacionis, immo dictus Niger aurifex, cuius laborator erat,
 15 quod absolvatur⁽⁵⁾ a dicta pena soldorum .c. et quod spate sibi restituantur, cum dicti officiales dicant et laudant quod per nos fiat sibi dicta gratia.

24 novembre 1317.

Il Maggior Consiglio delibera che sia fatta grazia a Federico orefice condannato dagli ufficiali di Rialto per aver tenuto di sera fuoco acceso nella bottega di Negro orefice.

7.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 140 B.]

20 CAPTA. quod fiat gratia Gaiardo aurifici qui dicitur incurrisse penam librarum .xxx. apud iusticiarios veteres occasione

14 dicembre 1320.

Il Maggior Consiglio delibera la grazia a favore di

12. qua] *Cod. quo* 16. laudant] *Così il cod.* 17. *La deliberazione è stata cancellata nel Liber Clincus; dopo altre due parti, pure cancellate, vi segue: Ego Nicolò Arimodo mea manu subscripsi. Ego Franciscus Dandulo mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro mea manu subscripsi. Ego Iustinianus Iustiniano mea manu subscripsi. Ego Henricus Michael mea manu subscripsi. Ego Iohanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascripta tria consilia cancelavi.* 20. *Manca la data; vi supplisce die .XIII. decembris di un documento precedente del registro.*

(1) DU-CANGE, op. cit. s. v. sol, la spiega: « stilus ferreus unde solet excuti ignis de silice ».

(2) « pependit » qui significa pensò, s' accorse.

(3) Parrocchia nel sestiere di Castello.

(4) Circa il divieto degli ufficiali di Rialto e la pena di cento soldi ai contravventori cf. in quest' Append. doc. n. 6 dell'Arte dei sarti, pp. 194-95.

(5) Cioè Federico, e « quod absolvatur » dipende da « quod fiat gratia dicto Federico ».

Gaiardo orefice condannato dalla Giustizia Vecchia per aver comperato una cintura d'argento fuori di Rialto.

unius cingli de argento quem emit, quem viderat extra Rivum altum, ut dictum fuit, quod absolvatur a medietate dicte pene et a resto absolvatur⁽¹⁾.

8.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 222 B.]

5

15 agosto 1323.

Il Maggior Consiglio delibera la grazia a favore di Giovanni orefice condannato dai capitani delle poste per esportazione abusiva di alcuni oggetti, tra i quali alcune cinture d'argento.

CAPTA. quod fiat gratia Nicolao aurifici filio Iohannis aurificis quod absolvatur a soldis decem grossorum in quibus capitanei postarum⁽²⁾ ipsum habent pro caduto, eo quod centuras eius argenteas et alia sua iocalia portabat ad nundinas Tarvisii sine buleta.

10

9.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 3 B.]

31 maggio 1324.

Il Maggior Consiglio delibera la grazia a favore di Benedetto Pagano e Francesco Quintavalle orefici ai quali erano state sequestrate dai fanti dei capitani delle poste alcune cinture d'argento e una corona.

CAPTA. quod fiat gratia Benedicto Pagano et Francisco Quintavalle aurificibus quod sibi restituantur alique centure argenti et una zoia quas, quia mittebant Raguxium, pueri capitaneorum postarum acceperunt.

15

10.

[Grazie, *Liber tertius*, c. 51 A.]3 giugno 1330,
21 febbraio (1331?)

La Quarantia, previo parere della Giustizia Vecchia,

DIE terciò iunii. quod fiat gratia Nani aurifici condepnato per iusticiarios veteres in libris .xxx. et soldis .xii÷.⁽³⁾ pro eo quod emit extra Rivoaltum tantum argentum quod sibi constitit par-

20

6. Manca la data; vi supplisce die .xv. augusti di un documento precedente del registro. 13. Manca la data: vi supplisce die ultimo maii del documento precedente del registro. 19. A destra sopra il documento leggesi iusticiarii veteres e nel margine capta in 40, 21 februarii

(1) La contravvenzione di Gaiardo fu contro un'ordinanza della Giustizia Vecchia, a noi non pervenuta, ma determinata dalla deliberazione del Maggior Consiglio in data 5 luglio 1315. Cf. p. 259, doc. n. 3. Questa anche comminava la multa di trenta lire, che doveva essere una delle più gravi; infatti il massimo della pena per le contravvenzioni era di 30 lire e soldi 12 1/2. La parola

« resto » forse accenna alla perdita della merce sequestrata; in questo caso della cintura d'argento. Ma la deliberazione del 5 luglio 1315 ricorda soltanto la multa di lire trenta.

(2) Questi ufficiali presiedevano agli appostamenti delle barche di guardia alla laguna, ai fiumi ed ai porti; cf. ROMANIN, op. cit. II, 377.

(3) Veramente la multa per quella colpa era di lire trenta; cf. il doc. n. 3.

vos .XL. de quo lucratus fuit parvos .III., ignorante consilio⁽¹⁾, quod⁽²⁾ a dicta condepnatione libere absolvatur. et iusticiarii dicunt quod verum dicit, nec sibi videtur quod sit dignus pena, conditione negotii considerata; sed per formam sui capitularis⁽³⁾ nil
5 possunt dicere nisi quod solvatur⁽⁴⁾.

delibera la grazia a favore di Giovanni orefice condannato da quell'ufficio per aver comprato una certa quantità d'argento fuori di Rialto.

(1) Cioè la deliberazione presa dal Maggior Consiglio il 5 luglio 1315, doc. n. 3.

(2) La proposizione « quod - absolvatur » dipende da « quod fiat gratia « Nani aurifici ».

(3) Il capitolare degli orefici non comprende un'ordinanza corrispondente alla deliberazione del 5 luglio

1315; e però « sui capitularis » significa il capitolare dei giustizieri vecchi il quale a noi non è pervenuto che in una forma molto posteriore ai secoli XIII e XIV.

(4) Cioè che si paghi la multa alla quale l'orefice era stato condannato. Quanto al significato delle due date del documento cf. p. 211, nota 2.

VI.

ARTE DEI RIVENDITORI DI ROBA VECCHIA.

I.

[Grazie, *Liber secundus*, c. 64 A.]

5 I TEM, pro faciendo gratiam None a frixetis veteribus, uxori Nicolai Dandolo Sancti Luce⁽¹⁾, de absolvendo eam a pena librarum .L. in quam dicitur incurrisse eo quod ivit per terram Veneciarum frixetos veteres emendo contra preceptum ei factum per iusticiarios veteres ne faceret predicta sub pena librarum .L.

5 febbraio 1305,
1304 m. v.

Il doge e i suoi consiglieri vogliono radunarsi presso la Quarantia per proporvi la grazia a favore di Nona, moglie di Nicolò Dandolo, rivenditrice di fregi vecchi, condannata dalla Giustizia Vecchia.

10

2.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 86 A.]

I TEM, quod fiat gratia None a frixetis veteribus Sancti Luce de absolvendo eam a pena librarum .L. in quam dicitur incurrisse eo quod ivit per terram Veneciarum emendo frixetos contra
15 precepta ei facta per iusticiarios veteres ne faceret predicta sub pena librarum .L.

29 maggio 1305.

Il Maggior Consiglio delibera la grazia a favore di Nona, moglie di Nicolò Dandolo, rivenditrice di fregi vecchi, condannata dalla Giustizia Vecchia.

5. Manca la data nel registro; vi supplisce die .v. februarii che si legge in capo a c. 63 B. Innanzi a pro faciendo si sottintende volumus esse inter .XL. 7. incurrisse] Così il cod. 12. Manca la data in Magnus M. C.; vi supplisce die .xxviii. madii del documento precedente in quel registro. 16. La deliberazione è stata cancellata in Magnus M. C. Vi segue: Ego Andreas Geno consiliarius mea manu subscripsi. Ego Nicholas Superancio consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marcus Siboto de mandato eorum predictum consilium cancellavi.

(1) Parrocchia nel sestiere di San Marco.



VII.

ARTE DEI MEDICI.

I.

[Maggior Consiglio, *Liber Comunis primus*, c. 106 A; *Liber Fractus*, c. 128 A.]

5 De magistro Iohanne Saraceno physico.

MILLESIMO ducentesimo quinquagesimo octavo, indictione prima,
die penultimo mensis aprilis. capta fuit pars per dominum
ducem et omnes sex consiliarios et .xxx. de .XL. et per maiorem
partem maioris consilii quod magister Iohannes Saracenus phy-
10 sicus, in confinio Sancti Bartholomei⁽¹⁾ nunc habitator, sit de
cetero venetus in Veneciis et ubique et pro veneto habeatur.

29 aprile 1258.

La Signoria, poi i Quaranta e infine il Maggior Consiglio deliberano che sia accordata la cittadinanza « de intus » e « de foris » al medico Giovanni Saraceno.

2.

[Maggior Consiglio, *Liber Comunis primus*, c. 109 A; *Liber Fractus*, c. 131 A.]

De medico de Minervis⁽²⁾.

15 MILLESIMO ducentesimo sexagesimo nono, indictione .XII., die
tercio exeunte marcio. cum poneretur pars de medico⁽³⁾ de
Minervis, qui debet stare in Veneciis cum salario librarum .C. in
anno, de revocare dictum consilium ita quod non haberet plus
salarium, vel stare firmi: capta fuit pars de stare firmi ut per

29 marzo 1269.

Il Maggior Consiglio delibera che sia mantenuto lo stipendio annuo già fissato ad un medico « de Minervis » del comune.

5. Saraceno] o saraceno? e così al r. 9.
munis primus sallarium

17. *Comunis primus* sallario

19. *Co-*

(1) Parrocchia nel sestiere di San Marco.

(2) Molti luoghi in Italia avevano quel nome; p. e. *Mon. Germ. hist. Script.* VII, 622, r. 9: « in Minervio » (Minervino di Puglia); *ibid.* XII, 390, v. 559: « Minerbia » (Manerbio nel Bresciano o Minerbio presso Legnago); *ibid.*

XXI, 194, r. 14: « Capud Minerve » (Punta di Campanella presso Sorrento); inoltre un Minerbio si trova al NE. di Bologna.

(3) Era il termine generico che designava tanto i medici propriamente detti « physici » quanto i chirurghi, « cyrogici ».

aliud consilium fuerat ordinatum. et erat homines in consilio .CLX.; fuerunt .CXXVI. de stare firmi, de revocare .XXVIII. et non sinceri .XXIII.⁽¹⁾.

3.

[Maggior Consiglio, *Liber Communis primus*, c. 112 B; *Liber Fractus*, c. 134 B.] 5

Pro medico de Minerve.

2 ottobre 1271.

Il Maggior Consiglio delibera che un medico « de Minervis » del comune continui ad avere il suo solito stipendio annuo, ma a nuove condizioni specificate.

MILLESIMO ducentesimo septuagesimo primo, indictione .XV., die secundo mensis octubris. fuit capta pars quod medicus de Minervis⁽²⁾ stare debeat in Veneciis ad salarium librarum .c. per annum sicut stabat, cum conditione quod ipse vel filius eius Prophyliasius continue stare debeant in Veneciis; et si occurrerit necessitas per quam videatur quod debeat requiri patria, quod venire teneatur quandocumque fuerit requisitus per dominum ducem. 10

4.

[Maggior Consiglio, *Liber Communis primus*, c. 113 B; *Liber Fractus*, c. 135 B.] 15

Pro magistro Çanibonino medico.

20 febbraio 1272,
1271 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che sia accordata la cittadinanza « de intus » e « de foris » al medico Zambonino.

MILLESIMO ducentesimo septuagesimo primo, indictione .XV., die .X. exeunte februario. capta fuit pars quod magister Çanboninus medicus de cetero sit venetus in Veneciis et ubique.

1. erat] Così i due codd.; singolare in funzione di plurale per influsso del dialetto.
3. Il documento è stato cancellato in *Fractus*. Vi segue: Ego Thomas Viadro mea manu subscripsi. Ego Marinus Mauroceno mea manu subscripsi. Ego Rubertus Teupulo mea manu subscripsi. Ego Iacobus Pollani mea manu subscripsi. Ego Petrus, ducatus Venetiarum scriba, de mandato dictorum dominorum suprascriptum consilium cancellavi. 9. *Communis primus* sallarium 10-11. *Fractus* Pphiliusius 11. *Fractus* occurrerit 13. Il documento è stato cancellato in *Fractus*. Vi segue: Ego Thomas Viadro mea manu subscripsi. Ego Marinus Mauroceno mea manu subscripsi. Ego Iacobus Barozi mea manu subscripsi. Ego Rubertus Teupulo mea manu subscripsi. Ego Iacobus Polani mea manu subscripsi. Ego Petrus, ducatus Venetiarum scriba, de mandato dictorum dominorum dictum consilium cancelavi. 16. *Fractus* Çanbonino 19. *Fractus* Çaniboninus

(1) Apparentemente le notizie sono contraddittorie, perchè i voti dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti ammontano a centosettantanove, laddove sono indicati soltanto cento e sessanta presenti; è probabile che prima della votazione sieno intervenuti all'adunanza altri diciannove consiglieri.
(2) Cf. doc. n. 2.

5.

[Maggior Consiglio, *Liber Comunis primus*, c. 114 A; *Liber Fractus*, c. 136 A.]

De Aycardo medico.

5 MILLESIMO ducentesimo septuagesimo secundo, indictione .XV.,
die .VIII. intrante iunio. pars capta fuit quod Aycardus,
medicus de plagis, possit et debeat stare in Veneciis ad salarium
librarum .c. per annum secundum quod per consilium est ordi-
natum et erat de fratre suo Iacobo⁽¹⁾.

9 giugno 1272.

Il Maggior Consiglio delibera che il chirurgo Aicardo sia preso allo stipendio del comune, come era stato già deliberato per il fratello di lui, Giacomo.

6.

10 [Maggior Consiglio, *Liber Comunis primus*, c. 118 A; *Liber Fractus*, c. 140 A.]

De magistro Helya medico.

MILLESIMO ducentesimo septuagesimo quinto, indictione quarta,
15 die .VI. exeunte februario. fuit capta pars quod magister
Helyas, medicus qui fuit de Ferraria⁽²⁾, possit venire ad habitandum
Venecias cum suis rebus quibuscumque voluerit, non obstantibus

24 febbraio 1276,
1275 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Elia di Ferrara possa venire liberamente a Venezia per abitarvi.

3. *Comunis primus* dopo medico aggiunge et * * 6. *Comunis primus* salarium
8. Il documento è stato cancellato nei due registri. In *Comunis primus* vi segue: Ego
Iohannes Magno, notarius dominorum .XL., de mandato dominorum capitum (cioè dei tre capi
della Quarantia) istum consilium secundum quod in autentico reperi, cancellavi. In *Fractus*
vi segue: Ego Marcus Regini mea manu subscripsi. Ego Petrus Baseglo mea manu subscripsi.
Ego Gusmerius de Madonio, ducatus Veneciarum scriba, de mandato dictorum dominorum
suprascriptum consilium cancellavi.

(1) Manca nei registri la deliberazione circa Iacopo qui accennata. Un Iacopo medico è anche ricordato in una deliberazione del Maggior Consiglio in data 5 gennaio 1276, 1275 m. v., che si legge in *Comunis primus* a c. 118 A ed in *Fractus* a c. 140 A. Non è stata pubblicata in questa serie, perchè si riferisce soltanto a negozi privati di Iacopo e non alle relazioni del medesimo coll'Arte o collo Stato.

(2) Il CECCHETTI nel suo opuscolo *Per la storia della medicina in Venezia*,

spigolature d'archivio, Venezia, Naratovich, 1886, p. 18 sg., pubblicò dall'archivio dei procuratori di S. Marco de ultra, busta 180, n. 8, una parte del testamento di Elia in data 2 giugno 1326, la quale contiene un elenco di manoscritti posseduti da quel medico e segnati anche dal medesimo col prezzo di stima, e una nota dei pochi che furono venduti il 23 giugno 1327. Fra i compratori si notano i medici maestro Simone da Ferrara e maestro Ravagnino, più volte ricordati in questi documenti.

represaliis factis vel faciendis, ita quod per eos vel per alios pro eis qui eas represalias habent, impediri non possit ipse magister vel bona eius in veniendo, stando vel reddeundo. et si consilium est contra, sit revocatum quantum in hoc. et tractetur et habeatur per comune Veneciarum tamquam habitator Veneciarum, sicut tractantur et habentur alii habitatores Veneciarum.

7.

[Maggior Consiglio, *Liber Communis secundus*, c. 103 A;
Liber Communis primus (copia), c. 84 A; Avogaria, *Liber Bifrons*, c. 51 B.]

Quod nullus audeat medicare in cyrogia, nisi prius iuret iusticiariis.

29 aprile 1281.

Il Maggior Consiglio delibera che nessun chirurgo possa esercitare l'Arte senza averne prima giurato il capitolare alla Giustizia Vecchia e stabilisce gli obblighi dei detti chirurghi verso i Cinque alla pace e i signori di Notte nelle denunzie dei feriti.

MILLESIMO ducentesimo octuagesimo primo, indictione nona, die penultimo aprilis. fuit capta pars quod de cetero aliquis non audeat nec debeat medicare de plagis nisi primo fecerit sacramentum iusticiariis de Veneciis, in pena librarum .xxv. pro quolibet, et si non posset eas solvere, debeat stare in camera dum predictae libre .xxv. fuerint persolue. et si quis accusaverit aliquem contrafacientem, habeat medietatem dicte pene. et teneantur isti medici dicere et manifestare quinque de pace percussum quem habuerit in cura, infra duos dies; et si eis videbitur quod predictus percussus staret pro illa percussione in periculo mortis, teneantur manifestare dominis de nocte quam citius poterunt⁽¹⁾,

6. Il documento è stato cancellato in *Fractus*. Vi segue: Ego Petrus Gradonico mea manu subscripsi. Ego Franzisscus Fuscarini mea manu subscripsi. Ego Paulus Mudazo mea manu subscripsi. Ego Nicolaus Quirino mea manu subscripsi. Ego Raphaynus de Carresinis, notarius curie, suprascriptum consilium de mandato prescriptorum dominorum ad hoc constitutorum cancellavi 1349, 22 februarii. 10. *Communis secundus e Communis primus (copia)* premettono al documento il numero .x., perchè tale posto ad esso spetta nella serie dei Consilia pertinentia iusticiariis veteribus. *Bifrons* vi premette il n. 9. *Communis primus (copia)*, *Bifrons cyrogia* 11. *Bifrons iustitiariis* 13. *Bifrons pars capta fuit* 15. *Bifrons iustitiariis* 19. *Bifrons dopo dicere ha veritatem, ma col segno di espunzione.* 20. habuerit] Così i codd.; singolare in funzione di plurale. 22. *Bifrons citius*

(1) I signori di Notte giudicavano anche il chirurgo. Cf. i documenti nelle accuse di omicidio e nel processo veniva interrogato tra i testi di questa serie che ho tratto dal registro V dell'archivio di quegli ufficiali.

bona fide. et hoc bannum stridetur in scalis Rivoalti et in Sancto Marco si captum fuerit in maiori consilio. et infra tres dies postquam stridatum fuerit, supradicti medici teneantur iurare et in omni festo sancti Michaelis, vel per octo dies ultra ad plus. 5 et hoc addatur in capitulari iusticiariorum; qui iusticiarii teneantur dare in scriptis omnes qui iuraverint, quinque de pace usque ad tertium diem, facto eorum sacramento⁽¹⁾. et si consilium est contra, sit revocatum quantum in hoc⁽²⁾.

8.

10 [Maggior Consiglio, *Liber Luna*, c. 57 B.]

ITEM, quod concedatur licencia magistro Gerardo, medico comunis⁽³⁾, quod ipse possit ire ad quemdam nobilem Padue vulneratum.

8 aprile 1285.

Il Maggior Consiglio delibera che al chirurgo Gerardo sia concesso di recarsi a Padova per curarvi un nobile ferito.

9.

15 [Maggior Consiglio, *Liber Luna*, c. 71 B.]

ITEM, quod magistro Iohannino de Fegio, medico in fisica, debeant dari libre .D. ad parvos in anno pro salario et soldi .xx.

29 settembre 1285.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Giovan-

1. *Comunis primus (copia) banum* 5. *Bifrons iustitiariorum quod Comunis secundus iustitiarum (sic)* 11. *Manca la data; vi supplisce die .viii. aprilis data di un documento precedente nel registro.* 13. *Cod. ulneratum La deliberazione è stata cancellata nel Liber Luna; vi segue: Ego Marcus Regini mea manu subscripsi. Ego Petrus Baseglo mea manu subscripsi. Ego Gusmerius de Madonio, ducatus Veneciarum scriba, de mandato dictorum dominorum suprascripta quatuor consilia cancellavi (cioè questo e altri tre della c. 57 B).* 16. *Manca la data; vi supplisce die .xxviii. septembris data di un documento precedente nel registro. Nel margine laterale si legge la nota expiratum*

(1) Non si conservano questi elenchi nell'archivio dei Cinque alla pace.

(2) Cf. la mia cit. dissertaz. a p. 98. Il documento fu pubblicato anche dall'ALVISI, op. cit. p. 489, ma con questa indicazione molto strana: « ex libro intitolato Cerirus « esistente in officio advocariae comunis ad f. 51B (perduto dall'incendio) »; evidentemente l'Alvisi ha confuso quel registro, che ha giudicato perduto, col *Bifrons*!

(3) Un chirurgo Gerardo è ricordato anche nei docc. nn. 13, 17, 20, 22, 24. Era di Candia e nel 1296 (cf. doc. n. 31) fu preso agli stipendi del comune di Venezia, ma non so se la frase « medico comunis » qui significhi soltanto che egli risiedeva nel comune, perchè poteva essere stato al servizio dello Stato anche prima e poi ripreso nel 1296; credo anzi che quest'ultima interpretazione sia la vera, altrimenti non mi saprei

nino « de Fegio » sia preso agli stipendi del comune a condizioni specificate.

grossorum pro domo, et ipse veniat ad habitandum et exercendum artem medicinalem in Veneciis; etiam debeat stare usque ad tres annos et non possit habere partem in statione ⁽¹⁾.

10.

[Maggior Consiglio, *Liber Çaneta*, c. 51 A.]

5

20 settembre 1288.

Il Maggior Consiglio delibera che Tommaso, medico, sia preso al servizio del comune con un determinato stipendio e coll'alloggio gratuito.

13 ottobre 1288.

ITEM, quod magistro Thome medico, de quo dicuntur plurima bona, debeant dari libre quatuor grossorum et fictus domus in anno pro salario ad voluntatem domini ducis et sui consilii; et ipse debeat stare Veneciis ad operandum officium medicine. et nota quod dictus magister Thomas fuit in Veneciis die .XIII. 10 octubris ⁽²⁾.

11.

[Signori di Notte, *Registro V, Processi*, cc. 8A-9A.]

1289, terza indizione (cioè dopo il 1^o marzo e innanzi al 1^o settembre).

Il chirurgo Pietro depone dinanzi ai signori di

ANNO Domini millesimo ducentesimo octuagesimo nono, terciè indicionis. isti sunt testes introducti de mandato domini 15 Petri Gradonici, Dei gratia incliti ducis Veneciarum, super facto mortis Antonii Vantarii de contrata Sancte Marie Formose ⁽³⁾, de

3. *La deliberazione è stata cancellata nel Liber Luna. Vi segue: Ego Thomas Viadro mea manu subscripsi. Ego Marinus Mauroceno mea manu subscripsi. Ego Iacobus Baroçi mea manu subscripsi. Ego Iacobus Polani mea manu subscripsi. Ego Petrus, ducatus Veneciarum scriba, de mandato dictorum dominorum suprascriptum consilium cancelavi. 6. Manca la data; vi supplisce die .xx. sēptembris data di un documento precedente nel registro. 11. La deliberazione è stata cancellata in Çaneta. Vi segue: Ego Petrus Basili (sic) mea manu subscripsi. Ego Marinus Georgio mea manu subscripsi. Ego Marco Cornario mea manu subscripsi. Ego Franciscus de Malonbris, notarius domini ducis, de mandato suprascriptorum dominorum predictum consilium cancellavi.*

spiegare la licenza a cui accenna questo documento. Più esattamente nel doc. n. 20 è designato « medicus vul-
« nerum », cioè chirurgo (cf. doc. n. 7, p. 270, r. 14: « medicare de plagis »), e tale doveva essere, perchè più volte dovette deporre su omicidi in processi di competenza dei signori di Notte.

(1) La « statio » era la stanza ove il medico riceveva i malati.

(2) La nota che fu aggiunta più tardi alla deliberazione, si riferisce al 13 ottobre 1288, giorno in cui il maestro Tommaso venne a Venezia.

(3) Parrocchia nel sestiere di Castello.

cuius morte accusati sunt Vitalis de Mugla et Andreolus eius filius qui nunc morabantur Veneciis in contrata Sancte Marie Formose.

Notte circa l'uccisione di Antonio Vantario.

.....
 Predicto millesimo ⁽¹⁾, indicione .III., die .VIII. augusti. magister Petrus, medicus vulnerum ⁽²⁾, dixit sacramento artis quo tenetur, quod ipse medicavit dictum Antonium qui erat percussus in fronte et fuit ictus de bastono vel maçia, et vixit circa dies .XXI. postquam fuit percussus, et obiit pro illo vulnere. post hec die .XXIII. septembris coram domino duce, presente dicto Vitali, dictus magister Petrus firmavit dictum suum sicut superius scriptum est.

9 agosto 1289.

23 settembre 1289.

12.

[Maggior Consiglio, *Liber Çaneta*, c. 69 B.]

ITEM, cum posita foret pars quod dominus dux et consilarii et capita de .XL. haberent libertatem expendendi libras .II^m. pro medicis et alia pars de libris .XL. grossorum, tertia de non et quarta de non sinceris: capta fuit de non.

4 febbraio 1290,
1289 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che la Signoria ed i capi dei Quaranta non possano spendere lire duemila di piccoli per lo stipendio dei medici del comune.

13.

[Signori di Notte, *Registro V, Processi*, cc. 12 A e 13 B.]

ANNO Domini millesimo ducentesimo nonagesimo, tercie indicionis. iste sunt testificationes introducti de mandato do-

1290, terza indizione (cioè dal 10 marzo al 10 settembre).

Il chirurgo Gerardo di Candia de-

2. nunc] *Così il cod. ma anche altrove per tunc Cf. p. 276, r. 26 e p. 279, r. 18.*
 14. *Manca la data; vi supplisce die .III. februarii del documento precedente nel registro.*
 17. *La deliberazione è stata cancellata in Çaneta. Vi segue: Ego Thomas Viadro mea manu subscripsi. Ego Marinus Mauroceno mea manu subscripsi. Ego Iacobus Baroçi mea manu subscripsi. Ego Iacobus Pollani mea manu subscripsi. Ego Petrus, ducatus Veneciarum scriba, de mandato dictorum dominorum suprascriptum consilium cancellavi. 21. introducti] *Così il cod.**

(1) La parte omessa del documento, come in tutti gli altri che ho tratto dal registro V dell'archivio dei signori di Notte, non si riferisce all'Arte dei medici.

(2) Un Pietro chirurgo è anche

ricordato nei docc. nn. 14, 19, 21. Secondo il doc. n. 7 le persone dell'Arte citate dinanzi al tribunale dei signori di Notte in questi processi, non erano medici propriamente detti, ma chirurghi.

pone dinanzi ai signori di Notte circa l'uccisione di Amigeto di S. Sofia.

mini Petri Gradonico Dei gratia incliti ducis Veneciarum super facto mortis Amigeti de clauderiis ⁽¹⁾, de contrata Sancte Sophye ⁽²⁾, de cuius morte accusatus est Marinus Lo Toso Sancte Sophye.

12 aprile 1290.

Die .XII. aprilis. magister Gerardus de Creta, medicus ⁽³⁾, dixit quod Amigetus de clauderiis, Sancte Sophye, percussus fuit uno ictu in spalis de retro et erat incassatus ⁽⁴⁾, de quo vulnere mortuus est. interrogatus si scit quis eum percussit, respondit: non.

14.

[Signori di Notte, *Registro V, Processi, c. 10A.*]

1290, terza indizione (cioè dal 1° marzo al 1° settembre).

Il chirurgo Pietro depone dinanzi ai signori di Notte circa l'uccisione di Crescenzo, cerchiaio di S. Samuele.

ANNO Domini millesimo ducentesimo nonagesimo, terciè indictionis. iste sunt testificaciones introducte de mandato domini Petri Gradonico Dei gratia incliti ducis Veneciarum super facto mortis Crescencii cerclarii Sancti Samuelis ⁽⁵⁾, de cuius morte accusatus fuit Marinus faber Sancti Iuliani ⁽⁶⁾.

20 aprile 1290.

Eo die. magister Petrus, medicus ⁽⁷⁾, medicavit dictum Crescencium qui erat percussus in fronte de uno lapide et habuit os fractum, et curavit ipsum diebus .XXII. ut sibi videtur. et obiit pro illo vulnere.

13-14. *Cod. ripete* de cuius morte accusatus 15. *Eo die]* Cioè die vigesimo aprilis, data di una deposizione precedente in quel processo.

(1) Le « clauderie » o « chiòvere » erano luoghi della città spaziosi e remoti nei quali i panni dopo la tintura si stendevano su telai muniti di uncinetti. Cf. CECCHETTI, *Le vesti*, p. 38. In origine forse erano campi chiusi per uso dei pascoli. Cf. GALICCIOLLI, op. cit. I, 105.

(2) Parrocchia nel sestiere di Cannareggio.

(3) Cioè « medicus vulnerum »; cf. docc. nn. 11, 16, 19, 20, 21.

(4) « incassatus » cioè « aveva avuto « una frattura nell'osso »; cf. DUCANGE, s. v. 2. incassare.

(5) Parrocchia nel sestiere di San Marco.

(6) Parrocchia nel sestiere di San Marco.

(7) V. nota 3.

15.

[Signori di Notte, *Registro V, Processi, c. 15 A.*]

ANNO Domini millesimo ducentesimo nonagesimo, indicione
 5 tercia. iste sunt testificaciones introducte de mandato do-
 mini Petri Gradonico Dei gratia incliti ducis Veneciarum super
 facto mortis Facini Çonelli de contrata Sancti Felicis⁽¹⁾, de cuius
 morte accusati fuerunt Antonius clericus Sancti Moysi et Bene-
 venutus de stateriis, de contrata Sancti Silvestri⁽²⁾.

1290, terza indi-
 zione (cioè dal
 1° marzo al 1° set-
 tembre).

Il chirurgo Gio-
 vanni depone di-
 nanzi ai signori di
 Notte circa l'uc-
 cisione di Facino
 Zonello di S. Fe-
 lice.

Die penultimo maii. magister Iohannes, medicus⁽³⁾, dixit sa-
 10 cramento artis quo tenetur, quod ipse vidit Çonellum predictum
 mortuum qui erat percussus in flanco dextero, et erat ictus pe-
 netrans ad interiora, de cultello, spata, vel spontone, ut sibi
 videtur. et unum ictum habebat in spallis, et in facie et in visu
 15 plures ictus habebat de bastono, maçia vel lapide. et erat mortuus
 dictus Çonellus quando ipsum vidit, et obiit pro dictis percussio-
 nibus, sicut fuit ei visum.

30 maggio 1290.
 c. 16 A

16.

[Signori di Notte, *Registro V, Processi, c. 18 B.*]

ANNO Domini millesimo ducentesimo nonagesimo, tercie in-
 20 dicionis. isti sunt testes introducti de mandato domini Petri
 Gradonici Dei gratia incliti ducis Veneciarum super facto mortis
 Marci Cumanelli casellarii de contrata Sancti Hermachore⁽⁴⁾, de
 cuius morte accusatus fuit Tarvisius, dictus Tosus, affinator ar-
 genti, de contrata Sancti Hermachore, de qua percussione obiit
 25 dictus Marcus.

1290, terza indi-
 zione (cioè dal
 1° marzo al 1° set-
 tembre).

I chirurghi Gian-
 nino da Treviso e
 Giovanni da Pia-
 cenza depongono
 dinanzi ai signori
 di Notte circa l'uc-
 cisione di Marco
 Cumanello di San-
 t'Ermacora.

(1) Parrocchia nel sestiere di Can-
 nareggio.

(2) Parrocchia nel sestiere di S. Polo.

(3) Cioè « medicus vulnerum ».

(4) Parrocchia nel sestiere di Can-
 nareggio.

9 giugno 1290.
c. 20 B

Die nono iunii. magister Çaninus de Tarvisio, medicus vulnerum, dixit sacramento artis quo tenetur, quod ipse medicavit Marcum Cumanello, cassellarium ⁽¹⁾, de contrata Sancti Hermachore, qui erat percussus super caput in latere sinistro in parte anteriori, occasione cuius vulneris obiit dictus Marcus et pro illo vulnere. 5

Eodem die. magister Iohannes de Placencia, medicus vulnerum, dixit sacramento artis quo tenetur, quod ipse medicavit predictum Marcum Cumanellum, casellarium, Sancti Hermachore, et occasione accidentium supervenientium dicto vulnere mortuus dictus Marcus. 10

.

17.

[Signori di Notte, *Registro V, Processi, c. 21 A.*]

30 luglio 1290.

Il chirurgo Gerardo da Candia depone dinanzi ai signori di Notte circa l'uccisione di Marino Moro di S. Giuliano.

ANNO Domini millesimo .CCLXXXX., indicione tercia, die .xxx. Iulii. isti sunt testes introducti de mandato domini Petri Gradonico Dei gratia incliti Veneciarum ducis super facto mortis 15
Marini Mauro filii naturalis Marci Mauro de contrata Sancti Iuliani, de cuius morte accusatus fuit Arientus qui fuit de Bononia, qui morabatur cum domino plebano da ca' Faletro.

.

31 luglio 1290.

Die lune ultimo iulii. magister Gerardus de Creta, medicus ⁽²⁾, iuramento artis dixit quod predictus Marinus Mauro mortuus est 20
ex predicto vulnere facto sibi in flanco.

.

18.

[Signori di Notte, *Registro V, Processi, c. 53 A.*]

I chirurghi Pietro da Ferrara e Damiano depongono dinanzi ai signori di Notte circa l'uccisione di Lombardino da Mantova.

ISTI sunt testes introducti de mandato domini Petri Gradonici 25
Dei gratia illustris ducis Veneciarum super morte Lombardini coreçarii, qui fuit de Mantua et nunc morabatur Veneciis in contrata Sancti Moysi, de cuius morte * *

.

7. *Cod. ripete* quod ipse 9. mortuus] *Così il cod. per* mortuus est

(1) Cioè dell'Arte dei « casseleri » o fabbricanti di casse per merci.

(2) Cioè « medicus vulnerum ».

Die .XIII. ianuarii. magister Petrus de Ferrara et Damianus, medici vulnerum, dixerunt sacramento artis quo tenentur, quod ipsi medicaverunt dictum Lombardinum qui erat percussus in capite et fuit ictus de uno maleo, qui vixit diebus viginti uno postquam fuit percussus, et obiit pro illo vulnere. interrogati si fuit percussus alibi quam in capite, responderunt quod non viderunt quod alibi foret percussus, nec in brachio nec in manu, et habuit solum unum ictum in capite.

.

13 gennaio 1291,
1290 m. v.
c. 55 B

19.

[Signori di Notte, *Registro V, Processi*, c. 33 A.]

ISTI sunt testes introducti super facto mortis Marci Çanchani filii condam Venerandi Sancte Crucis⁽¹⁾, de cuius morte accusatus est Bartholomeus Boccalinus, mastellarius, de contrata Sancti Apollenaris⁽²⁾, currente anno Domini millesimo .CCLXXXI., in ditione quarta, tempore domini Petri Gradonici Dei gratia Veneciarum ducis illustri.

.

1291, quarta indizione (cioè dal 1° marzo al 1° settembre).

Il chirurgo Pietro depone dinanzi ai signori di Notte circa l'uccisione di Marco Zancani di S. Croce.

Die predicto. magister Petrus, medicus vulnerum, dixit sacramento artis quo tenetur, quod ipse medicavit Marcum peliparium Sancte Crucis qui habuit plagam unam in casso, de qua plaga ipse Marcus obiit.

.

28 marzo 1291.
c. 34 A.

20.

[Signori di Notte, *Registro V, Processi*, c. 37 A.]

.

DIE .XXIII. maii. magister Gerardus, medicus vulnerum, iuravit dicere veritatem, qui dixit quod die dominico nuper

23 maggio 1291.
Il chirurgo Gerardo depone ai si-

16. illustri] Così il cod. 17. Die predicto.] Cioè .xxviii. marci, data della testimonianza precedente nel processo. 22. Manca nel cod. la prima parte del processo.

(1) Parrocchia nel sestiere omonimo.

(2) Parrocchia nel sestiere di San Polo.

gnori di Notte circa la ferita di un villano di Favaro.

elapso, fuerunt dies .viii., circa terciam⁽¹⁾, quod Marinus Çorçano et Iacomellus Polano rogaverunt ipsum ut iret ad videndum unum hominem qui erat percussus, ad Sanctum Leonardum⁽²⁾. et ipse ivit illuc et invenit ibi dominum Henricum Dalfino qui faciebat scribi dictum eius. et non potuit temptare dictum hominem⁽³⁾ 5
quia erat ligatus, et fuit reversus. et post cenam pueri quos non cognoscit, venerunt iterum pro eo ut deberet ire ad videndum dictum hominem. et ipse ivit et vidit ipsum cum magistro Petro predicto⁽⁴⁾. et domina Agnes Batiuro erat ibi, que interrogavit ipsum magistrum Gerardum quid videbatur ei de dicto vulnere. 10
et ipse respondit quod non poterat bene iudicare de eo quicquid esset, et sic recessit inde. et die lune sequenti dicta domina Agnes Batiuro misit pro eo et ipse ivit ad eam et ipsa rogavit eum ut deberet ire ad videndum dictum percussum, qui erat suus vilanus qui erat ad Fabrum⁽⁵⁾ in Tarvisana, et quod bene 15
satisfaceret sibi. et ipsa die non ivit. et altera die in mane ipsa fecit parare unam gondolam et ipse ivit Mergariam⁽⁶⁾ cum Bartholomeo beccario et uno alio nuntio dicte domine quem non cognoscit, et ibi assenderunt equum et iverunt ad Fabrum. et quando ipse fuit ibi ad domum percussi, ipse invenit eum in una 20
subçonta⁽⁷⁾ tota aperta et stabat discoopertus a çintura supra, et erat magnus ventus. et ipse dixit ei: « frater, tu male facis, quia « si tu non haberes aliquod malum, tu deberes infirmari et posset « tibi tale malum accidere quod tu posses mori ». et sic dissolvit eum et temptavit vulnus, et ligavit postea eum, et dixit ei 25
quod deberet stare in una camera calidus et caveret sibi a vento et a frigore, aliter autem ipse posset mori; et fuit reversus. interrogatus de vulnere, respondit quod omnia vulnera capitis sunt

(1) S'intende l'ora terza dopo il levare del sole.

(2) Parrocchia nel sestiere di Cannareggio.

(3) Cioè il ferito.

(4) Non si sa chi fosse, essendo mutilo il documento.

(5) La « villa de Fabro » è ricordata dal VERCI (op. cit.) in un docu-

mento del 4 novembre 1336 (XI, 70 dei documenti) e in un altro del 18 aprile 1339 (XI, 138 dei documenti); in questo appare sotto la dipendenza del podestariato di Mestre. Ora è Favaro, all'ovest di Mestre.

(6) Malghera.

(7) DU-CANGE ha « subiunctorium » nel senso di « vehiculum ».

periculosa et non potest iudicare de ipso vulnere quia non vidit eum amplius; sed si bene se custodivisset, potuisset bene evasisse, et quia ipse ivit per ventum et per frigus et quia male se custodivit, si debuisset liberavisse, potuisset mori. interrogatus si scivit
5 aliquid de recessu dicti percussi, respondit: non. interrogatus si scivit quod fuerit ei dictum aliquid ut deberet recedere, respondit: non.

Post hec eodem millesimo, indicione .v., die mercurii .xxviii. 28 novembre 1291
novembris, coram domino duce, presente dicto Symoneto Quirino⁽¹⁾, dictus magister Gerardus firmavit dictum suum sicut superius scriptum est et lectum.

.

21.

[Signori di Notte, *Registro V, Processi*, c. 28 A.]

15 **I**STI sunt testes introducti super facto mortis Aldebrandini fratris Çachagnini qui fuit de Regio, qui erat soldaderius in Caprolis⁽²⁾ sub capitanaria nobilis viri Ruçerii Permarino, olim capitanei exercitus apud Caprolas, de cuius morte fuit accusatus Perolinus qui fuit de Mantua, qui nunc morabatur Veneciis in contrata Sancti Moysi⁽³⁾.

Il chirurgo Pietro depone dinanzi ai signori di Notte circa la uccisione di Aldebrandino da Reggio.

20 Die .xi. iunii, currente millesimo .cclxxxxi., indicione quarta. magister Petrus, medicus vulnerum, dixit sacramento artis quo tenetur, quod ipse medicavit Aldrevandinum fratrem Çachagnini predicti, qui erat percussus in corpore, et medicavit eum diebus quindecim et in sexto decimo obiit et obiit ex illo vulnere.

11 giugno 1291.
c. 28 B

(1) Probabilmente quel Simonetto Quirini alla presenza del quale il chirurgo Gerardo firmò la sua deposizione, era stato accusato ai signori di Notte come colpevole del
l'omicidio. Cf. doc. n. 11, p. 273, r. 9 sgg.
(2) Caorle.
(3) Parrocchia nel sestiere di San Marco.

22.

[Signori di Notte, *Registro V, Processi, c. 43 A.*]11 giugno 1291.
C. 44 B.

Il chirurgo Gerardo depone ai signori di Notte circa l'uccisione di Bernardo da Munego.

ISTI sunt testes introducti de mandato domini Petri Gradonici Dei gratia Veneciarum ducis illustri, super mortem Bernardi de Munego de Iudecha⁽¹⁾, de cuius morte accusatus est Symeon, 5 dictus Sanctus, de Iudecha.

Die .XI. iunii. magister Gerardus, medicus vulnerum, dixit sacramento artis quo tenetur, quod ipse medicavit Bernardum de Iudecha predictum, qui erat percussus in capite, in latere sinistro, et fuit ictus, ut sibi videtur, de uno parvo cultello, et medicavit 10 eum diebus .VII., et in octavo obiit, et obiit ex illo vulnere.

23.

[Signori di Notte, *Registro V, Processi, c. 39 A.*]13 giugno 1291.
C. 42 A.

Il chirurgo Bonaventura depone ai signori di Notte circa l'uccisione di Guido Gatino di S. Sofia.

ISTI sunt testes introducti de mandato domini Petri Gradonici Dei gratia illustris Veneciarum ducis super mortem Vidonis 15 filii Bartholomei Gatini de contrata Sancte Sophye, de cuius morte inculpatus est Nicolaus clericus Sancti Bartholomei, frater domine Donate, de contrata dicti Sancti Bartholomei.

Die .XIII. iunii. magister Bonaventura, medicus vulnerum, dixit sacramento artis quo tenetur, quod ipse medicavit Vidonem 20 filium Gacini qui erat percussus super capud ex parte anteriori et fuit ictus de lanceta, et medicavit eum diebus duobus, et in tercio obiit, et obiit ex illo vulnere.

4. illustri] *Così il cod.* 16. Gatini] *Così il cod.* 21. Gacini] *Così il cod.*

(1) La Giudecca, isoletta al sud di Venezia; è compresa nel sestiere di Dorsoduro.

24.

[Signori di Notte, *Registro V, Processi*, c. 47 A.]

ISTI sunt testes introducti de mandato domini Petri Gradonici
 Dei gratia illustris ducis Veneciarum super mortem Vidonis
 5 Belli Sancti Barnabe⁽¹⁾, de cuius morte accusatus fuit Franciscus,
 filius Danesii pelliparii operis vaire⁽²⁾, Sancti Steni⁽³⁾.

Il chirurgo Gerardo depone ai signori di Notte circa l'uccisione di Guido Belli.

Die .xxvii. iunii. magister Gerardus, medicus vulnerum,
 dixit sacramento artis quo tenetur, quod ipse medicavit dictum
 Vidonem, qui erat percussus in capite, diebus quinque; et in sexto
 10 obiit, et obiit ex illo vulnere, et fuit ictus de cultello, ut sibi dicebat dictus Vido.

27 giugno 1291.
 c. 48 B.

25.

[Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 29 B.]

De domo magistri Porfirias.

15 CUM magister Porfirias de Minervo solvat pro pensione domus
 soldos circa .XL. grossorum in anno occasione serviendi melius
 et pauperibus et aliis egrotis et non habeat a comuni nisi
 soldos .x. grossorum: capta fuit pars quod debeat de cetero habere
 soldos .xx. grossorum pro pensione dicte domus.

12^a aprile 1293.

Il Maggior Consiglio delibera che il comune raddoppi il compenso al medico Porfirias « de Minervo » per il fitto ch'egli pagava per la sua casa.

14. Il titolo si legge a guisa di nota nel margine laterale del registro. Porfirias] Nel doc. n. 3 il nome è Prophyliasus; nel doc. n. 36 Perfiliasio; ma nel doc. n. 81 si hanno tutte e due le forme Porphyrias e Perfilias. 15. Manca la data; vi supplisce die .xii. aprilis data di un documento precedente nel registro. 19. La deliberazione è stata cancellata in *Pilosus*; vi segue la nota: cassetur quia mortuus. Questo medico era sempre in vita il 1^o ottobre 1318 ed era già morto il 29 settembre 1319, e però tra queste due date si può porre il termine a quo della nota. Cf. i docc. nn. 120 e 128.

(1) Parrocchia nel sestiere di Dorsoduro.

(2) Cioè dell'Arte delle pelli di vaio.

(3) Parrocchia nel sestiere di S. Polo.

26.

[Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 29 B.]

De magistro Perono medico.

21 aprile 1293.

Il Maggior Consiglio delibera che ciascun anno, un mese prima della decadenza dal servizio del medico del comune, maestro Pietro Marancio da Salerno, si proponga al Maggior Consiglio se il comune debba pagare o no il medesimo stipendio al detto maestro.

CUM magistro Perono Marancio, medico, de Salerno, debeant dari libre .M. in anno ad parvos et domus pro habitatione sua usque ad illum terminum qui videbitur domino duci et consiliariis et capitibus .XL.: capta fuit pars quod omni anno per unum mensem ante complementum anni debeat poni ad maius consilium utrum videatur quod debeat dari eidem magistro Perono de cetero dictum salarium vel non; et si capiatur de sic, habeat dictum salarium cum condicione predicta; et si capiatur de non, non debeat habere amplius dictum salarium. et hoc incipiatur hoc anno per unum mensem antequam terminus compleatur. et si consilium est contra, sit revocatum quantum in hoc.

27.

[Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 33 A.]

Quòd magister Michael possit esse pleçius pro magistro Thadeo.

30 maggio 1293.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Michele sia garante dinanzi al comune pel medico Taddeo Alderotti che vuole venire al servizio dello Stato veneziano.

ITEM, quod magister Michael medicus possit stare pleçius pro magistro Thadeo⁽¹⁾ qui vult venire ad nostra obsequia; et consilium quod est contra⁽²⁾, sit revocatum quantum in hoc.

3. Il titolo si legge a guisa di nota nel margine laterale del registro. 4. Manca la data; vi supplisce die .xxi. aprilis data di un documento precedente nel registro. 12. Manca non nel cod. per errore di trascrizione dalla minuta, derivato dal non precedente; la negazione è richiesta dal senso. 14. Segue nel cod.: aliud consilium est retro in .x. die augusti. Ma nè sotto la data 10 agosto 1292 nè sotto quella 10 agosto 1291 si trova in *Pilosus* una deliberazione che risguardi anche in via indiretta Pietro Marancio e però la nota non ha alcun valore storico rispetto a questo documento. La deliberazione è stata cancellata nel *Liber Pilosus*; vi segue: Ego Laurentius Secreto mea manu subscripsi. Ego Marinus Georgio mea manu subscripsi. Ego Marinus Basseio mea manu subscripsi. Ego Iohannes, filius condam Laurencii, scriba ducatus Veneciarum, de mandato dictorum nobilium suprascriptum consilium cancellavi. 17. Il titolo si legge a guisa di nota nel margine laterale del *Liber Pilosus*. 19. Manca la data; vi supplisce die .xxx. madii data del documento precedente nel registro. 21. La deliberazione è stata cancellata in *Pilosus*;

(1) Su Taddeo Alderotti cf. PUCINOTTI, *Storia della medicina*, Napoli, 1863, IV (delle *Opere mediche*), 95 sg.

(2) Manca nelle carte precedenti del

28.

[Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 33 B.]

De magistro Thadeo medico.

5 **D**IE .IIII. iunii. capta fuit pars quod magister Thadeus me-
 dicus debeat venire ad medicandum Venetias cum condicio-
 nibus infrascriptis, videlicet: quod habeat de salario libras .XLVII.
 grossorum in anno usque ad voluntatem domini ducis et consi-
 liariorum; et quod possit uti moneta sua sicut veneti cum civibus
 Venetiarum, set non possit mittere ipsam per mare, que moneta
 10 est usque ad .x^m. ducatorum vel saltem .v^m.; et possit annuatim,
 si expediet, ire ad terram vel ad aliam partem spacio .x. dierum
 et non ultra, nisi de licencia domini ducis et consiliariorum; et
 ipse magister nullam tenere debeat apothecam nec habere partem
 cum aliquo stationario⁽¹⁾; et ducet secum duos scolares causa vi-
 15 sitandi et medicandi pauperes Christi sine aliqua pecunia; et de
 nulla egritudine curanda possit petere ultra .x. soldos grossorum,
 preter de apostemate epatis, artetica, lepra et ydropisi; et nobiles
 de Venetiis volentes ad domum suam ire pro aliquo consilio, nil
 teneantur sibi solvere pro consilio; et si aliqua epidimia esset
 20 in civitate propter aerem corruptum vel aliam causam, teneatur
 facere aliquam scripturam, que publicetur civibus Venetiarum, in
 qua contineatur a quibus rebus cives debeant abstinere et quibus
 debeant uti; et debet de Bononia pervenire Venecias in festo
 sancti Michaelis prius venturi⁽²⁾.

4 giugno 1293.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Taddeo Alderotti venga da Bologna a Venezia allo stipendio del comune a condizioni specificate.

vi segue: Ego Laurençius Secreto mea manu subscripsi. Ego Marinus Georgio mea manu subscripsi. Ego Marinus Baseio mea manu subscripsi. Ego Iohannes condam Laurencii, scriba ducatus Veneciarum, de mandato dictorum dominorum predictum consilium cancelavi.
 3. *Il titolo si legge a guisa di nota nel margine laterale del Liber Pilosus.* 20. *Cod. corruptum* 23. *Cod. pro venire* 24. *La deliberazione è stata cancellata nel Liber Pilosus; vi segue*: Ego Tomas Griti mea manu subscripsi. Ego Marinus Georgio mea manu subscripsi. Ego Iohannes condam Marchisini de mandato dictorum consiliariorum suprascriptum consilium cancellavi.

registro una deliberazione contraria a questa; e però forse « et consilium « quod est contra » equivale a « et si « consilium est contra ».

(1) Cf. capitolo VIII del capitolare dei medici.

(2) Il documento è stato pubblicato dall'ALVISI, op. e loc. cit. p. 475.

29.

[Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 34B.]

De magistro Petro Marancio.

9 luglio 1293.

Il Maggior Consiglio delibera che sia prorogata di dieci giorni la deliberazione circa il medico Pietro Marancio da Salerno, e intanto una commissione di tre, eletti tra i Quaranta, stabilisca il modo che il detto medico deve tenere nel farsi pagare dai malati e ne riferisca al Maggior Consiglio.

ITEM, quod terminus qui erat hodie, ponendi ad maius consilium factum magistri Petri Maranci de Salerno⁽¹⁾, debeat prorogari usque ad .x. dies, et interim eligantur tres de .xl. qui inquirant qualem modum dictus magister tenere debeat in recipiendis solutionibus ab infirmis, et, invento modo, reducatur ad maius consilium et ibi fiet sicut bene videbitur; et idem magister teneatur subiacere dicto modo qui capietur.

5

10

30.

[Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 58B.]28 febbraio 1296,
1295 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che il doge, i suoi consiglieri e i capi della Quarantia leggano entro otto giorni una commissione la quale determini le condizioni colle quali il medico Anselmo e altri debbano venire allo stipendio del comune e ne riferisca al Maggior Consiglio.

QUIA in parte capitum de .xl. continetur quod alias narratum fuit de accipere magistrum Anselmum medicum ad salarium librarum quinquaginta grossorum in anno⁽²⁾ et de hoc nichil scitur per curiam, et etiam quia in dicta parte non continetur ad quantum tempus debeat accipi neque quando debeat venire: capta fuit pars quod per dominum ducem et consiliarios et capita de .xl. eligantur tres infra octo dies, qui debeant videre, examinare et inquirere tam de dicto magistro Enselmo quam de aliis sicut eis videbitur et de condicionibus cum quibus videbitur eis quod debeant venire; et postea veniatur ad maius consilium et fiat sicut bene videbitur.

15

20

3. Il titolo si legge a guisa di nota nel margine laterale del *Liber Pilosus*: vi segue la nota: expiratum. 4. Manca la data; vi supplisce die .viiii. iulii del documento precedente nel registro. 10. La deliberazione è stata cancellata in *Pilosus*; vi segue: Ego Tomas Griti mea manu subscripsi. Ego Marinus Georgio mea manu subscripsi. Ego Iohannes condam Marchisini de mandato dictorum consiliariorum suprascriptum consilium cancellavi. 13. Manca la data; vi supplisce die .xxviii. februarii data del documento precedente nel registro. 20. Enselmo] Così il cod. 23. La deliberazione è stata cancellata nel *Liber*

(1) Cf. doc. n. 26.

(2) Il documento non è a noi pervenuto.

31.

[Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 59B.]

DIE .VIII. madii. capta fuit pars quod magister Gerardus de Creta, medicus, accipiatur ad salarium nostri comunis, ita quod habeat omni anno libras .XII. grossorum et domum sufficientem pro suo statio, de soldis .XXX. grossorum et inde infra. et hec solvantur de libris .III^m. de mense sicut solvuntur alia salaria. et si consilium est contra, et cetera.

8 maggio 1296.

Il Maggior Consiglio delibera che il chirurgo Gerardo da Candia (cf. doc. n. 17) sia preso allo stipendio del comune a condizioni specificate.

32.

[Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 65A.]

ITEM, quod magister Anselmus⁽¹⁾ accipiatur ad salarium nostri comunis per duos annos habendo libras .L. grossorum in anno, cum ipse sit multum utilis et necessarius pro nostro comuni. et teneatur tenere secum unum magistrum conventatum⁽²⁾ et duos scolares. et debeat esse contentus de precio quod sibi dari voluerit ab infirmis. et teneatur dare consilium sine aliqua remuneratione illis infirmis qui poterunt ire ad domum ipsius. et non possit habere partem in aliqua statione. et teneatur venire Venecias ad standum, ut dictum est, infra duos menses postquam mandatum fuerit sibi per litteras domini ducis quod debeat venire. et in capite duorum annorum ponatur ad maius consilium utrum videatur tenere ipsum ad dictum officium vel non, et sicut captum fuerit, sic debeat esse firmum. et si consilium est contra, sit revocatum quantum in hoc.

4 novembre 1296.

La Quarantia e poi il Maggior Consiglio deliberano che il medico Anselmo sia preso allo stipendio del comune a condizioni specificate

Pilosus; vi segue: Ego Marcus Superancio consiliario (*sic*) mea manu subscripsi. Ego Pancracius Iustiniano mea manu subscripsi. Ego Petrus Contareno mea manu subscripsi. Ego Gusmerius, scriba ducatus Veneciarum, de mandato dictorum dominorum suprascriptum consilium cancellavi. 8. *La deliberazione è stata cancellata nel Liber Pilosus; vi segue:* Ego Petrus Gradonico mea manu subscripsi. Ego Pangratius Georgio mea manu subscripsi. Ego Marcus Paullo mea manu subscripsi. Ego Raphaynus de Caresinis, notarius curie, suprascriptum consilium de mandato suprascriptorum dominorum ad hec constitutorum cancellavi. 11. *Manca la data; vi supplisce die .iiii. novembris del documento precedente nel registro.*

(1) Cf. doc. n. 30.

(2) Cf. DU-CANGE, op. cit. s. v.

Et est sciendum quod dominus Andreas Quirini promisit dominis capitibus de .XL. quod ipse faciet venire Venecias dictum magistrum Anselmum et stare secundum formam dicte partis, sub pena librarum quingentarum. pars de .XL. (1).

33.

5

[Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 70 A.]

1 giugno 1297.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Anselmo sia preso allo stipendio del comune a condizioni specificate.

DIE primo iunii. capta fuit pars quod magister Anselmus medicus accipiatur ad salarium nostri comunis per duos annos habendo libras .L. grossorum in anno, cum ipse sit multum utilis et necessarius pro nostro comuni. et teneatur tenere secum 10 unum magistrum conventatum et duos scolares. et debeat esse contentus de precio quod sibi dari voluerit ab infirmis. et teneatur dare consilium sine aliqua provisione infirmis qui poterunt ire ad domum ipsius. et non possit habere partem in aliqua statione. et teneatur venire Venecias ad standum infra duos 15 menses postquam littere domini ducis sibi fuerint presentate per quas mandatum fuerit sibi quod venire debeat. et in capite duorum annorum ponatur ad maius consilium utrum videatur tenere ipsum ad dictum salarium vel non, et sicut captum fuerit, sic debeat esse firmum. et si aer corrumperetur, teneatur consulere qua- 20 liter homines debeant se regere pro conservatione sanitatis. et si consilium est contra, sit revocatum quantum in hoc.

Et non possit exire de Venetiis sine nostra licentia.

Et ser Andreas Quirini promisit quod si dicta pars caperetur, ipsum faciet venire et stare secundum formam prescripte partis (2). 25

4. *La deliberazione è stata cancellata nel Liber Pilosus; vi segue:* Ego Romeo Griti consiliator mea manu subscripsi. Ego Tomas Miiani consilièr mea manu subscripsi. Ego Iohannes condam Laurentii, scriba ducatus Venetiarum, de mandato dictorum dominorum predictum consilium cancellavi. 25. *La deliberazione è stata cancellata nel Liber Pilosus; vi segue:* Ego Romeo Griti consiliator mea manu subscripsi. Ego Thomas Miiani consiliarius mea manu subscripsi. Ego Iacobus Ceno consiliarius mea manu subscripsi. *Manca la firma del notaro che probabilmente fu Iohannes condam Laurencii.*

(1) Cf. p. 239, nota 4.

(2) Il documento è quasi eguale al 32 e contiene in più due condizioni simili a quelle fatte nel 1293 a

Taddeo Alderotti. Esso dimostra che dopo la deliberazione del 4 novembre 1296 Anselmo non era ancora venuto a Venezia.

34.

[Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 73 B.]

ITEM, quod magistro Benevenuto medico dentur libre .iiii. grossorum annuatim pro suo salario ad voluntatem.

21 gennaio 1298,
1297 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che lo stipendio annuo del medico del comune Benvenuto sia di quattro lire di grossi.

5

35.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 1 B.]

QUOD alicui medicorum qui salariati sunt per nostrum comune, tam de phisica quam de plagis, non possit dari licencia de exire de Veneciis nisi captum erit per .v. consiliarios et .xxv. de .xl. et si quis exhibit extra terram sine dicta licencia, aut si dicta licencia dabitur ei et ipse stabit ultra terminum sibi datum, ex tunc sit privatus salario comunis et non possit amplius ipsum habere. et hoc revocari non possit nisi per .v. consiliarios et .xxv. de .xl. et si consilium est contra, sit revocatum.

17 ottobre 1299.

Il Maggior Consiglio delibera che i medici stipendiati dal comune non possano uscire di Venezia se non per licenza accordata dal voto favorevole almeno di cinque membri del Minor Consiglio e di venticinque dei Quaranta.

15

36.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 5 A; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 24 B.]

Additio facta magistro Perfiliasio medico de soldis .xx. grossorum.

24 febbraio 1300,
1299 m. v.

DIE .xxiiii. februarii. capta fuit pars quod magistro Perfiliasio de Minerve dentur soldi viginti grossorum annuatim ultra id quod habet, pro fictu domus (1).

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Perfiliasio abbia dal comune come compenso per le spese d'alloggio una lira di grossi in più per ciascun anno.

3. Manca la data; vi supplisce die .xxi. ianuarii data di un documento precedente nel registro. 4. La deliberazione è stata cancellata nel *Liber Pilosus*; vi segue: Ego Marcus Superancio consiliario (sic) mea manu subscripsi. Ego Henricus Delfino consiliario (sic) mea manu subscripsi. Ego Petrus, ducatus Veneciarum scribe, de mandato dictorum dominorum dictum consilium cancelavi. 7. Manca la data; vi supplisce die .xvii. octubris data di un documento precedente nel registro. 14. La deliberazione è stata cancellata in *Magnus M. C.*; vi segue: Ego Thomas Viadro mea manu subscripsi. Ego Marinus Mauroceno mea manu subscripsi. Ego Iacobus Baroçi mea manu subscripsi. Ego Iacobus Polano mea manu subscripsi. Ego Iacobus, ducatus Veneciarum scribe, de mandato dictorum dominorum predictum consilium cancellavi. 17. Il titolo si legge solo in *Magnus Av.* 19. Die .xxiiii. februarii] *Magnus Av.* premette Eodem millesimo cioè millesimo ducentesimo .LXXXVIII. data del documento precedente in quel registro. In *Magnus Av.* il documento è preceduto dal n. 2 perchè tiene il secondo posto nella serie dei Consilia ad spetiales personas pertinentia di quel registro. 21. La deliberazione è stata cancellata in *Magnus M. C.*; vi segue mortuus est; cf. p. 281, nota al r. 19.

(1) Cf. doc. n. 25.

37.

[Grazie, *Liber secundus*, c. 8 B.]

28 marzo 1300.

Il doge e il suo Consiglio deliberano di radunarsi presso la Quarantia per proporvi una grazia a favore del medico Pietro da Pavia.

DIE lune .iiii. exeunte marcio. pro facere gratiam magistro Petro de Papia, fisicho, de libris .iiii. grossorum pro restauro suorum librorum et aliarum rerum quos et quas amisit in exercitu (1).

38.

[Grazie, *Liber secundus*, c. 8 B.]

28 marzo 1300.

Il doge e il suo Consiglio deliberano di radunarsi presso la Quarantia per proporvi una grazia a favore del chirurgo Gualtieri.

PRO facere gratiam et providere magistro Valterio (2) de solidis .xl. grossorum pro eo quod multos vulneratos medicavit et in galeis de Veneciis et alibi, pro quibus nihil habuit.

39.

[Grazie, *Liber secundus*, c. 16 A.]

17 novembre 1300.

Il doge e il suo Consiglio deliberano di radunarsi presso la Quarantia per proporvi una grazia a favore del chirurgo Pietro da Ferrara, cioè che a lui sia concessa dal comune veneziano gratuitamente una piccola stazione nella quale riceva i malati.

EODEM. pro faciendo gratiam magistro Petro, cirugico, de Ferraria, de quadam stacione parva sub domo habitationis sue pro qua solvit annuatim comuni libras .xxiiii. ad hoc ut in ea possit mederi et consulere in arte sua comodius nobilibus et aliis personis indigentibus medicamine in arte cyrugie, et quod dictus affictus ei per comune remittatur.

3. Il documento ha nel margine del registro il segno croce, che a mio giudizio indica l'approvazione dei Quaranta. Innanzi a pro facere sottintendesi volumus esse inter .xl.
9. Il documento ha nel margine del registro, come il precedente, il segno di croce. Manca la data; vi supplisce quella del documento 37 che lo precede nel registro. Innanzi a Pro facere si sottintende volumus esse inter .xl.
14. Il documento ha nel margine del registro, come il precedente, il segno di croce. Eodem] cioè die .xvii. novembris data del documento precedente nel registro. Innanzi a pro faciendo si sottintende volumus esse inter .xl.

(1) Forse nella guerra di Venezia col patriarca d'Aquileia; cf. la cronaca Giustiniani a c. 119 B del codice Marciano. cit.

(2) Sul maestro Gualtieri chirurgo cf. CECCHETTI, *La medicina in Venezia nel 1300 nell'Archivio Veneto*, XXVI, 107-111.

40.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 11 B; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 24 B.]

Quod magister Petrus de Ragusio
habeat libras .IIII. grossorum in anno.

5 DIE ultimo novembris. capta fuit pars quod magister Petrus
de Ragusio habeat libras .IIII. grossorum in anno pro suo
salario.

30 novembre 1300.

Il Maggior Consiglio delibera che sia dato dal comune un determinato stipendio annuo al medico Pietro da Ragusa.

41.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 12 A; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 24 B.]

10 De gratia facta magistro Petro chirurgico
de statione.

15 QUOD fiat gratia Petro chirurgico de Feraria⁽¹⁾ de quadam statione parva, sub domo habitationis sue, pro qua solvuntur comuni libre .XXIII., ad hoc ut in ea possit medicari et consulere in arte sua pauperibus et nobilibus et aliis personis indigentibus medicamine in arte chirurgie, et quod ei dictus affictus per comune remittatur.

4 dicembre 1300.

Il Maggior Consiglio delibera che sia concessa dal comune gratuitamente al chirurgo Pietro da Ferrara una piccola stazione nella quale riceva i malati.

3. Il titolo si legge solo in *Magnus Av.* che premette al documento il n. 10, perchè tale posto tiene nella serie dei Consilia ad spetiales personas pertinentia di quel registro. 5. *Magnus Av.* a Die ultimo novembris premette Eodem millesimo cioè millesimo trecentesimo data di un documento precedente in quel registro. 6. *Magnus Av.* omette .IIII. 7. Il documento è stato cancellato in *Magnus M. C.*, ma mancano le firme dei commissari che ordinarono la cancellazione e del notaio che la eseguì. 10. Il titolo si legge solo in *Magnus Av.* ove il documento è preceduto dal n. 11 essendo l'undecimo nella serie dei Consilia ad spetiales personas pertinentia di quel registro. 12. Manca la data in *Magnus M. C.*; vi supplisce die .IIII. decembris del documento precedente nel registro. *Magnus Av.* ha: Eodem millesimo (cioè millesimo trecentesimo data di un documento precedente in quel registro), die .IIII. decembris e premette Capta fuit pars a Quod *Magnus Av.* Ferrara 17. La deliberazione è stata cancellata in *Magnus M. C.*; vi segue: Ego Petrus Gradonico mea manu subscripsi. Ego Pangratus Georgio mea manu subscripsi. Ego Marchus Paullo mea manu subscripsi. Ego Nicollaus Lauredano mea manu subscripsi. Ego Raphaynus de Caresinis, notarius curie, de mandato prescriptorum dominorum supra-scriptum consilium cancellavi.

(1) Su Pietro da Ferrara cf. il doc. n. 18.

42, 43, 44.

[Grazie, *Liber secundus*, c. 26 A-B.]

26 maggio 1301.

Il doge e il suo Consiglio deliberano di radunarsi presso la Quarantia per proporvi la grazia a favore dei medici Simone, Francesco e Benvenuto circa il loro stipendio.

DIE .VI. exeunte madio. pro facienda gratia magistro Symoni phisico quod dentur ei omni anno libre .IIII. grossorum.

Item, pro simili gratia facienda magistro Francisco physico de libris .VI. grossorum quolibet anno. 5

Item, quod fiat gratia magistro Benvenuto fisico quod dentur ei omni anno libre .IIII. grossorum.

45, 46, 47.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 16 B.]

10

27 (o 13?) luglio 1301.

I Quaranta e poi il Maggior Consiglio deliberano che sia assegnato un determinato stipendio annuo ai medici Simone e Francesco.

DIE .XXVII. iulii. quod fiat gratia magistro Symoni medico⁽¹⁾, quod habeat libras .IIII. grossorum in anno a comuni; et est capta inter .XL.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 16 B; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 25 A.]

Quod magister Franciscus medicus habeat libras .VI. grossorum in anno. 15

QUOD fiat gratia magistro Francisco medico, quod habeat libras sex grossorum in anno a comuni; et est capta inter .XL.

3. *Innanzi a pro facienda gratia si sottintende volumus esse inter .XL.* 8. *Cod. omnia 15. Il titolo si legge solo in Magnus Av. che premette al documento il n. 24, perchè tale posto gli spetta nella serie dei Consilia pertinentia ad spetiales personas di quel registro.* 17. *A Quod Magnus Av. premette Eodem die cioè eodem millesimo (vale a dire millesimo trecentesimo primo data di un documento precedente di quella serie), die .XIII. iulii data del documento precedente in quel registro. La data dunque è diversa da quella di Magnus M. C., ma credo che l'errore stia in Magnus Av. e probabilmente sia derivato da una svista nella nuova registrazione delle parti del Maggior Consiglio, registrazione fatta per materia in Magnus Av. Magnus Av. a Quod premette Capta fuit pars* 18. *Le due deliberazioni sono state cancellate in Magnus M. C.; vi segue: Ego Nicolò Arimodo mea manu subscripsi. Ego Franciscus Dandulo mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro mea manu subscripsi. Ego Iustinianus Iustiniano mea manu subscripsi. Ego Henricus Michael mea manu subscripsi. Ego Iohanninus Calderarius, notarius, de mandato supradictorum dominorum suprascripta duo consilia cancelavi.*

(1) « medico » in questi tre documenti 45-47 significa medico nel senso preciso della parola; cf. docc. nn. 42, 43, 44.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 17 A.]

ITEM, quod fiat gratia magistro Benevenuto medico quod habeat
libras .IIII. grossorum in anno a comuni; et est capta inter .XL. (1).

48.

5 [Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 27 B; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 25 B.]

Quod magister Bonaventura et Petrus
habeant libras .c.

10 DIE .XII. madii. quod sicut magistri Bonaventura et Petrus
fratres, medici cirogie, de Ponte (2), habent in anno pro suo
salario libras .L., ita habeant in anno de cetero libras .c. inter
ambos.

49.

[Grazie, *Liber secundus*, c. 34 B.]

15 QUOD fiat gratia magistro Iohanni medico (3) quod ipse absol-
vatur a pena incursa, que est librarum .xxv. (4), pro eo quod

2. Manca la data; vi supplisce die .xxviii. iulii di un documento precedente nel regi-
stro. 3. La deliberazione è stata cancellata in *Magnus M. C.*; vi segue: Ego Marinus
Georgio consiliarius mea manu subscripsi. Ego Henricus Ferro consiliario (*sic*) mea mau
subscripsi. Ego Petrus, ducatus Veneciarum scriba, de mandato dictorum dominorum dictum
consilium cancellavi. *Le due ultime parole sono quasi illeggibili.* 6. Il titolo si legge
solo in *Magnus Av. che premette c. s. al documento il n. 42.* 8. *Magnus Av. a Die*
.xii. madii premette Eodem millesimo, cioè millesimo trecentesimo secundo, data di un docu-
mento precedente in quel registro. Magnus Av. a quod premette capta fuit pars 9. *Ma-*
gnus M. C. curogie Magnus Av. chirurgie 11. *La deliberazione è stata cancellata in*
Magnus M. C.; vi segue: Ego Nicolò Arimodo mea manu subscripsi. Ego Franciscus
Dandulo mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro mea manu subscripsi. Ego Iustinianus
Iustiniano mea manu subscripsi. Ego Henricus Michael mea manu subscripsi. Ego Iohan-
ninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascripta duo consilia
cancelavi (*ciò questo e un altro della c. 27 B*). 14. *Manca la data nel cod.; vi sup-*
plisce Kalendis iunii data del documento precedente in quel registro. Innanzi a Quod si
sottintende volumus esse inter .xl.

(1) Circa Benvenuto ed il suo sti-
pendio cf. doc. n. 34.

(2) È stato dimostrato dal CEC-
CHETTI, *Spigolature* cit. p. 11, che
Pietro Dal Ponte è ricordato in un
documento del 16 settembre 1333
come già morto. Il CECCHETTI nella
sua memoria *La medicina a Venezia*
nel 1300 (*Archivio Veneto*, XXVI, 82)

diede la genealogia della famiglia
Dal Ponte dal 1302 al 1379. Cf. per
le correzioni p. 335, nota 2.

(3) Il facsimile della firma di un
maestro Giovanni medico è stato ri-
prodotto dal CECCHETTI nelle *Spigola-*
ture cit. Non so se è il medesimo
Giovanni medico del doc. n. 15.

(4) Cf. il doc. n. 7.

28 luglio 1301.

I Quaranta e poi
il Maggior Consi-
glio deliberano che
sia assegnato un
determinato sti-
pendio annuo al
medico Benvenu-
to.

12 maggio 1302.

Il Maggior Con-
siglio delibera che
sia fissato a lire
cento di piccoli lo
stipendio annuo
complessivo dei
due chirurghi Bona-
ventura e Pietro
Dal Ponte.

1 giugno 1302.

Il doge e il suo
Consiglio delibe-
rano di radunarsi

presso i Quaranta per proporvi la grazia a favore del medico Giovanni condannato dalla Giustizia Vecchia per esercizio abusivo dell'Arte.

ibat medicando per Venecias, cum ipse ignorabat bannum; et de hoc sunt contenti iusticiarii.

50.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 49 B; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 27 B.]

Quod magister Petrus de Ponte
restituatur in statu suo.

5

26 giugno 1303.

Il Maggior Consiglio delibera che il chirurgo Pietro Dal Ponte che era stato riconosciuto dai Quaranta innocente di una colpa a lui attribuita, sia rimesso nella condizione in cui si trovava innanzi l' accusa.

ITEM, cum per consilium de .XL. sit cognitum quod magister Petrus medicus de Ponte sit sine culpa de eo quod fuerat inculpatus et per dictum consilium sit repertus inculpabilis: capta fuit pars quod ipse restituatur in statu in quo erat antequam fuerat proclamatus. 10

51, 52.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 51 A.]

20 luglio 1303.

Il Maggior Consiglio delibera circa lo stipendio annuo dei due medici Benvenuto e Pietro da Ragusa.

ITEM, quod magister Benevenuto⁽¹⁾ fiscicus, qui habet libras .IIII. grossorum in anno, nichil habere debeat in complemento presentis medii anni de quo sibi solutum est: capta fuit pars de stare firmum. 15

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*,
c. 51 A].

[Avogaria, *Liber Magnus*, c. 27 B.]

De salario magistri Petri
de Ragusio. 20

Similiter de magistro Petro
de Ragusio⁽²⁾ qui habet libras

EODEM millesimo, die .XX. iulii.
capta fuit pars quod magi-

2. Cod. iustiarum 5. Il titolo si legge solo in *Magnus Av.* che premette c. s. al documento il n. 95. 7. Manca la data in *Magnus M. C.*; vi supplisce die .xxvi. iunii data del documento precedente nel registro. *Magnus Av.* omette Item e a cum premette Eodem millesimo (cioè millesimo trecentesimo tercio, data di un documento precedente in quel registro), die .xxvi. iunii. 14. Manca la data in *Magnus M. C.*; vi supplisce die .xx. iulii data di un documento precedente nel registro. 17. La deliberazione è stata cancellata in *Magnus M. C.*; vi segue: Ego Marinus Georgio consiliarius mea manu subscripsi. Ego Henricus Ferro consiliario mea manu subscripsi. Ego Petrus, ducatus Veneciarum scriba, de mandato dicatorum dominorum dictum consilium cancellavi. 22. Cioè millesimo trecentesimo tercio data di un documento precedente in *Magnus Av.*; in quel registro il documento è preceduto c. s. dal n. 101.

(1) Cf. documenti n. 34 e 47.

(2) Cf. il doc. n. 40.

.III. grossorum: capta fuit pars ster Petrus de Ragusio ⁽¹⁾ habeat
de stare firmum. libras .III. grossorum in anno.

53.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 53 B.]

5 I TEM, quod magister Hostesanus medicus ⁽²⁾ recipiatur ad salarium
nostri comunis.

24 agosto 1303.

Il Maggior Consiglio delibera che il chirurgo Ostesano sia preso allo stipendio del comune.

54.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 53 B.]

10 I TEM, quod magister Marcus, medicus qui stat Ragusii, non re-
cipiatur ad salarium nostri comunis.

24 agosto 1303.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Marco, residente a Ragusa, non sia preso allo stipendio del comune di Venezia.

55.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 57 A; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 28 B.]

Quod magister Monte habeat libras .III. grossorum.

12 ottobre 1303.

15 I TEM, quod magister Monte medicus debeat habere libras .III.
grossorum in anno pro salario.

Il Maggior Consiglio delibera sullo stipendio annuo di Monte, medico del comune.

2. La deliberazione è stata cancellata in *Magnus M. C.*; vi segue la nota appostavi, al solito, più tardi da un altro scrivano: mortuus. Per certo era vivo nel luglio 1307; cf. il documento n. 76 in data 13 luglio 1307. 5. Manca la data in *Magnus M. C.*; vi supplisce die .xxiii. augusti data di un documento precedente nel registro. 9. In *Magnus M. C.* vi precede capta de non e vi manca la data come nel documento precedente in esso registro che è il 53 di questa serie. 10. Questa deliberazione e la precedente sono state cancellate in *Magnus M. C.*; vi segue: Ego Marinus Georgio consiliarius mea manu subscripsi. Ego Raynerius Cornario consiliarius mea manu subscripsi. Ego Angnelus Bembo consiliarius mea manu subscripsi. Ego Nicolaus, notarius domini ducis, de mandato dictorum dominorum dicta consilia cancellavi. 13. Il titolo si legge solo in *Magnus Av.* 14. Manca la data in *Magnus M. C.*; vi supplisce die .xii. octubris data di un documento precedente nel registro. *Magnus Av.* omette Item e vi sostituisce Eodem die (cioè die .xii. octubris data del documento precedente in quel registro) capta fuit pars. In *Magnus Av.* il documento c. s. è preceduto dal n. 127. 15. La deliberazione è stata cancellata in *Magnus M. C.*; vi segue: Ego Nicolò Arimodo mea manu subscripsi. Ego Franciscus Dandulo mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro mea manu subscripsi. Ego Iustinianus Iustiniano mea manu subscripsi. Ego Iohanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascriptum consilium cancelavi.

(1) A torto il CECCHETTI nell' *Archivio Veneto*, XXVI, 88, nota 10, lo vuole morto nel 1303 e però diverso da quello del 1307; cf. nota al r. 2.
(2) Cioè « medicus vulnerum »; cf. doc. n. 56.

56.

26 ottobre 1303.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 56 B.]

Il Maggior Consiglio delibera che non sia dato lo stipendio annuo di otto lire di grossi ad Ostesano, chirurgo del comune.

ITEM, quod magistro Hostexano cyrugico⁽¹⁾ dentur libre octo grossorum in anno pro salario vel non: capta fuit de non.

57.

5

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 57 A.]

5 novembre 1303.

Il Maggior Consiglio delibera che non sia dato lo stipendio annuo di tre lire di grossi a Roberto, chirurgo del comune.

ITEM, quod magister Robertus cyrugicus habeat de cetero libras .iii. grossorum pro salario in anno, et primo vadit pars de non: capta fuit de non.

58.

10

[Grazie, *Liber secundus*, c. 63 A.]22 gennaio 1304,
1303 m. v.

Il doge e il suo Consiglio deliberano di radunarsi presso la Quarantia per proporvi la grazia a favore di Pietro, nipote del chirurgo Gualtieri, condannato dalla Giustizia Vecchia per esercizio abusivo dell'Arte.

ITEM, pro faciendo gratiam Petro nepoti magistri Valterii de absolvendo eum a pena librarum .xxv. in quam iusticiarii veteres dicunt eum incurrisse quia medicatus fuit Iohannibonum preconem eo quod non prestito sacramento de legaliter faciendo artem cyrogie secundum formam sui capitularis⁽²⁾, cum dictus Valterius iverit Iadram et comississet dicto suo nepoti curam dicti Çaniboni vulnerati in corpore tamquam suo puero et discipulo. 15

3. Manca la data in *Magnus M. C.*; vi supplisce die .xxvi. octubris del documento precedente nel registro. 4. La deliberazione è stata cancellata in *Magnus M. C.*; vi segue: Ego Petrus Manolleso consilliarus mea manu subscripsi. Ego Iohannes Fuscarinus mea manu subscripsi. Ego Nicolaus, dictus Pistorinus, scriba ducatus, predicta .xi. consilia de mandato dictorum dominorum cancellavi (cioè questo e altri dieci della c. 56 B). 7. Manca la data in *Magnus M. C.*; vi supplisce die .v. novembris del documento precedente nel registro. 9. La deliberazione è stata cancellata in *Magnus M. C.*; vi segue: Ego Marcus Contareno consilliaro (sic) mea manu subscripsi. Ego Gabriel Marcello consilliarus mea manu subscripsi. Ego Marcus Siboto de mandato predictorum dominorum dicta quatuor consilia cancelavi (cioè questo e altri tre della c. 57 A). 12. Manca la data; vi supplisce die .xxii. ianuarii, secunda indicione data di un documento precedente nel registro. Innanzi a pro faciendo si sottintende volumus esse inter .xl.

(1) Cf. doc. n. 53.

(2) Cf. doc. n. 7.

59.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 62 A; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 29 A.]

Quod magister Perfirias habeat libras .vi.
et soldos .xii. grossorum.

5 I TEM, quod sicut magister Perfilius de Minervis⁽¹⁾ habet libras .v. et soldos .xii. grossorum cum affictu domus, ita habeat de cetero libras .vi. et soldos .xii. grossorum.

18 marzo 1304.

Il Maggior Consiglio delibera che sia accresciuto lo stipendio annuo del medico Perfilius.

60.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 77 B; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 30 A.]

10 Quod dentur magistro Gualterio
soldi .xx. grossorum pro domo.

I TEM, quod magister Gualterius medicus⁽²⁾, qui erat Iadre salariatus et ad nostram requisicionem venit Venecias, dentur in anno soldi .xx. grossorum pro domo et omni mense soldos .xx. grossorum pro salario sicut habebat Iadre, et incipiat eius salarium quando vacavit ei salarium Yadre⁽³⁾.

9 marzo 1305.

Il Maggior Consiglio delibera che a Gualtieri, chirurgo del comune, venga fissato un determinato stipendio e una determinata indennità d'alloggio.

3. Il titolo si legge soltanto in *Magnus Av.* ove il documento è preceduto c. s. dal n. 147.
5. Manca la data in *Magnus M. C.*; vi supplisce die .xviii. marcii data di un documento precedente nel registro. *Magnus Av.* omette Item e vi sostituisce Eodem die (cioè die .xviii. marcii data del documento precedente in quel registro) capta fuit pars *Magnus Av.* Perfilius 6. *Magnus Av.* aficta 7. La deliberazione è stata cancellata in *Magnus M. C.*; vi segue: mortuus; cf. p. 281, nota al r. 19. 10. Il titolo si legge soltanto in *Magnus Av.* ove il documento è preceduto c. s. dal n. 183. 12. Manca la data in *Magnus M. C.*; vi supplisce die .viii. marcii data di un documento precedente nel registro. *Magnus Av.* omette Item e vi sostituisce Eodem millesimo (cioè millesimo trecentesimo quinto data di un documento precedente in quel registro), die .viii. marcii, capta fuit pars 13. *Magnus Av.* requisicionem 16. La deliberazione è stata cancellata in *Magnus M. C.*; vi segue: Ego Petrus Gradonico mea manu subscripsi. Ego Paulus Mudaço mea manu subscripsi. Ego Nicollaus Quirino mea manu subscripsi. Ego Marchus Maurozeno mea manu subscripsi. Ego Prosdozimus Faletro mea manu subscripsi. Ego Raphaynus de Carasinis, notarius curie, suprascriptum consilium de mandato prescriptorum dominorum ad hoc constitutorum cancellavi 1349, 15 februarii.

(1) Cf. il doc. n. 36.

(2) Cioè chirurgo; cf. il doc. n. 82.

(3) Dal doc. n. 38 è dimostrato che

già nel 1300 il chirurgo Gualtieri aveva prestato l'opera sua a vantaggio del comune di Venezia.

61.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 82 B;
Avogaria, *Liber Magnus*, c. 30 B.]

Suspensio pleçarie facte per Petrum Badoario
et magistrum Gualterium per Marcum de Perago. 5

10 (o 13?) aprile
1305.

Il Maggior Consiglio delibera che sia accordata a Pietro Badoer ed al chirurgo Gualtieri per grazia la sospensione della mallevoria da loro prestata a favore di Marco « de Perago ».

ITEM, quod fiat gratia Petro Baduario et magistro Gualterio
I pleçiiis nobilis viri Marci de Perago quod suspendatur eis ple-
çaria facta capitaneis postarum per eos de libris .ccc. pro dicto
Marco usque ad annos .x., cum hac conditione quod capitanei
teneantur excutere fictus domorum dicti Marci et omnia bona 10
ipsius accipere que possent reperiri et etiam, si ipsi invenirent⁽¹⁾,
eum havere regressum super ipsum⁽²⁾ sicut habebant antea⁽³⁾.

62.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 85 A.]

22 maggio 1305.

Il Maggior Consiglio delibera che allo scrivano della cancelleria ducale Giovanni di Lorenzo sia concesso di recarsi a Milano a spese del chirurgo Gualtieri per un pegno fatto da questo.

DIE .XXII. madii. quod Iohannes Laurentii, scriba curie maio- 15
ris, possit ire Mediolanum pro pignore magistri Gualterii ad
expensas ipsius magistri Gualterii.

4. Il titolo si legge soltanto in *Magnus Av.* che premette al documento il n. 191 perchè tale posto ad esso spetta nella serie dei Consilia ad spetiales personas pertinentia. 6. Manca la data in *Magnus M. C.*; vi supplisce die .xiii. aprilis di un documento precedente nel registro. *Magnus Av.* a Item premette Eodem millesimo (cioè millesimo trecentesimo quinto data di un documento precedente in quel registro) et die (cioè die .x. aprilis data del documento precedente in quel registro). Forse l'errore è in *Magnus M. C.* perchè il documento che in quel registro segue a quello del n. 61 ha la data die .x. aprilis ed è in capo alla c. 83 A. *Magnus Av.* Badoario 9. *Magnus Av.* conditione 12. havere] *Magnus Av.* habeant La deliberazione è stata cancellata in *Magnus M. C.*; vi segue: Ego Nicolò Arimodo mea manu subscripsi. Ego Franciscus Dandulo mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro mea manu subscripsi. Ego Iustinianus Iustiniano mea manu subscripsi. Ego Henricus Michael mea manu subscripsi. Ego Iohanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascriptum consilium cancelavi 17. La deliberazione è stata cancellata in *Magnus M. C.*; vi segue: Ego Paulus Delfinus consiliarius mea manu subscripsi. Ego Nicolaus Mauroçenus consiliator mea manu subscripsi. Ego cancellarius (cioè Tanto) cancellavi.

(1) Vale a dire « omnia bona » super Marcum » con dipendenza da
« ipsius ».

(2) Cioè « habere eum regressum » (3) Cioè prima della mallevatoria.

63.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 83 B.]

DIE penultimo aprilis. quod fiat gratia Petro nepoti magistri Gualteri de absolvendo eum a pena librarum .xxv. in quam iusticiarii veteres dicunt illum incurrisse quia fuit medicatus Çanibonum preconem percussum in corpore, non prestito sacramento de arte medendi legaliter exercenda secundum formam sui capitularis, cum dictus magister Valterius illum sibi commississet curandum sicut suo discipulo dum iret Iadram ⁽¹⁾.

29 aprile 1305.

Il Maggior Consiglio delibera che sia fatta grazia a Pietro, nipote del chirurgo Gualtieri, condannato dalla Giustizia Vecchia per esercizio abusivo dell'Arte.

10

64.

[Commemoriali, *Liber primus*, c. 84 B.][Maggior Consiglio, *Liber Fractus*, cc. 1 B, 2 A.]

15

MCCCv., die quarto septembris. captum fuit consilium de venetis fiendis novo modo ⁽²⁾. virtute cuius consilii dominus dux commisit dominis provisoribus examinationem facti; qui dederunt domino duci pro examinatis diligenter secundum formam consilii infrascriptos pro venetis, videlicet duo eorum, scilicet domini Thomas Meiani et Pangratti Iustiniano, sed ser Marinus Baseio stetit supra se.

4 settembre 1305.

I provveditori del comune propongono a maggioranza al doge la cittadinanza per i medici Giovanni da Piacenza e Roberto da Bologna già domiciliati a Venezia.

20

25

INFRASCRIPTI dati fuerunt per dominum Thomam Miiani et

Infrascripti dati fuerunt per dominos Thomam Meiani et

4. Gualteri] *Così il cod.* 5-6. *Cod.* Çanibonum *ma nel doc.* 58 Iohannibonum e Çaniboni 8. Valterius] *Così il cod.* commississet] *Così il cod.* 9. *La deliberazione è stata cancellata in Magnus M. C.; vi segue la nota del cancelliere Tanto senza le firme dei consiglieri: ego cancellarius cancellavi de voluntate ipsorum* 24. Pangratti] *Così il cod.*

(1) Cf. la cit. mia dissertaz. p. 124, ed il doc. n. 58.

(2) I privilegi corrispondenti alla deliberazione del 4 settembre 1305 si

Pangracium Iustiniano pro venetis per formam cuiusdam consilii facti, eo quod habitaverunt per annos .xxv. Veneciis faci-
endo faciones.

✠ Item, magister Iohannes, phisicus, qui fuit de Placencia, Sancti Bartolamei.

✠ Item, magister Rubertus phisicus, qui fuit de Bononia, Sancte Marie Nove ⁽¹⁾.

Pangratti Iustiniano, nam ser Marinus Baseio stetit supra se. et steterunt et fecerunt factiones.

• • • • •

Magister Iohannes, phisicus, qui fuit de Placencia, Sancti Bartholomei.

Magister Robertus, phisicus, qui fuit de Bononia, Sancte Marie Nove ⁽²⁾.

5

10

1. Pangratti] Così il cod. 6. La croce non è visibile, ma è stata cancellata nel cod.

leggono a cc. 85A e 87A del libro primo dei *Commemoriali*; cf. PREDELLI, *Regesti* cit. I, 58, n. 270; p. 59, n. 276. Il primo in data 14 aprile 1306 concedeva la cittadinanza interna ed esterna (« de intus et de foris », cioè che potessero godere di tutti i diritti dei cittadini nello Stato e fuori) a quanti forestieri che l'avessero richiesta, fossero dimorati in Venezia almeno per venticinque anni e vi avessero sostenuto le fazioni e i pesi pubblici. Del secondo si ha in data 6 luglio 1306 un esempio; per esso si concedeva la sola cittadinanza interna ai forestieri che fossero dimorati a Venezia almeno da quindici anni e avessero adempiuto ai doveri verso lo Stato. Circa i diritti diversi che derivavano dalle due cittadinanze cf. CECCHETTI nell'*Archivio Veneto*, XXVI, 105.

(1) Il documento venne trascritto nel libro primo dei *Commemoriali*,

ma senza data. Il PREDELLI nei *Regesti* cit. I, 67, n. 294, riferì a ragione la proposta dei provveditori all'anno 1306, perchè in quel tempo tennero l'ufficio Tommaso Miani e Pancrazio Giustiniani (cf. p. 66, n. 292). Il documento si legge anche nel *Liber Fractus*, non peraltro nei fogli scritti della parte ufficiale, ma sulle due prime carte bianche, a guisa di appunto o di ricordo individuale ed arbitrario. L'esemplare del *Fractus* dimostra che nel settembre 1305 il Governo prese un nuovo provvedimento circa la cittadinanza, secondo il quale i provveditori del comune fecero le loro proposte. La parrocchia di S. Maria Nuova era nel sestiere di Cannareggio e quella di S. Bartolomeo nel sestiere di S. Marco.

(2) Su Giovanni da Piacenza cf. i docc. nn. 16 e 67. Questo Roberto « phisicus » è diverso dal Roberto « cyrugicus » del doc. n. 57.

65.

[Commemoriali, *Liber primus*, cc. 93 B, 94 A.]

.....
 de annis .xxv. ✠ magister Lafrancus physicus ⁽¹⁾, qui fuit de
 Mediolano, Sancti Iohannis decollati ⁽²⁾.

5 de annis quindecim. magister Benevenutus de Ratone ⁽³⁾, me-
 dicus physice, qui fuit de Feraria et nunc habitat Veneciis in
 contrata Sancti Luce ⁽⁴⁾.

.....

1306?

Viene concessa
 la cittadinanza ai
 medici Lanfranco
 da Milano e Ben-
 venuto « de Ra-
 «tone» per esse-
 re dimorati a Ve-
 nezia il primo ven-
 ticinque anni e
 l'altro quindici.

66.

[Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 4 B.]

10 DIE .XXII. februarii. cum magistrum Gualterium oportuisset
 D solvere certis speciaris libras .XIII. et soldos .III. grossorum
 pro spiciaria quam ipse secum aportavit quando cum galeis co-
 munitatis ad Rodem ivit ⁽⁵⁾, et domini de nocte petant sibi penam de
 dictis denariis, pro qua pena ei certa bona sua pignoravit: capta
 15 fuit pars de faciendo sibi gratiam de parte contingente comuni
 de dicta pena.

22 febbraio 1306,
1305 m. v.

Il Maggior Con-
 siglio delibera la
 grazia a favore del
 chirurgo Gualtieri
 condannato dai si-
 gnori di Notte, per
 la parte della mul-
 ta che era dovuta
 al comune.

3. Lafrancus] *Così il cod. per Lanfrancus* 5. *Potrebbe leggersi anche Racone*
 14. ei-pignoravit] *Così il cod. Credo che pignoravit stia per pignoraverunt* 16. *La delibe-*
razione è stata cancellata in Capricornus; vi segue: Ego Nicolaus, dictus Pistorinus, du-
catus Veneciarum scriba, predicta octo consilia (cioè questo e altri sette delle cc. 4 B e 5 A)
de mandato dominorum Marini Georgio, Raynerii Cornario et Angeli Bembo consiliariorum
cancellavi.

(1) Cf. il doc. n. 124 e le relative
 note.

(2) Parrocchia nel sestiere di Santa
 Croce.

(3) Fu assunto nel 1322 agli sti-
 pendii del comune di Venezia ed ebbe

qualche grazia dallo Stato; cf. i docc.
 nn. 156 e 173.

(4) Parrocchia nel sestiere di San
 Marco. Circa il documento cf. PRE-
 DELLI, *Regesti cit.* pp. 68, 69, n. 302.

(5) Cf. il doc. n. 71.

67.

[Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 10A; Avogaria, *Liber Magnus*, cc. 32B, 33A.]

Quod magister Iohannes de Placencia⁽¹⁾
sit medicus in Corono.

5

8 aprile 1306.

Il Maggior Consiglio delibera che il chirurgo Giovanni da Piacenza vada allo stipendio del comune di Corone e vi resti finchè i tre castellani non sieno concordi nel licenziarlo.

CUM quidam medicus esset Coroni salariatus et per castellanos scriptum extiterit quod dictus medicus tenetur similliter aliis, ita quod non bene facit quod debet, et supplicaverint ut de hinc de alio medico provideret, et magister Iohannes de Placencia sit acceptus cum salario librarum .VIII. grossorum sicut ille medicus 10 habebat: capta fuit pars quod dictus magister sit ibi ad salarium predictum cum conditione quod non possit expelli deinde nisi omnes tres castellani essent concordés, sicut ille qui nunc ibi erat non poterat expelli⁽²⁾.

68.

15

[Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 14A; Avogaria, *Liber Magnus*, cc. 32B, 33A.]

Quod fiat gratia magistro Gualterio medico
de libris .XXIII. grossorum.

7 giugno 1306.

Il Maggior Consiglio delibera che al chirurgo Gual-

QUOD fiat gratia magistro Valterio medico quod dentur sibi 20
libre .XXIII. grossorum pro suo salario duorum anno-

4. Il titolo è dato soltanto da Magnus Av. ove il documento è preceduto dal n. 231.
6. Manca la data in Capricornus; vi supplisce .VIII. aprilis data di un documento precedente in quel registro. Magnus Av. a Cum premette Eodem millesimo (cioè millesimo tercentesimo .VI. data di un documento precedente in quel registro), mense (sic) die .VIII. aprilis
8. Capricornus de hinc de hinc (da questo luogo, cioè da Venezia) o dehinc (da questo momento?) 9. provideret] Così i codd. forse per provideretur Tenendo la lezione provideret bisognerebbe sottintendere dictum medicum come oggetto di supplicaverint, ma il verbo mi sembra poco adatto per un'autorità verso uno stipendiato. Magnus Av. Placencia 12. Magnus Av. conditione 13. nunc] Magnus Av. tunc 18. Il titolo è dato soltanto da Magnus Av. 20. Manca la data in Capricornus; vi supplisce .VII. iunii data

(1) Su Giovanni da Piacenza cf. i docc. nn. 16 e 64.

(2) Il documento non si riferisce direttamente all'Arte dei medici a

Venezia, perchè tratta della nomina di un medico a Corone; ciò nonostante è stato accolto in questa serie, perchè questo medico di Corone fu

rum ⁽¹⁾ ut possit satisfacere suis quibusdam creditoribus quibus tenetur ⁽²⁾, dando ipse bonam pleçariam quod si non perservierit dictos denarios, restituetur comuni quod perservire deberet. et si consilium, et cetera.

tieri il comune anticipi lo stipendio di due anni perchè possa pagare i suoi creditori.

5 Die .xxiii. iunii eiusdem millesimi vir nobilis Symeon Balbi Sancti Silvestri et Marcus Papaçiça Sancti Thome ⁽³⁾ steterunt pleçii et proprii pagatores simul et divisim pro dicto magistro Valterio de libris .xxiiii. grossorum secundum formam dicti consilii ad quam dominus dux se vellet tenere.

23 giugno 1306.

69.

[Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 15 B.]

10
15
CUM magister Valterius substinuerit et substineat multa dampna et sinistra in accipiendo mutuo denarios et constituendo se pleçium ⁽⁴⁾ pro aliis, cum nesciat recusare petentibus ei servitium, et propterea non solum ei magistro Valterio sed et comuni et singularibus personis indigentibus eius arte vertatur in dampnum non modicum: capta fuit pars quod proclametur in Rivoalto et ad San-

18 giugno 1306.

Il Maggior Consiglio delibera che si vieti per pubblico bando di prestare denari al chirurgo Gualtieri e di prenderlo come mallevadore.

di un documento precedente in quel registro. Magnus Av. a Quod premette Eodem millesimo (cioè millesimo tercentesimo .vi. data di un documento precedente in quel registro), mense (sic) die .vii. iunii capta fuit pars 2. Magnus Av. dando bonam pleçariam quod si ipse 4. Magnus Av. consilium 5. In Capricornus e in Magnus Av. il periodo non è posto a capoverso. Magnus Av. millesimo 6. Magnus Av. Papaçiça 7. Magnus Av. appaccatores 8. .xxiiii.] Magnus Av. vigintiquatuor (colla quale parola comincia in quel registro la c. 33 A) - consilii 9. Magnus Av. quem La deliberazione è stata cancellata in Capricornus; vi segue: Ego Nicolò Arimodo mea manu subscripsi. Ego Franciscus Dandulo mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro mea manu subscripsi. Ego Iustinianus Iustiniano mea manu subscripsi. Ego Henricus Michael mea manu subscripsi. Ego Iohanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum superscriptum consilium cancelavi. 12. Manca la data in Capricornus; vi supplisce die .xviii. iunii data di un documento precedente nel registro.

Giovanni da Piacenza il quale, almeno nel giugno 1290, aveva esercitato la chirurgia a Venezia.

(1) Dal doc. n. 60 è dimostrato che lo stipendio mensile del chirurgo Gualtieri era di soldi venti di grossi e che per conseguenza il suo stipendio

annuo era di lire dodici di grossi.

(2) Forse i creditori erano gli speciali ricordati nel doc. n. 66.

(3) Parrocchia nel sestiere di S. Polo.

(4) Un esempio delle malleverie prestate dal chirurgo Gualtieri si ha nel doc. n. 61.

ctum Marcum quod nullus audeat facere ei credentiam nec mutare ei aliquam pecuniam nec recipere eum aliqua occasione in pleçium, et quod contrafatientes non habebunt ius de eo, et mittatur ad curias quod talibus circa ipsum magistrum Valterium ius non reddatur.

5

70.

[Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 16 B.]

22 giugno 1306.

Il Maggior Consiglio delibera di dare un compenso di lire dodici di grossi al chirurgo Gualtieri per le spese e le fatiche da lui sostenute per il comune di Venezia e per la cura dei feriti nell'esercito.

XXII. iunii. quod provideatur magistro Valterio de libris .XII. grossorum pro laboribus et expensis per eum factis in vulneratis in exercitu ⁽¹⁾ et pro omnibus serviciis que huc usque nostro comuni fecit. et si consilium est contra, et cetera.

10

71.

[Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 20 B.]

18 agosto 1306.

Il Maggior Consiglio delibera che i signori di Notte paghino sulle rendite del loro ufficio al chirurgo Gualtieri la parte della multa che gli era stata condonata per la deliberazione del Maggior Consiglio in data 22 febbraio 1306 (1305 m. v.).

DIE predicto. cum captum fuerit de mense februarii nuper elapsi ⁽²⁾ quod fieret gratia magistro Valterio de pena que deveniebat in comune de libris .XIII. et soldis .III. grossorum quas solvere debebat dominis de nocte pro cartulinis occasione spectiarie et rerum quas portavit in armata domini Fioffi et Marci Michael, et tunc quia ipse non ivit ad illos de nocte eo quod non audebat ire per terram occasione plurium debitorum acceptum dictam penam, illi de nocte nolint dare ei nunc dictam penam dicentes quod denarii dictarum cartularum sunt dati in comune: capta fuit pars quod dicti de nocte teneantur dare ei de introitibus sui officii tantum quanta fuit penna dictarum libra-

15

20

11. *La deliberazione è stata cancellata in Capricornus; vi segue: Ego Nicolaus, dictus Pistorinus, scribe ducatus, de mandato dominorum Marini Georgio, Raynerii Cornario et Angeli Bembo consiliariorum cancellavi.* 14. Die predicto] *Cioè die .xviii. augusti data di un documento precedente nel registro.* 24. penna] *Così il cod.*

(1) La guerra più vicina alla data di questo documento fu quella combattuta nel 1304 tra Padova e Venezia.

(2) Cf. il doc. n. 66.

rum .XIII. et soldorum .III. grossorum que venit in comune; et si consilium vel capitulare est contra, sit revocatum.

72.

[Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 39 B; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 33 B.]

5 Quod magister Symon medicus
habeat libras .x. grossorum pro salario.

10 DIE .XX. aprilis. cum magister Symon medicus sit vocatus
Iadram ad salarium librarum .VII^c. et multi venerint ad do-
minum ducem conquerendo quod ipse habeat eos in cura et multos
15 alios, et suplicando quod non permittatur ire: capta fuit pars quod,
ad hoc ut ipse magister Symon remaneat ab isto itinere, sicut
habebat anuatim a nostro comuni libras .III. grossorum ⁽¹⁾, ita ha-
beat de cetero libras .x. grossorum et cum ea condicione, et cum
ista condicione quod non possit hinc recedere pro ire ad aliud
15 salarium.

20 aprile 1307.

Il Maggior Consiglio delibera che lo stipendio annuo del medico Simone sia aumentato da quattro a dieci lire di grossi, purchè non vada allo stipendio di un altro comune.

73.

[Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 45 A.]

20 DIE .VI. iunii. quod fiat gratia magistro Valterio medico quod
Dimprestentur sibi de denariis nostri comunis libre .VIII. gros-
sorum pro emendis erbis eo quod tempus nunc est aptum ad
erbas emendas.

6 giugno 1307.

Il Maggior Consiglio delibera che il comune presti al chirurgo Gualtieri lire otto di grossi per l'acquisto di erbe (medicinali?).

2. *La deliberazione è stata cancellata in Capricornus; vi segue: Ego Iacobus, scriba ducatus Veneciarum, de mandato dominorum Marini Georgio, Raynerii Cornario et Angeli Bembo consiliariorum predictum consilium cancellavi.* 5. *Il titolo è dato soltanto da Magnus Av. che premette c. s. al documento il n. 248.* 7. *Magnus Av. a Die premette Eodem millesimo (cioè millesimo trecentesimo .VII. data del documento precedente in quel registro), mense (sic)* 10. *Magnus Av. permitatur* 12. *Magnus Av. annuatim* 21. *La deliberazione è stata cancellata in Capricornus; vi segue: Ego Thomas Miiani consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro consiliarius mea manu subscripsi. Ego Michael Iustiniano consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marcus Siboto predicta quinque consilia cancellavi (cioè questo e altri quattro della c. 45 A).*

(1) Cf. il doc. n. 45.

74.

[Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 46 B; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 33 B.]

Quod magister Petrus
habeat illam domum comunis pro affictu.

22 giugno 1307.

Il Maggior Consiglio delibera che al chirurgo Pietro Dal Ponte sia data dal comune la stazione al prezzo d'affitto ch'egli un tempo aveva pagato prima di averla ottenuta gratuitamente, e ciò in compenso del beneficio ora accordatogli dallo Stato, di avere metà della casa ove abitava suo fratello Bonaventura.

CUM foret consultum quod medietas domus ubi habitabat magister Bonaventura de Ponte daretur magistro Petro eius fratri⁽¹⁾ cum condicione quod stationem quam habebat idem magister Petrus a comuni per gratiam, haberet pro illo affictu pro quo ipsam habebat antequam sibi daretur per gratiam, et pars capta foret sine statione⁽²⁾: capta fuit pars quod dicta statio detur sibi per illum affictum pro quo ipsam habebat antequam sibi daretur per gratiam.

75.

[Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 49 B; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 34 A.]

Quod magister Monte habeat
libras .x. grossorum de salario cum condicione.

13 luglio 1307.

Il Maggior Consiglio delibera che lo stipendio annuo del medico Monte sia aumentato da quattro a dieci lire di grossi, purchè

CUM magister Monte medicus sit vocatus ad salarium librarum .vii^o. et multi venerint ad capita de .xl. conquerendo quod eos habet in cura, et multi similiter supplicaverint quod non permittatur eum ire: capta fuit pars quod sicut habet anuatim

3. Il titolo è dato soltanto da Magnus Av. che premette al documento c. s. il n. 253.
5. Manca la data in Capricornus; vi supplisce die .xxii. iunii data di un documento precedente in quel registro. Magnus Av. indica così la data: Eodem millesimo (cioè millesimo .cccvii. data di un documento precedente in quel registro), mense et die .xxii. iunii 7. Magnus Av. stationem 8. Magnus Av. omette Petrus e dà graciam 10. Magnus Av. statione - stacio 12. Magnus Av. graciam 15. Il titolo è dato soltanto da Magnus Av. che premette c. s. al documento il n. 257. 17. Manca la data in Capricornus; vi supplisce die .xiii. iulii data di un documento precedente in quel registro. Magnus Av. dà la data: Eodem millesimo (cioè millesimo .cccvii. data di un documento precedente in quel registro), mense (sic) die .xiii. iulii 19. Magnus Av. suplicaverint 20. Magnus Av. annuatim

(1) Circa questi due medici cf. il doc. n. 48.

(2) Non è pervenuta la deliberazione alla quale accenna questo documento.

libras .iiii. grossorum in anno pro salario⁽¹⁾, ita habeat de cetero libras .x., cum condicione quod non possit hinc recedere pro ire ad aliud salarium.

s'obblighi a non andare allo stipendio di un altro comune.

76.

5 [Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 49B; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 34 A.]

Quod magister Petrus de Ragusio habeat libras .x. grossorum pro salario cum condicione.

10 CUM magister Petrus de Ragusio sit vocatus in Cretam ad salarium soldorum .iiii°. denariorum grossorum et multi venerint ut supra⁽²⁾: capta fuit pars quod sicut habet libras .iiii. grossorum in anno pro salario⁽³⁾, ita de cetero habeat libras .x. grossorum, cum ea condicione et cum hac quod non possit ire ad aliud salarium.

13 luglio 1307.

Il Maggior Consiglio delibera che lo stipendio annuo del medico Pietro da Ragusa sia aumentato da quattro a dieci lire di grossi, purchè s'obblighi a non andare allo stipendio di un altro comune.

77.

15 [Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 49B; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 34 A.]

Quod magister Franciscus medicus sit ad similem salarium cum magistro Symone in hoc capitulo 248.

13 luglio 1307.

Il Maggior Consiglio delibera che lo stipendio annuo del medico Francesco sia aumentato da quattro a dieci lire di grossi, purchè s'obblighi a non andare allo stipendio di un altro comune.

20 Q UOD magister Franciscus medicus sit ad simile salarium sicut est magister Symon⁽⁴⁾.

2. *Magnus Av. a .x. aggiunge grossorum Av. che premette al documento c. s. il n. 258.* 6. *Il titolo è dato soltanto da Magnus Av. che premette al documento c. s. il n. 258.* 8. *Manca la data in Capricornus e in Magnus Av.; è la medesima del documento precedente nei due registri, che è il n. 75 di questa serie.* 13. *La deliberazione è stata cancellata in Capricornus; vi segue: mortuus; cf. p. 281, nota al r. 19.* 16. *Il titolo è dato soltanto da Magnus Av. e accenna al documento n. 72, che appunto in Magnus Av. ha il n. 248. Premette c. s. al documento il n. 259.* 19. *Manca la data c. s. Magnus Av. a Quod premette Capta fuit pars e dà similem* 20. *Segue in Capricornus senza variazione di scrittura e d' inchiostro: in hoc libro 40. Cf. il documento n. 72; il 40 indica la numerazione della carta, che comprende 39 B e 40 A. Magnus Av. invece aggiunge: medicus in hoc libro sub capitulo 248. Cf. il documento n. 72.*

(1) Cf. il doc. n. 55.

(2) Cioè « ad capita de .xl. con- querendo quod eos habet in cura, et multi similiter supplicaverint quod

« non permittatur eum ire » come nel doc. n. 75.

(3) Cf. il doc. n. 52.

(4) Cf. il doc. n. 72. Forse è il

78.

[Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 52 A.]

8 agosto 1307.

Il Maggior Consiglio delibera che il chirurgo Bonalbergo possa portare armi in difesa della sua persona dando al comune la solita malleveria.

QUOD magister Bonalbergus, medicus vulnerum, habitator in confinio Sancte Agnetis⁽¹⁾, habeat licentiam portandi arma, cum ipse timeat de persona, dando nostro comuni pleçariam consuetam cum ordinibus et modis quibus aliis licentia supradicta conceditur.

79.

[Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 63 B; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 35 A.]

Quod magister Albertinus medicus accipiatur ad salarium nostri comunis.

24 febbraio 1308, 1307 m. v

Il Maggior Consiglio delibera che il chirurgo Albertino sia preso allo stipendio del comune a condizioni specificate.

DIE eodem. cum multa bona dicantur de magistro Albertino medico⁽²⁾ et nobis hoc dixerunt multi fide digni, et ut bonam curam et sollicitudinem habeat circa homines quos habebit in cura: capta fuit pars quod dictus magister Albertinus accipiatur ad salarium nostri comunis, ita quod habeat omni anno libras .iiii.

3. Manca la data; vi supplisce die .viii. augusti data di un documento precedente nel registro. 7. La deliberazione è stata cancellata in *Capricornus*; vi segue: Ego Thomas Miani consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro consiliarius mea manu subscripsi. Ego Michael Iustiniano consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marcus Siboto predicta tria consilia (cioè questo e altri due della c. 52 A) cancellavi. 10. Il titolo si legge soltanto in *Magnus Av.* che dà Quo e premette c. s. al documento il n. 280. 12. Die eodem] Cioè die .xxiiii. februarii data di un documento precedente in *Capricornus*. *Magnus Av.* a Die eodem sostituisce Eodem millesimo (cioè millesimo .cccvii. data di un documento precedente nel registro), mense (sic) die .xxiiii. februarii. 13. *Magnus Av.* hoc nobis 14. *Magnus Av.* circha 15-16. *Magnus Av.* salirium

medesimo Francesco ricordato nel doc. n. 46. Un Francesco « fisico » è pure ricordato per incidenza in una deliberazione del Maggior Consiglio in data 22 gennaio 1320, 1319 m. v., che si legge a c. 111 B del *Liber Neptunus*; il passo è il seguente: « dum « ivisset », cioè un Matteo Montanario

di S. Fosca, « cum sua barcha portatum magistrum Franciscum physicum ad domum cuiusdam infirmi « in contrata Sancti Ieremie ».

(1) Parrocchia nel sestiere di Dorsoduro.

(2) Cioè chirurgo; cf. i docc. nn. 96, 97, 100 e 116.

grossorum a nostro comuni cum condicione aliorum medicorum, ita quod non possit hinc recedere pro ire ad aliud salarium. et si consilium est contra, sit revocatum.

80.

5 [Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 65 A; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 22 A.]

Quod non possit de cetero dari salarium medicis
nisi per modum gratie.

10 **D**IE eodem. quod aliquibus medicis non possit de cetero dari salarium nisi per modum gratie. et hec addantur in capitulari consiliariorum et .XL.

5 marzo 1308.

Il Maggior Consiglio delibera che i medici non abbiano il salario dal comune che in via di grazia.

81.

[Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 66 A; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 35 A.]

Quod magister Porphyrias
habeat libras .VIII. grossorum in anno.

16 marzo 1308.

15 **D**IE eodem. quod sicut magister Perfilias, medicus, de Minerve, habet libras .CLXXXVIII. in anno⁽¹⁾, ita habeat de cetero libras .VIII. grossorum in anno.

Il Maggior Consiglio delibera che sia di nuovo accresciuto lo stipendio del medico del comune Perfilias.

3. *Magnus Av. a* revocatum aggiunge quantum in hoc *La deliberazione è stata cancellata in Capricornus; vi segue: Ego Franciscus Dandulo mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro mea manu subscripsi. Ego Iustinianus Iustiniano mea manu subscripsi. Ego Henricus Michael mea manu subscripsi. Ego Iohanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascriptum consilium cancelavi.* 6. *Il titolo è dato soltanto da Magnus Av. che premette al documento il n. 14, tale posto spettandogli nella serie dei Consilia ad gratias pertinencia.* 8. *Magnus Av. a* Die eodem *sostituisce* Millesimo trecentesimo .VIII., die .v. marcii e a quod *premette* capta fuit pars 13. *Il titolo è dato soltanto da Magnus Av. che premette al documento il n. 285, perchè tale posto gli spetta nella serie dei Consilia ad spetiales personas spectantia.* 15. Die eodem] *Cioè die .xvi. marcii data di un documento precedente in Capricornus. Magnus Av. a* Die eodem *sostituisce* Eodem millesimo (cioè millesimo .cccviii. data di un documento precedente in quel registro), mense (sic) die .xvi. marcii e a quod *premette* fuit capta pars 17. *La deliberazione è stata cancellata in Capricornus; vi segue: mortuus; cf. p. 281, nota al r. 19.*

(1) Cf. il doc. n. 59.

82.

[Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 67 A.]

28 marzo 1308.

Il Maggior Consiglio delibera che i signori di Notte paghino sulle rendite del loro ufficio lire quattro di grossi al chirurgo Gualtieri come compenso di cure di feriti affidatigli da quegli ufficiali.

DIE eodem. quod magistro Gualterio cyrugico, pro expensis factis in quibusdam percusis liberatis⁽¹⁾ pro eo, dentur libre .iiii. grossorum de denariis officii dominorum de nocte, cum de mandato dictorum dominorum dictus magister predictos medicaverit.

83.

[Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 69 B.]

9 maggio 1308.

Il Maggior Consiglio delibera che sia accordata la cittadinanza al medico Anselmo da Bergamo ed ai suoi discendenti.

DIE eodem. quod magister Enselmus cum suis heredibus sit de cetero venetus⁽²⁾.

84.

[Collegio, *Lettere*, I, c. 6 A.]

Marco Mauroceno capetaneo galearum Alexandrie.

23 settembre 1308.

Il doge e il suo Consiglio ordinano a Marco Morosini, capitano delle galee d'Alexandria, l'acquisto

PRUDENCIAM vestram rogamus per nos et nostrum consilium vobis precipiendo mandantes quatenus pro exercicio medicinarum magistri Walterii faciatis emi infrascripta eaque solvatis de denariis nabuli quos recipietis⁽³⁾, et si non haberetis denarios ex

3. Die eodem] Cioè die .xxviii. data del documento precedente nel registro, a cui ne precede uno in data die eodem riferita a die .xxvi. marcii data di un documento precedente in quel registro. 7. La deliberazione è stata cancellata in *Capricornus*; vi segue: Ego Thomas Miani consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro consiliarius mea manu subscripsi. Ego Michael Iustiniano consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marcus Siboto predicta quinque consilia (cioè questo ed altri quattro della c. 67 A) cancellavi. 10. Die eodem] Cioè die .viii. madii data di un documento precedente nel registro. 15. La data manca nel registro, ma dal documento n. 85 (cf. p. 309, rr. 14-15 e p. 310, rr. 1-3) è dimostrato che fu la stessa di questa seconda lettera; e appunto venne ommessa nella registrazione del documento n. 84, perchè fu considerata come comune alle due lettere.

(1) « liberatis » cioè « guariti ».

(2) Non si conserva il privilegio dato da Giovanni Soranzo, ma da un riassunto che è compreso in un documento del 12 settembre 1326 (cf. n. 175) è dimostrato che venne conferito esso pure il 9 maggio 1308,

fu esteso anche agli eredi e comprese la cittadinanza « de intus » e « de extra ». Quel medico era nativo di Bergamo; cf. p. 322, nota 1.

(3) Cioè della somma che doveva essere pagata al Morosini per il trasporto delle merci.

ipsis denariis, dicatis consuli ⁽¹⁾ quod solvat de media pro centenario quam recipit, eaque omnia ad nos Venecias transmittatis. et mandamus dicto consuli in mandatis quod solvat ea de media pro centenario quam recipit. ista sunt emenda: gomederà ⁽²⁾ libras .L.;
 5 item, goma rabicha ⁽³⁾ libras .L.; item, armoniàgo ⁽⁴⁾ libras .L.; item, mira libras .L.; item, encensum album ⁽⁵⁾ libras .L.; item, mana libras .L.; item, galbena ⁽⁶⁾ nera libras .L.; item, canafistola ⁽⁷⁾ libras .c. quam recencior esse possit; item, çucharò chafethi ⁽⁸⁾ quam magis coctum haberi possit libras .v^o.; item, sachum .i. de
 10 sena ⁽⁹⁾ librarum .c. quam recencior possit haberi.

di alcuni medicinali pel chirurgo Gualtieri a condizioni specificate.

85.

[Collegio, *Lettere*, I, c. 6 A.]

Gabrieli Marcello consuli Alexandriae.

15 CUM viro nobili Marco Mauroceno capetano galearum nostrarum Alexandriae demus in mandatis quod quedam emat

23 settembre 1308.

Il doge e il suo Consiglio ordinarono a Gabriele Marcello, console d'A-

(1) È noto che Venezia teneva ad Alessandria un console, e questi era allora Gabriele Marcello; cf. il doc. n. 85.

(2) Gommaedera; cf. *Vocabolario degli Accademici della Crusca*⁵, s. v.

(3) Circa le qualità della gomma arabica migliore cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. p. 377.

(4) Ammoniaca; cf. MANUZZI, *Vocabolario della lingua italiana*, Firenze, MDCCCLIX, s. v. armoniaco.

(5) Circa l'incenso in genere, ed in specie circa quello che veniva da Alessandria cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. p. 371. L'incenso di prima qualità doveva essere bianco e non giallo.

(6) Cf. *Vocabolario degli Accademici della Crusca*⁵, s. v. galbano; DUNCAN, op. cit. s. v. galbanum e STEFANO, *Thesaurus graecae linguae*, Parisiis, Didot, 1865 s. v. Χαλβάνη. Riguardo al galbano cf. anche BAL-

DUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. p. 134.

(7) « Cassia fistula »; cf. BAILLON, *Dictionnaire de botanique*, Paris, Hachette, 1876, s. v. canafistula. Circa le sue qualità quando è buona, cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. p. 366. Essa manteneva la sua bontà tutt'al più due anni, e però il documento aggiunge la frase « quam recencior esse possit ».

(8) Lo zucchero caffettino era di seconda qualità rispetto allo zucchero « mucchera »; ma siccome questo si consumava quasi tutto in Oriente, così l'altro era il migliore tra quante specie di zucchero s'importavano in Occidente. Cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. pp. 311, 312, 362.

(9) Cf. BAILLON, op. cit. s. v. sena, e meglio FORSTER, *An illustrated encyclopaedic medical dictionary*, New-York, Appleton, 1894, s. v. sene e senna.

lessandria, di dare a Marco Morosini, capitano delle galee d' Alessandria, la somma della quale avesse bisogno per l'acquisto dei medicinali per il chirurgo Gualtieri.

pro exercicio medicinarum magistri Walterii et ea solvat de denariis nabuli quos recipiet, et si non habebit unde solvere, ad vos recurrat et petat solucionem predictorum⁽¹⁾: prudenciam vestram rogamus per nos et nostrum consilium vobis precipiendo mandantes quatenus⁽²⁾ dictam peccuniam pro rebus ipsis de media pro centenario quam recipitis, solvere debeatis, ut dicte res ad nostram presenciam per dictum capetaneum apportentur.

23 septembris.

86.

[Collegio, *Lettere*, I, c. 55 A.]

10

Marino Baduario potestati Iustinopolis.

16 agosto 1309.

Il doge e il suo Consiglio ordinarono a Marino Badoer, podestà di Giustinopoli (Capo d'Istria), di dare licenza al medico Benvenuto di recarsi a Venezia, salvo il caso di motivi gravissimi in contrario.

CUM vir nobilis Andreas Quirino, dilectus fidelis noster, redierit ab exercitu nostro, cuius erat capitaneus generalis⁽³⁾, multum gravatus infirmitate et dicat quod magister Benevenutus⁽⁴⁾ medicus, qui est Iustinopoli, semper habuit eum in cura de omnibus infirmitatibus suis et cognoscit naturam suam et ideo confidat de eo plus quam de aliis medicis quos posset habere: prudenciam vestram rogamus per nos et nostrum consilium vobis precipiendo mandantes quatenus ipsum magistrum Benevenutum venire Venecias permittatis, si alia causa que foret gravissima non obstaret.

Data ut supra.

3. recurrat] Così il cod. 21. Cioè die 16 augusti data del documento precedente nel registro.

(1) Cf. il doc. n. 84.

(2) Notisi la formula: «prudenciam vestram rogamus... mandantes quatenus» usata con frequenza con qualche variante in queste lettere; cf. anche i docc. nn. 84, 86, 88 e 91.

(3) Andrea Quirini, podestà di Chioggia, era stato mandato nel 1309 con un forte esercito ad assediare Ferrara, donde era stato scacciato Vitale Michiel podestà e capitano generale in nome di Venezia; ma pochi

giorni dopo il principio delle operazioni militari, come afferma la così detta cronaca Giustiniani, fonte importantissima per questi avvenimenti (Marc. Lat. X, 36 A, c. 121 A), «infirmitate gravatus Venecias est reversus ubi diem finivit extremum». Cf. anche PREDELLI, *I Libri Commemorativi* &c. I, 89, n. 385.

(4) Un medico Benvenuto è ricordato nei docc. nn. 34, 44, 47, 51, 88 e 91.

87.

[Commemoriali, *Liber primus*, c. 140 B.]

Devastati per Ferrarienses.

.....
 Nicolaus medicus Sancti Apolinaris⁽¹⁾.

8 settembre 1309.

Il medico Nicolò di S. Apollinare è ricordato in un elenco di suditi veneziani danneggiati dai Ferraresi nella guerra tra Ferrara e Venezia di quel tempo.

88.

[Collegio, *Lettere*, I, c. 57 A.]Potestati Iustinopolis⁽²⁾.

CUM providus vir magister Benevenutus, fisicus, fidelis noster,
 de mandato et beneplacito nostro Venecias venerit⁽³⁾ et hucus-
 que eciam hic ipsum quibusdam oportunitatibus duxerimus reti-
 nendum: scribimus vobis et per nos et nostros consiliarios vobis
 precipiendo mandamus quatenus de tempore predicto quo extra
 civitatem Iustinopolis moram traxit, ipsum in aliquo non gra-
 vetis. insuper, si idem magister Benevenutus unum equum et
 hominem sufficientes vobis presentaverit, ipsos loco unius po-
 starum, quas habebat, recipere et scribi sibi facere ad nostrum
 soldum debeatis.

Datum .II. octubris .VIII. indicionis.

2 ottobre 1309.

Il doge e il suo Consiglio ordinarono al podestà di Giustinopoli, Marco Badoer, di non molestare il medico Benvenuto perchè si è trattenuto a Venezia oltre il termine fissato, avendo egli obbedito in ciò agli ordini del Governo; inoltre ordinano che in luogo di una delle poste già affidata al detto Benvenuto, gli sia concesso di prender parte al servizio militare al soldo di Venezia mediante un uomo e un cavallo⁽⁴⁾.

89.

[Collegio, *Lettere*, I, c. 60 A.]

Magistro Iacobo Palmeçano medico, civi Forlivii.

ECCE ad supplices precum instancias quas per suas nuper nobis
 fecerunt litteras egregius vir Manfredus de Mutiliana comes

20 ottobre 1309.

Il doge e il suo Consiglio accor-

4. La parte omessa del documento non riguarda l'Arte dei medici. 10. Cod. duxermus

(1) Cf. PREDELLI, *Regesti* cit. I, 95, n. 411. I danni avvennero nella cittadinanza « de extra ». Cf. i docc. nn. 108 e 110.

(2) Marco Badoer; cf. il doc. n. 86.

(3) Cf. il doc. n. 86.

(4) Forse il vantaggio che già aveva

dano al medico Giacomo Palmezano cittadino di Forlì piena facoltà di venire senza molestie a Venezia e di dimorarvi per quindici giorni, e ciò perchè dia al Governo alcuni schiarimenti, forse circa la morte di un prete Benedetto, curato da lui e dal medico Pietro da Ferrara.

in Tuscia palatinus, ac nobiles viri Albericus, Yeremias et Franciscus fratres de Polenta, videlicet quod cum formides Venecias accedere pro morte subita que supervenit presbitero Benedicto quem simul cum magistro Petro de Ferraria⁽¹⁾ curabas, dignaremur tibi nostras concedere litteras de fidancia quibus possis secure 5 venire ac morari Veneciis, quedam nobis pro parte narraturus eorum que erunt placida votis nostris: tibi concedimus fidanciam auctoritate presencium quod possis venire Venecias ad nostram presenciam, possendo manere securus sub nostra fidancia Veneciis per dies quindecim auctoritate predicta. 10
.xx. octubris, .viii. indicionis.

90:

[Commemoriali, *Liber primus*, c. 145 A.]

26 gennaio 1310,
1309 m. v.

Serravalle da Camino scrive da Treviso al doge Pietro Gradenigo circa alcune voci di tregua tra Venezia, il conte di Gorizia ed il patriarca di Aquileia. voci sparse a Treviso da un figlio di Bartolomeo da Varignana, che allora era medico del conte di Gorizia.

INCLITO et excelso domino suo, domino Petro Gradonico Dei gratia Veneciarum, Dalmacie atque Chroacie duci, domino 15 quarte partis et dimidie tocius imperii Romanie, Seravalus de Camino fidelis suus subditus et devotus seipsum et reverenciam tam debitam quam et devotam.

Dicitur hic in civitate Tarvisii per quemdam filium magistri Bartholamei de Varignana⁽²⁾, medici comitis Goricie, treguas esse 20 factas inter vos et comune vestrum Veneciarum et ipsum comitem et patriarcham usque ad festum sancti Michaelis proxime venturum, quod per dominum capitaneum Tarvisii nec per me

5. secure] Parola scritta nello spazio interlineare, ma senza variazione di scrittura e d' inchiostro. 6. nobis] Parola scritta c. s. 9-10. possendo - predicta] Parole scritte su fondo abraso; la scrittura originaria non ha lasciato traccia di sè, e la scrittura nuova è uguale alla originaria nella forma, ma l' inchiostro è più cupo. 10. Segue a predicta, ma col segno di espunzione (la scrittura peraltro è la originaria): et si nollemus te morari Veneciis, secure possis recedere et te de Veneciis absentare, nulla molestia tibi per aliquem pro comuni nostro propterea facienda. 20. Cod. trguas

avuto dalla posta, lo avrebbe tratto dallo stipendio pel servizio militare dopo aver pagato il soldato da lui delegato.

(1) Su Pietro da Ferrara cf. i docc. nn. 18, 39 e 41. Il documento è stato

pubblicato in questa serie appunto perchè in esso è ricordato questo chirurgo.

(2) Circa Bartolomeo da Varignana e suo figlio Guglielmo cf. PUCCINOTTI, op. cit. IV, 117.

non creditur ullo modo; nam scire vos volo quod dictus capitaneus mihi iam dixerat quod cum ipso comite nunquam pacem faceret vel treugam nisi de vestra procederet voluntate; quatenus de predictis, si placet, me vellitis reddere cerciorem.

5 Date Tarvisii, die .xxvi. ianuarii, .viii. indicione ⁽¹⁾.

91.

[Collegio, *Lettere*, I, c. 79 A]

Potestati Iustinopolis.

10 **C**UM providus vir magister Benevenuto, phisicus ⁽²⁾, steterit Veneciis aliquibus diebus ultra terminum ei per vos datum, cuius mora fuit de nostro beneplacito: scribimus vobis et per nos et nostrum consilium vobis precipiendo mandamus quatenus ipsum magistrum de diebus quibus stetit Veneciis ultra terminum molestare in aliquo minime debeatis.

15 Data die .ii. maii .viii. indicionis.

92.

[Collegio, *Lettere*, c. 90 B.]

Castellanis Coroni et Mothoni.

20 . . . et ⁽³⁾ domum comunis que est in capite pontis Rivoalti, in qua moratur magister Petrus medicus ⁽⁴⁾, armis et hominibus munerunt ⁽⁵⁾, levaverunt pontem et se fortificaverunt in Rivoalto ⁽⁶⁾.

.
Data .xxvii. iunii .viii. indicionis, .mcccx.

1. Cod. na 3. Cod. reugum 19. Rivoalti] *Parola scritta nello spazio interlineare ma con caratteri e inchiostro eguali a quelli del testo.*

(1) Cf. PREDELLI, *Regesti* cit. I, 98, n. 420. Il documento è stato accolto in questa serie, perchè Bartolomeo da Varignana fu nel 1321 agli stipendi del comune di Venezia; cf. doc. n. 148.

(2) Da questo documento e dall'88 sembra dimostrato che Benvenuto si recò una seconda volta a Venezia; altrimenti non si comprenderebbe la frase « aliquibus diebus ultra terminum ei per vos datum ».

Capitolari delle Arti venez. I.

(3) La parte precedente e susseguente della lettera non si riferisce all'Arte dei medici.

(4) La casa del medico Pietro Dal Ponte è ricordata anche nel doc. n. 74.

(5) I congiurati di Baiamonte Tiepolo.

(6) Il documento fu pubblicato per intero dal MURATORI in appendice alla cronaca di Andrea Dandolo; cf. *Rer. It. Scr.* XII, 486, 487.

2 maggio 1310.

Il doge e il suo Consiglio ordinarono al podestà di Capo d'Istria di non molestare il medico Benvenuto che per ordine del Governo s'era trattenuto a Venezia oltre il termine fissato.

27 giugno 1310.

Il doge Pietro Gradenigo scrivendo ai castellani di Corone e Modone circa la congiura di Baiamonte Tiepolo, ricorda la casa del medico Pietro nella quale i congiurati s'erano raccolti per fortificarvisi.

93.

[Maggior Consiglio, *Liber Presbyter*, c. 76 A; Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 2 B, n. 107.]

Quod magister Ravagninus sit venetus
cum suis heredibus.

5

17 agosto 1312.

Il Maggior Consiglio delibera che sia accordata la cittadinanza al medico Ravagnino a condizioni specificate.

DIE .XVII. augusti. quod magister Ravagninus, fisicus⁽¹⁾, sit venetus cum suis heredibus, cum condicione quod non possit ire ad salarium extra terram in aliqua parte usque ad tres annos et faciendo faciones comunis sicut faciunt alii medici.

94.

[Commemoriali, *Liber primus*, c. 186 A.]

10

Privilegium magistri Ravagnini phisici⁽²⁾.

9 settembre 1312.

Il doge Giovanni Soranzo concede al medico Ravagnino ed eredi il privilegio di cittadinanza « de in-
« tus » e « de ex-
« tra ».

IOHANNES Superancio Dei gratia, et cetera, universis et singulis tam presentibus quam futuris presens privilegium inspecturis salutem et dilectionis affectum.

15

Si devotos et fideles nostri ducatus suis laudabilibus meritis digna remuneratione prosequimur, hoc magnificentiam nostram decet ut eorum mentes et animi ad ipsius fidelitatis et devotionis celum fortius inflamentur. considerantes igitur quod persona sapientis et discreti viri magistri Ravagnini phisici, natione de civitate Belluni, tam sue artis eminentia quam fidelitatis et devotionis puritate quam ad nos et ducatum nostrum gerit, nobis et

20

4. Il titolo è dato soltanto da Neptunus; questo registro ha nel margine: ad speciales personas 8. Presbyter sallarium 13. et cetera] Cioè Veneciarum, Dalmacie atque Chroacie dux, dominus quarte partis et dimidie tocius imperii Romanie

(1) Il medico Ravagnino era figlio di Paganino, abitava a S. Canciano e in data 22 ottobre 1331 fece testamento (Procuratori di S. Marco, *Misti*, busta 79, n. 2); in esso lasciò i suoi libri ad uno dei suoi figli di nome Pagano. Fu uno degli acqui-

renti dei libri già del medico Elia. Cf. CECCHETTI, *Spigolature* cit. pp. 11, 20. Ottenne la cittadinanza veneziana il 9 settembre 1312 (cf. doc. n. 94) e il 25 settembre 1315 fu preso al servizio del comune; cf. doc. n. 106.

(2) Cf. il doc. n. 93.

singularibus personis civitatis Veneciarum esse poterit non modicum fructuosa, ipsius supplicationibus liberaliter annuentes⁽¹⁾, notum fieri volumus universis tam presentibus quam futuris, quod omnium consiliorum et ordinamentorum nostrorum necessaria
 5 solemnitate servata, eundem magistrum Ravagninum et eius filios ac heredes in nostros venetos et cives recepimus et recipimus, et venetos et cives nostros fecimus et facimus, et pro civibus et venetis nostris in Veneciis et extra haberi ubilibet tanquam cives natione volumus et tractari, statuentes quod ea libertate, beneficiis
 10 et honoribus, quibus alii omnes veneti et cives nostri gaudent, iidem magister Ravagninus et eius filii ac heredes de cetero gaudeant et utantur. in cuius rei testimonium, certitudinem et evidentiam pleniorum presens privilegium fieri mandavimus et bulla nostra pendenti aurea communiri.

15 Datum in nostro ducali palatio anno dominice incarnationis .MCCCXII., indictione .XI., die .VIII. septembris⁽²⁾.

95.

[Maggior Consiglio, *Liber Presbyter*, c. 80 B.]

ITEM, quod fiat gratia magistro Valtero medico de salmis .II^m.
 20 I frumenti accipiendis undecumque voluerit et portandis ad terras amicorum sicut et ubi voluerit per modum et viam et sicut facta fuit nobili viro Henrico da Molino et aliis in simili casu, ita tamen quod non possit ascendere dicta gratia ultra libras .L. grossorum, et hoc pro expensis factis per eum pro suo rescatu de
 25 carcere Ferrarie et aliis expensis per eum suportatis⁽³⁾.

10 ottobre 1312.

Il Maggior Consiglio delibera che sia concesso per grazia al chirurgo Gualtieri di estrarre per suo guadagno una certa quantità di grano dovunque voglia e di venderla in paesi amici a Venezia, e ciò a compenso delle spese da lui fatte pel suo riscatto a Ferrara.

19. Item] Cioè die .x. octubris data di un documento precedente nel registro. 25. La deliberazione è stata cancellata in Presbyter; vi segue: Ego Nicolaus Mauro consiliarius mea manu subscripsi. Ego Vitalis Miglani consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marcus, presbyter Sancti Moysis, notarius consiliorum, predictum consilium de mandato predictorum consiliariorum cancellavi.

(1) Ciò dimostra che la cittadinanza era prima chiesta al Governo dalla persona che desiderava ottenerla.

(2) Cf. PREDELLI, *Regesti* cit. I, 121, n. 540; e per la identità di alcune formule il doc. n. 97.

(3) Probabilmente nella guerra di Ferrara, incominciata nel 1307 e terminata nel 1309 con una disfatta terribile dei Veneziani, comandati da Marco Quirini, dopochè il capitano generale Andrea Quirini nell'agosto

96.

[Maggior Consiglio, *Liber Presbyter*, c. 83 B;
Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 4 B, n. 121.]

Quod magister Albertinus cirogicus et fratres sui
cum suis heredibus sint veneti. 5

25 novembre 1312.

Il Maggior Consiglio delibera che sia accordata la cittadinanza al chirurgo Albertino e ai suoi fratelli.

DIE .XXV. novembris. quod magister Albertinus cirogicus⁽¹⁾ et fratres sui, qui diu habitaverint in hac terra cum sua familia, sint veneti cum suis heredibus, faciendo factiones comunis Vene-
tiarum sicut alii veneti.

97.

[Commemoriali, *Liber primus*, c. 193 B.]

10

Privilegium magistri Albertini medici
et fratrum eius.

3 dicembre 1312.

Il doge Giovanni Soranzo concede al chirurgo Albertino di Castelfranco e ai fratelli di lui ed eredi il privilegio di cittadinanza.

IOHANNES Superancio Dei gratia, et cetera, universis et singulis
tam presentibus quam futuris presens privilegium inspecturis 15
salutem et dilectionis affectum.

Si devotos et fideles nostri ducatus suis laudabilibus meritis
digna remuneratione prosequimur, hoc magnificentiam nostram
debet ut eorum mentes et animi ad ipsius fidelitatis et devotionis
celum fortius inflamentur. longa igitur consideratione experti 20
quod discretus et sapiens vir magister Albertinus chirurgicus et
fratres eius, videlicet Petrobonus, Bonaventura et Ambrosius,
filii quondam Petri Chechi de Castrofranco, Tarvisiensis dio-

4. Il titolo è dato solo in *Neptunus*; questo registro ha nel margine: ad speciales personas. 6. *Presbyter* Item, cioè die .xxv. novembris data di un documento precedente in quel registro. *Presbyter* cirogicus 7. habitaverint] Così i codd. 8. *Neptunus* faciones 14. et cetera] Cf. doc. n. 94, p. 314, nota al r. 13.

di quell'anno era ritornato a Venezia. sono meglio spiegate dal doc. n. 102.
Cf. la cron. Giustiniani, c. 121 A-B. Le (1) Di Albertino, chirurgo del comune, è menzione nel doc. n. 79.
vicende di Gualtieri in quella guerra

cesis ⁽¹⁾, erga nos, universitatem et singulares personas ducatus
 nostri ita laudabiliter et fideliter se gesserunt quod beneficiis sunt
 et honoribus promovendi, ipsorum supplicationibus liberaliter an-
 nuentes, notum fieri volumus universis tam presentibus quam
 5 futuris, quod omnium consiliorum et ordinamentorum nostro-
 rum neccessaria solemnitate servata, eosdem magistrum Alberti-
 num et fratres eius ipsorumque heredes in nostros venetos et
 cives recepimus et recipimus, factiones et onera nostri comunis
 subeundo, et cetera. in cuius rei testimonium, et cetera, presens
 10 privilegium fieri mandavimus et bulla nostra pendenti aurea com-
 muniri.

Datum in nostro ducali palatio anno dominice incarna-
 tionis .MCCCXII., die .III. decembris .XI. indicionis ⁽²⁾.

98.

15 [Maggior Consiglio, *Liber Presbyter*, c. 110 A.]

ITEM, quod fiat gratia magistro Elie, medico fisico ⁽³⁾, quod habeat
 libras .x. grossorum a nostro comuni in anno pro salario, cum
 conditione aliorum medicorum qui salariati sunt pro comuni.

23 dicembre 1313.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Elia sia al servizio del comune collo stipendio annuo di dieci lire di grossi.

99.

20 [Maggior Consiglio, *Liber Presbyter*, c. 112 A.]

DIE .XVIII. quod dominus dux et consilarii possint dare ma-
 gistro Valtero medico illos denarios qui eis videbuntur ⁽⁴⁾, qui
 debeant computari in suo salario quod habere debet a comuni,
 et hoc pro exigendis vellis et furnimentis ligni ianuensis, quod
 25 passum fuit naufragium in partibus Quarnarii, tempore domini

18 gennaio 1314,
1313 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che la Signoria anticipi quella somma che le parrà conveniente, dello stipendio annuo, al chirurgo Gualtieri

9. Il primo et cetera sostituisce una formola che non si può ricavare con sicurezza
 dal doc. n. 94; non così il secondo, il quale sta in luogo di certitudinem et evidentiam
 pleniorum 16. Item] Cioè die .xxiii. decembris data di un documento precedente nel
 registro. 21. Die .xviii.] Cioè ianuarii, perchè die .x. ianuarii è la data di un documento
 precedente nel registro.

(1) Castelfranco.

(3) Cf. il doc. n. 6.

(2) Cf. PREDELLI, *Regesti* cit. I, 122, n. 548. Cf. anche il doc. n. 96.

(4) Dal doc. n. 105 è dimostrato che la somma fu di dodici lire di grossi.

che aveva messo in pegno per bisogno di denaro le vele ed i fornimenti di un legno genovese naufragato nelle acque del Quarnaro.

Guidonis de Canale ⁽¹⁾, quas res habuit dictus magister Gualterius et indigens denariis pignoravit illas. et si consilium, et cetera, quia per consilium non possunt sibi dare nisi soldi .xx. grossorum in mense ⁽²⁾ quantum in hoc.

100.

5

[Maggior Consiglio, *Liber Presbyter*, c. 112 A.]

22 gennaio 1314,
1313 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che il chirurgo Albertino, chirurgo del comune, sia accresciuto da lire quattro a lire sei di grossi.

ITEM, quod sicut habet magister Albertinus çirogus ⁽³⁾ libras .iiii. grossorum in anno pro salario, ita habeat de cetero libras .vi. et est capta per modum gratie.

101.

10

[Maggior Consiglio, *Liber Presbyter*, c. 121 A.]

27 aprile 1314.

Il Maggior Consiglio delibera che il chirurgo Almerico da Faenza, confinato a Chioggia, vi possa dimorare a beneplacito del podestà.

ITEM, similiter magister Almericus de Favencia, çirogicus, confinatus Glugiam, possit ibi morari per modum predictum ⁽⁴⁾.

4. *La deliberazione è stata cancellata in Presbyter; vi segue: Ego Iohannes Permarin consiliarius mea manu subscripsi. Ego Iohannes Vallaresso consiliarius mea manu subscripsi. Ego Iohannes Cornario consiliarius mea manu subscripsi. Ego Bonincontrus de mandato predictorum dicta consilia cancelavi (cioè questo e altri due della c. 112 A).* 7. *Item] Cioè die .xxii. ianuarii data di un documento precedente nel registro.* 9. *La deliberazione è stata cancellata in Presbyter; vi segue: Ego Nicolò Arimodo mea manu subscripsi. Ego Franciscus Dandulo mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro mea manu subscripsi. Ego Iustinianus Iustiniano mea manu subscripsi. Ego Henricus Michael mea manu subscripsi. Ego Iohanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascripta duo consilia cancelavi (cioè questo e un altro della c. 112 A).* 12. *Item] Cioè die .xxvii. aprilis data del documento precedente nel registro.* 13. *La deliberazione è stata cancellata in*

(1) Su Guido da Canale comandante la flotta veneta cf. PREDELLI, *I Libri Commemorativi* &c. I, 125, n. 557. Egli era stato mandato all'assedio di Zara dopo la disfatta di Belletto Giustiniani. La guerra era terminata nel settembre del 1313 colla soggezione di Zara a Venezia. Cf. la cronaca Giustiniani cit. c. 124 A-B.

(2) La deliberazione era stata presa

dal Maggior Consiglio il 9 marzo 1305; cf. il doc. n. 60.

(3) Questo Albertino è ricordato nei docc. nn. 79, 96 e 97; era al servizio del comune collo stipendio annuo di quattro lire di grossi per deliberazione del Maggior Consiglio in data 24 febbraio 1308, 1307 m. v. Aveva avuto la cittadinanza veneziana sino dal 3 dicembre 1312.

(4) Cioè « ad beneplacitum pote-

102.

[Maggior Consiglio, *Liber Presbyter*, c. 124 A.]

ITEM, cum magister Galterius captus esset et in carceribus Ferrarie diu detentus esset⁽¹⁾ et pro substentacione sua ut possit a carceribus liberari et recuperari posset tam utilis persona et que liberaliter iverat ad dictum servicium comunis, provissum fuisset ei de libris circa .xx. grossorum de bonis comunis; qui denarii misi fuerunt usque Ferrariam, et quia tunc non potuit habere liberacionem et redierunt Venecias et positi in comuni; et licet postmodum exivisset de dictis carceribus et cum multis et magnis expensis, non tamen habuit de dictis denariis bis missis per comune; et cum requirat habentes respectum ad denarios qui sibi missi fuerunt usque Ferrariam de quibus nichil habuit, et quod habuit et substituit multas gravitates et expensas et adhuc est in magnis debitis, dignaremur sibi in aliquo providere, et domino duci et consiliariis non videatur quod per se possint ei dare illos denarios qui sibi missi fuerunt nisi per modum gratie: providerunt ei dare per gratiam, si vobis⁽²⁾ placet, libras .xxv. grossorum, remittendo comuni gratiam frumenti quam habuit.

9 giugno 1314.

La Signoria col consenso del Maggior Consiglio concede al chirurgo Gualtieri in via di grazia lire venticinque di grossi, ritirando l'altra grazia accordatagli per deliberazione del Maggior Consiglio in data 10 ottobre 1312, e ciò per i danni da lui avuti nella guerra di Ferrara.

Presbyter; vi segue: Ego Petrus Gradonico mea manu subscripsi. Ego Prodoçimus Falhetro (*sic*) mea manu subscripsi. Ego Paulus Mudaço mea manu subscripsi. Ego Nicolaus Quirino mea manu subscripsi. Ego Marchus Mauroçeno mea manu subscripsi. Ego Raphaynus de Caresinis, notarius curie, suprascriptum consilium de mandato prescriptorum dominorum ad hec constitutorum cancellavi 1349, 13 decembris. 3. Item] *Cioè die .viii. iunii data del documento precdente nel registro.* 4. possit] *Così il cod* 5. *Cod.* recuperare - quem 19. *La deliberazione è stata cancellata in Presbyter; vi segue:* Ego Michaletus Michel consiliarius mea manu subscripsi. Ego Iohannes Marinus Georgio consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marcus Siboto cancellavi.

«statis qui est et qui erit, non obstante aliquo consilio prohibente, quod quantum in hoc sit revocatum», come si legge in un docu-

mento precedente del *Liber Presbyter*.

(1) Cf. il doc. n. 95.

(2) Cioè ai membri del Maggior Consiglio.

103.

[Maggior Consiglio, *Liber Presbyter*, c. 138B;
Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 33 B.]

25 gennaio 1315,
1314 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che il comune anticipi due lire di grossi al chirurgo Gualtieri, purchè questi non faccia altre richieste di sussidi al comune sino al 29 settembre 1316.

QUOD dentur magistro Gualterio medico soldi .XL. grossorum, computando eos in suo salario, non possendo petere plus usque ad sanctum Michaellem proxime venturum. et si consilium, et cetera.

104.

[Maggior Consiglio, *Liber Presbyter*, c. 140B.]

25 febbraio 1315,
1314 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Marco Dal Ponte sia preso al servizio del comune colla condizione che nel primo anno abbia soltanto la stazione e negli anni seguenti metà del fitto della stazione e lo stipendio annuo di lire cinquanta.

ITEM, quod fiat gratia magistro Marco filio magistri Petri de capite pontis⁽¹⁾, çirugico, quod propter magnam utilitatem quam infirmi consecuntur de ipso, ut dicit magister Petrus eius pater, quia infirmi visitabuntur et curabuntur quando ipsum magistrum Petrum exire contingerit de Veneciis, et quia vult teneri medicari debere omnes homines qui propter maleficia devastabuntur⁽²⁾, de quibus multi moriuntur quia non habent auxilium medicorum; quod ipse magister Marcus pro isto primo anno habere debeat stacionem solummodo, et ab isto anno in antea habere debeat libras .L. anuatim et predictam medietatem stacionis, faciendo omnia predicta sicut se offert⁽³⁾.

4. Manca la data in *Presbyter*, che doveva essere die .xxv. ianuarii data di un documento precedente in quel registro. Manca anche in *Neptunus*, ma vi supplisce die .xxv. ianuarii data di un documento precedente in quel registro. 5. *Presbyter* sallario - poscendo 7. La deliberazione è stata cancellata in *Presbyter*; vi segue: Ego Paulus Donato chonsiliarius (sic) mea manu subscripsi. Ego Marcus Iustinianus consilliaris (sic) mea manu subscripsi. Ego Blasius Çeno consiliarius mea manu subscripsi. Ego Iacobinus, notarius curie, de mandato dictorum consiliariorum dictum consilium cancellavi. *Neptunus* aggiunge in margine Capta 10. Manca la data; vi supplisce die .xxv. februarii data di un documento precedente nel registro.

(1) Circa Pietro Dal Ponte cf. i docc. nn. 48, 50, 74, 92. La frase « de capite pontis » significa « che stava in « capo al ponte di Rialto » al di là del Canale ove stava anche l'abitazione del medico Pietro. Cf. il doc. n. 92.

(2) Per la tortura e i suoi rapporti coll'opera dei chirurghi cf. CECCHETTI, *La medicina in Venezia nel 1300* nell'*Archivio Veneto*, XXVI, 97 sg.

(3) Il documento fu pubblicato dal CECCHETTI, op. e loc. cit. p. 99.

105.

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 7 B.]

DIE .III. iulii. quod fiat gratia magistro Gualtero quod dentur sibi libre .III. grossorum cum ista condicione, quod faciat finem et remissionem de non petendo ulterius satisfaccionem pro rebus requirendis Ianuensibus quas restituere non poterat nisi eas exigeret, pro quibus exigendis mutuavit sibi comune libras .XII. grossorum, que computate fuerunt in suo salario, quas res recuperavit apud Iadram ex industria sua⁽¹⁾.

3 luglio 1315.

Il Maggior Consiglio delibera che al chirurgo Gualtieri sieno date dal comune tre lire di grossi purchè non richieda alcun compenso delle spese fatte per la restituzione delle vele e dei fornimenti di una nave genovese.

106.

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 18 B.]

DIE .XXV. septenbris. quod fiat gratia magistro Ravagnino, medico fisice⁽²⁾, propter suam fidelitatem et laudabilia que fecit et facit in sua arte, quod recipiatur ad sallarium nostri communis, videlicet cum tali sallario et condictionibus cum quibus sunt alii medici fisice.

25 settembre 1315.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Ravagnino sia preso al servizio del comune.

107.

[Commemoriali, *Liber primus*, c. 232 A.]

HEC sunt capitula data per nobiles viros dominos Bellellum Civrano et Nicolaum Faletro, ambaxatores domini ducis destinatos ad decanum, canonicos et capitulum Aquilegiensis ecclesie et ad dominum comitem Goricie, advocatum ipsius ecclesie, nec non capitaneum generalem tocius Foroiulii, super ambaxata eisdem ambaxatoribus commissa, cum responsionibus

15 dicembre 1315.

Gli ambasciatori del doge domandano al decano, canonici e capitolo della chiesa d'Aquileia (sede vacante) e al conte di Gorizia che sieno restituiti al medico di Venezia Nicolò, detto Giu-

9. *La deliberazione è stata cancellata in Clincus; vi segue: Ego Iohannes Permarin consiliarius mea manu subscripsi. Ego Iohannes Cornario consiliarius mea manu subscripsi. Ego Iohannes Vallaresso consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marinus Benedictus, notarius, de predictorum mandato predicta tria consilia cancellavi (cioè questo e altri due che lo precedono nella c. 7 B).* 19. *Nel margine si legge di altra scrittura del tempo exempletur*

(1) Cf. il doc. n. 99.

(2) Cf. i docc. nn. 93 e 94.

deo, i poderi in Fauna secondo la sentenza già data dal decano e ora occupati da un gastaldo del conte col consenso di questo.

c. 233 A

ipsorum decani, canonicorum et capituli et ipsius comitis ad ipsa capitula factis et cum protestacionibus inde factis per ipsos ambaxatores.

.MCCCXV., die .xv. decembris.

Item, requiritur pro parte domini ducis et sui consilii et comunis Venetiarum quod magistro Nicolao medico de Veneciis, cui dicitur Iudeus, restituantur bona, possessiones et mansi sui positi in Fauna et eius pertinenciis patriarchalis districtus, de quibus per ipsum dominum decanum Aquilegiensem, vicarium ipsius domini comitis, per laudum curie fuit sententialiter diffinitum, ipsum magistrum Nicolaum debere poni in tenutam et corporalem possessionem et fuit positus; qui mansi nunc detinentur occupati de voluntate ipsius comitis per Guilielmum suum gastaldionem, ut dicitur, Aviani vel Faune, sicut notorium est, contra ius et pacta predicta ⁽¹⁾.

108.

[Maggior Consiglio, *Liber C. incus*, c. 27 A.]

29 dicembre 1315.

Il Maggior Consiglio delibera che sia assolto Fantino Santo condannato dagli ufficiali di Levante per aver esercitato abusivamente il commercio con Nicoletto figliastro del medico Nicolò di Sant' Apollinare.

ITEM, quod fiat gratia Fantino Sancto quod cum ipse a pueritia venerit Venecias et steterit, et fuerit famulus plurium nobilium de Veneciis eundo extra Venecias, et cum magno labore et sudore acquisivisset sibi certam quantitatem pecunie et mercacionum valoris .xi. librarum grossorum, quas dedit Nicoletto filiastrum magistri Nicolai medici de confinio Sancti Apolenaris ⁽²⁾ hic in Veneciis ut portaret eos secum ad lucrandum per mare, et ipse

4. Le parti omesse del documento non si riferiscono all'Arte dei medici. 5. Nel margine si legge c. s. nota 7. cui] Così il cod. per qui 18. Manca la data; vi supplisce die .xxviii. decembris data di un documento precedente nel registro.

(1) Cf. PREDELLI, *Regesti* cit. I, 152, n. 669. Il documento è stato raccolto in questa serie, perchè ricorda un medico giudeo di Venezia. Nelle parti che non ho pubblicate, si fa menzione di un Anselmo da Bergamo, medico,

che fu tra gli arbitri in una contesa tra Venezia e il patriarca di Aquileia circa i beni della vedova di Francesco Elia di Caneva. Su questo Anselmo cf. il doc. n. 83.

(2) Nel sestiere di San Polo.

investiverit et miserit mercaciones Venecias dicto magistro Nicolao, propter quod officialles de Levante condempnaverunt dictum Fantinum in soldos .LVIII. grossorum, dicentes quod fecit contra ordines terre: capta fuit pars quod absolvatur a dicta condempnatione ⁽¹⁾.

109.

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 28 A.]

15 gennaio 1316,
1315 m. v.

ITEM, quod magistro Gualtero medico pro solvendis suis debitis detur suum sallarium unius anni ⁽²⁾. et si consilium, et cetera.

Il Maggior Consiglio delibera che il comune anticipi lo stipendio di un anno al chirurgo Gualtieri.

110.

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 28 B.]

10

ITEM, cum magister Nicolaus medicus, de contrata Sancti Apolenaris, stetisset in Veneciis per annos .xx. et ultra, et propterea credens infrascripta facere posse tanquam civis, misit Nicolaum filiastrum suum cum suis denariis ultra mare in Alexandriam, ingnorans ordines tere, et ideo officiales de Levante condempnaverunt dictum magistrum Nicolaum in libras sex grossorum, quam condempnationem ipse solvit, quia modo dicti officiales coguntur per forciam sui capitularis et iam condepna-

3 febbraio 1316,
1315 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che sia assolto Nicolò figliastro del medico Nicolò di S. Apollinare condannato dagli ufficiali di Levante per esercizio abusivo del commercio.

5. La deliberazione è stata cancellata in *Clincus*; vi segue: Ego Fielus Geno consiliarius mea manu subscripsi. Ego Andriolus Michael consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marinellus, notarius, predicta .v. consilia cancellavi (cioè questo e altri quattro che lo precedono nella c. 27 A). 8. Manca la data; vi supplisce die .xv. ianuarii data di un documento precedente nel registro. 9. La deliberazione è stata cancellata in *Clincus*; vi segue: Ego Fielus Geno consiliarius mea manu subscripsi. Ego Andriolus Michael consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marinellus, notarius, predicta duo consilia cancellavi (cioè questo e uno che lo precede nella c. 28 A). 12. Manca la data; vi supplisce die .iii. februarii data di un documento precedente nel registro. 14. Cod. posset 16. tere] Così il cod. 17. Cod. aggiunge eum a condempnaverunt, ma col segno di espunzione.

(1) Questo documento che di per se stesso non si riferisce all'Arte dei medici a Venezia, è stato accolto in questa serie, perchè strettamente collegato col n. 110, dal quale mi sembra dimostrato che Nicolò medico di

Sant'Apollinare non ancora aveva ottenuta la cittadinanza « de extra ». Intorno a questo medico cf. il doc. n. 87.

(2) Cioè lire dodici di grossi; cf. il doc. n. 60.

verunt dictum Nicolaum filiastrum suum in totidem libras grossorum pro eo quod portavit de havere forinseci, et ipse sit pauper homo et ignoranter fecit⁽¹⁾: capta fuit pars quod ipse Nicolaus absolvatur ab omni condempnacione in qua predicta causa cecidisset.

5

III.

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 47 A.]

24 luglio 1316.

Il Maggior Consiglio delibera che Biagio, allievo di un medico di Chioggia, possa curare alcuni malati d'ernia, benchè non sia iscritto nel collegio dei medici.

DIE .XXIII. iulii. quod Blasius, qui fuit discipulus medici de Clugia, medicare possit filium ser Michaelis Coltranus et filium Avancii a Stagnatis et filium Bartholomee relicte Mafei, qui infirmi sunt de ruptura⁽²⁾, non obstantibus ordinibus iusticiariorum inhybentibus quod nullus possit, qui non sit de colegio medicorum, medicare in Veneciis⁽³⁾.

10

III 2.

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 59 A.]

20 settembre 1316.

Il Maggior Consiglio delibera che il chirurgo Gualtieri possa andare alla corte romana a sue spese cogli ambasciatori di Venezia, purchè affidi a suo nipote Galvano l'adempimento dei suoi doveri di chirurgo del comune.

DIE .XX. septembris. quod magister Valterius medicus possit ire ad romanam curiam⁽⁴⁾ suis expensis cum nostris ambaxiatoribus, dimittendo loco sui ad suum salarium suum nepotem, magistrum Galvanum⁽⁵⁾.

15

5. *La deliberazione è stata cancellata in Clincus; vi segue: Ego Fielus Geno consiliarius mea manu subscripsi. Ego Andriolus Michael consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marinellus, notarius, predicta duo consilia cancellavi (cioè questo e uno che lo precede a c. 28 B). 9. Cod. a Michaelis aggiunge Contareno ma col segno di espunzione. Coltranus] Così il cod. 13. *La deliberazione è stata cancellata in Clincus colle cinque ad essa precedenti nel registro; vi segue: Ego Iohannes Permarin consiliarius mea manu subscripsi. Ego Iohannes Vallaresso consiliarius mea manu subscripsi. Ego Bonincontrus, notarius, de mandato dictorum consiliariorum dicta .vi. consilia cancellavi. 19. *La deliberazione è stata cancellata in Clincus; vi segue: Ego Fielus Geno consiliarius mea manu subscripsi. Ego Andriolus Michael mea manu subscripsi. Ego Marinellus, notarius, de predictorum consiliariorum mandato predicta .vi. consilia cancellavi (cioè questo ed altri cinque che lo precedono nella c. 59 A).***

(1) Cf. il doc. n. 108.

(4) Ad Avignone.

(2) Ernìa; cf. DU-CANGE, op. cit. s. v. ruptura.

(5) Non sembra che in questo caso sia stata seguita la norma fissata nel doc. n. 35 per le licenze ai medici.

(3) Cf. la mia cit. dissertaz. p. 145.

113.

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 87 B.]

QUOD magistro Gualterio, qui est in curia romana⁽¹⁾ et indiget
 5 denariis pro suis factis, detur salarium suum de uno anno
 qui incipit in kallendis marcii presentis, cum condicione quod det
 bonam pleçariam de perserviando dictum salarium; et sub pena
 librarum .cc. teneatur ad tardius venire Venecias cum nostro am-
 baxatore qui est in curia. et si consilium est contra, et cetera.

Ad hoc nobiles viri domini Pangracius Iustiniano et Barbonus
 10 Mauroceno sponte constituerunt se pleçios pro dicto magistro
 Gualterio sub pena posita in dicto consilio et quod ipse magister
 observabit et faciet secundum formam predicti consilii.

15 marzo 1317.

Il Maggior Consiglio delibera che il comune anticipi al chirurgo Gualterio, che sta ad Avignone ed ha bisogno di denari per certe sue necessità, lo stipendio dell'anno 1317, purchè dia buona mallevoria al Governo, e torni a Venezia non più tardi dell'ambasciatore.

114.

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 102 B.]

CUM magister Perfilias de Minerbio longo tempore fuerit ad sa-
 15 larium⁽²⁾ et fideliter se gesserit in arte sua et modo sit senex,
 qui si deficeret, pateretur civitas incomodum et defectum, et ipse
 habeat quemdam suum nepotem, qui vocatur magister Bonaven-
 tura, expertum et doctum in arte dicti magistri Perfilias, qui
 20 plurimum recomendatur ab omnibus, ad hoc ut dictus magister

14 giugno 1317.

Il Maggior Consiglio delibera che quando il medico del comune « Per-
 « filias de Miner-
 « bio » venga a mancare, sia sostituito dal nipote Bonaventura collo stipendio annuo di lire quattro di grossi.

3. Manca la data; vi supplisce die .xv. marcii data di un documento precedente nel registro. 5. cum condicione] *Cod.* cum condicione 12. La deliberazione è stata cancellata in *Clincus*; vi segue: Ego Iohannes Permarin consiliarius mea manu subscripsi. Ego Nicholaus Venerio chosiliarius (*sic*) mea manu subscripsi. Ego Marinellus, notarius, de predictorum mandato dicta .iiii. consilia cancellavi (*cioè questo e altri tre che lo precedono nella c. 87 B*). 15. Manca la data; vi supplisce die .xiiii. iunij data di un documento precedente nel registro.

(1) Cf. il doc. 112.

(2) Il medico Perfilias serviva il comune sino da quando era vivo suo padre, cioè dall'ottobre 1271; cf. doc. n. 3. Ma un vero stipendio dal comune non l'ebbe che più tardi per una deliberazione del Maggior Con-

siglio che non ci è stata trasmessa dai registri. Lo stipendio gli fu poi accresciuto due volte, l'una per deliberazione del Maggior Consiglio in data 18 marzo 1304, l'altra per deliberazione del Maggior Consiglio in data 16 marzo 1308; cf. i docc. nn. 59 e 81.

Bonaventura habeat causam perpetuo permanendi et exercendi dictam artem cum dicto magistro Perfiliassio et post ipsum: fiat sibi gratia quod deficiente dicto magistro Perfiliassio habeat dictus magister Bonaventura de salario libras quatuor grossorum in anno.

115.

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 110 B.]

16 luglio 1317.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Giovanni, già giudeo e ora cristiano, possa esercitare a Venezia l'arte, benchè non sia stato accolto nel collegio dei medici.

DIE .XVI. iulii. quod Iohannes, olim iudeus et nunc christianus novellus⁽¹⁾, possit exercere Veneciis artem medicine non obstante quod non sit examinatus per collegium medicorum vel alia causa. et si consilium, et cetera.

116.

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 127 B.]

26 novembre 1317.

Il Maggior Consiglio delibera che sia di nuovo accresciuto lo stipendio annuo di Albertino, chirurgo del comune, a condizioni specificate.

DIE .XXVI. novembris. cum magister Albertinus cirogicus⁽²⁾ vocatus sit ad salarium Ragusium cum multa utilitate et avantaggio, sicut dicit, et terra portaret magnum deffectum si recederet, quia est multum expertus et laudabiles curas facit et fecit et servit curialiter de arte sua: capta fuit pars quod precipiatur sibi ne vadat ad dictum salarium, et fiat quod, sicut habet

5. *Il documento è stato cancellato nel registro; vi segue:* Ego Nicolò Arimodo mea manu subscripsi. Ego Franciscus Dandulo mea manu subscripsi. Ego Iustinianus Iustiniano mea manu subscripsi. Ego Henricus Michael mea manu subscripsi. Ego Iohanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascripta duo consilia cancellavi (cioè questo e un altro che lo segue a c. 102 B). 11. *La deliberazione è stata cancellata in Clincus; vi segue:* Ego Petrus Gradonico mea manu subscripsi. Ego Pangratius Georgio mea manu subscripsi. Ego Paulus Mudaço mea manu subscripsi. Ego Raphaynus de Caresinis, notarius curie, suprascriptum consilium de mandato prescriptorum dominorum ad hec constitutorum cancellavi.

(1) Non so se questi sia il medesimo Giovanni medico del doc. n. 49; certo non è quello del doc. n. 15, altrimenti non si spiegherebbe la frase «dixit sacramento artis quo te-

«netur», per uno che nel maggio 1290 sarebbe stato giudeo, se nel luglio 1317 viene designato «christianus novellus».

(2) Cf. i docc. nu. 79, 96, 97 e 100.

libras sex grossorum de salario in anno ⁽¹⁾, sic habeat libras octo de cetero, cum condicione quod non possit ire ad aliud salarium et quod approbetur omni anno inter .XL., sicut approbantur alii medici qui approbantur et soliti sunt et debent approbari 5 omni anno.

117.

[Maggior Consiglio, *Liber Clinicus*, c. 136 B.]

DIE .VIII. februarii. cum magister Gualterius cyrugicus sup-
 10 plicaverit domino duci et suo consilio quod dignaretur sibi
 gratiam concedere hedificandi unum hospitale super punctam
 terre vacue et aque comunis, positam inter Sanctum Blasium et
 Sanctam Elenam et Sanctam Annam ⁽²⁾, in quo hospitale solum
 senes marinarii manere debeant et egeni quando vivere non
 poterint ipsa arte, cum vellit dicti hospitalis dominium penes
 15 dominum ducem et suos consiliarios imperpetuum permanere,
 hoc modo quod in ipso hospitali aliqua ecclesiastica persona
 non se possit ullatenus impedire, set solum dominus dux et suum
 consilium possit dicto hospitali dominari ⁽³⁾; et fuerit dicta peticio
 20 dicta palude ad oculum et habito super hoc diligenti consilio ⁽⁵⁾
 et facta de hoc publica stridacione in contrata Sancti Petri de Cas-
 tello super pontem convicinarum confirmancium super dicta pa-

9 febbraio 1318,
1317 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che sia esaudita l'istanza del chirurgo Gualtieri colla quale aveva domandato la concessione di una parte di palude pubblica per erigervi un ospizio a favore dei marinai vecchi e poveri, e pure delibera che la proprietà della palude e dell'ospizio appartenga sempre al comune.

5. *La deliberazione è stata cancellata in Clinicus; vi segue: Ego Nicolò Arimodo mea manu subscripsi. Ego Franciscus Dandulo mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro mea manu subscripsi. Ego Iustinianus Iustiniano mea manu subscripsi. Ego Henricus Michael mea manu subscripsi. Ego Iohanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascripta tria consilia cancelavi (cioè questo e altri due della c. 127 B).*

(1) Il chirurgo Albertino aveva questo stipendio sino dal 22 gennaio 1314, 1313 m. v.; cf. il doc. n. 100.

(2) S. Biagio era una parrocchia del sestiere di Castello, Sant' Elena un' isoletta a SE. di Castello (Olivolo) e S. Anna una chiesa e un monastero di qua dal canale di S. Pietro verso Venezia. Sul luogo ove questa sorgeva cf. CORNER, *Ecclesiae Venetae*, IV, 253.

(3) La petizione del chirurgo Gualtieri non è a noi pervenuta.

(4) Circa gli « officiales de publicis » o « iudices publicorum » cf. SANDI, op. cit. I, 585 sg. e meglio CECCHETTI nell' *Archivio Veneto*, XXVIII, 280 sg.

(5) Le frasi « visa palude - consilio » erano una formula usata costantemente dai « iudices publicorum » nelle loro sentenze.

lude ut si quis eorum ius aliquod habet in dicta palude, coram predictis officialibus deberet ad certum terminum comparere iura sua super hoc ostensurus, et nemo comparuit, quare videbatur eisdem officialibus quod libere potest concedi eidem magistro Valterio de supradicta palude sine detrimento nostri comunis et 5
 preiudicio alicuius specialis persone tantum quantum capiunt palli⁽¹⁾ qui afficti sunt in dicta palude modo in principio, et si plus videretur nobis impendere sibi, magis esset utile nostro comuni⁽²⁾: capta fuit pars quod concedatur dicto magistro Gualterio quod possit dictum hospitale in loco predicto facere ut responderunt 10
 officiales de publicis, cum condicione quod dictum hospitale et locus et terra et aqua semper sint in dominio et potestate comunis Veneciarum et quod dictus magister Gualterius nullo modo vel ingenio possit dictum hospitale, locum, terram vel aquam aut 15
 partem aliquam predictorum vendere, donare, pignorare, aliis dimittere, locare, concedere vel aliquatenus alienare perpetuo vel ad tempus, sed semper in dominio et potestate domini ducis et comunis Veneciarum perpetuo permaneat.

Nota quod date fuerunt balote .III^oXXXVIII., de quibus .IIII. fuerunt non sincere, .II. de non et omnes alie de sic⁽³⁾. 20

118.

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 156 B;
 Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 50 B, n. 261.]

Quod fiat gratia Albertino medico de Padua.

18 luglio 1318.

Il Maggior Consiglio delibera che al chirurgo Albertino da Padova sia

CUM magister Albertinus de Padua, medicus in cirogia⁽⁴⁾, cum 25
 licencia iusticiariorum exercuisset artem suam in ser Mar-

24. Il titolo è dato solo da Neptunus. 25. Manca in Clincus la data; vi supplisce die .xviii. iulii data del documento precedente in quel registro. Neptunus ha die eodem riferito al documento n. 359 in data die .xviii. iulii

(1) Questi pali erano stati posti per segnare il limite della palude concessa a Gualtieri.

(2) La risposta degli « officiales de « publicis » al Governo non è a noi pervenuta.

(3) Questo documento è stato in parte pubblicato dal CECCHETTI nell'Archivio Veneto, XXVI, 108 sg.

(4) Questo Albertino fu diverso dall'altro dei docc. nn. 79, 96, 97, 100 e 116; difatti quest'ultimo fu di Castel-

chesinum Lauredano extrahendo sibi unum falsatorem ⁽¹⁾ de capite et faciendo alias multas curas recomendabiles, per unum annum exercendo per Venecias dictam artem, et nunc iusticiarii predicti dicant ipsum incurrisse penam librarum .xxv. secundum formam unius consilii quod habent ad suum officium ⁽²⁾: capta fuit pars quod fiat sibi gratia, quod absolvatur a dicta pena propter suas recomendabiles curas quas fecit ⁽³⁾.

fatta grazia della multa alla quale era stato condannato dalla Giustizia Vecchia.

1. *Neptunus falsatorium* 2. *Neptunus recommendabiles e cosi a r. 7.* 4. *Nept. incurrisse* 7. *Il documento è stato cancellato in Clincus; vi segue: Ego Nicolò Arimodo mea manu subscripsi. Ego Franciscus Dandulo mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro mea manu subscripsi. Ego Iustinianus Iustiniano mea manu subscripsi. Ego Henricus Michael mea manu subscripsi. Ego Iohanninus Calderarius de mandato predictorum dominorum suprascripta (segue duo ma col segno di espunzione) consilia cancellavi tria (cioè questo e altri due della c. 156 B).*

franco nella diocesi di Treviso, come è dimostrato dal decreto della cittadinanza a lui concessa (doc. n. 97).

(1) Cioè un giavelotto, composto spesso con acciaio; un esempio si ritrova nel documento del 25 gennaio 1305, 1304 m. v., ricordato dal PREDELLI, *I Libri Commemorativi* &c. I, 49, n. 230. Cf. DUCANGE, op. cit. s. v. falsarius, falsador, il quale dà alla parola il significato di pugnale o coltello, ma il passo del Sanudo da lui addotto dimostra all'evidenza che invece essa designa un'arma da getto per le balestre: « sagittaminum numerum infinitum, et praecipue ex eis quae falsadores vulgariter appellatur ». Cf. anche CECCHETTI, *La medicina in Venezia nel 1300 nell'Archivio Veneto*, XXV, 368, nota 8. Nei documenti veneziani i « falsatores » sono ricordati colle balestre e coi quadrelli; p. e. Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 11 A, documento in data 15 ottobre 1300: « balistas .xx. cum falsatolis »; *Liber Presbyter*, c. 47 A, documento in data 26 luglio 1311: « falsadores .ii^{c.}, quarellos usatos .iiii^{m.}, balistas .xl. »; c. 101 A, documento in data 4 agosto 1313: « cum illi qui

portant balistas vel curacias vel alia certa arma vel furniciones earum incurant penam librarum .xxx., solorum .xii⁺., et aliqui portent alia quando aliquos falsatores vel aliquos clavos, vel unum colare vel quantum etiam sine fraude et propterea incurrant dictam penam »; *Liber Clincus*, c. 126 A, documento in data 22 novembre 1317: « baliste .c., quarum reli usitati .x^{m.} et falsatores .v^{m.} »; Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 203 B, documento in data 13 febbraio 1323, 1322 m. v.: « .cc. balistas de fusto, falsatores .ccc^{m.} »; c. 219 A, documento in data 5 luglio 1323: « et tria miliaria inter lancones et gavalotos, falsatores .iiii^{m.} et pilotos .vi^{m.} ». I passi dei documenti da me riferiti a pp. 179 e 180 dimostrano all'evidenza che a Venezia i « falsatores » erano compresi tra il « sagittamentum » delle balestre.

(2) Il documento allude alla deliberazione del Maggior Consiglio in data 29 aprile 1281, per la quale quella multa era minacciata a quanti chirurghi non davano il giuramento del capitulare dell'Arte alla Giustizia Vecchia; cf. il doc. n. 7.

(3) Cf. la mia cit. dissertaz. a p. 153.

119.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 56A, n. 454.]

Quod fiat gratia magistro Raynerio medico.

31 agosto 1318.

Il Maggior Consiglio delibera che il comune dia ciascun anno trenta soldi di grossi al chirurgo Ranieri per le benemerenze di lui nell'esercizio dell'arte.

DIE eodem. quod fiat gratia magistro Raynerio, medico in cyrugia, de confinio Sancti Luce, quia multum fideliter et recommendabiliter diu se gessit et gerit in hac terra exercendo artem suam, sicut est manifestum, quod dentur sibi omni anno soldos triginta grossorum ut causa bona habeat de bono in melius procedendi et faciendi artem suam, et ut possit solvere affictum domus sue stacionis in qua habitat et operatur in hac terra medicinam.

120.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 62A, n. 525.]

Quod fiat gratia magistro Perfiliis.

1 ottobre 1318.

Il Maggior Consiglio delibera che i medici Perfiliis ed il nipote di lui Bonaventura abbiano ciascun anno dal comune il fitto della casa ove abitano.

DIE primo octubris. cum magister Perfiliis et eius nepos magister Bonaventura de arte cirugie et aliis curis multum curialiter se gesserint et gerant inter gentem huius terre, tam pauperes quam divites, et sint nunc duo qui serviunt pro eodem salario, quod dictus magister Perfiliis solus recipere solebat⁽¹⁾: capta fuit pars quod, ut bonam causam habeant, fiat eis gratia quod per comune solvatur sibi omni anno affictus domus procuratorum Sancti Marci in qua ipsi medici nunc habitant.

121.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 64A-B, n. 553.]

Quod fiat gratia magistro Gualterio.

31 ottobre 1318.

Il Maggior Consiglio delibera che il comune al chirurgo Gualtieri, per

DIE eodem. cum magister Gualterius tempore guerre Ferrarie gravia dampna incurerit pro capcione sue persone, pro cuius

4. Die eodem] *Cioè die ultimo augusti data di un documento precedente nel registro, segnato col n. 450.* 8. causa bona] *Cod. causā bonā, ma il segno dell' m è stato aggiunto da mano più recente.* 11. *Neptunus ha nel margine: ad speciales personas.* 22. *Neptunus ha nel margine: ad gratias.* 26. Die eodem] *Cioè die ultimo octubris data del documento n. 551 di quel registro.*

(1) Cf. i docc. nn. 81 e 114.

sue persone redempcione expendidit quingentos florenos auri quos
 a suis amicis mutuo recuperavit, et fecit quia per dominium fuit
 sibi denotatum quod comune solveret integre ipsum rescatum;
 et de ipso propter condiciones terre nichil habuisset a comuni
 5 nisi libras .xxv. grossorum, et de ipso rescato adhuc multum
 remaneat debitorum onere aggravatus⁽¹⁾; et intendit eciam unum
 hospitem construere sub nomine sancti Iohannis Baptiste pro
 recoligendis marinariis ductis ad senectutem, sicut dicit⁽²⁾, et eius
 facultas non bene sufficiat ad suam intencionem et voluntatem
 10 sequendam: capta fuit pars quod, predictis consideratis, fiat sibi
 gratia quod possit extrahere de Marchia et Romaniola sterios
 millequingentos bladi et lignaminis, excepto frumento, et portare
 ad terras amicorum⁽³⁾.

le benemerenze di
 lui e i danni avuti
 nella guerra di Ferr-
 rara, conceda la
 grazia di comprare
 nella Marca (d'An-
 cona?) e nella Ro-
 magna una certa
 quantità di legna-
 me e di cereali,
 escluso il grano,
 e di rivenderla in
 terre amiche a Ve-
 nezia.

122.

15 [Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 67 A, n. 583.]

Quod fiat gratia magistro Gualterio cirogo.

DIE .xxvi. novembris. cum magister Gualterius cirigicus multa
 debita habeat ad solvendum aliquibus suis amicis qui ei mu-
 tuaverunt peccuniam tempore sue redemcionis⁽⁴⁾, qui nunc eum
 20 requirunt quod eis solvere debeat, et eciam pro reparacione sue
 domus eum oporteat expendere non modicam peccunie quantita-
 tem: capta fuit pars quod fiat sibi gratia quod detur sibi suum
 salarium duorum annorum futurorum pro suis oportunitatibus
 supradictis, dando bonam pleçariam de perseverando ipsum sala-
 25 rium duorum annorum⁽⁵⁾, cum hac condicione, videlicet quod me-

26 novembre 1318.

Il Maggior Con-
 siglio delibera che
 il comune per gra-
 zia anticipi al chi-
 rurgo Gualtieri,
 per le necessità di
 lui, il salario di
 due anni a condi-
 zioni specificate.

6. *Cod.* remaneant 9. *Con intencionem comincia in Neptunus la c. 64 B.* 13. *Nept.*
ha in margine: ad gratias. 16. cirogo] *Così il cod.; cf. p. 318, r. 7.* 17. cirigicus]
Così il cod.

(1) Cf. il doc. n. 102. La guerra
 di Ferrara qui ricordata è sempre
 quella a cui accennano i docc. nn. 86,
 87, 95 e 102.

(2) Cf. il doc. n. 117.

(3) Cf. il doc. n. 95 per una simile
 grazia concessa al medesimo Gual-

tieri per deliberazione del Maggior
 Consiglio del 10 ottobre 1312.

(4) Cf. il doc. n. 121.

(5) Una grazia simile era stata con-
 cessa al chirurgo Gualtieri anche prima
 per deliberazione del Maggior Con-
 siglio del 7 giugno 1306; cf. il doc.

dietas dictorum denariorum detur in manibus domini Iustiniani Iustiniano quod de ipsis solvat per ratam creditoribus ipsius magistri Gualterii et sciat quod ipsi faciant securitatem pro dicto magistro Gualterio de eo quod solutum fuerit eis, et altera medietas detur ser Marino Belauxello ⁽¹⁾, qui de ipsa faciat expensas 5 necessarias pro reparacione domus ipsius magistri Gualterii.

123.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 69 A, n. 609.]

Quod magister Gessius de Florencia absolvatur.

18 dicembre 1318.

Il Maggior Consiglio delibera che sia fatta la grazia al chirurgo «Gessius» di Firenze condannato dalla Giustizia Vecchia alla multa di lire venticinque per esercizio abusivo dell'Arte.

DIE eodem. cum magister Gessius de Florencia venisset Venecias pro quadam infirmitate ser Gabrielis Natalis ad preces suorum amicorum, et existens sic Veneciis pro dicto infirmo extrahit per civitatem Veneciarum et in Murano multas lapides de virgis aliquorum, non credens facere contra aliquod ordinamentum, et propterea sit per iusticiarios condempnatus in libris .xxv. ⁽²⁾: 15
capta fuit pars quod absolvatur a dicta pena pro suis recommendabilibus curis.

124.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 70 A, n. 608.]

Quod fiat gratia Donato filio magistri Lafranchi 20
physici.

21 dicembre 1318.

Il Maggior Consiglio delibera che per le benemerienze del medico Lan-

EODEM die. quod fiat gratia Donato filio magistri Lafranchi physici transmissi per comune Veneciarum ad exercitum

10. Die eodem] *Cioè die .xviii. decembris data del documento n. 608 del registro.*
17. *Neptunus ha nel margine: ad speciales personas.* 19. 608] *La numerazione è errata nel registro; la c. 69 A finisce col numero progressivo 611 e la c. 69 B comincia col numero 602!* 22. Eodem die] *Cioè die .xxi. decembris data del documento n. 607 del registro.* Lafranchi] *Così il cod. per Lanfranchi*

n. 68; un'altra per deliberazione del Maggior Consiglio del 18 gennaio 1314, 1313 m. v.; cf. il doc. n. 99; altre ancora in seguito; cf. i docc. nn. 102, 103, 109 e 113. Altri sussidi in denaro aveva ottenuto dal comune; cf. i docc. nn. 70, 73, 82, 105.

(1) Un Marino Beloselo è ricor-

dato più volte in documenti degli anni 1314-1317 del libro primo e secondo dei *Commemoriali* (cf. PREDELLI, *Regesti* cit. I, 141, 178, 180, nn. 621, 43, 44, 51) e anche in una deliberazione del Maggior Consiglio del 26 maggio 1321; cf. doc. n. 146 di questa serie.

(2) Cf. il doc. n. 7.

Ferrarie pro medico ubi fideliter et bene se gessit, et ibi existens captus fuit a Ferrariensibus et mortuus et omnibus suis bonis spoliatus⁽¹⁾, ex quo remanserunt uxor, filii et filie quamplures in maxima paupertate, quod ipse sit scriba dominorum de nocte
 5 de Candida per duos annos, socius Nicoleti Gradonico qui est ibidem scriba, cum salario et condicionibus consuetis, pro benemeritis dicti magistri Lafranchi eius patris, et etiam pro sua laudabili fama et quia est instructus in litteratura et optime sit linguam grecham et per longum tempus habitavit et habitat in Creta et
 10 habitare intendit⁽²⁾.

franco verso il comune veneziano nella guerra di Ferrara, il figlio di lui Donato sia per due anni scrivano all'ufficio dei signori di Notte di Candia; la deliberazione è motivata anche dalla buona riputazione di Donato, dalla sua cultura e specialmente dalla cognizione della lingua greca e dal suo lungo soggiorno a Candia.

125.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 83 A, n. 798.]

Quod magister cirogicus qui est ad salarium comunis Ragusii habeat a comuni nostro veniendo
 15 huc libras tres grossorum.

DIE .XXII. quod magister Bonaventura cirogicus⁽³⁾, gener Bertuçii, qui est ad salarium comunis Ragusii et vult huc venire ad salarium nostri comunis, habeat a comuni nostro de salario veniendo huc et serviendo de arte sua libras tres grossorum in
 20 anno. et si consilium, et cetera. et est captum per gratiam.

22 maggio 1319.

Il Maggior Consiglio delibera che il chirurgo Bonaventura venga preso al servizio del comune con un determinato stipendio.

7. Lafranchi] *Così il cod.* 8. sit] *Cioè scit* 10. Nept. aggiunge nel margine: ad idem, cioè ad gratias, nota marginale del documento n. 607 del registro. 16. La data per il mese si riferisce a quella del documento n. 790 (c. 82 B) del registro: die .xii. madii *Cod.* Bonaventura e ha in margine: ad speciales personas.

(1) La guerra di Ferrara durò dal 1307 al 1309, e Lanfranco è indicato come già morto, in una deliberazione del Maggior Consiglio in data 28 marzo 1310 che si legge in *Presbyter* a c. 16 A. Quel documento ricorda un Ambrogio fratello di Lanfranco. Donato poi venne confermato per altri due anni nel suo ufficio di scrivano per deliberazione del Maggior Consiglio in data 30 novembre 1320 che si legge in *Neptunus* a c. 139 B.

(2) Il documento non si riferisce direttamente all'Arte dei medici a Venezia, ma è stato accolto in questa serie, perchè per incidenza dà importanti notizie sul medico Lanfranco, il quale nel 1306 circa aveva ottenuta la cittadinanza interna ed esterna a Venezia, perchè vi aveva abitato per venticinque anni; cf. il doc. n. 65.

(3) Non so se questo chirurgo Bonaventura sia lo stesso che è stato ricordato nel doc. n. 23.

126.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 83 B, n. 805.]

Quod magister Petrus a Ponte medicus
habeat libras quatuor grossorum in anno et domum.

22 maggio 1319.

Il Maggior Consiglio delibera che sia aumentato lo stipendio annuo del chirurgo Pietro Dal Ponte.

Eo die. quod sicut magister Petrus a Ponte, medicus in ci- 5
rogia, propter sua bona opera habet libras quinquaginta ⁽¹⁾ et
domum ⁽²⁾ de salario in anno, sic de cetero habeat libras quatuor
grossorum.

127.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 88 B, n. 792.]

Quod fiat gratia magistro Pasqualino cirurgico.

24 giugno 1319.

Il Maggior Consiglio delibera che il comune dia un sussidio annuo per la spesa del fitto dell'abitazione al chirurgo Pasqualino nipote del chirurgo Gualtieri, e ciò per le sue benemeritenze nell'esercizio dell'arte.

QUOD fiat gratia magistro Pasqualino cirurgico, nepoti ma-
gistri Gualterii, qui moratur iuxta plateam Sancti Marci in
quadam stacione in qua habet maximum laborem de feritis et
pauperibus infirmis et carceratis in curando eos sine mercede, quod 15
per comune sibi solvatur soldi .xxvi. grossorum quolibet anno
pro affictu domus.

128.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 99 B, n. 958.]

Quod magister Bonaventura cirogicus, nepos con- 20
dam magistri Perfiliassii, sicut habet libras .v.
grossorum in anno, habere debeat libras .vii.
grossorum in anno.

29 settembre 1319.

Il Maggior Consiglio delibera che sia aumentato lo

CUM magister Bonaventura cirogicus, nepos condam magistri 25
Perfiliassii de Minerbis ⁽³⁾, multum sit utilis et comoda persona

5. Eo die] Cioè die .xxii. madii data del documento precedente non numerato del registro. Nept. ha nel margine: ad idem, cioè ad speciales personas, nota marginale del documento precedente nel registro. 10. Il n. 792 del documento si spiega perchè la c. 84 A del registro finisce col n. 819 e la 84 B comincia col n. 720! 12. Manca la data; vi supplisce quella del documento n. 778 die .xxiiii., cioè iunii, essendo il documento n. 777 in data die .xxi. iunii 16. solvatur] Così il cod. Nept. ha nel margine: ad idem, cioè ad gratias, nota marginale del documento precedente nel registro. 24. Manca la data; vi supplisce die penultimo septembris data del documento n. 955.

(1) Cf. il doc. n. 48.

(2) Cf. il doc. n. 74.

(3) È il primo documento che ricorda la morte di Perfiliass.

in hac civitate quia solus est in hac terra instructus de ipsa arte specialiter in fractura et deslocatione ossium, et de libris .v. grossorum, quas habet in anno⁽¹⁾, non possit satisfacere sibi et sue familie: quod propter suficienciam suam et fidelitatem, sicut habet 5 libras .v., ita a modo habeat libras .vii. grossorum in anno.

stipendio annuo del chirurgo Bonaventura, nipote del chirurgo Perfilias « de Miner-« bis », per le benemerenze di lui nell'esercizio dell'arte.

129.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 101 B, n. 985.]

Quod fiat gratia magistro Corado cirugico.

10 **Q**UOD fiat gratia magistro Corado cirugico, nepoti olim magistri Iohannis de l'Asta, quod propter bonitatem et sufficienciam suam in dicta arte cirugie habeat a nostro comuni in anno soldos .XL. grossorum de salario.

6 novembre 1319.

Il Maggior Consiglio delibera che il chirurgo Corrado Dall'Asta sia preso al servizio del comune collo stipendio di due lire di grossi.

130.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 105 A, n. 1030.]

15 Quod fiat gratia magistro Petro cyrogico, filio magistri Petri da Ponte.

DIE penultimo novembris. cum magister Petrus cirogicus, filius magistri Petri a Ponte⁽²⁾, habeat in confinio Rivoalti unam stationem sue artis; in qua multas curas facit continue pauperibus


29 novembre 1319.

Il Maggior Consiglio delibera che il comune dia ciascun anno al chirurgo Pietro di

5. *Nept.* ha nel margine: ad speciales personas. 9. *Manca la data; vi supplisce die .vi. novembris data del documento n. 984 nel registro.* 12. *Nept.* ha nel margine: ad gratias. 15. *Nept.* cyrogocus

(1) Cf. i docc. nn. 114, 120; lo stipendio ch'egli aveva era di lire quattro di grossi; l'altra lira era a lui pagata come compenso per il fitto dell'abitazione.

(2) Secondo i documenti di questa serie correggo nel modo seguente l'albero genealogico della famiglia Dal Ponte dato dal CECCHETTI nell'*Archivio Veneto*, XXVI, 82:



Pietro Dal Ponte
il sussidio di una
lira di grossi per le
sue benemerenze.

personis et omnibus liberaliter et curialiter, que est multum utilis et comoda civitati; pro qua solvit magnam pensionem: capta fuit pars quod dentur sibi omni anno per comune soldi viginti grossorum pro suo bono portamento.

131.

5

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 105 B, n. 1035.]

Quod fiat gratia magistro Nicolao cyrugico.

29 novembre 1319.

Il Maggior Consiglio delibera che il chirurgo Nicolò per le sue benemerenze sia preso al servizio del comune collo stipendio annuo di una lira di grossi.

QUOD fiat gratia magistro Nicolao cirugico, qui moratur in Contrata Sancte Marine⁽¹⁾, propter eius laudabilem portamentum quod fecit in partibus Romanie et aliis nostri comunis armatis, habere de salario a nostro comuni soldos viginti grossorum in anno. 10

132.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 108 B, n. 1086.]

6 gennaio 1320,
1319 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che sia graziato Domenico condannato dalla Giustizia Vecchia ad una multa per esercizio abusivo dell'arte chirurgica.

QUOD fiat gratia magistro Menego, olim calegario et nunc instructo in arte cirogie, quod absolvatur a pena librarum .xxv., quam officiales iusticie veteris dicunt eum incurrisse eo quod artem exercuit simpliciter et ignoranter absque licencia eorum⁽²⁾. 15

133.

[Commemoriali, *Liber secundus*, c. 64 B.]

20

7 gennaio 1320.

Maladino II bano di Croazia e Bosnia invia a Venezia il suo medico Guglielmo da Va-

FORMA ambaxate impositae per nos, Mladinum Croatorum et Bosnie bannum⁽³⁾, vobis, discreto viro magistro Guilliello de Vergnana, medico⁽⁴⁾, fideli nostro dilecto, sub anno Domini, die

4. *Nept.* ha nel margine: ad speciales personas. 8. *Manca la data; vi supplisce quella del documento n. 1031 nel registro die penultimo novembris* 12. *Nept.* ha nel margine: ad idem, cioè ad gratias, nota marginale del documento n. 1032. 15. *Manca la data; vi supplisce quella del documento n. 1083 nel registro die .vi. ianuarii* 18. *Nept.* ha nel margine: ad gratias.

(1) Parrocchia nel sestiere di Castello.

(2) Cf. il doc. n. 7.

(3) Maladino II bano di Croazia e di Bosnia.

(4) Il documento è stato accolto in questa serie, perchè poco dopo Guglielmo da Varignana fu preso al servizio del comune veneziano; cf. il doc. n. 150.

et mense inferius annotatis, quam ex parte nostra refferre habetis et exponere illustri domino, domino Ioanni Superantio, duci Venetiarum, et toti consilio maiori dicte civitatis.

rignana perchè vi chieda al doge e al Maggior Consiglio i motivi per i quali avevano aiutato la ribellione di Sebenico.

In primis ex parte nostra salutare debetis dominum ducem
 5 prefatum, tanquam dominum et amicum, et illos de consilio⁽¹⁾,
 tamquam amicos, offerens nos eis in omni licito et honesto. pre-
 terea, cum quedam zinzania et discensio videatur oriri inter nos
 et ipsos, sicut apparet, ex hoc quod tempore rebellionis nostro-
 rum subditorum de Sybinico contra nostrum honorem et in eorum
 10 subsidium parabant navigia et armatam, et de hoc maxime ad-
 miremur cognoscentes nos legalem et fidelem eorum civem exi-
 stere⁽²⁾ nec contra eos aliquid oppinasse, petatis ex parte nostra
 vos, magister Guillieme, ut talis discensionis si que causa adsit,
 apertius propaletur; qua cognita, ex nobis volumus satisfactionem
 15 debitam operari. quod si solum in causa essent maliloquorum
 opera narrantium et scribentium, quamquam falso, petatis ex parte
 nostra similiter, ut falsorum oppinione sublata, in pristinam be-
 nivolentiam domini ducis et comunis Venetiarum secundum sol-
 litum reducamur, cum totaliter intendamus eis fideliter amicari.
 20 in cuius quidem testimonium benivolentie reformate publicas
 litteras domini ducis et comunis Venetiarum petatis confirmantes
 omnem amicitiam solitam et civilitatem qua nos in suum concivem
 hactenus receperunt.

Scripta hec per Michaellem nostrum prothonotarium sub anno
 25 Domini millesimo trecentesimo vigesimo, die septimo intrantis
 mensis ianuarii⁽³⁾, et nostro maiori sigillo per eundem com-
 munita⁽⁴⁾.

7. zinzania et discensio] Così il cod.

(1) Cioè « de consilio maiori »; cf. r. 3.

(2) Maladino aveva ottenuto la cittadinanza veneziana nel 28 marzo 1314. Cf. PREDELLI, *Regesti* cit. I, 136, n. 603; 139, n. 613.

(3) Non essendo il documento di origine veneziana, l'anno del mede-

simo non deve essere interpretato « more veneto ».

(4) Cf. PREDELLI, op. cit. I, 213, n. 203.

Il documento fu pubblicato da LIUBIČ nei *Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium*, Zagabriae, I, 305.

134.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 110 B, n. 1110.]22 gennaio 1320,
1319 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che il chirurgo Todolo per il suo buono portamento sia preso al servizio del comune collo stipendio annuo di una lira di grossi.

Quod fiat gratia magistro Thedollo.

QUOD fiat gratia magistro Todolo, recommendato multum in arte cirugie, quod pro suo bono portamento habeat a comuni annuatim soldos .xx. grossorum de salario.

135.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 113 B, n. 1143.]17 febbraio 1320,
1319 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che sia accolta una petizione del chirurgo Gualtierinella quale chiedeva al Governo che i suoi due nipoti Galvano e Pietro fossero presi al servizio del comune.

DIE .XVII. februarii. cum magister Gualterius cirogicus, cuius opera et fides habita semper et que habeat in augmentum honoris comunis in curis agendis comunis et dominacionis Veneciarum sunt omnibus manifesta, exposuerit quod habet duas suas neptes, fideles et devotas eciam huius comunis, multum bene instructas de arte sua, qui eciam sepissime fuerunt in serviciis et honoribus comunis, quandocumque necesse, liberaliter et libenter⁽¹⁾ et sic esse desiderant toto tempore vite sue, qui nominantur Gualvanus et Petrus, qui Petrus diu fuit et est ad salarium domini Mathei Vicecomitis, vicarii Mediolani, quos desiderat hic apud se retinere ad servicium et honorem comunis, dummodo eis de aliquo salario provideatur: capta fuit pars quod fiat eis gratia quod dentur cuilibet ipsorum libre .iiii. grossorum in anno pro salario.

136.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 117 B, n. 1210.]

16 marzo 1320.

Il Maggior Consiglio delibera che il comune presti

DIE .XVI. marcii. quod fiat gratia magistro Gualterio, quod nuper maritavit quamdam suam neptem, cuius repromissam⁽²⁾

4. Manca la data; vi supplisce die .xxii. ianuarii data del documento n. 1108 nel registro.
6. Nept. ha nel margine: ad idem, cioè ad gratias, nota marginale del documento precedente nel registro. 11. curis] Cod. ha una parola di lettura incerta cumtis o curtis o curris
12-13. duas - neptes] Così il cod., ma con errore di genere; infatti ai rr. 16-17 si legge qui - Gualvanus et Petrus; cf. docc. nn. 209 e 215. 22. Nept. ha nel margine: ad idem, cioè ad gratias, nota marginale del documento precedente nel registro. 26. Cod. quadam

(1) Galvano aveva sostituito lo zio Gualtieri nel 1316 e 1317 quando questi s'era recato ad Avignone. Pietro aveva fatto altrettanto nel 1305 quando Gualtieri era andato a Zara. Cf. i docc. nn. 63, 112 e 113.
(2) La « repromissa » era la somma che si prometteva in dote.

olim expendit pro suo rescato de carceribus Ferrarie⁽¹⁾, que fuit libre .xx. grossorum, quod per officiales frumenti concedatur sibi libre .xviii. grossorum pro satisfaciendo dictam repromissam in qua ipse extitit obligatus, solvendo de ipsis denariis illud prode quod officiales frumenti solvent; quam pecuniam ipse restituere debeat per terminos sex annorum, videlicet libras .iiii. grossorum et prode annuatim, dando pro predictis observandis bonam pleçariam⁽²⁾.

137.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 118 A, n. 1215.]

10 **D**IE .xxi. capta fuit pars quod detur licencia magistro Menego Sancte Fusce⁽³⁾, medico de fracturis et deslusaduris et aliis pertinentibus ad artem cirugie⁽⁴⁾, de quo multa bona fama et bona testimonia dicuntur de bonis curis quas in multis iam exercuit, quod possit medicari, licet nesciat litteras, non obstante quod
15 non detur pro sufficienti per priores medicorum⁽⁵⁾ et non sit in collegio medicorum secundum ordinem iusticiariorum veterum. et si consilium, et cetera.

al chirurgo Gualteri lire diciotto di grossi a condizioni specificate.

21 marzo 1320.

Il Maggior Consiglio delibera che a Domenico di S. Fosca per le buone cure da lui praticate sia concesso l'esercizio dell' arte chirurgica, quantunque non sappia leggere, sia stato dichiarato insufficiente dai capi dell' Arte dei medici e non appartenga al sodalizio di questi.

138.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 127 A.]

20 **Q**UOD fiat gratia magistro Gualterio cirugico quod in recompensatione multorum servitiorum que fecit et facit continue nostro comuni et requisitus et non requisitus, et quia plures ex-

19 giugno 1320.

Il Maggior Consiglio delibera che il comune dia un sussidio di soldi cinquanta di grossi

7. *Nept. ha nel margine: ad gratias.* 10. Die .xxi.] *Cioè del marzo; infatti il documento n. 1213 del registro è in data die .xx. marcii 13. dicuntur] Così il cod.* 17. *Nept. ha nel margine: ad speciales, cioè personas* 20. *Manca la data; vi supplisce quella del documento precedente nel registro die .xviii. iunii*

(1) Cf. i docc. nn. 102, 121 e 122.

(2) Esempi di tali prestiti fatti dagli ufficiali al frumento si ritrovano nei docc. nn. 5, 7, 8, 15, 16, 17, 18 e 19 che ho pubblicato nell' *Appendice*, pp. 215-228.

(3) Parrocchia nel sestiere di Canareggio.

(4) Non so se questo Domenico sia lo stesso che è stato ricordato nel doc. n. 132.

(5) Il capitolare del 1258 non fa menzione dei « priores » dell'Arte dei medici; probabilmente le disposizioni intorno ad essi erano comprese in un capitolare posteriore ora perduto, e tali « priores » erano i capi che nei capitolari degli altri sodalizi per solito sono designati con i titoli di « iudices », « superstantes », « decani », « officiales ». Cf. p. 27, r. 7; p. 39, r. 2; p. 122, r. 9.

al chirurgo Gualtieri per le sue benemerenze.

pensas medicinarum fecit in curritione pauperum, provideatur ei de soldis quinquaginta grossorum sibi dandis per nostrum comune, qui non deveniant ad manus suas⁽¹⁾, set ponantur solum in expensis necessariis sue persone.

139.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 131 B.]

31 luglio 1320.

Il Maggior Consiglio delibera che il chirurgo Ranieri sia preso al servizio del comune collo stipendio annuo di soldi trenta di grossi.

QUOD fiat gratia magistro Rainerio cirugico⁽²⁾, quod propter suam laudabilem famam habeat de salario a nostro comuni soldos .xxx. grossorum omni anno.

140.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 137 B.]

21 ottobre 1320.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Giacomo di Castel S. Pietro di Bologna abbia dal comune veneziano per le molte sue benemerenze lo stipendio annuo di tre lire di grossi.

CAPTA. die .xxi. octubris. cum magister Iacobus, olim de castro Sancti Petri de Bononia⁽³⁾, doctor in fisica, longo tempore habitaverit Veneciis et fideliter et pure senper laboraverit ad honorem et servitium nobilium et aliorum bonorum virorum de Veneciis in curando et medicando eosdem, et etiam ad servitium comunis tempore necessitatis quando missus fuit Ferrariam, quo ceteri medici ire recusarunt⁽⁴⁾, ubi debebat stare mensibus duobus et stetit quattuor, et captus fuit ibi, pro cuius redemptione omnia que habebat in mundo dimisit ibidem et inde recessit infirmus ad mortem, in qua infirmitate stetit per unum annum et consumpssit que habebat, de quibus serviciis, ut dicit, a comuni nostro nullam remunerationem inpetrare curavit, sperans suo loco

1. curritione] *Così il cod.* 4. *Nept. ha nel margine: ad idem, cioè ad gratias, nota marginale di un documento precedente nel registro.* 7. *Manca la data; vi supplisce quella del documento precedente nel registro* die ultimo iulii 9. *Nept. ha nel margine: ad gratias.*

(1) La ragione del provvedimento è spiegata dal doc. n. 69; una disposizione simile si legge nel doc. n. 122.

(2) Circa il chirurgo Ranieri cf. il doc. n. 119, dal quale è dimostrato che sino dal 1318 egli aveva dal comune soldi trenta di grossi, ma per altro titolo.

(3) Castel S. Pietro al S E di Bologna verso Imola.

(4) Probabilmente nella guerra di Ferrara, altrove ricordata. La frase « ceteri medici » significa soltanto « altri medici », perchè Lanfranco e Gualtieri vi andarono. Cf. i docc. nn. 86, 95, 102, 121, 122, 124 e 136.

et tempore a nobis provideri, et per iusticiarios nostros veteres, qui de ipso ab omnibus medicis inquisitionem fecerunt, bonum testimonium habeatur: vadit pars quod fiat gratia dicto magistro Iacobo quod pro eius bono portamento habeat libras tres gros-
5 sorum in anno de salario.

141.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 139 A.]

10 CAPTA. quod fiat gratia magistre Beatrici medice, uxori con-
dam medici de Creta, quod absolvatur a pena librarum de-
cem quam iusticiarii veteres dicunt eam incurrisse eo quod contra
ordinem sui officii⁽¹⁾ certam partem solutionis a quadam persona,
quam habebat in cura, antequam curaverit ipsam infirmitatem * *

13 novembre 1320.

Il Maggior Consiglio delibera la grazia a favore della medichessa Beatrice, vedova di un medico di Candia, condannata dalla Giustizia Vecchia alla multa di lire dieci perchè s'era fatta pagare da un suo malato una parte della mercede prima di averlo guarito.

142.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 142 A.]

15 CAPTA. quod fiat gratia nobili viro Marchisino Lauredano⁽²⁾,
cui iusticiarii veteres petunt libras .xxv. pro quadam pleçaria
facta pro quodam magistro Alberto cirugico, de Padua, qui incurrit
penam librarum .xxv. eo quod exercebat artem non prestito iura-
mento iusticiariis predictis, quod dictus magister Albertus absol-
20 vatur ab ipsa pena, ita quod ipse Marchisinus non teneatur ad
solutionem dicte pleçarie.

17 gennaio 1321,
1320 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera la grazia a favore di Marchesino Loredano, mallevadore del chirurgo Albertino da Padova condannato dalla Giustizia Vecchia per esercizio abusivo dell'arte.

5. *Nept. ha nel margine*: ad gratias. 8. *Manca la data*; vi supplisce die .xiiii. novembris data del documento precedente nel registro. 12. *Nept. cuaverit* Il documento è pervenuto in forma frammentaria; forse fu omessa la parola accepit o anche pro suo labore et pro medicinis dicitur recepisse. Cf. documento n. 153. *Nept. ha nel margine*: ad gratias. 15. *Manca la data*; vi supplisce die .xvii. ianuarii data di un documento precedente nel registro. 21. *Nept. ha nel margine* ad idem, cioè ad speciales personas, nota marginale di un documento precedente del registro.

(1) Il capitolare dei medici del 1258 non contiene la disposizione alla quale rimanda questa parte.

(2) Cf. il doc. n. 118 il quale dimostra che Marchesino Loredano era

stato curato da Albertino e che questi era stato condannato dalla Giustizia Vecchia per esercizio abusivo dell'arte e poi assolto per deliberazione del Maggior Consiglio del 18 luglio 1318.

143.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 142 B.]22 gennaio 1321,
1320 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che Clerigino e Tommaso, figli del chirurgo Pietro Dal Ponte, abbiano alla morte del padre la stazione e la casa che egli tiene dal comune.

CAPTA. cum magister Petrus Dal Ponte cirurgicus, qui habuit et habet a comuni domum et stationem, in qua nunc habitat, in capite pontis Rivoalti, propter eius laudabile portamentum de arte sua, habeat duos filios suos multum expertos et utiles in dicta arte et eciam in arte phisice, sicut est manifestum, videlicet magistrum Cleriginum et Thomam: vadit pars quod fiat sibi gratia propter sua bona et laudabilia opera et dictorum filiorum suorum, ut ipsi bonam causam habeant sequendi vestigia patris sui predicti, quod post decessum dicti magistri Petri, predicti filii sui habeant dictam stationem et domum a comuni secundum quod hodie habet idem magister Petrus pro habitando et exercendo in ea artem suam.

144.

[Maggior Consiglio, *Liber Phronesis*, cc. 59 B e 60 A-B;
Avogaria, *Liber Neptunus*, cc. 146 B e 147 A.]

29 marzo 1321.

Il Maggior Consiglio delibera che quando un chirurgo abbia denunziato un ferito come in pericolo ai signori di Notte, questi in fine a ciascun mese domandino al chirurgo curante se l'ammalato può essere dato o no come guarito; inoltre il Maggior Consiglio delibera che i chirurghi notificano a quegli uffi-

CAPTA. cum multi percussi dentur per medicos pro periculo dominis de nocte ad quos spectat⁽¹⁾, et accidat plerumque quod ipsi tales dati liberantur et de liberatione per ipsos medicos ipsis dominis de nocte nulla fiat noticia, quod non est iustum nec utile pro civitate, potissime quia huiusmodi percussiones transeunt impunitae: capta fuit pars quod domini de nocte de cetero quolibet capite .xxx. dierum vel infra ex quo aliquis fuerit datus pro periculo, teneantur mittere pro medico qui eum sibi dederit, et ipse medicus per se etiam teneatur sacramento bona fide absque re-

3. Manca la data; vi supplisce die .xxii. ianuarii data di un documento precedente nel registro. 14. Nept. ha nel margine: ad maygistrum Petrum Da Ponte cyrologum. 18. Manca la data nei due registri; vi supplisce in Phronesis die .xxviii. marcii data del documento precedente in quel registro, e in Neptunus pure die .xxviii. marcii data del documento precedente in quel registro. Phron. omette Capta 19. Nept. plerisque 22. Nept. utile 24-25. Comincia con periculo in Phronesis la c. 60 A. 26. Nept. eciam

(1) Cf. il doc. n. 7.

quisitione infra predictum terminum ire et dicere ipsis dominis
 condicionem infirmi, utrum dictus infirmus possit dari pro liberato
 vel non, et hoc tocians in capite .xxx. dierum vel infra, quociens
 continget eum habere infirmum in cura, sub pena librarum .xxv.
 5 parvorum pro quolibet medico et qualibet vice. et si medici
 relinquerent infirmum pro liberato et non manifestarent dominis
 de nocte infra tercium diem, cadant medici ipsi in similem penam;
 et nichilominus domini de nocte teneantur infra dictum ter-
 minum procurare per medicum qui infirmum dederit, vel per
 10 alium seu alios, quod infirmus detur pro liberato, si dari poterit,
 ad hoc ut quinque de percussione possint facere iusticiam. et
 teneantur domini de nocte excutere dictas penas a medicis con-
 trafacientibus, de qua pena ipsi habeant terciam partem, et terciam
 partem habeant accusatores si per eorum accusationem habebitur
 15 veritas, et reliqua pars tercia deveniat in comune. et predicta iniun-
 gantur in capitulari dominorum de nocte. et si consilium, et cetera.

Item, quod omnes medici de collegio, tam fisici quam cirugici,
 dentur in scriptis dominis de nocte, et quociens aliquis medicus
 voluerit dare aliquem percussum extra periculum, quod ipse me-
 20 dicus teneatur venire ad dominos de nocte. et ipsi domini
 teneantur facere texeras, sicut faciunt hodie iusticiarii veteres,
 silicet quod omnia nomina medicorum scribantur in cedula, que
 omnes cedule ponantur in uno capello, et illi medici quibus ve-
 nerit cedula per texeras notentur pro dando illum infirmum pro
 25 liberato, et teneantur sacramento bona fide facere relacionem
 dictis dominis de nocte, si dictus infirmus potest dari pro liberato
 an non, et hoc infra tercium diem postquam dicti domini de
 nocte preceperint ipsis medicis ut vadant ad illum infirmum qui
 debet dari pro liberato; et predicta teneantur adimplere sine ali-

ciali i feriti che
 hanno licenziato
 come restituiti da
 loro in salute, e
 ciò perchè i Cin-
 que alla pace pos-
 sano fare giustizia
 dell'offesa.

Il Maggior Con-
 siglio delibera che
 i nomi dei mem-
 bri del sodalizio
 dei medici sieno
 notificati ai signori
 di Notte, e che a
 questi ufficiali i me-
 dici denunzino il
 nome del ferito
 quando lo vogliono
 dichiarare gua-
 rito, e che i si-
 gnori di Notte as-
 segnano a sorte ai
 medici i feriti i
 quali devono cu-
 rare.

1. Nept. ipsis dominis dicere 2. Nept. conditionem e ipse per dictus 3. Nept.
 quotiens 7. Nept. terciam 10. Nept. seu per alios 11. Nept. iustitiam 16. Nept.
 ha nel margine: vulnerati extrahant (sic) de periculo. ad dominos de nocte de facto medi-
 corum. 17. Nept. premette Capta a Item e dà phisici 19. Nept. omette dare In Nept.
 percussum è su fondo abraso, ma senza variazione di scrittura e d' inchiostro; forse la
 parola abrasa era periculum 22. Segue in Nept. ponantur a medicorum, ma col segno
 di espunzione. 23. Nept. cedulle 24. Nept. cedulla 25. Nept. relationem 27. Nept.
 terciam 28. In Phronesis ad è stato scritto nello spazio interlineare, ma senza varia-
 zione di scrittura e d' inchiostro.

quibus expensis, et ea observare, sub pena librarum .xxv. pro quolibet et qualibet vice; cuius pene medietas sit dominorum de nocte et reliquum sit comunis. et addantur hec omnia in matricula medicorum tam fisicorum quam cirugie, que teneantur inviolabiliter observare. et si consilium, et cetera ⁽¹⁾.

Il Maggior Consiglio delibera che i chirurghi denunzino ai Cinque alla pace i nomi dei feriti che curano, non più tardi del terzo giorno dopo che la cura è stata cominciata.

Preterea, cum medici cirugie qui percussos habent in manibus, male notificent officialibus quinque de pace percussos, ut teneantur, et quinque non possint procedere contra ipsos medicos, quod redundat in damnum et minus honoris dominacionis: capta fuit pars quod addatur in capitulari quinque de pace quod possint et teneantur precipere ipsis medicis quod omnes percussos quos habebunt in cura, seu concussos vel verberatos, tam si erunt de periculo quam non, infra terciam diem teneantur ipsi medici notificare ad cameram dictorum quinque et dare ipsis in scriptis ex quo incipient eis mederi, sub pena librarum .xxv. parvorum pro quolibet contrafaciente et qualibet vice, et etiam sub pena sacramenti⁽²⁾, ita quod ipsi quinque habeant libertatem puniendi eos etiam de sacramento quociens contrafecerint in predictis vel aliquo predictorum. et si consilium, et cetera⁽³⁾.

145.

[Avogaria, Liber Neptunus, c. 149 B.]

14 maggio 1321.

Il Maggior Consiglio delibera che il chirurgo Pietro

CAPTA. quod magister Petrus⁽⁴⁾, nepos magistri Gualterii, possit ire cum nobili viro Dardi Benbo, capitaneo galleorum

1. *Nept. expensis Comincia con .xxv. in Phronesis la c. 60 B.* 2. *Comincia con sit in Nept. la c. 147 A.* 4. *Nept. phisicorum - cirugye* 5. *Nept. ha nel margine: de facto medicorum ad dominos de nocte.* 6. *Nept. premette Capta a Preterea e dà cirugye* 7. *Nept. notificent percussos offitiales quinque de pace sicut* 9. *Nept. dampnum - dominationis* 11. *Phron. teneatur* 14. *Nept. notificare* 15. *Segue in Nept. ipsis a quo, ma col segno di espunzione e poi eis incipient e omette parvorum* 16. *Nept. omette contrafaciente e dà vice qualibet* 18. *Nept. omette etiam* 19. *Nept. ha nel margine: de facto medicorum ad quinque de pace.* 22. *Manca la data; vi supplisce die .xiiii. maii data del documento precedente nel registro.*

(1) Queste due parti del documento sono state pubblicate da FILIPPO NANI MOCENIGO, op. cit. p. 154 sg.

(2) Cf. p. 38, nota 2.

(3) Questa terza parte del documento

si trova anche nel capitolare dei Cinque alla pace (cc. 34 B e 35 A, Archivio di Stato di Venezia, *Anziani alla pace*).

(4) Su Pietro, che era pure chirurgo, cf. i docc. nn. 63, 135.

Flandrie⁽¹⁾, cum illis condicionibus quibus ivit magister Bonaventura cum domino Marino Mauroceno anno preterito⁽²⁾. et si consilium est contra, et cetera.

nipote del chirurgo Gualtieri possa andare nelle galee di Fiandra a condizioni determinate.

146.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 151 A.]

5 CAPTA. die .XXVI. maii. quod fiat gratia magistro Gualterio, in subsidium terre super qua intendit facere hospitale pro marinariis inpotentibus⁽³⁾, quod possit extrahere de Apulia et mar-
10 chia Anconitana modia ducenta bladi cuiuscumque conditionis et conducere ad terras amicorum⁽⁴⁾; utilitas cuius gratie deveniat ad
manus ser Marini Bellauxello⁽⁵⁾, ponenda solum in terra et opere supradicto sicut melius apparebit.

26 maggio 1321.

Il Maggior Consiglio delibera che per grazia il chirurgo Gualtieri possa comprare nella Puglia e nella marca d'Ancona una determinata quantità di grano per poi venderla in terre amiche a Venezia; purchè il guadagno sia rivolto alla costruzione dell'ospizio per i marinai non più abili per vecchiaia all'esercizio della loro arte.

147.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 151 A.]

15 CAPTA. quod propter bona opera magistri Albertini, que continue suo posse facit in ista civitate, addantur ei soldi quadraginta grossorum de salario in anno, ultra id quod habet, quod est libre .VIII. grossorum⁽⁶⁾, ita quod sicut sunt .VIII., ita a modo sint decem.

31 maggio 1321.

Il Maggior Consiglio delibera che il comune aumenti per la terza volta lo stipendio annuo del chirurgo Albertino da Castello franco.

6. *Nept. ha nel margine: ad gratias.* 15. *Manca la data; vi supplisce die ultimo maii data del documento precedente del registro.* *Nept. ha nel margine: ad gratias magistri Albertini.*

(1) Leonardo Bembo, capitano delle galee di Fiandra, è anche ricordato in un documento del libro secondo dei *Commemoriali* in data 13 giugno 1320. Cf. PREDELLI, op. cit. I, 217, n. 219. Il medico poi stava nella flotta «pro servicio mercatorum et «hominum galearum»; cf. il documento n. 152.

(2) Non mi è noto il documento circa le condizioni fatte al medico Bo-

naventura quando andò colle galee di Fiandra comandate da Marino Morosini.

(3) Cioè «senes marinarii... et «egeni quando vivere non poterint «ipsa arte»; cf. p. 327, r. 13-14; per la disposizione i docc. nn. 117, 121.

(4) Cf. per una simile grazia i docc. nn. 95, 121.

(5) Cf. doc. n. 122, p. 332, nota 1.

(6) Cf. il doc. n. 116.

148.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 154 A.]

14 giugno 1321.

Il Maggior Consiglio delibera che il comune prenda al suo servizio per due anni il medico Bartolomeo da Varignana a condizioni specificate.

CAPTA. quod sapiens vir magister Bartholomeus de Varignana ⁽¹⁾, doctor in phisica, recipiatur ad salarium comunis pro duobus annis, habendo in anno libras quadraginta grossorum ⁽²⁾ 5 et soldos .XL. grossorum pro domo, cum conditione quod teneat et habeat continue duos bonos scolares artis phisice et quod ipse cum sociis habeat solicite et fideliter curam de infirmis tam nobilibus quam popularibus.

149.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 155 A.]

30 giugno 1321.

Il Maggior Consiglio delibera che il comune aggiunga al piccolo salario annuo del chirurgo Pietro Dal Ponte, figlio di Pietro, soldi venticinque di grossi per il fitto della casa e della stazione.

CAPTA. quod fiat gratia magistro Petro cirugico, filio magistri Petri a Ponte, qui promptus et fidelis est de arte sua et liberaliter quibuscumque personis servit more patris sui cum salario soldorum .xx. grossorum in anno solummodo ⁽³⁾, de quo 15 male se potest reducere, quod habeat omni anno a comuni ultra salarium predictum soldos .xxv. grossorum pro fictu domus et stationis.

150.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 158 B.]

2 agosto 1321.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Guglielmo da Varignana sia preso al servi-

CAPTA. die .ii. augusti. quod magister Guillelmus phisicus ⁽⁴⁾, filius domini Bartholomei de Vrignana, qui est multum expertus et summus homo in arte et qui multas laudabiles curas

3. Manca la data; vi supplisce die .xiiii. iunii data del documento precedente nel registro. 12. Manca la data; vi supplisce die ultimo iunii data del documento precedente nel registro. Nept. ha nel margine: ad gratias. 22. Vrignana] Così il cod.; a p. 352, r. 19 Vergnana; nel doc. 182 Avragnana

(1) Circa Bartolomeo da Varignana cf. doc. n. 90, nota 2.

(2) Notisi la quantità notevole del salario di Bartolomeo da Varignana rispetto a quello degli altri medici;

solo Taddeo Alderotti ebbe uno stipendio maggiore; cf. doc. n. 28.

(3) Cf. il doc. n. 130.

(4) Circa Guglielmo da Varignana cf. PUCCINOTTI, op. cit. IV, 117.

fecit in civitate Veneciarum, recipiatur hic ad salarium librarum .x. grossorum in anno usque ad duos annos, infra quos non possit hinc recedere pro eundo alio ad habitandum, et in fine duorum annorum fiet sicut videbitur de retinendo ipsum ulterius hic ad
5 salarium.

zio del comune per due anni a condizioni specificate.

151.

[Maggior Consiglio, *Liber Phronesis*, c. 82 B; Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 166 A.]

10 DIE .XXIII. novenbris. quod lignamen piscarie Sancti Marci (1) detur per procuratores ecclesie Sancti Marci magistro Gualterio pro loco suo quem facit in puncta (2) Sancte Elene sibi per comune concesse (3).

24 novembre 1321.

Il Maggior Consiglio delibera che il legname della pescheria di S. Marco sia dato al chirurgo Gualtieri per l'ospizio che erige sulla punta di S. Elena.

152.

[Maggior Consiglio, *Liber Phronesis*, c. 92 B; Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 179 B.]

15 QUOD unus medicus fisice mittatur cum istis galeis pro ser-
vicio mercatorum et hominum galearum (4), habendo illud salarium a comuni quod habet medicus cirugie (5).

3 giugno 1322.

Il Maggior Consiglio delibera che un medico sia mandato colle galee di Trebisonda alle stesse condizioni di un chirurgo già mandato colle galee di Fiandra.

3. *Cod. habitandum* 8. *Nept. premette* Capta a Die 10. *Nept. a in puncta ag-*
giunge terre 11. *La deliberazione è stata cancellata in Phronesis; vi segue:* Ego Nicolò
Arimodo mea manu subscripsi. Ego Franciscus Dandulo mea manu subscripsi. Ego Ma-
rinus Faletro mea manu subscripsi. Ego Henricus Michael mea manu subscripsi. Ego
Iohanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascripta quatuor
consilia (cioè questo e altri tre della c. 82 B) cancelavi. 14. *Manca la data nei due re-*
gistri; vi supplisce die .iiii. iunii data del documento precedente in essi. *Nept. premette*
Capta a Quod 16. *Nept. cirogie e vi aggiunge la frase:* qui ivit cum galeis Flandrie;
et si consilium et cetera. *La deliberazione è stata cancellata in Phronesis; vi segue:* Ego
Iohannes Vallaresso consiliarius mea manu subscripsi. Ego Andreas Basilio consiliarius mea
manu subscripsi. Ego Iohanninus Calderarius de mandato predictorum dominorum supra-
scripta tria consilia (cioè questo e altri due che lo precedono immediatamente) et primum
huius lateris cancelavi (cioè il primo della c. 92 B).

(1) La pescheria di S. Marco doveva essere distrutta dopo la festa di san Nicolò del dicembre 1321; cf. p. 207, doc. n. 18.

(2) Cioè « puncta terre vacue et aque comunis »; cf. p. 327, r. 10-11.

(3) Cf. il doc. n. 117.

(4) Le galee veneziane, alle quali

accenna il documento, andavano a Trebisonda; cf. la seconda delle deliberazioni del Maggior Consiglio in data 2 giugno 1322 che si legge in *Neptunus* a c. 179 B.

(5) Forse il documento accenna al chirurgo Pietro, nipote di Gualtieri; cf. il doc. n. 145.

153.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 182 B.]

8 luglio 1322.

Il Maggior Consiglio delibera la grazia a favore del chirurgo Santo di Forlì, condannato dalla Giustizia Vecchia ad una multa di lire dieci per essersi fatta pagare la mercede da un suo malato prima che fosse pienamente guarito.

CAPTA. quod fiat gratia magistro Sancto de Forlivio, cirurgico, quod absolvatur apud iusticiarios veteres de libris .x. quas dicitur incurrisse eo quod a quodam infirmo dicitur recepisse 5 soldos .v. grossorum pro suo labore et pro medicinis, adhuc non perfecte liberato per ipsum ⁽¹⁾.

154.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 183 B.]

17 luglio 1322.

Il Maggior Consiglio delibera che per grazia il chirurgo Domenico da Chioggia abbia dal comune veneziano l'annuo stipendio di due lire di grossi.

CAPTA. quod fiat gratia magistro Dominico de Clugia, cirurgico 10 et specialiter de crepatis ⁽²⁾ et curatione lapidum, quod pro sua arte dentur sibi soldi quadraginta grossorum de salario in anno.

155.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 184 B.]

22 luglio 1322.

Il Maggior Consiglio delibera che il chirurgo Tommaso Dal Ponte, per le sue benemerenze verso il comune veneziano, riceva da questo annue lire due di grossi come stipendio.

DIE .XXII. iulii. capta. quod fiat gratia magistro Thome, filio 15 magistri Petri a Ponte, cirurgico, quod pro suo bono portamento de arte sua habito in armatis comunis et in civitate Veneciarum, habeat de salario a comuni pro dicta arte in Veneciis exercenda soldos quadraginta grossorum in anno. 20

156.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 190 A.]

21 agosto 1322.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Benvenuto «de Ratone» sia preso al servizio del comune collo stipendio annuo di una lira di grossi.

CAPTA. quod fiat gratia magistro Benevenuto de Ratone, phy- 25 sico ⁽³⁾, quod dentur sibi de salario annuatim soldi .xx. grossorum pro suo bono portamento.

3. Manca la data; vi supplisce die .viii. iulii data del documento precedente nel registro. 10. Manca la data; vi supplisce die .xvii. iulii data di un documento precedente nel registro. 23. Manca la data; vi supplisce die .xxi. augusti data di un documento precedente nel registro. Ratone forse potrebbe leggersi anche Racone

(1) Per un esempio simile cf. il doc. n. 141.

(2) I malati d'ernia; cf. DU-CANGE, op. cit. s. v. crepatus.

(3) Il medico Benvenuto aveva ottenuta la cittadinanza interna sino dal 1306 circa per dimora di quindici anni; cf. il doc. n. 65.

157.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 193 A.]

CAPTA. quod ad petitionem multorum nobilium nostrorum
 5 fidelium, qui infirmitatem podragicam paciuntur, magister
 Iohannes de Lucha, professor in medicinalibus, qui est in Pa-
 normo, vocetur et recipiatur ad nostrum salarium librarum .x.
 grossorum in anno pro uno anno solum.

18 settembre 1322.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Giovanni da Lucca, dimorante a Palermo, venga invitato dal Governo a venire a Venezia come medico del comune per un anno collo stipendio di lire dieci di grossi.

158.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 197 B.]

10 CAPTA. quod magistro Raynerio cirugico, qui valde recom-
 mendatur de arte sua, ut expertus est, et habet de salario
 solum soldos .xxx. grossorum in anno⁽¹⁾, addatur soldi .xv. grosso-
 rum de salario in anno, ita quod sicut habet soldos .xxx. grosso-
 rum in anno, ita habeat de cetero soldos .xlvi. grossorum de sa-
 15 lario in anno.

21 ottobre 1322.

Il Maggior Consiglio delibera che sia accresciuto lo stipendio annuo del chirurgo Ranieri.

159.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 201 A.]

CAPTA. quod magistro Gualterio mutuentur de denariis spe-
 20 cialium personarum qui sunt vel erunt ad cameram frumenti
 libre .xxx. usque ad sex annos, solventi omni anno tale profi-
 cum pro ipsis quale solvit camera et danti bonam pleçariam de
 solvendo omni anno prode et de restituendo dictas libras .xxx.
 grossorum ad dictum terminum⁽²⁾, cum condicione quod de ipsis

30 dicembre 1322.

Il Maggior Consiglio delibera che al chirurgo Gualtieri il comune presti lire trenta di grossi a condizioni specificate.

3. Manca la data; vi supplisce die .xviii. septembris data di un documento precedente nel registro. 10. Manca la data; vi supplisce die .xxi. octubris data del documento precedente nel registro. 18. Manca la data; vi supplisce die penultimo decembris data di un documento precedente nel registro. Nept. ha nel margine: ad magistrum Gualterium.

(1) Cf. il doc. n. 139.

(2) Un prestito simile era stato già fatto dal comune al chirurgo Gualtieri per deliberazione del Maggior

Consiglio del 16 marzo 1320; esso doveva essere pagato entro sei anni e però era sempre in corso; cf. il doc. n. 136.

ponat libras .xv. grossorum in emptione domus que est apud suam que vendi vult⁽¹⁾, et alias libras .xv. grossorum ponat in labore et utilitate terre hospitalis quod facit laborari ad punctam Sancte Elene, et non in alio⁽²⁾.

160.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 202 B.]16 gennaio 1323,
1322 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Pietro da Pavia sia preso al servizio del comune veneziano coll'annuo stipendio di quattro lire di grossi.

DIE .xvi. ianuarii. capta. quod magister Petrus de Papia, fisicus⁽³⁾, pro sua laudabili fama et approbata experientia artis sue recipiatur ad salarium comunis nostri cum libris quatuor grossorum in anno de salario.

161.

[Maggior Consiglio, *Liber Phronesis*, cc. 105 B-106 A;
Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 210 A.]

17 marzo 1323.

La Quarantia e poi il Maggior Consiglio deliberano che i medici stipendiati dal comune debbano in ciascun biennio essere sottoposti all'approvazione del Senato e della Quarantia per la conferma, e non possano essere confermati ove non sieno stati appro-

UT medici salariati in Veneciis habeant causam serviendi magis fideliter et liberaliter omnibus de Veneciis, tam nobilibus quam popularibus: capta fuit pars, quod omnes medici qui recipiunt seu habent salarium a nostro comuni, debeant probari ad unum ad unum in consilio Rogatorum et .xl., octo diebus ante festum sancti Michaelis proxime venturum vel infra octo dies sequentes ipsum festum, existentibus congregatis .lx. ad minus de illis de dicto consilio. et quicumque habuerit maiorem partem

14. Manca la data in *Phronesis*; vi supplisce die .xvii. marcii data di un documento precedente in quel registro. *Nept.* a Ut premette Die .xvii. marcii. capta. *Phron.* ha nel margine: positum sub domino et consiliariis. *Nept.* ha nel margine: ad medicos salariatos (cod. saliaris) approbandos ad unum ad unum omni anno. 17-18. ad unum ad unum] *Nept.* ad unum annum 18. *Nept.* et de .xl.

(1) Anche da un documento riferito dal CECCHETTI, nelle *Spigolature* cit. p. 26 sg., è dimostrato che una casa di Gualtieri era vicina al luogo dove voleva fondare l'ospizio; ma egli era « de confinio Sancti Viti », parrocchia nel sestiere di Dorsoduro. Cf. l'originale della sentenza dei « iudices publicorum » in data 3 marzo

1334 che si legge a c. 565 A, B nel più antico registro originale delle sentenze di quegli ufficiali (museo Civico di Venezia, cod. Cicogna, n. 2562).

(2) Cf. il doc. n. 117.

(3) Un Pietro da Pavia, medico, che forse è il medesimo, è ricordato nel documento del 28 marzo 1300, n. 37.

illorum qui congregati fuerint de dicto consilio, debeat remanere ad dictum salarium. et quicumque non habuerit maiorem partem, cadat a dicto salario. et sic semper debeant approbari in dicto consilio singulis duobus annis modo et ordine supradicto. et consiliarii⁽¹⁾ qui erunt per tempora, teneantur facere dictas probaciones, sub pena librarum quinquaginta pro quolibet consiliario et qualibet vice. quam penam advocatores comunis excutere teneantur, et habeant talem partem qualem habent de aliis penis. et ut predicta melius possint fieri, consiliarii possint vocare consilium Rogatorum et .XL., sub pena soldorum decem pro quolibet de dicto consilio quociens fuerit oportunum, pro faciendo dictas probas. et hec addantur in capitulari consiliariorum et advocatorum comunis. et non possit fieri aliqua gratia, remissio, provisio vel compensacio de predictis penis alicui consiliario qui caderet ad dictas penas nec dicta pars revocari neque terminus ipsius prorogari nisi per sex consiliarios, tria capita de .XL. et tres partes maioris consilii. et si consilium vel capitulare est contra, sit revocatum quantum in hoc.

vati dalla maggioranza dei presenti di quei due Consigli riuniti, i quali presenti non debbano essere meno di sessanta.

Nota quod fuit pars de .XL.

162.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 214 A.]

DIE eodem. capta. quod magistro Petro, filio magistri Petri da Ponte, qui laudabiliter et fideliter servivit de arte sua et servit, addantur de salario soldi .xv. grossorum in anno, ita quod sicut habet soldos .XLV. grossorum⁽²⁾, ita habeat libras .iii. grossorum de salario in anno.

17 aprile 1323.

Il Maggior Consiglio delibera che sia aumentato lo stipendio annuo del chirurgo Pietro Dal Ponte, figlio di Pietro.

1. *Nept.* fuerint congregati 3. *Nept.* probari 4. *Phron.* singullis 5. *Nept.* probas
6. *Nept.* .L. Con pro comincia in *Phronesis la c. 106 A.* 8. *Nept.* omette qualem
10. *Nept.* .x. 11. *Nept.* opportunum 12. *Nept.* hoc addatur in capitulare 13. *Nept.*
omette provisio 18. *Phron.* aggiunge al documento la votazione: 19 non sinceri, de
non 67, de sic 200. 21. Die eodem] Cioè die .xvii. aprilis data del documento precedente nel registro.

(1) Cioè i membri della Signoria che presiedevano quella riunione.

(2) Cf. il doc. n. 149.

163.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 215 B.]

12 maggio 1323.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Benedetto figlio di Simone sia preso al servizio del comune.

DIE .XII. madii. capta. quod magister Benedictus, filius magistri Symonis⁽¹⁾, physicus, habeat de salario in anno libras centum ad grossos a nostro comuni.

164.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 215 B.]

12 maggio 1323.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Pietro « de Aruasio » sia preso al servizio del comune.

QUOD magister Petrus phisicus, filius Iohannis de Aruasio, recipiatur ad nostrum salarium de libris .IIII. grossorum in anno.

165.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 231 B.]19 gennaio 1324,
1323 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che il comune anticipi al chirurgo Gualtieri per i molti debiti di lui, specialmente verso l'ufficio del frumento, lo stipendio di due anni a condizioni specificate.

CAPTA. quod fiat gratia magistro Gualterio cirurgico, multis debitis aggravato et specialiter nostre camere frumenti⁽²⁾ et aliis, quod detur sibi eius salarium duorum futurorum annorum, dando bonam pleçariam quod perseveret pro ipso.

166.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 235 A.]

18 marzo 1324.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Guglielmo da Varignana abbia dal comune veneziano lo stipendio annuo di lire dieci di grossi a condizioni specificate.

CAPTA. quod magister Guillielmus de Vergnana⁽³⁾, phisicus, habeat libras decem grossorum in anno a nostro comuni, cum condicione quod sit ad probam⁽⁴⁾ et condiciones⁽⁵⁾ aliorum medicorum.

8. Manca la data; vi supplisce quella del documento precedente nel registro, che è il 163 di questa serie. Aruasio] O Arvasio? 13. Manca la data; vi supplisce die .xviii. ianuarii data del documento precedente nel registro. 19. Manca la data; vi supplisce die .xviii. marcii data di un documento precedente nel registro.

(1) Circa il medico Simone cf. i docc. nn. 42, 45, 72.

(2) Cf. i docc. nn. 136, 159.

(3) Era stato già preso al servizio del comune per due anni per deliberazione del Maggior Consiglio del 2 agosto 1321; cf. il doc. n. 150.

(4) La frase accenna alla votazione

per la conferma nell'ufficio, votazione che per deliberazione del Maggior Consiglio in data 17 marzo 1323 doveva farsi nei Consigli riuniti del Senato e della Quarantia presieduti dai membri del Minor Consiglio; cf. il doc. n. 161.

(5) Le condizioni si riferivano al-

167.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 5 B.]

EODEM die. capta. quod magister Petrus, nepos magistri Val-
 5 tērii, cirugicus, reducatur ad eius pristinum salarium libra-
 rum trium grossorum in anno⁽¹⁾.

5 luglio 1324.

Il Maggior Consiglio delibera che il salario del chirurgo Pietro, nipote di Gualtieri, sia ridotto a tre lire di grossi.

168.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 6 A.]

EODEM die. capta. quod fiat gratia Marçelle, nepoti magistri
 10 Valterii, condempnato per ser Besinum Contareno⁽²⁾, capitaneum
 galearum, in libris centum, quod ipsas libras centum solvat
 per tres annos, videlicet primo anno statim terciam partem, in
 secundo anno aliam terciam partem et in tercio et ultimo anno
 terciam et ultimam pagam⁽³⁾.

10 luglio 1324.

Il Maggior Consiglio delibera che Luca Marcella, nipote del chirurgo Gualtieri, condannato ad una multa da Bisino Contarini, capitano delle galee dell'Egeo, la paghi in tre tempi nei tre anni seguenti.

169.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 7 B.]

15 EODEM die. capta. quod magister Bonaventura de Minervis,
 nepos condam magistri Perfiliasii, qui bene se gerit de arte

2 agosto 1324.

Il Maggior Consiglio delibera che al medico Bona-

3. Eodem die] Cioè die .v. iulii data di un documento precedente nel registro.
 8. Eodem die] Cioè die .x. iulii data di un documento precedente nel registro. 16. Eodem die] Cioè die secundo augusti data di un documento precedente nel registro.

l'obbligo della permanenza nel comune durante il tempo del servizio e a quello di notificare il proprio nome ai signori di Notte; cf. i docc. nn. 35 e 144.

(1) Per deliberazione del Maggior Consiglio in data 17 febbraio 1320, 1319 m. v., Pietro aveva un salario annuo di lire quattro di grossi; cf. il doc. n. 135. Ma dopo il 14 maggio 1321 andò sulle galee di Fiandra; cf. il doc. n. 145. Mancano i documenti i quali dimostrino che innanzi al 1320

egli avesse lo stipendio di tre lire di grossi.

(2) Circa Bisino Contarini comandante nella flotta veneziana nell'Egeo cf. PREDELLI, op. cit. I, 248, n. 351; 257, n. 405.

(3) Ho collocato questo documento nella serie, perchè il CECCHETTI nell'*Archivio Veneto*, XXVI, 111, ha dimostrato che Luca Marcella, nipote di Gualtieri, era chirurgo; poteva darsi che in tale qualità si trovasse sulle galee di Bisino Contarini.

ventura « de Mi-
« nervis » sia au-
mentato di nuovo
lo stipendio annuo
per le benemerenze
di lui nell'esercizio
dell' arte.

sua ut est manifestum, sicut habet libras .VII. grossorum in anno pro suo salario⁽¹⁾, ita de cetero habeat libras octo grossorum in anno pro suo salario, et cetera.

170.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 10A.]

9 settembre 1324.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Ravagnino possa far costruire un'ala di ponte presso la sua abitazione.

DIE eodem. capta. quod magister Ravagninus possit facere unam allam⁽²⁾ iuxta pontem qui est coniunctus domui sue posite in confinio Sancti Canciani⁽³⁾, que alla extendatur per circa pedes .IIII. apud dictam suam domum et fiat eiusdem altitudinis cum ipso ponte ut consulunt publici⁽⁴⁾.

171.

[Maggior Consiglio, *Liber Phronesis*, c. 140B;
Avogaria, *Liber Brutus*, c. 12 A.]

18 ottobre 1324.

Il Maggior Consiglio delibera che non sia accresciuto il numero di trentun medici e chirurghi stipendiati dal comune, e che di nuovi non ne siano accolti pri-

CUM habeamus ad salarium nostri comunis medicos phisicos undecim et consultum sit quod duo alii recipiantur, et medicos decem et septem cirogie, et consultum sit quod unus alius recipiatur, ita quod in omnibus computatis habemus medicos .XXVIII. firmos qui habent de salario libras .CXLVIII. grossorum pro anno,

6. Die eodem] Cioè die .VIII. septembris data di un documento precedente nel registro.
14. Brutus a Cum premette Eodem die, cioè die .XVIII. octubris, data del documento precedente in quel registro. Phronesis omette la data, ma vi supplisce pure die .XVIII. octubris data del documento precedente in quel registro. Phronesis ha nel margine: positum coniunctive in comune. Brutus ha nel margine: ad medicos. Brutus fisicos 16. Brutus cirugie 17. Brutus omette in

(1) Cf. il doc. n. 128.

(2) Le ali, a giudicare dalla parola, dovevano essere appendici laterali del ponte. Probabilmente si costruivano presso i ponti che mettevano a case private; l'ala sarebbe stata, come tuttora si usa, una specie di fondamenta sospesa perchè l'ingresso di una casa che dava su un canale, fosse messo in comunicazione col ponte.

(3) Il documento è stato accolto in questa serie perchè indica il luogo dove abitava il medico Ravagnino.

(4) I « publici » o « iudices publicorum » invigilavano anche sulla costruzione dei ponti e delle ale perchè queste occupavano in qualche modo una parte dell'acqua che apparteneva al comune, ed i ponti, male costruiti, potevano impedire la viabilità delle barche per i canali.

et tres debent poni ad consilia ordinata, de quibus si captum fuerit, habebimus medicos .xxxI. ad salarium, et, sicut est manifestum, ratio de .IIII^m. libris in tantum est gravata quod nullo modo potest sufficere ad solvendum tot expensas et alias que
 5 occurent, et aliunde non reperitur unde possit accipi pecunia: capta fuit pars quod de cetero non possit aliquis medicus recipi ad salarium nostri comunis ultra numerum illorum qui modo salarium habent, et eorum de quibus consultum est quod recipiantur. et si aliquis ex illis qui modo salarium habent et
 10 eorum de quibus consultum est quod recipiantur, et per consilia ordinata pervenerint ad habendum salarium, decederent, refutarent vel caderent ad probam⁽¹⁾, quod nullus alius loco deficientis possit recipi donec medici salariati pervenerint ad numerum de .xxIIII., videlicet quod sint duodecim fisici et cirurgici .xII., salvo quod
 15 si decederet, caderet vel refutaret aliquis ex illis qui sunt ad salarium librarum .x. grossorum⁽²⁾, quod alius bonus possit eligi loco eius, cum salario quod videbitur, ut terra non paciatur defectum, non obstante numero supradicto. et postquam pervenerint ad numerum de .xxIIII., si aliquis ex ipsis decederet, refutaret vel ca-
 20 deret ad probam, quod alius medicus loco deficientis possit recipi ad salarium comunis, ut nunc fit, cum salario tamen quod videbitur, ita quod non excedatur numerus de .xxIIII. medicis. et hec revocari non possint nisi per sex consiliarios, duo capita, .xxxv. de .xl. et tres partes maioris consilii.

ma che il numero sia ridotto a ventiquattro; faccia eccezione la vacanza di un posto retribuito con lire dieci di grossi, perchè in quel caso sieggerà un nuovo medico collo stipendio che sembrerà conveniente.

1. Brutus debeat Phron. consilia 3. Brutus ratio 4. Segue a potest in Brutus sufficienter ma col segno di espunzione. 5. Brutus occurrunt - reperiat 9-10. Brutus omette qui - eorum 10. Phron. consilia 11. Phron. decederent, refutarent 12. Phron. deficientis 14. duodecim] Brutus .xII. e poi cirurgici 15. Phron. refutaret 16. Phron. ellici 17. Phron. defectum 18. Brutus pervenerit e a ad aggiunge dictum 19. Brutus corregge senza variazione di scrittura e d' inchiostro ipsis su dictis Phron. refutaret 20. Phron. deficientis 23. Phron. consiliarios

(1) Cf. il doc. n. 161.

(2) Dalla notizia del r. 18 della p. 354 è dimostrato che la media degli

stipendi dei ventotto medici salariati dal comune era di circa lire $5 \frac{2}{7}$ di grossi; ma i più avevano una paga inferiore.

172.

[Avogaria, *Liber Brutus*, cc. 15 B-16 A.]

25 novembre 1324.

Il Maggior Consiglio delibera che sia accolta la petizione del chirurgo Gualtieri, nella quale chiedeva che dopo la sua morte i nipoti Pietro e Galvano gli succedessero nel possesso di una certa quantità di terra e palude, ove doveva sorgere un orto di medicinali; colla condizione che lo Stato ne tenga la proprietà e possa riprenderlo quando sia necessario.

EODEM die. cum alias⁽¹⁾ concessa fuerit magistro Gualterio cirurgico puncta⁽²⁾ Sancte Elene que se extendit versus bucam rivi de Castello, in qua posset elevare teritorium pro faciendo unum 5 hospitem Sancti Iohannis pro pauperibus et impotentibus⁽³⁾ marinariis, sicut in mente sua disposuerat, cum condicione quod post decessum eius, dominium remaneret comuni totius eius quod in ipsa puncta laboratum et elevatum esset⁽⁴⁾; et nunc ipse magister Gualterius supplicaverit quod cum totum illud quod elevavit hucusque in dicta puncta⁽⁵⁾ cum multo dispendio et labore deputaverit operi hospitalis predicti et ipsi hospitali pro orto et necessitatibus pauperum qui in eo debent morari, quod laborare intendunt procuratores Sancti Marci⁽⁶⁾, dignemur ei concedere, quod illud quod adhuc elevare intendit in dicta puncta, ultra illud quod elevatum 15 est et datum dicto hospitali ubi intendit facere ortum pro erbis utilibus arti sue et Petri ac Galvani nepotum eius⁽⁷⁾, possit post eius decessum teneri et gauderi libere per dictos eius nepotes: capta fuit pars quod peticio eiusdem magistri Gualterii admittatur et

3. Eodem die] Cioè die .xxv. novembris data del documento precedente nel registro. Brutus ha nel margine: antiquitas poncte Sancte Elene. 16. Comincia con et la c. 16 A.

(1) Cioè per la deliberazione del Maggior Consiglio in data 9 febbraio 1318, 1317 m. v. Cf. il doc. n. 117.

(2) Cf. il doc. n. 151, nota 2.

(3) Cf. il doc. n. 146, nota 4.

(4) Cf. il doc. n. 117.

(5) Cioè « pro faciendo ortum pro «erbis necessariis arti sue»; cf. la deliberazione del Maggior Consiglio in data 31 agosto 1330, doc. n. 209.

(6) Per deliberazione del Maggior Consiglio in data 24 novembre 1321 i procuratori di S. Marco avevano dovuto concedere al chirurgo Gualtieri per quei lavori il legname della

pescheria di S. Marco; cf. il doc. n. 151. Parrebbe da questo documento ch'essi facessero anche eseguire la costruzione, la quale cosa sarebbe molto verisimile, perchè lo Stato conoscendo la soverchia liberalità di Gualtieri, sino dal 1321 aveva ordinato che alcuni guadagni di lui venissero tenuti in deposito per quei lavori da Marino «Bellauxello»; cf. doc. n. 146.

(7) Cf. il doc. n. 135. Ma i due nipoti morirono prima del 31 agosto 1330, laddove Gualtieri visse sino al 13 maggio 1343. Cf. CECCHETTI nell'Archivio Veneto, XXVI, 111.

adimpleatur secundum infrascripta responsionem et consilium officialium de publicis⁽¹⁾, videlicet quod dictus locus ipsi magistro Gualterio et eius nepotibus concedatur pro eo quo petit, scilicet pro faciendo ortum erbarum arti sue necessariorum, qui locus non possit per eum vendi vel eius nepotes vel aliquam aliam personam, nisi ad beneplacitum domini. et nichilominus dictus locus possit accipi per dominium cum esset neccesse, eidem magistro Gualterio vel eius nepotibus providendo prout dominacioni videbitur convenire. et si consilium, et cetera.

173.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 26 A.]

25 maggio 1325.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Benvenuto « de Ratone » possa, per grazia, comprare nel Friuli una certa quantità di cereali, escluso il grano, e venderla poi in terre amiche a Venezia.

10 DIE predicto. capta. quod fiat gratia magistro Benevenuto de Ratone, phisico⁽²⁾, quod possit extrahi facere de Foroiulio et portare ad terras amicorum starios .III^c. omnis bladi, excepto
15 frumento.

174.

[Avogaria, *Raspe*, I, fasc. 1^o, c. 20 B.]

26 ottobre 1325.

L'Avogaria assolve il medico Iacopo da Bologna dall'accusa di aver preso in pegno un podere a Trivignano contro le disposizioni del Governo.

20 EODEM millesimo, die .XXVI. octubris. qum coram dominis advocatoribus comunis fuerit acusatus magister Iacobus phisicus, condam domini Gerardi, qui fuit de Bononia⁽³⁾, de confinio Sancti Benedicti de Veneciis, quod ipse magister Iacobus accepit in pignere unum mansum terre positum in villa Triviliani⁽⁴⁾, districtus Tervisii, a domino Petro condam Iacobi de Bonoldo, de

12. Die predicto] Cioè die .xxv. maii data di un documento precedente nel registro.

18. Eodem millesimo] Cioè millesimo trecentesimo vigesimo quinto data di un documento precedente nel registro.

(1) La domanda del Governo agli ufficiali al « pióvego » e la loro risposta non sono a noi pervenute che in questo estratto.

(2) Sul medico Benvenuto cf. i docc. nn. 65, 156.

(3) Non so se questi sia quel Giacomo di Castel San Pietro di Bolo-

gna che è ricordato nel doc. n. 140.

(4) Trivignano al NO di Zelarino. Cf. VERCI, op. cit. IX, 77, documento del 1325: « in villa de Trivignano de « Mestrina, districtus Tervisii »; XI, 138, documento del 18 aprile 1339 ove « Trivignanum » è ricordato tra le ville che dipendevano dal podestà di Mestre.

Tervisio, pro certa pecuniae quantitate, quod est contra formam unius consilii capti in millesimo ducentesimo .LXXIII., indicione secunda, die ultimo madii, in maiori consilio, cuius consilii tenor talis est:

« Capta fuit pars quod de cetero aliqua persona veneta non
 « possit nec debeat ullo modo vel ingenio per se vel per alios
 « nomine suo vel alieno comparare vel comparari facere terram
 « vel possessiones, nec accipere in pignere, in tota marchia Tar-
 « visana, Ferraria vel districtu seu comitatu⁽¹⁾, in pena perdendi
 « terram vel possessiones, et cetera ut in dicto consilio conti- 10
 « netur »⁽²⁾;

Qua acusacione sic facta, per dictos dominos advocatores facta fuit inquisicio bene et dilligenter secundum quod ad suum spectabat officium, et super inde quod sic erat verum ut in accusacione continebatur clare habentes; misserunt predicto magistro 15 Iacobo et habuerunt dictum suum in scriptis. qui post multa et multa dixit quod non prohibitum erat sibi accipere in pignere et emere possessiones ubique locorum, quia non erat venetus nec civis Veneciarum, et quod dictum consilium nichil sibi inhibicionis faciebat. que omnia sic habita per eosdem dominos ad- 20 vocatores et admissa, silicet Laurentium Maripetro, Iohannem Gradonico et Iohannem Maureceno, et comunicato consilio inter se, dixerunt dicto magistro Iacobo quod deberet ire cum Deo, eo quia dictum statutum ad eum non extenditur, comittentes michi notario⁽³⁾ quod deberem ponere in scriptis⁽⁴⁾. 25

1. pecuniae] Così il cod.

15. clare habentes] Parole scritte nello spazio interlineare ma senza variazione di scrittura e d'inchiostro.

21. et admissa] Parole scritte nello spazio interlineare c. s.

(1) Cioè nel comitato di Rovigo.

(2) La deliberazione si legge per intero nel *Liber Communis primus* a cc. 19 B, 20 A e vi porta il n. LXXVII nella serie dei *Consilia pertinentia comuni*; era stata deliberata prima dalla Quarantia.

(3) Non è indicato nel codice il nome del notaro.

(4) Il documento è stato accolto in questa serie, perchè mentre può riferirsi al medico Iacopo del doc. n. 140, dimostra ch'egli non aveva la cittadinanza a Venezia.

175.

[Commemoriali, *Liber tertius*, c. 11 B.]

Privilegium Federici, filii condam magistri Henselmi de Pergamo, citadinancie, qui coram domino duce et consiliariis iuravit fidelitatem et obedientiam domini ducis et comunis Veneciarum.

IOHANNES Superancio, et cetera⁽¹⁾, universis et singulis tam presentibus quam futuris et tam amicis quam fidelibus presens privilegium inspecturis salutem⁽²⁾, et cetera⁽³⁾.

Quanto ducalis benignitas personas fidas sibi devote speciali caritate complectitur benignisque favoribus prosequi delectatur, tanto gloriosior et dignior predicatur, et mentes ipsarum ad fidelitatis et devocionis constanciam fervencius inardescunt⁽⁴⁾. quapropter magnificus dominus Petrus Gradonico, felicitatis recordationis predecessor noster, considerans integritatem devocionis et fidei quam sapiens et honorabilis vir magister Henselmus de Pergamo, fisice professor, qui annis pluribus ad servicium et salarium nostri comunis laudabiliter permansit⁽⁵⁾, universitati Veneciarum, in arte sua maxime, prompta affectione habuit et ostendit, ipsum, tamquam benemeritum, benigne cum suis heredibus in .MCCC. octavo, die .VIII. mensis maii, omnium consiliorum et ordinatorum comunis Veneciarum solempnitate servata, in verum venetum et civem habuit et recepit, eique statuit quod singulis libertatibus et securitatibus, privilegiis et immunitatibus et graciis quibuscumque quibus alii cives et veneti gaudent et perfrui dinoscuntur, ipse magister Henselmus et sui heredes perfrui et

12 settembre 1326.

Il doge Giovanni Soranzo accorda il privilegio della cittadinanza interna ed esterna a Federico figlio del medico Anselmo da Bergamo.

18. *Cod. processor*

(1) Cf. p. 314, nota al r. 13.

(2) La formula è alquanto diversa da quella dei docc. nn. 94, 97.

(3) Cioè « et dilectionis affectum ».

(4) La formula è del tutto diversa da quella dei docc. nn. 94, 97.

(5) Non so se sia lo stesso Anselmo che è ricordato nei docc. 30, 32, 33.

gaudere in Veneciis et extra ubicumque debeant⁽¹⁾. cumque pro-
vidus vir Fredericus ad nostram accedens presentiam humiliter
supplicaverit quod ei tamquam filio et heredi dicti magistri
Henselmi et de gratia et privilegio patri suo indultis nostras pa-
tentes litteras seu privilegium in predictorum noticiam concedere 5
dignaremur, offerens se ad omnia que verus civis Veneciarum
nobis nostroque comuni tenetur et debet⁽²⁾: nos eius supplicatio-
nibus utpote iustis benignius annuentes, pro cuius nomine nobis
eciam per testes ydoneos et fide dignos quod ipse fuerit legit-
timus heres et filius dicti magistri Henselmi facta fuerit plena 10
fides, vos universos et singulos amicos rogamus, fidelibus preci-
piendo mandantes quatenus dictum Fredericum tamquam civem
et venetum nostrum habeatis et tractetis et haberi et tractari fa-
ciatis ipsum de cetero⁽³⁾, permittendo singulis libertatibus, securita-
tibus, privilegiis, beneficiis, immunitatibus, honoribus et gratiis 15
quibus alii nostri cives et veneti gaudent et utuntur in Veneciis
et extra ubilibet uti et libere congaudere⁽⁴⁾. in cuius rei fidem et
de bulla nostra argentea⁽⁵⁾, et cetera.

Datum die .xii. septembris .mcccxxvi., indicione .x.

1. Cod. debentur 17. fidem] *Il cod. probabilmente omette et cetera e dal confronto cogli altri due privilegi dei documenti nn. 94 e 97 appare che probabilmente l'intero testo era il seguente: in cuius rei fidem presens privilegium fieri mandavimus et de bulla nostra argentea pendenti communiri.*

(1) Cf. il doc. n. 83 che contiene la corrispondente deliberazione del Maggior Consiglio.

(2) Il privilegio accordato ad Anselmo da Pietro Gradenigo comprendeva anche gli eredi (cf. doc. n. 83) e ora non si conserva. Ma nel 1326 fu rinnovato, forse per qualche contestazione o per qualche particolare interesse che non ancora si conosce. Anche in questa parte del privilegio la formula è diversa da quella dei docc. nn. 94, 97.

(3) Anche in questa parte di periodo la sola frase « nos eius supplicationibus . . . annuentes » ricorda la formula dei due privilegi citati; la frase « rogamus . . . precipiendo mandantes quatenus » si ritrova spesso anche nelle *Lettere di Collegio* di quel secolo; cf. i docc. nn. 84, 85, 86, 88.

(4) In questa parte di periodo la formula in qualche frase corrisponde a quella dei due privilegi citati, ma è più ampia e precisa.

(5) « aurea » nei docc. nn. 94, 97.

176.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 44 A.]

CAPTA. quod fiat gratia magistro Nicolao, cirurgico, de contrata Sancte Marine, qui habet solum soldos .xx. grossorum de salario⁽¹⁾, quod addatur sibi soldi .xv. grossorum in anno, ita quod sicut habebat soldos .xx. grossorum, ita habeat soldos .xxxv.

2 dicembre 1326.

Il Maggior Consiglio delibera che sia aumentato lo stipendio del chirurgo Nicolò di S. Marina.

177.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 48 B.]

CAPTA. quod magistro Gualterio cirurgico, multis debitis aggravato⁽²⁾, fiat gratia quod salarium quod habet a nostro comuni, detur sibi pro tribus annis venturis, dando bonam pleçariam de restituendo ipsum, si non perserviret; qui denarii dictorum trium annorum deveniant ad manus ser Marini et ser Francisci Belosello⁽³⁾ pro solvendis debitis ipsius magistri Gualterii.

10 febbraio 1327.
1326 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che il comune anticipi, per grazia, al chirurgo Gualterio lo stipendio di tre anni a condizioni specificate.

178.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 49 A.]

DIE .xv. februarii. capta. quod magistro Gualterio medico, cui occasione suarum possessionum⁽⁴⁾ facta est magna impositio peccunie pro festis Mariarum⁽⁵⁾, et non habet unde solvere possit, fiat gratia quod concedatur et detur sibi fictum unius anni

15 febbraio 1327,
1326 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che il comune paghi al chirurgo Gualterio in anticipazione il fitto di un anno dei granai di lui, ove

3. Manca la data; vi supplisce die secundo decembris data del documento precedente nel registro. 5. addatur] Così il cod.; singolare in funzione di plurale. 9. Manca la data; vi supplisce die .x. februarii data di un documento precedente nel registro.

(1) Cf. il doc. n. 131.

Marino Beloselo; cf. i docc. nn. 122, 146.

(2) Cf. i docc. nn. 68, 69, 73, 103, 105, 109, 113, 121, 122, 136, 159 e 165.

(4) Oltre i luoghi e la casa indicati nei documenti precedenti, teneva anche una proprietà a S. Vito. Cf. CECCHETTI, *Spigolature* cit. p. 27.

(3) Marino e Francesco erano fratelli; cf. PREDELLI, op. cit. I, 141, n. 621. Simili incarichi erano stati già affidati due volte dal Governo a

(5) Circa la festa delle Marie cf. GALLICCIOLLI, op. cit. VI, 4-15.

lo Stato teneva (in parte?) il suo grano, e ciò perchè egli potesse pagare l'imposta che gli era stata ingiunta per la festa delle Marie.

de suis granariis in quibus est frumentum comunis, et sic committatur et iniungatur officialibus frumenti quod dent ei dictum fictum.

179.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 50 A.]

5

12 marzo 1327.

Il Maggior Consiglio delibera che al chirurgo Pietro Dal Ponte sia aumentato di due lire di grossi lo stipendio annuo.

DIE .XII. marcii. capta. quod fiat gratia magistro Petro a Ponte, qui annos .L. et ultra de arte sua omnibus libenter servivit, et servit cum libris .III. ⁽¹⁾ solum de salario, propter suum bonum portamentum addantur sibi de salario annuatim soldi quadraginta grossorum.

10

180.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 51 A.]

31 marzo 1327.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Giovanni da Lucca sia preso al servizio del comune collo stipendio annuo di lire sette di grossi.

CAPTA. quod magister Iohannes de Luca, phisicus, de quo bonum testimonium perhibetur de bona experientia sciencie medicalis, ad salarium nostri comunis recipiatur cum salario librarum septem grossorum in anno.

15

181.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 62 B.]

4 agosto 1327.

Il Maggior Consiglio delibera che il comune dia un sussidio di due lire di grossi al chirurgo Gualtieri per la sua bontà ed indigenza, affinchè possa provvedere alle sue vesti.

CAPTA. quod fiat gratia magistro Gualterio cirugico, considerata sua bonitate et indigencia, quod dentur sibi soldi quadraginta grossorum de denariis comunis pro suis indumentis sibi faciendis, que peccunia veniat in manibus cancellarii nostri ⁽²⁾ pro faciendis ipsis.

20

182.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 64 A.]

25

22 agosto 1327.

Il Maggior Consiglio delibera che sia accordata una

CAPTA. die .XXII. augusti. quod magistro Guilielmo de Avraghana, fisycio salariato nostri comunis ⁽³⁾, detur licenciam eundi

13. Manca la data; vi supplisce die ultimo marcii data del documento precedente nel registro. 19. Manca la data; vi supplisce die quarto augusti data di un documento precedente nel registro. 27. licenciam] Così Brutus.

(1) Cioè « grossorum »; cf. il doc. n. 126.

(2) Cioè Nicolò Pistorino. Cf. TEN-
TORI, *Saggio sulla storia civile, politica,
ecclesiastica e sulla corografia e topografia*

degli Stati della repubblica di Venezia,
Venezia, Storti, MDCCLXXXV, III, 46.

(3) Cf. il doc. n. 166. Circa le li-
cenze date ai medici salariati dal co-
mune cf. il doc. n. 35.

Bononiam per .xv. dies, non perdendo salarium, et ultra quindecim dies si steterit, perdat salarium usque ad mensem unum, et si staret ultra dictum mensem, sit extra totaliter salarium nostri comuni. et hanc licenciam ipse petit eo quod habet gratiam a
5 comuni Bononie redeundi Bononiam unde ipse fuit. et si consilium, et cetera.

brevelicenza al medico del comune Guglielmo da Varginana a condizioni specificate.

183.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 66 A.]

3 settembre 1327.

Il Maggior Consiglio delibera che il chirurgo Pellegrino da Padova sia preso al servizio del comune veneziano collo stipendio annuo di due lire di grossi.

10 CAPTA. quod fiat gratia magistro Peregrino, qui fuit de Padua, experto in morbo lapidum, quod sibi dentur de salario in anno soldi .xl. grossorum.

184.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 71 A.]

29 ottobre 1327.

Il Maggior Consiglio delibera che Lorenzo e Marco, allievi del chirurgo Gualtieri, sieno ammessi nell'Arte dei medici per le lodevoli cure da loro operate.

15 CAPTA. quod Laurencius et Marcus, discipuli magistri Gualterii medici, sint in collegio medicorum, cum habeatur quod fecerunt multas bonas curas. et si consilium, et cetera.

185.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 82 A.]

13 giugno 1328.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Pietro, nipote di Roberto, sia preso al servizio del comune collo stipendio annuo di quattro lire di grossi.

20 CAPTA. quod fiat gratia magistro Petro, physico, de contrata Sancti Canciani⁽¹⁾, nepoti condam magistri Roberti⁽²⁾, de quo laudabile testimonium perhibetur de bona experientia artis sue, quod recipiatur ad salarium nostri comunis cum libris .iiii. grossorum in anno.

9. Manca la data; vi supplisce die tercio septembris .xi. indicionis data di un documento precedente nel registro. 14. Manca la data; vi supplisce die .xxviii. octubris data di un documento precedente nel registro.

16. Cod. curias 19. Manca la data; vi supplisce die .xiii. iunii data di un documento precedente nel registro.

(1) Nel sestiere di Cannareggio. Roberto del doc. n. 57 o il medico

(2) Non so se questi sia il chirurgo Roberto del doc. n. 64.

186.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 82 A.]

23 giugno 1328.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Raimondo dei Liuci sia preso al servizio del comune veneziano a condizioni specificate.

CAPTA. quod magister Mondinus⁽¹⁾, doctor physice, qui pro sufficientissimo in scientia medicine et aliis etiam scienciis fama et experientia commendatur, de quo etiam bonum testimonium in omnibus per nostros qui cognoscunt eum nobis perhibetur, recipiatur ad servicium nostrī comunis cum salario librarum .x. grossorum in anno, cum condicione de proba et aliis cum quibus sunt alii nostri phisici salariati⁽²⁾.

187.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 98 A.]19 febbraio 1329,
1328 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che il chirurgo Gualtieri possa vendere una sua casa, purchè col prezzo della vendita sieno pagati i debiti di lui, ed il residuo venga tenuto in deposito dall'ufficio del frumento per il bene di Gualtieri stesso.

CAPTA. cum prohibitum sit quod nullus contractus sive obligacione quem vel quam faceret magister Gualterius cirugicus sit alicuius valoris⁽³⁾, quod factum fuit quia habet nimis largam manum nichil tenentem, et aliqui pleçii eius pro eo ad cameram nostram frumenti⁽⁴⁾ compellantur per dictam cameram satisfacere dicte camere .XLV. libras grossorum⁽⁵⁾, et ipse magister Gualterius etiam in alia parte teneatur dicte camere in libris .xx. grossorum, et propterea requirat cum instancia quod possit vendere domum suam⁽⁶⁾ pro solvendis dictis debitis: vadit pars quod detur sibi licencia faciendi vendicionem prefatam de tota parte domus sicut videbitur domino duci et consiliariis, cum condicione quod,

3. Manca la data; vi supplisce die .xxiii. iunii data di un documento precedente nel registro. 4. scientia - scienciis] *Così Brutus*. 6. Cod. omibus 12. Manca la data; vi supplisce die decimonono februarii data di un documento precedente nel registro. 12-13. obligacione] *Così il cod.*

(1) Circa Raimondo o Mondino dei Liuci cf. PUCCINOTTI, op. cit. IV, 117 sg.

(2) Cf. il doc. n. 166, note 4 e 5.

(3) Per deliberazione del Maggior Consiglio del 18 giugno 1306. Cf. il doc. n. 69.

(4) « ad cameram nostri frumenti » è complemento di « pleçii ».

(5) Nel 1320 Gualtieri aveva avuto a prestito dalla camera del frumento diciotto lire di grossi e nel 1322 altre trenta; dovevano essere restituite le due somme entro sei anni col pagamento del frutto. Cf. i docc. nn. 136 e 159.

(6) Cf. doc. n. 159, p. 350, nota 1.

solutis debitis, residuum deveniat et conservetur ad cameram frumenti, ad beneplacitum dominii, pro bono dicti magistri Gualterii⁽¹⁾. et si consilium vel capitulare, et cetera.

188.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 99 B.]

5 **C**APTA. quod magister Benedictus, filius magistri Symonis, fisicus, qui habet libras .c. ad grossos de salario in anno⁽²⁾, habeat de cetero libras sex grossorum de salario in anno.

26 marzo 1329.

Il Maggior Consiglio delibera che sia aumentato lo stipendio annuo del medico Benedetto di Simone.

189.

[Avogaria, *Liber Brutus*, cc. 100 B e 101 A.]

10 **C**APTA. quod sapiens vir magister Quintavallis, fisicus, qui pluribus annis de arte sua servivit pluribus nobilibus et aliis popularibus fideliter et solicite, et multum recomendetur, et maxime per iusticiarios veteres, qui de sua bonitate et sufficiencia
15 inquirerunt, recipiatur ad nostrum salarium cum libris tribus grossorum in anno.

6 aprile 1329.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Quintavalle sia preso al servizio del comune collo stipendio annuo di tre lire di grossi.

190, 191, 192.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 101 A.]

20 **D**IE sexto aprilis. capta. quod fiat gratia magistro Nicolao, cirurgico, Sancte Marine, quod propter suum bonum portamentum in serviendo divitibus et pauperibus et cum multis periculis eundo in exercitibus et armatis, et propter laborem magnum quem habet et multiplicatum est, et nunc habeat de salario soldos .xxxv. grossorum⁽³⁾, quod propter suam bonitatem et sufficiencia
25 addatur sibi soldi .xv. grossorum de salario in anno.

6 aprile 1329.

Il Maggior Consiglio delibera che sia aumentato lo stipendio annuo del chirurgo Nicolò di S. Marina;

1. *Cod.* deveniant et conserventur 6. *Manca la data; vi supplisce die vigesimo sexto marcii data di un documento precedente nel registro.* 11. *Manca la data; vi supplisce die sexto aprilis data di un documento precedente nel registro.* 13. *Incomincia con fideliter la c. 101 A.* 19. *I documenti 190, 191 e 192 seguono immediatamente l'uno all'altro in Brutus e la data Die sexto aprilis è ad essi comune.* 23. *nunc] Cod. non Questa restituzione e la seguente sono state fatte col sussidio del documento n. 176.* 24. *soldos] Cod. solum* 25. *addatur] Così il cod.; singolare in funzione di plurale.*

(1) Cioè « quia habet nimis largam
« manum nichil tenentem ».

(2) Cf. il doc. n. 163.

(3) Cf. il doc. n. 176.

che il chirurgo Riccobaldo abbia dal comune, per le sue benemerenze, lire venticinque di piccolli,

CAPTA. quod fiat gratia magistro Ricobaldo cirugico, qui pauper est et libenter servit nobiles, popularibus et carceratis eum requirentibus et nullum habet salarium a comuni, quod amore Dei dentur sibi libre vigintiquinque ut se valeat sustentare cum familia.

e che sia aumentato lo stipendio annuo del chirurgo Ranieri.

CAPTA. quod fiat gratia magistro Raynerio, cirugico, veneto nostro, quod propter suum bonum portamentum addatur sibi soldi .x. grossorum in anno, ita quod sicut habet libras .III. grossorum de salario⁽¹⁾, ita habeat de cetero libras quatuor grossorum in anno de salario.

193.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 103B.]

14 maggio 1329.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Francesco da Prato sia preso al servizio del comune collo stipendio di lire quattro di grossi.

DIE quartodecimo maii. capta. quod magister Franciscus de Prato, decoratus in sciencia medicine et aliis medicinis liberalibus, recipiatur ad salarium nostrum cum libris quatuor grossorum in anno.

4 giugno 1329.

Il Maggior Consiglio delibera che il chirurgo Gualtieri possa dare in pegno, obbligare e anche vendere una sua proprietà (cioè la casa alla quale si riferisce il documento del 19 febbraio 1329, 1328 m. v.).

194.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 104A.]

CAPTA. pro magistro Gualterio, quod possessionem suam possit pignorarare et obligare et vendere etiam, sicut captum fuit in hoc⁽²⁾, quod possit vendere, die .xviii. februarii.

4. Cod. valeant 7. addatur] Così il cod.; singolare in luogo di plurale. 14. medicinis] Così il cod. ma con lezione errata per influsso del precedente medicine; sostituisca artibus o scienciis 19. Manca la data; vi supplisce die quarto iunii data del documento precedente nel registro.

(1) Cf. il doc. n. 158 dal quale è dimostrato che nel 1322 lo stipendio di Ranieri era stato aumentato da una lira e mezza a due lire e un quarto di grossi. Non ho ritrovato la parte

che dovrebbe attestare un secondo aumento a tre lire e mezzo di grossi; essa manca nei registri *Neptunus* e *Brutus*.

(2) Cf. il doc. n. 187.

195.

[Grazie, *Liber tertius*, c. 2 A.]

18 giugno 1329.

La Signoria propone che il medico Lorenzo da Milano sia preso al servizio del comune veneziano collo stipendio annuo di sei lire di grossi.

DIE .XVIII. iunii. quod magister Laurentius de Mediolano, doctor phisice, qui de magna sufficientia recommendatur in arte medicinali, recipiatur ad sallarium nostri comunis librarum sex grossorum in anno; et iusticiarii, quibus missa fuit petitio dicti magistri Laurentii⁽¹⁾, dicunt quod ipsi fecerunt convocari collegium medicorum⁽²⁾ pro examinatione dicti magistri Laurentii et quod priores dicti collegii⁽³⁾ dixerunt quod valentissimus et sapiens homo est in arte predicta.

196.

[Grazie, *Liber tertius*, c. 16 B.]

16 gennaio 1330,
1329 m. v.;
9 maggio 1330.

La Quarantia su proposta della Signoria delibera che il chirurgo Tommaso, stipendiato dal comune, possa andare per due anni al servizio del duca di Brabante a condizioni specificate.

QUOD fiat gratia magistro Thome, cirurgico salariato nostri comunis⁽⁴⁾, quod ire possit per duos annos ad servicium domini duche de Braybante non habendo salarium comunis, sed in redditu suo in finem dictorum duorum annorum sit et habeat illud salarium a nostro comuni quod nunc habet.

197.

[Grazie, *Liber tertius*, c. 18 A.]

16 gennaio 1330,
1329 m. v.;
17 novembre 1332.

La Quarantia su proposta della Si-

CUM pagatores petant pleçiiis condam magistri Iacobi, phisici, de Plebe, qui ivit pro medico cum domino Petro Geno ca-

3. *Sopra il documento si legge catavere et advocatores* 5. *ad manca nel cod. perchè il foglio è guasto nel margine sinistro.* 7. *-tū dicunt manca nel cod. c. s.* 9. *Il t di dix, e quod mancano nel cod. c. s.* 10. *Manca pure nel margine c. s. capta in 40 (cf. nota al r. 13) e l'intero documento è stato cancellato nel registro.* 13. *Sopra il documento si legge catavere et advocatores e nel margine capta in 40, .VIII. maii. Manca la data; vi supplisce die .xvi. ianuarii data di un documento precedente nel registro.* 15. *duche] Così il cod. per ducis* 16. *redditu] Così il cod. per reditu* 20. *Sopra il documento si legge pagatores* *Manca la data; vi supplisce die .xvi. ianuarii data di un documento precedente nel registro.* *Si legge nel margine capta in 40, 17 novembris 1332.*

(1) Il documento non si conserva.

(4) Cf. il doc. n. 10. Circa le li-

(2) Cioè il sodalizio dei medici.

cenze ai medici salariati dal comune

(3) Cioè i soprastanti del sodalizio.

cf. il doc. n. 35.

gnoria delibera che per grazia i malleadori del medico Iacopo sieno esonerati dall'obbligo di pagare a titolo di restituzione una parte del suo salario per il tempo in cui non potè servire come era tenuto.

pitaneo culfi ⁽¹⁾ et decessit in Ragusio, libras .xxx. et soldos .xviii. parvorum pro resto sui salarii quod non servivit, dicentes quod illi qui moriuntur in galeis nil solvunt, sed illi qui in terra moriuntur, sic, et ipse infirmus ibi positus fuerit: vadit pars quod propterea dicti sui pleçii vel bona sua non debeant molestari, sed de gratia absolvatur ⁽²⁾.

198.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 113 A, B.]

4 febbraio 1330,
1329 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che il chirurgo Francesco da Mantova possa esercitare l'arte a Venezia.

CAPTA. quod magister Franciscus, cirurgicus, qui fuit de Mantua et in hac terra stetit iam duobus annis et multas bonas curas fecit de dicta arte, ut testimonium iusticiariorum veterum habetur et aliorum plurium, possit in hac terra impune mederi et dictam suam artem exercere. et si consilium, et cetera.

199.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 113 B.]

8 febbraio 1330,
1329 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che sia fatta grazia a Margherita, vedova di Domenico di S. Fosca, condannata dalla Giustizia Vecchia per esercizio abusivo dell'arte.

CAPTA. quod Margarita, relicta magistri Menegelli cirurgici Sancte Fusce ⁽³⁾, condepnata per iusticiarios veteres libris .xxv., eo quod de multis curis, in quibus ex parte est, subvenit pluribus personis, maribus et mulieribus, a dicta pena absolvatur, et quod de cetero omnibus mederi possit; et iusticarii predicti de hoc sunt contenti.

200.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 113 B.]

11 febbraio 1330,
1329 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che

DIE undecimo februarii. quod considerata sciencia, studio et sufficiencia sapientis viri magistri Nicolini fisici qui bene et

6. absolvatur] *Così il cod.; si può intendere o come frase impersonale (cioè: si assolve da quell'obbligo in via di grazia), o come singolare in funzione di plurale.*
9. *Manca la data; vi supplisce die quarto februarii data del documento precedente nel registro.* 11. *Comincia con ut la c. 113 B. testimonium] Così il cod.; regolarmente si aspetterebbe testimonio* 16. *Manca la data; vi supplisce die octavo februarii data di un documento precedente nel registro.* 17. *Cod. condepnato libris .xxv.] Così il cod. per in libris .xxv.* 18. *in-est] Così il cod.; forse la frase significa che quegli infermi erano curati da Margherita e da altri contemporaneamente; forse anche la frase è errata e sta per in quibus experta est*

(1) Su Pietro Zeno, capitano in golfo, cf. PREDELLI, *Regesti* cit. II, 36, n. 208.

(2) Il documento è stato accolto in questa serie, perchè spiega alcune

consuetudini circa lo stipendio dei medici nelle galee del comune.

(3) Circa Domenico di S. Fosca cf. il doc. n. 137.

liberaliter cunctis servivit et servit, ut est omnibus manifestum, qui fuit receptus ad salarium loco magistri Francisci qui decessit, qui habebat libras .x. grossorum⁽¹⁾, et dictus magister Nicolinus habeat solummodo sex⁽²⁾: fiat sibi gratia quod addantur
5 sibi soldi .xl. grossorum de salario in anno.

sia aumentato lo stipendio annuo del medico Nicolino.

201.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 115 B.]

CAPTA. quod quidam medicus non scriptus in collegio⁽³⁾, de quo quidam infirmus valde habet multam devocionem et
10 sperat per eum liberari, possit medicari ipsum infirmum, non obstante aliquo consilio vel ordinatione in contrarium faciente, quod quantum in hoc sit revocatum.

21 aprile 1330.

Il Maggior Consiglio delibera che un certo medico, benchè non appartenga all'Arte, possa curare un infermo il quale ha in lui fiducia.

202.

[Grazie, *Liber tertius*, c. 47 B.]

15 DIE .XXVIII. aprilis. quod fiat gratia magistro Gualterio chirurgico quod detur et concedatur sibi salarium suum de tribus annis venturis, dando pleçariam de restituendo nostro comuni, si aliquo casu non perserviret, ipsum salarium vel partem ipsius quod
20 requiritur, videlicet salarium unius anni pro opere sui hospitalis⁽⁴⁾ et salarium duorum annorum pro satisfaciendo certa sua debita et pro aquis et aliis necessariis pro arte sua que requirunt magnas expensas.

28 aprile 1330;
14, 20 maggio
1330.

La Quarantia e poi il Maggior Consiglio su proposta della Signoria deliberano che per grazia sia anticipato al chirurgo Gualtieri lo stipendio dei tre anni venturi a condizioni specificate.

1. cunctis] *Così il cod.* 4. habeat] *Così il cod.*; il congiuntivo può intendersi come retto da un cum sottinteso, il quale forse fu omissso per il quod con cui comincia la parte.
8. Manca la data; vi supplisce die .xxi. aprilis data del documento precedente nel registro. 10. medicari] *Così il cod.* 15. Sopra il documento si legge advocatores et catavere e nel margine capta in 40, 14 maii e più sotto capta in maiori consilio 20 maii 13 indicionis.

(1) Questi fu il medico Francesco che per deliberazione del Maggior Consiglio del 27 (o 13?) luglio 1301 era stato preso al servizio del comune collo stipendio annuo di lire sei di grossi, il quale fu aumentato poi a lire dieci per deliberazione del Maggior Consiglio in data del 13 lu-

glio 1307. Cf. i docc. nn. 43, 46 e 77.

(2) Non ho ritrovato il documento che doveva attestare la nomina ed il primo stipendio di sei lire di grossi del medico Nicolino; esso manca nei registri *Neptunus* e *Brutus*.

(3) Cioè nell'Arte.

(4) Cf. il doc. n. 117.

203.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 117 A.]

10 giugno 1330.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Gambertono da Fano possa curare a Venezia la malattia della pietra.

DIE decimo iunii. capta. quod Gambertonus de Fano, medicus bonus de cura lapidum, sicut habetur per quam plures cognoscentes experienciam suam laudabilem et per iusticiarios qui examinaverunt factum, habeat licenciam medicandi de infirmitate prefata, non obstante aliquo banno vel pena. et si consilium, et cetera. 5

204.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 117 B.]

10

3 luglio 1330.

Il Maggior Consiglio delibera che il chirurgo Lancelotto possa esercitare liberamente l'arte a Venezia.

CAPTA. quod magister Lancelotus, medicus cirurgicus, dictus magister Bernardus de Baisio, de quo habetur per iusticiarios et alios laudabile testimonium de pluribus bonis curis et bona experientia, possit in Veneciis mederi licite absque aliqua pena, non obstante aliquo consilio vel ordinamento. et si consilium, et cetera. 15

205.

[Grazie, *Liber tertius*, c. 54 B.]9 luglio 1330,
27 settembre 1330.

La Quarantia su proposta della Signoria delibera la grazia a favore del chirurgo Ambrogio da Monza, condannato dalla Giustizia Vecchia (per esercizio abusivo dell' arte?).

QUOD fiat gratia magistro Ambroxio de Modoecia, qui bonas et obtimas experientias habet de certis infirmitatibus, ut est notum, videlicet oculorum, podagrarum et aliarum, quod absolvatur a pena librarum .xxv. in quibus condepnatus est per iusticiarios veteres quia fuit aliquibus medicatus. et iusticiarii dicunt quod propter ipsius experientias sunt contenti quod dicta gratia sibi fiat quod absolvatur a dicta pena. 20
25

11. Manca la data; vi supplisce die tercio iulii data di un documento precedente nel registro. 19. Manca la data; vi supplisce die .viii. iulii data di un documento precedente nel registro. Sopra il documento si legge iusticiarii e nel margine con lettere in gran parte a mala pena leggibili bris capta in . . . cioè 27 septembris capta in 40 come nelle parti che lo precedono; cf. il doc. n. 212, che è soltanto in apparente contraddizione colla data della deliberazione della Quarantia.

206.

[Grazie, *Liber tertius*, c. 55 A.]

QUOD fiat gratia magistro Petro, filio magistri Siloti de Firmo, qui in civitate nostra multas bonas et optimas curas fecit de illis qui ernias intestinales paciebantur, que vulgariter chille appellantur, quod absolvatur a pena librarum .xxv. quam sibi petunt iusticiarii veteres pro medicamine que fecit sine licentia (1). et iusticiarii dicunt quod habent per plures nobiles et populares quod dictus magister Petrus fecit multas bonas et optimas curas de infirmitate predicta et iustum esse credunt quod a dicta pena absolvatur.

13 luglio 1330,
17 dicembre 1330

La Quarantia su proposta della Signoria delibera la grazia a favore del chirurgo Pietro da Fermo, condannato dalla Giustizia Vecchia per esercizio abusivo dell' arte.

207.

[Grazie, *Liber tertius*, c. 55 A.]

QUOD similis gratia (2) fiat magistro Iacobo de Mediolano, chirurgo, quod absolvatur a pena librarum .xxv. quam incurrit pro medicare quod fecit in Veneciis sine licentia. et iusticiarii veteres sunt contenti, et respondent ut supra in gratia magistri Petri continetur.

13 luglio 1330,
17 dicembre 1330.

La Quarantia su proposta della Signoria delibera la grazia a favore del chirurgo Giacomo da Milano, condannato dalla Giustizia Vecchia per esercizio abusivo dell' arte.

208.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 118 B.]

DIE vigesimo quarto iulii. capta. quod magister Iacobus de Mediolano, famosus medicus, possit mederi in hac civitate ut consulunt iusticiarii.

24 luglio 1330.

Il Maggior Consiglio delibera che il medico Giacomo da Milano possa esercitare l' arte a Venezia.

3. Manca la data; vi supplisce die .xiii. iulii data di un documento precedente nel registro. Sopra il documento si legge iusticiarii veteres e nel margine capta in 40, 17 decembris. 7. Cod. medicaminē que] Così il cod. 14. Manca la data; vi supplisce die .xiii. iulii data di un documento precedente nel registro. Sopra il documento si legge iusticiarii veteres e nel margine capta in 40 ut supra, cioè 17 decembris come nel doc. n. 206 che lo precede nel registro.

(1) Cf. il doc. n. 7.

(2) La frase si riferisce al doc. n. 206.

209.

[Grazie, *Liber tertius*, c. 57 A.]8, 13, 31 agosto
1330.

La Quarantia e poi il Maggior Consiglio su proposta della Signoria deliberano che nello spazio già concesso dal comune al chirurgo Gualtieri per farvi un orto presso l'ospizio dal medesimo fondato, egli possa costruire per sè un'abitazione, ma col patto di non venderla, nè di darla in pegno.

DIE .VIII. augusti. cum per ducalem dominationem concessa fuerit magistro Gualterio puncta terre vacue et aque comunis posita inter Sanctum Blaxium, Sanctam Elenam et Sanctam Annam pro hedificando ibi unum hospitale pro pauperibus marinariis, cum condicione quod dominium ipsius hospitalis semper in nostro dominio remaneret et quod aliqua ecclesiastica persona non posset se ullatenus impedire, et quod per ipsum non posset vendi nec aliqua pars ipsius⁽¹⁾; et post predicta, intendens adhuc dictus magister Gualterius de ipsa puncta et aqua ellevare pro faciendo ortum pro erbis necessariis arti sue, sibi concessa fuerit, cum condicione quod illud quod ellevaret ultra illud quod pro dicto hospitali elevatum erat, post eius mortem remaneret nepotibus suis Petro et Galvano, qui ambo ut Domino placuit decesserunt, et quod per ipsum vel dictos suos nepotes non posset vendi dictus locus nisi cum beneplacito istius domini⁽²⁾, et ad ipsum locum ellevandum fecerit dictus magister Gualterius maximas expensas et adhuc expediant fieri⁽³⁾: vadit pars quod sicut libere aliis de similibus aquis et locis concessum est, ita dictus locus concessus magistro Gualterio et nepotibus pro orto, dicto magistro Gualterio concedatur pro orto et quod in ipso etiam possit facere aliquam habitacionem pro sua et suorum utilitate libere, non obstante concessione predicta; salvo quod tempore vite dicti magistri Gualterii ipse dictum locum non possit vendere nec pignori obligare, et

3. *Sopra il documento si legge advocatores et catavere e nel margine capta in 40, 13 augusti 13 indicionis e più sotto capta in maiori consilio ultimo augusti .xiii. indicionis. 12. concessa] Non v'è dubbio sulla lezione, perchè si ritrova anche nel testo del documento n. 215, p. 378, r. 30. Ma chi compose il testo della parte si espresse con poca chiarezza perchè non è evidente la parola colla quale concessa deve concordare come suo soggetto. Credo che questo sia sempre puncta terre vacue et aque comunis e che dalle parole post predicta si possa ritenere che fosse la parte della punta dopo lo spazio assegnato alla costruzione dell'ospizio.*

(1) Cf. il doc. n. 117.

(2) Cf. il doc. n. 172.

(3) Molti documenti anteriori a

questo e compresi in questa serie attestano le grandi spese fatte da Gualtieri e i suoi debiti; cf. p. 361, nota 2.

publici⁽¹⁾ dicunt⁽²⁾, viso ad oculum dicto loco, quod nesciunt dare aliud consilium eo quod daret dominatio dando aliis bonum comune, et dominatio scit si est bene vel male, et super hoc provideat sicut placet.

5

210.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 119A.]

CAPTA. quod concedatur licentia magistro Petro de Firmo, cirurgico et instructo de liberatione infirmitatis ernie sive chilie, quod libere possit dictam artem Veneciis operari propter
10 eius laudabilia opera et testimonium quod iusticiarii veteres dicunt habere de ipso⁽³⁾.

30 agosto 1330.

Il Maggior Consiglio delibera che Pietro da Fermo possa liberamente esercitare l'arte a Venezia.

211.

[Grazie, *Liber tertius*, c. 59A.]

15 QUOD fiat gratia magistro Petro de Venetiis, physico, de confinio Sancti Canciani, et Donato Zuffo, Sancti Salvatoris, quod sibi concedatur de velma que est inter monasterium Sancte Crucis⁽⁴⁾ et monasterium Sancti Georgii maioris passus viginti per latitudinem et longitudinem, ut aliis est concessum et cum illis conditionibus pallificandi et atterandi⁽⁵⁾.

4 settembre 1330;
13 maggio 1331;
2 giugno 1332.

La Quarantia e poi il Maggior Consiglio su proposta della Signoria deliberano a favore del medico Pietro di S. Canciano e di Donato Zuffo la concessione di una parte della palude tra i monasteri di Santa Croce e di S. Giorgio Maggiore a condizioni specificate.

7. Manca la data; vi supplisce die penultimo augusti data di un documento precedente nel registro. 14. Manca la data; vi supplisce die .iiii. septembris data di un documento precedente nel registro. Sopra il documento si legge publici e nel margine capta in 40, 13 maii e sotto al documento capta in maiori consilio 1332, 2 iunii.

(1) Cioè « iudices publicorum ».

(2) Il documento non si conserva.

(3) Cf. il doc. n. 206. Apparentemente per la data è in contraddizione con questo, perchè la parte dei Quaranta fu posteriore a quella del Maggior Consiglio; ma conviene notare che la deliberazione del 30 agosto non è precisamente la conferma della proposta di grazia del 13 luglio 1330, perchè questa si riferiva al condono di una multa per esercizio abusivo dell'arte, mentre il Maggior Consiglio deliberò che Pie-

tro da Fermo potesse esercitare liberamente la sua professione a Venezia. Naturalmente la decisione più ampia presa dal Maggior Consiglio avrà influito perchè la grazia proposta dalla Signoria per il condono della multa, fosse accolta favorevolmente dai Quaranta.

(4) Cioè il monastero di S. Croce della Giudecca.

(5) Il documento nella sua ultima parte è in forma compendiaria; il testo intero della deliberazione si legge nel doc. n. 214 a p. 375, rr. 5-20.

212.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 120A.]

22 settembre 1330.

Il Maggior Consiglio delibera che il chirurgo Ambrogio da Monza possa liberamente esercitare l'arte a Venezia.

CAPTA. quod magister Ambrosius de Medoecia, medicus chirurgie famosus et laudabilis in dicta arte, possit libere a modo Veneciis mederi; et hoc consulunt iusticiarii qui de ipso bonum testimonium invenerunt⁽¹⁾. 5

213.

[Avogaria, *Liber Brutus*, c. 120A.]

2 ottobre 1330.

Il Maggior Consiglio delibera che Draga possa esercitare liberamente la medicina a Venezia.

DIE secundo octubris. capta. quod concedatur licencia Drage slave, de contrata Sancti Iohannis Grisostomi⁽²⁾, que recommendatur per iusticiarios de laudabilibus curis et experienciis factis de morbo podragarum et oculorum, quod libere possit de ipsa sua arte mederi Veneciis. 10

214.

[Museo Civico di Venezia, *Codex Publicorum*, c. 574 A.]

15

7 ottobre 1332.

Gli ufficiali al piòvego per incarico del Governo in seguito ad istanza degli interessati dividono la parte di palude concessa dal comune al medico Pietro da Venezia da quella concessa a Donato Zuffo.

IN nomine Dei eterni amen. anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo trecentesimo trigesimo secundo, mensis octubris die septimo intrante, indicione prima, Rivoalti.

Cum coram nobis Marino Sagredo et Iohanne Michael iudicibus publicorum, tercio nostro socio tunc absente, comparuerit Andreas de Capite Aggeris, scriptus in curia pro magistro Petro physico Sancti Canciani ad omnia facienda, et Donatus Çuffo Sancti Salvatoris dicentes et proponentes quod cum ipsi magistri Petrus et Donatus a maiori consilio obtinuerint gratiam de velma publica 20

3. Manca la data; vi supplisce die vigesimo secundo septembris data del documento preccedente nel registro. Medoecia] Così il cod. 10. slave o Slave? 12. podragarum] Così il cod. 19. L'originale non ha capoverso.

(1) Cf. il doc. n. 205. Per l'apparente contraddizione colla data della parte dei Quaranta si può ripetere

l'osservazione della nota 3 a p. 373. (2) Parrocchia nel sestiere di Cannareggio.

posita inter monasterium Sancte Crucis de Iudecha et Sanctum Georgium maiorem, videlicet de passibus viginti per latitudinem et per longitudinem, ut aliis est concessum, secundum tenorem partis inde capte, cuius tenor noscitur esse talis:

5 « Millesimo trecentesimo trigesimo secundo, mensis iunii die
 « secundo. captum fuit in maiori consilio quod fiat gratia ma-
 « gistro Petro de Veneciis physico, de confinio Sancti Canciani,
 « et Donato Çuffo, Sancti Salvatoris, quod sibi concedantur de
 « velma que est inter monasterium Sancte Crucis et monasterium
 10 « Sancti Georgii maioris passus viginti per latitudinem et per lon-
 « gitudinem, ut aliis est concessum et cum illis conditionibus.
 « conditiones autem sunt hec: quod teneantur claudere de lapi-
 « dibus vel lignamine et argerare infra duos annos, et teneantur
 « totum atterasse infra alios tres annos, ita quod bene stet. et si
 15 « non fecerint predicta, totum deveniat in comune nec possit de
 « ipsa nec de parte ipsius fieri gratia nisi per sex consiliarios, tri-
 « ginta de quadraginta et duas partes maioris consilii. nec pos-
 « sint dictam concessionem vel de ipsa vendere nec alienare infra
 « dictum terminum, et teneantur dare annuatim domino duci par
 20 « unum cyrothecarum de camuça » ⁽¹⁾;

Quam gratiam sive velmam haberent inter se indivisam; et cupientes quilibet per se cognoscere partem suam, iterum obtinuerint gratiam quod publici haberent licenciam dividendi inter eos, ut quilibet eorum per se posset cognoscere partem suam: quare
 25 humiliter supplicarunt quatenus nobis placeret ad dictum locum iam per maius consilium sibi concessum accedere et eis dividere, terminare et partire locum predictum secundum tenorem partis inde capte ut quilibet eorum posset de cetero cognoscere partem suam, sicut desiderio cupiebant; producentes per nuncium dominationis partem super hoc captam, cuius tenor per omnia talis est:

30 « Millesimo trecentesimo trigesimo secundo, mensis septembris
 « die tercio decimo intrante. captum fuit in maiori consilio quod

5. *L'originale non ha capoverso.* 7. *Nell'originale si legge cassiani ma col segno di espunzione.* 19. *Cod. teneatur* 21. *L'originale non ha capoverso.* 31. *L'originale non ha capoverso.*

(1) Cf. il doc. n. 211.

« officiales de publicis habeant licenciam dividendi inter magistrum
 « Petrum physicum et Donatum Çuffo velmam sibi concessam de
 « velma nostris comunis, que est inter monasterium Sancti Georgii
 « maioris et Sancte Crucis, ita quod quilibet cognoscat partem
 « suam et possit suam partem palificare et elevare per se, aliquo 5
 « non obstante » ;

Unde nos suprascripti Marinus Sagredo et Iohanes Michael, iudices publicorum, volentes mandatis dominationis libencius obedire, ad instanciam suprascriptorum Andree de Capite Aggeris, procuratoris dicti magistri Petri physici in hac parte, et Donati Çuffo 10 ad dictum locum sive velmam predictis magistro Petro et Donato Çuffo concessam personaliter accessimus, et ibi inter nos habita bona deliberatione, considerato tenore sue secunde gratie⁽¹⁾, de predictis passibus viginti sic eis concessis fecimus duas partes, et ut quilibet eorum posset cognoscere a quo latere sua pars erat, sortem 15 misimus. et venit sorte magistro Petro physico suprascripto illa videlicet pars que est versus Sanctam Crucem apud magistrum Franciscum a Barchis⁽²⁾; et predicto Donato Çuffo advenit reliqua dimidietas dictorum viginti passuum que est deversus Sanctum Georgium maiorem apud consignationem pridie factam Bertucio Riço 20 Sancti Pauli⁽³⁾. quam quidem dimidietatem, scilicet illos passus decem qui sunt versus Sanctum Georgium maiorem, que dimidietas advenit sorte dicto Donato Çuffo, auctoritate nobis per nostrum capitulare concessa eidem Donato Çuffo damus, confiniamus et assignamus secundum quod ipsa sua pars firmat unum suum 25 caput in canali Vignano⁽⁴⁾ ubi habet per suam latitudinem passus decem, qui sunt, ut dictum est, pro dimidietate suprascriptorum

7. *L'originale non ha capoverso.*

(1) Cioè la parte presa dal Maggior Consiglio in data del 13 settembre 1332.

(2) A Francesco Dalle Barche era stata fatta nel 1328 una concessione simile per una parte della palude verso il monastero di S. Croce. Cf. *Codex publicorum*, c. 546A.

(3) A Bertuccio Rizzo era stata

fatta nel 1332 una concessione simile per una parte della palude tra il monastero di S. Croce della Giudecca e l'isola del monastero di S. Giorgio Maggiore. Cf. *Codex publicorum*, c. 571A.

(4) Circa questo canale cf. CECCHETTI, *La città e la laguna nell'Archivio Veneto*, XXVII, 323, nota 7.

passuum viginti concessorum insimul ambobus predictis, super quod canale dictus Donatus Cuffo dimittere debet unam viam publicam latam pedibus decem; et alio suo capite firmat in publico comunis versus Pupiliam, ubi similiter habet per suam latitudinem
 5 passus decem; ab uno suo latere firmat per totum in quodam calli publico lato pedibus decem qui dimitti debet inter hanc consignationem et consignationem factam Bertucio Riço Sancti Pauli, et ab alio suo latere firmat per totum in suprascripto magistro Petro physico eius consocio dicte gratie. habet autem hec proprietates per
 10 longitudinem passus quadraginta, sicut aliis est concessum, a modo cum plenissima virtute et potestate hedificandi, habendi, tenendi, dandi, donandi, dominandi, vendendi et alienandi, conmutandi et in perpetuum possidendi ac quicquid inde sibi placuerit faciendi, nemine sibi molestiam inferrente, salvis et reservatis semper om-
 15 nibus conditionibus in suprascripta sua prima gracia appositis et insertis.

✠ Ego Marino Secreto iudes publicurom mea manu subscripsi.

✠ Ego Ioanes Michel iudes plubichorum mea manu subscripsi.

Ego Andreas presbiter Sancte Trinitatis, notarius, conplevi et
 20 roboravi (1).

215.

[Museo Civico di Venezia, *Codex publicorum*, c. 565 A.]

IN nomine Dei eterni amen. anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo trecentesimo trigesimo quarto, mensis
 25 marcii die terciò intrante, indictione secunda, Rivoalti.

Cum coram nobis Iohanne Georgio et Iacobo Storlato iudicibus publicorum, vacante officiale terciò consocio nostro, comparuerit magister Gualterius medicus, de confinio Sancti Viti, pro-

3 marzo 1334.

Gli ufficiali al pioveggo su istanza del chirurgo Gualtieri determinano i confini della parte di palude che lo Stato aveva già concessa al medesimo per farvi un orto di piante medicinali.

9. *Nell'originale seguiva a gratie la parola suprascripte, ma venne abrassa.* 17. Marino - publicurom] *Così il cod.* 18. plubichorum] *Così il cod.*

(1) Il documento fu pubblicato dal CORNER nelle *Ecclesiae Venetae*, I, 285 sg. È stato accolto in questa serie, quantunque posteriore al 1330, perchè è intimamente collegato col doc. n. 211.

ponens et dicens quod cum ipse a maiori consilio alias obtinuerit gratiam de puncta sive velma posita inter Sanctum Blasium, Sanctam Annam et Sanctam Elenam, ultra id quod sibi concessum fuerat pro hospitali ibidem faciendo, pro orto erbarum necessariorum arti sue; et ipsa gracia sibi facta fuerit cum conditionibus quod id quod elevaret ultra illud quod predicto hospitali elevatum erat, post eius decessum remaneret nepotibus suis Petro et Galvano, qui ambo ut Domino placuit decesserunt, et quod per ipsum vel dictos nepotes suos non posset vendi dictus locus nisi cum beneplacito istius dominii prout ipsa secunda gracia continetur⁽¹⁾; et nunc tercio obtineat a dicta dominatione quod totum quod elevavit ultra illud de dicto hospitali sit libere suum et sine dictis conditionibus⁽²⁾; quare cum instancia postulabat quatenus nobis placeret ad ipsum locum personaliter accedere et illud quid sibi nunc libere concessum est ei designare, confiniare et terminare, et a loco terminato sive ipsi hospitali deputato cernere et partire; producens per nuncium dominationis in scriptis gratiam sibi factam, cuius partis tenor per omnia talis est:

« Millesimo trecentesimo trigesimo, indictione terciadecima, die
 « ultimo augusti. captum fuit in maiori consilio ut infra. cum
 « per ducalem dominationem concessa fuerit magistro Gualterio
 « puncta terre vacue et aque comunis posita inter Sanctum Bla-
 « sium, Sanctam Elenam et Sanctam Annam pro hedificando ibi
 « unum hospitale pro pauperibus marinariis, cum conditione quod
 « dominium ipsius hospitalis semper in nostro dominio remaneret
 « et quod aliqua ecclesiastica persona non posset se ullatenus in-
 « tromittere, et quod per ipsum non posset vendi nec aliqua pars
 « ipsius; et post predicta, intendens adhuc dictus magister Gual-
 « terius de ipsa puncta et aqua elevare pro faciendo ortum pro
 « erbis necessariis arti sue, sibi concessa fuerit, cum conditione
 « quod illud quod elevaret ultra illud quod predicto hospitali ele-

14. quid] Così il cod. 17. Cod. im 26-27. intromittere] A p. 372, r. 9 impedire
 30. concessa] Cf. p. 372, nota al r. 12. 31. predicto] A p. 372, r. 13 pro dicto

(1) Cf. doc. n. 172. Questa grazia braio 1318, 1317 m. v.; cf. doc. n. 117.
 dicesi seconda rispetto a quella del 9 feb- (2) Cf. il doc. n. 209.


« vatum est, post eius mortem remaneret nepotibus suis Petro et
 « Galvano, qui ambo ut Domino placuit decesserunt, et quod per
 « ipsum vel dictos suos nepotes non posset vendi dictus locus nisi
 « cum beneplacito istius domini, et ad ipsum locum elevandum
 5 « fecerit dictus magister Gualterius maximas expensas et adhuc
 « expediant fieri: capta fuit pars quod sicut libere aliis de similibus
 « aquis et locis concessum est, ita dictus locus concessus magi-
 « stro Gualterio et nepotibus suis pro orto, dicto magistro Gual-
 « terio concedatur pro orto et quod in ipso eciam possit facere
 10 « aliquam hedifficationem pro sua et suorum utilitate libere, non
 « obstante concessione predicta; salvo quod tempore vite dicti
 « magistri Gualterii ipse dictum locum non possit vendere nec
 « pignori obligare. et publici dicunt quod, viso ad oculum dicto
 « loco, nesciunt dare aliud consilium eo quod daret dominatio
 15 « dando aliis bonum comune, et dominatio scit si est bene vel
 « male, et super hoc provideat sicut placet » (1);


Unde nos suprascripti Iohannes Georgio et Iacobus Storlato, iu-
 dices suprascripti, cupientes ut tenemur publicum discernere a di-
 viso, ad instanciam et requisitionem ipsius magistri Gualterii ad
 20 locum predictum accessimus, quo viso ad oculum circumquaque,
 habita inter nos bona et solemni deliberatione, et primo cognito
 a fide dignis personis loco elevato pro hospitali faciendo ante se-
 cundam gratiam, que cum conditionibus fuerat sibi concessa pro
 orto, quem locum dicimus esse totum suprascriptum hospitale cum
 25 quinque passibus terre vacue extra murum ipsius hospitalis versus
 Sanctam Elenam, que terra vacua sive quinque passus extra
 dictum murum de longo in longum sicut tenet dictus murus est
 pro orto proprio ipsius hospitalis, quod locum, hospitale et te-
 ritorium volumus perpetuo in nostro ducali dominio permanere
 30 secundum tenorem partis super hoc capte; et quoniam in reliquo

1. est] *A p. 372, r. 14 erat* 6. capta fuit] *A p. 372, r. 19 vadit; ma qui capta fuit perchè la deliberazione era stata già presa dai Quaranta. Circa il valore delle due frasi cf. Prefazione.* 8. suis manca nel doc. 209. 10. *A p. 372, r. 23 habitacionem*
 13. *A p. 373, r. 1 quod davanti a nesciunt (r. 14).* 24. locum] *Parola scritta nello spazio interlineare senza variazione di scrittura e d'inchiostro.* 27. dictus murus] *Parole scritte nello spazio interlineare c. s.*

(1) Cf. il doc. n. 209 il quale mostra qualche lieve diversità formale.

tocius ipsius puncte sive velme ipse magister Gualterius poterat
 capere infinite; et nos volentes pro bono pacis ponere terminos
 specificatos, ipso magistro Gualterio presente et consenciente, au-
 ctoritate nobis per nostrum capitulare concessa totum teritorium
 et aquam quod et que ibi predicto magistro Gualterio spectabat 5
 sive spectare posset virtute gracie sibi facte, eidem magistro Gual-
 terio sic determinamus, confiniamus et assignamus secundum quod
 firmat unum suum caput de versus Sanctum Blasium in supra-
 scriptis passibus quinque terre vacue posite apud murum dicti ho-
 spitalis, qui quinque passus sunt proprii ipsius hospitalis et pro 10
 orto ipsius ubi habet per suam latitudinem tantum quantum habet
 dictum hospitale, et ab alio suo capite firmat in publico comunis
 versus Sanctam Elenam, ubi habet per suam latitudinem passus
 centum quadraginta, unum suum latus firmat in canali Sancti Marci
 versus Sanctum Servulum⁽¹⁾, ubi habet per suam longitudinem passus 15
 centum quadraginta, et aliud suum latus firmat in quodam rivo
 publico discurente inter hanc consignationem et possessiones con-
 vicinorum de Castello⁽²⁾, lato passibus octo, ubi habet per suam
 longitudinem passus similiter centum quadraginta, a modo cum
 plenissima virtute et potestate hedificandi, habendi, tenendi, do- 20
 minandi, afictandi et fictum inde recipiendi et imperpetuum pos-
 sidendi ac quicquid inde sibi placuerit faciendi, nemine sibi mo-
 lestiam inferrente, salvis et reservatis semper omnibus conditio-
 nibus in sua suprascripta gracia appositis et insertis, videlicet quod
 tempore vite sue ipsum locum non possit vendere nec pignori 25
 obligare.

 Ego Iohannes Georgio iudex publicorum mea manu sub-
 scripsi.

 Ego Iachobus Storllato iudes pllubihorum mea manu sub-
 scripsi. 30

Ego Andreas presbiter Sancte Trinitatis, notarius, complevi et
 roboravi⁽³⁾.

29. Iachobus - pllubihorum] *Così il cod.*

(1) Isoletta vicina a S. Elena.

(2) Contrada di S. Pietro di Castello.

(3) Il documento, quantunque po-

steriore al 1330, è stato accolto in
 questa serie perchè è intimamente
 collegato col doc. n. 209.

AVVERTENZA.

Due documenti dell'Arte degli speciali si riferiscono anche a quella dei medici, ma in via indiretta; sono quelli che ho segnato con i numeri 2 e 4 a pp. 383-385. Nelle rubriche citate dei *Misti* del Senato si legge:

LIB. VII. De medicis et iuristis non fiat novitas in facto imprestitorum, 22 ⁽¹⁾.

LIB. VIII. Quod quinque medici, scilicet magistri Ravaninus, Symon et alii, probentur, 49 ⁽²⁾.

LIB. X. Aliquis medicus non possit navigare ⁽³⁾ nisi fecerit imprestita ut alii de terra; et est ligatum. et magister Simon sit ad istam conditionem, 147.

LIB. XII. Medici probati, 63.

(1) Cf. p. 256 pel significato del numero arabico. Il libro VII conteneva gli atti del Senato dal marzo 1322 all'aprile 1324, il libro VIII dal marzo 1325 all'ottobre 1326, il libro X dall'ottobre 1326 al maggio 1328 ed il libro XII dal marzo 1329 al marzo 1330. Cf. *Archivio Veneto*, XII, 129, nota 2. Queste rubriche sono state pubblicate dal GIOMO nell'*Archivio Veneto*, XVIII, 57 e XXVII, 98, 99. I medici Ravagnino e Simone sono stati ricordati più volte nei documenti dell'Appendice. Circa il medico Ravagnino cf.

i docc. nn. 93, 94, 106, 170. Circa Simone cf. i docc. nn. 42, 45, 72, 163 e 188.

(2) Cf. il doc. n. 161.

(3) È noto che nessuno a Venezia poteva ottenere la cittadinanza interna ed esterna e per essa esercitare la mercanzia se si sottraeva al pagamento dei prestiti stabiliti dal Governo, e questo era uno dei principali doveri del cittadino. Circa gl'impresiti volontari ed obbligatori a Venezia, cf. le sagaci osservazioni fatte dal PREDELLI nell'*Archivio Veneto*, XXXVI, 74 sg.

VIII.

ARTE DEGLI SPEZIALI.

I.

[Maggior Consiglio, *Liber Çaneta*, c. 34 A; *Avogaria, Liber Cerberus*, c. 63 A.]

5 Quod consules possint constringere illos qui videbuntur
ad extimandum çafranum.

ITEM, quod consules possint constringere illos qui eis videbuntur
boni ad extimandum çafranum, quod ipsi debeant ipsum exti-
mare et esse extimatores sub illis penis que videbuntur eis. et
10 consules consulunt istud, et ipsi debeant excutere penas per eos
impositas a contrafacientibus.

16 settembre 1287.

Il Maggior Consiglio delibera che i consoli dei mercanti possano obbligare alla stima dello zafferano quelli che loro sembrano idonei.

2.

[Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 69 B.]

15 ITEM, quod addatur in capitulari iusticiariorum ⁽¹⁾ quod omnes
medicines et sirupi et tiriaca fiant in duabus vel tribus stationibus,
vel pluribus, pro comuni, et fiant de melioribus rebus que fieri
possunt; et nullus audeat vendere de predictis nisi illi qui positi
fuerint per iusticiarios pro comuni in illis stationibus, sub pena
perdendi res et libras .xxx. et confectionarii sint electi et

21 maggio 1297.

Il Maggior Consiglio delibera che il comune abbia il monopolio della confezione e della vendita per i farmachi, per gli sciroppi e per la tiriaca.

5. Il titolo si legge nel margine laterale del *Liber Çaneta* a guisa di nota. *Cerberus* premette al documento il n. 8, perchè tale posto ad esso spetta nella serie dei *Consilia* ad consules mercatorum pertinentia di quel registro, e premette anche il titolo *Possint* (cioè consules) cogere sub pena ad essendum extimatorem çafarani 7. Manca la data; vi supplisce die .xvi. septembris del documento precedente in *Çaneta*. *Cerberus* a Item sostituisce Eodem millesimo (cioè millesimo ducentesimo .LXXXVII. data del documento precedente in quel registro), die .xvi. septembris, capta fuit pars 14. Manca la data; vi supplisce die .xxi. madii data del documento precedente nel registro.

(1) Cioè dei giustizieri vecchi.

facti per iusticiarios et habeant illud quod videbitur iusticiariis iustum pro labore suo. et omnes expense ponantur super medicinis, et fiat summa quantum ascendit libra et lucretur inde comune tantum per centenarium quantum fit de canipo ⁽¹⁾, et tantum vendatur libra pro comuni.

Item, quod illi qui positi fuerint ad vendendum predicta, sint omni tempore in stationibus, in die et in nocte, ita quod infirmi possint habere omni tempore suas necessitates. et si aliquis medicus vellet facere aliquam medicinam suam secreto ⁽²⁾, teneatur eam facere, modo scilicet de melioribus rebus. et teneant omnia in credentia, et iurent omnes stationarii non intromittere se de predictis, sub pena predicta.

Item, teneantur iusticiarii inquirere de predictis medicinis que nunc sunt facte per stacionarios, et ille que invenientur male, destruantur, et bone emanentur per comune. et iurent de non faciendo amplius de ipsis sicut dictum est, sub dicta pena. et si iusticiarii non accipient penas a contrafacientibus, sicut dictum est, teneantur solvere totum de suo, nomine pene, advocatoribus comunis. et illi qui accusant, habeant medietatem penarum, si per eorum accusationem veritas manifestetur. et fiant predicta cum consilio trium sapientum medicorum. pars de .XL. ⁽³⁾.

3.

[Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 72 A.]

14 settembre 1297.

Il Maggior Consiglio delibera che

ITEM, quod consilium speciariorum ⁽⁴⁾ revocetur in tantum quod ipsi speciararii possint facere sicut antea poterant, exceptis sy-

6. *Pilosus non pone capoverso e così pure al r. 13.* 9. *Cođ.* teneantur 21. *La deliberazione è stata cancellata in Pilosus; vi segue: Ego Rugerius Maureçeno mea manu subscripsi. Ego Marinus Georgio mea manu subscripsi. Ego Petrus, ducatus Veneciarum scriba, de mandato dictorum dominorum supradictum consilium cancelavi.* 21. *Manca la data; vi supplisce die .xiiii. septembris data del documento precedente nel registro.*

(1) Cioè lire cinque di guadagno del loro capitolare. Cf. pp. 147-148. netto per migliaio; cf. p. 242, nota 6.

(2) Che i medici attendessero anche alla confezione di alcuni farmaci, è dimostrato dal capitolo VIII

(3) Cf. p. 239, nota 4. Cf. la mia cit. dissertaz. p. 117.

(4) È la deliberazione del doc. n. 2.

rupis et medicinis et aliis rebus pertinentibus ad infirmos⁽¹⁾; et illi speciarum qui sunt et erunt pro comuni, teneantur cercare tyriacas factas et fiendas per alios stacionarios⁽²⁾ et probare si erunt bone vel non⁽³⁾.

sia modificata la deliberazione del 21 maggio 1297.

5

4.

[Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 81 B; Avogaria, *Liber Cerberus*, c. 110 B.]

De stationariis medicinarum.

ITEM, quod pars de stationariis medicinarum revocetur⁽⁴⁾, cum ista condicione quod medici non possint nec debeant habere stationem neque partem in stacione aliqua aliquo modo vel ingenio⁽⁵⁾. de aliis vero stationariis et de medicinis consiliarii⁽⁶⁾ teneantur infra unum mensem diffinire cum consilio de .XL. illud quod bene videbitur⁽⁷⁾ ad hoc ut dicte medicine fiant legales et bone⁽⁸⁾.

2 giugno 1299.

Il Maggior Consiglio delibera che i medici non possano tenere bottega da speciale nè per intero nè in parte e che entro un mese la Signoria con i Quaranta provveda circa la confezione delle medicine.

4. La deliberazione è stata cancellata in *Pilosus*; vi segue: Ego Romeo Griti consiliario (sic) mea manu subscripsi. Ego Thomas Miani consiliarius mea manu subscripsi. Ego Iacobus Ceno consiliarius mea manu subscripsi. Ego Beneinchà de Gheciis, auctoritate imperiali notarius et ducatus Venetiarum scriba, de mandato dictorum consiliariorum dictum consilium cancellavi. 7. Il titolo si legge soltanto in *Cerberus* che premette al documento il n. 43, perchè tale posto ad esso spetta nella serie dei Consilia extraordinaria di quel registro. 8. Manca la data in *Pilosus*; vi supplisce die .II. iunii data di un documento precedente in quel registro. *Cerberus* a Item sostituisce Millesimo ducentesimo .LXXXV. die .II. iunii, capta fuit pars e dà stationariis 10. *Cerberus* stationem nec - statione 11. de aliis vero] *Cerberus* et de aliis e omette il secondo de 14. *Pilosus* ha nel margine: iusticiariorum veterum

(1) Sembra che l'eccezione alla parte del 21 maggio 1297 sia stata fatta per le medicine che non si vendevano al minuto per gl'infermi della città, ma all'ingrosso come merce di esportazione, p. e. la teriaca.

(2) Sembra che per questa deliberazione vi sieno stati a Venezia due o tre o più speciali che esercitavano l'arte per conto del comune ed altri che vi attendevano per conto proprio, e che così lo Stato abbia rinunciato al pieno monopolio dei farmachi, non però al loro controllo.

Quanto all'esame della teriaca cf. capitolare degli speciali, capitoli III, XV e XVI.

(3) Cf. la mia cit. dissertaz. p. 120.

(4) Cf. la deliberazione del 21 maggio 1297, doc. n. 2.

(4) Un simile concetto si trova nel capitolo III del capitolare dei medici.

(6) La Signoria.

(7) Il testo del provvedimento preso dalla Signoria con i Quaranta non si conserva.

(8) Cf. la mia cit. dissertaz. p. 120.

5.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 2 A; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 53 B.]

Ad eosdem de çafarano de Catelonia.

10 novembre 1299.

Il Maggior Consiglio delibera che lo zafferano di Catalogna possa essere importato a Venezia, ma a condizioni specificate.

QUOD çafaranum de Catalonia possit apportari Venecias ita quod non misceatur cum alio çafarano⁽¹⁾, accièndo de ipso tale 5
daciū et cum illis ordinibus qui videbuntur domino duci, consiliariis, capitibus .XL. et tribus provisoribus vel maiori parti eorum.

6.

[Grazie, *Liber secundus*, c. 15 B.]

18 ottobre 1300.

Il doge e il suo Consiglio deliberano di recarsi presso la Quarantia per proporvi la grazia a favore di Bonaventura Fava speciale condannato dalla Giustizia Vecchia.

DIE .XVIII. octubris. pro facere gratiam Bonaventure speciali 10
quod absolvatur a condempnacione in eum facta per iusticiarios occasione piperate, cum, sicut dicunt pueri ipsius, ipso absenti et ignorante parum peccaverit⁽²⁾.

7.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 20 B; Avogaria, *Liber Magnus*, c. 49 A.] 15

Quod iusticiarii veteres faciant de facto Bonaventure speciarium sicut eis videbitur.

4 gennaio 1302,
1301 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che non si faccia grazia a Bonaventura

DIE .IIII. ianuarii. cum poneretur una pars quod factum Bonaventure speciarium, propter quod privatus erat ab arte⁽³⁾, quod infrascripti tenoris: «quod iusticiarii veteres possint de ipso 20

3. Il titolo è dato soltanto da Magnus Av. ove il documento è preceduto dal n. 7, perchè tale posto ad esso spetta nella serie dei Consilia pertinentia ad provisos di quel registro. eosdem] Cioè provisos 4. Manca la data in Magnus M. C.; vi supplisce die .x. novembris data di un documento precedente in quel registro. Magnus Av. a Quod premette Eodem die. capta fuit pars (cioè mense novembris, die .x. data di un documento precedente in quel registro) e dà Catelonia 10. pro facere] Si sottintende volumus esse inter .XL. 12. Cod. dicitur 16. Il titolo si legge soltanto in Magnus Av. 17. Magnus Av. spetiarii e così pure al r. 19. 18. Die .IIII. ianuarii] Magnus Av. Millesimo .ccc. primo, mense ianuarii, die .IIII. e premette al documento il n. 2, perchè tale posto spetta ad esso nella serie dei Consilia ad iusticiarios veteres pertinentia di quel registro. quod] Così i codd.; per quoad? 20. quod in.] Così i codd. per que est in.

(1) Lo zafferano di Catalogna era di qualità inferiore a quello della Marca e della Toscana. Cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. p. 376.

(2) Il senso del documento è spiegato meglio dalla proposta di grazia

fatta per la seconda volta dalla Signoria a favore del medesimo speciale il 13 ottobre 1303. Cf. doc. n. 10. Questa proposta non venne accolta dal Maggior Consiglio; cf. doc. n. 7.

(3) Cf. il doc. n. 6.

« factò facere illud quod bene videbitur. et si consilium vel capitulare est contra, et cetera »: capta fuit pars de non ⁽¹⁾.

Fava speciale condannato dalla Giustizia Vecchia.

8.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 31 A.]

5 CUM quidam puer Iacobi Girardi specialis vendiderit uni mercatori teothonico libras .viii. çafarani in vigilia Nativitatis Domini, et ipsum çafaranum et alie mercaciones specialium asportate fuerunt in sequenti die Nativitatis Domini, ita quod non potuit extimari sicut debebat et propterea incurerit penam librarum .xxx. et soldorum .xii. ÷. tum quia non fuit extimatum tum quia non fuit nominatus misseta ⁽²⁾: capta fuit pars quod fiat ei gratia quod absolvatur a dicta pena cum amiserit dictum çafaranum ⁽³⁾.

10 luglio 1302.

Il Maggior Consiglio delibera la grazia a favore di un garzone dello speciale Iacopo Gerardo condannato per aver venduto in modo irregolare libbre otto di zafferano ad un mercante tedesco.

9.

[Senato, *Misti*, I, 191 B.]

15 DIE .xii. februarii. cum pridie in isto consilio die .xxvi. ianuarii captum foret ⁽⁴⁾ quod aliquis venetus vel habitator Veneciarum qui teneat stationem in Rivoalto in Sancto Bartholomeo vel in Sancto Salvatore, non possit tenere in statione sua vel domo

12 febbraio 1303, 1302 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che gli speciali, i merciai e i banchieri delle contrade di S. Bartolomeo e

2. La deliberazione è stata cancellata in *Magnus M. C.* dopo la morte di quello speciale; infatti vi segue la nota mortuus 5. Manca la data; vi supplisce die .x. iulii data di un documento precedente nel registro. 7. Cod. asportasset 11. Cod. omette pars 12. La deliberazione è stata cancellata in *Magnus M. C.*; vi segue: Ego Marinus Michael consiliarius mea manu subscripsi. Ego Hugolinus Iustinianus consiliarius mea manu subscripsi. Ego Paulus Quirinus consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marcus Siboto cancellavi de mandato dictorum dominorum.

(1) Cf. la mia cit. dissertaz. p. 121.

(2) Non potevano i Veneziani vendere o comprare merci a Venezia da mercanti stranieri senza il sensale.

(3) Il documento è stato pubblicato dal SIMONSFELD, op. cit. I, 6, n. 19.

(4) La deliberazione del Senato alla quale questa si riferisce, si legge a c. 191 A (cf. GIOMO, *Regesti* cit. n. 254) e tra le altre cose contiene quanto segue: « Item, si aliquis venetus vel habitator Veneciarum qui

« teneat [*cod.* teneant] stationem in « Rivoalto in Sancto Bartholomeo « vel Sancto Salvatori receperit in « statione sua aliquas mercaciones fo- « rensium, cadat in dictam penam, sci- « licet de .l. pro centenariò, et inde in « antea non possit tenere stationem nec « teneri facere, sub pena librarum .m., « usque ad annos .x., nec possit te- « nere in statione sua vel domo « aliquem foresterium, sub di- « cta pena ».

S. Salvatore non possono tenere nella loro casa e bottega alcun forestiero.

aliquem foresterium, sub pena librarum .m. ⁽¹⁾, et per istam generalitatem posset in hoc comprehendi etiam artifices manuales, quod non fuit de intentione cuiusquam: capta fuit pars quod specificetur et declaretur quod intelligatur solum de illis qui tenerent speciarium ⁽²⁾ vel mercationes subtiles que ponderantur ad 5 subtile et de illis qui tenerent mercariam et etiam de illis qui tenerent cambium ⁽³⁾.

IO.

[Grazie, *Liber secundus*, c. 49 B.]

13 ottobre 1303.

Il doge e il suo Consiglio deliberano di radunarsi una seconda volta presso la Quarantia per proporvi la grazia a favore dello speciale Bonaventura Fava condannato dalla Giustizia Vecchia.

DIE .XIII. octubris. cum sint anni tres et ultra quod Bonaven- 10 tura ⁽⁴⁾, dictus Fava, spetiarius, fuerit condempnatus a iusticiariis veteribus in libris viginti et privatus ab arte speciarie occasione cuiusdam piperate facte per pueros sue stacionis, ipso existente Tarvisii et eo inscio et ignorante, in qua piperata fuit aliquantulum garbelature çinçiberis et çafrani balneati ⁽⁵⁾, et quia pro facto suorum 15 puerorum tam graviter est punitus: volumus esse inter .XL. pro restituendo ipsum per gratiam, ut de cetero ipse Bonaventura possit facere artem speciarie non obstante aliqua sententia vel consilio.

II.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 78 A.]

20

De gracia restitutionis facte Bonaventure speciali.

11 marzo 1305.

Il Maggior Consiglio delibera la grazia a favore

ITEM, cum sint anni tres et ultra quod Bonaventura, dictus Fava, spetiarius, fuerit condempnatus a iusticiariis veteribus in libris .xx.

11. Fava] *Sbiadito nell'originale e appena appena leggibile; nella copia si trova lo spazio bianco.* 21. *Il titolo si legge soltanto in Magnus Av. a c. 59B al n. 33 delle rubriche dei Consilia ad cancellarios pertinentia, ma manca in quel registro il documento.* 22. *Manca la data; vi supplisce die .xi. marcii data di un documento precedente nel registro.* 23. .xx.] *Il cod. ha .x., ma il documento n. 10 al r. 12 di questa pagina ha viginti e però è più probabile che lo scrivano del Magnus per distrazione abbia omissso il secondo x*

(1) La pena era inflitta dai provveditori del comune e nel 1319 dagli ufficiali al «cattavè»; cf. i documenti nn. 14 e 15.

(2) Per la sede delle botteghe degli speciali a Rialto cf. p. 167, nota 3.

(3) Cf. GIOMO, *Regesti* cit. n. 256, nell'*Archivio Veneto*, XXXI, 187.

(4) Cf. il documento del 18 ottobre 1300, n. 6.

(5) Il capitolo xx del capitolare degli speciali stabiliva le spezie che

et privatus ab arte spiciarie occasione cuiusdam piperate facte per pueros suos sue stacionis, ipso existente Tarvisii et eo inscio et ingnorante, in qua piperata fuit aliquantulum garbileti et ⁽¹⁾ çinçibris et çafarani balneati, quia pro facto suorum puerorum tam
5 graviter est punitus: capta fuit pars quod fiat ei gratia quod de cetero possit facere artem speciarie non obstante aliqua sententia vel consilio ⁽²⁾.

dello speciale Bonaventura Fava condannato dalla Giustizia Vecchia.

12.

[Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 16 A.]

10 **D**IE .XXI. iunii. cum Franciscus Gambarino foret per iustitiaros, iam annis septem, privatus ab offitio spetiariie eo quod inventus fuit in sua statione pulver non bonus factus per quemdam eius famulum, et ipse Franciscus non iuraverat artem eo quod non erat in etate ⁽³⁾, ut probatum est coram domino;
15 et quam pluries per dominum ducem et eius consilium ⁽⁴⁾ sit missum iusticiariis quod ipsum habeant absolutum, et ipsi dicant quod eum non possunt absolvere, eo quod condepnatus fuerat per eorum predecessores: capta fuit pars quod comitatur iustitiaris quod de ipso facto possint facere quod sibi iustum videbitur, non obstante condepnatione sive privatione per suos predecessores facta. et si consilium vel capitulare est contra, sit revocatum ⁽⁵⁾.

21 giugno 1306.

Il Maggior Consiglio delibera che la Giustizia Vecchia possa ritornare sopra una condanna inflitta allo speciale Francesco Gambarino.

1. spiciarie] *Così il cod.* 6. speciarie] *Così il cod.* 7. *La deliberazione fu cancellata in Magnus M. C. dopo la morte dello speciale; difatti vi segue la nota mortuus* 18. comitatur] *Così il cod.* 22. *La deliberazione è stata cancellata in Capricornus; vi segue: Ego Thomas Miani consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marcus Siboto predicta consilia Francisci Gambarino, Iacobi Causoni et Dominici Petenello (cioè tre parti della c. 16A) de mandato ipsorum (cioè dei due consiglieri) cancellavi.*

dovevano essere poste nella « piperata »; ma esso è posteriore a questa proposta di grazia. Ciò significa che quel capitolo non fissò una proibizione nuova, ma confermò un divieto anteriore di cui non era rimasta traccia nel capitulare citato.

(1) Dal doc. n. 10, r. 15, è dimostrato che quell' « et » non coordina « çinçibris » a « garbileti », ma corri-

sponde all' « et » che precede « çafarani »; e questi due genitivi dipendono da « garbileti », parola che equivale a « garbelature » del doc. n. 10.

(2) Cf. la mia cit. dissertaz. p. 123.

(3) Cioè non aveva ancora quattordici anni; cf. p. 98, nota 7.

(4) La Signoria.

(5) Cf. la mia cit. dissertaz. p. 127.

13.

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 104 A.]

18 giugno 1317.

Il Maggior Consiglio delibera che sia fatta grazia a favore dello speciale Ricciardo Mozo condannato dagli ufficiali di Levante per irregolare importazione di alcune merci della sua arte.

MCCCXVII., die .XVIII. iunii. cum Riçardus Moço, speciaris, de Sancto Bartholomeo, misisset Veronam quasdam speciarie merces extractas de Veneciis cum litteris nostrorum officiarum et cum omni ordine debito, inter quas fuit certa quantitas de verçin in stellis⁽¹⁾, sene, storas⁽²⁾ liquide et riquilicie, quas mercaciones quidam eius frater in parte vendidit, sed dictum verçin, senam, storas liquidam et requiliciam vendere non potuit, que dictus factor eius, non credens facere contra ordinēs Veneciarum, publice et non in occulto remisit, propter quod officiales de Levante sibi dictum verçin, senam, storas liquidam et riquiliciam intromiserunt, dicentes ea esse perdita eo quod venerant Venetias contra ordinem: fiat sibi gratia quod propter eius ignorantiam et quia hoc fraudulenter non fecit, sibi predicta per dictos officiales aceta restituantur et quod ab omni pena quam propterea incurisset absolvatur; et dicti officiales in hoc dicunt quod bene potest esse id quod dictus Riçardus exponit in sua petitione, sed propter formam sui capitularis non possunt aliud dicere nisi quod penam incurerit⁽³⁾.

7. Cod. storarum 10. dictus factor] *Cioè il frater* 14. *Innanzi a fiat si sottintende capta fuit pars quod* 16. aceta] *Così il cod. per accepta* 20. *La deliberazione è stata cancellata nel Liber Clincus; vi segue: Ego Fielus Zeno consiliarius mea manu subscripsi. Ego Andriolus Michael consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marinellus, notarius, predicta tria consilia (cioè questo e altri due della c. 104A) cancellavi.*

(1) «stellis», cioè in piccoli pezzi. Cf. BOERIO, op. cit. s. v. stela; DUCANGE, op. cit. s. v. stellata, stelliata, stellonata, stellum. Per giustificare il significato della parola valgono i seguenti passi del registro V dei *Signori di Notte* che nelle frasi spazeggiate designano il medesimo oggetto: c. 53 B: «vidit unam sclençam de ligno... et ivit cum dicta stella... et pluries menavit ei de dicta stella»; c. 54 A: «cum una brega de

«ligno in manu... menasset cum dicta brega de ligno contra illum»; c. 54 B: «traxit sibi unam peciam de ligno de subtus».

(2) Resina semifluida del «Liquidam-bar orientalis» usata nella medicina come tonico ed emolliente. Cf. FORSTER, op. cit. IV, s. v. storax. A Venezia vendevasi a libbra sottile; cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit., p. 135.

(3) Nè la petizione dello speciale nè la risposta degli ufficiali di Levante si conservano.

14.

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 118 B.]

MCCCXVII., die .XVIII. septembris. item, quod fiat gratia Ça-
 5 nino Cauco, dicto Nigro, quod absolvatur a condempna-
 tione facta per provisosores nostri comunis, que condempnacio est
 librarum mille, eo quod tenebat quemdam puerum secum in domo,
 de plebe Sachi ⁽¹⁾, propter curialitatem patris dicti pueri, et propter
 quoddam consilium quod est ad cameram provisorum nostrorum,
 continens quod nullus campsor vel specialis sive merçarius non
 10 possit aliquem puerum forinsecum tenere secum in domo ⁽²⁾, et
 ipse propter formam dicti consilii fuit condempnatus per dictos
 officiales in dictis libris mille, et cum hoc dictus Niger fecerit
 ignoranter, non credendo facere contra dicta ordinamenta: capta
 fuit pars quod dictus Çaninus absolvatur a dicta pena.

18 settembre 1317.

Il Maggior Consiglio delibera che sia fatta grazia a Giovanni Coco, speciale, condannato dai provveditori del comune perchè aveva tenuto nella sua abitazione un garzone di Piove di Sacco contro la parte del Senato del 12 febbraio 1303, 1302 m. v.

15.

[Avogaria, *Liber Neptunus*, cc. 82 B e 83 A, n. 797.]

Quod fiat gratia Nicolao Steno speciario
 Sancti Bartholamei.

Eo die. cum Nicolaus Steno, spetiarius, Sancti Bartholomei,
 20 E haberet in domo quemdam puerum filium cuiusdam fratris
 unius sui soceri de Tuscia qui venerat Venecias amore pa-
 rentelle ad domum suam ad curandum se de quadam infirmi-
 tate quam paciebatur, et propterea accusatus fuerit officialibus de
 catavere quod contra ordinem ⁽³⁾ tenebat puerum forensem in domo,

12 maggio 1319.

Il Maggior Consiglio delibera la grazia della diminuzione di una multa a favore dello speciale Nicolò Steno condannato dagli ufficiali al « catta-
 « vèr ».

14. La deliberazione è stata cancellata nel *Liber Clincus*; vi segue: Ego Nicolò Arimodo mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro mea manu subscripsi. Ego Henricus Michael mea manu subscripsi. Ego Iohanninus Calderarius, notarius, de mandato predictorum dominorum suprascripta quatuor consilia (cioè questo e altri tre della c. 118 B) cancellavi. 19. Eo die] La frase si riferisce alla data del documento n. 790 del registro, in data die .XII. madii. *Neptunus* ha nel margine: ad gratias.

(1) Pel confronto col doc. n. 9 si deve intendere « de plebe Sachi » (cioè di Piove di Sacco, terra fuori del ducato veneziano) come complemento di « puerum » e non di « domo ».
 (2) È la parte del Senato del 12 febbraio 1303, 1302 m. v., doc. n. 9.
 (3) Cf. doc. n. 9.

qui officiales eum condempnaverunt in libris mille secundum formam ordinis predicti, pro timore cuius pene ipse aufugit de Veneciis in dannum suorum creditorum et nunc sit in concordia cum eis et sit ita pauper quod non possit solvere ipsam condempnationem: capta fuit pars quod fiat sibi gratia quod absol- 5
vatur a dicta pena librarum mille solvendo libras centum, sicut pluribus aliis facta fuit pridie gratia, cum magis excusabilis causa tamen appareat ista quam predictorum qui simili modo absoluti fuerunt.

1. *Con officiales comincia nel registro la c. 83 A.*

AVVERTENZA.

Nelle rubriche dei *Misti* del Senato si legge:

LIB. VII. Perpetua. Sena et herba a vermibus habentur pro speciaria, 69.

Cf. *Archivio Veneto*, XVII, 260 e per la data (marzo 1322-aprile 1324) ibid. p. 129, nota 2.

VIII.

ARTE DEI BALESTRIERI.

I.

[Maggior Consiglio, *Liber Çaneta*, c. 72 B; Avogaria, *Liber Cerberus*, c. 108 A.]

5

Ad naves.

ITEM, quod quelibet navis, tarita et bançonus incaibatus ⁽¹⁾ teneatur habere unum hominem qui sciat aptare ballistas, silicet cordas, clavem et nucem, in pena librarum .x. patrono. et teneatur ipse homo aptare omnes ballistas dicte navis, et qualibet edomada teneatur videre et circare eas et ponere ad punctum. et teneatur iurare quod observabit predicta, sub pena librarum trium quociens contrafecerit; et computetur idem homo pro uno marinario navis.

Item, teneatur patronus et nauclerius per sacramentum facere observare predicta. et qui accusabit contrafacientem, si per eius accusationem veritas cognoscetur, habeat quartum pene. et addatur in capitulari illorum qui sunt et erunt super mercationibus

26 marzo 1290.

Il Maggior Consiglio delibera che le navi armate abbiano ciascuna, a condizioni specificate, un artefice che sappia accomodare le balestre.

5. Il titolo si legge nel margine laterale del *Liber Çaneta* a guisa di nota. *Cerberus* premette al documento il n. 15, perchè tale posto ad esso spetta nella serie dei *Consilia extraordinaria* di quel registro. Il documento in *Cerberus* ha il titolo: *De ordine navium, tarretarum et bançonum.* 6. Manca la data in *Çaneta*; vi supplisce die .xxvi. marcii del documento precedente in quel registro. *Cerberus* a Item sostituisce *Millesimo ducentesimo .Lxxxx.*, die .xxvi. marcii, *capta fuit pars* 7. *Cerb. balistas* 9. *Cerb. balistas* 11. sub] *Cerb. in* 14. I due codd. non pongono capoverso e così pure *Çaneta* a p. 394, r. 5. teneatur] Così i codd. *Cerb. nauclerius et patronus* 15. *Cerb. observari*

(1) « caiba ferri » significava « gabbia »; cf. DU-CANGE, op. cit. s. v.; « gabbia » si usa anche per indicare quella specie di gerla che le antiche navi portavano alla cima dell'albero e

che poteva contenere quattro o sei marinari a far la scoperta e anche a combattere con vantaggio dall'alto. Cf. DU-CANGE e GUGLIELMOTTI, opp. cit. e *Vocab. della Crusca*⁵, s. v. gabbia.

de Levante, quod teneantur excutere dictam penam et accipere predicta sacramenta et facere observari predicta; et habeant propter hoc quartum dicte pene, et alie due partes deveniant in comune. et hoc stridetur publice in Sancto Marco et in Rivoalto.

Item, quodlibet lignum armatum a viginti remis et inde supra 5
teneatur habere unum de predictis hominibus qui teneatur obser-
vare predicta, et computetur in nauclerios vel proderios vel alias
honorificentias dicti ligni, et habeat soldos .x. in mense plus aliis.
et iungatur illis qui faciunt armari ligna quod faciant observari
predicta et quod exigant penam a contrafacientibus, habendo in 10
se partem penarum et dando partem acusatoribus eo modo et
ordine quo dictum est de illis qui sunt super mercationibus de
Levante.

2.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 55 B.]

3 ottobre 1303.

Il Maggior Consiglio delibera la grazia a favore di Giannino balestriere di S. Giuliano condannato dai capitani alle poste perchè aveva esportato balestre e oggetti adatti alla lavorazione di queste armi.

ITEM, quod Çanus balistarius Sancti Iuliani absolvatur a pena 15
quam dicitur incurrisse eo quod ferebat .xiii. balistas disolutas
et alias res preparatorias ad balistas versus Paduam, propter quod
capitanei postarum eum condenarunt libris .xxx., soldis .xii. ÷, ⁽¹⁾,
cum sit supplex homo et pauper et ingnoraret bannum esse. 20

3.

[Maggior Consiglio, *Liber Magnus*, c. 81 B.]

6 aprile 1305.

Il Maggior Consiglio delibera una correzione all'articolo del capitolare dei capitani

ITEM, cum in capitulari capitaneorum postarum contineatur quod si 25
quis inveniatur portare balistas et curacias extra Venecias perdat
eas et sint inventorum, et aliqui sint inventi portare eas et sunt

1. *Cerb.* excutere 8. *Codd.* habeant 11. *Cerb.* accusatoribus 16. *Manca la data; vi supplisce die tercio octubris di un documento precedente nel registro.* 20. *La deliberazione è stata cancellata in Magnus M. C.; vi segue: Ego Marcus Contareno consiliario (sic) mea manu subscripsi. Ego Gabriel Marcello consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marcus Siboto de mandato ipsorum predicta sex consilia cancelavi (cioè questo e altri cinque di materia diversa).* 23. *Manca la data; vi supplisce die .vi. aprilis di un documento precedente nel registro. Nel margine sinistro leggesi: Consilium pertinens capitaneis postarum e più sotto e anche nel margine destro: Capitanei postarum*

(1) Ciò era vietato dal capitolare conserva, ma la disposizione è ricordata di quegli ufficiali che ora non si con- nel doc. n. 3.

accepte eis et ipsi se excusent dicentes quod ipsi eas defferebant pro suo solatio: capta fuit pars quod sit in discretione dictorum capitaneorum tam ipsi qui eas portaverunt quam qui portabunt de cetero utrum ipsas balistas et curaças portaverint vel porta-
 5 bunt in fraude vel non, et quod capitanei possint balistas nunc acceptas restituere illis quorum fuerunt si eis apparuerit ipsas non portasse in fraudem. et si consilium vel capitulare est contra, sit revocatum quantum in hoc.

alle poste circa l'esportazione ed il sequestro delle balestre e delle corazze.

4.

[Collegio, *Lettere*, I, 56 B.]

Viviano Graciadio consuli Venetorum in Segna (1).

26 settembre 1309.

CUM mittamus Segnam Petrum ballistarium, latorem presentium, pro faciendis fustes de nasso (2) pro nostro comuni, scribimus et mandamus tibi precipiendo quatenus eidem Petro
 15 ad faciendum dictos fustes dare debeas omne quod sibi oportu-
 num fuerit consilium et favorem.

La Signoria ordina a Viviano Graciadio, console veneto a Segna, di fornire il legname necessario al balestriere Pietro, mandato colà dal Governo per fare archi di nasso per balestre.

Data die .xxvi. septembris .viii. indicionis.

5.

[Maggior Consiglio, *Liber Presbyter*, c. 22 B.]

ITEM, cum Candi et Raynutius, de Vençone (3), mercatores, emis-
 20 sent a quodam magistro Sancti Iuliani (4) quinque balistas, et dum mitterent ipsas domum Sancte Sophye in qua habitant, pueri capitaneorum postarum acceperunt ipsas et ipsas dictis capitaneis presentassent, et propterea domini capitanei acceperunt pleçariam

21 luglio 1310.

Il Maggior Consiglio delibera la grazia a favore di due mercanti di Venzone i quali avevano dovuto dare la malleveria di lire cento ai capitani alle poste

20. Item] Cioè die .xxi. iulii data di un documento precedente nel registro.

(1) Segna, sulla costa della Croazia.

(3) Venzone, provincia di Udine.

(2) Nasso, albero il legno del quale usavasi nella fabbrica delle balestre. Cf. MANUZZI, op. cit. s. v. n a s s o. Circa il significato di « fustes » cf. p. 174, nota 2.

(4) Il documento è stato accolto in questa serie principalmente perchè attesta al pari del n. 2 che botteghe di balestrieri stavano allora nella parrocchia di S. Giuliano del sestiere di S. Marco.

(per tentata esportazione di cinque balestre o per abusivo porto d'arme?)

dictis Candi et Raynucio .c. librarum et adhuc habent dictas balistas: capta fuit pars quod fiat gratia dicto Candi et Raynutio quod absolvatur a penna pro parte comunis in quam per dictos capitaneos postarum dicuntur incurrisse, cum dicti capitanei hoc facere sint contenti.

5

6.

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 12 B.]

17 agosto 1315.

Il Maggior Consiglio delibera che sia fatta grazia al barcaiuolo Marco che aveva dato malleveria di lire trenta e soldi dodici e mezzo ai capitani alle poste per aver tentato di esportare una balestra.

ITEM, quod Marcus tragitator absolvatur a pena in quam capitanei postarum dicunt eum incurrisse, et absolvatur a plegiaria in quam dedit de libris .xxx., soldis .xii. ÷. occasione unius baliste invente in burcho fratris sui ad ripam Rivoalti.

10

7.

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 52 B.]

12 agosto 1316.

Il Maggior Consiglio delibera la grazia a favore del fabbricante di balestre Gardolino al quale i capitani alle poste avevano sequestrato tre balestre.

CUM facta fuerit gratia Gardolino balisterio vendendi balistas .xxxvi. hominibus Glemone ⁽¹⁾, et, ut dicit, dicti homines Glemone duxerant Venetias balistas tres a duobus fustibus ⁽²⁾ pro faciendo aptare, quibus aptatis, non credens periculum imminere posse, portavit, ultra illas .xxxvi., et istas .iii. balistas, non habendo gratiam de ipsis, quas custodes capitaneorum postarum acceperunt, sed capitanei postarum sunt contenti quod

15

20

3. absolvatur - penna] *Così il cod.* 5. *La deliberazione è stata cancellata in Presbyter; vi segue: Ego Thomas Miani consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marinus Faletro consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marcus Siboto predicta quinque consilia (cioè questa e altre quattro deliberazioni della c. 22 A, B) a crucibus cancellavi (ma i segni delle croci sono scomparsi, essendo il margine del foglio molto logoro).* 8. *Manca la data; vi supplisce die .xvii. augusti data di un documento precedente nel registro.* 11. *La deliberazione è stata cancellata nel Liber Clincus; vi segue: Ego Fielus Geno consiliarius mea manu subscripsi. Ego Andriolus Michael consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marinus, notarius, de predictorum mandato dicta .v. consilia (cioè questo e altri quattro della c. 12 B) cancellavi.* 14. *Manca la data; vi supplisce die .xii. augusti data di un documento precedente nel registro.*

(1) Gemona, provincia di Udine. balestre e corazze; cf. il doc. n. 3. Era vietato a Venezia di esportare (2) Cf. p. 174, nota 2.

fiat sibi gratia : capta fuit pars quod fiat gratia dicto Gardolino quod restituantur sibi dicte baliste et absolvatur ab omni pena quam propterea incidisset.

8.

5

[Maggior Consiglio, *Liber Clincus*, c. 53 B.]

DIE .XVII. augusti. cum in commissione castellanorum Coroni et Mothoni et aliorum rectorum contineatur quod portare teneantur ballistas de cornu, et nunc ipse balliste male inveniantur quia non operantur ⁽¹⁾: capta fuit pars quod castellani
 10 ceterique rectores de cetero non teneantur dictas ballistas de cornu portare, sed loco ipsarum debeant portare ballistas de ligno. et si consilium vel capitulare aut commissio, et cetera.

17 agosto 1316.

Il Maggior Consiglio delibera che i castellani i quali in nome di Venezia reggevano Corone e Modone, e gli altri rettori delle terre d'Oriente sottoposte a Venezia, possano tenere balestre di legno in luogo delle balestre di corno, ormai meno usate.

3, quam] Così il cod. per in quam La deliberazione è stata cancellata nel *Liber Clincus*; vi segue: Ego Fielus Geno consiliarius mea manu subscripsi. Ego Andriolus Michael consiliarius mea manu subscripsi. Ego Marinus, notarius, predicta .v. consilia (cioè questo e altri quattro della c. 52 B) cancellavi. 12. *Clincus* ha nel margine: remaneat hic

(1) Circa le balestre di corno e quelle di legno cf. p. 174, nota 2.

AVVERTENZA.

Non ho aggiunto a questi documenti due parti del Maggior Consiglio che si leggono nel *Liber Phronesis* a c. 16 A, B e nel *Liber Neptunus* ai numeri 780 e 794, ove hanno i titoli: « Quod aliqua balçonela vel balçonus « non possit vendi ultra .XII. denarios parvos pro qualibet sub pena » e « Quod « non possint vendi balçoni ultra parvos .XVI. ». Il primo documento è in data 3 maggio 1319, l'altro in data 12 maggio del medesimo anno. Nel testo dei documenti si legge in *Phronesis* « bolçonella vel bolçonus » e in *Neptunus*: « balçonella vel balçono », ma nessuna indicazione vi si trova che possa determinare il significato della parola nei due passi. Dal prezzo della merce mi sembra dimostrato che qui la parola « bolçonus » non ha il significato che nel passo seguente il quale si legge a c. 93 A del *Liber Brutus*: « de auro et argento, bolçonis et monetis », ove equivale a « buglione o « bolzonaglia », cioè oro o argento in piastre, o verghe, o suppellettili rotte, o monete fuori corso. Cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. p. XXII. Il BOERIO, op. cit., spiega bolzone per punzone e bolzonella per nasello della

serratura; ma è pure noto che il bolzone era anche un dardo il quale terminava non in cuspide, ma in un ferro di forma ovoidale o sferica, perchè veniva lanciato dal balestriere per ammaccare le armature. Cf. ANGELUCCI, *Il tiro a segno in Italia dalla sua origine sino ai nostri giorni*, Torino, 1865, p. 56, nota 1.

GIUNTE

I. Alla Prefazione.

P. XLIX, r. 25. Due altre differenze appaiono tra il libro secondo ed il libro terzo delle *Grazie*. In quest'ultimo ciascun documento è preceduto per solito da una nota, e in essa fu designato il nome dell'ufficio donde era venuta la condanna della quale la Signoria propose poi la grazia. La nota fu scritta dalla stessa mano del documento e non mostra rispetto a questo alcuna variazione grafica o d'inchiostro donde si possa provare o supporre che sia stata premissa al medesimo dopochè venne registrato, e però essa differisce del tutto, anche per origine, dalle note, per solito marginali, che in tempi diversi furono aggiunte al testo degli atti di quel registro per indicare che la proposta era stata approvata o dai Quaranta o dal Maggior Consiglio, o che era stata respinta da uno di quei due ordini, o anche che era stata cancellata per motivi specificati. Il margine laterale esterno del registro è molto guasto, e però non tutte le note che furono scritte in esso, sono sempre leggibili. Al contrario nel secondo libro mancano per solito tutte queste annotazioni, e solo per eccezione alle carte 38 A, 41 B, 43 B, 44 B e 46 B si legge d'altra mano « capta fuit », « capta », « captum fuit de non », e altrove, come a c. 41 A, una proposizione più ampia: « capta fuit de non « absolvendo dictum Gordianum », ma non viene mai indicato il Consiglio dal quale la deliberazione fu presa, e solo può apparire molto probabile che sia stato quello dei Quaranta. Questa probabilità è giustificata da due fatti: in primo luogo le proposte di grazia contenute in quel registro, hanno o espressa o sottintesa la frase « volumus esse inter .XL. »; inoltre, quando non sono state cancellate, hanno per solito nel margine un semplice segno di croce, †, che significa la loro approvazione, e che questa approvazione sia venuta dalla Quarantia, è in qualche modo indicato dalla proposta di grazia contenuta nel documento che pubblico a p. 407, numero 5^{bis}, perchè ha nel margine quel segno, e d'altra parte il documento 6^{bis} della medesima pagina attesta che quella proposta non era stata approvata dal Maggior Consiglio, ma soltanto dai Quaranta. Fa eccezione un documento che si legge a c. 13 A, dove nel margine fu scritto « perdita » e poi d'altra mano « capta » col segno di croce, sebbene la proposta sia stata cancellata; ma l'eccezione è solo apparente, perchè la cancellazione corrisponde alla nota « perdita », cioè « respinta », e la frase « capta » significa che la proposta fu presentata di nuovo alla

Quarantia e venne allora accolta. Talvolta peraltro fu omissa per negligenza il segno di croce; questa omissione si nota, p. e., nei documenti a c. 25 A in data 26 maggio 1301, riguardanti lo stipendio dei medici Simone e Francesco, i quali contengono proposte che furono di certo approvate dai Quaranta, perchè vennero poi approvate anche dal Maggior Consiglio. Al contrario nel libro terzo il segno di croce è per solito semplice quando indica la sola approvazione dei Quaranta, laddove quando è doppio, $\#$, dimostra che la proposta era stata accolta anche dal Maggior Consiglio, e difatti esso venne eseguito in due tempi, aggiungendo una nuova croce a quella di prima. Che se talvolta, come alle carte 28 B, documenti primo e secondo, e 59 A, documento secondo, al segno $\#$ non corrisponde che la frase «capta in 40», credo che per sola negligenza sia stata omissa l'altra nota «capta in maiori consilio», perchè anche nell'ultimo documento della c. 45 A il segno $+$ non è accompagnato dalla frase «capta in 40», come avrebbe dovuto. Alcuni documenti del medesimo libro terzo non hanno nel margine alcun segno di croce, nè alcuna nota, quantunque non sieno stati cancellati; credo che quelle proposte non abbiano avuto corso per motivi a noi ignoti, vale a dire che la Signoria non le abbia presentate nè al Maggior Consiglio nè ai Quaranta.

La seconda differenza tra i due registri appare nel metodo seguito per le cancellazioni. Nel libro secondo furono indicate soltanto mediante alcune linee tracciate attraverso la scrittura della proposta corrispondente. Nel libro terzo per solito fu aggiunta anche la motivazione, la quale è importante perchè spiega alcune pratiche amministrative e determina il valore legale del documento. Generalmente le proposte furono cancellate, perchè o non erano state accolte dai Quaranta, oppure dopo l'approvazione della Quarantia erano state respinte dal Maggior Consiglio; nel primo caso si legge in nota «in 40 perdita et ideo cancellata», p. e. a c. 45 A, documento primo; nel secondo «capta in 40» col segno semplice di croce, $+$, e poi «perdita in maiori consilio et ideo cancellata», p. e. a c. 51 B, ultimo documento. Ma talvolta la cancellazione derivò da altre cause; p. e. da morte della persona interessata, come a c. 7 A, documento ultimo, o da pagamento già fatto della multa, come a c. 12 B, documenti terzo e quinto, o da rinunzia dell'interessato alla grazia ed ai suoi effetti, come a c. 15 A, documento quinto, o da altri fatti che avrebbero resa inefficace la concessione, come a c. 55 B, documento terzo. Notevoli sono le annotazioni che si leggono a c. 3 A, al documento quinto: «capta in 40, 19 iulii» e poi d'altra mano: «capta in maiori consilio penultimo iulii», la quale frase venne cancellata perchè «scripta fuit ad falum, quod posita [cioè: la parte proposta] inrita foret in maiori consilio, quia officiales Levantis [i quali avevano imposto «la multa] non [alla seduta del Maggior Consiglio] aderant», e poi d'altra mano una nota la quale significa che la proposta, già approvata dai Quaranta, venne ripresentata più tardi al Maggior Consiglio e da questo approvata.

II. Al Prospetto dei Giustizieri.

Marin Sanudo nel *De origine urbis Venete et Vita omnium ducum venetorum* ricorda, ma senza l'indicazione cronologica, alcuni giustizieri vecchi anteriori al 1330, dei quali non ho trovato menzione nei documenti. Raccolgo queste testimonianze dal codice autografo Marciano Ital. VII, 800 il quale, com'è noto, differisce sostanzialmente dall'edizione curata dal Muratori:

- c. 13 A: « sier Renier Anastaxo; era a la Iusticia Vechia » (morì nel 1271).
 c. 15 A: « sier Alvisè [de Sovertim]; era a la Iusticia Vechia » (morì nel 1137, e però la notizia data dal Sanudo è falsa, essendo stata l'istituzione dell'ufficio posteriore al 22 novembre 1261).
 c. 15 B: « sier Alvisè [Fairo]; erra (*sic*) a la Iusticia Vechia » (morì nel 1308).
 c. 16 B: « sier Piero [Menegaro]; era a la Iusticia Vechia » (morì nel 1314).
 c. 19 B: « sier Zuanne [Zampaoni]; [era] a la Iusticia Vechia » (morì nel 1326).

III. Ai Capitolari.

Alle note.

P. 203, r. 13. (*cioè questa deliberazione e altre due della c. 9 A*).

Al commento.

P. 41, nota 1 della p. 40. Dalla promissione di Orio Mastropetro le disposizioni circa le pene dei furti passarono con pochi mutamenti nella legge penale di Iacopo Tiepolo, cf. capitoli II-X di questa, e tali rimasero anche nel 1281, data probabile del capitolo XVII.

P. 51, nota 4. Ho ritrovato qualche altro esempio della parola « supra-segna »; Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 63 A, deliberazione del 2 novembre 1295: « unam bonam supraensemam de libris .viii. boni bambacii . . . ; et si . . . essent homines qui possent habere et tenere curas loco supraensegnarum, sit in discretione capitum contratarum imponere eis curas loco supraensegnarum »; Senato, *Rubriche dei Misti* in *Nuovo*

Archivio Veneto, XXVII, 391: « cunia retempta pro supraensegnis et zupponibus ». Sembra che talvolta essa fosse anche di ferro, come è noto della giubba, e facesse parte dell'armatura; p. e. Maggior Consiglio, *Liber Presbyter*, c. 75 A, deliberazione del 7 agosto 1312: « armator gallearum habere debeat pro qualibet gallea curacias .c., collaria .c., suprasigna .L.; balistas vero, lanceas et lançones et sagittamentum habere debeat secundum ordines consuetos »; Comemoriali, *Liber secundus*, c. 476 A (cf. PREDELLI, *Regesti* cit. I, 135, n. 598; gennaio 1314, 1313 m. v., e MARIN, *Storia civile e politica del commercio di Venezia*, Vinègia, MDCCC, VI, 319), in un inventario d'armi che si trovavano nell'Arse-

nale: « sovraensegnas in summa
« per omnes partes [sott. Venetia-
« rum] 853 ».

P. 83, nota 1. Il periodo ha i verbi
« volumus et ordinamus » che si
riferiscono a un soggetto sottinteso
diverso da quello degli altri verbi
in persona prima dei periodi pre-
cedenti e dei periodi susseguenti del
medesimo capitolo I. Il soggetto
di « volumus et ordinamus » è « nos
« iusticiarii ». Circa queste varia-
zioni nel soggetto cf. Prefazione.

P. 90, nota 1. A « Massançadega »
si andava da Venezia per acqua;
cf. *Lettere di Collegio*, I, doc. del
2 luglio 1309: « dimitteret cum
« suis burchis et navigiis de
« Masençadega versus Clugiam vel
« Venecias et de Clugia vel Vene-

« ciis versus Masençadega ire et
« redire ».

P. 115, nota 3. Sull'origine e sulla
composizione del tari cf. AMARI,
Storia dei Musulmani in Sicilia, II,
459 e la dissertazione del CAPASSO,
*De sigillis et nummis ad Neapolita-
num ducatum pertinentibus nei Mo-
numenta ad Neapolitani ducatus histo-
riam pertinentia*, Napoli, MDCCCXCII,
vol. II, par. II, p. 248 sg.

P. 146, nota 3. La disposizione passò
poi nello statuto criminale di Iacopo
Tiepolo, ove con alcune diversità
si legge nel capitolo XVII.

P. 147, nota 2. Soggetto di « sta-
« tuimus » non sono gli uomini
dell'Arte, ma i giustizieri. Circa
queste mutazioni nel soggetto in
questi capitolari cf. Prefazione.

III. All'Appendice.

ARTE DEI SARTI.

II.

[Grazie, *Liber tertius*, c. 44 B.]

16 marzo,
19 agosto 1330.

La Quarantia su
proposta della Si-
gnoria delibera la
grazia a favore di
Bianco da Lucca
condannato dagli
ufficiali di Rialto
per aver venduto
panni a ritaglio
contro gli ordina-
menti del comune.

QUOD fiat gratia Blanco de Lucha quod absolvatur a pena 5
quam dicunt officiales desuper Rivoalto incurrisse pro eo
quod quinquies vendidit pannos contra ordinem ⁽¹⁾ ad retaglum,
cum pro una vice per dictos officiales condempnatus fuerit et
solverit libras .xxx. et soldos .xii ÷., et sit pauperimus homo.
et dicti officiales dicunt, inspecta paupertate ipsius, satis punitus 10
est de eo quod solvit et quod, si potuissent, ipsum absolvissent.

5. Nello spazio bianco sopra il documento si legge officiales Rivoalti e nel margine
sinistro, al solito d'altra mano, capta in 40, 19 augusti. Manca la data nel cod.; vi
supplisce die .xvi. marcii data di un documento precedente nel registro.

(1) Cf. p. 187, doc. n. 1.

ARTE DEI PESCIVENDOLI.

I.

[Maggior Consiglio, *Liber Çaneta*, c. 23 A; Avogaria, *Liber Cerberus*, c. 3 B.]

5 Quod possint⁽¹⁾ suspendere sigillum piscium recentium
et aperire, sicut volent.

10 DIE .XXIII. februarii. capta fuit pars quod non debeat fieri
sigillum de piscibus recentibus ad aliquas partes portandis
usque ad voluntatem domini ducis et consiliariorum; et quando-
cumque eis videbitur, etiam possint suspendere sigillum dictorum
piscium recentium sicut eis videbitur.

24 febbraio 1287,
1286 m. v.

Il Maggior Consiglio delibera che sino a quando la Signoria vorrà, non si possano fare bollette per l'esportazione dei pesci freschi da Venezia, e che anche quando la Signoria voglia in seguito concederla, resti sempre in suo arbitrio la revoca della concessione.

26.

[Grazie, *Liber tertius*, c. 15 A.]

15 CUM Marcucius Pessarinus de Trane honorem istius domi-
nationis fideliter procuraverit suo posse nostris venetis et
fidelibus in illis partibus conversantibus honorem et comoda
faciendo, pro quorum remuneratione per nos sibi de gratia con-
cessum fuit quod de Apulia posset extrahere et portare ad terras
amicorum salmas .ii^m. frumenti, de qua gracia cum nil propter
stricturas habere potuerit nec consequi, ipsi gratie renuntiavit:
20 vadit pars sibi compaciendo, qui adversante sibi fortuna ad debilem
condicionem et statum deductus est, quod fiat sibi gratia quod
de Veneciis possit extrahere tot pisses quod dacium valeat libris
septem grossorum. et vicedomini maris dicunt quod pisses freschi

13 dicembre 1329;
12 gennaio, 10
febbraio 1330.

La Quarantia e poi il Maggior Consiglio su proposta della Signoria deliberano che per grazia Marcuccio Pessarino da Trani, avuto riguardo alle sue benemerenze verso lo Stato veneziano, possa esportare da Venezia una determinata quantità di pesce corrispondente al dazio di sette lire di grossi.

4. Il titolo si legge soltanto in *Cerberus* ove il documento è preceduto dal numero 22, perchè tale posto ad esso spetta nella serie dei *Consilia* domino duci et consiliariis pertinentia di quel registro. 6. *Cerberus a Die* premette Millesimo ducentesimo .LXXXVI.; *Çaneta* ha nel margine sinistro positum sub domino et consiliariis e nel margine destro ad dominum ducem et consiliarios 13. Manca la data nel codice; vi supplisce die .XIII. decembris data del documento precedente nel registro. Sopra il documento si legge vicedomini maris e nel margine capta in 40, 12 ianuarii e poi capta in maiori consilio die .x. februarii.

(1) Cioè « dominus dux et consilarii ».

solvunt ad exitum soldos .vi ÷. pro libra valoris ipsius et pisses saliti solvunt soldos .iii. pro libra, et quod satis habent bonam famam de dicto Marcutio, et quod dominatio faciat sicut placet (1).

ARTE DEI FILACANAPE.

13^{bis}.

5

[Grazie, *Liber secundus*, c. 5 A.]

1 dicembre 1299.

La Signoria vuole radunarsi presso i Quaranta per proporvi la grazia a favore di Severo da Ferrara condannato per aver importato a Venezia canape lavorato.

KALENDIS decembris. pro facienda gratia Severo de Ferraria qui adduxit tantum canipum de Ferraria laboratum pro valore circa librarum .iii^c. grossorum, quod sit inde absolutus a pena in quam cadebat et sibi restituatur dictum canipum.

10

14^{bis}.[Grazie, *Liber secundus*, c. 11 A.]

23 maggio 1300.

La Signoria vuole radunarsi presso i Quaranta per proporvi la grazia a favore di Giovanni Basadonna condannato per abusiva importazione di canape.

DIE .VIII. exeunte madii. quod fiat gratia nobili viro Iohanni Basadonna quod sit absolutus a pena in quam dicitur incurrisse quia fecit adduci Venecias miliaria tria canapi ultra illud de quo habebat licentiam faciendi adduci pro sua navi, eo iurante quod non utetur dictis tribus miliaris canapi nisi pro dicta sua navi solummodo.

15

16^{bis}.[Grazie, *Liber secundus*, c. 38 B.]

20

15 novembre 1302.

La Signoria vuole radunarsi presso i Quaranta per proporvi la grazia a favore di Iacopo filacanape da Ferrara, condannato

DIE eodem. cum Iacobellus filacanevo, de Ferraria, conduxisset Venecias, eo ignorante bannum aliquod esse de hoc, ut dicit, certam quantitatem canapi laborati et non laborati; et nobiles viri Andreas Fradello et Çacharias Vendenlino, officialles

3. Marcutio] *Così il cod.* 7. Il documento ha nel margine del registro il solito segno di croce. Dinanzi a pro si sottintende volumus esse inter .xl. 8-9. pro valore .m^c. grossorum] *L'intera frase è stata scritta nello spazio interlineare ed è a mala pena leggibile, perchè la sua scrittura è quasi scomparsa.* 13. Il documento ha nel margine del registro il solito segno di croce. 21. Die eodem] *Cioè die .xv. intrante data del documento precedente nel registro.* 24. Vendenlino] *Così il cod. per Vendelino*

(1) Ho accolto questo documento nella serie, perchè illustra il documento n. 1; difatti esso mostra quale

fosse il dazio d'uscita del pesce fresco quando la Signoria ne permetteva l'exportazione.

super canipo, fecissent sibi accipi dictum canipum, quod venditum fuit in una parte libris .III ÷. grossorum, et in pecunia extrata de suo laborerio ⁽¹⁾, que erat penes Andream de Contardo, soldos .LII. grossorum, et unum canapum valoris soldorum .xx. grossorum et pluris, pro quodam ordinamento novo per eosdem officiales facto: volumus esse inter .XL. pro facienda ei gratia de dictis denariis que perveniat in comune secundum quod factum extitit quibusdam suis vicinis de Feraria qui fuerunt in simili casu, cum officiales canapi se conlaudent de illo valde, quia utiliter egit et agit in eundo extra terram ad canapum emendum et huc defferendum pro nostro comuni et quecunque circa hoc expediunt, et fideliter.

dagli ufficiali al canape per abusiva importazione di tale merce.

P. 247, nota 3. Al contrario i Da Pero figurano tra la nobiltà veneziana; p. e. Marino Da Pero è ricordato tra i membri del Maggior Consiglio in un documento dei *Commemoriali*; cf. PREDELLI, *Regesti* cit. I, 153, n. 670.

La famiglia Renier non fu compresa tra quelle del Maggior Consiglio nella serrata del 1297, ma venne ammessa nella nobiltà veneziana nel 1381 per le sue benemerenze verso lo Stato nella guerra di Chioggia.

20 bis.

[Grazie, *Liber secundus*, c. 46 A.]

VOLUMUS esse inter .XL. pro absolvendo de gratia Petrum de Molino a pena quam dicitur incurrisse de duobus milliariis canapi torti quod Iohannes Salamon emit et portavit sibi Venecias de plus contra ordinem, cum iuraverit quod dictus Iohannes illud emerat et detulit eo inscio et non de suo mandato, et detulerit de alio secundum ordinem et in ea quantite qua concessum est deferri.

1 maggio 1303.

La Signoria vuole radunarsi presso i Quaranta per proporvi la grazia a favore di Pietro da Molin condannato a torto come complice di abusiva importazione di canape torto.

ARTE DEI RIVENDITORI DI ROBA VECCHIA.

P. 265, r. 5. *Il documento ha nel margine del registro il solito segno di croce.*

21. *Manca la data nel cod.; vi supplisce Kallendis mensis madii data di un documento precedente nel registro.*

(1) Credo che la parola « laborerio » qui significhi officina, e che le lire tre e mezzo di grossi ricavate dalla vendita di una parte del canape non sieno state sufficienti a pagare la multa, « ban-

num », e per conseguenza sia stato necessario aggiungervi cinquantadue soldi di grossi che furono raccolti presso l'officina, e un canapo del valore di oltre venti soldi di grossi.

ARTE DEI MEDICI.

P. 290, r. 3; 294, 12; 388, 10. *Il documento ha nel margine del registro il solito segno di croce.*

19 febbraio 1330,
1329 m. v.

200^{bis}.

[Grazie, *Liber tertius*, c. 40 B.]

5

La Quarantia e poi il Maggior Consiglio su proposta della Signoria deliberano a favore del chirurgo Bonaventura « de Minervis » la concessione di una parte della palude del comune tra il monastero di Santa Croce della Giudicca ed il monastero di S. Giorgio Maggiore.

QUOD magistro Bonaventure de Minervis⁽¹⁾, chirurgico, similiter⁽²⁾ concedatur de velma predicta, videlicet passus .xxv. per latitudinem et .L. per longitudinem modis et condicionibus quibus aliis de dicta velma concessum est⁽³⁾.

28 giugno, 11 luglio 1330, ... agosto 1337.

203^{bis}.

10

[Grazie, *Liber tertius*, c. 53 B.]

La Quarantia e poi il Maggior Consiglio su proposta della Signoria deliberano che al chirurgo Gualterio sia concesso di costruire un ponte il quale metta nel mezzo di una strada appartenente a Iacopo « a Veresellis », poichè gli ufficiali al piòvego avevano dato in proposito parere favorevole.

QUOD fiat gratia magistro Gualterio chirurgico quod a territorio suo possit proicere unum pontem qui veniat per medium callis proprii Iacobi a Veresellis⁽⁴⁾, quem ipse Iacobus gratis consentit. et publici hoc consulunt cum utilis sit et nulli noceat.

6. Nello spazio bianco sopra il documento leggesi pubblici, nome degli ufficiali competenti per la tutela delle acque e terre demaniali. Nel margine sinistro si legge d'altra mano a guisa di nota: † (= capta) ... februarii in .xl.; ma la pergamena è corrosa e le altre parole della frase non sono leggibili. Il doppio segno di croce indica che la grazia ebbe l'approvazione anche del Maggior Consiglio. Manca la data nel cod.; vi supplisce die 19 februarii data del documento precedente nel registro. 12. Nello spazio bianco sopra il documento dovevasi leggere pubblici. Nel margine sinistro leggesi capta in 40, 11 iulii e più sotto capta in maiori consilio 1337.... augusti, .v. indictionis; il numero del giorno dell'agosto è scomparso nel codice essendo guasta la pergamena nel margine. Manca la data nel cod.; vi supplisce die .xxviii. iunii 1330 data del documento precedente nel registro.

(1) Su Bonaventura « de Minervis », nipote di Perfilias, cf. i docc. nn. 114, 120, 128, 169.

(2) La frase si riferisce al documento precedente nel registro, nel quale si ricorda una simile concessione di una

parte della palude pubblica giacente tra il monastero di S. Croce della Giudicca e quello di S. Giorgio Maggiore.

(3) Cf. p. 375, rr. 12-20.

(4) « Vereselli » erano piccoli lavori in vetro.

ARTE DEGLI SPEZIALI.

5^{bis}.[Grazie, *Liber secundus*, c. 12 A.]

5 **D**IE .XVIII. iunii. pro facienda gratia Myo, speciario, de con-
finio Sancti Bartholomei, ut absolvatur a pena in quam di-
cebatur incurrisse pro libris .x. çafarani quas non fecerat ponderari
ad stateram cum alias bene vendidisset ipsum ordinate cum mis-
setis et extimatoribus comunis, et de fallo quod fecerat non fa-
ciendo ipsum ponderari ad stateram, non veniebant comuni nisi
10 quatuor denarii; et consules sunt contenti quod ipse absolvatur.

18 giugno 1300.

La Signoria vuole radunarsi presso i Quaranta per proporvi la grazia a favore di Mio speciale, condannato dai consoli dei mercanti, perchè non aveva fatto pesare alla stadera del comune dieci libbre di zafferano che aveva venduto a un forestiero.

6^{bis}.[Grazie, *Liber secundus*, c. 18 A.]

15 **D**IE .XVII. ianuarii. cum alias captum fuerit per dominum
ducem et consiliarios et .XL. facere gratiam Myo speciario
quod absolveretur a pena in quam incurrerat occasione librarum
decem çafarani quas vendiderat cuidam forensi, pro eo quod non
fecerat ipsum ponderari ad stateram comunis⁽¹⁾; et ipsa gratia
non fuisset posita ad maius consilium infra terminum quatuor
mensium pro eo quod consules non venerant ad consilium quando
20 debebat poni ad maius consilium: capta fuit pars per tria ca-
pita⁽²⁾ et per .XXVIII. de .XL. quod non obstante aliquo capitulare
vel consilio dominus dux et consiliarii, si eis videbitur, possit
iterum facere gratiam dicto Myo, quod ipse sit absolutus a dicta

17 gennaio 1301,
1300 m. v.

La Signoria vuole radunarsi presso i Quaranta per proporvi di nuovo la grazia a favore di Mio, speciale, perchè la proposta deliberata il 18 giugno 1300 era stata accolta dai Quaranta, ma poi non era stata presentata al Maggior Consiglio per l'assenza dei consoli dei mercanti; ma i tre capi dei Quaranta e a maggioranza la Quarantia avevano dato facoltà alla Signoria di riproporre a sua volontà la grazia.

4. Il documento ha nel margine del registro il solito segno di croce il quale indica che la proposta fu approvata dai Quaranta: cf. i rigghi 13-17 di questa pagina. Si sottintende volumus esse inter .XL. inanzi a pro facienda 13. Il documento ha nel margine del registro il solito segno di croce. 22. possit] Così il cod.; singolare in funzione di plurale.

(1) La deliberazione dei Quaranta circa la proposta di cui nel docu-
mento n. 5^{bis} non è a noi pervenuta.
(2) I tre capi dei Quaranta.

pena; et si consilium vel capitulare est contra, sit revocatum quantum in hoc. et ideo denuo volumus esse inter .XL. pro faciendo et complendo dicto Mio predictam gratiam.

6^{ter}.[Grazie, *Liber secundus*, c. 27 A.]

5

1 luglio 1301.

La Signoria vuole radunarsi presso i Quaranta per proporvi la grazia a favore di Bartolomeo speciale, al quale i capitani delle poste avevano sequestrato alcune spezie per irregolare esportazione.

VOLUMUS esse inter .XL. pro facienda gratia Bartolameo speciali de tanta speciaria quam quidam eius factor mittebat Tarvisium, et ex oblivione, ut dicitur, non fecit sibi fieri litteram, que intromissa est per capitaneos postarum, et est valoris librarum .xx. et denariorum .iiii.; quod dicta speciaria sibi reddatur. 10

7^{bis}.[Grazie, *Liber secundus*, c. 32 A.]

1 aprile 1302.

La Signoria vuole radunarsi presso i Quaranta per proporvi la grazia a favore di un garzone dello speciale Iacopo Gerardo condannato per aver venduto in modo irregolare otto libbre di zafferano ad un mercante tedesco.

KALENDIS aprilis .MCCCII. cum quidam puer Iacobi Gerardo specialis venderet uni mercatori teotonico libras octo çafarani in vigilia Nativitatis Domini, et ipsum çafaranum et alias 15 mercantias aliorum specialium asportasset furtive in die Nativitati sequenti, ita quod non potuit extimari sicut debebat et propterea incurerat penam librarum .xxx. et soldorum .xii ÷. tum quia non fuit exstimatum, et tunc quia non fuit nominatus messeta: volumus esse inter .XL. pro faciendo gratiam ei quod absolvatur 20 a dicta pena cum amiserit dictum çafaranum (1).

3. Mio] Così il cod. 6. Manca la data nel cod.; vi supplisce Kalendis iulii .MCCC. primo data del documento precedente nel registro. 13. Il documento non ha nel margine del registro il segno di croce, ma solo per dimenticanza o negligenza dell'annotatore, perchè la proposta ebbe corso e fu approvata anche dal Maggior Consiglio; cf. p. 387, doc. n. 8. 16. Cod. asportasse

(1) Cf. p. 387, doc. n. 8.

CORREZIONI

P. 199, r. 3, I. corr. I^{bis}.

*P. XLIX, r. 17, decimo 19, nota 1; 90, 2; 184, 1, terminazioni corr.
deliberazioni 83, nota 1 di p. 82, il fratello di quel Nicoletto Grimani
corr. Nicoletto Grimani*

P. 230, registro Zuccato

CONTENUTO DEL VOLUME

PREFAZIONE	Pag. VII
I documenti dell'Appendice ed i loro registri	XLVII
PROSPETTO DEI GIUSTIZIERI SINO AL 21 NOVEMBRE 1261 E DEI GIUSTIZIERI VECCHI DAL 21 NOVEMBRE 1261 AL 22 APRILE 1330 IN RELAZIONE COI CAPITOLARI DELLE ARTI :	
I. Giustizieri sino al 21 novembre 1261	LXI
II. Giustizieri vecchi dal 21 novembre 1261 al 22 aprile 1330	LXII

I CAPITOLARI DELLE ARTI VENEZIANE

SOTTOPOSTE ALLA GIUSTIZIA VECCHIA DAL .MCCXVIII. AL .MCCCXXX.

SERIE DEI CAPITOLARI	3
I GRUPPO. I CAPITOLARI DELLE ARTI COMPOSTI DALL'UFFICIO DELLA GIUSTIZIA INNANZI LA SUA DIVISIONE IN GIUSTIZIA VECCHIA E GIUSTIZIA NUOVA (FEBBRAIO 1219 - 22 NOVEMBRE 1261) :	
Capitolare dei sarti	9
Capitolare dei giubbettieri	23
Capitolare dei numeratori di tegoli	55
Capitolare dei pescivendoli	59
Capitolare dei misuratori d'olio	75
Capitolare dei fornaciai	79
Capitolare dei filacanape	95
Capitolare degli orefici	115
Capitolare dei rivenditori di roba vecchia	135
Capitolare dei tintori	139
Capitolare dei medici	145
Capitolare dei cerchiai	151
II GRUPPO. CAPITOLARI DI DATA INCERTA MA PROBABILMENTE ANTE- RIORI ALLA DIVISIONE DELL'UFFICIO DELLA GIUSTIZIA IN GIU- STIZIA VECCHIA E GIUSTIZIA NUOVA DELIBERATA DAL MAG- GIOR CONSIGLIO IL 22 NOVEMBRE 1261 :	
Capitolare dei venditori di lino	157
Capitolare degli speciali	159

Capitolare dei balestrieri	Pag. 171
Capitolare dei custodi degli stai	181
Capitolare dei fabbricanti di pesi	183

APPENDICE.

GLI ALTRI ATTI DEL GOVERNO VENEZIANO DALLE ORIGINI AL 1330
CIRCA LE ARTI DEI SARTI, PESCIVENDOLI, FORNACIAI, FILACANAPE,
OREFICI, RIVENDITORI DI ROBA VECCHIA, MEDICI, SPECIALI E BALESTRIERI:

I. Arte dei sarti	187
II. Arte dei pescivendoli	199
III. Arte dei fornaciai	213
III. Arte dei filacanape	235
V. Arte degli orefici	257
VI. Arte dei rivenditori di roba vecchia	265
VII. Arte dei medici	267
VIII. Arte degli speciali	383
VIII. Arte dei balestrieri	393
GIUNTE	399
CORREZIONI	409
TAVOLE: (1)	
I. Capitolare dei sarti, c. 165 B (2) . . . di contro alla pag.	12
II. Capitolare dei sarti, c. 166 A » »	13
III. Capitolare dei filacanape, c. 124 B » »	96
IV. Capitolare dei filacanape, c. 126 B » »	104
V. Capitolare dei filacanape, c. 129 A » »	105
VI. Capitolare dei tintori, c. 163 B » »	139
VII. Capitolare degli artigiani che lavorano i pesi da libbre e oncie, c. 165 A » »	184

(1) Qui s'indica il posto che le tavole dovrebbero prendere nel volume, se vi si volessero legare. Ma nel pubblicarle si preferì di darle sciolte in un fascicolo a parte, affinchè ognuno possa adoperarle più comodamente, anche perchè la I e la II, la IV e la V sarebbero destinate ad esser messe a confronto tra loro.

(2) La robusta e stretta rilegatura del codice avendo impedito di ritrarre colla fotografia ciò che si trova scritto nell'estremo margine interno, le poche lettere che non si son potute riprodurre nel facsimile, vennero aggiunte a mano in caratteri moderni.

Finito di stampare oggi 25 di agosto 1896
nella tipografia Forzani e C.
Edizione di cinquecento esemplari.



v. 26 # 13798
meziane I)

PONTIFICAL INSTITUTE OF MEDIAEVAL STUDIES
59 QUEEN'S PARK CRESCENT
TORONTO—5, CANADA
• 13798

